Business

CATTOLICA&AGRICOLTURA AGRICOLA 360°

POLIZZA PER LA TUTELA
DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO
DAI RISCHI DELL'ATTIVITÀ E DELLA VITA PRIVATA

IMPRESA

SET INFORMATIVO

Il presente set informativo contiene:

- il Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni)
- il Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni)
- le Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario redatte secondo le linee guida ANIA del 06/02/2018.

PRONTI ALLA VITA.

cattolica.it | scarica l'app

CATTOLICA* ASSICURAZIONI
DAL 1896

*Marchio di Generali Italia S.p.A.

Polizza Incendio, Eventi atmosferici, Macchine agricole, Apparecchiature elettriche ed elettroniche, Furto, Responsabilità Civile, Infortuni, Tutela legale, Assistenza e Cyber Risk

Documento Informativo Precontrattuale (DIP) relativo al Prodotto Assicurativo

CATTOLICA ASSICURAZIONI DAL 1896

Società: Generali Italia S.p.A.
Prodotto: "Cattolica&Agricoltura Agricola 360°"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza consente all'imprenditore agricolo di acquistare le garanzie effettivamente necessarie per proteggersi dai rischi relativi all'attività ed alla vita privata.

Che cosa è assicurato?

La Società garantisce nei limiti delle somme assicurate e dei massimali indicati nella scheda di polizza
Principali coperture previste:

- ✓ **Incendio**: danni materiali e diretti causati ai beni assicurati (fabbricati e contenuto), anche di terzi causati da incendio, fulmine, esplosione e scoppio.
- ✓ **Eventi atmosferici**: danni materiali e diretti causati alle cose assicurate causati da vento, grandine e altre avversità atmosferiche.
- ✓ **Macchine agricole**: danni materiali e diretti causati alle macchine agricole assicurate causati da incendio, fulmine, esplosione e scoppio.
- ✓ **Apparecchiature elettriche ed elettroniche:** danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, anche di proprietà di terzi, causati da qualunque evento accidentale non espressamente escluso.
- ✓ **Furto e rapina**: danni di furto e rapina del contenuto, anche se di proprietà di terzi, posto all'interno del fabbricato indicato in polizza.
- ✓ **Responsabilità Civile azienda, agriturismo e prestatori di lavoro**: danni involontariamente causati a terzi dallo svolgimento delle attività aziendali, inclusi i danni per infortuni sul lavoro sofferti dai prestatori di lavoro.
- ✓ **Responsabilità civile prodotti**: danni causati a terzi da difetti dei prodotti indicati in polizza per i qualil'Assicurato rivesta la qualifica di produttore.
- ✓ **Responsabilità civile famiglia**: danni involontariamente causati a terzi da te o dalla tua famiglia nell'ambito della vita privata.
- ✓ **Infortuni**: danni subiti dalle persone assicurate in caso di infortunio occorso durante lo svolgimento di lavori agricoli e anche al di fuori dell'ambito lavorativo.
- ✓ **Tutela Legale**: la garanzia copre le spese extraprocessuali e processuali per la difesa degli interessi dell'Assicurato.
- ✓ **Assistenza**: sono garantiti servizi o prestazioni erogati in caso di necessità dell'azienda.
- ✓ **Cyber Risk**: danni e spese relativi al rischio informatico.

Nelle sezioni sono presenti inoltre ulteriori garanzie, alcune sempre operanti, altre aggiuntive opzionali.

Che cosa non è assicurato?

Principali rischi esclusi:

- × **Incendio**: Fabbricati, contenuto e merci in leasing già assicurati con polizza specifica, Fabbricati danneggiati nelle strutture portanti, pericolanti, incompleti nelle coperture.
- × **Eventi atmosferici**: alberi e coltivazioni in genere, serre e quanto in esse contenuto e coperture in genere in lamiera metallica, in materiale plastico o in fibrocemento.
- × **Macchine agricole:** macchine agricole in uso all'Assicurato oggetto di leasing se assicurati con polizza specifica, salvo che si assicuri il debito residuo, nel qual caso si escludono le quote di ammortamento.
- × **Furto e rapina**: il contenuto di fabbricati che presentano aperture non dotate di mezzi di chiusura adeguati, qualorai ladri utilizzino quelle aperture per introdursi nei locali e cose già assicurate con polizza specifica.
- × **Responsabilità Civile azienda**: non sono considerati terzi:
  -Il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché i componenti del suo nucleo familiare;
  -quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente nonché le società che siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate;
  - gli addetti dell'Assicurato e tutti coloro che subiscano il danno durante di lavoro o servizio.
- × **Infortuni:** Non sono assicurabili persone che abbiano compiuto 80 anni.

Sono presenti esclusioni anche per le sezioni Apparecchiature elettriche ed elettroniche, Cyber Risk, Tutela Legale e Assistenza.

Ci sono limitazioni alla copertura?

Limitazioni di garanzia delle sezioni:

- ! Esistono limiti di risarcimento/indennizzo specifici per alcune garanzie delle singole sezioni.
- ! In ogni sezione sono previste specifiche limitazioni di garanzia, alcune delle quali derogabili con l'acquisto di una garanzia opzionale, come indicato nella relativa esclusione.

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

Dove sono coperto dall'assicurazione?

- ✓ **Incendio, Eventi Atmosferici, Macchine agricole, Apparecchiature elettriche ed elettroniche, Furto e rapina e Assistenza:** valgono in Italia, Repubblica di San Marino e stato Città del Vaticano, nelle ubicazioni indicate nella scheda di polizza.
- ✓ **Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro e Infortuni**: valgono nel mondo intero;
- ✓ **Responsabilità Civile azienda, RC Prodotti e Famiglia**: vale in tutti i Paesi europei;
- ✓ **Cyber risk**: copre le richieste di risarcimento presentate e gli atti, errori o omissioni commessi, o perdite che si verifichino nel mondo intero;
- ✓ **Tutela Legale Azienda e Famiglia**: opera, sia nella forma base che in quella completa, a seconda dei casi assicurati e dei paesi nei quali avviene il sinistro e in cui si trova l'ufficio giudiziario di competenza. In linea generale l'assicurazione vale nell'Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, ad eccezione di alcuni casi assicurativi come esplicitamente specificato in polizza.

Che obblighi ho?

- Quando sottoscrive il contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni del contratto, nonché la cessazione dell'assicurazione stessa.
- Deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato con la polizza: l'omissione dolosa di questa comunicazione determina la perdita del diritto all'indennizzo.
- Deve comunicare per iscritto alla Società ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento dell'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione.
- Sono previsti obblighi specifici relativi alla denuncia di sinistri.

Quando e come devo pagare?

- Il pagamento del premio o delle rate di premio avviene alle scadenze pattuite. Il premio può essere frazionabile e può essere pagato mediante denaro contante (entro i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge), assegni bancari, postali e circolari (muniti della clausola di non trasferibilità), bonifici bancari.

Quando inizia e quando finisce la copertura?

- La polizza può essere annuale oppure con durata inferiore o superiore all'anno, e la durata del contratto viene indicata in polizza.
- L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza a condizione che il premio o la prima rata di premio siano stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento.
- Se non vengono pagati i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Come posso disdire il contratto?

- Il contratto è stipulato con tacito rinnovo, salvo diversa pattuizione, e le parti hanno la facoltà di inoltrare la disdetta, mediante lettera raccomandata A/R, inviata almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella polizza. In mancanza, il contratto si intende tacitamente rinnovato per il periodo di un anno e così successivamente.
- In caso di Sinistro, la Società - e anche il Contraente se "consumatore" - può recedere dal contratto in un periodo compreso tra la data di denuncia del Sinistro e il 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto del relativo Indennizzo con preavviso di 30 giorni. La Società si impegna a rimborsare la parte imponibile di premio non goduta entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

Polizza Incendio, Eventi atmosferici, Macchine agricole, Apparecchiature elettriche ed elettroniche, Furto, Responsabilità Civile, Infortuni, Tutela Legale, Assistenza e Cyber Risk

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Società: Generali Italia S.p.A. Prodotto:

"Cattolica&Agricoltura AGRICOLA 360"

Data di aggiornamento: 07/2023 - Il presente DIP Aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A.; la sede legale Sede Legale è in Via Marocchesa,14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico 041.5492111; sito internet: www.cattolica.it – Pec cattolica@pec.generaligroup.com - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi. La Società è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Patrimonio netto al 31/12/2022: € 8.261.280.687 di cui € 1.618.628.450 relativi al capitale sociale e € 6.102.442.208 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet https://www.generali.it/note-legali

Requisito patrimoniale di solvibilità: € 7.114.757.111Requisito

patrimoniale minimo: € 2.957.524.169

Fondi propri ammissibili (a copertura SCR): € 19.044.881.429

Indice di solvibilità (solvency ratio): 268% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016)

Al contratto si applica la legge italiana

Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti informazioni relative alle diverse coperture.
L'Impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente, oltre che a quelle indicate in modo specifico nelle Condizioni di Assicurazione. Es: nella sezione Incendio, la garanzia per danni da rottura di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati aziendali è prestata fino al massimo indennizzo di 15.000 euro per sinistro e per anno.

Incendio

Senza l'applicazione della regola proporzionale e in deroga all'Art.1907 del Codice Civile, la Società indennizza i danni materiali e diretti in conseguenza di sinistro indennizzabile subiti da:
-macchinari, arredamento, attrezzature, merci in deposito e/o lavorazione e/o riparazione, presso terzi, incluse esposizioni, fiere e mostre;
-raccolte e collezioni, valori, preziosi e oggetti pregiati;
- mezzi agricoli semoventi soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge, di proprietà dell'azienda agricole esclusivamente in rimessa sottotetto ai fabbricati aziendali e solamente se presente la partita "Macchinari, attrezzature ed arredamento";

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

-carburanti stoccati in cisterne interrate e non (nella partita “Merci”);
- api, arnie e il miele contenuto
- mezzi agricoli di proprietà non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge, nonché i mezzi agricoli di proprietà non semoventi anche se soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge.

Inoltre, sono indennizzate le spese sostenute, in conseguenza di sinistro indennizzabile per:
- demolire, smaltire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica i residuati del sinistro e le spese necessariamente sostenute per risanare o trattare i residui del sinistro, ad esclusione dei danni subiti da impianti di produzioni arboree e arbustive;
- rimuovere, trasportare e ricollocare, comprese le spese di smontaggio e montaggio, quanto Assicurato alle partite macchinari, attrezzature, arredamento e merci, nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per la riparazione dei fabbricati o degli stessi purché non danneggiati o parzialmente danneggiati;
- rimuovere, depositare e ricollocare gli effetti domestici, quando tali spese si rendano necessarie per il ripristino dei locali ad uso abitazione dell'Assicurato;
- il soggiorno in albergo o in altra abitazione durante il tempo necessario al ripristino dei locali ad uso abitazione danneggiati, occupati dall'Assicurato e resi inabitabili. Nessun indennizzo spetterà all'Assicurato per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di occupazione dei locali ripristinati;
- la riparazione della recinzione dell'azienda agricola danneggiata da intrusione di bestiame di proprietà di terzi;
- i danni subiti da alberi ornamentali posti all'interno dell'azienda agricola esclusivamente in seguito a sinistro causato dagli eventi garantiti;
- il noleggio di macchine o rimorchi agricoli quando tali spese si rendano necessarie a seguito di danneggiamento di analoghi beni assicurati, il tutto per il periodo strettamente necessario per la loro riparazione o rimpiazzo;
- il ricovero del bestiame Assicurato presso terzi per il tempo necessario al ripristino delle stalle rese inagibili dal sinistro;
- la ricostruzione di archivi danneggiati a seguito di evento garantito con la presente polizza;
- lo smassamento dei cumuli di foraggio colpito da sinistro indennizzabile di fermentazione e/o autocombustione;
- gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle condizioni di assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito;
- gli oneri che il Contraente e/o l'Assicurato dovesse versare a Enti e/o Autorità pubblici per la ricostruzione dei Fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro, escluse multe, ammende e sanzioni amministrative;
- gli onorari di progettisti e consulenti, resisi necessari a supporto della ricostruzione o del ripristino dei beni distrutti o danneggiati.

Ai danni materiali e diretti sono equiparati i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle autorità, da terzi e dal Contraente e/o dall'Assicurato allo scopo di impedire od arrestare il sinistro.

Ulteriori garanzie/partite previste:
Sono altresì indennizzabili i danni materiali e diretti causati da incendio, esplosione, scoppio ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato (rischio locativo).
Le definizioni di Fabbricati, Fienili, Stalle si intendono integrate dalla definizione di “Abitazione adiacente” qualora sia stata richiamata in corrispondenza della relativa partita.

Eventi atmosferici

Garanzia Vento
La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, compresi i danni ad installazioni esterne, quali cancelli, muri di cinta, recinzioni, ciminiere e camini, causati da Vento e cose da esso trascinate.
Garanzia Grandine
La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, compresi i danni ad installazioni esterne, quali cancelli, muri di cinta, recinzioni, ciminiere e camini, causati dalla Grandine.
Altre avversità atmosferiche
La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, compresi i danni ad installazioni esterne, quali cancelli, muri di cinta, recinzioni, ciminiere e camini, causati da Pioggia, Neve ed altre avversità atmosferiche esclusi Vento e Grandine.

La Società indennizza i danni materiali e diretti in conseguenza di sinistro indennizzabile subiti da:
- Raccolte e collezioni”, “Valori”, “Preziosi” e “Oggetti pregiati”.
- mezzi agricoli semoventi soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge di proprietà dell'azienda agricola posti esclusivamente in rimessa sottotetto
- carburanti stoccati in cisterne interrate e non;

Inoltre, sono indennizzate le spese sostenute, in conseguenza di sinistro indennizzabile per:
- Demolire, smaltire, sgomberare e trasportare alla più vicina e idonea discarica i residuati del sinistro, nonché le spese necessariamente sostenute per risanare o trattare i residui del sinistro con l’esclusione:
- dei residuati radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 230/95 e successive modifiche e integrazioni;
- dei danni subiti da impianti di produzioni arboree e arbustive.
- Rimuovere, trasportare e ricollocare, comprese le spese di smontaggio e montaggio, quanto assicurato alle partite “Macchinari, attrezzature, arredamento” e “Merci”, purché non danneggiati o parzialmente danneggiati, nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per la riparazione dei fabbricati o degli stessi.

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi
www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

- Rimuovere, depositare e ricollocare quanto previsto nella definizione di “Arredamento Abitazione”, quando tali spese si rendano necessarie per il ripristino dei locali ad uso abitazione dell'Assicurato.
- Il soggiorno in albergo o in altra abitazione durante il tempo necessario al ripristino dei locali ad uso abitazione dall'Assicurato, danneggiati e resi inabitabili. Nessun indennizzo spetterà all'Assicurato per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di occupazione dei locali ripristinati.
- Il noleggio di macchine o rimorchi agricoli quando tali spese si rendano necessarie a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione di polizza che abbiano causato il danneggiamento di analoghi beni assicurati, il tutto per il periodo strettamente necessario per la loro riparazione o rimpiazzo.
- Il ricovero del bestiame assicurato presso terzi per il tempo necessario al ripristino delle stalle assicurate e rese inagibili a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione di polizza.
- La ricostruzione di archivi cartacei e digitali danneggiati a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione di polizza. Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il limite di dodici mesi dal sinistro;
- Gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle condizioni di assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria.
- Gli oneri che il Contraente dovesse versare a Enti e/o Autorità pubblici per la ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro;
  Si intendono escluse multe, ammende e sanzioni amministrative.
- L'onorario di progettisti e consulenti, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino di beni distrutti o danneggiati, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria.

Sono compresi i guasti arrecati alle cose assicurate durante le azioni poste in essere per impedire o arrestare il sinistro da parte di terzi, dal Contraente e/o dall'Assicurato o eseguite per ordine di Pubbliche Autorità.

Queste spese si intendono prestate senza l’applicazione della regola proporzionale ed entro i limiti delle somme assicurate indicate nella scheda di polizza, fermo quanto stabilito dall’articolo su “Limiti di indennizzo, Risarcimento, Scoperti, Franchigie”.

Macchine agricole

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle macchine agricole assicurate in conseguenza di una serie di altri eventi e casi, qui di seguito descritti.

- caduta di meteoriti, satelliti artificiali, aeromobili e loro parti o cose trasportate, droni di proprietà di terzi;
- onda sonica determinata da aeromobili, velivoli spaziali o cose da questi trasportate
- sviluppo di fumi, purché provocati dagli eventi previsti nell’articolo relativo all’Oggetto della garanzia che abbiano colpito i beni assicurati o posti nell'ambito di 20m dagli stessi

Inoltre, sono indennizzate le spese sostenute, in conseguenza di sinistro indennizzabile per:
- demolire, smaltire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica i residuati del sinistro;
- il noleggio di Macchine Agricole quando tali spese si rendano necessarie a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della presente Sezione di polizza che abbiano causato il danneggiamento di analoghi beni assicurati, il tutto per il periodo strettamente necessario per la loro riparazione o rimpiazzo**;**
- gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle condizioni di assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria.

Sono compresi i guasti arrecati alle Macchine agricole durante le azioni poste in essere per impedire o arrestare il sinistro da parte di terzi, dal Contraente e/o dall'Assicurato o eseguite per ordine di Pubbliche Autorità.

Queste spese si intendono prestate senza l’applicazione della regola proporzionale ed entro i limiti delle somme assicurate indicate nella scheda di polizza, fermo quanto stabilito dall’articolo su Limiti di indennizzo, Risarcimento, Scoperti, Franchigie.

Apparecchiature elettriche ed elettroniche

L'assicurazione vale anche per:
- le spese documentate di noleggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche necessarie per la sostituzione temporanea di quelle distrutte o danneggiate;
- le spese necessarie ed effettivamente sostenute, compresa manodopera, per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso a seguito di sinistro indennizzabile ai supporti sui quali sono memorizzati;
- le spese necessarie ed effettivamente sostenute, conseguenti a sinistro indennizzabile, a nastri o dischi ottici e/o magnetici od altri supporti di dati, per il riacquisto dei supporti dati danneggiati, distrutti o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati;
- le spese sostenute per demolire, smaltire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica i residuati del sinistro, esclusi, comunque quelli radioattivi nonché le spese necessariamente sostenute per risanare o trattare i residui del sinistro.

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

Furto e rapina

L'assicurazione comprende:

- la rapina avvenuta nei fabbricati indicati in polizza, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- i guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o rapina consumato o tentato, alle parti di fabbricato costituenti i locali dove sono poste le cose assicurate, agli infissi posti a riparo ed a protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, comprese le eventuali spese documentate per l'avvenuta sostituzione delle serrature dei fabbricati, nel caso in cui siano state danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza;
- i danni alle cose assicurate da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati;
- i danni alle cose assicurate per commettere il furto o la rapina o nel tentativo di commetterlo;
- il furto e la rapina delle cose assicurate poste in locali anche tra loro non comunicanti, ubicati in fabbricati all'interno di un unico recinto aziendale;
- il furto e la rapina delle cose assicurate, esclusi valori e preziosi e merci particolari, temporaneamente posti in locali di mostre, esposizioni, fiere o presso terzi, ubicati nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano purché avvenuti nei modi previsti in polizza;
- lo scippo e la rapina, commessi sul titolare dell'azienda e/o sui componenti del suo nucleo familiare, dei capi di vestiario e degli oggetti personali, compresi preziosi e valori portati indosso;
- il furto e la rapina dei beni dei clienti, purché posti in cassaforte e sia assicurata la partita "contenuto agriturismo".

La Società rimborsa le spese:

- sostenute per gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle condizioni di assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito della nomina del terzo perito;
- sostenute per la sostituzione delle serrature, in caso di scippo o rapina delle chiavi di porte di accesso dall'esterno;
- sanitarie, esclusi comunque i medicinali, conseguenti ad infortunio subito dall'Assicurato, dagli addetti o dai componenti il nucleo familiare dell'Assicurato a seguito di rapina consumati o tentati.

Relativamente al furto e alla rapina di raccolte e collezioni, valori, preziosi e oggetti pregiati, la garanzia opera per i valori e per i preziosi esclusivamente qualora gli stessi siano rinchiusi almeno in cassetti, mobili, registratori di cassa chiusi a chiave e sia assicurata la partita contenuto (abitazione o agriturismo).

Responsabilità Civile Azienda, Agriturismo e Prestatori di lavoro

La sezione Responsabilità civile Azienda assicura la RCT dell'azienda agricola, dell'Agriturismo e la Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro.

RCT azienda agricola

L'assicurazione vale per i rischi della conduzione e/o della proprietà dell'azienda agricola - a seconda che l'Assicurato risulti nella scheda di polizza solo proprietario, proprietario/conduttore o solo conduttore - relativamente alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali, tutte attività atte a produrre reddito agrario e dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Sono altresì prestate le seguenti coperture:

- BENI AZIENDALI

L'assicurazione comprende i danni provocati dalla proprietà e/o dall'utilizzo dei beni dell'azienda quali, ad esempio, i fabbricati, le macchine agricole, i macchinari, le attrezzature, il bestiame, gli impianti e quant'altro destinato all'esercizio dell'attività assicurata, compresi gli impianti di produzione di energie rinnovabili al servizio esclusivo dell'azienda.

Relativamente alle macchine agricole, l'assicurazione vale anche quando detti mezzi sono impiegati per trainare macchine, attrezzi e rimorchi agricoli.

L'assicurazione comprende i danni da spargimento d'acqua e da rigurgito di fogna conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture nei fabbricati aziendali, con l'esclusione dei danni da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali.

- AGRICOLTURA DI PRECISIONE

L'assicurazione comprende i danni derivanti dall'uso di macchine agricole che operano, all'interno del perimetro dell'azienda, mediante guida assistita o automatica tramite sistemi GPS, sensori geoelettrici e radiometrici e dall'impiego di tecnologie di precisione in genere così come individuate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, se non espressamente escluse.

L'assicurazione è estesa, inoltre, nel rispetto della normativa ENAC, ai danni dall'uso e/o dalla proprietà di aeromobili a pilotaggio remoto (droni), fino a 25 Kg di massa massima al decollo, relativamente all'attività agricola.

-TRASFORMAZIONE, ASSAGGIO E VENDITA DI PRODOTTI

L'assicurazione comprende i danni derivanti dalle attività di manipolazione, conservazione, trasformazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali o derivanti dalla silvicoltura.

La garanzia è inoltre prestata per le lesioni cagionate a terzi dai prodotti di cui al precedente capoverso somministrati o venduti direttamente al consumatore, anche fuori dell'azienda e, esclusivamente per i generi di produzione propria, somministrati o venduti al consumatore nell'ambito dell'azienda, la garanzia è operante anche per i danni derivanti da difetto originario.

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

- AGRICOLTURA SOCIALE

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nello svolgimento in azienda delle attività aventi scopo sociale come definite dalla L. n. 141 del 2015, nel rispetto delle norme del D.lgs. n. 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

-STAZIONI DI MONTA, TRASFERIMENTO DI ANIMALI E APICOLTURA

L'assicurazione comprende in garanzia i danni derivanti dall'esercizio di stazioni di monta equina, taurina o suina per conto di terzi, annesse all'azienda agricola, inclusi i danni subiti dagli animali di terzi sottoposti alla monta e con esclusione dei danni da contagio nonché i danni causati dal bestiame di proprietà dell'Assicurato durante l'alpeggio stagionale e durante il trasferimento dello stesso da una località all'altra anche con mezzi di trasporto, esclusi i danni ai mezzi stessi. L'assicurazione vale anche per l'attività di apicoltore, per un numero massimo di cinque apiari; restano esclusi i rischi derivanti da qualunque attività di trasformazione del miele - anche se affidata a terzi - svolta a carattere industriale.

-DANNI A COSE NELL'AMBITO DEI LAVORI, AI VEICOLI IN SOSTA E A MEZZI SOTTO CARICO

L'assicurazione comprende i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume e peso non possono essere rimosse nonché i danni ai veicoli in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni.

Si intendono compresi i danni ai veicoli di terzi, inclusi quelli dei prestatori di lavoro dell'Assicurato, parcheggiati in azienda. L'assicurazione comprende, inoltre, i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico di proprietà di terzi e ai veicoli in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

-RESPONSABILITÀ PERSONALE DEI PRESTATORI DI LAVORO E RESPONSABILE DELLA SICUREZZA

L'assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro dell'Assicurato, nonché dei suoi familiari se trattasi di impresa a conduzione familiare - per i danni cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni e sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro dell'Assicurato, per i casi di morte o lesioni gravi o gravissime (art. 583 c. p.), compresa la responsabilità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

-ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato in materia di protezione dei dati personali, per le perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento dei dati personali di terz i. Ai fini della presente estensione di garanzia i prestatori di lavoro dell'Assicurato rientrano nel novero dei terzi.

-DANNI A COSE DA SCAMBIO DI SERVIZI

ssicurazione è estesa ai danni provocati alle cose su cui si eseguono i lavori in occasione di scambio di sevizi tra piccoli agricoltori con uso di macchine come previsto dall'art. 2139 c.c

-COMMITTENZA DI LAVORI EDILI

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori edili di manutenzione ordinaria e di sistemazione agraria/fondiaria, ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 in materia di sicurezza e salute dei prestatori di lavoro, effettuati in azienda, purché ricorrano tutti i requisiti di legge.

-DANNI DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI IN AZIENDA

L'assicurazione è estesa ai danni da circolazione provocati, all'interno del perimetro dell'area aziendale, da veicoli a motore non corredati dal certificato per circolare su strada pubblica e da carrelli elevatori che non siano in possesso della autorizzazione alla circolazione saltuaria, salvo che non sia causati da o dovuti a proprietà e/o circolazione di veicoli a motore per rischi rientranti nel concetto di circolazione stradale.

L'assicurazione non opera:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni vigenti
- per i danni subiti da terzi trasportati.

RCT Agriturismo

- FABBRICATI DELL'AGRITURISMO

L'assicurazione comprende i rischi derivanti all'Assicurato dalla proprietà e/o dalla conduzione di fabbricati adibiti all'attività agrituristica.

- VENDITA, SOMMINISTRAZIONE, DEGUSTAZIONE DI PRODOTTI DELL'AGRITURISMO

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per le lesioni cagionate a terzi dai prodotti venduti e somministrati all'interno dell'azienda direttamente al cliente per la consumazione o per la degustazione.

- COSE CONSEGNATE O NON CONSEGNATE DAI CLIENTI DELL'AGRITURISMO

L'assicurazione comprende i danni dei quali l'Assicurato debba rispondere verso i clienti ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis c.c. per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate o non consegnate.

- DANNI CAGIONATI DA ANIMALI DELL'AGRITURISMO

L'assicurazione comprende i danni derivanti dall'esistenza nell'azienda di animali esclusi quelli selvatici in genere.

Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

Ulteriori garanzie prestate:

- ERRATA INTERPRETAZIONE INAIL

L'assicurazione RCO si intende valida anche in caso di inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia di assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, purché non derivante da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere.

- SCAMBIO DI MANODOPERA

Sono equiparati ai prestatori di lavoro dell'Assicurato i titolari ed i prestatori di lavoro di altre aziende agricole, purché in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge, che prestino la loro opera, anche manuale, nell'azienda dell'Assicurato e per conto dello stesso, secondo la previsione dell'art. 2139 c.c.

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

Responsabilità Civile prodotti

L'assicurazione comprende anche i danni da:

- difetti di imballaggio e confezionamento;
- carenza, omissioni, errori nelle istruzioni d'uso o di manutenzione;
- errata o difettosa conservazione

L'assicurazione inoltre vale per le seguenti garanzie:

- ESPORTAZIONE OCCULTA IN USA, CANADA

L'assicurazione vale per i danni verificatisi in USA, Canada, provocati da prodotti non direttamente consegnati dall'Assicurato conseguenti a vendita eseguita da terzi all'insaputa dell'Assicurato stesso (esportazione indiretta o occulta).

- DANNI AL PRODOTTO FINITO

L'assicurazione risarcisce i danni che i prodotti assicurati, quali componenti fisicamente scindibili o non scindibili di altri prodotti, provochino ad altro componente o al prodotto finito.

- DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ

La garanzia comprende anche i danni indiretti derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

- DANNI DA ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI

L'assicurazione comprende i danni materiali provocati dalla contaminazione accidentale dei prodotti dell'Assicurato con prodotti di terzi contenenti OGM (organismi geneticamente modificati).

- DANNI DA MUFFE

L'assicurazione vale anche per i danni cagionati da prodotti alimentari di produzione aziendale derivanti da qualsiasi forma o tipo di muffa, fungo, fermento biocontaminante o spora, purchè risultino rispettate le norme in vigore sulla sicurezza alimentare, esclusi i danni da micotossine.

Responsabilità Civile Famiglia

La garanzia comprende la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato e/o alle altre persone con lui conviventi risultanti dal certificato anagrafico di stato di famiglia per danni a terzi cagionati nell'ambito della vita privata.

La garanzia vale per i rischi della proprietà della dimora abituale e dalla conduzione dell'abitazione, sia dimora abituale che saltuaria nonché per i danni da spargimento d'acqua e da rigurgito di fogna, purché accidentali, della dimora abituale, con l'esclusione dei danni da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali.

Ulteriori garanzie prestate:

- SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE

L'assicurazione comprende i danni da intossicazione o avvelenamento a seguito di somministrazione di cibi e bevande nell'ambito della vita privata.

- DANNI DA INCENDIO

L'assicurazione comprende i danni a cose altrui provocati da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

- DANNI DA ANIMALI

L'assicurazione comprende i danni cagionati a terzi dagli animali da compagnia di proprietà e/o in uso all'Assicurato e/o alle altre persone appartenenti al suo nucleo familiare la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione.

Limitatamente alla proprietà/utilizzo del cane, l'assicurazione opera a condizione che il proprietario/utilizzatore osservi la normativa vigente in materia di tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.

- ATTIVITA' SPORTIVE

L'assicurazione comprende i danni derivanti dalla pratica di attività sportive inclusa la partecipazione a gare dilettantistiche.

- DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITA'

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione di attività professionali, industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

- TRASPORTATI SU VEICOLI E MINORI ALLA GUIDA DI VEICOLI

L'assicurazione comprende i danni cagionati a terzi dall'Assicurato nella qualità di trasportato su veicoli, con esclusione dei danni al veicolo nonché al guidatore ed ai trasportati.

L'assicurazione comprende, inoltre, i danni cagionati a terzi da minori o da incapaci per legge a seguito di messa in circolazione/navigazione di veicoli a motore o natanti in violazione delle norme di abilitazione prescritte dalla legge.

La garanzia opera a condizione che:

- la messa in circolazione sia avvenuta all'insaputa delle persone assicurate che rispondono civilmente del fatto del minore o dell'incapace;
- i veicoli, se di proprietà dell'Assicurato, risultino regolarmente garantiti per i rischi di responsabilità civile derivante dalla circolazione/navigazione.

- PROPRIETÀ, DETENZIONE E USO DI ARMI

L'assicurazione comprende i danni conseguenti alla proprietà, detenzione e/o uso, purché legittimo, delle armi dell'Assicurato o di altra persona appartenente al suo nucleo familiare, con l'esclusione dell'esercizio dell'attività venatoria.

-DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE

L'assicurazione si estende ai danni a terzi derivanti da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di evento improvviso ed accidentale.

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

Infortuni

L'assicurazione è prestata per gli infortuni che l'Assicurato subisca nell'espletamento delle attività proprie dei settori agricoltura, allevamento, silvicoltura e nello svolgimento di ogni altra attività che non abbia carattere professionale.
Sono inoltre in copertura:

- asfissia di origine non morbosa;
- avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- annegamento, assideramento o congelamento;
- colpi di sole o di calore;
- le affezioni conseguenti a morsi di animali e rettili o a punture di insetti o aracnidi, esclusa la malaria;
- infortuni derivanti da colpa grave dell'Assicurato;
- infortuni causati da tumulti popolari a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- infortuni derivanti da stati di malore o incoscienza, non provocati da abuso di alcolici, di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o sostanze allucinogene;
- lesioni da sforzo, con esclusione degli infarti e delle ernie;
- le conseguenze di movimenti tellurici, limitatamente alle sole garanzie Morte e Invalidità Permanente se attivate.

Sono comprese in garanzia le ernie addominali da sforzo limitatamente ai casi di invalidità permanente e inabilità temporanea per infortunio se prevista dal contratto.
L'assicurazione infortuni comprende inoltre gli esiti conseguenti di traumi diretti di rottura sottocutanea totale, di seguito indicati:

- tendine di Achille, tendine del bicipite brachiale (prossimale o distale), tendine dell'estensore del pollice, tendine del quadricipite femorale;
- cuffia dei rotatori.

Si intendono compresi in garanzia gli infortuni derivanti da uso e guida di macchine agricole ed operatrici e di autoveicoli peri quali è prescritta una patente di categoria non superiore alla C, purché l'Assicurato sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore. Sono inoltre compresi in garanzia gli infortuni causati da gare di gimkane trattoristiche purché indette dalle organizzazioni sindacali dei produttori agricoli.
La garanzia è estesa alle operazioni rese necessarie, in caso di fermata della macchina agricola, per la ripresa della marcia nonché dalle operazioni di aggancio e sgancio di macchine operatrici e attrezzi azionati dalla macchina agricola stessa

La garanzia vale per gli sport non professionistici non agonistici o agonistici a basso rischio, come definiti, con o senza limitazioni in funzione della scelta del Contraente/Assicurato.
L'assicurazione vale anche per gli infortuni che l'Assicurato subisca, in qualità di passeggero, durante i voli di linea regolari e i charter entrambi eserciti da Società di Traffico Aereo (rischio volo).
Sono indennizzati i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione e simili derivanti da infortuni avvenuti all'estero per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trovava all'estero.

- <u>GARANZIA MORTE</u>

La Società corrisponde in caso di decesso dell'Assicurato per infortunio la somma assicurata ai beneficiari o in difetto di designazione agli eredi in parti uguali.
Se lo stesso infortunio causa il decesso dell'Assicurato e quello del coniuge o convivente more uxorio, il capitale verrà corrisposto, con la maggiorazione del 100% e con il limite massimo di maggiorazione di 250.000 €, nei seguenti casi:

- a favore di uno o più figli minori che risultino fiscalmente a carico dell'Assicurato e/o del coniuge (o del convivente more uxorio) deceduti;
- a favore di un figlio con handicap che abbia una invalidità di almeno il 60%.

- <u>GARANZIA INVALIDITA' PERMANENTE</u>

La Società corrisponde un indennizzo in caso di infortunio che comporti un'invalidità permanente totale o parziale.
Sono anche rimborsate le spese sostenute per interventi chirurgici resisi necessari per la riparazione di lesioni di natura estetica determinate da infortunio indennizzabile a termini di polizza.
E' anche previsto un indennizzo in caso di contagio da infezione HIV provocato da trasfusione di sangue o di emoderivati resa necessaria da infortunio indennizzabile nei termini di polizza e comprovata da referto originale della prestazione di pronto soccorso o dalla cartella clinica del ricovero.

- <u>GARANZIA DIARIA DA RICOVERO</u>

La Società corrisponde in caso di ricovero per infortunio dell'Assicurato in istituto di cura un'indennità giornaliera per ciascun giorno di degenza (il giorno di ingresso e dimissione vengono conteggiati come un unico giorno) fino a 90 giorni per evento e di 180 giorni per anno assicurativo e con specifiche discipline per tipologia di ricovero.
Con questa garanzia sono operanti anche il Day hospital e la Diaria da convalescenza post ricovero importante.

- <u>GARANZIA DIARIA DA IMMOBILIZZAZIONE</u>

Qualora l'infortunio comporti un'immobilizzazione di una o più articolazioni, conseguenti a fratture ossee, lesioni capsulari, rotture legamentosi e distorsioni, la Società corrisponde all'Assicurato un'indennità giornaliera fino a massimo 90 giorni per evento e per anno.

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi
www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

- GARANZIA INABILITA' TEMPORANEA
- Qualora l'infortunio comporti un'inabilità temporanea, la Società corrisponde all'Assicurato per ogni giorno in cui si è trovato nell'incapacità fisica di attendere alle attività agricole un'indennità giornaliera fino ad un massimo di 365 giorni per sinistro e per anno, dopo i primi 7 giorni o comunque quelli indicati sulla scheda di polizza, se differenti.

- GARANZIA INABILITA' TEMPORANEA DA INFORTUNIO IMPORTANTE

Se l'infortunio ha per conseguenza un'inabilità temporanea, la Società liquida una diaria, fino a massimo 365 giorni, per ogni giorno in cui l'Assicurato si è trovato nell'incapacità fisica di attendere alle attività agricole esclusivamente se l'inabilità temporanea è determinata da un infortunio che comporti almeno una delle seguenti circostanze:

- un ricovero di almeno 5 (cinque) giorni consecutivi (il giorno di ingresso e dimissione vengono conteggiati come un unico giorno e sono comprese nel conteggio eventuali interruzioni del ricovero per permessi medici);
- una immobilizzazione;
- un ricovero o un ricorso al Pronto Soccorso dipendente da presidio ospedaliero con prognosi all'atto della dimissione di almeno 20 (venti) giorni.

L'indennità verrà corrisposta forfetariamente come segue:

- al 100% per i primi 60 (sessanta) giorni di inabilità;
- al 50% per l'eventuale restante periodo superiore a sessanta giorni.

- GARANZIA RIMBORSO SPESE DI CURA

In caso di infortunio indennizzabile, la Società assicura, per la parte di spese che non risultano a carico del Servizio Sanitario Nazionale, il rimborso di alcune spese sanitarie sostenute dall'Assicurato, diverse a seconda che ci sia stato o meno un ricovero, day hospital o intervento chirurgico ambulatoriale.

Tutela Legale

Azienda - Formula base

Le spese indicate in premessa sono garantite relativamente a eventi insorti nell'ambito dell'attività d'impresa o professionale assicurata e le garanzie operano anche in relazione all'utilizzo del web e dei social o media network nonché all'immobile adibito a sede legale dell'attività stessa.

Le garanzie della presente sezione operano nei seguenti casi:

- Delitti colposi e contravvenzioni.
- Pacchetto sicurezza: in materia di lavoro, sicurezza alimentare e tutela dell'ambiente, responsabilità civile delle società.
- Locazione diritto di proprietà ed altri diritti reali
- Danni subiti
- Vertenze contrattuali con i fornitori.

Azienda - Formula completa

In aggiunta alle garanzie della formula base, la presente sezione prevede i seguenti casi:

- Delitti dolosi
- Opposizione e sanzioni amministrative per incidente stradale
- Anticipo cauzione penale
- Assistenza interprete
- Vertenze di lavoro
- Istituti o enti pubblici di assicurazioni
- Vertenze con clienti
- Spese di resistenza per danni extracontrattuali

Famiglia – Formula base

Le spese indicate in premessa sono garantite relativamente a sinistri insorti per fatti connessi alla vita privata, anche in relazione all'utilizzo del web e dei social o media network nonché per fatti derivanti dalla proprietà e relativo uso di animali domestici.

Le garanzie della presente sezione operano nei seguenti casi:

- Delitti colposi e contravvenzioni.
- Danni subiti.
- Pedone, ciclista e trasportato.
- Vertenze contrattuali della vita privata per inadempienze contrattuali proprie o di controparte nell'ambito della vita privata.
- Collaboratori domestici.
- Istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

Famiglia - Formula completa

Le spese indicate in premessa sono garantite relativamente a sinistri insorti per fatti connessi alla vita privata, anche in relazione all'utilizzo del web e dei social o media network nonché per fatti derivanti dalla proprietà e relativo uso di animali domestici.

In aggiunta alle garanzie della sezione Famiglia - formula base, la presente sezione prevede i seguenti casi:

VITA PRIVATA

- Delitti dolosi. Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi - in caso di assoluzione o derubricazione del reato da doloso in colposo - anche in materia fiscale ed amministrativa.
  La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
- Danni causati. Resistere alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dagli Assicurati nell'ambito della vita privata, la garanzia opera dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza. L'operatività della garanzia è subordinata quindi all'esistenza della polizza di responsabilità civile e al riscontro da parte dell'assicuratore di responsabilità civile in merito alla copertura del sinistro.
- Opposizione a sanzioni amministrative nella vita privata. Impugnazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
- Atti di volontaria giurisdizione.

IMMOBILI DIRETTAMENTE UTILIZZATI

- Delitti colposi e contravvenzioni. Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni.
- Delitti dolosi. Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi - in caso di assoluzione o derubricazione del reato da doloso in colposo - anche in materia fiscale ed amministrativa.
- Danni subiti. Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.
- Locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali. Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relativi agli immobili direttamente utilizzati dagli Assicurati.
- Vertenze contrattuali degli immobili direttamente gestiti relative a inadempienze contrattuali proprie o di controparte relative agli immobili direttamente utilizzati dagli Assicurati.
- Opposizione a sanzioni amministrative in materia di tutela della salute e della sicurezza.

CIRCOLAZIONE

- Delitti colposi e contravvenzioni
- Danni subiti
- Opposizione a sanzioni amministrative per incidente stradale
- Anticipo cauzione penale
- Assistenza interprete

Assistenza

Il servizio di assistenza "Fabbricato" garantisce le seguenti prestazioni: interventi di emergenza per danni da acqua, Invio di elettricista, fabbro, vetraio, carpentiere, artigiano per interventi ordinari, sorvegliante, Invio pezzi di ricambio per macchine agricole, Rientro anticipato da fiere o mostre, Spese d'albergo, Consulenza veterinaria, Informazioni sugli operatori di settore, Informazioni fiscali immobiliari, Informazioni burocratiche.

Il servizio di assistenza "Persona" garantisce le seguenti prestazioni:

- Consulenza telefonica medica a seguito di infortunio e medica specialistica
- Consulenza ginecologica;
- Invio di un medico al domicilio;
- Trasporto in autoambulanza in Italia;
- Invio di un infermiere a domicilio in Italia;
- Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato;
- Rientro dal centro ospedaliero attrezzato.

Ed inoltre Rientro sanitario, Viaggio di un familiare, Rientro della salma.

Prestazioni valide solo all'estero: Anticipo spese di prima necessità, Interprete a disposizione, Telefarmacologia (informazioni e segnalazione di medicinali corrispondenti all'estero).

Cyber risk

Si precisa che la presente garanzia è prestata nella forma cosiddetta Claims Made and reported e opera esclusivamente per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di osservazione (se previsto) e denunciate all'Assicuratore nel corso del periodo previsto nella polizza.

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

Garanzie sempre operanti sono:

- Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e della Privacy
- Spese e costi per Privacy Notification
- Difesa in giudizio
- Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria
- Mancata protezione dei dati
- Copertura dei danni relativi all'interruzione della propria attività informatica

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
Furto - Raddoppio franchigie, scoperti e minimi di scoperto	In caso di sinistro le franchigie, gli scoperti e i minimi di scoperto indicati nella scheda di polizza si intendono raddoppiati. L'opzione comporta una riduzione del premio pari al 5%.
Furto - Impianto di allarme antifurto	L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che i locali contenenti le cose assicurate alla partita merci particolari siano protetti da impianto di allarme antifurto, volumetrico e/o perimetrale, munito di registratore di funzione (di controllo), di sirena esterna autoalimentata, collegato a mezzo combinatore telefonico e/o ponte radio e/o linea telefonica diretta (punto-punto) con le Forze dell'Ordine e/o Istituto di vigilanza privato e/o al Contraente/Assicurato. L'opzione comporta una riduzione del premio pari al 20%.
RC Famiglia - Esclusione della proprietà della dimora abituale	Dall'assicurazione si intendono esclusi i rischi relativi alla proprietà della dimora abituale dell'Assicurato. L'opzione comporta una riduzione del premio pari al 30%.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Incendio - Atti vandalici o dolosi	Si indennizzano i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiano individualmente o in associazione, atti dolosi, compresi quelli vandalici ed esclusi quelli di terrorismo e di sabotaggio.
Incendio - Dispersione di vino, latte, olio e altri liquidi	Sono indennizzati i danni materiali e diretti di dispersione di liquidi, in quanto parte delle merci, contenuti in appositi contenitori, causati dalla rottura accidentale degli stessi, nonché di valvole, rubinetti, raccordi ad essi collegati.
Incendio – Danni da dispersione di vino, latte, olio e altri liquidi	Sono indennizzati i danni materiali e diretti causati ad altri enti assicurati dalla dispersione di liquidi fuoriusciti da appositi contenitori a causa della rottura accidentale degli stessi, nonché di valvole, rubinetti, raccordi ad essi collegati, senza applicazione della regola proporzionale.
Incendio - Fenomeno elettrico	Si indennizzano i danni materiali e diretti causati da fenomeno elettrico a: - Impianti tecnici al servizio di: abitazione, fabbricati, fienili, stalle, se richiamate sulla scheda di polizza e purché non sia richiamato il rischio locativo; - Macchinari, attrezzature e arredamento se richiamati nella scheda di polizza; - Arredamento abitazione se richiamate le partite abitazione o abitazione adiacente nella scheda di polizza; - Impianti di energie rinnovabili se richiamati sulla scheda di polizza; - Serre/tunnel se richiamati sulla scheda di polizza.

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

Incendio - Merci in refrigerazione senza sistemi di controllo	Sono indennizzati i danni alle merci refrigerate custodite in banchi, armadi e celle frigorifere, senza sistemi di controllo, causati da: - mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo, che determina il deterioramento del prodotto per alterazione della temperatura di conservazione; - fuoriuscita del fluido frigorigeno.
Incendio - Merci in refrigerazione con sistemi di controllo	Sono indennizzati anche i danni alle merci refrigerate custodite in banchi, armadi e celle frigorifere, con sistemi di controllo, causati da: - mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo, che determina il deterioramento del prodotto per alterazione della temperatura di conservazione; - fuoriuscita del fluido frigorigeno.
Incendio - Merci in refrigerazione in atmosfera controllata	Si indennizzano i danni materiali e diretti causati alle merci refrigerate custodite in celle frigorifere ad atmosfera controllata causati da: - mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo, che determina il deterioramento del prodotto per alterazione della temperatura di conservazione; - fuoriuscita del fluido frigorigeno; - mancato mantenimento dell'atmosfera controllata.
Incendio - Rottura accidentale di impianti	Si indennizzano anche i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua od altri fluidi a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, tecnici, di processo, di estinzione, di riscaldamento e di condizionamento.
Incendio - Rottura contenitori in vetro	Si indennizzano anche i danni materiali e diretti subiti dal prodotto contenuto a seguito di rottura accidentale dei contenitori in vetro, di capacità inferiore a 100lt, collocati all'interno dei locali occupati dall'Assicurato, nonché all'interno del recinto, purché riparate da tettoia.
Incendio - Rottura lastre	Si indennizzano anche i danni di rottura accidentale o per fatto di terzi delle lastre relativamente alle spese di riparazione o di sostituzione delle lastre danneggiate e a quelle di sostituzione delle lastre distrutte con altre nuove od equivalenti per caratteristiche, comprensive delle spese di trasporto, rimozione ed installazione.
Incendio - Terrorismo e sabotaggio	Sono indennizzati i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da atti di terrorismo e di sabotaggio.
Incendio - Espulsione di tappi	Sono indennizzati anche i danni materiali e diretti, subiti da: - vini in bottiglia; - bottiglie e tappi a seguito dell'espulsione accidentale dei tappi di chiusura.
Incendio - Mancato condizionamento ambientale	Sono indennizzati anche i danni materiali e diretti subiti dalle colture assicurate a causa di mancato o anormale condizionamento dell'ambiente conseguente a mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o di fornitura idrica, purché tali circostanze siano conseguenti agli eventi per i quali risulta assicurata la garanzia Incendio.
Incendio - Folgorazione del bestiame	Sono indennizzati anche i danni diretti e materiali causati al bestiame assicurato da folgorazione dovuta a guasti di impianti elettrici o di meccanismi azionati da energia elettrica purché tali impianti siano efficacemente collegati a terra.
Incendio - Asfissia del bestiame	Sono indennizzati anche i danni da asfissia che dovesse colpire gli animali assicurati, in conseguenza di: - eventi garantiti con la presente sezione; - guasti o rotture degli impianti di ricambio forzato dell'aria e degli impianti di riscaldamento installati nei fabbricati assicurati.
Incendio - Perdita di qualità del vino in refrigerazione	Sono indennizzati anche i danni materiali e diretti subiti da uva, mosti, vini in lavorazione, in invecchiamento o confezionati, posti in refrigerazione in idonei contenitori termici, causati da: - mancata o anormale produzione e distribuzione del freddo; - fuoriuscita del fluido frigorigeno.

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

Incendio - Alpeggio	Sono indennizzati anche i danni materiali e diretti al bestiame assicurato da incendio, fulmine, caduta aerei quando lo stesso si trovi in alpeggio stagionale ed anche durante il tragitto sulle strade che ad esso conducono.
Incendio - Trasporto merci	Sono indennizzati anche i danni materiali e diretti subiti dal prodotto, durante eventuali trasporti effettuati a mezzo carri o carretti trainati, dal momento della raccolta fino allo stoccaggio o lavorazione, purché il tutto avvenga nell'ambito dell'area privata di proprietà o in uso all'Assicurato.
Incendio - Autocombustione del foraggio	Sono indennizzati anche i danni materiali e diretti al foraggio assicurato da autocombustione.
Incendio - Latte in refrigerazione	Sono indennizzati anche i danni materiali e diretti subiti dal latte conservato in refrigeratore, causati da: - mancata o anormale produzione e distribuzione del freddo; - fuoriuscita del fluido frigorigeno.
Incendio – Inondazione e alluvione	La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate che si trovano nell'ambito delle ubicazioni indicate in polizza: - da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato; - dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno; - quando l'evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o meno.
Incendio - Terremoto	La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causate da terremoto.
Eventi atmosferici - Sovraccarico di neve	La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate: • causati da crollo totale o parziale delle strutture portanti del tetto per sovraccarico di neve; • nonché i conseguenti danni da bagnamento verificatisi all'interno dei fabbricati ed alle cose in essi contenute.
Eventi atmosferici - Coperture in lamiera metallica, in materiale plastico, in fibrocemento non contenente amianto	La Società indennizza i danni materiali e diretti causati a coperture di fabbricati di classe 1 e 2 realizzate, anche non esclusivamente, in lamiera metallica, in materiale plastico, in fibrocemento non contenente amianto, da: • Vento e cose da esso trascinate; • Altre avversità atmosferiche tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Pioggia e la Neve
Eventi atmosferici - Coperture in lamiera metallica, in materiale plastico, in fibrocemento anche contenente amianto	La Società indennizza i danni materiali e diretti causati a coperture di fabbricati di classe 1 e 2 realizzate, anche non esclusivamente, in lamiera metallica, in materiale plastico, in fibrocemento anche contenente amianto, da: • Vento e cose da esso trascinate; • Altre avversità atmosferiche tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Pioggia e la Neve
Eventi atmosferici – Grandine su fragili	La Società indennizza i danni materiali e diretti causati da Grandine a: • serramenti, insegne, facciate strutturali, vetrate e lucernari in genere; • coperture in lamiera metallica, in materiale plastico, in fibrocemento anche contenente amianto; • impianti solari termici o fotovoltaici.
Eventi atmosferici - Eventi atmosferici su impianti di produzioni arboree e arbustive	La Società indennizza i danni materiali e diretti ad Impianti di produzioni arboree e arbustive causati da: • Vento e cose da esso trascinate; • Grandine; • Altre avversità atmosferiche tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Pioggia e la Neve

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

Eventi atmosferici – Eventi atmosferici su serre	La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle Serre assicurate e da quanto in esse contenuto, comprese le Colture se assicurate con la specifica partita, anche se di proprietà di Terzi, causati da: • Vento e cose da esso trascinate; • Grandine; Altre avversità atmosferiche tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Pioggia e la Neve
Apparecchiature elettriche ed elettroniche - Furto di impianti per guida satellitare automatica all'aperto	La Società indennizza i danni di furto di "Impianti e apparecchiature per guida satellitare automatica" installati all'interno di macchine agricole poste all'aperto, fino alla concorrenza della somma indicata nella specifica partita, a condizione che: 1) la macchina agricola si trovi ad una distanza massima di 150 metri dai fabbricati aziendali, posti nell'ubicazione indicata in polizza, stabilmente abitati o con presenza di custode anche nelle ore notturne; 2) il furto avvenga attraverso effrazione della macchina agricola regolarmente chiuse a chiave; 3) il danno di furto non sia indennizzabile da altra polizza.
Furto – Valori e preziosi in custodia	La Società indennizza, fino all'importo indicato nella scheda di polizza, senza applicare la regola proporzionale, i danni di furto e rapina dei valori e preziosi posti in: - cassaforte a muro, saldamente incassata e cementata nella muratura, efficacemente chiusa; - cassaforte di peso non inferiore a 200 kg, efficacemente chiusa
Furto- Portavalori	La Società indennizza l'Assicurato dei danni da perdita dei valori trasportati, al di fuori dei locali, dal Contraente o da un suo dipendente di fiducia o da un familiare addetto all'attività agricola, a seguito di: - furto in seguito a infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto; - furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori medesimi; - furto strappando di mano o di dosso alla persona incaricata del trasporto i valori medesimi; - rapina subita dalla persona incaricata del trasporto; - furto o rapina avvenuti nell'abitazione della persona incaricata del trasporto, in presenza sua o di suoi familiari conviventi.
Furto - Merci all'aperto	L'assicurazione è estesa al furto delle merci poste all'aperto entro il perimetro dell'ubicazione dichiarata in polizza, se stabilmente abitata, purché il perimetro risulti protetto da recinzioni in muratura o in metallo di altezza non inferiore a 150cm con aperture protette da cancelli e/o porte di metallo o legno pieno di altezza non inferiore a 150cm, chiusi da serrature od altri idonei sistemi di chiusura. Affinché la presente garanzia risulti operante il furto deve avvenire violando, comunque i mezzi di chiusura delle recinzioni.
Furto - Bestiame all'aperto	L'assicurazione è estesa al furto di bovini, equini e suini che si trovino all'aperto entro il perimetro dell'ubicazione dichiarata in polizza, se stabilmente abitata, purché il perimetro risulti protetto da recinzioni in muratura o in metallo di altezza non inferiore a 150cm con aperture protette da cancelli e/o porte di metallo o legno pieno di altezza non inferiore a 150cm, chiusi da serrature od altri idonei sistemi di chiusura
Furto - Macchinari e impianti all'aperto	L'assicurazione è estesa al furto degli impianti e macchinari posti all'aperto entro il perimetro dell'ubicazione dichiarata in polizza, se stabilmente abitata, ad esclusione di apparecchiature elettroniche ad impiego mobile, purché il perimetro risulti protetto da recinzioni in muratura o in metallo di altezza non inferiore a 150cm con aperture protette da cancelli e/o porte di metallo o legno pieno di altezza non inferiore a 150cm, chiusi da serrature od altri idonei sistemi di chiusura.

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

Furto - Attrezzature all'aperto	L'assicurazione è estesa al furto delle attrezzature, nonché degli attrezzi e degli utensili, necessari allo svolgimento dell'attività agricola, posti all'aperto entro il perimetro dell'ubicazione dichiarata in polizza, se stabilmente abitata, ad esclusione dell'arredamento e dell'apparecchiature elettroniche in genere. Si intendono comunque in garanzia le apparecchiature elettroniche poste all'aperto per natura e destinazione, quali ad esempio pluviometro, anemometro, termoigrometro e altri strumenti di misurazione atmosferica in genere.
Furto - Macchinari agricoli all'aperto	L'assicurazione è estesa al furto dei macchinari agricoli posti all'aperto entro il perimetro dell'ubicazione dichiarata in polizza, se stabilmente abitata, ad esclusione di apparecchiature elettroniche ad impiego mobile.
Furto - Merci Particolari	L'assicurazione si intende estesa al furto delle "merci particolari" ovunque poste se all'interno del fabbricato aziendale. Limitatamente ai carburanti, posti all'aperto entro il perimetro dell'ubicazione dichiarata in polizza e stoccati in serbatoi, interrati e non, difesi da coperchi o altri robusti serramenti chiusi da lucchetti, serrature o altri idonei congegni di chiusura, l'assicurazione è operante, solamente se l'azienda è stabilmente abitata e se il perimetro dell'ubicazione risulti protetto da recinzioni in muratura o in metallo di altezza non inferiore a 150cm con aperture protette da cancelli e/o porte di metallo o legno pieno di altezza non inferiore a 150cm, chiusi da serrature od altri idonei sistemi di chiusura.
Furto - Valore a nuovo	L'ammontare del danno degli impianti e dei macchinari viene determinato dalla sommatoria del valore allo stato d'uso e del supplemento d'indennità, quest'ultimo dato dalla differenza tra l'ammontare del danno a nuovo (valore a nuovo) e quello determinato allo stato d'uso (valore allo stato d'uso).
RC - Fornitura di servizi, energia e carburanti	L'assicurazione è estesa ai rischi dell'attività di fornitura a terzi di beni e di servizi con l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'Assicurato normalmente impiegate nell'azienda, considerate connesse per legge all'attività agricola.
RC - Infortuni subiti da fornitori, clienti e terzi collaboratori	Sono considerati terzi, per il caso di morte o di lesioni gravi o gravissime (art. 583 c.p.) e sempreché i danni siano ascrivibili all'Assicurato: - i titolari ed i prestatori di lavoro di imprese fornitrici e clienti, professionisti e consulenti dell'Assicurato che, in via occasionale, possono partecipare ad operazioni complementari all'attività assicurata; - gli addetti a lavori stagionali, durante il loro svolgimento, e coloro che prestano la loro opera a titolo gratuito o di cortesia, purché i danni siano conseguenti ad operazioni svolte nell'ambito dell'attività assicurata.
RC - Trattamenti chimici	L'assicurazione è estesa ai danni causati a terzi in occasione di trattamenti chimici effettuati nell'azienda agricola, ad esclusione di quelli derivanti da diserbanti, antiparassitari e presidi sanitari in genere composti anche solo in parte da sostanze il cui impiego sia vietato dalla legge.
RC - Lesioni dei terzi trasportati	L'assicurazione è estesa alle lesioni subite dalle persone trasportate sulle macchine agricole e sui relativi rimorchi nonché sulle macchine operatrici in uso nell'azienda - anche quando il trasporto non sia conforme a quanto indicato nella carta di circolazione del mezzo.
R C - Danni da interruzione, a condutture, da franamento, scavi e reinterri	L'assicurazione è operante anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni da interruzione di attività, a condutture ed impianti sotterranei, a fabbricati e cose in genere, dovuti a cedimento o franamento del terreno che non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive e determinati da lavori di scavo e reinterro verificatisi entro trenta giorni dalla consegna dei lavori al committente.

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

RC - RC Prodotti naturali	L'assicurazione è estesa ai danni da difetto dei prodotti del suolo, dell'allevamento, della pesca e della caccia - che non abbiano subito trasformazioni - per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore ai sensi del D. Lgs. 25/2001, dopo la loro messa in circolazione per morte, lesioni personali e distruzione o deterioramento materiale di cose diverse dal prodotto difettoso, compresi i danni da OGM.
RC - Abilitazione scaduta	l'assicurazione è operante anche per i danni derivanti dall'impiego di mezzi agricoli nel caso in cui l'abilitazione obbligatoria alla conduzione – patentino/attestato di formazione – risulti scaduta da non più di 6 mesi,
RC - Danni alle cose in consegna custodia	L'assicurazione è estesa ai danni alle cose di terzi in consegna o custodia all'Assicurato o da lui a qualsiasi titolo detenute comprese le cose di terzi esposte dall'Assicurato in fiere, mostre e mercati allestiti al di fuori dell'azienda, anche all'estero.
RC - Proprietà di impianti di energie rinnovabili	L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà di impianti di produzione di energie rinnovabili, anche non a esclusivo uso dell'azienda, con potenza massima indicata in polizza.
RC - Macchine agricole eccedenti la sagoma limite	L'assicurazione è estesa ai danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione delle macchine agricole - così come definite dall'Art. 57 del Codice della Strada - e relativi rimorchi che, al momento del sinistro: • risultino fuori sagoma; • eccedano la massa limite a norma delle disposizioni del Codice della Strada; • abbiano temporaneamente perso, in conseguenza di fatto accidentale, i requisiti di idoneità tecnica alla circolazione purché: - i danni siano conseguenti a fatti di cui l'Assicurato sia responsabile; - i danni siano relativi a operazioni svolte nell'ambito dell'attività assicurata; - le macchine agricole siano di proprietà dell'azienda agricola e risultino regolarmente assicurate con la Società per i rischi della Responsabilità Civile della Circolazione.
RC - Inquinamento accidentale e spese di neutralizzazione	L'assicurazione è estesa ai danni a terzi in conseguenza di inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di evento improvviso ed accidentale. L'assicurazione comprende il rimborso delle spese di neutralizzazione o contenimento sostenute dall'Assicurato purché oggettivamente necessarie per interventi urgenti e temporanei messi in atto per prevenire o limitare un danno da inquinamento accidentale risarcibile a termini di polizza.
RC - Danni da incendio	L'assicurazione è estesa ai danni causati alle cose altrui da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute
RC Agriturismo - Danni da inquinamento accidentale	L'assicurazione si estende ai danni a terzi per morte, lesioni personali, distruzione e deterioramento di cose in conseguenza di inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di evento improvviso ed accidentale.
RC Agriturismo - Estensione fiere, eventi e convegni	L'assicurazione è estesa ai danni alle cose di terzi esposte dall'Assicurato in fiere, mostre e mercati allestite al di fuori dell'azienda, anche all'estero, con esclusione dei danni da contagio di animali.
RC Agriturismo - Danni da incendio	L'assicurazione è estesa ai danni causati alle cose altrui da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

RC Agriturismo - Infortuni dei fornitori	Sono considerati terzi, per il caso di morte o di lesioni gravi o gravissime (art. 583 c.p.) i titolari ed i prestatori di lavoro di imprese fornitrici dell'Assicurato che, in via occasionale, possono partecipare ad operazioni complementari all'attività agrituristica.
RC Agriturismo - Arre di sosta e miniclub	L'assicurazione comprende anche i danni a veicoli a motore, tende, roulottes e campers di proprietà dei clienti dell'agriturismo, trovantisi negli spazi dell'azienda destinati a parcheggio e/o campeggio.
RC Agriturismo - Equitazione e ippoturismo	L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di gestore di un maneggio esclusivamente per i clienti dell'agriturismo e con i cavalli indicati in polizza, anche con scuola di equitazione.
RCO - Franchigia fissa	Limitatamente ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965, n° 1124 e del D.lgs. 23/2/2000 n° 38, la garanzia RCO si intende operante senza tener conto della percentuale di invalidità permanente accertata ed il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per ciascun soggetto infortunato o deceduto, dell'importo indicato nella scheda di polizza.
RCO - Malattie professionali	La garanzia RCO è estesa alle malattie professionali indicate nelle tabelle allegate al D.P.R. n° 1124 del 30/6/1965, come risultano dall'elenco riportato dal D.P.R. 9 giugno 1975 n° 482 e successive modifiche e di quelle ritenute tali dalla Magistratura.
RC Prodotti - Estensione USA e CANADA	L'assicurazione è estesa anche ai prodotti consegnati direttamente dall'Assicurato negli USA e in Canada per i danni ovunque verificatisi, purché il relativo fatturato non superi il 40% di quello totale.
RC Prodotti -Contaminazione dolosa dei prodotti	L'estensione Ritiro Prodotti diretto comprende anche le spese sostenute per le operazioni di ritiro dei prodotti descritti in polizza dovute a contaminazione, alterazione, manomissione intenzionale di prodotti, compiute da chiunque, compresi i prestatori di lavoro dell'Assicurato.
RC Prodotti – Conferimento latte alterato in cooperativa	L'assicurazione si intende estesa ai danni derivanti dal conferimento in cisterna di latte alterato causato da: - comprovato ed involontario errore nell'uso consentito di antibiotici o per mancato rispetto dei tempi di smaltimento degli stessi; - contaminazione del latte da sostanze chimiche; - presenza di particelle di sangue da qualsiasi causa originate. -
RC Prodotti - Igienizzazione e smaltimento imballaggi	L'assicurazione si intende estesa alle spese sostenute per igienizzare e/o smaltire le confezioni e gli imballaggi - contenenti i prodotti assicurati - sostenute dall'Assicurato a seguito di contaminazione accidentale del prodotto.
RC Prodotti - Retroattività estesa	L'assicurazione è estesa alle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, purché i prodotti assicurati siano stati consegnati a terzi non oltre 5 anni prima dell'inizio dell'assicurazione o di eventuali altre polizze stipulate con la medesima Società.
RC Famiglia - Proprietà della dimora saltuaria	La garanzia si estende ai danni derivanti dalla proprietà della dimora saltuaria dell'Assicurato, indicata nella scheda di polizza, compresi i locali e relativi arredamenti, impianti (esclusi fotovoltaici, solari termici e geotermici) e pertinenze (box, cantine, soffitte, giardini).

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

RC Famiglia - Collaboratori familiari	L'assicurazione comprende - sempreché l'Assicurato ne debba rispondere - i danni arrecati a terzi dagli addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari in genere in occasione di lavoro o servizio, nonché le lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del codice penale, dagli stessi subite nello svolgimento delle loro mansioni.
RC Famiglia - Committenza di lavori edili	L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori, ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, effettuati presso la dimora abituale, purché ricorrano tutti i requisiti di legge e sempreché dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o le lesioni gravi o gravissime (art. 583 c.p.).
Infortuni – Raddoppio capitali Morte e IP nei mesi prescelti	A seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza avvenuto nei mesi prescelti dall'Assicurato preventivamente indicati in polizza, le somme assicurate per il caso Morte e Invalidità Permanente, qualora quest'ultima sia superiore al 5%, s'intendono raddoppiate. Vale solo per gli infortuni occorsi durante le attività professionali indicate all'Art. "Oggetto della garanzia", proprie dei settori agricoltura, allevamento, silvicoltura.
Infortuni – Raddoppio della diaria da ricovero nei mesi prescelti	A seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, che comporti un ricovero dell'Assicurato in Istituto di Cura nel mese da lui prescelto ed indicato in polizza, la società corrisponde per ogni giorno di ricovero il doppio dell'indennità assicurata in polizza. L'assicurazione è prestata solo per gli infortuni occorsi durante le attività professionali indicate all'Art. "Oggetto della garanzia", proprie dei settori agricoltura, allevamento, silvicoltura.
Infortuni – Raddoppio somme assicurate per infortunio alla guida	Qualora l'infortunio avvenga in relazione alla guida di autoveicoli per i quali è prescritta una patente di categoria non superiore alla C, o di macchine agricole ed operatrici, purché l'Assicurato sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore, le somme assicurate per il caso di Morte e di Invalidità Permanente s'intendono raddoppiate con il limite di 360.000 euro.
Infortuni - Rimborso spese per manodopera di terzi	A seguito di infortunio che comporti un'inabilità temporanea o un ricovero dell'Assicurato di durata minima pari a 10 giorni, tale da impedirgli l'effettuazione delle attività agricole ordinarie ed urgenti (es. aratura, semina, raccolto), la Società rimborsa le spese straordinarie documentate (il ricorso a manodopera di terzi), purché necessarie per il proseguimento dell'attività, urgenti e non procrastinabili, fino alla concorrenza della somma di 2.000 euro.
Infortuni – Tabella di accertamento – sopravvalutazione fino a 300.000 euro	In caso di perdita totale anatomica e/o funzionale, degli arti o della facoltà visiva o uditiva, sulla parte di somma assicurata fino a 300.000 euro alcune percentuali di invalidità permanente vengono modificate come indicato nella "Tabella di accertamento - Sopravvalutazione degli arti fino a 300.000 euro" riportata nelle Condizioni di Polizza.
Infortuni - Mutuo sicuro	Nel caso l'Assicurato abbia in corso rapporti bancari passivi (elencati in polizza) conseguenza di un infortunio derivi all'Assicurato una invalidità permanente superiore al 65% accertata secondo quanto previsto in polizza, la Società corrisponde all'Assicurato un importo pari a 30.000 euro.
Infortuni – Rimborso spese adeguamento abitazione e autovettura	In caso di infortunio dal quale derivi all'Assicurato una invalidità permanente superiore al 75%, la Società rimborserà: • le spese sostenute dall'Assicurato per l'abitazione ove ha il proprio domicilio, finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche, fino ad un massimo di 30.000 euro. • le spese sostenute sull'autovettura di proprietà dell'Assicurato per renderla idonea alla guida o al trasporto dei disabili. Le spese sono rimborsate fino ad un massimo di 10.000 euro.
Infortunio - Diaria da convalescenza post ricovero	In caso di ricovero di almeno 3 (tre) giorni consecutivi (vedi anche Diaria Ricovero), reso necessario da infortunio, seguito da convalescenza prescritta dai medici che hanno avuto in cura l'Assicurato o dal medico curante, la Società corrisponde una indennità per ogni giorno di convalescenza nel quale l'Assicurato non abbia potuto svolgere le sue normali occupazioni lavorative.

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

	L'indennità sarà corrisposta: • al 100% per una durata pari a 1/3 del periodo di convalescenza; • al 50% per i restanti 2/3 del periodo di convalescenza. La diaria è riconosciuta con il massimo di 60 (sessanta giorni) per anno assicurativo.
Infortuni - Attività sportive svolte non professionalmente	Per gli infortuni derivanti dalla pratica di uno o più degli sport elencati in polizza, le garanzie previste nel contratto non subiscono la riduzione del 50% dell'indennizzo previsto per tali sport, né viene applicato il limite di 350.000 euro di somma assicurata per il caso Morte e IP.
Infortuni - Ampliamento delle attività sportive non professionalmente svolte	Sono compresi in copertura gli infortuni derivanti dalla pratica di uno o più degli sport elencati in polizza con limitazioni, franchigie e scoperti previsti.
Tutela Legale – Famiglia Lavoro dipendente	Spese per sinistri insorti nell'ambito di mansioni di lavoro dipendente.
Tutela Legale – Famiglia Immobili locati a terzi	Spese sostenute per sinistri relativi a immobili locati a terzi adibiti a uso abitativo o commerciale

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si indicano di seguito le ulteriori esclusioni di copertura. **Incendio** Sono esclusi dall'assicurazione i rischi relativi a: - raccolte e collezioni, oggetti pregiati, valori e preziosi, salvo quanto diversamente specificato nelle "Estensioni di garanzia sempre operanti"; - fabbricati, macchinari, attrezzature e arredamento, impianti ad energie rinnovabili in uso all'Assicurato, rientranti in contratti di leasing qualora siano già coperti da apposita assicurazione, salvo si tratti di contratti con assicurazione del debito residuo nel qual caso la presente esclusione vale per le quote di ammortamento dei beni interessati; - merci, foraggio e bestiame caricati su mezzi di trasporto di terzi, se assicurati con specifica polizza; - aeromobili, imbarcazioni e natanti, veicoli a motore e/o altri mezzi abilitati alla circolazione su pubblica via o aree ad essa equiparate e/o soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge, salvo quanto indicato nelle "Estensioni di garanzia sempre operanti"; - terreno, alberi, piante e loro frutti, prati, coltivazioni, raccolti e animali vivi in genere, salvo quanto diversamente previsto nella presente Sezione Incendio; - impianti solari termici o fotovoltaici, impianti eolici, impianti di agroenergie (biogas, biomasse), già assicurati con polizza specifica o di potenza superiore a 50 kWp. - linee di distribuzione e trasmissione aeree al di fuori delle ubicazioni del rischio; - fabbricati di qualunque genere e tipologia costruttiva, comprese tettoie, di proprietà e/o in uso al Contraente/Assicurato, in oggettivo stato di abbandono o rovina, compreso il relativo contenuto; - apparecchiature elettriche ed elettroniche se assicurate con la Sezione Apparecchiature elettriche e elettroniche o con altra polizza. **Eventi atmosferici** Sono esclusi dall'assicurazione i rischi relativi a - alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere; - gru, cavi aerei, antenne e consimili installazioni esterne; - merci all'aperto, nonché: macchinari, apparecchiature elettriche ed elettroniche, attrezzature e arredamento, il tutto posto all'aperto se non fisso per uso e destinazione; - capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture, e da quanto in essi contenuto; - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che siano derivati da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; - impianti solari termici o fotovoltaici, insegne per effetto della grandine; - Impianti di produzioni arboree e arbustive; - Serre e da quanto in esse contenuto; - coperture in lamiera metallica, in materiale plastico, in fibrocemento;

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

- apparecchiature elettriche ed elettroniche se assicurate con la sezione Apparecchiature elettriche e elettroniche o con altra polizza.

Macchine agricole

Sono esclusi dall'assicurazione i rischi relativi a optional e accessori fono-audio-visivi non di serie.

Apparecchiature elettriche ed elettroniche

Sono esclusi dall'assicurazione:

- i conduttori esterni;
- i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili;
- le apparecchiature elettriche ed elettroniche in godimento all'Assicurato, rientranti in contratti di leasing qualora siano già coperti da apposita assicurazione;
- i danni causati da esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di qualsiasi natura, causato direttamente o indirettamente, risultante da, derivante da o connesso a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro;
- difetti, guasti, vizi, disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nella relativa definizione del contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato;
- logorio, usura, deterioramento, corrosione, ossidazione, erosione, arrugginimento, deperimento e incrostazione;
- montaggio, smontaggio, manutenzione e revisione;
- di natura estetica che non siano connessi con eventi indennizzabili;
- difetti noti all'Assicurato, ai suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto di stipula della polizza;
- umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere, microrganismi.

Furto

Sono esclusi dall'assicurazione:

- raccolte e collezioni, oggetti pregiati, valori e preziosi, tranne quelli relativi all'attività assicurata, salvo quanto diversamente specificato nel precedente articolo;
- merci particolari e impianti di energia rinnovabile;
- merci caricate su mezzi di trasporto di terzi nell'ambito dell'azienda assicurata se garantiti con specifica polizza;
- natanti, veicoli a motore e/o altri mezzi abilitati alla circolazione su pubblica via o aree ad essa equiparate e/o soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge;
- macchinari, impianti, attrezzature in godimento dell'Assicurato, rientranti in contratti di leasing qualora sia già coperto da apposita assicurazione, salvo si tratti di contratti con assicurazione del debito residuo nel qual caso la presente esclusione vale per le quote di ammortamento dei beni interessati;
- cavi elettrici ed altri bene in rame.

Infortuni

Non sono assicurabili le persone affette da: intossicazione cronica alcolica, tossicodipendenza, epilessia, infezioni da HIV, schizofrenia, forme maniaco-depressive, stati paranoici, sindromi bipolari, Parkinson, Alzheimer e altre sindromi organiche-cerebrali

Non sono assicurabili le persone infortunate a seguito di pratica dei seguenti sport:

- pugilato, atletica pesante, lotta nelle varie forme, hockey a rotelle e su ghiaccio, football americano, bmx;
- scalata di roccia o di ghiaccio in solitaria, sci d'alpinismo, intendendosi come tale anche lo sci fuoripista e lo snowboard fuori pista (sono compresi invece in copertura se effettuati ai margini delle piste da sci battute), motoslitta, guidoslitta, bob (salvo piccole slitte carenate con fondo piatto per bambini), arrampicata libera (free climbing), free solo, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci estremo;
- uso di canoa nei tratti montani di fiumi e torrenti caratterizzati da cascate, rafting (salvo i casi in cui il rafting venga praticato insieme ad un istruttore);
- gli sport cosiddetti "estremi" (ad esempio: canyoning, bungee jumping, kite surf, spedizioni esplorative in genere, regate oceaniche, hydrospeed);
- body bulding/culturismo, intesi come ginnastica associata all'uso di integratori alimentari e farmacologici (non rientra in tale definizione l'uso di attrezzi in palestra per finalità atletiche e

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

fisiche).

- l'alpinismo, la speleologia e le immersioni subacquee svolte con modalità diverse da quelle indicate in polizza.

Ed inoltre, salvo acquisto di specifica garanzia aggiuntiva dedicata:

- arti marziali, rugby;
- sport con autoveicoli o motoveicoli anche se su pista. Restano compresi gli infortuni derivanti da competizioni di regolarità pura;
- sport con natanti a motore o motonautici a meno che non si tratti di competizioni di regolarità pura;
- sport aerei, compresi quelli definiti dalla legge "apparecchi per il volo da diporto o sportivo" (ultraleggeri, deltaplani, paracaduti, parapendii e simili).

Tutela Legale

Azienda - formula base: materia fiscale o amministrativa, diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni, fatti dolosi delle persone assicurate, attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici, diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust, fatti dolosi delle persone assicurate, esercizio della libera professione.

Azienda - formula completa: materia fiscale o amministrativa, diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni, fatti dolosi delle persone assicurate, attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici, diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust, esercizio della libera professione.

Famiglia - formula base: materia di successioni, diritto di famiglia e donazioni, materia fiscale o amministrativa, attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici; diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust; fatti dolosi delle persone assicurate; esercizio della professione o attività medica o di operatore sanitario; prestazioni mediche con finalità esclusivamente estetica, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva; qualsiasi attività/mansione lavorativa, esercizio della libera professione o dell'attività di impresa.

Famiglia - formula completa: materia di successioni, diritto di famiglia e donazioni, materia fiscale o amministrativa; attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici; diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust; fatti dolosi delle persone assicurate, salvo quanto previsto all'articolo "Casi assicurati" per Delitti dolosi e alla garanzia aggiuntiva "Lavoro dipendente" ; esercizio della professione o attività medica o di operatore sanitario; prestazioni mediche con finalità esclusivamente estetica, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva; qualsiasi attività/mansione lavorativa, esercizio della libera professione o dell'attività di impresa, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "Lavoro dipendente.

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si indicano di seguito le ulteriori limitazioni di copertura.

Incendio

Sono esclusi i danni, anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi verificatisi in occasione di:

- atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione, confisca, pignoramento, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
-

Ed inoltre:

- atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, allagamento;
- terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni e alluvioni;
- bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
- inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo; contaminazione da sostanze radioattive;
- perdite di quote di mercato, interruzione totale o parziale e intralcio dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Danni conseguenti a smarrimento o furto delle cose assicurate se/quando avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

Danni da fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

Danni subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di:

1. mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
2. di fuoriuscita del fluido frigorigeno;

anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

Danni di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti.

Danni causati al Bestiame e alle Colture da:

- mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica;
- mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
- asfissia o intossicazione al bestiame anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione, ad eccezione di quelli causati da sviluppo di fumi, gas e vapori, purché provocati dagli eventi previsti al precedente Art. "Oggetto della garanzia" che abbiano colpito i beni assicurato posti nell'ambito di 20m dagli stessi;
-

Danni a Macchinari, attrezzature e arredamento nei quali si sia verificato uno scoppio se questo è dovuto a difetto di materiale.

Sono esclusi anche i danni e le spese, diretti e indiretti, propri o a terzi causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte:

- a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;

nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui sopra derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

Tabella degli scoperti e delle franchigie

Per le estensioni di garanzia sempre operanti sono previsti nelle condizioni di polizza scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.

Per le aggiuntive è prevista l'applicazione degli importi di franchigie e scoperti di seguito riportati:

	Franchigia	Scoperto	
	euro	%	minimo euro
Alpeggio	500		
Asfissia Bestiame - per eventi garantiti in polizza		15	500
Asfissia Bestiame - per guasti o rotture accidentali		20	500
Atti vandalici o dolosi		10	1.000
Atti vandalici o dolosi - per danni che causano incendio		10	2.500
Atti vandalici o dolosi - su foraggio		20	
Dispersione di vino, latte, olio e altri liquidi		10	1.000
Dispersione di vino, latte, olio e altri liquidi – per danni da atti vandalici o dolosi su enti posti all'interno dei locali		10	2.500

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi
www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

Eventi atmosferici

Sono esclusi i danni:

1. verificatisi all'interno dei fabbricati ed alle cose in essi contenute, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza delle avversità atmosferiche richiamate nella scheda di polizza;
2. verificatisi all'interno dei fabbricati ed alle cose in essi contenute, se le coperture dei fabbricati siano realizzate esclusivamente in lamiera metallica, in materiale plastico, in fibrocemento;
3. anche se verificatisi a seguito delle avversità atmosferiche richiamate nella scheda di polizza, causati da:
   a. fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
   b. mareggiata o penetrazione di acqua marina;
   c. formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
   d. gelo, sovraccarico di neve;
   e. smottamento, cedimento o franamento del terreno;
   f. infiltrazione, umidità, stillicidio.

Tabella di scoperti e franchigie

Nella sezione Eventi atmosferici le partite/garanzie sono prestate con l'applicazione dei seguenti importi di franchigie e scoperti variabili in funzione della zona territoriale ove è ubicato il rischio

GARANZIA	Franchigia	Scoperto %	Minimo Scoperto Euro
Vento - Zone da 1 a 7		10	1.000
su fabbricati aperti su uno o più lati		10	3.000
		10	4.000
		20	1.500
		20	3.000
Grandine - Zone da 1 a 7		10	1.000
su fabbricati aperti su uno o più lati		10	3.000
		10	4.000
		20	1.500
		20	3.000
Altre avversità atmosferiche - Zone da 1 a 7		10	1.000
su fabbricati aperti su uno o più lati		10	3.000
		10	4.000
		20	1.500
		20	3.000
Coperture in lamiera metallica, in materiale plastico, in fibrocemento (NON CONTENENTI AMIANTO) Zone da 1 a 7			
Coperture in materiali diversi sovrapposti		10	1.500
Coperture Singole		10	1.500
Coperture in lamiera metallica, in materiale plastico, in fibrocemento (ANCHE CONTENENTI AMIANTO) Zone da 1 a 7			
Coperture in materiali diversi sovrapposti (non contenenti amianto)		10	1.500
Coperture Singole (non contenenti amianto)		10	1.500
Coperture in materiali diversi sovrapposti (contenenti amianto)		10	1.500

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

Coperture Singole (contenenti amianto)		10	1.500
Grandine su Fragili - Zone da 1 a 7		10	1.500
Eventi atmosferici su impianti di produzione arboree e arbustive Zone da 1 a 7		10	2.500
Eventi atmosferici su Serre - Zone da 1 a 7		10	500
Vento - Zone da 8 a 19		10	1.000
su fabbricati aperti su uno o più lati		10	3.000
		10	4.000
		20	3.000
Grandine - Zone da 8 a 19		10	1.000
su fabbricati aperti su uno o più lati		10	3.000
		10	4.000
		20	3.000
Altre avversità atmosferiche - Zone da 8 a 19		10	1.000
su fabbricati aperti su uno o più lati		10	3.000
		10	4.000
		20	3.000

Coperture in lamiera metallica, in materiale plastico, in fibrocemento - (NON CONTENENTI AMIANTO) Zone da 8 a 19			
Coperture in materiali diversi sovrapposti		10	1.500
Coperture Singole		10	1.500
Coperture in lamiera metallica, in materiale plastico, in fibrocemento (ANCHE CONTENENTI AMIANTO) Zone da 8 a 19			
Coperture in materiali diversi sovrapposti (non contenenti amianto)		10	1.500
Coperture Singole (non contenenti amianto)		10	1.500
Coperture in materiali diversi sovrapposti (contenenti amianto)		10	1.500
Coperture Singole (contenenti amianto)		10	1.500
Grandine su Fragili - Zone da 8 a 19		10	1.500
Eventi atmosferici su impianti di produzione arboree e arbustive Zone da 8 a 19		10	2.500
Eventi atmosferici su Serre - Zone da 8 a 19		10	1.000
Sovraccarico neve (Valido per tutte le Zone)		10	2.500

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

Macchine agricole
Sono esclusi i:

Danni verificatisi in occasione di:
a) atti di **guerra** dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione, confisca, pignoramento, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto.
Si precisa che non sono considerati "atti di guerra o insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche, anche se indagate per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
b) esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provocate da **trasmutazioni del nucleo dell'atomo** o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro.

Danni causati da:
a) atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
b) dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
c) mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, allagamento;
d) terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni e alluvioni;
e) bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
f) inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo; contaminazione da sostanze radioattive;
g) perdite di quote di mercato, interruzione totale o parziale e intralcio dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
h) semplici bruciature non seguite da incendio;
i) combustione della merce trasportata, salvo il caso in cui dal libretto di circolazione si evinca che il veicolo è destinato al trasporto di merci infiammabili o combustibili;
j) scoppio, se questo è dovuto a difetto di materiale, anche se determinato da eventi non altrimenti esclusi.

1. Danni conseguenti a smarrimento o furto delle cose assicurate se/quando avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

2. Danni da fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

3. Danni verificatisi durante:
a) il periodo di fermo amministrativo, salvo il caso in cui tali danni siano stati causati in area privata;
b) la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento, nonché a imprese temerarie o azioni delittuose;
c) la guida del veicolo da parte di persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, stupefacenti o psicotrope secondo quanto previsto dal Codice della Strada;

4. Danni di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi e danni conseguenti.

5. Sono esclusi infine i danni e le spese, diretti e indiretti, propri o a terzi causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte:
- a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;

nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui sopra derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

Apparecchiature elettriche ed elettroniche
Sono esclusi i danni:
- verificatisi in occasione di:
  - atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione, confisca, pignoramento, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
  - mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, maremoto, eruzioni vulcaniche;
  - terremoto, inondazione, alluvione, allagamento salvo il caso in cui siano state attivate le garanzie nella Sezione incendio;
  - bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
  - trasporto e/o movimentazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'area di pertinenza aziendale;

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi
www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

- salvo che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- causati da o dovuti a:
  - ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, appropriazione indebita;
  - dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
  - guasti meccanici e/o anormale od improprio funzionamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche o guasti dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione.

Rimangono sempre e comunque esclusi dalla garanzia i danni:

- a dati software, come ad esempio qualsiasi modifica che danneggi dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e i danni conseguenti all' interruzione d'esercizio;
- causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer e i danni conseguenti all' interruzione d'esercizio.

Tabella degli scoperti

	Scoperto	
	%	minimo euro
Per tutta la sezione	10	250
Furto con mezzi di chiusura e caratteristiche dei fabbricati non conformi (art. EL6)	20	500
Furto per apparecchiature all'aperto con caratteristiche delle recinzioni non conformi (art. EL6)	20	1500
Furto di Impianti per guida satellitare automatica all'aperto (art. EL3)	20	1500
Furto per apparecchiature all'aperto (art. EL2)	20	500
Spese di noleggio (art. EL1 punto A)	10	250
Spese di duplicazione e riacquisto programmi in licenza d'uso (art. EL1 punto b)	10	250
Spese per riacquisto dei supporti e ricostruzione dati (art. EL1 punto c)	10	250

<u>Furto</u>

Sono esclusi i danni:

- in occasione di insurrezione, occupazione militare, invasione e simili, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;
- commessi od agevolati con dolo:
  - da persone che abitano con i soggetti indicati alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
  - da persone del fatto delle quali il Contraente/Assicurato deve rispondere, eccetto quanto previsto dall'art. "Oggetto della garanzia";
  - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
  - da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela od affinità, se coabitanti;
- causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;

Tabella degli scoperti e delle franchigie

Per le partite/garanzie aggiuntive è prevista l'applicazione dei seguenti importi di franchigie e scoperti. Ulteriori franchigie, scoperti e limiti d'indennizzo sono previsti per le estensioni di garanzia di cui all'art. "Estensioni di garanzia".

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

	Franchigia	Scoperto	
	euro	%	minimo euro
Attrezzature e arredamento		10	150
Attrezzature e arredamento - per attrezzature all'aperto		20	150
Bestiame		10	1.000
Bestiame - per bestiame all'aperto		10	1.500
Bestiame - per equini e bovini all'aperto		25	
Bestiame - per suini all'aperto		10	
Attrezzature e arredamento		10	150
Attrezzature e arredamento - per attrezzature all'aperto		20	150
Bestiame		10	1.000
Bestiame - per bestiame all'aperto		10	1.500
Bestiame - per equini e bovini all'aperto		25	
Bestiame - per suini all'aperto		10	
Contenuto abitazione	100		
Contenuto agriturismo	100		
Impianti e macchinari - per impianti e macchinari all'aperto		10	500
Latte e Formaggi		10	500
Latte e Formaggi - per latte all'aperto		10	500
Macchinari agricoli		10	150
Macchinari agricoli - per macchinari agricoli all'aperto		20	250
Merci	150		
Merci - per merci all'aperto		20	
Merci Particolari		10	500
Merci Particolari - per carburanti		10	500
Olio		10	
Olio - in cisterne		10	1.500
Olio - in contenitori di acciaio e bottiglie		10	500
Portavalori		20	
Vino		10	
Vino - in botti e bottiglie		10	500
Vino - in cisterne		10	1.500

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

Responsabilità civile azienda (con agriturismo e prestatori di lavoro)

RCT azienda agricola

Dall'assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni i danni che derivino naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività dichiarata. Ed inoltre sono esclusi i danni:

- causati da o dovuti a proprietà e/o circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o su aree ad esse equiparate relativamente ai rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale;
- causati da o dovuti a proprietà e/o conduzione di aeromobili, di droni e di apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo anche se non considerati aeromobili ai sensi dell'Art. 743 del Codice della Navigazione; causati da o dovuti a furto, smarrimento ed errata consegna;
- alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- causati da o dovuti a detenzione e/o impiego di esplodenti;
- alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo nonché a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- alle cose sulle quali si eseguono i lavori ed a quelle trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume e peso possono essere rimosse;
- alle persone comunque trasportate sulle macchine agricole e sui relativi rimorchi, salvo relativa abilitazione del mezzo;
- cagionati alle condutture e impianti entrambi sotterranei o subacquei nonché a fabbricati e cose in genere dovuti a vibrazioni, assestamento, franamento, bradisismo, cedimento del terreno da qualsiasi causa determinati;
- da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- causati da o dovuti a impiego di veicoli a motore, macchinari e impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il sedicesimo anno di età; causati da o dovuti a trattamenti chimici;
- causati da o dovuti a difetto originario di merci, prodotti e cose in genere dopo la loro consegna a terzi;
- conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- conseguenti a sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, a trasform azioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente, a detenzione o impiego di sostanze esplosive nonché relativi a campi elettromagnetici;
- causati da o dovuti a assorbimento e/o contaminazione con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione, per via orale) di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto conseguenti;
- ad attività di estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio dell'asbesto stesso o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- all'uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- causati da o dovuti a atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché tutti gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- causati da o dovuti a lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- causati da o dovuti a incarichi assunti da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D. Lgs. n.° 81/2008 e successive modifiche od integrazioni;
- causati da o dovuti a terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;

causati da o dovuti a impianti di energie rinnovabili non ad uso esclusivo aziendale;

- causati da o dovuti a perdita dati software conseguenti a cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria di programmi, applicativi e software in genere, nonché i conseguenti danni da interruzione d'attività;
- causati da o dovuti a proprietà e/o conduzione di fabbricati o immobili in genere diversi da quelli impiegati nello svolgimento dell'attività dichiarata;
- causati da o dovuti a proprietà e/o uso di teleferiche, funicolari ed altri impianti di trasporto a fune e simili;
- causati da o dovuti a responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivategli direttamente dalla legge;
- causati da o dovuti a rischi aeronautici in genere, salvo che si tratti di attività collaterali non direttamente collegate al traffico
- aereo che si svolgono presso e/o all'interno degli aeroporti, purché non in aree appositamente predisposte per l'atterraggio, il decollo e le manovre degli aeromobili; si intendono comunque sempre esclusi i danni subiti dagli aeromobili

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

L'assicurazione RCO non comprende i danni:

- derivanti:
  - dall'incarico assunto da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008 e successive modificheod integrazioni;
  - da atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
  - da umidità, stillicidio e, in genere, insalubrità dei locali;
- verificatisi in connessione con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.

L'assicurazione RCT Agriturismo non comprende i danni:

- causati da o dovuti a proprietà e/o circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o su aree ad esse equiparate relativamente ai rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale;
- causati da o dovuti a proprietà e/o conduzione di aeromobili, di droni e di apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo anche se non considerati aeromobili ai sensi dell'Art. 743 del Codice della Navigazione; causati da o dovuti a furto, smarrimento ed errata consegna;
- alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- causati da o dovuti a detenzione e/o impiego di esplodenti;
- alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo nonché a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- derivanti naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività dichiarata.

Tabella degli scoperti e delle franchigie

Per l'intera sezione di RC è possibile scegliere fra tre diversi valori di franchigia: € 0, 500, 1000, 2.000 e 2.500 e per alcune garanzie sono previsti i seguenti importi di franchigie / scoperti.

	Franchigia	Scoperto	
	euro	%	minimo euro
Franchigia di sezione (a scelta)	0/500/1000 2000/2500		
Aree di Sosta	200		
Cose consegnate o non consegnate dai clienti dell'agriturismo		10	
Cose consegnate o non consegnate dai clienti dell'agriturismo - per cose consegnate			150
Cose consegnate o non consegnate dai clienti dell'agriturismo - per cose non consegnate			100
Danni a cose da scambio di servizi		20	350
Danni a cose nell'ambito dei lavori, ai veicoli in sosta e a mezzi sotto carico	200		
Danni alle cose in consegna e custodia e dei prestatori di lavoro		10	250
Danni cagionati da animali dell'agriturismo	200		
Danni da incendio		10	250
Danni da incendio a cose dell'agriturismo		10	250
Danni da Inquinamento Accidentale e spese di neutralizzazione		10	500
Danni da Inquinamento Accidentale dell'agriturismo		10	500
Danni da interruzione e/o sospensione di attività/a condutture/da cedimento/franamento/scavi e reinterri		10	750
Equitazione ed Ippoturismo dell'agriturismo	200		

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

Errato trattamento dei dati personali		10	250
Estensione fiere, eventi e convegni dell'agriturismo		10	250
Fabbricati dell'agriturismo - per sinistro da spargimento d'acqua, rigurgiti difogna	200		
Fornitura di servizi, energia e carburanti	350		
Lesioni dei Trasportati su Macchine Agricole		10	500
Macchine agricole eccedenti la sagoma limite		10	500
Proprietà impianti di produzione di energie rinnovabili		10	250
RC prodotti naturali		10	500

Responsabilità Civile Prodotti

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, purché i prodotti assicurati siano stati consegnati a terzi non oltre 2 anni prima dell'inizio della presente assicurazione o di eventuali altre polizze stipulate con la medesima Società.

Sono esclusi dalla garanzia:

- le spese di rimpiazzo del prodotto difettoso o di sue parti, le spese di riparazione e l'importo pari al controvalore del prodotto;
- le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato e/o il richiamo di qualsiasi prodotto;
- le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
- i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- le spese da chiunque sostenute per prove, analisi, controlli, verifiche del prodotto per accertarne la sicurezza e per la necessaria informazione al possessore o al detentore a qualsiasi titolo del prodotto;
- i danni causati da o dovuti ad assorbimento e/o contaminazione con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione, per via orale) di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni e colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- i danni derivanti da mancata o anormale produzione del freddo;
- i danni derivati da ingegneria genetica o bioingegneria;
- i danni da violazione di brevetti o marchi;
- i danni riconducibili a violazione di leggi, norme o regole vincolanti, ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto;
- i danni derivanti da alterazioni inerenti funghi, muffe, fermenti, spore o biocontaminanti in genere;
- i danni derivanti da prodotti di origine organica umana o riconducibili al virus dell'HIV, nonché i danni da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) come, a titolo esemplificativo, l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeld-Jacob (VCJD);
- i danni consistenti in risarcimenti a carattere punitivo (es. punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio;
- i danni che si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- i danni al prodotto trattato o comunque lavorato per conto terzi;
- i danni derivanti dalla generazione di campi od onde elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura od impianti.

Ritiro Prodotti

La presente garanzia opera per i sinistri verificatisi e denunciati alla Società durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, per le operazioni di ritiro iniziate durante lo stesso periodo nonché relative a prodotti in tale periodo messi in circolazione.

L'assicurazione non comprende:

- le spese per il ritiro di prodotti dei quali siano entrati a far parte i prodotti descritti in polizza;
- le spese per il ritiro di prodotti descritti in polizza qualora siano entrati a far parte di altri prodotti e purché non siano da essi scindibili;
- le spese per il ritiro di prodotti che sia direttamente riconducibile a manifesta violazione di leggi, norme o regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza ed in vigore al momento della messa in circolazione dei prodotti stessi;
- le spese per il ritiro di prodotti che, nel momento in cui il produttore li ha messi in circolazione, non potevano considerarsi difettosi secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche;

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

- il controvalore dei prodotti descritti in polizza o dei prodotti finiti dei quali gli stessi siano entrati a far parte quali componenti;
- le spese di distruzione o riparazione di prodotti;
- le multe, le ammende e le penalità in genere;
- le spese sostenute per riguadagnare la quota di mercato detenuta precedentemente all'operazione di ritiro o per il recupero dell'immagine, le perdite dovute a diminuzione del volume di affari;
- le spese per operazioni di ritiro dovute a contaminazione, alterazione, manomissione intenzionale di prodotti, compiute da chiunque, compresi i prestatori di lavoro dell'Assicurato;
- le spese per il ritiro di prodotti in cui sia presente amianto;

le spese per il ritiro dei prodotti immessi sul mercato senza le necessarie autorizzazioni di legge.

Ritiro Prodotti indiretto

La presente garanzia opera per i sinistri verificatisi e denunciati alla Società durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che i prodotti descritti in polizza, entrati a far parte quali componenti dei prodotti finiti oggetto delle operazioni di ritiro, siano stati messi in circolazione nello stesso periodo.

L'assicurazione non copre:

- le spese per il ritiro di prodotti, diversi dal prodotto finito, dei quali i prodotti descritti in polizza siano entrati a far parte;
- le spese per il ritiro diretto dei prodotti descritti in polizza;
- le spese per il ritiro di prodotti che sia direttamente riconducibile a intenzionale violazione di leggi, norme o regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza ed in vigore al momento della messa in circolazione dei prodotti stessi;
- le spese per il ritiro di prodotti finiti che, nel momento in cui il produttore li ha messi in circolazione, non potevano considerarsi difettosi, secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche;
- il controvalore dei prodotti descritti in polizza o dei prodotti finiti dei quali gli stessi siano entrati a far parte quali componenti;
- le spese di distruzione o riparazione dei prodotti, salvo per la distruzione dei prodotti finiti, qualora la stessa sia ordinata dall'Autorità competente e per la riparazione dei prodotti finiti presso il consumatore finale; le multe, le ammende e le penalità in genere;
- le spese sostenute per riguadagnare la quota di mercato detenuta precedentemente all'operazione di ritiro o per il recupero dell'immagine, le perdite dovute a diminuzione del volume d'affari.

Tabella degli scoperti e delle franchigie

Di seguito sono elencati gli scoperti e le franchigie previsti per le diverse garanzie:

	Franchigia	Scoperto	
	euro	%	minimo euro
Scoperto per i danni verificatisi nel mondo intero esclusi USA, Canada e Messico		10	500
Danni al prodotto finito		10	500
Danni da muffe		10	500
Estensione in Usa, Canada e Messico		10	3.500
Danni da interruzione o sospensione di attività		10	500
Danni da organismi geneticamente modificati		10	1.500
Contaminazione dolosa dei prodotti		10	2.500
Estensione al ritiro prodotti diretto e indiretto		10	2.500
Conferimento di latte alterato in cooperativa		10	500
Igienizzazione e smaltimento imballaggi		10	500

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

Responsabilità civile Famiglia

Dall'assicurazione sono esclusi i danni:

- dall'esercizio di attività professionali o comunque retribuite;
- da furto;
- da proprietà, uso o guida di veicoli e natanti a motore o da impiego di apparecchi per il volo, nonché dei mezzi aerei a pilotaggio remoto compresi i droni;
- dalla proprietà di beni immobili diversi dalla dimora abituale e dei relativi impianti;
- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione di beni immobili ed in generale da lavori edili rientranti nel campo di applicazione del titolo IV del D.Lgs.n. 81 del 2008 - Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro come successivamente modificato ed integrato, nonché da umidità, insalubrità dell'ambiente e stillicidio;
- da o verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse;
- occupazione militare ed invasione;
- a cose altrui a qualsiasi titolo detenute;
- dalla pratica di paracadutismo, aeromodellismo e sport aerei in genere;
- dall'esercizio dell'attività venatoria;
- conseguenti a sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente, a detenzione o impiego di sostanze esplosive nonché relativi a campi elettromagnetici;
- di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente od indirettamente derivanti dall'amianto o da qualunque altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto;

da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, salvo quanto previsto all'art. "Garanzie complementari sempre operanti"

Tabella degli scoperti e delle franchigie. Di seguito sono elencati gli scoperti e le franchigie previsti per le diverse garanzie:

	Franchigia	Scoperto	
	euro	%	minimo euro
Danni da Animali	200		
Danni da Inquinamento Accidentale		10	1.000
Danni da Interruzione di Attività	200		

Infortuni

L'assicurazione non comprende gli infortuni causati da:

- guida di veicoli o natanti se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. Tuttavia, è compreso l'infortunio subito dall'Assicurato con patente di guida scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- guida di mezzi di locomozione acquatici aerei o subacquei adibiti ad uso professionale. L'esclusione non opera se l'infortunio deriva dall'esercizio dell'attività professionale dichiarata nel contratto delle attività professionali indicate nell'articolo "Oggetto della garanzia", proprie dei settori agricoltura, allevamento, silvicoltura;
- operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da infortunio non indennizzabile ai sensi della polizza;
- azioni delittuose compiute o tentate dall'Assicurato;
- manovre militari, esercitazioni militari, arruolamento volontario, richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale.
- gli infortuni causati da guida in stato di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o di sostanze allucinogene;
- gli infortuni causati da azioni o comportamenti direttamente correlati a: sindromi psico-organiche, schizofrenia, forme maniaco depressive o gli stati paranoici, sindromi bipolari, epilessia e i sintomi epilettoidi, infezioni da HIV, Parkinson, Alzheimer;
- gli infortuni subiti in stato di intossicazione cronica alcolica, tossicodipendenza;
- i trattamenti dell'infertilità e della fecondazione artificiale;
- gli infortuni derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo provocati dalla accelerazione artificiale delle particelle atomiche;
- le conseguenze di guerre, alluvioni, esondazioni, inondazioni o eruzioni vulcaniche e altri fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale;
- le contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo.

Per gli infortuni derivanti dalla pratica dei seguenti sport:

- Sport agonistici in genere (partecipazione a tornei, gare e relativi allenamenti di qualunque altro sport, diverso da

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

quelli definiti a "basso rischio";

- Alpinismo su roccia e accesso ai ghiacciai oltre il 5° grado (purché non avvenga in solitaria e con esclusione comunque del free climbing);
- Speleologia non a carattere professionale purché effettuata in gruppo e con impiego di adeguata attrezzatura;
- Immersioni subacquee con uso di autorespiratore comprese le conseguenze derivanti dalla pressione dell'acqua e di embolie gassose, a condizione che non siano dovute allo svolgimento delle attività professionali indicate all'Art. "Oggetto della garanzia", proprie dei settori agricoltura, allevamento, silvicoltura e comunque a condizione che l'Assicurato sia in possesso del brevetto di attività subacquea rilasciato da associazione legalmente autorizzata oppure nell'ambito dello svolgimento di corsi di abilitazione con presenza di istruttore;

sono operative le limitazioni di seguito indicate:

- l'indennizzo previsto dalle garanzie di polizza viene ridotto della metà, e in ogni caso la somma assicurata per le garanzie morte e invalidità permanente per infortunio, non potrà superare per ciascuna garanzia l'importo di 350.000 euro, se la somma assicurata scelta dovesse eccedere tale importo;
- per la garanzia "Invalidità permanente" opera la "Tabella di indennizzo - Rischi particolari";
- non è operativa la garanzia "Diaria per inabilità temporanea" / "Diaria per inabilità temporanea da infortunio importante";
- nella garanzia "Diaria da immobilizzazione", se scelta in polizza, l'indennizzo è corrisposto esclusivamente in caso di fratture o di lesioni capsulo legamentose accertate in regime di pronto soccorso dipendente da presidio ospedaliero o da medico ortopedico specialista, e sottraendo cinque giorni di franchigia dai giorni di indennizzo previsti;
- per le prestazioni di laserterapia, magnetoterapia, T.A.C., risonanza magnetica, artroscopia, tecarterapia la garanzia "Rimborso spese di cura", se scelta in polizza, è prestata fino alla concorrenza del 30% della somma assicurata. Inoltre, qualora in seguito ad infortunio che abbia dato luogo a ricovero si rendano necessarie cure fisioterapiche, la relativa garanzia Rimborso Spese di Cura sarà operante fino al massimo del 30% della somma assicurata e con un massimo di 3.500 euro per evento e per anno assicurativo. Infine, qualora l'infortunio non dia luogo a ricovero, la prestazione Rimborso Spese di Cura opererà solo se l'infortunio è stato accertato da pronto soccorso dipendente da presidio ospedaliero o da medico ortopedico specialista, e inoltre:
  - è prevista l'applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di 100 euro per sinistro,

la garanzia per eventuali cure fisioterapiche che dovessero rendersi necessarie sarà operante per un importo massimo del 30% della somma assicurata e con il massimo di 2.500 euro per evento e per anno assicurativo;

Franchigie

- Per la garanzia Invalidità Permanente è prevista l'applicazione di una Franchigia, a scelta del Contraente, fra le seguenti opzioni:
  - Franchigia assoluta 3%;
  - Franchigia assoluta 3%, con adozione della Tabella Privilegiata;
  - Franchigia assoluta 5%;
  - Franchigia assoluta 5%, con adozione della Tabella Privilegiata;
  - Franchigia relativa 5%;

  ciascuna opzione prevede un coefficiente di incidenza sul calcolo del premio della garanzia;
- Per la garanzia Inabilità Temporanea è prevista l'applicazione di una Franchigia, a scelta del Contraente, fra le seguenti opzioni:
  - Franchigia 7 giorni;
  - Franchigia 10 giorni;
  - Franchigia 15 giorni;
  - Franchigia 20 giorni;
  - Franchigia 25 giorni;
  - Franchigia 30 giorni;

  ciascuna opzione prevede un coefficiente di incidenza sul calcolo del premio della garanzia.

<u>Tutela Legale</u>

Per tutte le sezioni di Tutela legale sono escluse le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;
- compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;
- compensi dell'avvocato domiciliatario se non indicato dall'Impresa
- spese per l'indennità di trasferta;
- spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro;
- spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria;
- imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;
- multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;
- spese non concordate con l'Impresa;
- in caso di domiciliazione, ogni duplicazione di onorari.

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

Azienda – formula base
Sono escluse le vertenze relative a:

- fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto,sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente;
- proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni da diporto, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti o della normativainerente all'omissione di fermata e assistenza;
- casi in cui il conducente non è abilitato alla guida del veicolo, o il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria, salvo i casi in cui l'Assicurato dimostra di non essere a conoscenza dell'omissione degli oneri assicurativi da parte di terzi obbligati; casi in cui il veicolo non è omologato oppure è usato in modo difforme dall'immatricolazioneo dalla destinazione e dall'uso indicati sulla carta di circolazione;
- partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo il caso di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
- fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- compravendita o permuta di immobili;
- costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura e posa in opera di materiali ed impianti;
- trasformazione, ristrutturazione degli immobili con o senza ampliamento dei volumi;
- qualsiasi evento riguardante la gestione di immobili direttamente gestiti dagli Assicurati, locati a terzi o concessi inuso a terzi a qualsiasi titolo;
- reati di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa commessi da giornalisti nella loro attività professionale;
- adesione ad azioni di classe (class action);
- difesa penale per abuso di minori.

TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO DELLA SEZIONE AZIENDA FORMULA BASE

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA – ALTRI LIMITI
	CASI ASSICURATI	
1. Delitti colposi e contravvenzioni	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
2. Danni dolosi nel pacchetto sicurezza		Non previsto
3.Sanzioni nel pacchetto sicurezza		Valore in lite pari o superiore a 250 euro
4. Reclami nella privacy		Non previsto
5. Danni causati nella privacy		Non previsto
6. Locazione proprietà e altri diritti reali		Non previsto
7. Richiesta danni		Non previsto
8. Vertenze con i fornitori		Valore in lite pari o superiore a 200 euro

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi
www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

Azienda – formula completa

Sono escluse le vertenze relative a:

- fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente;
- proprietà, guida o circolazione di imbarcazioni da diporto, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente all'omissione di fermata e assistenza;
- casi in cui il conducente non è abilitato alla guida del veicolo, o il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria, salvo i casi in cui l'Assicurato dimostra di non essere a conoscenza dell'omissione degli oneri assicurativi da parte di terzi obbligati; casi in cui il veicolo non è omologato oppure è usato in modo difforme dall'immatricolazione o dalla destinazione e dall'uso indicati sulla carta di circolazione
- partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo il caso di gare di pura regolarità indette dall'ACI
- fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
- fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- compravendita o permuta di immobili;
- costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura e posa in opera di materiali ed impianti;
- trasformazione, ristrutturazione degli immobili con o senza ampliamento dei volumi;
- qualsiasi evento riguardante la gestione di immobili direttamente gestiti dagli Assicurati, locati a terzi o concessi in uso a terzi a qualsiasi titolo
- reati di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa commessi da giornalisti nella loro attività professionale;
- adesione ad azioni di classe (class action);
- difesa penale per abuso di minori.

TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO DELLA SEZIONE AZIENDA- FORMULA COMPLETA

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA – ALTRI LIMITI
	CASI ASSICURATI	
1. Delitti colposi e contravvenzioni	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
2. Danni dolosi nel pacchetto sicurezza		Non previsto
3.Sanzioni nel pacchetto sicurezza		Valore in lite pari o superiore a 250 euro
4. Reclami nella privacy		Non previsto
5. Danni causati nella privacy		Non previsto
6. Locazione proprietà e altri diritti reali		Non previsto
7. Richiesta danni		Non previsto
8. Vertenze con i fornitori		Valore in lite pari o superiore a 200 euro
9. Sanzioni in caso di incidente		Non previsto
10. Assistenza interprete		Non previsto
11. Vertenze lavoro		Non previsto
12. Vertenze con i clienti		Valore in lite pari o superiore a 250 euro
13. Istituti o enti pubblici di ass.ne		Non previsto
14. Anticipo cauzione penale	Nel limite di € 11.000 per sinistro	Non previsto
15.Spese di resistenza per danni extracontrattuali	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

Famiglia – formula base

1. fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
2. fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
3. compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente;
4. proprietà, guida o circolazione di imbarcazioni da diporto, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
5. violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente all'omissione di fermata e assistenza;
6. casi in cui il conducente non è abilitato alla guida del veicolo, o il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria, salvo i casi in cui l'Assicurato dimostra di non essere a conoscenza dell'omissione degli oneri assicurativi da parte di terzi obbligati; casi in cui il veicolo non è omologato oppure è usato in modo difforme dall'immatricolazione o dalla destinazione e dall'uso indicati sulla carta di circolazione;
7. partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo il caso di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
8. fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
9. fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
10. compravendita o permuta di immobili;
11. costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura e posa in opera di materiali ed impianti;
12. trasformazione, ristrutturazione degli immobili con o senza ampliamento dei volumi, salvo gli interventi di ristrutturazione legati agli interventi di cui al decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito in legge n. 77 del 17 luglio 2020 e dei relativi decreti attuativi;
13. qualsiasi altro evento riguardante la gestione di immobili direttamente gestiti dagli Assicurati, locati a terzi o concessi in uso a terzi a qualsiasi titolo;
14. reati di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa commessi da giornalisti nella loro attività professionale;
15. adesione ad azioni di classe (class action);
16. difesa penale per abuso di minori.

TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO DELLA SEZIONE FAMIGLIA- FORMULA BASE

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA – ALTRI LIMITI
CASI ASSICURATI		
1. Delitti colposi e contravvenzioni	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
2. Danni subiti		Non previsto
3. Pedone, ciclista o trasportato		Non previsto
4. vertenze contrattuali della vita privata		Valore in lite pari o superiore a 300 euro
4. vertenze contrattuali della vita privata in ambito web		Valore in lite pari o superiore a 200 euro
5. Collaboratori domestici		Non previsto
6. Istituti o enti pubblici di assicurazioni		Non previsto

Famiglia – formula completa

- fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente;
- proprietà, guida o circolazione di imbarcazioni da diporto, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente all'omissione di fermata e assistenza;
- casi in cui il conducente non è abilitato alla guida del veicolo, o il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria, salvo i casi in cui l'Assicurato dimostra di non essere a conoscenza dell'omissione degli oneri assicurativi da parte di terzi obbligati; casi in cui il veicolo non è omologato oppure è usato in modo difforme dall'immatricolazione o dalla destinazione e dall'uso indicati sulla carta di circolazione;
- partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo il caso di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

- fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- compravendita o permuta di immobili;
- costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura e posa in opera di materiali ed impianti;
- trasformazione, ristrutturazione degli immobili con o senza ampliamento dei volumi, salvo gli interventi di ristrutturazione legati agli interventi di cui al decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito in legge n. 77 del 17 luglio 2020 e dei relativi decreti attuativi;
- qualsiasi evento riguardante la gestione di immobili non direttamente gestiti dagli Assicurati, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva di cui all'Articolo "Immobili locati a terzi", se acquistata;
- reati di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa commessi da giornalisti nella loro attività professionale;
- adesione ad azioni di classe (class action);
- difesa penale per abuso di minori.

TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO DELLA SEZIONE FAMIGLIA- FORMULA COMPLETA

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA – ALTRI LIMITI
CASI ASSICURATI		
A – VITA PRIVATA		
1. Delitti colposi e contravvenzioni	Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
2. Delitti dolosi		Non previsto
3. Danni subiti		Non previsto
4. Pedone, ciclista o trasportato		Non previsto
5. vertenze contrattuali della vita privata		Valore in lite pari o superiore a 300 euro
5. vertenze contrattuali della vita privata in ambito web		Valore in lite pari o superiore a 200 euro
6. Collaboratori domestici		Non previsto
7. Istituti o enti pubblici di assicurazioni		Non previsto
8. Danni causati		Non previsto
9. Opposizione a sanzioni amministrative pecuniarie		Importo della pari o superiore a 300 euro
10. Atti di volontaria giurisdizione		
B – IMMOBILI DIRETTAMENTE GESTITI		
1. Delitti colposi e contravvenzioni	Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
2. Delitti dolosi		Non previsto
3. Danni subiti		Non previsto
4. Locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali		Non previsto
5. Vertenze contrattuali degli immobili direttamente gestiti		Valore in lite pari o superiore a 300 euro
6. Impugnazione di delibere assembleari condominiali	5.000 euro per sinistro nel limite del massimale per anno indicato in polizza	Non previsto
7. Opposizione a sanzioni amministrative in materia di sicurezza	Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Importo della sanzione pari o superiore a 300 euro
	C – CIRCOLAZIONE	
1. Delitti colposi e contravvenzioni		Non previsto
2. Danni subiti		Non previsto
3. Sanzioni in caso di incidente		
4. assistenza interprete		Non previsto
5. Anticipo cauzione penale	Nel limite di € 11.000 per sinistro	Non previsto
ART. TL A (Garanzia aggiuntiva) LAVORO DIPENDENTE		
1. Delitti colposi e contravvenzioni	Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
2. Delitti dolosi		Non previsto
3. Danni subiti		Non previsto
4.rapporti di lavoro dipendente		Non previsto
5. Istituti o enti pubblici di assicurazioni		Non previsto
6. Danni subiti		Non previsto

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

ART. TL B (Garanzia aggiuntiva) IMMOBILI LOCATI A TERZI		
1. Delitti colposi e contravvenzioni	Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
2. Danni subiti		Non previsto
3. azioni di sfratto	5.000 euro per sinistro nel limite del massimale per anno indicato in polizza	Franchigia 200 euro
4. canoni non riscossi	Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza. Massimo 2 sinistri stragiudiziali per anno assicurativo per ogni immobile assicurato	Non previsto

Assistenza

Assistenza Fabbricato

Ogni prestazione viene fornita fino a tre volte per ciascun tipo, entro il periodo di durata annuale della garanzia.

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
- abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.

Sono a carico dell'Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dei fabbricati interessate dall'intervento di assistenza.
Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni relative al Servizio, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
La Società non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Assistenza Persona

Tutte le prestazioni sono fornite ad ogni Assicurato per un massimo di tre volte per tipo per ogni anno di validità della polizza.
La durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all'estero nel corso di ciascun anno di validità del servizio è di 60 giorni.
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- dolo dell'Assicurato, suicidio o tentato suicidio;
- infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idroscì, guida ed uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
- malattie nervose e mentali; malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il 6° mese e dal puerperio; malattie già conosciute dall'Assicurato (malattie preesistenti) ed insorte anteriormente alla stipulazione della polizza; malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- espianto e/o trapianto di organi.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla polizza, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Cyber risk

L'assicurazione non opera per le richieste di risarcimento o perdite:

- derivanti o risultanti da effettivi o presunti atti, errori, omissioni o violazioni di obblighi da parte di ogni direttore, dirigente o manager nello svolgimento delle proprie mansioni, se la richiesta di risarcimento venga presentata dal Contraente, da una sua Società controllata, da altro soggetto nella propria qualità di responsabile, direttore, dirigente o manager, azionista, socio o dipendente del Contraente o di una sua Società controllata;
- derivanti o risultanti da responsabilità o obblighi contrattuali, o derivanti o risultanti da violazioni o inadempimenti del contratto o dell'accordo scritto o orale; fermo restando, tuttavia, che tale esclusione non si applica:
  - soltanto in relazione alla garanzia per furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali, per ogni obbligo dell'Assicurato di mantenere la riservatezza o la sicurezza delle informazioni identificative personali non pubbliche o di informazioni societarie di terzi;
  - in relazione alla garanzia di plagio, pirateria o appropriazione indebita di idee ai sensi di un contratto concluso per facta concludentia, per responsabilità derivanti da appropriazione colposa di idee;
  - nella misura in cui l'Assicurato sarebbe stato ugualmente responsabile in mancanza di un tale contratto o accordo;
- derivanti o risultanti da violazione effettiva o presunta della normativa in materia di antitrust, limitazione della concorrenza e del mercato, concorrenza sleale, pubblicità falsa o ingannevole o la violazione della normativa Antitrust Italiana ed Europea, delle Leggi Italiane in materia di Concorrenza Sleale, della Legge in materia di Tutela dei Consumatori;
- derivanti o risultanti da:

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi
www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

- reale o presunta raccolta illecita o acquisizione di informazioni identificative personali non pubbliche (salvo che per ciò sia dovuto al l'inadempimento colposo da parte dell'Assicurato nella gestione di un programma atto a impedire il furto di identità prescritto dalla normativa europea e americana) o altre informazioni personali dall'Assicurato, o per conto di, o con il consenso o la collaborazione dell'Assicurato; il mancato adempimento ad un obbligo legale di fornire ai singoli individui la possibilità di consenso o di rifiutare il consenso (ad esempio opt-in o opt-out) alla raccolta, divulgazione o uso di informazioni identificative personali non pubbliche; tuttavia questa esclusione non si applicherà' alla reale o presunta raccolta o acquisizione o conservazione di informazioni identificative personali non pubbliche da parte di un terzo commesse all'insaputa dell' Assicurato;
- distribuzione illecita di email, messaggistica istantanea, messaggi di testo o simili, illecita attività di telepromozione, attività di intercettazione telefonica, spionaggio o registrazione audio o video, qualora vengano svolte dall'Assicurato o per conto di quest'ultimo;
- derivanti o risultanti da atti, errori, omissioni, eventi, incidenti, malfunzionamenti della sicurezza informatica o violazione della sicurezza, commessi o che si verifichino prima della data di sottoscrizione della presente polizza:
  - se l'Assicurato o un membro del vertice aziendale era a conoscenza o avrebbe potuto ragionevolmente presupporre prima della data di effetto della polizza che tale atto, errore, omissione, avvenimento o mancanza nella sicurezza informatica, o violazione della sicurezza potesse essere la base di una richiesta di risarcimento o perdita;
  - in relazione al quale l'Assicurato abbia dato comunicazione di una circostanza che possa condurre ad una richiesta di risarcimento o perdita, ad un diverso Assicuratore in forza di un'altra polizza in vigore prima della data di sottoscrizione della presente polizza;
  - derivanti o risultanti da atti, errori, omissioni, eventi, correlati o conseguenti in cui il primo atto, errore, omissione, avvenimento o mancanza sia stato commesso o sia avvenuto prima della data di effetto della polizza o di altre contratte con la Società sostituite senza soluzione di continuità;
- derivanti o risultanti da:
  - violazione effettiva o presunta delle previsioni contenute nel Codice Penale e in ogni altra legge volta a prevenire o sanzionare o in qualsiasi altro modo relativa alla criminalità organizzata o all'estorsione;
  - violazione effettiva o presunta della normativa Italiana in materia di intermediazione finanziaria, Società di investimento e Società quotate, incluse, a titolo meramente esemplificativo e senza limitazione, le violazioni o le inosservanze di qualsivoglia previsione del Decreto Legislativo n° 58/1998 e delle relative leggi e decreti attuativi così come ogni altra legge, regolamento o normativa simili o analoghi di qualsiasi stato, provincia o altra giurisdizione, o loro successive modifiche, ovvero violazione di ordinanze, norme o regolamenti emessi in conformità alle suddette leggi;
  - ogni violazione effettiva o presunta della legislazione italiana in materia di Lavoro e Impiego ovvero di-altra normativa a tutela dei lavoratori ecc.;
  - ogni discriminazione effettiva o presunta di qualsiasi genere, incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, discriminazioni basate su età, razza, etnia, sesso, credo religioso, origine, stato civile, preferenza sessuale, inabilità o stato di gravidanza;
- derivanti o risultanti da ogni effettivo o presunto atto, errore o omissione correlato a piani, fondi o patrimoni pensionistici, sanitari, sociali, di profit-sharing, comuni o di investimento, fondi o trusts, incluse le violazioni di qualsivoglia previsione della legislazione in materia di Lavoro, Pensioni e Previdenza Sociale così come delle altre leggi o normative simili o analoghe di qualsivoglia stato, provincia o altra giurisdizione ovvero loro successive modifiche o qualsiasi violazione di ordinanze, norme o regolamenti emessi in conformità a tali leggi o normative;
  derivanti o risultanti da qualsivoglia azione, errore o omissione dolosa, penale, criminosa, fraudolenta o dannosa, da qualsivoglia volontaria violazione della sicurezza informatica, volontaria violazione di una privacy policy, o violazione intenzionale o consapevole della legge, se commessa dall'Assicurato, o da altri se l'Assicurato abbia colluso o preso parte a tale condotta o attività;
- derivante o risultante da:
  - violazione - effettiva o presunta - di un brevetto o dei diritti correlati al brevetto o da un abuso di brevetto;
  - violazione del copyright derivante o relativo ad un codice software o a prodotti software oltre che la violazione derivante da un furto o un accesso o utilizzo non autorizzato di un codice software da parte di una persona che non è una parte correlata;
  - utilizzo o appropriazione indebita - effettiva o presunta - di idee, segreti commerciali o informazioni societarie di terzi da parte o per conto dell'Assicurato, o da ogni altra persona fisica o giuridica, se tale utilizzo o appropriazione indebita vengono operati con la consapevolezza, il consenso o l'accettazione dell'Assicurato o di un membro del vertice aziendale;
  - divulgazione, uso improprio o appropriazione indebita di idee, segreti commerciali o informazioni confidenziali relative ad una persona o Società di cui si è entrati in possesso prima della data in cui la persona o la Società siano diventati un impiegato, un direttore, un dirigente, il titolare, un socio o Società' controllata dall'Assicurato;
- siano correlate a o risultino da una richiesta di risarcimento presentata da o per conto di ogni organizzazione governativa nazionale, federale, statale, provinciale, locale o di altro tipo, (ivi inclusa ogni istituzione, agenzia o ente governativo dell'Unione Europea) nella capacità istituzionale o ufficiale di tale organizzazione;
- derivanti o risultanti da una richiesta di risarcimento da parte o per conto di uno o più Assicurati ai sensi della presente assicurazione nei confronti di ogni altro Assicurato o di altri Assicurati ai sensi della presente assicurazione; salvo che tali esclusioni non siano coperte dalla presente garanzia;
- derivanti o risultanti da: richieste di risarcimento presentate da un'impresa o una Società commerciale o altro ente nel quale un Assicurato detenga una partecipazione superiore al quindici percento (15%) ovvero presentate da qualsivoglia Società (controllata, collegata o consociata) o da altra organizzazione che detenga oltre il quindici percento (15%) del Contraente;
- derivanti o risultanti da uno dei seguenti eventi:

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

- il valore monetario di qualsiasi transazione o trasferimento elettronico di fondi da parte o per conto dell'Assicurato che sia perduto, ridotto o danneggiato durante il trasferimento da, in ovvero tra i conti;
- il valore di buoni, sconti, premi, riconoscimenti, o altra ricompensa in eccedenza rispetto all'importo totale stabilito o previsto;

- con riferimento alla garanzia per la Responsabilità per la Sicurezza delle informazioni e della Privacy ogni richiesta di risarcimento o perdita derivante da o risultante dalla distribuzione, presentazione, esibizione, pubblicazione, esposizione o trasmissione di contenuti o materiali in:
  - trasmissioni, da o per conto di, o con il permesso o il controllo dell'Assicurato, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, in televisione, al cinema, via cavo, in trasmissioni televisive satellitari e radiofoniche;
  - pubblicazioni, da o per conto di, o con il permesso o il controllo dell'Assicurato, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, su giornali, attraverso newsletter, su riviste, libri o altra forma letteraria, monografia, brochure, directory, sceneggiatura, pubblicazioni commediografiche e video, ivi inclusi i contenuti visualizzati su un sito internet;
  - pubblicità da o per conto dell'Assicurato;

  restando, peraltro, inteso che tale esclusione non si applica alla pubblicazione, distribuzione o visualizzazione della Privacy Policy adottata dall'Assicurato;
- con riferimento alla garanzia Responsabilità per l'Attività multimediale e Pubblicitaria ogni richiesta di risarcimento o perdita:
  - derivanti o risultanti da ogni obbligo effettivo o presunto di effettuare pagamenti per diritti di licenza d'uso o royalties, compresi, senza limitazione alcuna, l'importo dei predetti pagamenti o la puntualità nell'effettuazione degli stessi;
  - derivanti o risultanti da costi o spese che l'Assicurato o terzi abbiano sostenuto o debbano sostenere per la ristampa, il ritiro o richiamo, la rimozione o l'eliminazione di materiale pubblicitario o di ogni altra informazione, contenuto o media, compresi gli strumenti e i prodotti contenenti tali materiali pubblicitari, informazioni, contenuti o media;
- presentata da o per conto di Società o enti italiani, Europei o Statunitensi che licenzino a terzi diritti di proprietà intellettuale, in forza di legge sul copyright o di contratto, che siano impegnate nella gestione collettiva dei diritti;
- derivanti o risultanti da reale o presunta imprecisa, inadeguata o incompleta descrizione del prezzo della merce, dei prodotti o dei servizi, garanzie di costo, dichiarazioni di costo, stime di costo contrattuale, autenticità delle merci, dei prodotti o dei servizi o non conformità delle merci, prodotti o servizi alla qualità o alle caratteristiche rappresentate;
- derivanti o risultanti da reale o presunta scommessa, concorso, lotteria, gioco promozionale o altro gioco d'azzardo effettivi o presunti;
- in connessione con una richiesta di risarcimento presentata da o per conto di ciascun Contraente indipendente, joint venture attuale o partner derivanti o risultanti da controversie inerenti la titolarità di diritti sul materiale pubblicitario o sui servizi forniti da tale Contraente indipendente, joint venture attuale o partner;
- derivanti o risultanti da, direttamente o indirettamente causati da, dovuti a o in conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (se la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, potere o usurpazione militare o il potere usurpato o di confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danneggiamento di beni da o sotto l'ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale;
- esistenza, emissione o scarico di campi elettromagnetici, radiazioni elettromagnetiche o elettromagnetismo che influisca effettivamente o presumibilmente sulla salute, la sicurezza o la condizione di una persona o dell'ambiente o che influisca sul valore, la commerciabilità, le condizioni o l'utilizzo di un bene;

  scarico, dispersione, rilascio o fuga effettiva, presunta o possibile di Agenti Inquinanti; o ogni direttiva o richiesta amministrativa, giudiziaria o normativa che richieda all'Assicurato - o a chiunque agisca sotto la direzione o il controllo dell'Assicurato - di testare, monitorare, pulire, rimuovere, raccogliere, trattare, disintossicare o neutralizzare gli agenti inquinanti. Con Agenti Inquinanti si intendono le sostanze solide, liquide, gassose o termali irritanti o contaminanti, compresi gas, acidi, alcali, sostanze chimiche, calore, fumo, vapore, fuliggine o rifiuti. Con rifiuti si intendono, a titolo meramente esemplificativo, i materiali da riciclare, ricostituire o recuperare.
- con riferimento alle garanzie Mancata Protezione dei Dati e Coperture dei danni relativi all'Interruzione della propria attività informatica., derivanti o risultanti da qualsiasi azione, errore o omissione criminale, intenzionale, fraudolenta o dannosa, qualsiasi violazione della sicurezza informatica, o violazione intenzionale o consapevole della legge, se commessa da un membro del vertice aziendale o da una persona che agisca in partecipazione o in collusione con un membro del vertice aziendale;
- con riferimento alle garanzie Mancata Protezione dei Dati e Coperture dei danni relativi all'Interruzione della propria attività informatica derivanti o risultanti da:
  - qualsiasi mancato o errato funzionamento di servizi elettrici o delle infrastrutture elettriche o delle telecomunicazioni, tuttavia tale esclusione non si applica a qualunque richiesta di risarcimento o perdita altrimenti garantita ai sensi della presente polizza derivante da un malfunzionamento degli strumenti di sicurezza informatica, Denial adottata al fine di evitare la Violazione della Sicurezza Informatica che sia stato causato soltanto dal guasto o dal malfunzionamento di servizi o infrastrutture elettriche o delle telecomunicazioni che si trovino sotto il diretto controllo operativo dell'Assicurato;
  - incendio, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica, esplosione, temporale, vento, grandine, onda anomala, uragano, calamità naturale o altro evento fisico;
  - qualsiasi guasto satellitare;
- con riferimento alle garanzie Mancata Protezione dei Dati e Coperture dei danni relativi all'Interruzione della propria attività informatica derivanti o risultanti da pignoramento, nazionalizzazione, confisca o distruzione di sistemi informatici o database per ordine di qualunque autorità governativa o pubblica;
- derivanti da trasformazioni e/o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione, ed uso di sostanze radioattive.

L'importo della Franchigia indicato nella scheda di polizza si applica separatamente ad ogni incidente, evento o agli incidenti o eventi correlati, da cui derivi una richiesta di risarcimento.

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	**Incendio, Eventi Atmosferici, Macchine agricole, Apparecchiature elettriche e elettroniche, Furto e RC** Il Contraente e/o l'Assicurato devono: - dare avviso di sinistro all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza od alla Società entro cinque giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza. Inoltre, per Incendio e altri danni materiali e diretti e Furto: - conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione avvenuta del danno ovvero fino a diversa comunicazione della Società antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto ad indennità alcuna; - predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità, valore delle cose distrutte o danneggiate nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro. In caso di danno alle Merci - o a Vino, Olio e Latte e Formaggi se assicurati con specifica partita - deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino e la documentazione dettagliata del costo relativo alle Merci danneggiate finite e/o in corso di lavorazione; - denunciare ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, le procedure di ammortamento nel caso di distruzione di titoli di credito, fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese e per i sinistri di RC prestatori di lavoro: - il Contraente e/o l'Assicurato devono denunciare entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza i sinistri mortali, quelli con notizia di inchiesta degli enti od autorità competenti, quelli con richiesta di risarcimento. **Infortuni** L'Assicurato o se impossibilitato a farlo, i suoi familiari o i suoi eredi devono presentare denuncia di sinistro all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 5 giorni dal sinistro o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza ai sensi dell'Art.1913 del Codice Civile; la denuncia deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. **Tutela legale** L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società e/o D.A.S. qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto) ai numeri: Numero verde: 800 572 572, Numero dall'estero: +39 02 24 12 85 70, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 oppure scrivendo all'indirizzo e-mail: *sinistri@das.it*. I medesimi contatti possono essere utilizzati per la successiva gestione del sinistro. **Assistenza** L'Assicurato potrà attivare la garanzia telefonando alla Struttura Organizzativa al numero verde per l'Italia 800.572.572 in funzione 24 ore su 24 oppure al numero 02.5824.0565 preceduto dal prefisso per l'Italia nel caso si trovi all'estero. Se impossibilitato a telefonare, potrà contattarla all'indirizzo di posta elettronica: *servizi.assistenza@cattolicaassicurazioni.it* In ogni caso dovrà comunicare con precisione: - codice fiscale / P.IVA dell'Assicurato o numero di contratto; - motivazione della richiesta / circostanza del rischio; - tipo di servizio richiesto; - indirizzo del luogo in cui si trova; - recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell'erogazione della prestazione. Tale procedura può essere considerata come adempimento dell'obbligo di avviso di sinistro. Eventuali spese rimborsabili possono essere richieste anche a: *rimborsi.servizi.assistenza@cattolicaassicurazioni.it* **Cyber risk** L'Assicurato deve inoltrare la comunicazione scritta a mezzo fax o raccomandata alla Società subito dopo la scoperta/conoscenza di fatti o atti che possono rappresentare il presupposto per una richiesta di risarcimento a lui e generare quindi un sinistro.
	Assistenza diretta/in convenzione: Le sole operazioni di limitazione del danno e messa in sicurezza del luogo dell'evento che ha danneggiato le cose assicurate sono effettuate da PER S.p.A., con costi a carico della Società.

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

	Gestione da parte di altre imprese: La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona (VR) Le prestazioni di Assistenza sono fornite da Europ Assistance Italia S.p.A., via del Mulino, 4, 20057 Assago (MI)
	Prescrizione: Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto all'Assicurato il risarcimento dei propri danni o ha promosso contro di questo l'azione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Incendio L'esistenza di esplodenti e di infiammabili influisce sulla valutazione del rischio e pertanto deve essere espressamente dichiarata in polizza. Furto Per la garanzia aggiuntiva "Impianto di allarme antifurto", qualora l'impianto dichiarato non sia esistente o risulti non funzionante, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto pari al 25% del danno indennizzabile e, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto in polizza, verrà elevato al 30%, fermo restando l'eventuale minimo; se è operante, invece, in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 25%, la franchigia verrà considerata quale importo minimo.
Obblighi dell'impresa	La Società si impegna **entro 60 giorni** dal ricevimento della denuncia di sinistro a formulare una congrua e motivata offerta per l'indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. La Società si impegna a procedere alla liquidazione **entro 30 giorni** dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente/Assicurato (sempre che, nel caso in cui i beni siano soggetti a previlegio, pegno o ipoteca, non sia stata fatta opposizione da parte dei creditori, ai sensi dell'Art. 2742 del Codice Civile, e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato). Tutela Legale Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di **30 giorni** dalla presentazione della documentazione prevista in polizza, previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto. Assistenza La Struttura Organizzativa liquida i rimborsi delle spese rimborsabili entro **60 giorni** dalla data di ricezione della documentazione completa.

Quando e come devo pagare?

Premio	Nel caso di frazionamento semestrale del premio è previsto un aumento del premio imponibile del 2%. Presso gli intermediari abilitati è disponibile la rateazione mensile con addebito su carta di credito con un aumento del premio imponibile fino al 3%.
Rimborso	A seguito di recesso dal contratto, se non con effetto dalla scadenza di una rata di premio, si farà luogo al rimborso al Contraente del premio annuo pagato e non goduto, tranne le imposte.

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi
www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Se il contratto è stato stipulato per una durata poliennale ed è stato pertanto applicato lo sconto come previsto dall'Art. 1899 del Codice Civile, le parti hanno la facoltà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata A.R. inviata almeno 30 giorni prima della: - scadenza naturale del contratto, se di durata inferiore o uguale a cinque anni (più eventuale rateo); - scadenza annuale, se di durata superiore a cinque anni (più eventuale rateo), e purché siano state pagate almeno cinque annualità di premio, con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale il recesso è stato esercitato. In relazione alle garanzie indicate in polizza, la Società ha la facoltà di modificare le condizioni di assicurazione e/o di premio al momento del rinnovo del contratto, variazioni che comunicherà al Contraente il quale potrà accettarle o meno. In caso di non accettazione espressa entro la scadenza contrattuale il contratto si intenderà disdettato e quindi risolto a detta scadenza. <u>Tutela Legale</u> La prestazione assicurativa viene garantita per i sinistri che siano insorti: - durante il periodo di effetto del contratto, se si tratta di danno o presunto danno causato o subito dall'Assicurato o di violazione o presunta violazione della norma di legge penale o amministrativa; - trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di effetto del contratto, in tutte le restanti ipotesi.
Sospensione	Non è prevista la sospensione delle garanzie.

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è prevista la possibilità del Contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

A chi è rivolto questo prodotto?

Ad aziende/imprenditori agricoli o agrituristici per la tutela dei rischi connessi alla conduzione dell'attività, nonché ai proprietari dei beni aziendali in gestione a terzi per la tutela dei rischi connessi alla proprietà. L'assicurazione può essere estesa all'ambito della vita privata.

Quali costi devo sostenere?

- **Costi di intermediazione**

Nella tabella di seguito riportata è data evidenza delle provvigioni medie percepite dagli intermediari:

Tutti i rischi	24%

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187; • Tramite il sito internet della Compagnia www.cattolica.it, nella sezione Reclami; • Tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse a Generali Italia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.
All'IVASS	*In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: **ivass@pec.ivass.it** . Info su: **www.ivass.it*** *Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.*
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	*Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it**. (Legge 9/8/2013, n. 98).* **Obbligatoria per poter promuovere un'azione giudiziale**
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. **Facoltativa.**
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Ritiro prodotti In caso di disaccordo sull'operatività della garanzia, le Parti **si obbligano a conferire**, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio. Infortuni Qualora tra la Società e l'Assicurato insorgano eventuali controversie di natura medica sulle conseguenze delle lesioni subite, sull'operabilità dell'ernia o sull'entità dei postumi permanenti conseguenti all' infortunio, la loro determinazione può essere demandata a un collegio di tre medici. Le Parti **si impegnano** ad accettare la soluzione proposta dal collegio medico: questa decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente, anche quando questa non l'abbia sottoscritta. Tutela Legale In caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l'Assicurato e la Società e/o D.A.S., la decisione **può** venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Cyber risk Se l'Assicurato e la Società non trovano un accordo sull'importo della perdita, ciascuna delle Parti deve nominare a propria cura e spese un perito o un altro esperto qualificato (il "perito") incaricato di individuare l'ammontare della perdita o le spese ragionevoli; i periti a loro volta dovranno nominare un arbitro Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

Business

CATTOLICA&AGRICOLTURA AGRICOLA 360°

POLIZZA PER LA TUTELA
DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO
DAI RISCHI DELL'ATTIVITÀ E DELLA VITA PRIVATA

IMPRESA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti Condizioni di Assicurazione
(MOD. CA AGR 360° 2 – ED. 07/2023)
sono parte integrante del Set Informativo,
unitamente ai documenti informativi precontrattuali:

- DIP Danni
  (MOD. CA AGR 360° DIP – ED. 07/2023)
- DIP Aggiuntivo Danni
  (MOD. CA AGR 360° DIP AGG – ED. 07/2023)

e sono redatte secondo le linee guida ANIA del 06/02/2018.

PRONTI ALLA VITA.
cattolica.it | scarica l'app

CATTOLICA* ASSICURAZIONI
DAL 1896
*Marchio di Generali Italia S.p.A.

PRONTI ALLA CHIAREZZA

Per rendere un po' più facili da capire cose per definizione complesse, abbiamo cercato di semplificare (ove possibile) il linguaggio assicurativo e applicato una coerenza - anche visiva - ai contenuti.

In questo fascicolo, gli elementi costanti sono stati armonizzati e gli elementi di attenzione vengono identificati da un intuitivo sistema di linee guida per la consultazione e la lettura.

All'inizio di ogni sezione sono presenti box di consultazione, graficamente distinti e senza valore contrattuale, per aiutarti a comprendere il contenuto della sezione e l'area di rischio interessata dalle coperture assicurative offerte.

CONVENZIONI GRAFICHE APPLICATE NEI TESTI

MAIUSCOLO
titoli di sezioni, capitoli, articoli, paragrafi

grassetto
punti rilevanti, sottotitoli, parole di riferimento

corsivo
voci del Glossario relative a sezioni specifiche, esempi di calcolo, codicilli

ELEMENTI DI ATTENZIONE NELLE CONDIZIONI DI POLIZZA

INFORMAZIONE IMPORTANTE
Le cose chiave e utili da sapere

FOCUS
Approfondimenti, specifiche, casi, esempi×

COSA FARE
Istruzioni, cosa fare o chi contattare in caso di×

GLOSSARIO

Per distinguere a colpo d'occhio i termini generali e le voci specifiche presenti nelle condizioni di polizza.

SOMMARIO

GLOSSARIO

TERMINI GENERALI E VOCI SPECIFICHE **7**

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE **13**

SEZIONE INCENDIO

Glossario di sezione **18**
1. Cosa è assicurato **26**
2. Opzioni aggiuntive con aumento del premio **31**
3. Condizioni di operatività **45**
4. Cosa non è assicurato e limiti di copertura **47**

SEZIONE EVENTI ATMOSFERICI

1. Cosa è assicurato **49**
2. Opzioni aggiuntive con aumento del premio **53**
3. Condizioni di operatività **56**
4. Cosa non è assicurato e limiti di copertura **57**

SEZIONE MACCHINE AGRICOLE

Glossario di sezione **58**
1. Cosa è assicurato **61**
2 Condizioni di operatività **62**
3 Cosa non è assicurato e limiti di copertura **62**

SEZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Glossario di sezione **64**
1. Cosa è assicurato **66**
2. Opzioni aggiuntive con aumento del premio **66**
3. Condizioni di operatività **67**
4. Cosa non è assicurato e limiti di copertura **68**

SEZIONE FURTO E RAPINA

Glossario di sezione **71**
1. Cosa è assicurato **76**
2. Opzioni aggiuntive con aumento del premio **78**
3. Opzioni aggiuntive con riduzione del premio **81**

4. Condizioni di operatività 81
5. Cosa non è assicurato e limiti di copertura 83

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AZIENDA

RESPONSABILITA' CIVILE AZIENDA
Glossario di sezione 118
1. Cosa è assicurato 120
2. Opzioni aggiuntive acquistabili con aumento del premio 121
3. Condizioni di operatività 121
4. Cosa non è assicurato e limiti di copertura 122
RESPONSABILITA' CIVILE AZIENDA AGRITURISTICA
Glossario di sezione 125
1. Cosa è assicurato 128
2. Opzioni aggiuntive acquistabili con aumento del premio 130
3. Condizioni di operatività 131
4. Cosa non è assicurato e limiti di copertura 132
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO
1. Cosa è assicurato 135
2. Opzioni aggiuntive acquistabili con aumento del premio 136
3. Condizioni di operatività 137
4. Cosa non è assicurato e limiti di copertura 137

SEZIONE RC PRODOTTI

Glossario di sezione 139
1. Cosa è assicurato 140
2. Opzioni aggiuntive acquistabili con aumento del premio 141
3. Condizioni di opera 143
4. Cosa non è assicurato e limiti di copertura 145
ESTENSIONE RITIRO PRODOTTI 147

SEZIONE RC FAMIGLIA

Glossario di sezione 152
1. Cosa è assicurato 153
2. Opzioni aggiuntive con aumento del premio 155
3. Opzioni aggiuntiva con riduzione del premio 156
4. Condizioni di operatività 156
5. Cosa non è assicurato e limiti di copertura 156

SEZIONE INFORTUNI

Glossario di sezione 158
1. Cosa è assicurato 160

2. Opzioni aggiuntive acquistabili con aumento del premio **190**
3. Condizioni di operatività **195**
4. Cosa non è assicurato e limiti di copertura **195**

SEZIONE TUTELA LEGALE AZIENDA

Formula base:
Glossario di sezione **198**
1. Cosa è assicurato **202**
2. Condizioni di operatività **204**
3. Cosa non è assicurato e limiti di copertura **205**
4. Tabella dei limiti di copertura **206**

Formula completa:
Glossario di sezione **207**
1. Cosa è assicurato **212**
2. Condizioni di operatività **216**
3. Cosa non è assicurato e limiti di copertura **217**
4. Tabella dei limiti di copertura **219**

SEZIONE TUTELA LEGALE FAMIGLIA

Formula base:
Glossario di sezione **220**
1. Cosa è assicurato **225**
2. Condizioni di operatività **226**
3. Cosa non è assicurato e limiti di copertura **228**
4. Tabella dei limiti di copertura **229**

Formula completa:
Glossario di sezione **230**
1. Cosa è assicurato **235**
2. Opzioni aggiuntive acquistabili con aumento del premio (solo per la formula completa) **240**
3. Condizioni di operatività **242**
4. Cosa non è assicurato e limiti di copertura **244**
5. Tabella dei limiti di copertura **246**

SEZIONE ASSISTENZA

Glossario di sezione **248**
1. Cosa è assicurato **250**
2. Condizioni di operatività **261**
3. Cosa non è assicurato e limiti di copertura **262**

SEZIONE CYBER RISK

Glossario di sezione	**263**
1. Cosa è assicurato	**272**
2. Condizioni di operatività	**275**
3. Cosa non è assicurato e limiti di copertura	**276**
4 Tabella dei limiti di copertura	**283**

OBBLIGHI E INTERVENTI NEI VARI CASI DI SINISTRO "COSA FARE IN CASO DI..."

1. Incendio, Eventi atmosferici, Macchine agricole, Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - Che obblighi ho?	**284**
2. Furto e rapina - Che obblighi ho?	**296**
3. Responsabilità Civile - Che Obblighi Ho?	**300**
4 Infortuni - Che obblighi ho?	**302**
5. Tutela Legale - Che obblighi ho?	**304**
6. Assistenza - Che obblighi ho?	**307**
7. Cyber Risk - Che obblighi ho?	**308**

GLOSSARIO GENERALE

GLOSSARIO

"Per scegliere, devo capire."
È giusto: per iniziare, ecco la raccolta dei termini - generali e specifici - presenti in queste condizioni di assicurazione, spiegati con linguaggio il più possibile chiaro.

Nel Glossario sono riportati i significati delle parole più importanti e ricorrenti utilizzate nelle condizioni contrattuali.
Qui sono riportate le voci comuni a tutte le garanzie. Quelle che riguardano Sezioni specifiche sono riportate all'inizio di ciascuna Sezione.

TERMINI GENERALI E VOCI SPECIFICHE

A

Assicurato
La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.

Assicurazione
Contratto di assicurazione.

Attività dichiarata
Attività di coltivazione/produzione/trasformazione/allevamento svolta dall'Assicurato e dichiarata nella Scheda di polizza, nonché eventuali attività relative ad una o più filiere secondarie aventi fatturato complessivo non superiore al 20% di quello totale dell'azienda indicato in polizza.

Azienda Agricola
Complesso dei beni impiegati per l'esercizio di attività agricola, territorialmente individuata e delimitata, atta a produrre reddito considerato agrario ai sensi della normativa vigente.

Azienda agrituristica/Agriturismo
Azienda che svolge attività di ricezione e ospitalità attraverso l'utilizzazione di beni, risorse e strutture aziendali, in rapporto di connessione e complementarità rispetto all'attività agricola principale, come disciplinato dalla legge del 20 febbraio 2006 n° 96 e successive integrazioni e/o modifiche e dalle leggi regionali in materia.
Sono equiparate all'azienda così descritta le aziende che svolgono attività di "turismo rurale" o altrimenti denominata ma comunque pertinente l'attività dichiarata, purché in regola con le leggi nazionali e regionali vigenti.

C

Carenza
Il periodo di tempo, riferibile alla sola prima annualità assicurativa e immediatamente successivo alla data di decorrenza dell'Assicurazione, durante il quale le coperture assicurative non sono operanti.

Comunicazioni (alla Società)
Si intendono le comunicazioni scritte effettuate alla Società per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telefax e telegrammi, E-mail (e qualsiasi altro mezzo scritto) avente indicazione di una data certa.

Contraente
Soggetto che stipula il contratto di assicurazione nell'interesse proprio e/o di altri e paga il premio.

Contratto (assicurativo)
Il documento contrattuale di assicurazione (detto anche Polizza).

D

Danni materiali e diretti
Danni inerenti la materialità delle cose assicurate, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.

Danno
Il danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tener conto di scoperti, franchigie e limiti di indennizzo/risarcimento.

F

Franchigia
La parte di Danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro. Qualora nel contratto siano previsti limiti massimi di Indennizzo/Risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo la Franchigia al Danno prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.

Forma di garanzia
Stabilisce il criterio con il quale si determina il valore delle somme assicurate e dell'indennizzo.
Può essere:
- a Valore Intero;
- a Primo Rischio Assoluto.

I

Indennizzo/Risarcimento
La somma dovuta dalla Società all'Assicurato/ai Terzi in caso di sinistro.

IVASS
L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore.
L'ente ha lo scopo di vigilare sull'operato delle imprese e dei soggetti, agenti e mediatori, che rientrano nel settore assicurativo privato italiano. Svolge la sua attività di controllo basandosi sulle direttive che il Governo ha disposto in materia di politica assicurativa e che sono riunite nel Codice delle Assicurazioni (D.L. 7 Settembre 2005 n.209).

L

Limite di indennizzo/risarcimento
La somma massima dovuta dalla Società in base al presente contratto.

M

Massimale
La somma fino alla quale la Società presta le garanzie.

Tale importo rappresenta anche il limite per sinistro, per persona (intesa come persona infortunata o deceduta, indipendentemente dal numero degli aventi diritto al risarcimento) e per danni a cose.

Quando in polizza viene specificato che il massimale è prestato per periodo di assicurazione, esso rappresenta l'obbligazione massima a cui la Società è tenuta per tutti i sinistri verificatisi durante lo stesso periodo di assicurazione.

Mediazione
L'istituto giuridico introdotto con il D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili.

P

Parti
Il Contraente/Assicurato e la Società.

Partita
Insieme di cose assicurate con un'unica somma.

Polizza
Il documento che prova il contratto di assicurazione.

Premio
La prestazione in denaro dovuta dal Contraente alla Società.

Primo Rischio Assoluto (P.R.A.)
La forma di garanzia in base alla quale l'assicurazione è prestata sino alla concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore dei beni assicurati al momento del sinistro e senza l'applicazione della Regola Proporzionale ai sensi dell'Art.1907 del Codice Civile.

ESEMPIO

Valore effettivo del bene al momento del sinistro= 500.000 euro

Danno causato dall'incendio= 400.000 euro

Somma Assicurata= 300.000 euro (3/5 del valore effettivo)

In questo caso l'indennizzo sarà di 300.000 euro e, nonostante il Fabbricato sia stato assicurato solo per una parte del valore reale, non si applica la Regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile.

Se si applicasse la Regola proporzionale (prevista per la forma di garanzia a Valore intero) l'indennizzo liquidabile sarebbe pari a 240.000 euro (3/5 del danno)

R

Regola proporzionale
Se al momento del sinistro risulta che la somma assicurata per le cose assicurate è inferiore al loro valore effettivo, l'indennizzo viene ridotto in base alla proporzione tra il valore effettivo e la somma assicurata (Art.1907 del Codice Civile).

ESEMPIO

Valore effettivo del bene al momento del sinistro= 500.000 euro

Danno causato dall'incendio= 400.000 euro

Somma Assicurata = 300.000 euro (3/5 del valore effettivo)

Applicando la Regola proporzionale l'indennizzo liquidabile sarà pari a 240.000 euro (3/5 del danno)

Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro.

S

Sinistro
Verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Scoperto
La parte di Danno, espressa in misura percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro. Qualora nel contratto siano previsti limiti massimi di Indennizzo/Risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo lo Scoperto al Danno prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.

Società o Compagnia
Si intende per definizione e in qualunque circostanza Generali Italia S.p.A.

Somma assicurata
La somma indicata nella Scheda di Polizza che rappresenta il limite massimo di Indennizzo/Risarcimento in caso di Sinistro.

T

Terzi
In diritto il terzo è un soggetto diverso da coloro che sono legati da un rapporto giuridico oppure da un contratto, ovvero dalle parti; in ambito processuale, il terzo è un soggetto estraneo alle parti coinvolte.
Si intendono quindi coloro che risultano essere tali secondo i termini della legge.

U

Ubicazione
Il luogo, l'insediamento specificato nella scheda di polizza in cui sono posti le cose assicurate.

V

Valore a nuovo

Fabbricati
È la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, al netto del valore dei residui ed escludendo il valore dell'area (terreno).

Macchinari, Attrezzature, Arredamento, Impianti di Produzioni Arboree e Arbustive, Impianti di Produzione di Energie Rinnovabili e Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (queste ultime se non assicurate con la apposita Sezione)
È il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte e del valore residuo delle cose danneggiate.

Bestiame
E' il valore effettivo al momento del sinistro, in relazione alla razza, all'età e all'attitudine degli animali.

Macchine Agricole
E' il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte e del valore residuo delle cose danneggiate, **a condizione che le Macchine Agricole siano state immatricolate per la prima volta nei 12 (dodici) mesi antecedenti la data di effetto della presente polizza o del suo ultimo rinnovo annuo.**

Serre
In riferimento alle serre, è la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, al netto del valore dei residui ed escludendo il valore dell'area; in riferimento ai

macchinari, agli impianti, alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, sottostanti, (queste ultime se non assicurate con la apposita Sezione), è il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte e del valore residuo delle cose danneggiate.

Per tutti gli altri beni (ad eccezione di quanto previsto per la partita Colture)
E' il valore delle cose danneggiate in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Le merci, sia finite che in corso di lavorazione, ed in generale i prodotti coltivati o trasformati dall'azienda, non ancora commercializzabili, vengono valutati in base al prezzo della materia prima aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove tali valutazioni superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si considereranno questi ultimi.

Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (se assicurate con la apposita Sezione)
Corrisponde alla spesa necessaria per rimpiazzare le apparecchiature elettriche ed elettroniche con altre nuove uguali o equivalenti per rendimento economico, a condizione che:
a) la singola apparecchiatura elettrica ed elettronica risulti in stato di attività;
b) siano ancora disponibili, nello specifico mercato, apparecchiature elettriche ed elettroniche uguali o analoghe per rendimento economico e così per i loro ricambi;
c) sono trascorsi non più di cinque anni dalla data in cui l'apparecchiatura elettrica ed elettronica è stata acquistata come nuova.

Valore allo stato d'uso

Fabbricati
È la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, al netto del valore dei residui e di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso e ad ogni altra circostanza concomitante, escluso il valore dell'area (terreno).

Macchinari, Attrezzature, Arredamento, Impianti di Produzioni Arboree e Arbustive, Impianti di Produzione di Energie Rinnovabili e Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (queste ultime se non assicurate con la apposita Sezione)
È il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte, del valore dei residui e di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

Bestiame
Coincide con quanto indicato in "Valore a nuovo".

Macchine Agricole
Per le Macchine Agricole la cui data di prima immatricolazione risale a più di 12 (dodici) mesi dalla data di effetto della presente polizza o del suo ultimo rinnovo annuo, è il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte e di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, modello, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

Serre
In riferimento alle serre è la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, al netto del valore dei residui e di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso e ad ogni altra circostanza concomitante ed escludendo il valore dell'area (terreno); in riferimento ai *macchinari, agli impianti, alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, sottostanti* (queste ultime se non assicurate con la apposita Sezione), è il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte, del valore dei residui e di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

Per tutti gli altri beni (ad eccezione di quanto previsto per la partita Colture)
Coincide con quanto indicato in "Valore a nuovo".

Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (se assicurate con la apposita Sezione)
Corrisponde alla spesa necessaria per rimpiazzare le apparecchiature elettriche ed elettroniche con altre nuove

uguali o equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, funzionalità, rendimento e ogni circostanza concomitante.

Questo criterio è utilizzato nel caso in cui non vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la singola apparecchiatura elettrica ed elettronica risulti in stato di attività;
b) siano ancora disponibili, nello specifico mercato, apparecchiature elettriche ed elettroniche uguali o analoghe per rendimento economico e così per i loro ricambi;
c) sono trascorsi non più di cinque anni dalla data in cui l'apparecchiatura elettrica ed elettronica è stata acquistata come nuova.

Valore intero

La forma di garanzia in base alla quale l'assicurazione è prestata per la totalità dei beni esistenti assicurati e secondo la quale deve corrispondere all'intero loro valore (Art. 1907 del Codice Civile). Se la somma assicurata è inferiore si applica la regola proporzionale, salvo le deroghe espressamente previste dal contratto.

ESEMPIO

Valore effettivo del bene al momento del sinistro= 500.000 euro

Danno causato dall'incendio= 400.000 euro

Valore nominale

L'importo indicato su carte valori, titoli di credito in genere e denaro.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

TANTE SCELTE, DA DOVE INIZIO?

In questa prima parte trovi le norme e i punti fermi comuni a tutte le Sezioni, formule e garanzie proposte, con cui potrai modulare il prodotto secondo le tue necessità, per proteggere la tua azienda e la tua attività di business.

AGRICOLA 360° è la soluzione modulare pensata per offrire agli assicurati una tutela a 360 gradi estesa ai vari ambiti dell'Azienda agricola e della vita privata dell'agricoltore e della sua famiglia. Si compone di distinte Sezioni, ciascuna delle quali comprende a sua volta un insieme di garanzie omogenee e mirate alla tutela di ambiti specifici (es.: Incendio, Eventi atmosferici, Macchine agricole, Furto e rapina, Responsabilità civile, Infortuni, ecc).
Il Contraente, in base alle proprie esigenze assicurative, può comporre e personalizzare il prodotto finale a propria discrezione entro i limiti previsti dal contratto. Le garanzie scelte mediante la selezione delle Sezioni costituiscono un unico contratto assicurativo e sono indicate in polizza.
Quanto riportato di seguito si applica a tutte le Sezioni/garanzie scelte, ove non eventualmente diversamente disposto dalle singole Sezioni.

NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

ART. CG1 DURATA DEL CONTRATTO

Se non è stata pattuita una durata diversa, il contratto ha durata annuale.

In ogni caso, anche quando la durata è inferiore o superiore a un anno, il periodo di assicurazione coincide con quello indicato in polizza.

ART. CG2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

DA QUANDO HA EFFETTO L'ASSICURAZIONE?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene pagato il premio, a meno che all'interno delle Sezioni e delle singole garanzie acquistate non sia prevista una diversa decorrenza e sempre che il relativo premio sia stato corrisposto.
Il premio è normalmente determinato per un periodo di assicurazione di un anno. In caso sia prevista una durata del contratto inferiore o superiore, il premio dovuto coincide comunque con quello indicato in polizza.

Il premio è interamente dovuto anche in caso di frazionamento in più rate.

Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del **trentesimo giorno**

dopo quello della scadenza insoluta e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento del premio scaduto ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.

COME EFFETTUO I PAGAMENTI?

Il pagamento del premio può essere effettuato scegliendo fra:

a. assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;
b. ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società;
c. contante, presso l'agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, alle scadenze pattuite.

ART. CG3 PROROGA DEL CONTRATTO E RECESSO DEL CONTRATTO POLIENNALE

SCADENZA DEL CONTRATTO, TACITO RINNOVO E DISDETTA

Su richiesta del Contraente, il contratto può essere stipulato con clausola di tacito rinnovo, indicando "SI" alla voce Tacito rinnovo" contenuta nella polizza.

Con il tacito rinnovo, alla scadenza il contratto viene rinnovato automaticamente per un altro anno, a prescindere dalla durata originaria del contratto.

Il Contraente o la Società possono evitare il rinnovo inviando all'altra parte una comunicazione di disdetta come sottoindicato.

Se non viene pattuito il tacito rinnovo, il contratto perde efficacia alla sua scadenza naturale, senza bisogno di alcuna formalità.

COME DEVO COMUNICARE DISDETTA

La disdetta del contratto va comunicata all'altra parte tramite raccomandata AR almeno **30 giorni prima della scadenza del contratto.**

RECESSO DAL CONTRATTO POLIENNALE

Se il contratto è stato stipulato per una durata superiore a 5 anni (più eventuale rateo) ed è stato applicato lo sconto così come previsto dall'Art. 1899 del Codice Civile, **il Contraente può recedere dal contratto trascorso il quinquennio, purché siano state pagate almeno 5 annualità di premio.**

Il recesso sarà valido a partire dalla fine dell'annualità in cui è stato esercitato.

COME DEVO COMUNICARE RECESSO

Il recesso del contratto va comunicato all'altra parte tramite raccomandata AR almeno **30 giorni prima della scadenza dell'annualità** nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

ART. CG4 MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE E/O DI PREMIO E RINNOVO DEL CONTRATTO

In relazione alle garanzie "Inondazione e Alluvione" e "Terremoto", se acquistate, la Compagnia ha la facoltà di modificare le condizioni di assicurazione e/o di premio al momento del rinnovo del contratto.

In tal caso:

COMUNICAZIONI DOVUTE

Con **preavviso di almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale** la Compagnia comunicherà al Contraente, tramite Raccomandata A.R. o PEC (Posta Elettronica Certificata), la possibilità di prendere visione delle nuove condizioni di assicurazione e/o di premio presso l'Agenzia alla quale è stato assegnato il contratto.

MODALITÀ DI RINNOVO

Il pagamento del Premio **entro i 45 giorni successivi alla scadenza contrattuale** implica l'accettazione delle nuove condizioni di assicurazione e/o di premio.

Se il Contraente non accetterà le nuove condizioni di assicurazione e/o di premio entro i 45 giorni successivi alla scadenza contrattuale, il contratto si intenderà disdettato e quindi risolto a detta

scadenza.

NOTA BENE:
Qualora detto pagamento fosse eseguito **dopo 30 giorni dalla scadenza contrattuale, la garanzia resterà sospesa dalle ore 24 del 30° giorno fino alle ore 24 del giorno del pagamento del premio.**

ART. CG5 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Qualora il Contraente **sia consumatore** ai sensi dell'Art. 3 del D.Lgs. n° 206 del 6 settembre 2005 (Codice del Consumo), **dopo ogni denuncia di sinistro, e fino al 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto del pagamento dell'indennizzo, le parti hanno facoltà di recedere dal contratto.**

Qualora il Contraente **non sia consumatore** ai sensi dell'Art. 3 del D.Lgs. n° 206 del 6 settembre 2005 (Codice del Consumo), dopo ogni denuncia di sinistro, e fino al 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto del pagamento dell'indennizzo, la Società ha facoltà di recedere dal contratto.

Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con raccomandata A.R. e ha effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione. In caso di recesso la Società rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di cessazione degli effetti del contratto, la parte di premio non goduta, calcolata sulla base di quanto previsto all'Art. 6 "Premio pagato e non goduto".

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, o qualunque altro atto della Società, non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso.

ART. CG6 PREMIO PAGATO E NON GODUTO

COME SI CALCOLA LA RESTITUZIONE?
Se è previsto dal contratto, la Società potrebbe dover restituire al Contraente una parte del premio, se questo risulta pagato ma non goduto per la durata totale della copertura.

L'importo da rimborsare verrà determinato secondo la formula:
R = P*GR/D

Dove:
R = premio da rimborsare
P = premio imponibile (al netto delle imposte)
GR = giorni residui di copertura.
D = durata totale (in giorni) della copertura.

ESEMPIO
Polizza stipulata con durata annuale e tacito rinnovo con decorrenza dalle ore 24 del 31 dicembre 2020.
Scadenza della prossima rata di premio alle ore 24 del 31 dicembre 2021.
Premio finito pagato al momento della sottoscrizione della polizza: 2.445 €
Aliquota di imposta applicata: 13,50%.
A seguito di recesso per sinistro da parte del Contraente la Società annulla il contratto a decorrere dalle ore 24 del 31 luglio 2021.

Al contraente verrà rimborsata la parte del premio pagato e non goduto di 838,36 € così calcolato:
P = Premio finito / 1,2225 = 2.445 € / 1,2225 = 2.000 €.
GR = Numero di giorni dalle ore 24 del 1 agosto 2021 alle ore 24 del 31 dicembre 2021 = 153.
D = 365 giorni.
R = P*GR/D = 2.000 € * 153 / 365 = 838,36 €.

ART. CG7 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

QUANDO SI PERDE IL DIRITTO ALL'INDENNIZZO?
Il Contraente o l'Assicurato perdono il diritto all'indennizzo nel caso in cui sia:
- **aumentato** dolosamente l'ammontare del danno;
- **dichiarati** come asportati o distrutti beni non esistenti al momento del sinistro;
- **sottratti**, occultati o manomessi i beni rimasti dopo il sinistro;

- **modificate** o alterate le tracce o i residui del sinistro;
- **aggravati** e/o alterati gli indizi del reato.

La Società si riserva inoltre ogni azione in qualsiasi sede nei confronti dell'Assicurato.

ART. CG8 DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI - BUONA FEDE

ATTENZIONE: QUANDO SI PERDE IL DIRITTO ALL'INDENNIZZO?

Le **dichiarazioni inesatte o le reticenze** del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo** nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile

QUANDO SI MANTIENE IL DIRITTO ALL'INDENNIZZO?

Le dichiarazioni **inesatte o incomplete** rese dal Contraente all'atto della stipulazione della polizza non compromettono il diritto di indennizzo o risarcimento, né comportano la sua riduzione, nel caso in cui:

a. non riguardino le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e
b. l'Assicurato abbia agito in buona fede.

ART. CG9 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati solo dal Contraente/Assicurato e dalla Società.

L'accertamento e la liquidazione dei danni conseguenti ad accordo o arbitrato sono vincolanti per l'Assicurato restando esclusa ogni possibilità di impugnativa.

L'indennizzo può tuttavia essere pagato solo nei confronti o col consenso dell'Assicurato.

ART. CG10 AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato **deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio.**

NOTA BENE:
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare **la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione** dell'assicurazione, ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. CG11 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche del contratto devono essere provate per iscritto.

ART. CG12 ALTRE ASSICURAZIONI

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO
Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato con il presente contratto.

L'omissione dolosa di tale comunicazione alla Società determina la perdita del diritto all'indennizzo.

COSA FARE IN CASO DI:
In caso di sinistro, il Contraente:

1. deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi degli Artt. 1910 e 1913 del Codice Civile;
2. ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente

considerato.
In caso la somma di tali indennizzi - escluso da tale conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, **esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.**

ART. CG13 FORO COMPETENTE

Il Foro competente a scelta della parte attrice (cioè di chi promuove il contenzioso) è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, oppure quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.
Qualora l'Assicurato sia un consumatore, ai sensi dell'Art. 3 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 206/2005, è competente il foro di residenza o il domicilio eletto dell'Assicurato.

ART. CG14 ISPEZIONE ALLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e il Contraente e/o Assicurato ha obbligo di fornire le indicazioni e le informazioni richieste.

ART. CG15 ONERI FISCALI

Le **imposte, le tasse e tutti gli altri oneri** stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, **restano a carico del Contraente.**

ART. CG16 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quello che non è regolato dal contratto, si applicano le norme di legge vigenti in Italia.

ART. CG16.1 MISURE RESTRITTIVE - SANCTIONS CLAUSE

La Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

SEZIONE INCENDIO

LA PROTEZIONE DA INCENDIO E ALTRI DANNI

In questa Sezione, Generali Italia riunisce le possibili diverse opzioni a tutela dell'azienda e del suo contenuto a seguito di incendio ed altri eventi, con la possibilità di costruire una protezione su misura.

GLOSSARIO DI SEZIONE

A

Abitazione
Locali di proprietà o in uso all'Assicurato adibiti ad abitazione civile, costituenti fabbricato a sé stante o porzione di fabbricato contigua ad altri fabbricati, ubicato nell'area di pertinenza dell'azienda e distante almeno 10 metri da fabbricati contenenti foraggio e/o cumuli di foraggio. Si intendono compresi impianti idrici, igienico sanitari, fissi e infissi, facciate strutturali, opere di fondazione o interrate e tutte le parti e opere murarie che non siano naturale completamento di singole macchine e apparecchi, nonché camini, cunicoli, recinzioni, cisterne, silos, serbatoi e vasche in cemento armato e/o muratura, nonché eventuali quote relative a fabbricati costituenti proprietà comune in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà.
Resta compreso quanto rientra nelle definizioni di **"Impianti tecnici".**

Abitazione adiacente
Locali di proprietà o in uso all'Assicurato adibiti ad abitazione civile costituenti porzione di fabbricato contigua o comunicante con fabbricati contenenti foraggio, o costituenti fabbricato a sé stante ubicato nell'area di pertinenza dell'azienda e distante meno di 10 metri da fabbricati contenenti foraggio e/o cumuli di foraggio
Resta compreso quanto rientra nelle definizioni di **"Impianti tecnici".**

Allagamento
Eccesso o accumulo d'acqua al di fuori di bacini appositamente destinati alla raccolta, dovuto a eventi accidentali o a seguito di eventi naturali, non conseguenti a esondazione, tracimazione o fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.

Apparecchiature elettriche ed elettroniche
Sistemi elettronici di elaborazione, trasmissione, ricezione di dati con le relative unità periferiche e i relativi impianti e apparecchiature elettriche ed elettroniche, il tutto anche a impiego mobile **purché nei locali o nell'ambito dell'azienda assicurata.** (vedi box esemplificativo).

NOTA BENE:
Dalle condizioni di polizza **sono esclusi telefoni cellulari e smartphone.**

SONO COMPRESI:
- stampanti, computer, fotocopiatrici, fax, macchine elettroniche per scrivere e per calcolare,
- impianti citofonici e telefonici, impianti di allarme e di rilevazione;
- terminali elettronici per registrazioni o transazioni su conto corrente bancario;
- bilance elettroniche e registratori di cassa;
- elaboratori ed impianti di automazione e/o di processi industriali, anche non al servizio di singole macchine e impianti, e relative unità;
- di controllo e manovra a essi connesse;
- impianti di controllo dei materiali.
- Impianti e apparecchiature per guida satellitare automatica.

Arredamento Abitazione
Complesso mobiliare per l'arredamento dell'abitazione, oggetti di vestiario e indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, elettrodomestici, nonché quant'altro di uso domestico e/o personale e/o inerente l'abitazione dell'Assicurato.

NOTA BENE:
Resta escluso quanto rientra nelle definizioni di: **"Merci", "Oggetti pregiati", "Preziosi", "Raccolte e collezioni", "Valori".**

Arredamento Agriturismo
Complesso mobiliare per l'arredamento dell'agriturismo, compresi gli eventuali arredi di coesistenti uffici e negozi, provviste, elettrodomestici, compresi audiovisivi, nonché quant'altro in uso domestico e/o personale e/o inerente l'agriturismo, nonché gli oggetti a uso personale dei clienti dell'agriturismo.

NOTA BENE:
Resta escluso quanto rientra nelle definizioni di **"Merci", "Oggetti pregiati", "Preziosi", "Raccolte e collezioni", "Valori".**

Autocombustione
Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.

Avanserra
Porzione di impianto serricolo, realizzata anche con materiali diversi dalle Serre, destinata ad accogliere attività strettamente connesse al processo di produzione e destinata all'esercizio dell'attività ortoflorovivaistica: produzione, svernamento, ricovero, stoccaggio, presentazione o vendita di colture.

B

Bestiame
Bovini, equini **con l'esclusione dei cavalli da competizione,** ovini, caprini, suini, avicoli, cunicoli, ratiti, **esclusi gli animali domestici e da cortile.**
Quanto sopra si intende ovunque posto, anche se all'aperto e/o su mezzi di trasporto, secondo naturale destinazione nell'ambito dell'azienda agricola assicurata.

C

Colture
Piante, seminativi, talee, germogli, piante madri comprensivi del substrato alimentare e relativo contenitore se esistente e tutte le parti di piante anche destinate al commercio, utilizzabili economicamente, purché sottostanti a una Serra.

Cose assicurate
Quanto indicato nelle definizioni riferite alle singole partite di polizza.

Cumuli di foraggio
Insieme dei prodotti descritti nella definizione di **"Foraggio"**, di peso superiore a 200 quintali, posti sottotetto o all'aperto e separati tra loro da spazio inferiore a 20 m.

E

Esplodenti
Si intendono le sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:
- a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali danno luogo a esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall'Art.83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A e successive modifiche e/o integrazioni.

Esplosione
Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

F

Fabbricati
Fabbricati adibiti all'esercizio dell'attività agricola assicurata e/o dell'agriturismo, **non contenenti foraggio.**
Sono compresi inoltre:
- impianti idrici, igienico sanitari e fognari;
- fissi ed infissi;
- facciate strutturali;
- opere di fondazione o interrate e tutte le parti e opere murarie che non siano naturale completamento di singole macchine e apparecchi;
- camini, cunicoli, gallerie e passaggi di comunicazione tra i vari fabbricati;
- cisterne, silos, serbatoi e vasche in cemento armato e/o muratura;
- recinzioni;
- eventuali quote relative a fabbricati costituenti proprietà comune in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà;
- tutto quanto stabilmente ancorato alle strutture murarie con funzione di finitura.

Si intende compreso quanto rientra nella definizione di **"Stalle" ed "Impianti tecnici".**
Si intende escluso quanto rientra nella definizione di **"Serre".**
Si intendono esclusi gli **impianti di essiccazione, di refrigerazione e gli impianti di distribuzione del freddo a servizio di celle frigorifere.**

Fabbricati contenenti foraggio
Fabbricati contenenti foraggio, compresi impianti idrici, igienico sanitari, fissi e infissi, opere di fondazione o interrate e tutte le parti e opere murarie che non siano naturale completamento di singole macchine e apparecchi, nonché passaggi di comunicazione tra i fabbricati stessi, recinzioni, cisterne, silos, serbatoi e vasche in cemento armato e/o muratura.
Si intende compreso quanto rientra nella definizione di **"Impianti tecnici".**
Si intende escluso quanto rientra nella definizione di **"Stalle" e di "Serre".**
Si intendono esclusi gli **impianti di essiccazione, di refrigerazione e gli impianti di distribuzione del freddo a servizio di celle frigorifere.**

Fenomeno elettrico
La manifestazione dei seguenti eventi:
- corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due parti di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti;
- sovratensione: repentino innalzamento dei valori della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti, o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto, sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

Fermentazione
Complesso dei fenomeni per cui una materia organica cambia natura chimica, decomponendosi per opera di enzimi e microrganismi, in misura tale da non permetterne l'utilizzo al quale è destinata.

Fissi e Infissi
I serramenti o in generale i manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni, rispetto alle quali hanno funzione di finitura e di protezione.

Foraggio
Fieno e in genere qualsiasi prodotto vegetale erbaceo essiccato, compresa la paglia, il tutto destinato all'alimentazione del bestiame o al commercio.
Quanto sopra si intende ovunque posto, anche se all'aperto e/o su mezzi di trasporto, secondo naturale destinazione nell'ambito dell'azienda agricola assicurata.

Fragili
Serramenti in materia plastica, serramenti in vetro, facciate strutturali, vetrate e lucernari in genere, insegne, lastre di fibrocemento od altri conglomerati artificiali, manufatti di materia plastica, pannelli solari termici o fotovoltaici, guaine e rivestimenti impermeabilizzanti.

I

Impianti di energie rinnovabili
Impianti solari termici, impianti fotovoltaici, impianti eolici, impianti di agroenergie (biogas, biomasse) di potenza massima pari a 50 kWp, comprese le opere edili di esclusiva pertinenza degli stessi, anche se di fondazione o interrate.
Si intendono comprese le Apparecchiature elettriche ed elettroniche di esclusiva pertinenza degli impianti.
Quanto sopra si intende ovunque posto secondo naturale destinazione nell'ambito dell'azienda agricola assicurata.

Impianti di produzioni arboree e arbustive
Strutture di sostegno di impianti arborei e arbustivi costituiti da pali, filari e tiranti, comprese eventuali reti antigrandine, **esclusi i teli antipioggia, gli ombrai, gli impianti antibrina e le colture sottostanti.** Quanto sopra si intende ovunque posto secondo naturale destinazione nell'ambito dell'azienda agricola assicurata.

Impianti tecnici
Questa definizione comprende i seguenti impianti a servizio dei fabbricati:
- tutti gli impianti elettrici, termici, di condizionamento, citofonici e telefonici, di allarme e di rilevazione;
- scale mobili, ascensori e montacarichi;
- reti telematiche,
- altri impianti e installazioni al servizio del fabbricato, nonché eventuali impianti domotici considerati immobili per natura e destinazione.

Implosione
Repentino cedimento strutturale di apparecchiature, serbatoi e contenitori, dovuto a eccesso di pressione esterna.

Incendio
La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

Incombustibili
Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Infiammabili
Le sostanze e i prodotti, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° C, non classificabili come materiali esplodenti, che rispondono alle seguenti caratteristiche:
- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 Dicembre 1977 - allegato V e successive modifiche e integrazioni.

Inondazione e alluvione
Esondazione, tracimazione o fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.

Inquinamento
La reale o presunta dispersione, infiltrazione, liberazione o fuga di qualsiasi sostanza irritante solida, liquida, gassosa, biologica, radiologica o termica, tossica o pericolosa che sia dannosa per l'ambiente compresi tra gli altri, radiazioni, contaminazioni nucleari, funghi, spore o micosi, muffe tossiche, piombo, asbesto, vapore, fumo, fibre, germi, fuliggine, esalazioni, acidi, alcali, sostanze chimiche e rifiuti.

L

Lastre
Manufatti di cristallo, mezzo cristallo, specchio o vetro stratificato e non, altri materiali trasparenti plastici, piani e curvi, integri e senza difetti, fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, stabilmente collocati in posizione verticale o orizzontale su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole o simili; comprese iscrizioni, lavorazioni e decorazioni, ma esclusi i telai e le cornici, facenti parte di fabbricati o arredi e mobili in essi contenuti. **Sono esclusi lucernari e insegne.**

M

Macchinari, attrezzature e arredamento
La definizione comprende:
- macchine, attrezzature e rimorchi agricoli, apparecchi e impianti, compresi i basamenti e tutte le parti ed opere murarie che siano loro naturale completamento;
- attrezzi, utensili, ricambi, cisterne, silos, serbatoi, vasche in materiale plastico o metallico comprese le relative condutture e tubazioni;
- impianti per operazioni di peso e di misura, impianti di comunicazione e di estinzione, nonché impianti e mezzi di sollevamento (esclusi gli ascensori, i montacarichi e le scale mobili);
- distributori automatici di merci, cibi e bevande (nota bene: relativamente alle garanzie della Sezione furto i distributori automatici devono trovarsi all'interno del fabbricato);
- indumenti di lavoro, beni ed effetti personali dei prestatori di lavoro;
- insegne e antenne, mobilio, arredi, indumenti, scaffalature, banchi, cancelleria, dotazioni varie e quanto in genere di appartenenza agli uffici, laboratori, dipendenze aziendali anche per attività ricreative, servizi generali, depositi, magazzini e quant'altro relativo alla gestione e conduzione dell'azienda.

Si intendono esclusi tutti i mezzi semoventi soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge.
Si intendono, altresì, compresi: le attrezzature, anche fisse, delle stalle e delle sale di mungitura, delle cantine, degli oleifici e dei caseifici, le celle frigorifere e gli impianti di refrigerazione e di distribuzione del freddo a loro servizio, gli armadi ed i banchi frigoriferi, gli impianti di irrigazione non interrati in genere compresi gli impianti pivot, gli impianti di distribuzione dei mangimi, gli impianti di essiccazione sia fissi che mobili.
Quanto sopra si intende ovunque posto, anche se all'aperto e/o su mezzi di trasporto, secondo naturale destinazione nell'ambito dell'azienda assicurata.

Si intende compreso quanto rientra nelle definizioni di **"Arredamento Agriturismo", "Apparecchiature elettriche ed elettroniche", ed "Arredamento Abitazione" quest'ultimo solo se richiamato nella scheda di polizza**, compresi gli impianti domotici collegati per azionamento e manovra di altri impianti.

Si intende escluso quanto rientra nelle definizioni di **"Fabbricato", "Fabbricato contenente foraggio, "Serre", "Merci", "Oggetti pregiati", "Preziosi", "Raccolte e collezioni", "Valori", "Impianti di energie rinnovabili", "Impianti di produzioni arboree e arbustive".**

Merci
Questa definizione comprende le seguenti categorie di oggetti, ovunque situati anche se all'aperto e/o su mezzi di trasporto, secondo naturale destinazione nell'ambito dell'azienda agricola assicurata:
- materie prime, ingredienti di lavorazione, semilavorati e prodotti finiti, scorte, materiali di consumo, derrate, prodotti destinati all'agriturismo;
- antiparassitari, anticrittogamici, concimi, mangimi, fertilizzanti, integratori;
- sementi, tuberi e talee, nonché i prodotti in genere dell'azienda prima e/o dopo la trasformazione anche destinati al commercio, legnami in genere e altre sostanze per uso agricolo in normale dotazione all'azienda;
- gli imballaggi, i supporti, gli scarti e i ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali;
- i lubrificanti, i combustibili, le sostanze e prodotti infiammabili, le merci speciali, esclusi gli esplodenti.

Sono equiparati alle merci gli animali domestici e da cortile.

NOTA BENE:
Resta escluso quanto rientra nelle definizioni di **"Macchinari, "Attrezzature e Arredamento", "Oggetti pregiati", "Preziosi, raccolte e collezioni", "Valori", "Bestiame", "Foraggio", "Colture".**

Merci speciali
Questa definizione indica: celluloide grezza e oggetti di celluloide, espansite, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggio combustibili - eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci.

NOTA BENE:
Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

Muro pieno
Muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in calcestruzzo e laterizio, di spessore non inferiore a 13 centimetri oppure in conglomerati incombustibili, naturali od artificiali, o in pietre, di spessore non inferiore a 20 centimetri. Sono ammessi i pannelli in vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo con la muratura; le aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione delle condutture elettriche e dei condotti per fluidi; le aperture, in numero non superiore ad una per piano, purché presidiate da serramenti interamente metallici e privi di luci.

O

Oggetti pregiati
Questa definizione indica:
- quadri, dipinti, affreschi, mosaici, tappeti, arazzi, statue e simili oggetti d'arte, mobili di antiquariato, pergamene;
- archivi e documenti storici, raccolte e collezioni in genere;

con valore unitario superiore a Euro 15.000.

P

Preziosi
Oggetti d'argento, d'oro e di platino, pietre preziose, perle naturali e di coltura, salvo quanto costituisce componente di macchinario o attrezzatura.

R

Reti antigrandine
Rete in fibra polietilinica rispondente alla norma UNI 10406:1995.

Raccolte e collezioni
Raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi e/o di valore unitario superiore a Euro 15.000.

S

Scoppio
Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.
Non sono considerati scoppio gli effetti:
- del gelo;
- del colpo d'ariete, cioè il fenomeno idraulico che accade quando un flusso di liquido in movimento all'interno di una condotta viene bruscamente fermato dalla repentina chiusura di una valvola o, viceversa, quando una condotta chiusa e in pressione viene aperta repentinamente.

Serre
Serre non aventi caratteristiche stagionali, costruite con strutture portanti verticali e del tetto in metallo, copertura del tetto e pareti in vetro, vetro temperato, vetro-resina, policarbonato o in materiale plastico rigido, stabilmente fissate al terreno con cordoli in muratura o c.a. o tramite plinti in c.a., chiuse da tutti i lati, atte a creare artificialmente un ambiente con condizioni climatiche particolarmente favorevoli alla vegetazione delle colture, compresi eventuali locali destinati ad **Avanserra**. Si considerano, altresì, compresi: macchinari e impianti quali, a titolo di esempio, impianti di condizionamento, riscaldamento, aerazione, fertirrigazione, autoclavi, **apparecchiature elettriche ed elettroniche** compresi quadri di comando e controllo, nonché le attrezzature fisse e mobili, il tutto posto sottotetto ed al servizio delle Serre, nonché eventuali reti antigrandine installate esternamente alla struttura.

Solaio
Complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato escluse pavimentazioni e soffittature.

Stalle
Fabbricati adibiti a ricovero di animali, nonché impianti idrici, igienico sanitari e fognari, fissi e infissi, opere di fondazione o interrate e tutte le parti e opere murarie che non siano naturale completamento di singole macchine e apparecchi, nonché passaggi di comunicazione tra i fabbricati stessi, recinzioni, cisterne, silos, serbatoi e vasche in cemento armato e/o muratura.
Si intendono altresì comprese le strutture fisse, anche in materiale metallico, destinate alla separazione del bestiame.
Per ciascuna stalla, è tollerata la presenza di Foraggio in quantità non superiore a 100 quintali, sempreché la superficie occupata dallo stesso non ecceda il 25% della superficie totale della stalla.

T

Terremoto
Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Terrorismo e sabotaggio
Atti che possono includere anche l'uso della forza, della violenza e/o della minaccia dell'uso della forza e della violenza, compiuti da qualsiasi persona o gruppi di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con organizzazioni o governi per propositi politici, religiosi, ideologici o etnici, o per ragioni che includano l'intenzione di influenzare il governo o di impaurire la popolazione o parte di essa.

Tetto
Insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e a proteggere i fabbricati dagli agenti atmosferici.

Tettoie
Fabbricati aperti su tutti i lati, destinati a coprire e a proteggere l'ambiente sottostante dagli agenti atmosferici.

V

Valori
Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e in genere qualsiasi carta rappresentante un valore; biglietti per mezzi di trasporto; buoni pasto e simili; schede telefoniche e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.

1 - COSA E' ASSICURATO

ART. IN1 OGGETTO DELLA GARANZIA

QUALI DANNI SONO COPERTI
La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, che si trovano nell'ambito delle ubicazioni indicate nella scheda di polizza, in conseguenza di:
- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, **salvo quelli che ad insaputa del Contraente e/o dell'Assicurato siano presenti in locali adiacenti a quelli assicurati;**

anche se determinati con **colpa grave** del Contraente o dell'Assicurato e/o dai Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata dell'azienda agricola.

ART. IN2 ESTENSIONI DI GARANZIA SEMPRE OPERANTI

La Società indennizza inoltre:

A. DANNI MATERIALI E DIRETTI CAUSATI DA:
1. sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, il tutto a **condizione** che siano provocati dagli eventi previsti dall'Art. IN1 "Oggetto della garanzia" che abbiano colpito i beni assicurati, o altri beni posti nell'ambito di 20 metri dagli stessi;
2. fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione del calore facenti parte degli enti medesimi, **a condizione che detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;**
3. caduta di meteoriti, satelliti, aeromobili e loro parti o cose trasportate, droni di proprietà di terzi;
4. onda sonica determinata da aeromobili, velivoli spaziali o cose da questi trasportate;
5. urto di veicoli non appartenenti al Contraente e/o Assicurato né al suo servizio;
6. caduta di ascensori o montacarichi a seguito di guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni, compresi i danneggiamenti agli impianti;
7. rottura degli impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati contenenti i beni medesimi, derivante dal gelo, **escluse le grondaie e i pluviali. Si intendono esclusi i danni avvenuti oltre 48 ore dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o dalla produzione, distribuzione di energia elettrica e/o termica.** Tale periodo si intende elevato a 96 ore in caso di festività.
   Sono sempre esclusi i danni alle pavimentazioni esterne.

Limiti	Massimo indennizzo € 15.000 per sinistro e annualità assicurativa. Per le abitazioni facenti parte di aziende non stabilmente abitate il massimo indennizzo è pari ad € 5.000 per sinistro e annualità assicurativa
Franchigia	€ 500 per sinistro

8. furto di fissi e infissi, se non acquistata la sezione Furto.

Limiti	Massimo indennizzo € 1.500 per sinistro e annualità assicurativa

B. DANNI MATERIALI E DIRETTI IN CONSEGUENZA DI SINISTRO INDENNIZZABILE AI SENSI DELLA PRESENTE SEZIONE, SUBITI DA:
1. Macchinari, arredamento, attrezzature, merci in deposito e/o lavorazione e/o riparazione, presso terzi, incluse esposizioni, fiere e mostre purché in fabbricati posti entro i confini della Repubblica Italiana, della

Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano, del Regno Unito o nell'ambito della U.E., come risultante da registrazione contabile del Contraente o dell'Assicurato o all'aperto entro aree di loro pertinenza adeguatamente recintate,

Limiti	Limite di indennizzo pari al 10% della somma assicurata indicata nella scheda di polizza alla relativa partita, con il massimo di € 50.000 per sinistro e annualità assicurativa
Franchigia	Variabile in funzione di quanto previsto per la garanzia coinvolta

Si intendono comunque esclusi i danni causati da terremoto, inondazione e alluvione, ancorché siano richiamate nella scheda di polizza le relative garanzie aggiuntive.

2. "Raccolte e collezioni", "Valori", "Preziosi" e "Oggetti pregiati".

Limiti	Limite di indennizzo pari al 10% della somma assicurata indicata nella scheda di polizza alle partite "Macchinari, Attrezzature, Arredamento" e "Abitazione", con il massimo di € 20.000 per sinistro e per annualità assicurativa.
Sottolimiti	Per "Valori", "Preziosi" e "Oggetti pregiati" (cumulativamente) massimo indennizzo € 5.000. Per "Raccolte e collezioni" massimo indennizzo € 15.000. Per singolo Oggetto Pregiato massimo indennizzo € 15.000.
Franchigia	€ 500 per sinistro.

La Società indennizza il solo valore allo stato d'uso dei beni distrutti o danneggiati calcolato tenendo conto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, alla funzionalità e ad ogni altra circostanza concomitante, escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione o artistico o scientifico.

3. Mezzi agricoli semoventi soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge, di proprietà dell'azienda agricola **posti esclusivamente in rimessa sottotetto a fabbricati anche aperti da uno o più lati o sottostanti tettoie, nell'ambito dell'azienda agricola assicurata.**

La Società indennizza il solo valore allo stato d'uso dei beni distrutti o danneggiati, calcolato tenendo conto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, alla funzionalità e ad ogni altra circostanza concomitante, escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione od artistico o scientifico. Tale valore si intende comprensivo solo dei pezzi di ricambio e degli accessori stabilmente fissati e in dotazione al momento dell'acquisto, così come riportato dalla relativa fattura.

Limiti	Limite di indennizzo pari al 30% della somma assicurata indicata nella scheda di polizza alla partita Macchinari, Attrezzature e Arredamento, con il massimo di € 100.000 per sinistro e annualità assicurativa.

NOTA BENE:
Si intendono comunque esclusi i danni causati da fenomeno elettrico, ancorché richiamata nella scheda di polizza la garanzia aggiuntiva.
Nel caso sia stata richiamata in polizza la sezione Macchine Agricole, la presente estensione di garanzia

si intende non operante limitatamente ai mezzi agricoli indicati nell'elenco relativo alla citata sezione.

4. **Carburanti stoccati in cisterne interrate e non;**

Limiti	Limite di indennizzo pari al 10% della somma assicurata indicata nella scheda di polizza alla partita Merci, con il massimo di € 10.000 per sinistro e annualità assicurativa.

5. Api, arnie e miele in esse contenuto, **purché provocati dagli eventi previsti al precedente Art. IN1 "Oggetto della garanzia",**

Limiti	€ 1.500 per sinistro.

6. Mezzi agricoli di proprietà non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge, nonché i mezzi agricoli di proprietà non semoventi anche se soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge, il tutto posto all'esterno dell'azienda agricola assicurata ed entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano, **esclusivamente in seguito a sinistro causato dagli eventi previsti all'Art. IN1 "Oggetto della garanzia".**

Limiti	Limite di indennizzo pari al 30% della somma assicurata indicata nella scheda di polizza alla partita Macchinari, Attrezzature e Arredamento, con il massimo di € 100.000 per sinistro e annualità assicurativa.

C. SPESE SOSTENUTE IN CONSEGUENZA DI SINISTRO INDENNIZZABILE AI SENSI DELLA PRESENTE SEZIONE, PER

1. Demolire, smaltire, sgomberare e trasportare alla più vicina e idonea discarica i residuati del sinistro, nonché le spese necessariamente sostenute per risanare o trattare i residui del sinistro, **con l'esclusione:**
   - **dei residuati radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 230/95 e successive modifiche e integrazioni;**
   - **dei danni subiti da impianti di produzioni arboree e arbustive.**

Limiti	Massimo risarcimento pari al 10% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza

2. Rimuovere, trasportare e ricollocare, comprese le spese di smontaggio e montaggio, quanto assicurato alle partite "Macchinari, attrezzature, arredamento" e "Merci", purché non danneggiati o parzialmente danneggiati, nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per la riparazione dei fabbricati o degli stessi.

Limiti	€ 10.000 per sinistro

3. Rimuovere, depositare e ricollocare quanto previsto nella definizione di "Arredamento Abitazione", quando tali spese si rendano necessarie per il ripristino dei locali ad uso abitazione dell'Assicurato.

Limiti	€ 3.000 per sinistro

4. Il soggiorno in albergo o in altra abitazione durante il tempo necessario al ripristino dei locali ad uso abitazione dall'Assicurato, danneggiati e resi inabitabili. Nessun indennizzo spetterà all'Assicurato per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di occupazione dei locali ripristinati.

Limiti	Massimo risarcimento di € 150 al giorno con il limite di € 3.000 per sinistro

5. La riparazione della recinzione dell'azienda agricola danneggiata da intrusione di bestiame di proprietà di terzi, anche non in conseguenza di sinistro indennizzabile ai sensi della presente Sezione.

Limiti	€ 1.500 per sinistro e annualità assicurativa

6. I danni subiti da alberi ornamentali posti all'interno dell'azienda agricola esclusivamente in seguito a sinistro causato dagli eventi previsti all'Art. IN1 "Oggetto della garanzia".

Limiti	€ 3.000 per sinistro e annualità assicurativa

7. Il noleggio di macchine o rimorchi agricoli quando tali spese si rendano necessarie a seguito di danneggiamento di analoghi beni assicurati con la presente sezione, il tutto per il periodo strettamente necessario per la loro riparazione o rimpiazzo.

Limiti	massimo per 30 giorni dal verificarsi del sinistro con il limite di € 5.000 per sinistro

8. Il ricovero del bestiame assicurato presso terzi **per il tempo necessario al ripristino dei fabbricati assicurati e rese inagibili dal sinistro.**

Limiti	Limite di indennizzo pari al 10% della somma assicurata indicata nella scheda di polizza alla partita "Bestiame", con il massimo di € 10.000 per sinistro e annualità assicurativa

9. La ricostruzione di archivi cartacei e digitali danneggiati a seguito del sinistro. **Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il limite di 12 (dodici) mesi dal sinistro.**

Limiti	Limite di indennizzo pari al 5% della somma assicurata indicata nella scheda di polizza alla partita "Macchinari, attrezzature e arredamento" con il massimo di € 4.000 per sinistro e annualità assicurativa

10. Lo smassamento dei cumuli di foraggio colpito da sinistro di fermentazione o autocombustione.

Limiti	Limite di indennizzo pari al 10% della somma assicurata indicata nella scheda di polizza alla partita "Foraggio"
Scoperto	5%

11. Gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle condizioni di assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito, **nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria.**

Limiti	Limite di risarcimento pari al 2% dell'indennizzo liquidato con il massimo € 10.000

12. Gli oneri che il Contraente dovesse versare a Enti e/o Autorità pubblici per la ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro;
Si intendono escluse multe, ammende e sanzioni amministrative.

Limiti	Limite di risarcimento pari al 3% dell'indennizzo liquidato con il massimo €

	25.000

13. L'onorario di progettisti e consulenti, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino di beni distrutti o danneggiati, **nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria.**

Limiti	Limite di risarcimento pari al 3% dell'indennizzo liquidato con il massimo € 10.000

Sono compresi i guasti arrecati alle cose assicurate durante le azioni poste in essere per impedire o arrestare il sinistro da parte di terzi, del Contraente e/o dell'Assicurato o eseguite per ordine di Pubbliche Autorità.

NOTA BENE:
I danni e le spese di cui alle lett. A e B si intendono indennizzati/rimborsate senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale" ed entro i limiti delle somme assicurate indicate nella scheda di polizza, fermo quanto stabilito dall'Art. SP 10 "Limite di indennizzo".

ART. IN3 RISCHIO LOCATIVO

Questa garanzia è acquistabile in alternativa a quanto previsto dall'Art. IN1 "Oggetto della garanzia" per l'assicurazione dei fabbricati quando questi siano tenuti in locazione dall'Assicurato.

NOTA BENE:
La Società, nei soli casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli Artt.1588, 1589 e 1611 del Codice Civile:
1. risponde dei danni materiali e diretti causati da incendio, esplosione, scoppio ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato;
2. ferma l'applicazione della regola proporzionale nei termini tutti previsti dall'Art.SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

FOCUS: ARTICOLI C.C. DI RIFERIMENTO
a. Art.1588 C.C. (Perdita e deterioramento della cosa locata), che prevede la responsabilità del conduttore per la perdita o il deterioramento dell'immobile che siano stati provocati da un incendio quando non provi sia accaduto per causa a lui non imputabile (oppure che sia stato cagionato da persone da lui ammesse anche temporaneamente al godimento dell'immobile locato);
b. Art.1589 C.C. (Incendio di cosa assicurata), che disciplina la responsabilità del conduttore nei i casi in cui l'immobile locato, distrutto o deteriorato, sia assicurato;
c. Art.1611 C.C. (Incendio di casa abitata da più inquilini), che disciplina i casi in cui l'immobile locato, distrutto o deteriorato, sia abitato da più conduttori/inquilini.

ART. IN4 ABITAZIONE ADIACENTE

La definizione di Fabbricati contenenti foraggio si intende integrata dalla definizione di Abitazione adiacente qualora la distanza tra i due immobili sia inferiore a 10 metri. In questo caso, le due tipologie di Fabbricato si considerano come un unico rischio e **si intendono assicurati nella partita "Fabbricati contenenti foraggio"** (rischio più elevato).

2 - OPZIONI AGGIUNTIVE CON AUMENTO DEL PREMIO

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le prestazioni e/o garanzie aggiuntive illustrate di seguito.

Queste opzioni si intendono operanti solamente se risultano richiamate nella scheda di polizza e ne siano indicate **le somme assicurate e/o i massimali.**

Valgono gli scoperti e le franchigie indicati sulla scheda di polizza.

• PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

ART. IN-A MERCI FLUTTUANTI

COSA COPRE LA GARANZIA
La Società, nel caso in cui il Contraente ne faccia richiesta, si impegna ad aumentare la somma assicurata per le Merci, nel limite della somma indicata nella scheda di polizza alla voce Merci fluttuanti.

MODALITÀ OPERATIVE
Per ciascuna annualità assicurativa il Contraente provvederà al versamento anticipato di un acconto sul premio corrispondente al valore di massimo impegno fluttuante, pari a 2/10 del premio medesimo.
Relativamente a tali aumenti il Contraente e/o l'Assicurato deve trasmettere alla Società dichiarazione della somma corrispondente al valore delle merci esistenti in effettivo aumento al contenuto.

NOTA BENE:
L'acconto anticipato rimarrà in ogni caso acquisito dalla Società anche se il premio, calcolato al termine di ciascuna annualità assicurativa, risultasse inferiore.

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:
a. le denunce dei valori delle merci devono essere trasmesse dal Contraente e/o dall'Assicurato alla Società anticipatamente per raccomandata o altro mezzo equivalente con data certa;
b. la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno di trasmissione della denuncia, salvo sia indicata una data posteriore;
c. la denuncia è operante sino alla successiva altra denuncia anche se vi fosse passaggio di annualità assicurativa;
d. la garanzia non è operante per le somme eccedenti il valore di massimo impegno;
e. il premio sarà calcolato alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa addizionando le somme assicurate per ciascun giorno, dividendole per 360 ed applicando al risultato ottenuto il tasso base annuo indicato nella scheda di polizza;
f. la differenza tra il premio così conteggiato e l'anticipo corrisposto costituirà il premio di regolazione dovuto dal Contraente.

NOTA BENE:
Tale premio dovrà essere pagato **entro 15 (quindici) giorni** da quando la Società ha presentato al Contraente il relativo conto di regolazione; se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine l'assicurazione, limitatamente alla presente copertura fluttuante, resterà valida soltanto per la percentuale di massimo impegno fluttuante corrispondente all'acconto versato.
La garanzia tornerà a essere pienamente operante dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio di regolazione.

Il Contraente si impegna a non assicurare ulteriori aumenti delle somme assicurate per le merci presso altre compagnie.

ART. IN-B RICORSO TERZI

La Società tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di danni materiali e diretti:

- cagionati a terzi;
- per sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- relativamente alle garanzie previste dalla presente **Sezione Incendio, dalla Sezione Eventi Atmosferici e/o dalla Sezione Macchine Agricole, se richiamate nella scheda di polizza.**

L'assicurazione, sino alla concorrenza del 10% del massimale assicurato, è estesa ai danni derivanti da:

- interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo di cose;
- interruzioni o sospensioni (totali o parziali) di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

Copertura	sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza
Limiti	la garanzia opera nel limite del 10% del massimale per i soli danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell'utilizza di cose o di attività

OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

L'Assicurato deve immediatamente:

- **informare** la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui;
- **fornire** tutti i documenti e le prove utili alla propria difesa;
- **astenersi** da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso della Società, che avrà facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell'Assicurato.

Quanto alle spese giudiziali si applica il disposto dell'Art.1917 del Codice Civile ovvero sono a carico della Società nei limiti di un quarto del massimale assicurato. Nel caso sia dovuta al danneggiato una somma superiore al citato massimale, le spese giudiziali si ripartiscono tra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettano interesse.

Questa garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

ESCLUSIONI: QUALI TERZI?

Non sono considerati terzi:

a. il Contraente, l'Assicurato;
b. il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine appartenente al suo nucleo familiare o con lui convivente;
c. il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di parentela indicati al punto precedente, se è assicurata una **persona giuridica;**
d. le società che, rispetto all'Assicurato persona giuridica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate (Art. 2359 del Codice Civile e Legge n. 216 del 1974), nonché i loro amministratori, i legali rappresentanti e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. b.

ESCLUSIONI: QUALI DANNI?

La garanzia non opera per i danni:

1. a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
2. di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

ART. IN-C INDENNITÀ AGGIUNTIVA

In caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente **Sezione Incendio o della Sezione Eventi Atmosferici o della Sezione Macchine Agricole**, se richiamate nella scheda di polizza, l'indennizzo - calcolato per ciascuna partita presa separatamente - sarà maggiorato, a titolo di risarcimento per interruzione, sospensione

od intralcio dell'attività, della percentuale indicata sulla scheda di polizza.

ART. IN-D SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUI DEL SINISTRO E RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO MACCHINARIO E MERCI

QUALI SPESE SONO COPERTE?
La Società, in eccedenza al limite di indennizzo previsto dall'Art. IN2 "Estensioni di garanzia sempre operanti" e fino alla concorrenza della somma indicata nella specifica partita, rimborsa:

a. le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica, i residui del sinistro indennizzabile ai sensi della presente **Sezione Incendio o della Sezione Eventi Atmosferici o della Sezione Macchine Agricole**, se richiamate nella scheda di polizza;
b. le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi;

Limiti punto b.	Max. 30% del massimale assicurato

c. le spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare, compreso smontaggio e montaggio, quanto assicurato alle partite "Macchinari, Attrezzature, Arredamento" e "Merci" assicurati non danneggiati o parzialmente danneggiati nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per la riparazione dei fabbricati e dei macchinari danneggiati.

QUALI SPESE SONO ESCLUSE
La presente garanzia non opera per la partita **Impianti di produzioni arboree e arbustive.**

NOTA BENE:
Per questa garanzia non è operante il disposto dell'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

• GARANZIE AGGIUNTIVE

ART. I-1 ATTI VANDALICI E DOLOSI

QUALI DANNI SONO COPERTI
A parziale deroga dell'Art. IN10 "Limitazioni" lett. A punto 1 e lett. B. punto 1, la Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiano individualmente o in associazione, atti dolosi, compresi quelli vandalici.
La Società risponde anche dei danni materiali e diretti alle cose assicurate avvenuti in corso di occupazione non militare delle ubicazioni assicurate.
Se l'occupazione supera i 5 (cinque) giorni consecutivi, l'assicurazione è limitata ai danni di incendio, esplosione e scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi.

Limiti	sino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza
Franchigia/scoperto	indicato nella scheda di polizza

ESCLUSIONI
La garanzia è esclusa per i danni di:
1. **terrorismo e di sabotaggio;**
2. **furto, rapina, estorsione e saccheggio,** o danni imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
3. **fenomeno elettrico** a macchine e impianti elettrici ed elettronici;
4. **interruzione** di processi di lavoro, mancata o anormale produzione di energia, alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, difetti o omissioni di controlli o manovre;
5. **confisca, sequestro, requisizioni** delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità di diritto o di fatto;

6. **dispersione di liquidi** contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti.

LIMITAZIONI
La garanzia non opera per i danni:
1. **agli impianti di produzioni arboree e arbustive;**
2. causati ai muri esterni del fabbricato da **imbrattamento**;
3. causati da **avvelenamento** del foraggio, delle scorte e dei prodotti finiti dell'azienda;
4. causati al **bestiame** da avvelenamento, intossicazioni alimentari, deperimento organico per mancata alimentazione, morte o turbe patogene per mancata assistenza medica e profilattica.

ART. I-2 DISPERSIONE DI VINO, LATTE, OLIO E ALTRI LIQUIDI

QUALI DANNI SONO COPERTI
A parziale deroga dell'Art. IN10 "Limitazioni" lett. F, la Società indennizza i danni materiali e diretti di dispersione di liquidi, in quanto parte delle Merci, contenuti in appositi contenitori, causati dalla rottura accidentale degli stessi, nonché di valvole, rubinetti, raccordi ad essi collegati.

LIMITAZIONI
La garanzia non opera per i danni:
a) causati da rottura di contenitori di **capacità inferiore a 100 litri** e/o delle relative valvole od organi di intercettazione;
b) se conseguenti a stillicidio dovuto a **corrosione, usura, imperfetta tenuta** dei contenitori:
c) verificatisi in occasione di **lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione**, montaggio o smontaggio, prova o collaudo;
d) derivanti da **imperizia e/o negligenza**, errata chiusura o apertura di valvole e/o di rubinetti;
e) causati **alle altre cose assicurate in polizza** dalla dispersione del liquido;
f) causati da **rottura** di contenitori e/o delle relative valvole od organi di intercettazione, facenti parte di attrezzature e/o macchinari in lavorazione.

ESCLUSIONI
La Società **non risponde inoltre delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.**

Nel caso di operatività della garanzia aggiuntiva I-1 "Atti vandalici o dolosi" sono compresi - in deroga a quanto previsto al punto 6. delle Esclusioni - i danni di dispersione derivante dalla rottura dei contenitori, nonché di valvole, rubinetti, raccordi ad essi collegati, causata da atti dolosi di Terzi, compresi quelli vandalici.

Limiti	Max 60% della somma assicurata per atti vandalici o dolosi su enti posti all'interno dei fabbricati
	Max 50% della somma assicurata per atti vandalici o dolosi su enti posti all'esterno dei fabbricati
Scoperto	10% minimo € 2.500 per atti vandalici o dolosi su enti posti all'interno dei fabbricati
	20% minimo € 5.000 per atti vandalici o dolosi su enti posti all'esterno dei fabbricati

Per questa garanzia non è operante il disposto dell'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

ART. I-3 DANNI DA DISPERSIONE DI VINO, LATTE, OLIO E ALTRI LIQUIDI

QUALI DANNI SONO COPERTI

A parziale deroga dell'Art. I-2 "Dispersione di vino, latte, olio e altri liquidi" punto e., la Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle altre cose assicurate con la presente polizza dalla dispersione di liquidi fuoriusciti da appositi contenitori a causa della rottura accidentale degli stessi, nonché di valvole, rubinetti, raccordi ad essi collegati.

Questa garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

ART. I-4 FENOMENO ELETTRICO

QUALI DANNI SONO COPERTI

A parziale deroga dell'Art. IN10 "Limitazioni" lett. D, la Società indennizza i danni materiali e diretti causati da fenomeno elettrico alle seguenti cose assicurate:

1. impianti tecnici al servizio di: Abitazione, Fabbricati, Fabbricati contenenti foraggio, se richiamate nella scheda di polizza e **purché non sia richiamato il rischio locativo;**
2. Macchinari, Attrezzature e Arredamento se richiamati nella scheda di polizza, comprese le Apparecchiature elettriche ed elettroniche se non assicurate con la sezione Elettronica o con altra polizza.
3. Arredamento abitazione se richiamate le partite Abitazione o Abitazione adiacente nella scheda di polizza;
4. Impianti di energie rinnovabili se richiamati nella scheda di polizza;
5. Serre, se richiamate nella scheda di polizza.

Limiti	sino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza
Franchigia/scoperto	indicati nella scheda di polizza

NOTA BENE:

Per il terzo sinistro verificatosi nell'annualità assicurativa gli scoperti e le franchigie si intendono raddoppiati, per il quarto sinistro si intendono triplicati. Dal quinto sinistro non si procederà alla liquidazione dell'indennizzo.

ESCLUSIONI

La garanzia è esclusa per i danni a tubi e valvole elettronici, nonché a lampade e ad altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche in altre parti delle cose assicurate.

LIMITAZIONI

La garanzia non opera per i danni:

1. verificatisi in **conseguenza** di prove o di collaudi, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione;
2. **per i quali deve rispondere,** per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore del bene assicurato;
3. **dovuti all'inosservanza** delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
4. **causati da difetti** di cui il Contraente o l'Assicurato erano a conoscenza al momento della stipula della polizza;
5. causati da: **usura**, corrosione, ossidazione, arrugginimento, carenza di manutenzione;
6. causati da acqua - o **sostanze liquide** in genere - ad apparecchiature elettriche ed elettroniche, macchinari, apparecchi (compresi elettrodomestici), impianti; ubicati al di sotto del piano di campagna.

In caso di danni subiti dalle componenti elettriche ed elettroniche di macchine, apparecchiature ed elettrodomestici, in stato di inattività o aventi vetustà superiore a cinque anni, l'indennizzo sarà determinato in relazione al valore allo stato d'uso e non verrà riconosciuto il "supplemento d'indennità" calcolato come specificato all'Art. SP6 "Determinazione del danno".

Questa garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

ART. I-5 MERCI IN REFRIGERAZIONE SENZA SISTEMI DI CONTROLLO

QUALI DANNI SONO COPERTI

A parziale deroga dell'Art. IN10 "Limitazioni" lett. E., la Società indennizza i danni alle merci refrigerate custodite in banchi, armadi e celle frigorifere, causati da:

a. mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, che determina il deterioramento del prodotto per alterazione della temperatura di conservazione;
b. fuoriuscita del fluido frigorigeno;

conseguenti a:

- eventi indennizzabili ai sensi della presente sezione Incendio o della sezione Eventi Atmosferici, se richiamata nella scheda di polizza, che abbiano colpito le cose assicurate;
- guasto o rottura accidentale dell'impianto frigorifero o degli eventuali dispositivi di controllo e/o sicurezza, ovvero dei sistemi e impianti di adduzione dell'acqua, o dei sistemi e impianti di produzione e distribuzione della energia elettrica, direttamente pertinenti all'impianto stesso.

NOTA BENE:

L'indennizzo viene corrisposto qualora la mancata o anormale temperatura abbia causato un deterioramento delle merci al punto di impedirne lo smercio e/o l'utilizzo, come evidenziato dalla certificazione di enti preposti che attestino la distruzione delle merci stesse.

Limiti	sino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza
Franchigia/scoperto	indicati nella scheda di polizza

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni subiti da **merci caricate** su mezzi di trasporto.

LIMITAZIONI

La garanzia non opera per i danni conseguenti a:

- **eventi** per i quali debba rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- **mancata fornitura** di energia elettrica da parte dell'azienda erogatrice.

Questa garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

ART. I-6 MERCI IN REFRIGERAZIONE CON SISTEMI DI CONTROLLO

QUALI DANNI SONO COPERTI

A parziale deroga dell'Art.IN10 "Limitazioni", lett. E, la Società indennizza i danni alle merci refrigerate custodite in banchi, armadi e celle frigorifere causati da:

a. mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, che determina il deterioramento del prodotto per alterazione della temperatura di conservazione;
b. fuoriuscita del fluido frigorigeno;

conseguenti a:

- eventi indennizzabili ai sensi della presente sezione Incendio o della sezione Eventi Atmosferici, se richiamata nella scheda di polizza, che abbiano colpito le cose assicurate;
- guasto o rottura accidentale dell'impianto frigorifero o degli eventuali dispositivi di controllo e/o sicurezza, ovvero dei sistemi e impianti di adduzione dell'acqua o dei sistemi e impianti di produzione e distribuzione della energia elettrica, direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata superiore a 12 ore.

NOTA BENE:
L'indennizzo viene corrisposto qualora la mancata o anormale temperatura abbia causato un deterioramento delle merci al punto di impedirne lo smercio e/o l'utilizzo, come evidenziato dalla certificazione di enti preposti che attestino la distruzione delle merci stesse.
I sistemi di controllo dell'impianto devono consentire di rilevare e di segnalare anche in assenza di personale addetto in loco, nonché di certificare, per ciascun banco od armadio o cella frigorifera, la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo che si prolunghi oltre 6 ore.

Limiti	sino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza
Franchigia/scoperto	indicati nella scheda di polizza

ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni subiti **da merci caricate** su mezzi di trasporto.

LIMITAZIONI
La garanzia non opera per i danni conseguenti a:
- **eventi** per i quali debba rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- **mancata fornitura** di energia elettrica da parte dell'azienda erogatrice.

Questa garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

ART. I-7 MERCI IN REFRIGERAZIONE IN ATMOSFERA CONTROLLATA

QUALI DANNI SONO COPERTI
A parziale deroga dell'Art.IN10 "Limitazioni", lett. E, la Società indennizza i danni alle merci refrigerate custodite in celle frigorifere ad atmosfera controllata causati da:
a. mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo che determina il deterioramento del prodotto per alterazione della temperatura di conservazione;
b. fuoriuscita del fluido frigorigeno;
c. mancato mantenimento dell'atmosfera controllata;
conseguenti a:
- eventi indennizzabili ai sensi della presente sezione o della sezione Eventi Atmosferici, se richiamata nella scheda di polizza, che abbiano colpito le cose assicurate;
- guasto o rottura accidentale dell'impianto frigorifero o degli eventuali dispositivi di controllo e/o sicurezza ovvero dei sistemi ed impianti di adduzione dell'acqua o dei sistemi e impianti di produzione e distribuzione della energia elettrica, direttamente pertinenti l'impianto stesso.

NOTA BENE:
La somma assicurata deve corrispondere al prezzo di vendita della merce immagazzinata che il Contraente/Assicurato prevede di realizzare alla data di apertura di ciascuna cella.
L'indennizzo verrà corrisposto nella misura pari al prezzo di vendita che il Contraente o l'Assicurato avrebbe realizzato alla data di apertura delle celle, con detrazione dell'importo relativo alla vendita della merce non deteriorata e dei residui.

Limiti	sino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza
Franchigia/scoperto	indicati nella scheda di polizza

OBBLIGHI DEL CONTRAENTE
Il Contraente/l'Assicurato deve provvedere alla registrazione, per ciascuna cella, dei seguenti dati:
1. temperatura e umidità;
2. percentuale dei componenti della miscela gassosa.

In caso di anomalie (sinistro) l'Assicurato deve darne immediato avviso, e comunque non oltre il termine di 6

ore, alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza.

ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni subiti **da merci caricate** su mezzi di trasporto.

LIMITAZIONI
La garanzia non opera per i danni conseguenti a:
- **eventi** per i quali debba rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- **mancata fornitura** di energia elettrica da parte dell'azienda erogatrice.

Questa garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

ART. I-8 ROTTURA ACCIDENTALE IMPIANTI

QUALI DANNI SONO COPERTI
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua o altri fluidi a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, tecnici, di processo, di estinzione, di riscaldamento e di condizionamento.

COSA COPRE INOLTRE LA GARANZIA
a. Le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione se assicurato il fabbricato;
b. i danni causati da rigurgito fognature a seguito di occlusione di condutture;
c. i danni causati da traboccamento e/o intasamento delle gronde e dei pluviali causato anche da grandine o neve.

Limiti	sino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza
Franchigia/scoperto	indicati nella scheda di polizza

LIMITAZIONI
La garanzia non opera per i danni causati da:
1. rotture originate **da gelo;**
2. **umidità e stillicidio;**
3. **allagamento** alle merci poste nei locali interrati o seminterrati limitatamente ai danni dovuti a rigurgito di fognatura.

NOTA BENE:
Il danno alla merce risulta indennizzabile se la stessa è posta ad altezza superiore a 10 cm dal pavimento a eccezione della merce che per sua particolare caratteristica non può essere posta su pallet, scaffalature o ripiani.
Nel caso sia presente merce posta ad altezza inferiore a 10 cm, escluso il caso sopra indicato, e il livello dell'acqua superi tale altezza, il danno risulterà comunque indennizzabile con il minimo di scoperto triplicato. **L'indennizzo per la merce danneggiata a seguito del posizionamento sotto i 10 cm non potrà in nessun caso essere superiore al 30% dell'indennizzo massimo liquidabile.**

ART. I-9 ROTTURA CONTENITORI IN VETRO

QUALI DANNI SONO COPERTI
La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal prodotto a seguito di rottura accidentale dei contenitori in vetro collocati di capacità inferiore a 100 litri, collocati all'interno dei locali occupati dall'Assicurato, nonché all'interno del recinto, purché riparati da tettoia.

Limiti	sino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza
Franchigia/scoperto	indicati nella scheda di polizza

LIMITAZIONI
La garanzia non opera per i danni:
- derivanti da **vizio di costruzione;**
- avvenuti in occasione di **riparazioni, rimozioni, traslochi,** movimentazione, lavori di straordinaria manutenzione;
- **ai contenitori che non siano perfettamente integri** ed esenti da incrinature alla data di entrata in vigore di questa polizza.

Questa garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

ART. I-10 ROTTURA LASTRE

QUALI DANNI SONO COPERTI
La Società indennizza i danni di rottura accidentale o per fatto di terzi delle lastre relativamente:
- alle spese di riparazione o di sostituzione delle lastre danneggiate;
- e a quelle di sostituzione delle lastre distrutte con altre nuove o equivalenti per caratteristiche;
- comprensive delle spese di trasporto, rimozione e installazione;

con l'esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto.

Limiti	sino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza
Franchigia/scoperto	indicati nella scheda di polizza

Sono compresi anche i danni materiali e diretti alle cose assicurate provocati dalla rottura delle lastre fino alla concorrenza del 50% dell'indennizzo dovuto per le suddette spese.

LIMITAZIONI
La garanzia non opera per i danni derivanti da:
1. **vizio di costruzione;**
2. **difettosa installazione;**
3. **mancanza di manutenzione;**
4. **operazioni di rimozione o di trasloco** delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono state collocate, lavori sulle lastre o ai relativi supporti, sostegni o cornici.

ESCLUSIONI
Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi di polizza.
Sono esclusi i danni alle **Serre**.

Questa garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

ART. I-11 TERRORISMO E SABOTAGGIO

QUALI DANNI SONO COPERTI
A parziale deroga dell'Art. IN10 "Limitazioni" lett. B. punto 1., la Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da atti di terrorismo e di sabotaggio.

Limiti	sino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza
Franchigia/scoperto	indicati nella scheda di polizza

LIMITAZIONI
La garanzia non opera per i danni:
- di inquinamento e/o di contaminazione da materiale chimico e/o biologico;
- derivanti da interruzione di servizi quali elettricità, gas, acqua, trasporti e comunicazioni in genere.

ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni agli **Impianti di produzioni arboree e arbustive.**

NOTA BENE:
A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. CG3 "Proroga del contratto - Disdetta del contratto poliennale", le Parti hanno la facoltà di recedere da questa garanzia con **preavviso di 15 (quindici) giorni dalla scadenza dell'annualità nel corso della quale la facoltà è esercitata**, da comunicare con lettera raccomandata A.R.
Nel caso in cui tale facoltà sia esercitata dalla Società, la stessa provvederà alla riduzione di premio corrispondente a tale garanzia e rimborserà al Contraente la parte di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso entro 30 giorni dalla data di cessazione dell'assicurazione.
Dal rimborso sono **escluse le imposte e ogni altro onere di tipo tributario.**

ART. I-12 ESPULSIONE TAPPI

QUALI DANNI SONO COPERTI
La Società indennizza i danni materiali e diretti, subiti da vini in bottiglia, comprese le bottiglie ed i tappi di chiusura delle stesse a seguito dell'espulsione accidentale dei tappi di chiusura.
La garanzia è prestata **qualora l'evento sia riscontrabile su una pluralità di bottiglie ed i beni danneggiati non siano riutilizzabili.**

Limiti	sino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza
Franchigia/scoperto	indicati nella scheda di polizza

ART. I-13 MANCATO CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE

QUALI DANNI SONO COPERTI
A parziale deroga dell'Art. IN10 "Limitazioni" lett. G. la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle colture assicurate a causa di mancato o anormale condizionamento dell'ambiente conseguente a:
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o di fornitura idrica;
- **purché tali circostanze siano conseguenti agli eventi per i quali è prestata la garanzia della presente sezione o della sezione Eventi Atmosferici, se richiamata nella scheda di polizza.**

NOTA BENE:
La garanzia è prestata a condizione che:
- esista un impianto/attrezzatura/macchinario sostitutivo di emergenza per il condizionamento della temperatura o, nel caso di mancata o anomale produzione o distribuzione di energia elettrica, un gruppo elettrogeno ad avviamento automatico;
- esista un avvisatore automatico ottico e acustico atto a comunicare le anomalie funzionali degli impianti, al personale costantemente presente nell'ambito dell'azienda assicurata; in caso di assenza del personale in loco la garanzia è operante sempreché la segnalazione dell'anomalia sia in grado di innescare l'intervento immediato del personale stesso per prevenire o limitare il danno.

Limiti	sino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza
Franchigia/scoperto	indicati nella scheda di polizza

LIMITAZIONI
La garanzia non opera per i danni da mancato condizionamento ambientale dovuti agli eventi previsti

dall'Art. IN10 "Limitazioni" lett. B punto 1, ovvero agli atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio.

ART. I-14 FOLGORAZIONE BESTIAME

QUALI DANNI SONO COPERTI

La società indennizza, nei limiti della somma assicurata, i danni diretti e materiali causati al bestiame assicurato:

- da folgorazione dovuta a guasti di impianti elettrici o di meccanismi azionati da energia elettrica, p**urché tali impianti siano efficacemente collegati a terra.**

Limiti	sino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza
Franchigia/scoperto	indicati nella scheda di polizza

ART. I-15 ASFISSIA BESTIAME

QUALI DANNI SONO COPERTI

A parziale deroga dell'Art. IN10 "Limitazioni" lett. G, la Società risponde dei danni da asfissia che dovesse colpire gli animali assicurati, in conseguenza di:

- eventi garantiti con la presente **sezione o con la sezione Eventi Atmosferici** se richiamata in polizza;
- guasti o rotture degli impianti di ricambio forzato dell'aria e/o degli impianti di riscaldamento/climatizzazione a servizio dei fabbricati assicurati.

NOTA BENE:

La garanzia è prestata a condizione che:

- esista un gruppo elettrogeno ad avviamento automatico, in grado di alimentare tutte le utenze degli impianti di ricambio forzato dell'aria o dell'impianto di riscaldamento/climatizzazione per almeno 5 ore, nel caso di mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica.
- esista un avvisatore automatico ottico e acustico atto a comunicare le anomalie funzionali degli impianti, al personale costantemente presente nell'ambito dell'azienda assicurata; in caso di assenza del personale in loco la garanzia è operante sempreché la segnalazione dell'anomalia sia in grado di innescare l'intervento immediato del personale stesso per prevenire o limitare il danno.

Limiti	sino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza
Franchigia/scoperto	indicati nella scheda di polizza

LIMITAZIONI

La garanzia non opera per i danni:

- causati da mancata o anormale fornitura di energia elettrica da parte dell'azienda erogatrice;
- causati da guasti o rotture degli **impianti mobili di: aerazione, riscaldamento, climatizzazione;**
- determinati da **usura**, deterioramento, corrosione e incrostazione degli impianti di ricambio forzato dell'aria e/o degli impianti di riscaldamento/climatizzazione;
- causati da inondazione, alluvione, allagamento, frane, movimenti del terreno;
- dovuti a **difetti** di materiale e/o di costruzione/installazione degli impianti di ricambio forzato dell'aria e/o degli impianti di riscaldamento/climatizzazione a servizio dei fabbricati assicurati;
- causati dalla **mancanza di manutenzione** prevista dal costruttore e consigliata dall'installatore.

ART. I-16 PERDITA DI QUALITA' DEL VINO IN REFRIGERAZIONE

QUALI DANNI SONO COPERTI
A parziale deroga dell'Art. IN10 "Limitazioni" lett. E, la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti da uva, mosti, vini in lavorazione, in invecchiamento o confezionati, posti in refrigerazione in idonei contenitori termici, causati da:
a) mancata o anormale produzione e distribuzione del freddo;
b) fuoriuscita del fluido frigorigeno.

conseguenti a:
- eventi indennizzabili ai sensi della presente **sezione o della sezione Eventi Atmosferici**, se richiamata nella scheda di polizza, che abbiano colpito le cose assicurate;
- guasto o rottura accidentale dell'impianto frigorifero e dei dispositivi di controllo e/o sicurezza ovvero dei sistemi ed impianti di adduzione dell'acqua o dei sistemi ed impianti di produzione e distribuzione della energia elettrica, direttamente pertinenti l'impianto stesso.

Limiti	sino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza
Franchigia/scoperto	indicati nella scheda di polizza

NOTA BENE:
Per la quantificazione del danno, ad integrazione di quanto previsto all'Art. SP6 "Determinazione del danno", si farà riferimento al minor valore commerciale che il prodotto avrà subito a seguito del sinistro.

LIMITAZIONI
La garanzia non opera per i danni conseguenti a:
- eventi per i quali debba rispondere per legge o per contratto il **costruttore od il fornitore;**
- **mancata** fornitura di energia elettrica da parte dell'azienda erogatrice.

ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni **subiti da merci caricate su mezzi di trasporto.**

Questa garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

ART. I-17 ALPEGGIO

QUALI DANNI SONO COPERTI
La Società indennizza, nei limiti della somma assicurata alla partita "Bestiame", i danni materiali e diretti al bestiame assicurato da:
- incendio,
- fulmine,
- caduta di meteoriti, satelliti, aeromobili e loro parti o cose trasportate, droni di proprietà di terzi;

quando lo stesso si trovi in alpeggio stagionale ed anche durante il tragitto sulle strade che ad esso conducono.

Limiti	sino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza
Franchigia/scoperto	indicati nella scheda di polizza

ART. I-18 TRASPORTO MERCI

QUALI DANNI SONO COPERTI
La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle Merci assicurate, durante eventuali trasporti effettuati a mezzo carri o carretti trainati, dal momento della raccolta fino allo stoccaggio o lavorazione, purché il tutto avvenga nell'ambito dell'area privata di proprietà o in uso all'Assicurato.

Limiti	sino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza
Franchigia/scoperto	indicati nella scheda di polizza

LIMITAZIONI
La garanzia non opera per i danni **provocati dalle avversità atmosferiche anche se in polizza risulta prestata la sezione Eventi atmosferici.**

ART. I-19 AUTOCOMBUSTIONE DEL FORAGGIO

QUALI DANNI SONO COPERTI
Ad integrazione di quanto previsto dall'Art. IN1 "Oggetto della garanzia", la Società indennizza i danni materiali e diretti al foraggio assicurato da autocombustione.

NOTA BENE:
Ai fini dell'operatività della garanzia, **si considerano condizioni essenziali:**
- **che siano trascorsi almeno 15 (quindici) giorni dalla data di effetto della presente polizza;**
- **che lo stoccaggio del foraggio venga effettuato adottando procedure di trattamento, deposito e movimentazione che la tipologia merceologica del prodotto richiede.**

Limiti	sino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza
Franchigia/scoperto	indicati nella scheda di polizza

ESCLUSIONI
Sono escluse le **muffe, l'imputridimento e la marcescenza del foraggio.**

ART. I-20 LATTE IN REFRIGERAZIONE

QUALI DANNI SONO COPERTI
In deroga all'Art. IN10 "Limitazioni" lett. E, la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal latte conservato in refrigerazione, causati da:
a) mancata o anormale produzione e distribuzione del freddo;
b) fuoriuscita del fluido frigorigeno;

conseguenti a:
- eventi indennizzabili ai sensi della presente **sezione o della sezione Eventi Atmosferici**, se richiamata nella scheda di polizza, che abbiano colpito le cose assicurate;
- guasto o rottura accidentale dell'impianto frigorifero e dei dispositivi di controllo e/o sicurezza ovvero dei sistemi ed impianti di adduzione dell'acqua o dei sistemi ed impianti di produzione e distribuzione della energia elettrica, direttamente pertinenti l'impianto stesso.

Limiti	sino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza
Franchigia/scoperto	indicati nella scheda di polizza

NOTA BENE:
Per la quantificazione del danno, ad integrazione di quanto previsto all'Art. SP6 "Determinazione del danno", si farà riferimento al minor valore commerciale che il prodotto avrà subito a seguito del sinistro.

LIMITAZIONI
La garanzia non opera per i danni conseguenti a:
- eventi per i quali debba rispondere per legge o per contratto il **costruttore od il fornitore;**
- **mancata** fornitura di **energia elettrica** da parte dell'azienda erogatrice.

ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni **subiti da merci caricate su mezzi di trasporto.**

Questa garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

ART. I-21 INONDAZIONE E ALLUVIONE

QUALI DANNI SONO COPERTI
A parziale deroga dell'Art. IN10 "Limitazioni" lett. B. punto 4., la Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate che si trovano nell'ambito delle ubicazioni indicate in polizza:
- da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato;
- dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- quando l'evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o meno.

Limiti	sino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza
Franchigia/scoperto	indicati nella scheda di polizza

LIMITAZIONI
La garanzia non opera per i **danni causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina.**

NOTA BENE:
Il danno alla merce risulta indennizzabile se la stessa è posta ad altezza superiore a 10 cm dal pavimento ad eccezione della merce che per sua particolare caratteristica non può essere posta su pallets, scaffalature o ripiani. Nel caso sia presente merce posta ad altezza inferiore a 10 cm, escluso il caso sopra indicato, e il livello dell'acqua superi tale altezza, il danno risulterà comunque indennizzabile con il minimo di scoperto triplicato; l'indennizzo per la merce danneggiata a seguito del posizionamento sotto i 10 cm non potrà in nessun caso essere superiore al 30% dell'indennizzo massimo liquidabile.

ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni a:
- **cose mobili all'aperto;**
- **cose poste in locali interrati o seminterrati;**
- **Impianti di produzioni arboree e arbustive;**
- **Serre.**

NOTA BENE:
A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. CG3 "Proroga del contratto - Disdetta del contratto poliennale", le Parti hanno la facoltà di recedere da questa garanzia con **preavviso di 15 (quindici) giorni dalla scadenza dell'annualità nel corso della quale la facoltà è esercitata**, da comunicare con lettera raccomandata A.R.
Nel caso in cui tale facoltà sia esercitata dalla Società, la stessa provvederà alla riduzione di premio corrispondente a tale garanzia e rimborserà al Contraente la parte di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso entro 30 giorni dalla data di cessazione dell'assicurazione.
Dal rimborso sono **escluse le imposte e ogni altro onere di tipo tributario.**

ART. I-22 TERREMOTO

QUALI DANNI SONO COPERTI
A parziale deroga dell'Art. IN10 "Limitazioni" lett. B. punto 4., la Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causate da terremoto.

NOTA BENE:
Le scosse registrate nelle 72 ore successive a ogni evento sono attribuite ad un unico fenomeno e i relativi danni ad un unico sinistro.

Limiti	sino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza
Franchigia/scoperto	indicati nella scheda di polizza

LIMITAZIONI
Sono esclusi i danni conseguenti a:
- **eruzione vulcanica, inondazione, alluvione, maremoto;**
- **furto, smarrimento, rapina, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.**

ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni a:
- **Impianti di produzioni arboree e arbustive;**
- **Serre.**

NOTA BENE:
A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. CG3 "Proroga del contratto - Disdetta del contratto poliennale", le Parti hanno la facoltà di recedere da questa garanzia con **preavviso di 15 (quindici) giorni dalla scadenza dell'annualità nel corso della quale la facoltà è esercitata**, da comunicare con lettera raccomandata A.R.
Nel caso in cui tale facoltà sia esercitata dalla Società, la stessa provvederà alla riduzione di premio corrispondente a tale garanzia e rimborserà al Contraente la parte di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso entro 30 giorni dalla data di cessazione dell'assicurazione.
Dal rimborso sono **escluse le imposte e ogni altro onere di tipo tributario.**

3 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. IN5 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, nelle ubicazioni indicate nella scheda di polizza ad eccezione di quanto previsto dall'Art. IN2 "Estensioni di garanzia sempre operanti" lett. B.1 che estende la garanzia a Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano, Regno Unito e nell'ambito della U.E.

ART. IN6 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI FABBRICATI

COSA COPRE LA GARANZIA
I fabbricati assicurati si intendono distinti in tre classi in relazione alle caratteristiche costruttive ed ai materiali impiegati per la loro costruzione:

1 - Fabbricati e/o tettoie con strutture portanti verticali in materiali incombustibili, solai, pareti esterne, coperture e strutture portanti del tetto comunque costruite. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono compresi in tale classe i fabbricati e/o le tettoie aventi pareti esterne e/o coperture del tetto in: fibrocemento, pannelli metallici e pannelli con superfici esterne in materiali incombustibili e coibentazione interna. (pannelli sandwich).
Si intendono, comunque, esclusi i fabbricati e/o le tettoie con coperture in materiale plastico definiti nella classe 3 e le Serre.

2 - Fabbricati e/o tettoie con strutture portanti verticali in materiali combustibili; solai, pareti esterne, coperture e strutture portanti del tetto comunque costruite.
Si intendono, comunque, esclusi i fabbricati e/o le tettoie con coperture in materiale plastico definiti nella classe 3 e le Serre.

3 - Manufatti con tetto a sagoma curva, aventi strutture portanti in materiali incombustibili, con coperture del tetto in materiale plastico con o senza coibentazione interna. **Si intendono escluse le Serre.**

ART. IN7 TOLLERANZE

1. ATTIVITÀ ESERCITATA

Sono assicurate, **se non esplicitamente escluse** le operazioni di confezionamento ed imballaggio, purché complementari e accessorie all'attività principale.

2. CARATTERISTICHE DEI FABBRICATI

Non hanno influenza nella valutazione del rischio e sono pertanto tollerati:

- i soppalchi e le porzioni di fabbricato la cui area non supera il 20% dell'area coperta del fabbricato stesso;
- i materiali impiegati nelle porzioni delle pareti esterne e della copertura del tetto, quando la loro superficie complessiva non supera il 20% della rispettiva superficie delle pareti e della copertura del tetto;
- i materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti, applicati all'esterno delle pareti perimetrali o della copertura del tetto, costruite in laterizio, cemento armato o calcestruzzo;
- i materiali impiegati nelle pavimentazioni e nelle pareti interne o loro coibentazioni, **con l'esclusione di** quelli espansi combustibili non rivestiti da materiali incombustibili;
- i materiali impiegati per la coibentazione di celle frigorifere, purché rivestiti da ogni lato da materiali incombustibili.

3. MATERIALI ESPLODENTI, MATERIALI INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI

L'esistenza di esplodenti, di infiammabili e di merci speciali influisce sulla valutazione del rischio e quindi deve essere espressamente dichiarata in polizza.

È tollerata l'esistenza, senza necessità di esplicita dichiarazione in polizza, anche se utilizzati nei processi produttivi, di:

- 1 kg di esplodenti;
- 500 kg di infiammabili;
- 1500 kg di carburanti ad uso agricolo posti in serbatoi all'interno dei fabbricati assicurati;
- carburanti ad uso agricolo posti in serbatoi non interrati se:
  - distanti almeno 20 metri dai fabbricati assicurati;
  - di capacità non superiore a 10.000 litri;
  - realizzati in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Non rientrano nella determinazione dei quantitativi sopra citati gli Infiammabili e i carburanti posti in serbatoi interrati, nonché i carburanti posti all'interno dei serbatoi di veicoli.

ART. IN8 RINUNCIA ALLA SURROGA

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'Art.1916 del Codice Civile verso i soggetti di seguito indicati, **a condizione che l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile, cioè:**

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nonché l'amministratore e il legale rappresentante delle Società medesime;
- i clienti e i fornitori abituali di merci e servizi relativi all'attività dell'Assicurato:
- le persone fisiche legate da un rapporto di parentela entro il secondo grado, qualora rivestano rispettivamente le figure di proprietario e di conduttore dei fondi e dei fabbricati aziendali assicurati.

4 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

ART. IN9 ESCLUSIONI

QUALI BENI SONO ESCLUSI

L'assicurazione non è operante per i seguenti beni:

1. **raccolte e collezioni, oggetti pregiati, valori e preziosi,** salvo quanto diversamente specificato nell'Art. IN2 "Estensioni di garanzia sempre operanti";
2. **fabbricati, macchinari, attrezzature e arredamento, impianti ad energie rinnovabili** in uso all'Assicurato, **rientranti in contratti di leasing** qualora siano già coperti da apposita assicurazione, salvo si tratti di contratti con assicurazione del debito residuo nel qual caso la presente esclusione vale per le quote di ammortamento dei beni interessati;
3. **merci, foraggio e bestiame** caricati su mezzi di trasporto di terzi, se assicurati con specifica polizza;
4. **aeromobili, imbarcazioni e natanti, veicoli a motore** e/o altri mezzi abilitati alla circolazione su pubblica via o aree ad essa equiparate e/o soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge, salvo quanto indicato nel precedente Art. IN2 "Estensioni di garanzia sempre operanti";
5. **terreno, alberi, piante** e loro frutti, prati, coltivazioni, raccolti e animali vivi in genere, salvo quanto diversamente previsto nella presente sezione;
6. **impianti solari termici o fotovoltaici**, impianti eolici, impianti di agroenergie (biogas, biomasse), già assicurati con polizza specifica o di **potenza superiore a 50 kWp.;**
7. linee di distribuzione e trasmissione aeree al di fuori delle ubicazioni del rischio;
8. fabbricati di qualunque genere e tipologia costruttiva, comprese tettoie, di proprietà e/o in uso al Contraente/Assicurato, **danneggiati nelle strutture portanti, pericolanti, incompleti nelle coperture ed in generale in oggettivo stato di abbandono o rovina, compreso il relativo contenuto;**
9. **apparecchiature elettriche ed elettroniche** se assicurate con la sezione specifica o con altra polizza.

ART. IN10 LIMITAZIONI

Salve le deroghe previste per le estensioni, per le prestazioni e le garanzie aggiuntive, sono sempre esclusi i danni di seguito elencati:

A. Danni verificatisi in occasione di:

a) atti di **guerra** dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione, confisca, pignoramento, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto.

Si precisa che non sono considerati "atti di guerra o insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche, anche se indagate per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;

b) esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro.

B. Danni causati da:

1. **atti dolosi** compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
2. **dolo** del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
3. mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, allagamento;
4. **terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni e alluvioni;**
5. bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
6. **inquinamento** e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo; contaminazione da sostanze radioattive;
7. perdite di quote di mercato, interruzione totale o parziale e intralcio dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

C. Danni conseguenti a smarrimento o furto delle cose assicurate se/quando avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

D. Danni da fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

E. Danni subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di:
1. mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
2. di fuoriuscita del fluido frigorigeno;

anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

F. Danni di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti.

G. Danni causati al Bestiame e alle Colture da:
- mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica;
- mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
- asfissia o intossicazione al bestiame anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione, ad eccezione di quelli causati da sviluppo di fumi, gas e vapori, purché provocati dagli eventi previsti al precedente Art. IN1 "Oggetto della garanzia" che abbiano colpito i beni assicurato posti nell'ambito di 20m dagli stessi;

H. Danni a Macchinari, attrezzature e arredamento nei quali si sia verificato uno scoppio se questo è dovuto a difetto di materiale.

I. Danni e spese, diretti o indiretti, propri o a terzi causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte:
- **a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;**
- **da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio.**

Nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui sopra derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

ART. IN11 LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI, FRANCHIGIE

L'assicurazione è prestata con i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti indicati nella scheda di polizza.

SEZIONE EVENTI ATMOSFERICI

AVVERSITA' ATMOSFERICHE

In questa sezione vengono indicate le garanzie che tutelano le cose assicurate in caso di avversità atmosferiche quali il vento, la grandine, la pioggia o la neve.

GLOSSARIO DI SEZIONE

Si intendono valide le stesse definizioni formulate nella sezione Incendio.

1 - COSA E' ASSICURATO

ART. EA1 VENTO

QUALI DANNI SONO COPERTI
La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, compresi i danni ad installazioni esterne, quali cancelli, muri di cinta, recinzioni, ciminiere e camini, causati da Vento e cose da esso trascinate, se risulta richiamata nella scheda di polizza la corrispondente garanzia.

Limiti	sino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza
Franchigia/ scoperto	indicato nella scheda di polizza

ART. EA2 GRANDINE

QUALI DANNI SONO COPERTI
La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, compresi i danni ad installazioni esterne, quali cancelli, muri di cinta, recinzioni, ciminiere e camini, causati da Grandine, se risulta richiamata nella scheda di polizza la corrispondente garanzia.

Limiti	sino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza
Franchigia/ scoperto	indicato nella scheda di polizza

ART. EA3 ALTRE AVVERSITA' ATMOSFERICHE

QUALI DANNI SONO COPERTI

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, compresi i danni ad installazioni esterne, quali cancelli, muri di cinta, recinzioni, ciminiere e camini, causati da Pioggia, Neve ed altre avversità atmosferiche, se risulta richiamata nella scheda di polizza la corrispondente garanzia, con esclusione del Vento e della Grandine.

Limiti	sino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza
Franchigia/ scoperto	indicato nella scheda di polizza

ART. EA4 GARANZIE SEMPRE OPERANTI

A. DANNI MATERIALI E DIRETTI IN CONSEGUENZA DI SINISTRO INDENNIZZABILE AI SENSI DELLA PRESENTE SEZIONE, SUBITI DA:

1. "Raccolte e collezioni", "Valori", "Preziosi" e "Oggetti pregiati".

Limiti	Limite di indennizzo pari al 10% della somma assicurata indicata nella scheda di polizza alle partite "Macchinari, Attrezzature, Arredamento" e "Abitazione", con il massimo di € 20.000 per sinistro e per annualità assicurativa.
Sottolimiti	Per "Valori", "Preziosi" e "Oggetti pregiati" (cumulativamente) massimo indennizzo € 5.000. Per "Raccolte e collezioni" massimo indennizzo € 15.000. Per singolo Oggetto Pregiato massimo indennizzo € 15.000.
Franchigia	€ 500 per sinistro

La Società indennizza il solo valore allo stato d'uso dei beni distrutti o danneggiati calcolato tenendo conto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, alla funzionalità e ad ogni altra circostanza concomitante, escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione o artistico o scientifico.

2. Mezzi agricoli semoventi soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge, di proprietà dell'azienda agricola posti **esclusivamente in rimessa sottotetto a fabbricati anche aperti da uno o più lati o sottostanti tettoie, nell'ambito dell'azienda agricola assicurata.**

La Società indennizza il solo valore allo stato d'uso dei beni distrutti o danneggiati, calcolato tenendo conto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, alla funzionalità e ad ogni altra circostanza concomitante, escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione od artistico o scientifico. Tale valore si intende comprensivo solo dei pezzi di ricambio e degli accessori stabilmente fissati e in dotazione al momento dell'acquisto, così come riportato dalla relativa fattura.

Limiti	Limite di indennizzo pari al 30% della somma assicurata indicata nella scheda di polizza alla partita Macchinari, Attrezzature e Arredamento, con il massimo di € 100.000 per sinistro e annualità assicurativa.

NOTA BENE:
Nel caso sia stata richiamata in polizza la sezione Macchine Agricole, la presente estensione di garanzia si intende non operante limitatamente ai mezzi agricoli indicati nell'elenco relativo alla citata sezione.

3. Carburanti stoccati in cisterne interrate e non;

Limiti	Limite di indennizzo pari al 10% della somma assicurata indicata nella scheda di polizza alla partita Merci, con il massimo di € 10.000 per sinistro e annualità assicurativa.

B. SPESE SOSTENUTE IN CONSEGUENZA DI SINISTRO INDENNIZZABILE AI SENSI DELLA PRESENTE SEZIONE, PER

1. Demolire, smaltire, sgomberare e trasportare alla più vicina e idonea discarica i residuati del sinistro, nonché le spese necessariamente sostenute per risanare o trattare i residui del sinistro;
   con l'esclusione:
   - dei residuati radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 230/95 e successive modifiche e integrazioni;
   - dei danni subiti da impianti di produzioni arboree e arbustive.

Limiti	Massimo risarcimento pari al 10% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza

2. Rimuovere, trasportare e ricollocare, comprese le spese di smontaggio e montaggio, quanto assicurato alle partite "Macchinari, attrezzature, arredamento" e "Merci", purché non danneggiati o parzialmente danneggiati, nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per la riparazione dei fabbricati o degli stessi.

Limiti	€ 10.000 per sinistro

3. Rimuovere, depositare e ricollocare quanto previsto nella definizione di "Arredamento Abitazione", quando tali spese si rendano necessarie per il ripristino dei locali ad uso abitazione dell'Assicurato.

Limiti	€ 3.000 per sinistro

4. Il soggiorno in albergo o in altra abitazione durante il tempo necessario al ripristino dei locali ad uso abitazione dall'Assicurato, danneggiati e resi inabitabili. Nessun indennizzo spetterà all'Assicurato per ritardi nel ripristino dei locali **danneggiati dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di occupazione dei locali ripristinati.**

Limiti	Massimo risarcimento di € 150 al giorno con il limite di € 3.000 per sinistro.

5. Il noleggio di macchine o rimorchi agricoli quando tali spese si rendano necessarie a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione di polizza che abbiano causato il danneggiamento di analoghi beni assicurati, il tutto per il periodo strettamente necessario per la loro riparazione o rimpiazzo.

Limiti	Massimo per 30 giorni dal verificarsi del sinistro con il limite di € 5.000 per sinistro

6. Il ricovero del bestiame assicurato presso terzi per il tempo necessario al ripristino dei fabbricati assicurati e rese inagibili a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione di polizza.

Limiti	Limite di indennizzo pari al 10% della somma assicurata indicata nella scheda di polizza alla partita "Bestiame", con il massimo di € 10.000 per sinistro e annualità assicurativa.

7. La ricostruzione di archivi cartacei e digitali danneggiati a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione di polizza. Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il limite di 12 (dodici) mesi dal sinistro.

Limiti	Limite di indennizzo pari al 5% della somma assicurata indicata nella scheda di polizza alla partita Macchinari, attrezzature e arredamento, con il massimo di € 4.000 per sinistro e annualità assicurativa

8. Gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle condizioni di assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria.

Limiti	Limite di risarcimento pari al 2% dell'indennizzo liquidato con il massimo € 10.000.

9. Gli oneri che il Contraente dovesse versare a Enti e/o Autorità pubblici per la ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro;
Si intendono escluse multe, ammende e sanzioni amministrative.

Limiti	Limite di risarcimento pari al 3% dell'indennizzo liquidato con il massimo € 25.000.

10. L'onorario di progettisti e consulenti, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino di beni distrutti o danneggiati, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria.

Limiti	Limite di risarcimento pari al 3% dell'indennizzo liquidato con il massimo € 10.000

Sono compresi i guasti arrecati alle cose assicurate durante le azioni poste in essere per impedire o arrestare il sinistro da parte di terzi, del Contraente e/o dell'Assicurato o eseguite per ordine di Pubbliche Autorità.

NOTA BENE:
*I danni e le spese di cui alle lett. A e B si intendono indennizzati/rimborsate senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'**Art.SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale"** ed entro i limiti delle somme assicurate indicate nella scheda di polizza, fermo quanto stabilito dall'**Art.SP10 "Limite di indennizzo"**.*

2 - OPZIONI AGGIUNTIVE CON AUMENTO DEL PREMIO

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le prestazioni e/o garanzie di seguito illustrate, che si intendono operanti solamente se risultano richiamate nella scheda di polizza.

ART. EA5 SOVRACCARICO NEVE

QUALI DANNI SONO COPERTI

A parziale deroga di quanto riportato al punto 3 d) dell'Art. EA13 "Limitazioni", la Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate:

- causati da crollo totale o parziale delle strutture portanti del tetto per sovraccarico di neve;
- nonché i conseguenti danni da bagnamento **verificatisi all'interno dei fabbricati ed alle cose in essi contenute.**

Limiti	sino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza
Franchigia/ scoperto	indicati nella scheda di polizza

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

1. **a fabbricati/tettoie ed al contenuto sottostante, nonché ai macchinari** (quali ad esempio serbatoi e silos posti all'esterno per destinazione ed uso), se non conformi alle norme di legge e alle eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi vigenti al momento della loro costruzione o installazione, o del più recente rifacimento;
2. **ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento** (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente estensione di garanzia) ed a quanto in essi contenuto;
3. **a capannoni** pressostatici, tensostrutture, tendostrutture, manufatti in plastica ed a quanto in essi contenuto;
4. causati da **valanghe e slavine**;
5. subiti da **grondaie, pluviali, vetrate e lucernari**, salvo che siano stati originati dal crollo totale o parziale o da collasso del tetto o delle pareti;
6. agli **impianti di produzioni arboree e arbustive**;
7. a **serre** ed a quanto in esse contenuto;
8. alle apparecchiature elettriche ed elettroniche se assicurate con la sezione specifica o con altra polizza.

ART. EA6 COPERTURE IN LAMIERA METALLICA, IN MATERIALE PLASTICO, IN FIBROCEMENTO NON CONTENENTE AMIANTO

QUALI DANNI SONO COPERTI

A parziale deroga di quanto riportato al punto i) dell'Art. EA12 "Esclusioni", la Società indennizza i danni materiali e diretti causati a coperture di fabbricati di classe 1 e 2 realizzate, anche non esclusivamente, in lamiera metallica, in materiale plastico, in fibrocemento non contenente amianto, da:

- Vento e cose da esso trascinate;
- Altre avversità atmosferiche tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Pioggia e la Neve,

sempreché la garanzia base relativa all'avversità atmosferica che ha causato il danno risulti richiamata nella scheda di polizza.

NOTA BENE:

a) nel caso di coperture realizzate con materiali di diversa natura sovrapposti tra loro, i danni riguardanti: le parti in lamiera metallica, in materiale plastico, in fibrocemento non contenente amianto, verranno indennizzati con l'applicazione dei limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza.

b) nel caso di coperture realizzate esclusivamente in lamiera metallica, in materiale plastico, in fibrocemento non contenente amianto, i danni verranno indennizzati con l'applicazione dei limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza.

Limiti	sino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza
Franchigia/ scoperto	indicati nella scheda di polizza

Si precisa che i limiti di indennizzo riportati nella scheda di polizza, specifici per le lett. a) e b) si intendono applicati al totale della somma assicurata alle partite "Abitazione", "Fabbricati", "Fabbricati contenenti foraggio".

ART. EA7 COPERTURE IN LAMIERA METALLICA, IN MATERIALE PLASTICO, IN FIBROCEMENTO ANCHE CONTENENTE AMIANTO

QUALI DANNI SONO COPERTI
A parziale deroga di quanto riportato al punto i) dell'Art. EA12 "Esclusioni", la Società indennizza i danni materiali e diretti causati a coperture di fabbricati di classe 1 e 2 realizzate, anche non esclusivamente, in lamiera metallica, in materiale plastico, in fibrocemento anche contenente amianto, da:

- **Vento** e cose da esso trascinate;
- **Altre avversità atmosferiche** tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Pioggia e la Neve,

sempreché la garanzia base relativa all'avversità atmosferica che ha causato il danno risulti richiamata nella scheda di polizza.

NOTA BENE:

a) nel caso di coperture realizzate con materiali di diversa natura sovrapposti tra loro, i danni riguardanti: le parti in lamiera metallica, in materiale plastico, in fibrocemento anche contenente amianto, verranno indennizzati con l'applicazione dei limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza.

b) nel caso di coperture realizzate esclusivamente in lamiera metallica, in materiale plastico, in fibrocemento anche contenente amianto, i danni verranno indennizzati con l'applicazione dei limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza.

Limiti	sino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza
Franchigia/ scoperto	indicati nella scheda di polizza

Si precisa che i limiti di indennizzo riportati nella scheda di polizza, specifici per le lett. a) e b) si intendono applicati al totale della somma assicurata alle partite "Abitazione", "Fabbricati", "Fabbricati contenenti foraggio".

ART. EA8 GRANDINE SU FRAGILI

QUALI DANNI SONO COPERTI
A parziale deroga di quanto riportato alle lett. e), f) ed i) dell'Art. EA-12 "Esclusioni", la Società indennizza i danni materiali e diretti causati da **Grandine** a:

a) serramenti, insegne, facciate strutturali, vetrate e lucernari in genere;
b) coperture in lamiera metallica, in materiale plastico, in fibrocemento anche contenente amianto;
c) impianti solari termici o fotovoltaici.

Limiti	sino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza
Franchigia/scoperto	indicati nella scheda di polizza

NOTA BENE:
I danni riguardanti lastre in fibrocemento contenenti amianto verranno indennizzati con l'applicazione dei limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza.

Limiti	sino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza
Franchigia/scoperto	indicati nella scheda di polizza

ESCLUSIONI
Si intendono comunque sempre esclusi i danni subiti dalle **Serre** e da quanto in esse contenuto e da **Impianti di produzioni arboree e arbustive.**

ART. EA9 EVENTI ATMOSFERICI SU IMPIANTI DI PRODUZIONI ARBOREE E ARBUSTIVE

QUALI DANNI SONO COPERTI
A parziale deroga di quanto riportato al punto g) dell'Art. EA12 "Esclusioni", la Società indennizza i danni materiali e diretti ad impianti di produzioni arboree e arbustive causati da:
- **Vento** e cose da esso trascinate;
- **Grandine**;
- **Altre avversità atmosferiche** tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Pioggia e la Neve,

sempreché la garanzia base relativa all'avversità atmosferica che ha causato il danno risulti richiamata nella scheda di polizza.

Limiti	sino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza
Franchigia/ scoperto	indicati nella scheda di polizza

La Società indennizza, inoltre, fermo il disposto di cui all'Art. SP10 "Limite di indennizzo", senza l'applicazione del disposto di cui all'Art.SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale" e dell'Art.1907 del Codice Civile, le spese sostenute, in conseguenza di sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia, per demolire, smaltire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica i residuati del sinistro, nonché le spese necessariamente sostenute per risanare o trattare i residui del sinistro **fino alla concorrenza di un importo pari al 10% del danno liquidato a termini di polizza con il massimo di euro 2.500.**
Non è, pertanto, operante quanto disposto dall'Art. EA4 "Garanzie sempre operanti" punto B. 1. e dall'Art. IN-D "Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro e rimozione e ricollocamento macchinario e merci", della sezione Incendio.

LIMITAZIONI
Ad integrazione dell'Art. EA13 "Limitazioni", la garanzia non opera per i danni:
1. determinati dall'usura dei fili portanti;
2. causati da sovraccarico di neve.

ESCLUSIONI
Ad integrazione dell'Art. EA12 "Esclusioni", la presente garanzia non opera per i danni subiti da alberi, piante arbustive ed erbacee di qualunque genere, astoni, barbatelle, talee, piante madri e coltivazioni floreali e agricole in genere.

ART. EA10 EVENTI ATMOSFERICI SU SERRE

QUALI DANNI SONO COPERTI

A parziale deroga di quanto riportato alla lett. h) dell'Art. EA12 "Esclusioni", la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle Serre assicurate e da quanto in esse contenuto, comprese le Colture se assicurate con la specifica partita, anche se di proprietà di Terzi, causati da:

- **Vento** e cose da esso trascinate;
- **Grandine**;
- **Altre avversità atmosferiche** tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Pioggia e la Neve,

sempreché la garanzia base relativa all'avversità atmosferica che ha causato il danno risulti richiamata nella scheda di polizza.

Limiti	sino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza
Franchigia/ scoperto	indicati nella scheda di polizza

NOTA BENE:

A parziale deroga di quanto riportato al punto 3 d) dell'Art. EA13 "Limitazioni", la Società indennizza, altresì, i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da crollo totale o parziale delle strutture portanti del tetto per sovraccarico di neve.

Limiti	50% della somma totale assicurata alla partita Serre ed alla partita Colture con il massimo di € 100.000
Franchigia/ scoperto	scoperto 10% con il minimo di € 2.500

LIMITAZIONI

Ad integrazione di quanto previsto all'Art. EA13 Limitazioni, la garanzia non opera per i danni verificatisi all'interno delle Serre ed alle cose in essi contenute, comprese le Colture, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza delle avversità atmosferiche richiamate nella scheda di polizza.

ESCLUSIONI

Ad integrazione di quanto previsto all'Art. EA12 "Esclusioni", si intendono, comunque, esclusi i danni da sovraccarico neve a: rivestimenti termici aggiuntivi, impianti ombreggianti, reti antigrandine, il tutto se installato esternamente alle Serre.

3 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. EA11 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, nelle ubicazioni indicate nella scheda di polizza.

4 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

ART. EA12 ESCLUSIONI

QUALI BENI SONO ESCLUSI

Ad integrazione di quanto previsto all'Art IN9 "Esclusioni" della sezione Incendio, sono altresì esclusi i danni subiti da:

a) **alberi, cespugli, coltivazioni** floreali e agricole in genere;
b) **gru, cavi aerei, antenne** e consimili installazioni esterne;
c) merci all'aperto, nonché: **macchinari, apparecchiature elettriche ed elettroniche, attrezzature e arredamento, il tutto posto all'aperto se non fisso per uso e destinazione;**
d) **capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture, e da quanto in essi contenuto**;
e) **serramenti, vetrate e lucernari** in genere, a meno che siano derivati da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
f) **impianti solari** termici o fotovoltaici, insegne per effetto della grandine;
g) **impianti di produzioni** arboree e arbustive;
h) **Serre** e da quanto in esse contenuto;
i) coperture in lamiera metallica, in materiale plastico, in fibrocemento;
j) **apparecchiature elettriche ed elettroniche** se assicurate con la specifica sezione o con altra polizza.

ART. EA13 LIMITAZIONI

QUALI BENI SONO ESCLUSI

Ad integrazione di quanto previsto all'Art. IN 10 "Limitazioni" della sezione Incendio, sono altresì esclusi i danni di seguito elencati:

1. **verificatisi all'interno dei fabbricati ed alle cose in essi contenute,** a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza delle avversità atmosferiche richiamate nella scheda di polizza;
2. **verificatisi all'interno dei fabbricati ed alle cose in essi contenute, se le coperture dei fabbricati siano realizzate esclusivamente in lamiera metallica, in materiale plastico, in fibrocemento;**
3. **anche se verificatisi a seguito delle avversità atmosferiche** richiamate nella scheda di polizza, **causati da:**
   a. fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
   b. mareggiata o penetrazione di acqua marina;
   c. formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
   d. gelo, sovraccarico di neve;
   e. smottamento, cedimento o franamento del terreno;
   f. infiltrazione, umidità, stillicidio.

ART. EA14 LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI, FRANCHIGIE

L'assicurazione è prestata con i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti indicati nella scheda di polizza.
Si precisa che nel caso di danni che interessino contemporaneamente due o più garanzie base richiamate nella scheda di polizza, **al danno liquidabile verrà applicato lo scoperto più alto tra quelli previsti in polizza per le suddette garanzie.**

SEZIONE MACCHINE AGRICOLE

MACCHINE AGRICOLE

In questa sezione vengono indicate le garanzie a tutela delle Macchine Agricole aziendali.

GLOSSARIO DI SEZIONE

A

Accessori di serie
Installazioni stabilmente fissate al veicolo, comprese quelle fono-audio-visive, fornite direttamente dalla casa costruttrice senza supplemento al prezzo base di listino.

Accessori fono-audio-visivi non di serie
Installazioni stabilmente fissate al veicolo quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, mangianastri, registratori, radiotelefoni, navigatori satellitari, impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, fornite direttamente dalla casa costruttrice, contestualmente all'acquisto con supplemento del prezzo base di listino, o da parte di ditte specializzate, documentabili con fattura o altro documento equivalente.

Allagamento
Eccesso o accumulo d'acqua al di fuori di bacini appositamente destinati alla raccolta, dovuto a eventi accidentali o a seguito di eventi naturali, non conseguenti a esondazione, tracimazione o fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.

D

Degrado commerciale
In caso di danni parziali, è la percentuale di svalutazione determinata dal rapporto tra il valore delle parti in sostituzione a nuovo e quello che hanno al momento del sinistro.

E

Esplosione
Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

F

Fenomeno elettrico
La manifestazione dei seguenti eventi:
- corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due parti di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti;
- sovratensione: repentino innalzamento dei valori della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti, o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto, sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

Furto
È il reato previsto dal Codice Penale Art.624, che indica la sottrazione di un bene mobile al suo legittimo possessore, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

I

Incendio
La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

Inondazione e alluvione
Esondazione, tracimazione o fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.

Inquinamento
La reale o presunta dispersione, infiltrazione, liberazione o fuga di qualsiasi sostanza irritante solida, liquida, gassosa, biologica, radiologica o termica, tossica o pericolosa che sia dannosa per l'ambiente compresi tra gli altri, radiazioni, contaminazioni nucleari, funghi, spore o micosi, muffe tossiche, piombo, asbesto, vapore, fumo, fibre, germi, fuliggine, esalazioni, acidi, alcali, sostanze chimiche e rifiuti.

M

Macchine agricole
Mezzi agricoli semoventi soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge, compresi, se di serie, gli optional e gli accessori anche audio- fono-visivi, il tutto sempreché stabilmente fissato alla macchina agricola ed in dotazione al momento dell'acquisto, così come riportato dalla relativa fattura o altro documento equivalente.

O

Optional non di serie
Le installazioni stabilmente fissate al veicolo, fornite direttamente dalla casa costruttrice, contestualmente all'acquisto con supplemento del prezzo base di listino, o da parte di ditte specializzate, documentabili con fattura o altro documento equivalente. Sono esclusi gli accessori fono-audio-visivi.

S

Scoppio
Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. **Non sono considerati scoppio gli effetti:**
- del gelo;
- del colpo d'ariete, cioè il fenomeno idraulico che accade quando un flusso di liquido in movimento all'interno di una condotta viene bruscamente fermato dalla repentina chiusura di una valvola o, viceversa, quando una condotta chiusa e in pressione viene aperta repentinamente.

Somma assicurata
La somma indicata nella Scheda di Polizza alla Sezione Macchine Agricole corrispondente al totale del valore assicurato relativo ad ogni singola macchina agricola assicurata, che rappresenta il limite massimo di Indennizzo/Risarcimento in caso di Sinistro.

T

Terremoto
Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Terrorismo e sabotaggio
Atti che possono includere anche l'uso della forza, della violenza e/o della minaccia dell'uso della forza e della violenza, compiuti da qualsiasi persona o gruppi di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con organizzazioni o governi per propositi politici, religiosi, ideologici o etnici, o per ragioni che includano l'intenzione di influenzare il governo o di impaurire la popolazione o parte di essa.

V

Valore assicurato
Per le Macchine Agricole immatricolate per la prima volta nei 12 (dodici) mesi antecedenti la data di effetto della presente polizza o del suo ultimo rinnovo annuo, il valore assicurato corrisponde al costo di rimpiazzo a nuovo delle cose danneggiate cioè al costo effettivo per la loro sostituzione con cose nuove eguali oppure, se non disponibili, con equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato. Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo.
Per le Macchine Agricole la cui data di prima immatricolazione risale a più di 12 (dodici) mesi dalla data di effetto della presente polizza o del suo ultimo rinnovo annuo, il valore assicurato corrisponde al costo di rimpiazzo a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte e di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, modello, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

Veicolo
Macchine Agricole.

1 - COSA È ASSICURATO

ART. MA1 OGGETTO DELLA GARANZIA

QUALI DANNI SONO COPERTI

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle Macchine Agricole assicurate, a seguito di:

1) incendio;
2) fulmine;
3) esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e scoppio del serbatoio stesso;

anche se determinati con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato e/o dai Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata dell'azienda agricola.

ART. MA2 ESTENSIONI DI GARANZIA SEMPRE OPERANTI

La Società indennizza inoltre in conseguenza di una serie di altri eventi e casi, di seguito descritti.

A. DANNI MATERIALI E DIRETTI CAUSATI DA:

1) caduta di meteoriti, satelliti artificiali, aeromobili e loro parti o cose trasportate, droni di proprietà di terzi;
2) onda sonica determinata da aeromobili, velivoli spaziali o cose da questi trasportate;
3) sviluppo di fumi, p**urché provocati dagli eventi previsti al precedente Art. MA-1 "Oggetto della garanzia" che abbiano colpito i beni assicurati o posti nell'ambito di 20m dagli stessi.**

B SPESE SOSTENUTE IN CONSEGUENZA DI SINISTRO INDENNIZZABILE AI SENSI DELLA PRESENTE SEZIONE, PER

a) demolire, smaltire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica i residuati del sinistro;

Limiti	Massimo risarcimento pari al 10% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza

b) il noleggio di Macchine Agricole quando tali spese si rendano necessarie a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione che abbiano causato il danneggiamento di analoghi beni assicurati, il tutto per il periodo strettamente necessario per la loro riparazione o rimpiazzo;

Limiti	massimo per 30 giorni dal verificarsi del sinistro con il limite di € 5.000 per sinistro

c) gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle condizioni di assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito, **nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria.**

Limiti	Limite di risarcimento pari al 2% dell'indennizzo liquidato con il massimo € 5.000.

Sono compresi i guasti arrecati alle Macchine agricole durante le azioni poste in essere per impedire o arrestare il sinistro da parte di terzi, del Contraente e/o dell'Assicurato o eseguite per ordine di Pubbliche Autorità.

NOTA BENE:

*Le spese di cui alla lett. B si intendono prestate senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'**Art.SP7"Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale**" ed entro i limiti delle somme assicurate indicate nella scheda di polizza, fermo quanto stabilito dall'**Art.SP10 "Limite di indennizzo**".*

2 - CONDIZIONI DI OPERATIVITA'

ART. MA3 MACCHINE AGRICOLE ASSICURATE

Premesso che le **Macchine Agricole** assicurate sono quelle indicate nell'Allegato "Elenco Macchine Agricole" che forma parte integrante della presente polizza, si conviene tra le Parti di considerare automaticamente in garanzia, anche se non indicate nell'Allegato citato e **sempreché non assicurate per i medesimi rischi con altra polizza**, le Macchine Agricole acquistate nel periodo di validità della copertura assicurativa e per le quali il Contraente o l'Assicurato sia in possesso di fattura di acquisto o documento equivalente da presentare alla Società.

NOTA BENE:
In occasione della scadenza annuale ed in caso di prosecuzione del rapporto assicurativo, il Contraente o l'Assicurato deve comunicare alla Società eventuali:
- **aggiornamenti all'Allegato "Elenco Macchine Agricole";**
- **variazioni della somma assicurata indicata in polizza.**

Tuttavia, in assenza di comunicazione, la copertura verrà rinnovata per le Macchine Agricole assicurate come sopra specificato ed a parità di somma assicurata, **fermo quanto previsto all'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".**

ART. MA4 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, nelle ubicazioni indicate nella scheda di polizza.

ART. MA5 RINUNCIA ALLA SURROGA

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'Art.1916 del Codice Civile verso i soggetti di seguito indicati, **a condizione che l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile, cioè:**
- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nonché l'amministratore e il legale rappresentante delle Società medesime;
- i clienti e i fornitori abituali di merci e servizi relativi all'attività dell'Assicurato.

3 - COSA NON È ASSICURATO

ART. MA6 ESCLUSIONI

QUALI BENI SONO ESCLUSI

La presente garanzia non è operante per i seguenti beni:
1. **Macchine Agricole** in uso all'Assicurato, **rientranti in contratti di leasing qualora siano già coperti da apposita assicurazione**, salvo si tratti di contratti con assicurazione del debito residuo nel qual caso la presente esclusione vale per le quote di ammortamento dei beni interessati;
2. **optional e accessori fono-audio-visivi non di serie.**

ART. MA7 LIMITAZIONI

Salve le deroghe previste per le estensioni, per le prestazioni e le garanzie aggiuntive, sono sempre esclusi i danni di seguito elencati:
1. **Danni verificatisi in occasione di:**
   a) atti di **guerra** dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione,

confisca, pignoramento, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto.
Si precisa che non sono considerati "atti di guerra o insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche, anche se indagate per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;

b) esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provocate da **trasmutazioni del nucleo dell'atomo** o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro.

2. Danni causati da:

a) **atti dolosi** compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
b) **dolo del Contraente, dell'Assicurato**, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
c) **mareggiate, maree** e penetrazione di acqua marina, allagamento;
d) **terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni e alluvioni**;
e) **bradisismo, franamento, cedimento** o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
f) **inquinamento** e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo; contaminazione da sostanze radioattive;
g) **perdite di quote di mercato, interruzione totale o parziale e intralcio dell'attività**, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
h) semplici **bruciature** non seguite da incendio;
i) **combustione** della merce trasportata, salvo il caso in cui dal libretto di circolazione si evinca che il veicolo è destinato al trasporto di merci infiammabili o combustibili;
j) **scoppio**, se questo è dovuto a difetto di materiale, anche se determinato da eventi non altrimenti esclusi.

3. Danni conseguenti a smarrimento o furto delle cose assicurate se/quando avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

4. Danni da fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

5. Danni verificatisi durante:

a) **il periodo di fermo amministrativo**, salvo il caso in cui tali danni siano stati causati in area privata;
b) **la partecipazione del veicolo a gare** o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento, nonché a imprese temerarie o azioni delittuose;
c) **la guida del veicolo da parte di persona non abilitata** a norma delle disposizioni in vigore o in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, stupefacenti o psicotrope secondo quanto previsto dal Codice della Strada;

6. Danni di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi e danni conseguenti.

7. Sono esclusi infine i danni e le spese, diretti e indiretti, propri o a terzi causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte:

- **a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;**
- **da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio.**

Nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui sopra derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

ART. MA8 LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI, FRANCHIGIE

L'assicurazione è prestata con i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti indicati nella scheda di polizza.

SEZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

LA PROTEZIONE DELLE APPARECCHIATURE

Un'impresa per funzionare ha bisogno al suo interno di molte apparecchiature, e molto diverse: per la produzione, la gestione×
Per quanto le si fissi e le si protegga, qualcosa può accadere: e un danno a un'apparecchiatura comporta più danni a più livelli.
Poter contare anche su interventi concreti "in caso di" significa poter lavorare con le spalle più coperte.

GLOSSARIO DI SEZIONE

(le seguenti definizioni si intendono integrate dalle definizioni relative alla Sezione Incendio)

A

Allagamento
Eccesso o accumulo d'acqua al di fuori di bacini appositamente destinati alla raccolta, dovuto a eventi accidentali o a seguito di eventi naturali, non conseguenti a esondazione, tracimazione o fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.

Apparecchiature elettriche ed elettroniche
Sistemi elettronici di elaborazione, trasmissione, ricezione di dati con le relative unità periferiche e i relativi impianti e apparecchiature elettriche ed elettroniche, il tutto anche a impiego mobile **purché nei locali o nell'ambito dell'azienda assicurata**. (vedi box esemplificativo).

NOTA BENE:
Dalle condizioni di polizza **sono esclusi telefoni cellulari e smartphone**.

SONO COMPRESI:
- stampanti, computer, fotocopiatrici, fax, macchine elettroniche per scrivere e per calcolare;
- impianti citofonici e telefonici, impianti di allarme e di rilevazione;
- terminali elettronici per registrazioni o transazioni su conto corrente bancario;
- bilance elettroniche e registratori di cassa;
- elaboratori ed impianti di automazione e/o di processi industriali, anche non al servizio di singole macchine e impianti, e relative unità;
- di controllo e manovra a essi connesse;
- impianti di controllo dei materiali;
- Impianti e apparecchiature per guida satellitare automatica.

E

Esplosione
Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

F

Fabbricati
Fabbricati adibiti all'esercizio dell'attività dichiarata compresa, se prevista nella Scheda di polizza, eventuale porzione ad uso civile abitazione anche se locata a terzi, contenenti i beni assicurati ed aventi pareti perimetrali, solai e coperture in cemento armato, conglomerati cementizi, laterizi, vetrocemento armato, pietre od altri simili materiali oppure con pannelli in doppia lamiera metallica con interposta coibentazione, solidamente uniti tra loro mediante incastro, purché fissi e saldamente ancorati.

Furto
È il reato previsto dal Codice Penale Art.624, che indica la sottrazione di un bene mobile al suo legittimo possessore, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

I

Inondazione e alluvione
Esondazione, tracimazione o fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.

T

Terremoto
Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Tetto
Insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e a proteggere i fabbricati dagli agenti atmosferici.

1 - COSA È ASSICURATO

ART. EL1 OGGETTO DELLA GARANZIA

QUALI DANNI SONO COPERTI

La Società indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti alle apparecchiature elettriche ed elettroniche:

a. anche se di proprietà di terzi;
b. collaudate e installate - se di tipo fisso - e pronte all'uso;
c. che si trovano nell'ambito della ubicazione indicata in polizza;
d. causati da qualunque evento, che non sia espressamente escluso dall'Art. EL8 "Esclusioni e limitazioni".

La garanzia opera anche in caso di colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato e/o dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata.

L'assicurazione vale, nei limiti della somma assicurata, anche per le spese necessarie, effettivamente sostenute e documentate per:

a. il noleggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche necessarie per la sostituzione temporanea di quelle distrutte o danneggiate;
b. la duplicazione o il riacquisto dei programmi in licenza d'uso, conseguenti a danni ai supporti sui quali sono memorizzati, compresa la manodopera;
c. il riacquisto dei supporti dati danneggiati, distrutti o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati, conseguenti a danni a nastri o dischi ottici e/o magnetici o altri supporti di dati;
d. la demolizione, lo smaltimento, lo sgombero e il trasporto alla più vicina e idonea discarica dei residui del sinistro;
e. il risanamento o il trattamento dei residui.

ESCLUSIONI

Sono sempre **esclusi i residui radioattivi**, disciplinati dal D.P.R. n° 230/95 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. EL2 FURTO DI APPARECCHIATURE ALL'APERTO

ESTENSIONI: BENI ALL'ESTERNO

Quando il danno è causato da furto la garanzia è valida anche per le apparecchiature elettriche ed elettroniche assicurate poste all'esterno dei locali, presso l'ubicazione indicata in polizza, **a condizione che:**

a. siano stabilmente ancorate al suolo o al Fabbricato;
b. e che siano state installate secondo le norme di installazione e utilizzo previste dal costruttore.

2 - OPZIONE AGGIUNTIVA CON AUMENTO DEL PREMIO

ART. EL3 FURTO DI IMPIANTI PER GUIDA SATELLITARE AUTOMATICA ALL'APERTO

A parziale deroga dell'Art. **EL2** "Furto di apparecchiature all'aperto", la Società indennizza i danni di furto di Impianti e apparecchiature per guida satellitare automatica installati all'interno di macchine agricole poste all'aperto, fino alla concorrenza della somma indicata nella specifica partita, **a condizione che:**

1) la macchina agricola si trovi ad una distanza massima di 150 metri dai fabbricati aziendali, posti nell'ubicazione indicata in polizza, stabilmente abitati o con presenza di custode anche nelle ore notturne;
2) il furto avvenga attraverso effrazione della macchina agricola regolarmente chiuse a chiave;
3) il danno di furto non sia indennizzabile da altra polizza.

Limiti	sino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza
Franchigia/scoperto	scoperto del 20% con il minimo di €. 1.500

NOTA BENE:
Se in caso di sinistro sono previsti due o più scoperti, le detrazioni percentuali si intendono unificate al massimo al 30%, fermo il minimo scoperto suindicato.

3- CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. EL4 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE

Le garanzie si intendono valide in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, nelle ubicazioni indicate nella scheda di polizza.

ART. EL5 MEZZI DI CHIUSURA E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI FABBRICATI E DELLE RECINZIONI ESTERNE

CARATTERISTICHE DEI FABBRICATI
I fabbricati e i locali adibiti all'attività indicata in polizza contenenti i beni assicurati devono avere:

1. **pareti perimetrali, solai e coperture in cemento armato, conglomerati cementizi, laterizi, vetrocemento armato, pietre od altri simili materiali oppure con pannelli in doppia lamiera metallica con interposta coibentazione, solidamente uniti tra loro mediante incastro, purché fissi e saldamente ancorati al terreno;**
2. **aperture verso l'esterno protette da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri stratificati di sicurezza, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni, manovrabili esclusivamente dall'interno o protette da inferriate fissate al muro; nelle inferriate o nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali se non con effrazioni delle relative strutture o dei congegni di chiusura. Negli altri serramenti, esclusi comunque gli avvolgibili, sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100cm2.**

Qualora la linea di gronda del tetto e le aperture sulle pareti verso l'esterno risultino a una altezza superiore a 4 m da:

a. **suolo;**
b. **superfici acque;**
c. **ripiani praticabili dall'esterno accessibili per vie ordinarie senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi quali scale, corde e simili;**

in deroga a quanto previsto al punto 1. e 2. il tetto potrà essere costruito in materiale rigido di qualsiasi tipo e le aperture protette in modo diverso, purché protette.

CARATTERISTICHE DELLE RECINZIONI
In riferimento all'Art. **EL2** "Furto di apparecchiature all'aperto", la garanzia è operante a condizione che il perimetro dell'ubicazione dichiarata in polizza **risulti essere protetto da recinzioni in muratura o in metallo di altezza non inferiore a 150 cm e le aperture protette da cancelli e/o porte di metallo, lega metallica o legno pieno di altezza non inferiore a 150 cm, chiusi da serrature o altri idonei sistemi di chiusura.**

ART. EL6 MEZZI DI CHIUSURA E CARATTERISTICHE DEI FABBRICATI E DELLE RECINZIONI ESTERNE NON CONFORMI

CARATTERISTICHE DEI FABBRICATI
Il sinistro sarà comunque **indennizzato con l'applicazione dello scoperto del 20% con il minimo di € 500**, nel caso in cui l'introduzione nei locali contenenti le cose assicurate avvenga:

a. mediante effrazione di mezzi di chiusura non conformi;
b. attraverso luci di inferriate senza effrazione delle relative strutture;
c. violando fabbricati con caratteristiche costruttive non adeguate.

La Società indennizzerà il sinistro anche se i mezzi di chiusura sono difformi da quelli indicati in polizza, **purché**

riguardino aperture diverse da quelli utilizzate dai ladri per introdursi nei locali.

NOTA BENE:
Sono esclusi i danni di furto se l'introduzione nei locali avviene attraverso un'apertura in cui, per qualsiasi motivo, non esiste alcun mezzo di chiusura oppure, se esistente, non è operante.

CARATTERISTICHE DELLE RECINZIONI
In riferimento all'Art.**EL2** "Furto di apparecchiature all'aperto", il sinistro sarà comunque indennizzato, **con l'applicazione dello scoperto del 20% con il minimo di € 1.500, nel caso in cui:**

- **il perimetro dell'ubicazione indicata in polizza non sia protetto da recinzioni di alcun tipo;**
- **il perimetro dell'ubicazione indicata in polizza sia protetto da recinzioni aventi caratteristiche non conformi a quelle indicate al precedente Art. EL5 "Mezzi di chiusura e caratteristiche costruttive dei fabbricati e delle recinzioni esterne".**

ART. EL7 FORMA DI GARANZIA

La garanzia viene prestata a "Primo Rischio Assoluto" e in caso di sinistro non verrà applicata la regola proporzionale prevista all'Art. 1907 del Codice Civile.

4 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

ART. EL8 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

A. Sono sempre esclusi i danni verificatisi in occasione di:

LIMITAZIONI

1. **trasporto e/o movimentazione** delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'area di pertinenza aziendale;
2. mareggiate, maree e penetrazione di **acqua marina**, maremoto, **eruzioni vulcaniche**;
3. **terremoto, inondazione, alluvione, allagamento**, salvo il caso in cui siano state attivate le garanzie nella Sezione incendio;
4. **bradisismo, franamento, cedimento** o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
5. atti di **guerra** dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione, confisca, pignoramento, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; si precisa che non sono considerati "atti di guerra o insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;

ESCLUSIONI

6. **esplosione o emanazione di calore o di radiazioni** provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di qualsiasi natura, causato direttamente o indirettamente, risultante da, derivante da o connesso a **reazioni nucleari, radiazioni nucleari** o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro.

B. Sono sempre esclusi i danni causati da o dovuti a:

LIMITAZIONI

1. **ammanco, smarrimento, saccheggio**, estorsione, malversazione, appropriazione indebita;
2. **dolo** del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
3. **guasti meccanici** e/o anormale o improprio funzionamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, o guasti dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;

ESCLUSIONI

4. **difetti, guasti, vizi**, disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nella

relativa definizione del contratto di **assistenza tecnica**, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato;
5. **logorio, usura, deterioramento**, corrosione, ossidazione, erosione, arrugginimento, deperimento e incrostazione;
6. **montaggio, smontaggio**, manutenzione e revisione;
7. di **natura estetica** che non siano connessi con eventi indennizzabili;
8. **difetti noti** all'Assicurato, ai suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto di stipula della polizza;
9. **umidità, brina** e condensa, stillicidio, siccità, **insetti**, vermi, funghi, batteri, **animali e vegetali** in genere, microrganismi.

C. Rimangono sempre e comunque esclusi dalla garanzia i danni:
1. **a dati software**, come ad esempio qualsiasi modifica che danneggi dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e i danni conseguenti all' interruzione d'esercizio;
2. **causati da o dovuti a malfunzionamento**, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere **a dati, software o programmi** per computer e i danni conseguenti all' interruzione d'esercizio;

salvo che non siano determinati da eventi non altrimenti esclusi; nel caso in cui, in conseguenza degli eventi tutti di cui alla lett. C, derivi anche altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, **la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa**.

ART. EL9 BENI ESCLUSI

ESCLUSIONI: QUALI BENI?
L'assicurazione non copre i danni cagionati alle seguenti categorie di beni:
a. i **conduttori esterni**;
b. i **costi di scavo, sterro, puntellatura**, muratura, intonaco, pavimentazione e simili;
c. le apparecchiature elettriche ed elettroniche in godimento dell'Assicurato, rientranti in **contratti di leasing, nel caso in cui siano già coperte da apposita assicurazione.**

ART. EL10 DELIMITAZIONI DI GARANZIA

Per i soli eventi/beni/spese di seguito riportati, l'operatività della garanzia è subordinata a quanto descritto ai relativi punti di seguito riportati.

A. Spese di noleggio di apparecchiature per sostituzione temporanea

ESCLUSIONI:
La Società non risponde dei costi dovuti a:
a. limitazione dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto, o dell'apparecchio distrutto o danneggiato, **derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità**;
b. eventuali **indisponibilità di mezzi finanziari** da parte dell'Assicurato **per la riparazione o il rimpiazzo** dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato o sottratto.

B. Spese per duplicazione o riacquisto dei programmi in licenza d'uso.

ESCLUSIONI:
La Società non indennizza i danni dovuti a **errata registrazione, a cancellazione per errore** e a eliminazione per svista.

NOTA BENE:
Se la duplicazione o il riacquisto non sono necessari, o non avvengono entro un anno dal sinistro, il diritto all'indennizzo decade.

C. Spese per riacquisto supporti e ricostruzione dei dati

ESCLUSIONI:
La Società non indennizza i danni dovuti a **errata registrazione, a cancellazione per errore** e a eliminazione per svista.

NOTA BENE:
Se la duplicazione o il riacquisto non sono necessari, o non avvengono entro un anno dal sinistro, il diritto all'indennizzo decade.

D. Impianti e apparecchiature inattivi
L'indennizzo sarà determinato in relazione al valore allo stato d'uso.

E. Danni materiali e diretti alle apparecchiature causati da furto
La Società riconosce l'indennizzo a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti gli impianti e le apparecchiature stesse:

a. violando le difese esterne mediante:
   - rottura, scasso, uso di grimaldelli o arnesi simili;
   - uso fraudolento di chiavi false o autentiche o dispositivi di apertura/chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando; per l'operatività della garanzia è essenziale che l'Assicurato provveda alla sostituzione delle serrature non appena sia venuto a conoscenza della sottrazione o dello smarrimento delle chiavi o prenda idonei provvedimenti mirati alla custodia dei locali;
b. per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c. praticando brecce o aperture in soffitti, pareti o pavimenti;
d. in altro modo, ossia quando l'autore del furto si sia introdotto nei locali rimanendovi clandestinamente, e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

NOTA BENE:
Tutte le spese devono essere necessarie e documentate.

ART. EL11 LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

I limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie sono quelli indicati nella scheda di polizza.

SEZIONE FURTO E RAPINA

PER RIPARTIRE IN CASO DI FURTO O RAPINA

Può succedere che i beni assicurati subiscano danni da furto e rapina. In questa Sezione, Generali Italia riunisce le possibili diverse opzioni di protezione da questi rischi, a tutela dell'azienda e del suo contenuto.

GLOSSARIO DI SEZIONE

A

Abitazione
Locali di proprietà o in uso all'Assicurato, costituenti porzione di fabbricato contigua e/o comunicante e/o soprastante i locali nei quali viene esercitata l'attività assicurata, oppure costituenti fabbricato a sé stante purché ubicato nell'area di pertinenza dell'azienda assicurata.

Apparecchiature elettriche ed elettroniche
Sistemi elettronici di elaborazione, trasmissione, ricezione di dati con le relative unità periferiche e i relativi impianti e apparecchiature elettriche ed elettroniche, il tutto anche a impiego mobile p**urché nei locali o nell'ambito dell'azienda assicurata**. (vedi box esemplificativo).

NOTA BENE:
Dalle condizioni di polizza **sono esclusi telefoni cellulari e smartphone**.

SONO COMPRESI:
- stampanti, computer, fotocopiatrici, fax, macchine elettroniche per scrivere e per calcolare;
- impianti citofonici e telefonici, impianti di allarme e di rilevazione;
- terminali elettronici per registrazioni o transazioni su conto corrente bancario;
- bilance elettroniche e registratori di cassa;
- elaboratori ed impianti di automazione e/o di processi industriali, anche non al servizio di singole macchine e impianti, e relative unità;
- di controllo e manovra a essi connesse;
- impianti di controllo dei materiali;
- Impianti e apparecchiature per guida satellitare automatica.

Arredamento Abitazione
Complesso mobiliare per l'arredamento dell'abitazione, oggetti di vestiario e indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, elettrodomestici, nonché quant'altro di uso domestico e/o personale e/o inerente l'abitazione dell'Assicurato.

NOTA BENE:
Resta escluso quanto rientra nelle definizioni di: "**Merci**", "**Oggetti pregiati**", "**Preziosi**", "**Raccolte e collezioni**", "**Valori**".

Arredamento Agriturismo
Complesso mobiliare per l'arredamento dell'agriturismo, compresi gli eventuali arredi di coesistenti uffici e negozi, provviste, elettrodomestici, compresi audiovisivi, nonché quant'altro in uso domestico e/o personale e/o inerente l'agriturismo, nonché gli oggetti a uso personale dei clienti dell'agriturismo.

NOTA BENE:
Resta escluso quanto rientra nelle definizioni di: "**Merci**", "**Oggetti pregiati**", "**Preziosi**", "**Raccolte e collezioni**", "**Valori**".

Attrezzature e arredamento
Attrezzature e arredamento comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le attrezzature delle stalle, delle cantine, degli oleifici e dei caseifici, nonché: attrezzature agricole, attrezzi, utensili e ricambi, distributori automatici di merci, cibi e bevande, indumenti di lavoro, beni e effetti personali dei prestatori di lavoro, insegne, mobilio, arredi, indumenti, scaffalature, banchi, cancelleria, dotazioni varie e quanto in genere di appartenenza agli uffici, ai laboratori, alle dipendenze aziendali anche per attività ricreative, ai servizi generali, ai depositi, ai magazzini e quant'altro relativo alla gestione e conduzione dell'azienda.
Quanto sopra si intende ovunque posto se all'interno di fabbricati aziendali.
Si intendono comunque esclusi veicoli a motore e/o altri mezzi abilitati alla circolazione su pubblica via o su aree ad essa equiparate e/o soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge.
Resta escluso quanto rientra nelle definizioni di Impianti e Macchinari, Contenuto Agriturismo, Contenuto abitazione, Impianti di energie rinnovabili, Macchinari agricoli e Impianti di produzioni arboree e arbustive.

Azienda stabilmente abitata
Azienda abitata continuativamente dall'Assicurato, dai suoi familiari o comunque da persone incaricate della custodia dei beni assicurati compresi i prestatori di lavoro, i collaboratori, gli affittuari.

B

Beni dei clienti
Beni portati dai clienti dell'azienda assicurata, con l'esclusione dei veicoli a motore, consegnati all'esercente dell'agriturismo o riposti all'interno delle singole stanze, **purché chiusi in cassaforte**, compreso quanto rientra nelle definizioni di **Preziosi** e **Valori**.

Bestiame
Bovini, equini **con l'esclusione dei cavalli da competizione**, ovini, caprini, suini, avicoli, cunicoli, ratiti, **esclusi gli animali domestici e da cortile**.

NOTA BENE:
Restano esclusi gli animali da pelliccia.

C

Contenuto Abitazione
Quanto previsto alle definizioni di: "**Arredamento abitazione**", "**Oggetti pregiati**", "**Preziosi**", "**Raccolte e collezioni**", "**Valori**".

Contenuto Agriturismo
Quanto previsto alle definizioni di: "**Arredamento agriturismo**", "**Oggetti pregiati**", "**Preziosi**", "**Raccolte e collezioni**", "**Valori**".

F

Fabbricati
Fabbricati adibiti all'esercizio dell'attività dichiarata compresa, se prevista nella Scheda di polizza, eventuale porzione ad uso civile abitazione anche se locata a terzi, contenenti i beni assicurati ed aventi pareti perimetrali,

solai e coperture in cemento armato, conglomerati cementizi, laterizi, vetrocemento armato, pietre od altri simili materiali oppure con pannelli in doppia lamiera metallica con interposta coibentazione, solidamente uniti tra loro mediante incastro, purché fissi e saldamente ancorati al terreno.

Fissi e Infissi
I serramenti o in generale i manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni, rispetto alle quali hanno funzione di finitura e di protezione.

Furto
È il reato previsto dal Codice Penale Art.624, che indica la sottrazione di un bene mobile al suo legittimo possessore, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

I

Impianti di energie rinnovabili
Impianti solari termici, impianti fotovoltaici, impianti eolici, impianti di agroenergie (biogas, biomasse) a servizio dell'azienda agricola e dell'abitazione, comprese le opere edili di esclusiva pertinenza degli stessi, anche se di fondazione o interrate.
Quanto sopra si intende ovunque posto secondo naturale destinazione nell'ambito dell'azienda agricola assicurata.

Impianti di produzioni arboree e arbustive
Strutture di sostegno di impianti arborei e arbustivi costituiti da pali, filari e tiranti, comprese eventuali reti antigrandine, esclusi i teli antipioggia, gli ombrai, gli impianti antibrina e le culture sottostanti. Quanto sopra si intende ovunque posto secondo naturale destinazione nell'ambito dell'azienda agricola assicurata.

Impianti e macchinari
Impianti e macchinari fissi per natura e destinazione, compresi sistemi e apparecchiature elettroniche per elaborazione dati, elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione degli stessi, nonché a titolo esemplificativo e non esaustivo: silos, celle, armadi e banchi frigoriferi, impianti di refrigerazione e di distribuzione del freddo, impianti di mungitura, impianti di distribuzione mangimi, impianti di essiccazione, impianti domotici collegati per azionamento e manovra di altri impianti, impianti per operazioni di peso e di misura, impianti di comunicazione e di estinzione, impianti e mezzi di sollevamento nonché ogni altro impianto e macchinario presente all'interno dei fabbricati aziendali.
Quanto sopra si intende ovunque posto sempre se all'interno di fabbricati di pertinenza aziendale.
Si intende compreso quanto rientra nella definizione di Impianti tecnici al servizio del fabbricato.
Si intende escluso quanto rientra nelle definizioni di: Attrezzature e arredamento, Contenuto Agriturismo, Contenuto Abitazione, Macchinari agricoli, Impianti di energie rinnovabili e Impianti di produzioni arboree e arbustive.

Impianti tecnici al servizio del fabbricato
Questa definizione comprende:
- tutti gli impianti elettrici, termici, di condizionamento, citofonici e telefonici, di allarme e di rilevazione;
- scale mobili, ascensori e montacarichi;
- reti telematiche,
- altri impianti e installazioni al servizio del fabbricato, nonché eventuali impianti domotici considerati immobili per natura e destinazione.

L

Latte e formaggi
Latte, compresi i relativi imballaggi e i contenitori di capacità inferiore a 100 litri, contenuto anche in cisterne o silos posti entro fabbricati aziendali, o anche all'aperto, all'interno delle aree di loro pertinenza solamente se delimitate e protette da recinzioni in muratura, metallo o lega metallica di altezza non inferiore a 150cm con aperture protette da cancelli e/o porte di metallo, lega metallica o legno pieno di altezza non inferiore a 150cm, chiusi da serrature od altri idonei sistemi di chiusura. Si intendono compresi formaggi, sia duri che molli, ed i

relativi imballaggi, il tutto posti all'interno dei fabbricati aziendali.

M

Macchinari agricoli
Macchinari agricoli in genere, ruotabili, semoventi, rimorchi, macchine operatrici, **esclusi veicoli a motore e/o altri mezzi abilitati alla circolazione su pubblica via o su aree ad essa equiparate e/o soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge.**

Merci
- materie prime, semilavorati e prodotti finiti, scorte, materiali di consumo, derrate, prodotti destinati all'agriturismo;
- mangimi, integratori, nonché i prodotti in genere dell'azienda prima e/o dopo la trasformazione anche destinati al commercio, legnami in genere e altre sostanze per uso agricolo in normale dotazione all'azienda;
- i concimi, gli imballaggi e contenitori in genere, i supporti, gli scarti e i ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali.

NOTA BENE:
Resta escluso quanto rientra nelle definizioni di Merci particolari, Colture, Vino (se assicurato con la partita specifica), Latte e Formaggi (se assicurati con la partita specifica), Olio (se assicurato con la partita specifica) e Bestiame.

Merci Particolari
Antiparassitari, anticrittogamici, sementi, fertilizzanti, oli lubrificanti e carburanti.

Mezzi di custodia
Cassaforte o armadio con pareti e battenti in acciaio, adatti a contrastare attacchi condotti da mezzi meccanici, efficacemente chiusi, di peso superiore a 200 Kg o ancorati alle pareti od al pavimento.

O

Oggetti pregiati
Questa definizione indica, in riferimento esclusivamente alle Sezioni Incendio e Furto:
- quadri, dipinti, affreschi, mosaici, tappeti, arazzi, statue e simili oggetti d'arte, mobili di antiquariato, pergamene;
- archivi e documenti storici, raccolte e collezioni in genere;

con valore unitario superiore a 15.000 euro.

Olio
Olio, compresi i relativi imballaggi e i contenitori di capacità inferiore a 100 litri, contenuto anche in cisterne o silos posti entro fabbricati aziendali, o anche all'aperto, all'interno delle aree di loro pertinenza solamente se delimitate e protette da recinzioni in muratura, metallo o lega metallica di altezza non inferiore a 150cm con aperture protette da cancelli e/o porte di metallo, lega metallica o legno pieno di altezza non inferiore a 150cm, chiusi da serrature od altri idonei sistemi di chiusura.

R

Raccolte e collezioni
Raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi e/o di un certo valore.

Rapina
La sottrazione e/o la costrizione a consegnare le cose, mediante violenza alla persona o minaccia iniziata ed avvenuta nei locali dell'attività assicurata ove è posto il contenuto anche quando la persona sulla quale viene fatta la violenza o la minaccia venga prelevata dall'esterno e sia costretta a recarsi nei locali stessi. Ai fini dell'assicurazione si intendono escluse le attività criminali volte ad ottenere il pagamento di somme di denaro in

cambio dell'offerta di protezione o riconducibili al reato di usura.

S

Scippo
Furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona.

V

Vino
Vino in botti, tini, barili e bottiglie, compresi i relativi imballaggi e i contenitori di capacità inferiore a 100 litri, contenuto anche in cisterne o silos posti entro fabbricati aziendali, o anche all'aperto, all'interno delle aree di loro pertinenza solamente se delimitate e protette da recinzioni in muratura, metallo o lega metallica di altezza non inferiore a 150cm con aperture protette da cancelli e/o porte di metallo, lega metallica o legno pieno di altezza non inferiore a 150cm, chiusi da serrature od altri idonei sistemi di chiusura.

1 - COSA È ASSICURATO

ART. FU1 OGGETTO DELLA GARANZIA

QUALI DANNI SONO COPERTI
La Società indennizza i danni causati da furto e rapina delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, **all'interno dei fabbricati posti nella ubicazione di rischio indicata in polizza**.

QUANDO AVREI DIRITTO ALL'INDENNIZZO?
La Società riconosce l'indennizzo **a condizione che il fabbricato ed i mezzi di chiusura a protezione dello stesso siano conformi a quanto previsto dall'Art. FU3 "Mezzi di chiusura e caratteristiche costruttive dei fabbricati e delle recinzioni esterne" e che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni le cose assicurate:**

- **violando i mezzi di chiusura mediante:**
  - **rottura, scasso, uso di grimaldelli o arnesi simili;**
  - **uso fraudolento di chiavi false o autentiche o dispositivi di apertura/chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando;**
- **per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;**
- **praticando brecce o aperture in soffitti, pareti o pavimenti;**
- **in altro modo, ossia quando l'autore del furto si sia introdotto nei locali rimanendovi clandestinamente, e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.**

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO
Riguardo al punto **a.** per l'operatività della garanzia **è essenziale che l'Assicurato provveda alla sostituzione delle serrature non appena sia venuto a conoscenza della sottrazione o dello smarrimento delle chiavi, o prenda idonei provvedimenti mirati alla custodia dei locali.**

La Società risarcirà il sinistro anche in presenza di aperture con mezzi di chiusura difformi da quelli indicati in polizza, **purché tali difformità riguardino aperture diverse da quelle utilizzate dai ladri per introdursi nei locali.**

NOTA BENE:
Se l'autore del furto, commesso nei modi sopra indicati, è un prestatore di lavoro dell'Assicurato, la garanzia è valida **a condizione che:**

a. **l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di custodia o difesa interni previsti in polizza, o della loro sorveglianza interna;**
b. **il furto sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni lavorative all'interno degli stessi.**

L'assicurazione comprende la rapina avvenuta nei locali indicati in polizza, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

ART. FU2 ESTENSIONI DI GARANZIA

La Società indennizza i danni e risarcisce le spese sostenute fino al raggiungimento della somma massima assicurata indicata in polizza alle singole partite e **con i limiti, franchigie e scoperti indicati nella scheda di polizza.**

ESTENSIONI: INDENNIZZI PER FURTO, RAPINA E DANNI CORRELATI

a) **Guasti cagionati dai ladri**, in occasione di furto o rapina consumato o tentato, alle parti di fabbricato costituenti i locali dove sono poste le cose assicurate, agli infissi posti a riparo ed a protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, comprese le eventuali spese documentate per l'avvenuta sostituzione delle serrature dei locali, nel caso in cui siano state danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della presente Sezione di polizza.

Limite	€ 2.000 per sinistro

b) Danni alle cose assicurate da **atti vandalici** commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati.

Limite	€ 2.000 per sinistro

c) **Danni** alle cose assicurate **per commettere** il furto o la rapina o nel tentativo di commetterlo.
d) Il furto e la rapina delle cose assicurate poste **in locali anche tra loro non comunicanti**, ubicati in fabbricati all'interno di un unico recinto aziendale.
e) Il furto e la rapina delle cose assicurate, esclusi Valori e Preziosi e Merci particolari, temporaneamente posti in locali di **mostre, esposizioni, fiere o presso terzi**, ubicati in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano purché avvenuti nei modi previsti dall'Art.FU-1 "Oggetto della garanzia".

NOTA BENE:
Esclusivamente per mostre, esposizioni e fiere, la presente estensione opera anche qualora le cose assicurate siano all'aperto o poste entro fabbricati non conformi a quanto previsto, dall'Art. "FU3 - Mezzi di chiusura e caratteristiche costruttive dei fabbricati e delle recinzioni esterne", purché in presenza di guardiania diurna e notturna.

Limite	10% somma assicurata alle relative partite Massimo € 10.000 per annualità assicurativa
Franchigia	€ 250

f) Lo **scippo e la rapina**, commessi sul titolare dell'azienda e/o sui componenti del suo nucleo familiare, dei capi di vestiario e degli oggetti personali, compresi preziosi e valori portati indosso.

Limite	5% somma assicurata Massimo € 3.000 per sinistro Massimo € 500 per singolo oggetto

LIMITAZIONI
La presente estensione **non opera**:
- per le **persone di età inferiore a 14 anni**, a meno che, al verificarsi dell'evento dannoso, queste non siano in compagnia di altre persone dello stesso nucleo familiare, di età superiore ai 14 anni;
- per i preziosi ed i valori che attengono ad attività professionali esercitate, diverse da quella assicurata, per conto proprio o di Terzi, dalla persona derubata.

g) Il furto e la rapina dei **beni dei clienti**, purché posti in cassaforte.

Limite	20% somma assicurata alla partita Contenuto Agriturismo Massimo € 20.000 per sinistro
Scoperto	10% minimo € 100

SPESE SOSTENUTE IN SEGUITO AL SINISTRO
La Società rimborsa le spese di seguito indicate, se conseguenti a un sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, **fermo il limite della somma assicurata alle relative partite.**
h) **Spese per gli onorari di competenza** del perito scelto e nominato dal Contraente/Assicurato in base a quanto stabilito in polizza, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito della nomina del terzo perito.

Limite	2% del danno liquidato Massimo € 2.500 per sinistro

i) **Spese per la sostituzione di serrature**, in caso di scippo o rapina delle chiavi di porte di accesso dall'esterno.

Limite	Massimo € 500 per sinistro

j) **Spese sanitarie** conseguenti a infortunio subito dall'Assicurato, dagli Addetti o dai componenti il nucleo familiare dell'Assicurato, a seguito di rapina consumata o tentata.

Limite	Massimo € 1.500 per sinistro

ESCLUSIONI
Sono sempre esclusi i medicinali.

Relativamente al Furto e la rapina di **raccolte e collezioni, valori, preziosi e oggetti pregiati**, si precisa che la garanzia opera per i valori e per i preziosi esclusivamente qualora gli stessi siano rinchiusi almeno in cassetti, mobili, registratori di cassa chiusi a chiave.

Limite	Max 20% somma assicurata alle singole Partite Contenuto Abitazione e Contenuto Agriturismo Massimo € 5.000 per sinistro
Scoperto	10% minimo € 300

2 - OPZIONI AGGIUNTIVE CON AUMENTO DEL PREMIO

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le garanzie aggiuntive elencate di seguito.

Queste garanzie si intendono operanti solo se richiamate nella scheda di polizza ed indicate **le somme assicurate e/o i massimali.**

ART. FU-A VALORI E PREZIOSI IN MEZZI DI CUSTODIA

QUALI DANNI SONO COPERTI
Sono risarciti i danni causati da furto e rapina dei valori e preziosi posti in:

- **cassaforte a muro, saldamente incassata e cementata nella muratura, ed efficacemente chiusa;**
- **cassaforte di peso non inferiore a 200 kg., efficacemente chiusa.**

Limite	Importo indicato nella scheda di polizza

ART. FU-B PORTAVALORI

QUALI DANNI SONO COPERTI
Questa garanzia prevede l'indennizzo per i danni materiali e diretti derivanti dalla **perdita dei valori trasportati al di fuori dei locali indicati in polizza**, dall'Assicurato o da un suo dipendente di fiducia o da un familiare addetto all'attività agricola, a seguito di:

- **furto in seguito a infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto;**
- **furto con destrezza, solo nei casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori;**
- **furto, strappando di mano o di dosso alla persona incaricata del trasporto, i valori;**
- **rapina subita dalla persona incaricata del trasporto;**
- **furto o rapina avvenuti nell'abitazione della persona incaricata del trasporto, in presenza sua o di suoi familiari conviventi.**

La garanzia è valida per il tragitto dal luogo di lavoro al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa, entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano. **Sono escluse dalla garanzia le persone di età inferiore a 18 anni o superiore a 70 anni.**

Limite	somma assicurata Portavalori
Scoperto	indicato nella scheda di polizza

ART. FU-C MERCI ALL'APERTO

QUALI DANNI SONO COPERTI
È compreso nella garanzia il Furto delle Merci poste all'aperto, all'interno del perimetro dell'ubicazione dichiarata in polizza, **se stabilmente abitata**.

Limite	indicato nella scheda di polizza
Franchigia/Scoperto	indicato nella scheda di polizza

ART. FU-D BESTIAME ALL'APERTO

QUALI DANNI SONO COPERTI
È compreso nella garanzia il Furto di bovini, equini e suini che si trovino all'aperto, all'interno del perimetro dell'ubicazione dichiarata in polizza **se stabilmente abitata.**

Limite	indicato nella scheda di polizza
Franchigia/Scoperto	indicato nella scheda di polizza

ART. FU-E IMPIANTI E MACCHINARI ALL'APERTO

QUALI DANNI SONO COPERTI
È compreso nella garanzia il Furto degli impianti e macchinari posti all'aperto, all'interno del perimetro dell'ubicazione dichiarata in polizza **se stabilmente abitata.**

ESCLUSIONI
Sono escluse le apparecchiature elettroniche a impiego mobile.

Limite	indicato nella scheda di polizza
Franchigia/Scoperto	indicato nella scheda di polizza

ART. FU-F ATTREZZATURE ALL'APERTO

QUALI DANNI SONO COPERTI
È compreso nella garanzia il Furto delle attrezzature, nonché degli attrezzi e degli utensili, necessari allo svolgimento dell'attività agricola, posti all'aperto, all'interno del perimetro dell'ubicazione dichiarata in polizza **se stabilmente abitata.**

ESCLUSIONI
Sono esclusi:
- **l'arredamento;**
- **le apparecchiature elettriche ed elettroniche in genere.**

NOTA BENE:
Si intendono comunque in garanzia le apparecchiature elettriche ed elettroniche poste all'aperto per natura e destinazione, quali ad esempio pluviometro, anemometro, termoigrometro e altri strumenti di misurazione atmosferica in genere, **se non assicurate con la sezione Apparecchiature elettriche ed elettroniche** o con altra polizza.

Limite	indicato nella scheda di polizza

Franchigia/Scoperto	indicato nella scheda di polizza

ART. FU-G MERCI PARTICOLARI

QUALI DANNI SONO COPERTI
A parziale deroga dell'Art.**FU7** "Esclusioni" lett. b., sono compresi in garanzia i danni causati da Furto e Rapina delle Merci particolari all'interno dei fabbricati aziendali **posti nella ubicazione di rischio indicata in polizza**.

LIMITAZIONI
Limitatamente ai carburanti posti all'aperto entro il perimetro dell'ubicazione dichiarata in polizza e stoccati in serbatoi, interrati e non e difesi da coperchi o altri robusti serramenti chiusi da lucchetti, serrature o altri idonei congegni di chiusura, l'assicurazione è operante, **solamente se l'azienda è stabilmente abitata e se i serbatoi siano protetti da recinzione realizzata secondo le vigenti normative di legge con aperture protette da cancelli e/o porte di metallo chiusi da serrature od altri idonei sistemi di chiusura.**

Limite	indicato nella scheda di polizza
Franchigia/Scoperto	indicato nella scheda di polizza

ART. FU-H MACCHINARI AGRICOLI ALL'APERTO

QUALI DANNI SONO COPERTI
È compreso nella garanzia il Furto di macchinari agricoli posti all'aperto, all'interno del perimetro dell'ubicazione dichiarata in polizza **se stabilmente abitata.**

ESCLUSIONI
Sono escluse le apparecchiature elettroniche a impiego mobile.

Limite	indicato nella scheda di polizza
Franchigia/Scoperto	indicato nella scheda di polizza

ART. FU-I VALORE A NUOVO

COSA COPRE LA GARANZIA
A parziale deroga dell'Art.**SF6** "Determinazione del danno", l'ammontare del danno degli impianti e dei macchinari è determinato dalla somma del valore allo stato d'uso e del supplemento d'indennità (questo è dato dalla differenza tra l'ammontare del danno a nuovo - valore a nuovo - e quello determinato allo stato d'uso - valore allo stato d'uso).

Il supplemento d'indennità verrà liquidato entro 30 (trenta) giorni da quando è terminato il rimpiazzo del bene rubato, **purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 (dodici) mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole e del verbale definitivo di perizia.**

NOTA BENE:
In nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun impianto/macchinario, un importo superiore al doppio del valore allo stato d'uso.
In caso di danni subiti dai beni in stato di inattività o aventi vetustà superiore a 5 (cinque) anni, l'indennizzo sarà determinato in relazione al valore allo stato d'uso e non verrà riconosciuto il "supplemento d'indennità".

3 - OPZIONI AGGIUNTIVE CON RIDUZIONE DI PREMIO

È prevista una riduzione del premio in caso il Contraente scelga di acquistare una o più delle seguenti opzioni, che saranno valide solo se espressamente richiamate in polizza.

ART. FU-L RADDOPPIO FRANCHIGIE, SCOPERTI E MINIMI DI SCOPERTO

In caso di sinistro le franchigie, gli scoperti e i minimi di scoperto indicati nella scheda di polizza si intendono raddoppiati.

ART. FU-M IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ
La garanzia è valida esclusivamente se i locali contenenti quanto assicurato con la partita Merci particolari sono protetti da impianto di allarme antifurto:

1. **volumetrico e/o perimetrale;**
2. **dotato di registratore di funzione (di controllo), di sirena esterna autoalimentata;**
3. **collegato tramite combinatore telefonico e/o ponte radio e/o linea telefonica diretta (punto-punto) con le Forze dell'Ordine e/o Istituto di vigilanza privato.**

L'impianto deve venire messo in funzione ogni qualvolta nei locali contenenti le cose assicurate e protette non vi sia presenza di persone.

NOTA BENE:
Se non vengono rispettate le condizioni sopra descritte, o risulti che al momento del sinistro l'impianto di allarme non era correttamente funzionante o non regolarmente attivato, in caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa applicazione di uno scoperto pari al 25%. Detto scoperto, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto nella presente sezione di polizza, verrà elevato al 30%, fermo restando il minimo eventualmente previsto; se è operante, invece, in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 25%, la franchigia verrà considerata quale importo minimo.

4 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. FU3 MEZZI DI CHIUSURA E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI FABBRICATI E DELLE RECINZIONI ESTERNE

CARATTERISTICHE DEI FABBRICATI
I fabbricati e i locali adibiti all'attività indicata in polizza contenenti i beni assicurati devono rispondere alle caratteristiche costruttive di seguito indicate:

1. **pareti perimetrali, solai e coperture in cemento armato, conglomerati cementizi, laterizi, vetrocemento armato, pietre o altri simili materiali oppure con pannelli in doppia lamiera metallica con interposta coibentazione, solidamente uniti tra loro mediante incastro, purché fissi e saldamente ancorati al terreno;**
2. **aperture verso l'esterno protette da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri stratificati di sicurezza, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni, manovrabili esclusivamente dall'interno o protette da inferriate fissate al muro; nelle inferriate o nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali se non con effrazioni delle relative strutture o dei congegni di chiusura. Negli altri serramenti, esclusi comunque gli avvolgibili, sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm².**

Qualora la linea di gronda del tetto e le aperture sulle pareti verso l'esterno risultino a una altezza superiore a 4 m da:

a. suolo;
b. superfici acque;
c. ripiani praticabili dall'esterno accessibili per vie ordinarie senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi quali scale, corde e simili;

in deroga a quanto previsto al punto 1. e 2. il tetto potrà essere costruito in materiale rigido di qualsiasi tipo e le aperture protette in modo diverso, purché protette.

CARATTERISTICHE DELLE RECINZIONI

In riferimento agli articoli **FU-C** "Merci all'aperto", **FU-D** "Bestiame all'aperto", **FU-E**, "Impianti e Macchinari all'aperto", **FU-F** "Attrezzature all'aperto", la garanzia è operante a condizione:

- **che il perimetro dell'ubicazione dichiarata in polizza risulti essere protetto da recinzioni in muratura o in metallo di altezza non inferiore a 150 cm e le aperture protette da cancelli e/o porte di metallo, lega metallica o legno pieno di altezza non inferiore a 150 cm, chiusi da serrature o altri idonei sistemi di chiusura;**
- **che il furto avvenga violando le recinzioni ed i mezzi di chiusura dei passi pedonali e carrabili mediante:**
  - **rottura, scasso, uso di grimaldelli o arnesi simili;**
  - **uso fraudolento di chiavi false o autentiche o dispositivi di apertura/chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando.**

NOTA BENE:

Nelle recinzioni e nei cancelli sono ammesse luci, **purché di dimensioni tali da non consentire l'introduzione di persone dall'esterno senza effrazione delle strutture.**

ART. FU4 MEZZI DI CHIUSURA E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI FABBRICATI E DELLE RECINZIONI ESTERNE NON CONFORMI

CARATTERISTICHE DEI FABBRICATI

Il sinistro sarà comunque indennizzato, **con l'applicazione dello scoperto del 20% con il minimo di € 1.000, nel caso in cui l'introduzione nei locali contenenti le cose assicurate avvenga:**

a. mediante effrazione di mezzi di chiusura non conformi;
b. attraverso luci di inferriate senza effrazione delle relative strutture;
c. violando fabbricati con caratteristiche costruttive non adeguate.

NOTA BENE:

Sono esclusi i danni causati da furto:

- **se l'introduzione nei locali avviene attraverso un'apertura ove per qualsiasi motivo non esiste alcun mezzo di chiusura oppure, se esistente, non risulta operante;**
- **se l'introduzione nei locali avviene violando le pareti perimetrali e/o il tetto delle Serre.**

CARATTERISTICHE DELLE RECINZIONI

In riferimento agli articoli **FU-C** "Merci all'aperto", **FU-D** "Bestiame all'aperto", **FU-E**, "Impianti e Macchinari all'aperto", **FU-F** "Attrezzature all'aperto", il sinistro sarà comunque risarcito, c**on l'applicazione dello scoperto del 20% con il minimo di € 1.500, nel caso in cui:**

- **il perimetro dell'ubicazione indicata in polizza non sia protetto da recinzioni di alcun tipo;**
- **il perimetro dell'ubicazione indicata in polizza sia protetto da recinzioni aventi caratteristiche non conformi a quelle indicate al precedente Art. FU-3 "Mezzi di chiusura e caratteristiche costruttive dei fabbricati e delle recinzioni esterne".**

ART. FU5 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE

Le garanzie si intendono valide in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, nelle ubicazioni indicate nella scheda di polizza.

ART. FU6 VEICOLI RICOVERATI NEI LOCALI O NELL'AREA IN USO AL CONTRAENTE O ALL'ASSICURATO

La garanzia è valida anche nel caso in cui il furto o la rapina avvengano utilizzando, per il trasporto del contenuto rubato, veicoli che si trovano nei locali o nell'area di esclusiva pertinenza dell'attività dichiarata ed utilizzati dal Contraente o dall'Assicurato.

Scoperto	10% minimo € 500

5 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

ART. FU7 ESCLUSIONI

QUALI BENI SONO ESCLUSI

Sono esclusi:

a. **raccolte e collezioni, oggetti pregiati, valori e preziosi - esclusi quelli per uso industriale, salvo quanto diversamente specificato all'Art. FU2 "Estensioni di garanzia";**
b. **Merci particolari e Impianti di energia rinnovabile;**
c. **merci caricate su mezzi di trasporto di terzi nell'ambito dell'azienda assicurata, se garantiti con specifica polizza;**
d. **aeromobili, imbarcazioni, natanti e veicoli a motore abilitati alla circolazione su pubblica via o aree ad essa equiparate e/o soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge (iscritti al P.R.A. o ad altri registri esteri);**
e. **macchinari, impianti, attrezzature in godimento dell'Assicurato, rientranti in contratti di leasing qualora sia già coperto da apposita assicurazione, salvo si tratti di contratti con assicurazione del debito residuo nel qual caso la presente esclusione vale per le quote di ammortamento dei beni interessati;**
f. **cavi elettrici ed altri beni in rame;**
g. **Apparecchiature elettriche ed elettroniche se assicurate con la sezione Apparecchiature elettriche ed elettroniche.**

ART. FU8 LIMITAZIONI

La garanzia non opera per i danni conseguenti a furto o rapina:

a. **agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;**
b. **commessi o agevolati con dolo da:**
   - **persone che abitano con i soggetti indicati al punto precedente o che occupano i locali contenenti le cose assicurate o i locali comunicanti;**
   - **persone delle quali il Contraente/Assicurato deve rispondere, eccetto quanto previsto dall'Art. FU1 "Oggetto della garanzia";**
   - **da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;**
   - **persone legate a quelle indicate al primo punto da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;**
c. **avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati; o, in caso non si tratti di abitazione, incustoditi. Relativamente a preziosi, carte valori (non costituenti merce oggetto di vendita), titoli di credito in genere e denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;**
d. **indiretti, che non riguardano danni materiali alle cose assicurate;**
e. **causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;**

f. **al contenuto sottratto con destrezza all'interno dei locali contenenti le cose assicurate;**
g. **verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione e simili, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;**
h. **verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;**
i. **verificatisi in occasione di confische o requisizioni.**

ART. FU9 LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE, SCOPERTI

I limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti sono applicati in base a quanto indicato nella scheda di polizza.

Se in caso di sinistro sono previsti due o più scoperti, le detrazioni percentuali si intendono unificate al massimo al 30%, ferma la franchigia minima prevista per ciascuna garanzia.

ART. FU10 FORMA DI GARANZIA

La garanzia viene prestata a "Primo Rischio Assoluto" e in caso di sinistro non verrà applicata la regola proporzionale prevista all'Art. 1907 del Codice Civile.
Per questa garanzia non è, quindi, operante il disposto dell'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AZIENDA

LA TUTELA D'IMPRESA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE

I possibili danni arrecati involontariamente ad altri fanno parte dei rischi d'impresa.
In questa Sezione sono descritte le soluzioni per risarcire le altre persone del danno provocato, attraverso un'ampia gamma di coperture, di base e personalizzabili.

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) AZIENDA AGRICOLA - PROPRIETARIO CONDUTTORE

GLOSSARIO DI SEZIONE

A

Addetti
Titolari, soci e prestatori di lavoro, compresi i prestatori di lavoro stagionali se indicati nella scheda di polizza.

Aeromobili a pilotaggio remoto (Droni)
Mezzo aereo a pilotaggio remoto senza persona a bordo come definito dalle norme vigenti, regolamento ENAC: "mezzo aereo a pilotaggio remoto senza persone a bordo, non utilizzato per fini ricreativi e sportivi".

Agricoltura sociale/fattorie sociali
Insieme delle attività come definite dalla L. n. 141 del 2015 "Disposizioni in materia di Agricoltura Sociale" e successive modifiche, svolte in azienda, in quanto considerate connesse a quella agricola.

C

Committente
Il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.

Cose
Gli oggetti materiali e gli animali.

E

Esplodenti
Si intendono le sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali danno luogo a esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall'Art.83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A e successive modifiche e/o integrazioni.

Esplosione
Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

F

Fabbricati
Tutte le costruzioni edili adibite all'esercizio dell'attività dichiarata nonché:
- impianti tecnici al servizio del fabbricato,
- fissi ed infissi,
- opere di fondazione od interrate e tutte le parti ed opere murarie che non siano naturale completamento di singole macchine ed apparecchi,
- camini, cunicoli, gallerie e passaggi di comunicazione tra i vari fabbricati, incluse tutte le pertinenze quali strade, pavimentazioni esterne, recinzioni, fognature,
- nonché eventuali quote relative a fabbricati costituenti proprietà comune in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà.

Fatturato
Il volume di affari dichiarato relativo all'attività esercitata per la quale è prestata l'assicurazione, al netto dell'IVA e degli introiti derivanti sia dalla cessione di beni ammortizzabili, sia dall'intermediazione immobiliare.

I

Incendio
La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

L

Lavori non agricoli
Lavori diversi da quelli atti a produrre reddito agrario relativi alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali.

M

Macchine agricole
Macchine, con o senza ruote o cingoli, semoventi, trainate o portate, compresi carri, calessi e carrozze, destinate ad essere impiegate nell'attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali, atte a produrre reddito agrario.

P

Perdite patrimoniali
Questa definizione indica il pregiudizio economico non conseguente a danni fisici o a danni materiali.

Premio minimo
La somma dovuta dal Contraente alla Società, a corrispettivo dell'assicurazione, indipendentemente dal valore degli elementi variabili utilizzati per la determinazione del premio, e che rimane comunque acquisita dalla Società.

Prestatori di lavoro
Persone fisiche che svolgono, anche per periodi inferiori all'anno, l'attività dichiarata a favore dell'Assicurato sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle normative vigenti al momento del sinistro, compresi i lavoratori stagionali - se risultanti in polizza - nonchè occasionali, accessori, corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti, tutti **purchè in regola con l'assicurazione obbligatoria INAIL.**
Rimangono in ogni caso **esclusi i professionisti, i subappaltatori e i loro dipendenti.**

Prestatori di lavoro stagionale
I prestatori di lavoro stagionale svolgono l'attività dichiarata a favore dell'Assicurato, nel corso della medesima annualità assicurativa, per un periodo non superiore a 180 giorni, anche non continuativo.

Regola proporzionale
Criterio secondo il quale la Società riduce proporzionalmente l'indennizzo, in caso di sinistro, quando il numero dei prestatori di lavoro e/o dei coperti e/o dei posti letto e/o degli ettari e/o dei capi di bestiame e/o il valore del fatturato dichiarati nella scheda di polizza, utilizzato quale parametro per il calcolo del premio, risulti inferiore a quello determinato al momento del sinistro.

S

Scoppio
Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.
Non sono considerati scoppio gli effetti:
- del gelo;
- del colpo d'ariete, cioè il fenomeno idraulico che accade quando un flusso di liquido in movimento all'interno di una condotta viene bruscamente fermato dalla repentina chiusura di una valvola o, viceversa, quando una condotta chiusa e in pressione viene aperta repentinamente.

Subappaltatori
Questa definizione indica la persona fisica o giuridica cui l'Assicurato abbia ceduto, nel rispetto delle norme di Legge vigenti in materia al momento del sinistro, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi.
Ai fini della presente assicurazione s'intendono equiparati al subappaltatore:
- il prestatore di un contratto d'opera o di servizi come definito all'Art. 2222 del Codice Civile;
- il cottimista, inteso come lavoratore autonomo che compie prestazioni lavorative a tempo o a cottimo.

1 - COSA E' ASSICURATO

ART. RCT1 OGGETTO DELLA GARANZIA

QUALI DANNI SONO COPERTI
La Società tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente causati a terzi per:

- morte e lesioni personali
- distruzione o deterioramento materiale di cose

in conseguenza dell'esercizio dell'attività dichiarata, **purché svolta direttamente dall'Assicurato o da suoi addetti.**
L'assicurazione opera sino alla concorrenza dei Massimali indicati in polizza, e fermi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie indicati nella scheda di polizza.

L'assicurazione vale per i rischi della proprietà e/o conduzione dell'azienda agricola relativamente alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali, tutte attività atte a produrre reddito agrario e dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Qualora le figure di proprietario e conduttore non coincidano e il proprietario dei fondi e fabbricati aziendali sia legato al Contraente Assicurato da un rapporto di parentela entro il secondo grado, l'assicurazione vale anche peri **rischi della proprietà** degli stessi.

ESEMPI
A titolo esemplificativo e non limitativo, l'assicurazione comprende:

a. il fatto doloso delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi di legge;
b. l'organizzazione nell'ambito dell'azienda, anche con mezzi e strumenti forniti dall'Assicurato, di attività ricreative, culturali, didattiche e formative ambientali non esclusivamente per le scuole dell'obbligo. La garanzia opera altresì per la dimostrazione dei cicli di lavorazione, per la presentazione e degustazione dei prodotti nonché per l'organizzazione di corsi enogastronomici in azienda;
c. l'uso occasionale delle macchine agricole, compreso il traino di un rimorchio, per lo svolgimento di lavori non agricoli effettuati dall'Assicurato all'interno dell'azienda;
d. le operazioni di prelievo, rifornimento e consegna di merci, scorte e prodotti nonché la partecipazione a fiere, mostre e mercati, compresi l'allestimento e lo smontaggio delle strutture, **con esclusione dei danni da contagio di animali;**
e. nel rispetto dei dettati legislativi e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, lo scambio di manodopera o di servizi tra piccoli imprenditori agricoli ai sensi dell'Art. 2139 del Codice Civile, anche con impiego di macchine agricole. La garanzia opera anche quando la prestazione consista nella messa a disposizione di mezzi attrezzature e macchinari a favore di un altro imprenditore agricolo; in tali casi l'assicurazione **vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante dalla sola proprietà dei mezzi;**
f. i lavori edili di ordinaria manutenzione in azienda eseguiti in economia da parte dell'Assicurato e/o delle persone di cui lo stesso debba rispondere;
g. l'esercizio dell'attività cinotecnica con ciò intendendo l'allevamento, la selezione e l'addestramento dei cani di razza, a condizione che l'allevatore ne ricavi **reddito agrario** e che l'attività sia svolta nei limiti quantitativi previsti dalla vigente normativa per la qualificazione di imprenditore agricolo;
h. la committenza di servizi finalizzati all'attività assicurata, come a titolo esemplificativo la pulizia dei locali o terreni dell'azienda e la riparazione ordinaria e straordinaria in azienda di macchinari, impianti ed attrezzature utilizzati come beni strumentali per lo svolgimento dell'attività agricola nonché il servizio di vigilanza in azienda, **a condizione che l'Assicurato affidi i lavori a imprese o professionisti regolarmente abilitati allo svolgimento delle citate attività;**
i. la committenza, per i danni cagionati a terzi dai prestatori di lavoro dell'Assicurato in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli, autocarri e natanti, che non siano di proprietà o in usufrutto all'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati, ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile. La garanzia

comprende anche i danni corporali cagionati alle persone trasportate, ove il trasporto di persone sia consentito dalla legge e si intende operante unicamente se, al momento del sinistro, il mezzo di trasporto sia guidato da **persona abilitata alla guida** ai sensi di legge e solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del mezzo che abbia cagionato il danno.

j. l'esercizio di magazzini, uffici e depositi ubicati nella Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano;
k. la gestione di servizi di ristoro e/o mense aziendali ed alla proprietà e/o uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere siti all'interno dell'azienda;
l. la proprietà, l'uso e la manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e di striscioni, ovunque installati sul territorio della Repubblica Italiana, di San Marino e dello Stato Città del Vaticano; si intendono comunque sempre esclusi i danni alle opere od alle cose sulle quali sono installate le insegne, i cartelli e gli striscioni;
m. il servizio antincendio o ad interventi effettuati direttamente dagli addetti dell'Assicurato per tale scopo;
n. l'uso e alla circolazione di biciclette, anche a pedalata assistita, ciclo furgoncini senza motore e mezzi di trasporto a mano sia all'interno che all'esterno dell'area dell'azienda dell'Assicurato;
o. l'esistenza, nell'azienda, di officine meccaniche e depositi di carburante usati per le attività della stessa.

NOTA BENE:
Nel caso in cui le attività e/o i servizi sopra elencati siano svolti da persone diverse dagli addetti dell'Assicurato, questa garanzia **opera solamente per la responsabilità imputabile all'Assicurato quale committente.**

ART. RCT2 AZIONI DI RIVALSA

Sono comprese anche le azioni di regresso e/o di surroga intraprese dall'INAIL, dall'INPS e/o dall'ENPAIA originate da infortunio nei confronti di un soggetto diverso dagli addetti dell'Assicurato.

Eventuali azioni di regresso e/o di surroga intraprese da Enti diversi non rientrano nella garanzia.

ART. RCT3 GARANZIE COMPLEMENTARI SEMPRE OPERANTI

Ad integrazione dell'Art. RCT 1 "Oggetto della garanzia" ed a parziale deroga degli Artt. RCT6 "Esclusioni e limitazioni" e RCT7 "Persone non considerate terzi", l'assicurazione vale per:

A. BENI AZIENDALI
L'assicurazione comprende i danni provocati dalla **proprietà e/o dall'utilizzo** dei beni dell'azienda quali, a titolo esemplificativo:
- i fabbricati,
- le macchine agricole, anche quando detti mezzi sono impiegati per trainare macchine, attrezzi e rimorchi agricoli;
- i macchinari, compresi mezzi meccanici di sollevamento,
- le attrezzature,
- il bestiame, gli animali domestici, da guardia e da cortile,
- gli impianti anche a fune per il solo trasporto di cose, purché ubicati nei fondi dell'azienda, **ad esclusione di quelli che attraversano centri abitati o strade pubbliche,**
- quant'altro destinato all'esercizio dell'attività assicurata, compresi gli impianti di produzione di energie rinnovabili al servizio esclusivo dell'azienda.

L'assicurazione comprende i danni **da spargimento d'acqua e da rigurgito di fogna** conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture nei fabbricati aziendali **esclusi i danni da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali.**

B. AGRICOLTURA DI PRECISIONE
L'assicurazione comprende i danni derivanti dall'uso di macchine agricole che operano, all'interno della superficie aziendale, mediante guida assistita o automatica tramite sistemi GPS, sensori geoelettrici e radiometrici e dall'impiego di tecnologie di precisione in genere così come individuate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, se non espressamente escluse.

A parziale deroga dell'Art. RCT6 Esclusioni e limitazioni", punto 12, l'assicurazione è estesa, inoltre, nel rispetto della normativa ENAC, ai danni involontariamente cagionati a terzi dall'uso e/o dalla proprietà di aeromobili a pilotaggio remoto **(droni-UAS), aventi massa massima al decollo inferiore ai 25 Kg**, relativamente alle operazioni di sorvolo delle aree relative l'azienda agricola assicurata ed **esclusivamente finalizzate all'attività dichiarata in polizza.**

ESLCUSIONI
Sono esclusi i **danni subiti dai modelli volanti** a chiunque appartengano.

LIMITAZIONI
La garanzia non opera per i danni:
- causati da piloti o da istruttori **non in possesso di valide licenze ed abilitazioni;**
- causati da droni **non in regola** con le disposizioni di leggi, di regolamenti, di norme di sicurezza o di esercizio, o con le istruzioni del costruttore o senza che i prescritti brevetti o attestati di idoneità siano in regolare corso di validità;
- verificatisi mentre il drone si trova **fuori del controllo visivo** e diretto del proprietario/utilizzatore assicurato;
- verificatisi in **occasione di dirottamento** forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sul drone in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da persone che agiscano **senza il consenso del Proprietario;**
- verificatisi in occasione di voli effettuati per tentativi di **primato, gare e competizioni** di ogni genere e delle relative prove preparatorie;
- causati a cose che l'Assicurato abbia in **custodia** a qualsiasi titolo o destinazione;
- causati direttamente o indirettamente **dalle sementi e/o sostanze chimiche** e/o materie similari, diffuse, spruzzate o accidentalmente rilasciate dal drone.

Copertura	Limite di indennizzo indicato in polizza
Franchigia/scoperto	indicati in polizza

C. TRASFORMAZIONE, ASSAGGIO E VENDITA DI PRODOTTI
L'assicurazione comprende i danni causati dalla trasformazione, assaggio e vendita di prodotti derivanti dalle attività di:
- manipolazione, conservazione, trasformazione e valorizzazione dei **prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco;**
- **allevamento** di animali;
- **silvicoltura.**

La garanzia è inoltre prestata per le lesioni cagionate a terzi, durante il periodo di validità dell'assicurazione e **con il limite annuo pari al massimale per sinistro**, dai prodotti di cui al precedente capoverso somministrati o venduti direttamente al consumatore, anche fuori dell'azienda (nelle fiere, nei mercati anche ambulanti, in banchi), **esclusi i danni dovuti a difetto originario**, nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza alimentare.

NOTA BENE:
Esclusivamente per i generi di produzione propria, somministrati o venduti al consumatore nell'ambito dell'azienda, la garanzia è operante anche per i danni derivanti da difetto originario.

D. AGRICOLTURA SOCIALE
L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nello svolgimento in azienda delle attività aventi scopo sociale e finalizzate a:
a) l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità, di soggetti svantaggiati e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;

d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

La garanzia è operante purché le attività siano svolte nel rispetto degli obblighi previsti dal D.lgs. n.81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

E. STAZIONI DI MONTA, TRASFERIMENTO DI ANIMALI E APICOLTURA

1. Stazioni di monta

L'assicurazione comprende i danni derivanti dall'esercizio di stazioni di monta equina, taurina o suina per conto di terzi, annesse all'azienda agricola, inclusi i danni subiti dagli animali di terzi sottoposti alla monta.

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni da contagio.

2. Trasferimento di animali

Sono altresì compresi in garanzia i danni causati dal bestiame di proprietà dell'Assicurato durante l'alpeggio stagionale e durante il trasferimento dello stesso da una località all'altra anche con mezzi di trasporto.

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni ai mezzi di trasporto.

3. Apicoltura

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'attività di apicoltore, **per un numero massimo di cinque apiari**, inclusi i rischi derivanti dalle operazioni di carico e scarico degli apiari e dal trasferimento da una zona all'altra degli stessi.

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni derivanti da:
- circolazione su strada di uso pubblico o su aree a questa equiparate.
- qualunque attività di trasformazione del miele - anche se affidata a terzi - svolta a carattere industriale.

NOTA BENE:

Tale garanzia è operante anche se gli apiari sono posti al di fuori dell'azienda, su fondi di proprietà e/o di terzi e purché l'attività sia svolta nel rispetto della normativa vigente.

F. DANNI A COSE NELL'AMBITO DEI LAVORI, AI VEICOLI IN SOSTA E A MEZZI SOTTO CARICO

L'assicurazione comprende i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume e peso possono essere rimosse, nonché i danni ai veicoli in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni.
Si intendono compresi i danni ai veicoli di terzi, inclusi quelli dei prestatori di lavoro dell'Assicurato, parcheggiati in azienda.

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni derivanti da:
- furto,
- incendio,
- mancato uso o mancata disponibilità
- subiti dalle cose che si trovano sui mezzi stessi.

L'assicurazione comprende, inoltre, i danni a **mezzi di trasporto sotto carico e scarico di proprietà di terzi** e ai veicoli (anche se di proprietà dei prestatori di lavoro dell'Assicurato) in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:
- subiti dalle cose che si trovano sui mezzi di trasporto, soggetti a operazioni di carico o scarico;
- da mancato uso o disponibilità.

Copertura	Limite di risarcimento indicato in polizza
Franchigia/scoperto	indicati in polizza

G. RESPONSABILITÀ PERSONALE DEI PRESTATORI DI LAVORO E RESPONSABILE DELLA SICUREZZA

L'assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro dell'Assicurato, nonché dei suoi familiari - se trattasi di impresa a conduzione familiare - per i danni cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti di tale garanzia sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro dell'Assicurato, sempreché dall'evento siano derivate la morte o le lesioni gravi o gravissime, come definite dall'Art. 583 del Codice Penale.
L'assicurazione comprende la responsabilità civile del prestatore di lavoro dell'Assicurato, **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione** ai sensi del D.lgs. n 81/2008 per le lesioni corporali cagionate a terzi o agli altri prestatori di lavoro, **ferma l'esclusione di cui all'Art. RCT 6 "Esclusioni e limitazioni" punto 7.**

H. ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

È compresa la responsabilità civile dell'Assicurato - ai sensi del Decreto Legislativo n.101/18 del 10 agosto 2018 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 - GDPR) e successive modifiche e/o integrazioni - per perdite patrimoniali causate a terzi, compresi i clienti, in seguito all'errato trattamento dei dati personali di terzi (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione), purché avvenute **in modo involontario e non illecitamente e continuativamente.**

A parziale deroga all'Art. RCT7 "Persone non considerate terzi" lett. d., i prestatori di lavoro dell'Assicurato sono considerati terzi.

Copertura	Limite di risarcimento indicato in polizza
Franchigia/scoperto	indicati in polizza

I. DANNI A COSE DA SCAMBIO DI SERVIZI

L'assicurazione comprende i danni provocati alle cose su cui si eseguono i lavori in occasione di scambio di sevizi tra piccoli agricoltori **con uso di macchine** come previsto dall'Art. 2139 del Codice Civile.

NOTA BENE:

La garanzia opera esclusivamente a seguito di **rottura accidentale** - non dovuta ad usura - di parti, accessori, apparecchi o congegni delle macchine o attrezzature impiegate dall'Assicurato.

Copertura	Limite di indennizzo indicato in polizza
Franchigia/scoperto	indicati in polizza

L COMMITTENZA DI LAVORI EDILI D.LGS. 81/08

QUALI DANNI SONO COPERTI

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori edili di manutenzione ordinaria e di sistemazione agraria/fondiaria, ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 in materia di **sicurezza e salute dei prestatori di lavoro**, effettuati in azienda.

NOTA BENE:

Nel caso di lavori di **manutenzione straordinaria,** la garanzia opera **purché risultino designati il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e quello per l'esecuzione dei lavori,** in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'espletamento dei relativi incarichi e sempreché dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o le lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale.
Tale estensione di garanzia opera a condizione che **i lavori siano stati affidati ad imprese che esercitino regolarmente l'attività edile ed impieghino i propri prestatori di lavoro in conformità alla normativa vigente** e comprende l'eventuale responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per gli infortuni sul lavoro occorsi ai prestatori di lavoro dell'impresa esecutrice.

M DANNI DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI IN AZIENDA

QUALI DANNI SONO COPERTI
L'assicurazione comprende i danni da circolazione provocati, **all'interno delle sole aree aziendali private equiparate alle aree pubbliche,** da veicoli a motore non corredati dal certificato per circolare su strada pubblica e da carrelli elevatori che non siano in possesso della autorizzazione alla circolazione saltuaria, fermo quanto previsto all'Art. RCT 6 "Esclusioni e limitazioni", punto 11.

ESCLUSIONI
L'assicurazione non opera:
- se il conducente **non è abilitato** a norma delle disposizioni vigenti
- per i danni subiti da **terzi trasportati.**

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

2 - OPZIONI AGGIUNTIVE CON AUMENTO DEL PREMIO

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più delle seguenti garanzie, abbinandole alle altre garanzie comprese nella presente Sezione a fronte di un aumento del premio. Le garanzie indicate possono essere acquistate indipendentemente l'una dall'altra.
Ogni garanzia sarà valida solo se espressamente richiamata in polizza e ne sia stato pagato il relativo premio.

ART. RC-A FORNITURA DI SERVIZI, ENERGIA E CARBURANTI

QUALI DANNI SONO COPERTI
A parziale modifica dell'Art. RCT 1 "Oggetto della garanzia" e a parziale deroga dell'Art. RCT6 "Esclusioni e limitazioni" punti 8, 9, 18, 21, 22 e 23, l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'attività di fornitura a terzi di beni e di servizi **con l'utilizzazione prevalente di attrezzature o di risorse dell'Assicurato normalmente impiegate nell'azienda.**

ESEMPI
Le attività sono quelle **connesse per legge a quella agricola**, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:
- prestazioni agromeccaniche,
- manutenzione di aree verdi,
- pulizia di strade,
- interventi sull'assetto idrogeologico del territorio,
- valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ad eccezione dell'agriturismo,
- produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, con i relativi limiti di potenza previsti dalla normativa in vigore, nonché la produzione di carburanti ottenuti da produzioni vegetali o di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli, **purché entrambe le produzioni siano provenienti prevalentemente dal fondo e produttive di reddito agrario.**

ESCLUSIONI
Si intendono comunque esclusi i lavori svolti in **aeree aeroportuali.**

NOTA BENE:
L'assicurazione è prestata con i **sottolimiti indicati in polizza** in caso di:
- danni a condutture e impianti entrambi sotterranei;
- danni conseguenti all'uso di fitofarmaci consentiti dalla legge;
- danni indiretti da interruzione o sospensione dell'attività;
- danni derivati dall'uso di insetti ausiliari impiegati per la gestione delle infestanti;
- danni da incendio a cose altrui;
- cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori e che per volume o peso possono essere rimosse.

ART. RC-B INFORTUNI SUBITI DA FORNITORI, CLIENTI E TERZI COLLABORATORI

QUALI DANNI SONO COPERTI
A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. RCT7 "Persone non considerate terzi", **limitatamente al caso di morte o di lesioni gravi o gravissime, come definite dall'Art. 583 del Codice Penale e sempreché i danni siano ascrivibili all'Assicurato,** sono considerati terzi:

- i titolari ed i prestatori di lavoro di imprese fornitrici e clienti, professionisti e consulenti dell'Assicurato che, **in via occasionale**, possono partecipare ad operazioni complementari all'attività oggetto dell'assicurazione;
- gli addetti a lavori stagionali, durante il loro svolgimento, e coloro che prestano la loro opera a titolo gratuito o di cortesia, **purché i danni siano conseguenti ad operazioni svolte nell'ambito dell'attività assicurata.**

NOTA BENE:
Questa garanzia si intende valida esclusivamente se è operante la RC verso i prestatori di lavoro (RCO) ed è regolata dalle stesse norme e prestata nei limiti degli stessi massimali, restando inteso che quello per sinistro rappresenta il limite di garanzia anche in caso di evento interessante contemporaneamente la presente garanzia e la RCO.

ART. RC-C TRATTAMENTI CHIMICI

QUALI DANNI SONO COPERTI
A parziale deroga di quanto indicato all'Art. RCT6 "Esclusioni e limitazioni" punto 9, l'assicurazione è estesa ai danni causati in occasione di trattamenti chimici **effettuati nell'azienda agricola.**

Sono **compresi** i danni a terzi derivanti dall'utilizzo di agrofarmaci e insetti ausiliari impiegati per la gestione delle infestanti, il controllo degli insetti dannosi e la prevenzione di malattie fungine.

ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni derivanti da diserbanti, antiparassitari e presidi sanitari in genere composti anche solo in parte da sostanze il cui **impiego sia vietato dalla legge.**

ART. RC-D LESIONI DEI TERZI TRASPORTATI

QUALI DANNI SONO COPERTI
A parziale deroga di quanto indicato all'Art. RCT6 "Esclusioni e limitazioni" punto 17, e dell'Art. RCT7 "Persone non considerate terzi" lett. e), l'assicurazione è estesa alle lesioni subite dalle persone trasportate sulle macchine agricole, sui relativi rimorchi nonchè sulle macchine operatrici in uso all'azienda anche quando il trasporto non sia conforme a quanto indicato nella carta di circolazione del mezzo, **purché:**

- **i danni siano conseguenti a fatti di cui l'Assicurato sia responsabile;**
- **i danni siano relativi a operazioni svolte nell'ambito dell'attività assicurata;**
- **le macchine agricole siano di proprietà dell'azienda agricola e risultino regolarmente assicurate con la Società per i rischi della Responsabilità Civile della Circolazione.**

La garanzia opera limitatamente ai casi di morte o di lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale.

Copertura	Limite di indennizzo indicato in polizza
Franchigia/scoperto	indicati in polizza

ART. RC-E DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA E DEI PRESTATORI DI LAVORO

QUALI DANNI SONO COPERTI
A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. "Esclusioni e limitazioni" punto 20, l'assicurazione R.C.T. comprende i danni alle cose di terzi in consegna o custodia all'Assicurato o da lui a qualsiasi titolo detenute comprese quelle esposte dall'Assicurato in fiere, mostre e mercati allestiti al di fuori dell'azienda, anche all'estero, **esclusi i danni da contagio di animali.**

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. RCT7 "Persone non considerate terzi", lett. d., l'assicurazione è estesa ai danni materiali subiti dalle cose di proprietà dei prestatori di lavoro dell'Assicurato.

ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
- subiti da **veicoli in genere e da natanti e cose in essi contenute;**
- **da incendio, furto, eventi atmosferici o atti vandalici, mancato uso o disponibilità;**
- a **valori e preziosi.**

Copertura	Limite di indennizzo indicato in polizza
Franchigia/scoperto	indicati in polizza

ART. RC-F DANNI DA INTERRUZIONE E/O SOSPENSIONE DI ATTIVITA'/A CONDUTTURE/DA CEDIMENTO/FRANAMENTO/SCAVI E REINTERRI

QUALI DANNI SONO COPERTI
A parziale deroga di quanto indicato all'Art. RCT6 "Esclusioni e limitazioni" punti 8 e 22, la garanzia è estesa ai:
- danni indiretti derivanti da **interruzione e/o sospensione** di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi e professionali, **purché conseguenti a sinistro indennizzabile** a termini della presente sezione di polizza;
- danni a **condutture** e impianti entrambi sotterranei;
- danni a fabbricati e cose in genere, dovuti a **cedimento o franamento** del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive;
- danni determinati da lavori di **scavo e reinterro, purché verificatisi entro 30 giorni dalla consegna dei lavori al committente.** I danni in superficie sono compresi in garanzia **purché manifestatisi entro tale periodo e imputabili ad improvviso cedimento del terreno.**

Copertura	Limite di indennizzo indicato in polizza
Franchigia/scoperto	indicati in polizza

ART. RC-G RC PRODOTTI NATURALI

QUALI DANNI SONO COPERTI
A parziale deroga di quanto indicato all'Art. RCT6 "Esclusioni e limitazioni" punti 4 e 8, l'assicurazione è estesa ai danni **da difetto dei prodotti** del suolo, dell'allevamento, della pesca e della caccia - **che non abbiano subito trasformazioni** - per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di **produttore ai sensi del D. Lgs. 25/2001**, dopo la loro messa in circolazione per morte, lesioni personali e distruzione o deterioramento materiale di cose diverse dal prodotto difettoso.

L'assicurazione comprende i danni indiretti da interruzione o sospensione di attività nonché quelli materiali provocati dalla contaminazione accidentale dei prodotti dell'Assicurato con prodotti di terzi contenenti OGM (organismi geneticamente modificati).

LIMITAZIONI
La garanzia non opera per:
- i danni riconducibili a **violazioni di leggi**, norme o regole vincolanti in materia di sicurezza dei prodotti;
- i danni derivanti da **responsabilità volontariamente assunte** dall'Assicurato e non derivantigli dalla legge;
- i danni derivanti dal **conferimento in cisterna di terzi di latte alterato.**

ESCLUSIONI
Sono esclusi:
- i **danni punitivi** (particolari sanzioni comminate al produttore, con finalità deterrente);
- le spese e oneri sostenuti per accertare le cause del danno e per il ritiro e/o la sostituzione di qualsiasi prodotto dal mercato e l'importo pari al controvalore.

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta nel corso del periodo

di assicurazione relativamente ai sinistri verificatisi nel medesimo periodo.

L'assicurazione vale per i prodotti consegnati nei territori di qualsiasi Paese, **ESCLUSI USA e Canada** e per i danni ovunque verificatisi.

Copertura	Limite di indennizzo indicato in polizza
Franchigia/scoperto	indicati in polizza

ART. RC-H ABILITAZIONE SCADUTA

QUALI DANNI SONO COPERTI

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. RCT6 "Esclusioni e limitazioni" punto 6, l'assicurazione è operante anche per i danni derivanti **dall'impiego di mezzi agricoli nel caso in cui l'abilitazione obbligatoria alla conduzione - patentino/attestato di formazione - risulti scaduta da non più di 6 (sei) mesi.**

ART. RC-I PROPRIETÀ IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIE RINNOVABILI

QUALI DANNI SONO COPERTI

A parziale modifica dell'Art. RCT 1 "Oggetto della garanzia", l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà di impianti di produzione di energie rinnovabili, anche non a esclusivo uso dell'azienda, **con potenza massima indicata di polizza.**

NOTA BENE:

La garanzia opera a **condizione che gli impianti** di biomasse, biogas e di digestione anaerobica siano stati **installati a norma di legge** e che l'Assicurato esegua la **manutenzione, ordinaria e straordinaria** ove prevista dalla legge, tramite soggetti qualificati; la Società si riserva di acquisire la relativa documentazione probatoria.

Copertura	Limite di risarcimento indicato in polizza
Franchigia/scoperto	indicati in polizza

ART. RC-L MACCHINE AGRICOLE ECCEDENTI LA SAGOMA LIMITE

QUALI DANNI SONO COPERTI

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. RCT6 "Esclusioni e limitazioni" punto 11, l'assicurazione è estesa ai danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione delle macchine agricole - così come definite dall'Art. 57 del Codice della Strada - e relativi rimorchi che, al momento del sinistro:

a) risultino fuori sagoma;
b) **eccedano la massa limite** a norma delle disposizioni del Codice della strada;
c) abbiano temporaneamente perso, in conseguenza di fatto accidentale, **i requisiti di idoneità tecnica** alla circolazione come stabiliti dal Codice della strada.

NOTA BENE:

La garanzia è operante **purché:**

- i danni siano conseguenti a fatti di cui l'Assicurato sia responsabile;
- i danni siano relativi a operazioni svolte nell'ambito dell'attività assicurata;
- le macchine agricole siano di proprietà dell'azienda agricola e risultino regolarmente assicurate con la Società per i rischi della Responsabilità Civile della Circolazione.

Copertura	Limite di risarcimento indicato in polizza
Franchigia/scoperto	indicati in polizza

ART. RC-M DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE E SPESE DI NEUTRALIZZAZIONE

QUALI DANNI SONO COPERTI
A parziale deroga di quanto indicato all'Art. RCT6 "Esclusioni e limitazioni" punto 10, l'assicurazione è estesa ai danni a terzi per **morte, lesioni personali, distruzione e deterioramento di cose** in conseguenza di inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di evento **improvviso ed accidentale.**

Copertura	Limite di risarcimento indicato in polizza
Franchigia/scoperto	indicati in polizza

L'assicurazione vale anche per il rimborso delle spese di neutralizzazione o contenimento sostenute dall'Assicurato purché oggettivamente necessarie per interventi urgenti e temporanei messi in atto per **prevenire o limitare un danno da inquinamento accidentale risarcibile** a termini di polizza.

OBBLIGHI PER IL CONTRAENTE
La garanzia è subordinata alla presentazione della documentazione comprovante le spese sostenute.
Il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di darne immediato avviso alla Società.

Copertura	Limite di risarcimento € 10.000
Franchigia/scoperto	Non previsti

ART. RC-N DANNI DA INCENDIO

QUALI DANNI SONO COPERTI
A parziale deroga di quanto indicato all'Art. RCT6 "Esclusioni e limitazioni" punto 22, l'assicurazione comprende i danni causati alle cose altrui da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

NOTA BENE:
a) i danni da incendio, esplosione e scoppio, dovuti ad una **stessa causa** iniziale, che si sviluppino per propagazione delle fiamme saranno considerati un **unico sinistro;**
b) qualora i danni a cose altrui da incendio, esplosione e scoppio risultino garantiti alla partita assicurata **"Ricorso terzi"** di polizza/e Incendio contratta dall'Assicurato, la presente garanzia interverrà per la parte di **danno eccedente tale copertura**, fermo in ogni caso il limite di indennizzo previsto nella scheda di polizza.

ESCLUSIONI
Sono esclusi i **danni ai fabbricati** e/o locali tenuti in locazione dall'Assicurato nonché quelli ai **beni in leasing se assicurati con altra polizza.**

Copertura	Limite di risarcimento indicato in polizza
Franchigia/scoperto	indicati in polizza

3 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. RCT4 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE

La garanzia vale per i danni che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano e di tutti gli altri Paesi Europei ed è estesa al mondo intero in caso di:
- viaggi per trattativa d'affari;
- partecipazione a congressi, mostre, esposizioni.

ART. RCT5 TOLLERANZA PARAMETRI DI PREMIO

Se dalle stime effettuate al momento del sinistro dovesse risultare che il numero degli ettari e/o il numero dei

capi di bestiame eccede il valore dichiarato nella scheda di polizza, **la Società risponderà del danno in proporzione pari al rapporto tra il valore dichiarato nella scheda di polizza ed il valore risultante al momento del sinistro.**

La Società tuttavia rinuncia all'applicazione della suddetta regola proporzionale qualora l'eccedenza riscontrata al momento del sinistro risulti non superiore al 25%. **Qualora detto limite percentuale venga oltrepassato, si applicherà la regola proporzionale esclusivamente per l'eccedenza rispetto a detta percentuale.**

OBBLIGHI DEL CONTRAENTE
Il Contraente si obbliga ad **adeguare l'elemento preso come base per il conteggio del premio** per la residua durata del contratto a far tempo dalla prima scadenza di premio annuale successiva alla data del sinistro. Ove non venga ottemperato tale obbligo, la Società, in caso di sinistro, applicherà la proporzionale senza deroga alcuna.

NOTA BENE:
Tale tolleranza non troverà applicazione qualora l'inesatta dichiarazione dell'elemento preso come base per il conteggio del premio concretizzi una dichiarazione inesatta o reticente resa dal Contraente al momento della stipulazione del contratto.

4 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

ART. RCT6 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI: RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T)

A seguire sono elencate le limitazioni e le esclusioni dell'assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi descritta in questa Sezione.

LIMITAZIONI DI GARANZIA
Sono esclusi tutti i danni che derivino naturalmente da comportamenti **prolungati, permanenti o reiterati** determinati dalle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività assicurata.

A. SONO ESCLUSI I DANNI CAUSATI DA O DOVUTI A:
1. **asbesto:** assorbimento e/o contaminazione con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione, per via orale) di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto conseguenti:
   - ad attività di estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio dell'asbesto stesso o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
   - all'uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
2. **atti di guerra** dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché tutti gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
3. **esplodenti:** detenzione e/o impiego;
4. **difetto originario di merci, prodotti e cose in genere dopo la loro consegna a terzi**, salvo quanto previsto dall'Art. RCT3"Garanzie complementari sempre operanti", lett. C "Trasformazione, assaggio e vendita di prodotti" e dall'Art RC-G "RC Prodotti naturali";
5. **furto, smarrimento ed errata consegna;**
6. **impiego di veicoli** a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età, salvo quanto previsto dall'Art. RC-H "Abilitazione scaduta";
7. **incarichi assunti** da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche o integrazioni, salvo quanto previsto dall'Art. RCT3 "Garanzie complementari sempre operanti" lett. G;
8. **interruzioni o sospensioni** totali o parziali **di attività** industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto dall'Art. RC-F "Danni da interruzione o sospensione di attività, /a condutture/da cedimento/franamento/scavi e reinterri" e dall'Art. RC-A "Fornitura di servizi, energia e carburanti";
9. **trattamenti chimici,** salvo quanto previsto dall'Art. RC-C "Trattamenti chimici" e dall'Art. RC-A "Fornitura di

servizi, energia e carburanti";

10. **inquinamento** dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trovi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto dall'Art. RC-M "Danni da inquinamento accidentale e spese di neutralizzazione";
11. **proprietà e/o circolazione di veicoli** a motore su strade pubbliche o su aree a esse equiparate relativamente ai rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale, salvo quanto previsto dall'Art. RC-L "Macchine agricole eccedenti la sagoma limite";
12. **proprietà e/o conduzione di aeromobili, droni e apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo**, anche se non considerati aeromobili ai sensi dell'Art. 743 del Codice della Navigazione, salvo quanto previsto all'Art RCT3"Garanzie complementari sempre operanti", lett. B "Agricoltura di precisione";
13. **proprietà e/o uso di teleferiche, funicolari ed altri impianti di trasporto a fune** e simili, salvo quanto previsto all'Art. RCT 3 "Garanzie complementari sempre operanti", lett. A;
14. **rischi aeronautici** in genere, salvo che si tratti di attività collaterali non direttamente collegate al traffico aereo che si svolgono presso e/o all'interno degli aeroporti, purché non in aree appositamente predisposte per l'atterraggio, il decollo e le manovre degli aeromobili; si intendono comunque sempre esclusi i danni subiti dagli aeromobili;
15. **eventi catastrofali:** terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
16. **direttamente o indirettamente a manipolazioni genetiche e/o attività biotecnologiche o derivanti da malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme o sindromi affini, influenza aviaria, alcool, tabacco;**
17. alle **persone** comunque **trasportate** sulle macchine agricole e sui relativi rimorchi, salvo relativa abilitazione del mezzo, salvo quanto previsto dall'Art. RC-D "Lesioni dei terzi trasportati";
18. **causati da o dovuti a impianti di energie rinnovabili non ad uso aziendale,** salvo quanto previsto dall'Art. RC- I "Proprietà di impianti di produzione di energie rinnovabili" e dall'Art. RC-A "Fornitura di servizi, energia e carburanti";
19. **direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, da:**
    - **atto** doloso condotto per il tramite di un computer, un sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un virus o un malware, un processo o qualsiasi altro sistema informatico o elettronico;
    - **accesso a, o rivelazione di informazioni personali** identificabili, o informazioni confidenziali su individui o società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica;

    Sono esclusi anche i danni:
    - a **dati software**, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni indiretti da interruzione d'esercizio;
    - causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni indiretti da interruzione d'esercizio;

ESCLUSIONI

B. SONO ESCLUSI I DANNI ALLE COSE DI TERZI:

20. **che l'Assicurato detenga** o possieda a qualsiasi titolo, comprese quelle in consegna o custodia, nonché a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, salvo quanto previsto dall'Art. RC-E "Danni a cose in consegna in custodia e dei prestatori di lavoro";
21. **sulle quali si eseguono i lavori** ed a quelle **trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume e peso possono essere rimosse,** salvo quanto previsto dall'Art RCT3"Garanzie complementari sempre operanti", lett. F e dall'Art. RC-A "Fornitura di servizi, energia e carburanti";
22. **derivanti da incendio**, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto dall'Art. RC-N "Danni da incendio" e dall'Art. RC-A "Fornitura di servizi, energia e carburanti";

C. DANNI CAUSATI:

23. **alle condutture e/o agli impianti** sotterranei o subacquei nonché a fabbricati e cose in genere dovuti a **vibrazioni, assestamento, franamento, bradisismo, cedimento del terreno** da qualsiasi causa determinati, salvo quanto previsto dall'Art. RC-F "Danni da interruzione o sospensione di attività, /a condutture/da cedimento/franamento/scavi e reinterri" e dall'Art. RC-A "Fornitura di servizi, energia e carburanti";

D. DANNI CONSEGUENTI A:

24. sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di **energia nucleare o di radioattività**, a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente, a detenzione o impiego di sostanze esplosive nonché relativi a campi elettromagnetici.

NOTA BENE:

La Società non è tenuta:

- a prestare la copertura;
- indennizzare sinistri;
- a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza;

se tale copertura, indennizzo o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Società debba comunque attenersi.

ART. RCT7 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

NON SONO CONSIDERATI TERZI:

a. il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "stato di famiglia";
b. il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di parentela indicati al punto precedente, se è assicurata una **persona giuridica;**
c. le società che, rispetto all'Assicurato persona giuridica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate all'Assicurato o al Contraente (Art. 2359 del Codice Civile e Legge n.216 del 1974), nonché i loro amministratori;
d. gli addetti dell'Assicurato che subiscano il danno durante di lavoro o servizio;
e. tutte le altre persone diverse da quelle indicate alla lettera d. del presente articolo che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno durante la loro **partecipazione manuale all'attività dichiarata**, compresi i subappaltatori e i loro prestatori di lavoro e tutti i lavoratori autonomi.

ART. RCT8 FRANCHIGIA PER DANNI A COSE

La garanzia è prestata previa detrazione dell'importo minimo, per ogni sinistro che comporti danni a cose, indicato nella scheda di polizza anche in deroga a franchigie minori previste dalle singole condizioni di polizza.

Qualora alcune condizioni di polizza prevedano franchigie o scoperti, di importo superiore, si intenderanno operanti questi ultimi.

ART. RCT9 LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE, SCOPERTI

I limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti sono quelli indicati nella scheda di polizza.

Le garanzie complementari sempre operanti e le garanzie aggiuntive **non sono cumulabili** con analoghe coperture eventualmente previste nello stesso contratto di assicurazione e il limite complessivo di esposizione è quello con il massimale più elevato.

ART. RCT10 PLURALITÀ DI ASSICURATI

Nel caso l'assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale assicurato stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento **resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.**

ART. RCT11 MASSIMALE ASSICURATO AGGREGATO PER SINISTRO

Nel caso di sinistri che coinvolgano contemporaneamente la Sezione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e la Sezione Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.), se attivata, **la Società non risponderà comunque per una somma superiore al massimale per sinistro previsto per la Sezione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.).**

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AZIENDA

LA TUTELA D'IMPRESA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE

I possibili danni arrecati involontariamente ad altri fanno parte dei rischi d'impresa.
In questa Sezione sono descritte le soluzioni per risarcire le altre persone del danno provocato, attraverso un'ampia gamma di coperture, di base e personalizzabili.

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) AZIENDA AGRICOLA - CONDUTTORE

GLOSSARIO DI SEZIONE

A

Addetti
Titolari, soci e prestatori di lavoro, compresi i prestatori di lavoro stagionali se indicati nella scheda di polizza.

Aeromobili a pilotaggio remoto (Droni)
Mezzo aereo a pilotaggio remoto senza persona a bordo come definito dalle norme vigenti, regolamento ENAC: "mezzo aereo a pilotaggio remoto senza persone a bordo, non utilizzato per fini ricreativi e sportivi".

Agricoltura sociale/fattorie sociali
Insieme delle attività come definite dalla L. n. 141 del 2015 "Disposizioni in materia di Agricoltura Sociale" e successive modifiche, svolte in azienda, in quanto considerate connesse a quella agricola.

C

Committente
Il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.

Cose
Gli oggetti materiali e gli animali.

E

Esplodenti
Si intendono le sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali danno luogo a esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall'Art.83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A e successive modifiche e/o integrazioni.

Esplosione
Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

F

Fabbricati
Tutte le costruzioni edili adibite all'esercizio dell'attività dichiarata nonché:
- impianti tecnici al servizio del fabbricato,
- fissi ed infissi,
- opere di fondazione od interrate e tutte le parti ed opere murarie che non siano naturale completamento di singole macchine ed apparecchi,
- camini, cunicoli, gallerie e passaggi di comunicazione tra i vari fabbricati, incluse tutte le pertinenze quali strade, pavimentazioni esterne, recinzioni, fognature,
- nonché eventuali quote relative a fabbricati costituenti proprietà comune in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà.

Fatturato
Il volume di affari dichiarato relativo all'attività esercitata per la quale è prestata l'assicurazione, al netto dell'IVA e degli introiti derivanti sia dalla cessione di beni ammortizzabili, sia dall'intermediazione immobiliare.

I

Incendio
La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

L

Lavori non agricoli
Lavori diversi da quelli atti a produrre reddito agrario relativi alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali.

M

Macchine agricole
Macchine, con o senza ruote o cingoli, semoventi, trainate o portate, compresi carri, calessi e carrozze, destinate ad essere impiegate nell'attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali, atte a produrre reddito agrario.

P

Perdite patrimoniali
Questa definizione indica il pregiudizio economico non conseguente a danni fisici o a danni materiali.

Premio minimo
La somma dovuta dal Contraente alla Società, a corrispettivo dell'assicurazione, indipendentemente dal valore degli elementi variabili utilizzati per la determinazione del premio, e che rimane comunque acquisita dalla Società.

Prestatori di lavoro
Persone fisiche che svolgono, anche per periodi inferiori all'anno, l'attività dichiarata a favore dell'Assicurato sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle normative vigenti al momento del sinistro, compresi i lavoratori stagionali - se risultanti in polizza - nonchè occasionali, accessori, corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti, tutti **purchè in regola con l'assicurazione obbligatoria INAIL.**
Rimangono in ogni caso **esclusi i professionisti, i subappaltatori e i loro dipendenti.**

Prestatori di lavoro stagionale
I prestatori di lavoro stagionale svolgono l'attività dichiarata a favore dell'Assicurato, nel corso della medesima annualità assicurativa, per un periodo non superiore a 180 giorni, anche non continuativo.

Regola proporzionale
Criterio secondo il quale la Società riduce proporzionalmente l'indennizzo, in caso di sinistro, quando il numero dei prestatori di lavoro e/o dei coperti e/o dei posti letto e/o degli ettari e/o dei capi di bestiame e/o il valore del fatturato dichiarati nella scheda di polizza, utilizzato quale parametro per il calcolo del premio, risulti inferiore a quello determinato al momento del sinistro.

S

Scoppio
Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. **Non sono considerati scoppio gli effetti:**
- del gelo;
- del colpo d'ariete, cioè il fenomeno idraulico che accade quando un flusso di liquido in movimento all'interno di una condotta viene bruscamente fermato dalla repentina chiusura di una valvola o, viceversa, quando una condotta chiusa e in pressione viene aperta repentinamente.

Subappaltatori
Questa definizione indica la persona fisica o giuridica cui l'Assicurato abbia ceduto, nel rispetto delle norme di Legge vigenti in materia al momento del sinistro, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi.
Ai fini della presente assicurazione s'intendono equiparati al subappaltatore:
- il prestatore di un contratto d'opera o di servizi come definito all'Art. 2222 del Codice Civile;
- il cottimista, inteso come lavoratore autonomo che compie prestazioni lavorative a tempo o a cottimo.

1 - COSA E' ASSICURATO

ART. RCT1 OGGETTO DELLA GARANZIA

QUALI DANNI SONO COPERTI
La Società tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente causati a terzi per:

- morte e lesioni personali
- distruzione o deterioramento materiale di cose

in conseguenza dell'esercizio dell'attività dichiarata, **purché svolta direttamente dall'Assicurato o da suoi addetti.**
L'assicurazione opera sino alla concorrenza dei Massimali indicati in polizza, e fermi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie indicati nella scheda di polizza.

L'assicurazione vale per i rischi della conduzione dell'azienda agricola relativamente alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali, tutte attività atte a produrre reddito agrario e dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

ESEMPI
A titolo esemplificativo e non limitativo, l'assicurazione comprende:

a. il fatto doloso delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi di legge;
b. l'organizzazione nell'ambito dell'azienda, anche con mezzi e strumenti forniti dall'Assicurato, di attività ricreative, culturali, didattiche e formative ambientali non esclusivamente per le scuole dell'obbligo. La garanzia opera altresì per la dimostrazione dei cicli di lavorazione, per la presentazione e degustazione dei prodotti nonché per l'organizzazione di corsi enogastronomici in azienda;
c. l'uso occasionale delle macchine agricole, compreso il traino di un rimorchio, per lo svolgimento di lavori non agricoli effettuati dall'Assicurato all'interno dell'azienda;
d. le operazioni di prelievo, rifornimento e consegna di merci, scorte e prodotti nonché la partecipazione a fiere, mostre e mercati, compresi l'allestimento e lo smontaggio delle strutture, **con esclusione dei danni da contagio di animali;**
e. nel rispetto dei dettati legislativi e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, lo scambio di manodopera o di servizi tra piccoli imprenditori agricoli ai sensi dell'Art. 2139 del Codice Civile, anche con impiego di macchine agricole. La garanzia opera anche quando la prestazione consista nella messa a disposizione di mezzi attrezzature e macchinari a favore di un altro imprenditore agricolo; in tali casi l'assicurazione **vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante dalla sola proprietà dei mezzi;**
f. i lavori edili di ordinaria manutenzione in azienda eseguiti in economia da parte dell'Assicurato e/o delle persone di cui lo stesso debba rispondere;
g. l'esercizio dell'attività cinotecnica con ciò intendendo l'allevamento, la selezione e l'addestramento dei cani di razza, a condizione che l'allevatore ne ricavi **reddito agrario** e che l'attività sia svolta nei limiti quantitativi previsti dalla vigente normativa per la qualificazione di imprenditore agricolo;
h. la committenza di servizi finalizzati all'attività assicurata, come a titolo esemplificativo la pulizia dei locali o terreni dell'azienda e la riparazione ordinaria e straordinaria in azienda di macchinari, impianti ed attrezzature utilizzati come beni strumentali per lo svolgimento dell'attività agricola nonché il servizio di vigilanza in azienda, **a condizione che l'Assicurato affidi i lavori a imprese o professionisti regolarmente abilitati allo svolgimento delle citate attività;**
i. la committenza, per i danni cagionati a terzi dai prestatori di lavoro dell'Assicurato in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli, autocarri e natanti, che non siano di proprietà o in usufrutto all'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati, ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile. La garanzia comprende anche i danni corporali cagionati alle persone trasportate, ove il trasporto di persone sia consentito dalla legge e si intende operante unicamente se, al momento del sinistro, il mezzo di trasporto sia guidato da **persona abilitata alla guida** ai sensi di legge e solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del mezzo che abbia cagionato il danno.

j. l'esercizio di magazzini, uffici e depositi ubicati nella Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano;
k. la gestione di servizi di ristoro e/o mense aziendali ed alla proprietà e/o uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere siti all'interno dell'azienda;
l. la proprietà, l'uso e la manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e di striscioni, ovunque installati sul territorio della Repubblica Italiana, di San Marino e dello Stato Città del Vaticano; si intendono comunque sempre esclusi i danni alle opere od alle cose sulle quali sono installate le insegne, i cartelli e gli striscioni;
m. il servizio antincendio o ad interventi effettuati direttamente dagli addetti dell'Assicurato per tale scopo;
n. l'uso e alla circolazione di biciclette, anche a pedalata assistita, ciclo furgoncini senza motore e mezzi di trasporto a mano sia all'interno che all'esterno dell'area dell'azienda dell'Assicurato;
o. l'esistenza, nell'azienda, di officine meccaniche e depositi di carburante usati per le attività della stessa.

NOTA BENE:
Nel caso in cui le attività e/o i servizi sopra elencati siano svolti da persone diverse dagli addetti dell'Assicurato, questa garanzia opera solamente per la responsabilità imputabile all'Assicurato quale committente.

ART. RCT2 AZIONI DI RIVALSA

Sono comprese anche le azioni di regresso e/o di surroga intraprese dall'INAIL, dall'INPS e/o dall'ENPAIA originate da infortunio nei confronti di un soggetto diverso dagli addetti dell'Assicurato.

Eventuali azioni di regresso e/o di surroga intraprese da Enti diversi non rientrano nella garanzia.

ART. RCT3 GARANZIE COMPLEMENTARI SEMPRE OPERANTI

Ad integrazione dell'Art. RCT 1 "Oggetto della garanzia" ed a parziale deroga degli Artt. RCT6 "Esclusioni e limitazioni" e RCT7 "Persone non considerate terzi", l'assicurazione vale per:

A. BENI AZIENDALI
L'assicurazione comprende i danni provocati **dall'utilizzo** dei beni dell'azienda quali, a titolo esemplificativo:
- le macchine agricole, anche quando detti mezzi sono impiegati per trainare macchine, attrezzi e rimorchi agricoli;
- i macchinari, compresi mezzi meccanici di sollevamento,
- le attrezzature,
- il bestiame, gli animali domestici, da guardia e da cortile,
- gli impianti anche a fune per il solo trasporto di cose, purché ubicati nei fondi dell'azienda, **ad esclusione di quelli che attraversano centri abitati o strade pubbliche,**
- quant'altro destinato all'esercizio dell'attività assicurata, compresi gli impianti di produzione di energie rinnovabili al servizio esclusivo dell'azienda.

L'assicurazione comprende i danni **da spargimento d'acqua e da rigurgito di fogna** conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture nei fabbricati aziendali **esclusi i danni da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali.**

B. AGRICOLTURA DI PRECISIONE
L'assicurazione comprende i danni derivanti dall'uso di macchine agricole che operano, all'interno della superficie aziendale, mediante guida assistita o automatica tramite sistemi GPS, sensori geoelettrici e radiometrici e dall'impiego di tecnologie di precisione in genere così come individuate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, se non espressamente escluse.
A parziale deroga dell'Art. RCT6 Esclusioni e limitazioni", punto 13, l'assicurazione è estesa, inoltre, nel rispetto della normativa ENAC, ai danni involontariamente cagionati a terzi dall'uso e/o dalla proprietà di aeromobili a pilotaggio remoto **(droni-UAS), aventi massa massima al decollo inferiore ai 25 Kg**, relativamente alle operazioni di sorvolo delle aree relative l'azienda agricola assicurata ed **esclusivamente finalizzate all'attività dichiarata in polizza.**

ESLCUSIONI
Sono esclusi i **danni subiti dai modelli volanti** a chiunque appartengano.

LIMITAZIONI
La garanzia non opera per i danni:
- causati da piloti o da istruttori **non in possesso di valide licenze ed abilitazioni;**
- causati da droni **non in regola** con le disposizioni di leggi, di regolamenti, di norme di sicurezza o di esercizio, o con le istruzioni del costruttore o senza che i prescritti brevetti o attestati di idoneità siano in regolare corso di validità;
- verificatisi mentre il drone si trova **fuori del controllo visivo** e diretto del proprietario/utilizzatore assicurato;
- verificatisi in **occasione di dirottamento** forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sul drone in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da persone che agiscano **senza il consenso del Proprietario;**
- verificatisi in occasione di voli effettuati per tentativi di **primato, gare e competizioni** di ogni genere e delle relative prove preparatorie;
- causati a cose che l'Assicurato abbia in **custodia** a qualsiasi titolo o destinazione;
- causati direttamente o indirettamente **dalle sementi e/o sostanze chimiche** e/o materie similari, diffuse, spruzzate o accidentalmente rilasciate dal drone.

Copertura	Limite di indennizzo indicato in polizza
Franchigia/scoperto	indicati in polizza

C. TRASFORMAZIONE, ASSAGGIO E VENDITA DI PRODOTTI
L'assicurazione comprende i danni causati dalla trasformazione, assaggio e vendita di prodotti derivanti dalle attività di:
- manipolazione, conservazione, **trasformazione** e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco;
- **allevamento** di animali;
- **silvicoltura.**

La garanzia è inoltre prestata per le lesioni cagionate a terzi, durante il periodo di validità dell'assicurazione e **con il limite annuo pari al massimale per sinistro**, dai prodotti di cui al precedente capoverso somministrati o venduti direttamente al consumatore, anche fuori dell'azienda (nelle fiere, nei mercati anche ambulanti, in banchi), **esclusi i danni dovuti a difetto originario**, nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza alimentare.

NOTA BENE:
Esclusivamente per i generi di produzione propria, somministrati o venduti al consumatore nell'ambito dell'azienda, la garanzia è operante anche per i danni derivanti da difetto originario.

D. AGRICOLTURA SOCIALE
L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nello svolgimento in azienda delle attività aventi scopo sociale e finalizzate a:
a) l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità, di soggetti svantaggiati e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

La garanzia è prestata purché le attività siano svolte nel rispetto degli obblighi previsti dal D.lgs.

n.81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

E. STAZIONI DI MONTA, TRASFERIMENTO DI ANIMALI E APICOLTURA

1. Stazioni di monta

L'assicurazione comprende i danni derivanti dall'esercizio di stazioni di monta equina, taurina o suina per conto di terzi, annesse all'azienda agricola, inclusi i danni subiti dagli animali di terzi sottoposti alla monta.

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni da contagio.

2. Trasferimento di animali

Sono altresì compresi in garanzia i danni causati dal bestiame di proprietà dell'Assicurato durante l'alpeggio stagionale e durante il trasferimento dello stesso da una località all'altra anche con mezzi di trasporto.

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni ai mezzi di trasporto.

3. Apicoltura

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'attività di apicoltore, **per un numero massimo di cinque apiari**, inclusi i rischi derivanti dalle operazioni di carico e scarico degli apiari e dal trasferimento da una zona all'altra degli stessi.

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni derivanti da:
- circolazione su strada di uso pubblico o su aree a questa equiparate.
- qualunque attività di trasformazione del miele - anche se affidata a terzi - svolta a carattere industriale.

NOTA BENE:

Tale garanzia è operante anche se gli apiari sono posti al di fuori dell'azienda, su fondi di proprietà e/o di terzi e purché l'attività sia svolta nel rispetto della normativa vigente.

F. DANNI A COSE NELL'AMBITO DEI LAVORI, AI VEICOLI IN SOSTA E A MEZZI SOTTO CARICO

L'assicurazione comprende i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume e peso possono essere rimosse, nonché i danni ai veicoli in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni.

Si intendono compresi i danni ai veicoli di terzi, inclusi quelli dei prestatori di lavoro dell'Assicurato, parcheggiati in azienda.

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni derivanti da:
- furto,
- incendio,
- mancato uso o mancata disponibilità,
- subiti dalle cose che si trovano sui mezzi stessi.

L'assicurazione comprende, inoltre, i danni a **mezzi di trasporto sotto carico e scarico di proprietà di terzi** e ai veicoli (anche se di proprietà dei prestatori di lavoro dell'Assicurato) in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:
- subiti dalle cose che si trovano sui mezzi di trasporto, soggetti a operazioni di carico o scarico;
- da mancato uso o disponibilità.

Copertura	Limite di risarcimento indicato in polizza
Franchigia/scoperto	indicati in polizza

G. RESPONSABILITÀ PERSONALE DEI PRESTATORI DI LAVORO E RESPONSABILE DELLA SICUREZZA

L'assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro dell'Assicurato, nonché dei suoi familiari - se trattasi di impresa a conduzione familiare - per i danni cagionati a terzi nello svolgimento delle

loro mansioni.

Agli effetti di tale garanzia sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro dell'Assicurato, sempreché dall'evento siano derivate **la morte o le lesioni gravi o gravissime**, come definite dall'Art. 583 del Codice Penale.
L'assicurazione comprende la responsabilità civile del prestatore di lavoro dell'Assicurato, **Responsabile del Servizio di Prevenzione** e Protezione ai sensi del D.lgs. n 81/2008 per le lesioni corporali cagionate a terzi o agli altri prestatori di lavoro, **ferma l'esclusione di cui al punto 7 dell'Art. RCT 6 "Esclusioni e limitazioni".**

H. ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
È compresa la responsabilità civile dell''Assicurato - ai sensi del Decreto Legislativo n.101/18 del 10 agosto 2018 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 - GDPR) e successive modifiche e/o integrazioni - per perdite patrimoniali causate a terzi, compresi i clienti, in seguito all'errato trattamento dei dati personali di terzi (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione), purché avvenute **in modo involontario e non illecitamente e continuativamente.**

A parziale deroga all'Art. RCT7 "Persone non considerate terzi" lett. d), **i prestatori di lavoro dell'Assicurato sono considerati terzi.**

Copertura	Limite di risarcimento indicato in polizza
Franchigia/scoperto	indicati in polizza

I DANNI A COSE DA SCAMBIO DI SERVIZI
L'assicurazione comprende i danni provocati alle cose su cui si eseguono i lavori in occasione di scambio di sevizi tra piccoli agricoltori **con uso di macchine** come previsto dall'Art. 2139 del Codice Civile.

NOTA BENE:
La garanzia opera esclusivamente a seguito di **rottura accidentale** - non dovuta ad usura - di parti, accessori, apparecchi o congegni delle macchine o attrezzature impiegate dall'Assicurato.

Copertura	Limite di indennizzo indicato in polizza
Franchigia/scoperto	indicati in polizza

L COMMITTENZA DI LAVORI EDILI D.LGS. 81/08
QUALI DANNI SONO COPERTI
L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori edili di manutenzione ordinaria e di sistemazione agraria/fondiaria, ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 in materia di **sicurezza e salute dei prestatori di lavoro**, effettuati in azienda.

NOTA BENE:
Nel caso di lavori di **manutenzione straordinaria,** la garanzia opera **purché risultino designati il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e quello per l'esecuzione dei lavori,** in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'espletamento dei relativi incarichi e sempreché dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o le lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale.
Tale estensione di garanzia opera a condizione che **i lavori siano stati affidati ad imprese che esercitino regolarmente l'attività edile ed impieghino i propri prestatori di lavoro in conformità alla normativa vigente** e comprende l'eventuale responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per gli infortuni sul lavoro occorsi ai prestatori di lavoro dell'impresa esecutrice.

M DANNI DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI IN AZIENDA

QUALI DANNI SONO COPERTI
L'assicurazione comprende i danni da circolazione provocati, **all'interno delle sole aree aziendali private equiparate alle aree pubbliche,** da veicoli a motore non corredati dal certificato per circolare su strada pubblica e da carrelli elevatori che non siano in possesso della autorizzazione alla circolazione saltuaria, fermo quanto previsto all'Art. RCT 6 "Esclusioni e limitazioni", punto 12.

ESCLUSIONI
L'assicurazione non opera:
- se il conducente **non è abilitato** a norma delle disposizioni vigenti
- per i danni subiti da **terzi trasportati.**

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

2 - OPZIONI AGGIUNTIVE CON AUMENTO DEL PREMIO

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più delle seguenti garanzie, abbinandole alle altre garanzie comprese nella presente Sezione a fronte di un aumento del premio. Le garanzie indicate possono essere acquistate indipendentemente l'una dall'altra.
Ogni garanzia sarà valida solo se espressamente richiamata in polizza e ne sia stato pagato il relativo premio.

ART. RC-A FORNITURA DI SERVIZI, ENERGIA E CARBURANTI

QUALI DANNI SONO COPERTI
A parziale modifica dell'Art. RCT1 "Oggetto della garanzia" e a parziale deroga dell'Art. RCT6 "Esclusioni e limitazioni" punti 9, 10, 19, 22, 23 e 24, l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'attività di fornitura a terzi di beni e di servizi **con l'utilizzazione prevalente di attrezzature o di risorse dell'Assicurato normalmente impiegate nell'azienda.**

ESEMPI
Le attività sono quelle **connesse per legge a quella agricola**, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:
- prestazioni agromeccaniche,
- manutenzione di aree verdi,
- pulizia di strade,
- interventi sull'assetto idrogeologico del territorio,
- valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ad eccezione dell'agriturismo,
- produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, con i relativi limiti di potenza previsti dalla normativa in vigore, nonché la produzione di carburanti ottenuti da produzioni vegetali o di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli, **purché entrambe le produzioni siano provenienti prevalentemente dal fondo e produttive di reddito agrario.**

ESCLUSIONI
Si intendono comunque esclusi i lavori svolti in **aeree aeroportuali.**

NOTA BENE:
La garanzia è prestata con i **sottolimiti indicati in polizza** in caso di:
- danni a condutture e impianti entrambi sotterranei;
- danni conseguenti all'uso di fitofarmaci consentiti dalla legge;
- danni indiretti da interruzione o sospensione dell'attività;
- danni derivati dall'uso di insetti ausiliari impiegati per la gestione delle infestanti;
- danni da incendio a cose altrui;
- cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori e che per volume o peso possono essere rimosse.

ART. RC-B INFORTUNI SUBITI DA FORNITORI, CLIENTI E TERZI COLLABORATORI

QUALI DANNI SONO COPERTI
A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. RCT7 "Persone non considerate terzi", **limitatamente al caso di morte o di lesioni gravi o gravissime, come definite dall'Art. 583 del Codice Penale e sempreché i danni siano ascrivibili all'Assicurato,** sono considerati terzi:
- i titolari ed i prestatori di lavoro di imprese fornitrici e clienti, professionisti e consulenti dell'Assicurato che, **in**

via occasionale, possono partecipare ad operazioni complementari all'attività oggetto dell'assicurazione;
- gli addetti a lavori stagionali, durante il loro svolgimento, e coloro che prestano la loro opera a titolo gratuito o di cortesia, **purché i danni siano conseguenti ad operazioni svolte nell'ambito dell'attività assicurata.**

NOTA BENE:
Questa garanzia si intende valida **esclusivamente** se è operante la RC verso i prestatori di lavoro (RCO) ed è regolata dalle stesse norme e prestata nei limiti degli stessi massimali, restando inteso che quello per sinistro rappresenta il limite di garanzia anche in caso di evento interessante contemporaneamente la presente garanzia e la RCO.

ART. RC-C TRATTAMENTI CHIMICI

QUALI DANNI SONO COPERTI
A parziale deroga di quanto indicato all'Art. RCT6 "Esclusioni e limitazioni" punto 9, l'assicurazione è estesa ai danni causati in occasione di trattamenti chimici **effettuati nell'azienda agricola.**

Sono **compresi** i danni a terzi derivanti dall'utilizzo di agrofarmaci e insetti ausiliari impiegati per la gestione delle infestanti, il controllo degli insetti dannosi e la prevenzione di malattie fungine.

ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni derivanti da diserbanti, antiparassitari e presidi sanitari in genere composti anche solo in parte da sostanze il cui **impiego sia vietato dalla legge.**

ART. RC-D LESIONI DEI TERZI TRASPORTATI

QUALI DANNI SONO COPERTI
A parziale deroga di quanto indicato all'Art. RCT6 "Esclusioni e limitazioni" punto 18, e dell'Art. RCT7 "Persone non considerate terzi" lett. e), l'assicurazione è estesa alle lesioni subite dalle persone trasportate sulle macchine agricole, sui relativi rimorchi nonchè sulle macchine operatrici in uso all'azienda anche quando il trasporto non sia conforme a quanto indicato nella carta di circolazione del mezzo, **purché:**
- **i danni siano conseguenti a fatti di cui l'Assicurato sia responsabile;**
- **i danni siano relativi a operazioni svolte nell'ambito dell'attività assicurata;**
- **le macchine agricole siano di proprietà dell'azienda agricola e risultino regolarmente assicurate con la Società per i rischi della Responsabilità Civile della Circolazione.**

La garanzia opera limitatamente ai casi di morte o di lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale.

Copertura	Limite di indennizzo indicato in polizza
Franchigia/scoperto	indicati in polizza

ART. RC-E DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA E DEI PRESTATORI DI LAVORO

QUALI DANNI SONO COPERTI
A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. "Esclusioni e limitazioni" punto 21, l'assicurazione R.C.T. comprende i danni alle cose di terzi in consegna o custodia all'Assicurato o da lui a qualsiasi titolo detenute comprese quelle esposte dall'Assicurato in fiere, mostre e mercati allestiti al di fuori dell'azienda, anche all'estero, **esclusi i danni da contagio di animali.**

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. RCT7 "Persone non considerate terzi", lett. d., l'assicurazione è estesa ai danni materiali subiti dalle cose di proprietà dei prestatori di lavoro dell'Assicurato.

ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
- subiti da **veicoli in genere e da natanti e cose in essi contenute;**
- **da incendio, furto, eventi atmosferici o atti vandalici, mancato uso o disponibilità;**

- a **valori e preziosi.**

Copertura	Limite di indennizzo indicato in polizza
Franchigia/scoperto	indicati in polizza

ART. RC-F DANNI DA INTERRUZIONE E/O SOSPENSIONE DI ATTIVITA'/A CONDUTTURE/DA CEDIMENTO/FRANAMENTO/SCAVI E REINTERRI

QUALI DANNI SONO COPERTI

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. RCT6 "Esclusioni e limitazioni" punti 9 e 23, la garanzia è estesa ai:
- danni indiretti derivanti da **interruzione e/o sospensione** di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi e professionali, **purché conseguenti a sinistro indennizzabile** a termini della presente sezione di polizza;
- danni a **condutture** e impianti entrambi sotterranei;
- danni a fabbricati e cose in genere, dovuti a **cedimento o franamento** del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive;
- danni determinati da lavori di **scavo e reinterro, purché verificatisi entro 30 giorni dalla consegna dei lavori al committente.** I danni in superficie sono compresi in garanzia **purché manifestatisi entro tale periodo e imputabili ad improvviso cedimento del terreno.**

Copertura	Limite di indennizzo indicato in polizza
Franchigia/scoperto	indicati in polizza

ART. RC-G RC PRODOTTI NATURALI

QUALI DANNI SONO COPERTI

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. RCT6 "Esclusioni e limitazioni" punti 5 e 9, l'assicurazione è estesa ai danni **da difetto dei prodotti** del suolo, dell'allevamento, della pesca e della caccia - **che non abbiano subito trasformazioni** - per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di **produttore ai sensi del D. Lgs. 25/2001**, dopo la loro messa in circolazione per morte, lesioni personali e distruzione o deterioramento materiale di cose diverse dal prodotto difettoso.

L'assicurazione comprende i danni indiretti da interruzione o sospensione di attività nonché quelli materiali provocati dalla contaminazione accidentale dei prodotti dell'Assicurato con prodotti di terzi contenenti OGM (organismi geneticamente modificati).

LIMITAZIONI

La garanzia non opera per:
- i danni riconducibili a violazioni di leggi, norme o regole vincolanti in materia di sicurezza dei prodotti;
- i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivantigli dalla legge;
- i danni derivanti dal conferimento in cisterna di terzi di latte alterato.

ESCLUSIONI

Sono esclusi:
- i danni punitivi (particolari sanzioni comminate al produttore, con finalità deterrente);
- le spese e oneri sostenuti per accertare le cause del danno e per il ritiro e/o la sostituzione di qualsiasi prodotto dal mercato e l'importo pari al controvalore.

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta nel corso del periodo di assicurazione relativamente ai sinistri verificatisi nel medesimo periodo.

L'assicurazione vale per i prodotti consegnati nei territori di qualsiasi Paese, **esclusi USA e Canada** e per i danni ovunque verificatisi.

Copertura	Limite di indennizzo indicato in polizza

Franchigia/scoperto	indicati in polizza

ART. RC-H ABILITAZIONE SCADUTA

QUALI DANNI SONO COPERTI
A parziale deroga di quanto indicato all'Art. RCT6 "Esclusioni e limitazioni" punto 7, l'assicurazione è operante anche per i danni derivanti **dall'impiego di mezzi agricoli nel caso in cui l'abilitazione obbligatoria alla conduzione - patentino/attestato di formazione - risulti scaduta da non più di 6 (sei) mesi.**

ART. RC-I MACCHINE AGRICOLE ECCEDENTI LA SAGOMA LIMITE

QUALI DANNI SONO COPERTI
A parziale deroga di quanto indicato all'Art. RCT6 "Esclusioni e limitazioni" punto 12, l'assicurazione è estesa ai danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione delle macchine agricole - così come definite dall'Art. 57 del Codice della Strada - e relativi rimorchi che, al momento del sinistro:

a) risultino fuori sagoma;
b) **eccedano la massa limite** a norma delle disposizioni del Codice della strada;
c) abbiano temporaneamente **perso**, in conseguenza di fatto accidentale, **i requisiti di idoneità tecnica** alla circolazione come stabiliti dal Codice della strada.

NOTA BENE:
La garanzia è operante **purché**:
- i danni siano conseguenti a fatti di cui l'Assicurato sia responsabile;
- i danni siano relativi a operazioni svolte nell'ambito dell'attività assicurata;
- le macchine agricole siano di proprietà dell'azienda agricola e risultino regolarmente assicurate con la Società per i rischi della Responsabilità Civile della Circolazione.

Copertura	Limite di risarcimento indicato in polizza
Franchigia/scoperto	indicati in polizza

ART. RC-L DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE E SPESE DI NEUTRALIZZAZIONE

QUALI DANNI SONO COPERTI
A parziale deroga di quanto indicato all'Art. RCT6 "Esclusioni e limitazioni" punto 11, l'assicurazione è estesa ai danni a terzi per **morte, lesioni personali, distruzione e deterioramento di cose** in conseguenza di inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di evento improvviso ed accidentale.

Copertura	Limite di risarcimento indicato in polizza
Franchigia/scoperto	indicati in polizza

L'assicurazione vale anche per il rimborso delle spese di neutralizzazione o contenimento sostenute dall'Assicurato purché oggettivamente necessarie per interventi urgenti e temporanei messi in atto per **prevenire o limitare un danno da inquinamento accidentale risarcibile** a termini di polizza.

OBBLIGHI PER IL CONTRAENTE
La garanzia è subordinata alla presentazione della documentazione comprovante le spese sostenute.
Il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di darne immediato avviso alla Società.

Copertura	Limite di risarcimento € 10.000
Franchigia/scoperto	Non previsti

ART. RC-M DANNI DA INCENDIO

QUALI DANNI SONO COPERTI
A parziale deroga di quanto indicato all'Art. RCT6 "Esclusioni e limitazioni" punto 22, l'assicurazione comprende i danni causati alle cose altrui da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

NOTA BENE:
a) i danni da incendio, esplosione e scoppio, dovuti ad una **stessa causa** iniziale, che si sviluppino per propagazione delle fiamme saranno considerati un **unico sinistro;**
b) qualora i danni a cose altrui da incendio, esplosione e scoppio risultino garantiti alla partita assicurata **"Ricorso terzi"** di polizza/e Incendio contratta dall'Assicurato, la presente garanzia interverrà per la parte di **danno eccedente tale copertura**, fermo in ogni caso il limite di indennizzo previsto nella scheda di polizza.

ESCLUSIONI
Sono esclusi i **danni ai fabbricati** e/o locali tenuti in locazione dall'Assicurato nonché quelli ai **beni in leasing se assicurati con altra polizza.**

Copertura	Limite di risarcimento indicato in polizza
Franchigia/scoperto	indicati in polizza

3 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. RCT4 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE

La garanzia vale per i danni che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano e di tutti gli altri Paesi Europei ed è estesa al mondo intero in caso di:
- viaggi per trattativa d'affari;
- partecipazione a congressi, mostre, esposizioni.

ART. RCT5 TOLLERANZA PARAMETRI DI PREMIO

Se dalle stime effettuate al momento del sinistro dovesse risultare che il numero degli ettari e/o il numero dei capi di bestiame eccede il valore dichiarato nella scheda di polizza, **la Società risponderà del danno in proporzione pari al rapporto tra il valore dichiarato nella scheda di polizza ed il valore risultante al momento del sinistro.**

La Società tuttavia rinuncia all'applicazione della suddetta regola proporzionale qualora l'eccedenza riscontrata al momento del sinistro risulti non superiore al 25%. **Qualora detto limite percentuale venga oltrepassato, si applicherà la regola proporzionale esclusivamente per l'eccedenza rispetto a detta percentuale.**

OBBLIGHI DEL CONTRAENTE
Il Contraente si obbliga ad **adeguare l'elemento preso come base per il conteggio del premio** per la residua durata del contratto a far tempo dalla prima scadenza di premio annuale successiva alla data del sinistro. Ove non venga ottemperato tale obbligo, la Società, in caso di sinistro, applicherà la proporzionale senza deroga alcuna.

NOTA BENE:
Tale tolleranza non troverà applicazione qualora l'inesatta dichiarazione dell'elemento preso come base per il conteggio del premio concretizzi una dichiarazione inesatta o reticente resa dal Contraente al momento della stipulazione del contratto.

4 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

ART. RCT6 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI: RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T)

A seguire sono elencate le limitazioni e le esclusioni dell'assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi descritta in questa Sezione.

LIMITAZIONI DI GARANZIA

Sono esclusi tutti i danni che derivino naturalmente da comportamenti **prolungati, permanenti o reiterati** determinati dalle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività assicurata.

A. SONO ESCLUSI I DANNI CAUSATI DA O DOVUTI A:

1. **proprietà e/o conduzione di fabbricati** o immobili in genere;
2. **asbesto:** assorbimento e/o contaminazione con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione, per via orale) di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto conseguenti:
   - ad attività di estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio dell'asbesto stesso o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
   - all'uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
3. **atti di guerra** dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché tutti gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
4. **esplodenti:** detenzione e/o impiego;
5. **difetto originario di merci, prodotti e cose in genere dopo la loro consegna a terzi**, salvo quanto previsto dall'Art. RCT3"Garanzie complementari sempre operanti", lett. C "Trasformazione, assaggio e vendita di prodotti" e dall'Art RC-G "RC Prodotti naturali";
6. **furto, smarrimento ed errata consegna;**
7. **impiego di veicoli** a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età, salvo quanto previsto dall'Art. RC-H "Abilitazione scaduta";
8. **incarichi assunti** da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche o integrazioni;
9. **interruzioni o sospensioni** totali o parziali di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto dall'Art. RC-F "Danni da interruzione o sospensione di attività, /a condutture/da cedimento/franamento/scavi e reinterri" e dall'Art. RC-A "Fornitura di servizi, energia e carburanti";
10. **trattamenti chimici,** salvo quanto previsto dall'Art. RC-C "Trattamenti chimici" e dall'Art. RC-A "Fornitura di servizi, energia e carburanti";
11. **inquinamento** dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trovi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento quanto previsto dall'Art. RC-L "Danni da inquinamento accidentale e spese di neutralizzazione";
12. **proprietà e/o circolazione di veicoli** a motore su strade pubbliche o su aree a esse equiparate relativamente ai rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale, salvo quanto previsto dall'Art. RC-I "Macchine agricole eccedenti la sagoma limite";
13. **proprietà e/o conduzione di aeromobili, droni e apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo**, anche se non considerati aeromobili ai sensi dell'Art. 743 del Codice della Navigazione, salvo quanto previsto all'Art RCT3"Garanzie complementari sempre operanti", lett. B "Agricoltura di precisione";
14. **proprietà e/o uso di teleferiche, funicolari ed altri impianti di trasporto a fune** e simili, salvo quanto previsto all'Art. RCT 3 "Garanzie complementari sempre operanti", lett. A;
15. **rischi aeronautici** in genere, salvo che si tratti di attività collaterali non direttamente collegate al traffico aereo che si svolgono presso e/o all'interno degli aeroporti, purché non in aree appositamente predisposte per l'atterraggio, il decollo e le manovre degli aeromobili; si intendono comunque sempre esclusi i danni subiti dagli aeromobili;
16. **eventi catastrofali:** terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
17. **direttamente o indirettamente a manipolazioni genetiche e/o attività biotecnologiche o derivanti da malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme o**

sindromi affini, influenza aviaria, alcool, tabacco;

18. alle **persone** comunque **trasportate** sulle macchine agricole e sui relativi rimorchi, salvo relativa abilitazione del mezzo, salvo quanto previsto dall'Art. RC-D "Lesioni dei terzi trasportati";
19. **causati da o dovuti a impianti di energie rinnovabili non ad uso aziendale,** salvo quanto previsto dall'Art. RC-A "Fornitura di servizi, energia e carburanti";
20. **direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, da:**
    - **atto** doloso condotto per il tramite di un computer, un sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un virus o un malware, un processo o qualsiasi altro sistema informatico o elettronico;
    - **accesso a, o rivelazione di informazioni personali** identificabili, o informazioni confidenziali su individui o società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica;

    Sono esclusi anche i danni:
    - **a dati software**, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni indiretti da interruzione d'esercizio;
    - causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni indiretti da interruzione d'esercizio;

ESCLUSIONI

B. SONO ESCLUSI I DANNI ALLE COSE DI TERZI:

21. che l'Assicurato **detenga o possieda a qualsiasi titolo**, comprese quelle in consegna o custodia, nonché a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, salvo quanto previsto dall'Art. RC-E "Danni alle cose in consegna e custodia e dei prestatori di lavoro";
22. **sulle quali si eseguono i lavori ed a quelle trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume e peso possono essere rimosse**, salvo quanto previsto salvo quanto previsto dall'Art RCT3 "Garanzie complementari sempre operanti", lett. F e dall'Art. RC-A "Fornitura di servizi, energia e carburanti";
23. **derivanti da incendio**, esplosione o scoppio di cose dell'assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto dall'Art. RC-M "Danni da incendio" e dall'Art. RC-A "Fornitura di servizi, energia e carburanti";

C. DANNI CAUSATI:

24. alle **condutture e/o agli impianti** sotterranei o subacquei nonché a fabbricati e cose in genere dovuti a **vibrazioni, assestamento, franamento, bradisismo, cedimento del terreno** da qualsiasi causa determinati, salvo quanto previsto dall'Art. RC-F "Danni da interruzione o sospensione di attività/a condutture/da cedimento/franamento/scavi e reinterri" e dall'Art. RC-A "Fornitura di servizi, energia e carburanti";

D. DANNI CONSEGUENTI A:

25. sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente, a detenzione o impiego di sostanze esplosive nonché relativi a campi elettromagnetici.

NOTA BENE:

La Società non è tenuta:

- a prestare la copertura;
- indennizzare sinistri;
- a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza;

se tale copertura, indennizzo o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Società debba comunque attenersi.

ART. RCT7 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

NON SONO CONSIDERATI TERZI:

a. il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "stato di famiglia";
b. il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di parentela indicati al punto precedente, se è assicurata una **persona giuridica;**
c. le società che, rispetto all'Assicurato persona giuridica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate all'Assicurato o al Contraente (Art. 2359 del Codice Civile e Legge n.216 del 1974), nonché i loro amministratori;
d. gli addetti dell'Assicurato che subiscano il danno durante di lavoro o servizio;
e. tutte le altre persone diverse da quelle indicate alla lettera d. del presente articolo che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno durante la loro **partecipazione manuale all'attività dichiarata**, compresi i subappaltatori e i loro prestatori di lavoro e tutti i lavoratori autonomi.

ART. RCT8 FRANCHIGIA PER DANNI A COSE

La garanzia è prestata previa detrazione dell'importo minimo, per ogni sinistro che comporti danni a cose, indicato nella scheda di polizza anche in deroga a franchigie minori previste dalle singole condizioni di polizza.
Qualora alcune condizioni di polizza prevedano franchigie o scoperti, di importo superiore, si intenderanno operanti questi ultimi.

ART. RCT9 LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE, SCOPERTI

I limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti sono quelli indicati nella scheda di polizza.

Le garanzie complementari sempre operanti e le garanzie aggiuntive **non sono cumulabili** con analoghe coperture eventualmente previste nello stesso contratto di assicurazione e il limite complessivo di esposizione è quello con il massimale più elevato.

ART. RCT10 PLURALITÀ DI ASSICURATI

Nel caso l'assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale assicurato stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento **resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.**

ART. RCT11 MASSIMALE ASSICURATO AGGREGATO PER SINISTRO

Nel caso di sinistri che coinvolgano contemporaneamente la Sezione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e la Sezione Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.), se attivata, **la Società non risponderà comunque per una somma superiore al massimale per sinistro previsto per la Sezione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.).**

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AZIENDA

LA TUTELA D'IMPRESA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE

I possibili danni arrecati involontariamente ad altri fanno parte dei rischi d'impresa.
In questa Sezione sono descritte le soluzioni per risarcire le altre persone del danno provocato, attraverso un'ampia gamma di coperture, di base e personalizzabili.

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) AZIENDA AGRICOLA - PROPRIETARIO

Sezione acquistabile in alternativa alla Sezione Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) Proprietario e/o conduttore, nel caso in cui l'Assicurato sia il proprietario dell'Azienda e non la conduca.

GLOSSARIO DI SEZIONE

A

Addetti
Titolari, soci e prestatori di lavoro.

C

Committente
Il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.

Cose
Gli oggetti materiali e gli animali.

E

Esplodenti
Si intendono le sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:
- a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali danno luogo a esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall'Art.83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A e successive modifiche e/o integrazioni.

Esplosione
Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con

elevata velocità.

F

Fabbricati
Tutte le costruzioni edili adibite all'esercizio dell'attività dichiarata nonché:
- impianti tecnici al servizio del fabbricato,
- fissi ed infissi,
- opere di fondazione od interrate e tutte le parti ed opere murarie che non siano naturale completamento di singole macchine ed apparecchi,
- camini, cunicoli, gallerie e passaggi di comunicazione tra i vari fabbricati, incluse tutte le pertinenze quali strade, pavimentazioni esterne, recinzioni, fognature,
- nonché eventuali quote relative a fabbricati costituenti proprietà comune in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà.

I

Incendio
La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

S

Scoppio
Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.
Non sono considerati scoppio gli effetti:
- del gelo;
- del colpo d'ariete, cioè il fenomeno idraulico che accade quando un flusso di liquido in movimento all'interno di una condotta viene bruscamente fermato dalla repentina chiusura di una valvola o, viceversa, quando una condotta chiusa e in pressione viene aperta repentinamente.

1 - COSA E' ASSICURATO

ART. RCT1 OGGETTO DELLA GARANZIA

QUALI DANNI SONO COPERTI
La Società tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente causati a terzi per:

- morte e lesioni personali
- distruzione o deterioramento materiale di cose

in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alla **proprietà degli immobili** che costituiscono l'Azienda quali:
- fabbricati rurali e rustici in genere,
- terreni, strade,
- canali, bacini per raccolta di acqua ad uso della sola azienda,
- ponti e manufatti in genere,
- alberi e boschi,
- cabine e linee elettriche,
- passaggi a livello, ferroviari e tranviari.

L'assicurazione opera sino alla concorrenza dei Massimali indicati in polizza, e fermi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie indicati nella scheda di polizza.

ESEMPI
A titolo esemplificativo e non esaustivo, con riferimento ai fabbricati o ai locali riferiti all'ubicazione, l'assicurazione comprende i danni derivanti da:
- fatto doloso delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere;
- tardiva o mancata rimozione di neve o ghiaccio da tetti, marciapiedi, cortili;
- esecuzione, da parte degli addetti dell'Assicurato, di lavori di ordinaria manutenzione e pulizia.

ART. RCT2 GARANZIE COMPLEMENTARI SEMPRE OPERANTI

Ad integrazione dell'Art. RCT 1 "Oggetto della garanzia" ed a parziale deroga dell' Art. RCT5 "Esclusioni e limitazioni", l'assicurazione vale per:

A. AZIONI DI RIVALSA

L'assicurazione vale anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS a causa di infortunio subito da un terzo.

ESCLUSIONI
Si precisa che eventuali **azioni di regresso e/o di surroga** esperite da enti diversi da quelli sopra indicati, non rientrano in questa assicurazione.

B. DANNI DA SPARGIMENTO D'ACQUA

Ad integrazione dell'Art. RCT1 "Oggetto della garanzia", l'assicurazione vale per i danni derivanti da **spargimento di acqua se conseguenti a rotture accidentali degli impianti** fissi idrici, igienici e tecnici a servizio dei fabbricati.

LIMITAZIONI
La garanzia, **previa applicazione della franchigia fissa indicata in polizza** non opera per i **danni derivanti da:**
- umidità e stillicidio
- insalubrità dei locali

- da rigurgito di fogne.

C. COMMITTENZA DEI LAVORI EDILI

QUALI DANNI SONO COPERTI
L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori edili di manutenzione ordinaria e di sistemazione agraria/fondiaria, ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 in materia di **sicurezza e salute dei prestatori di lavoro**, effettuati in azienda.

NOTA BENE:
Nel caso di lavori di **manutenzione straordinaria**, la garanzia opera purché risultino designati il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e quello per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'espletamento dei relativi incarichi e sempreché dall'evento siano derivati in capo al danneggiato **la morte o le lesioni gravi o gravissime**, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale.
Tale estensione di garanzia opera a condizione che i lavori siano stati affidati ad imprese che esercitino regolarmente l'attività edile ed impieghino i propri prestatori di lavoro in **conformità alla normativa vigente** e comprende l'eventuale responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per gli infortuni sul lavoro occorsi **ai prestatori di lavoro dell'impresa esecutrice.**

2 - OPZIONE AGGIUNTIVA CON AUMENTO DEL PREMIO

Il Contraente può scegliere di acquistare la seguente garanzia a fronte di un aumento del premio e sarà valida se espressamente richiamata in polizza e ne sia stato pagato il relativo premio.

ART. RCT- A PROPRIETA' DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIE RINNOVABILI

QUALI DANNI SONO COPERTI
A integrazione dell'Art. RCT 1 "Oggetto della garanzia" e a parziale deroga dell'art. RCT5 "Esclusioni e limitazioni", punto 1, l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà di impianti di produzione di energie rinnovabili, anche non a esclusivo uso dell'azienda, **con potenza massima indicata in polizza.**

NOTA BENE:
La garanzia opera **a condizione che gli impianti** di biomasse, biogas e di digestione anaerobica siano stati **installati a norma di legge** e che l'Assicurato esegua la **manutenzione, ordinaria e straordinaria** ove prevista dalla legge, tramite soggetti qualificati; la Società si riserva di acquisire la relativa documentazione probatoria.

Copertura	Limite di indennizzo indicato in polizza
Franchigia/scoperto	indicati in polizza

3 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. RCT3 AMBITO VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano e di tutti gli altri Paesi Europei.

ART. RCT4 TOLLERANZA PARAMETRI DI PREMIO

Se dalle stime effettuate al momento del sinistro dovesse risultare che il numero degli ettari e/o il numero dei capi di bestiame eccede il valore dichiarato nella scheda di polizza, **la Società risponderà del danno in proporzione pari al rapporto tra il valore dichiarato nella scheda di polizza ed il valore risultante al momento del sinistro.**

La Società tuttavia rinuncia all'applicazione della suddetta regola proporzionale qualora l'eccedenza riscontrata al momento del sinistro risulti non superiore al 25%. **Qualora detto limite percentuale venga oltrepassato, si applicherà la regola proporzionale esclusivamente per l'eccedenza rispetto a detta percentuale.**

OBBLIGHI DEL CONTRAENTE
Il Contraente si obbliga ad **adeguare l'elemento preso come base per il conteggio del premio** per la residua durata del contratto a far tempo dalla prima scadenza di premio annuale successiva alla data del sinistro. Ove non venga ottemperato tale obbligo, la Società, in caso di sinistro, applicherà la proporzionale senza deroga alcuna.

NOTA BENE:
Tale tolleranza non troverà applicazione qualora l'inesatta dichiarazione dell'elemento preso come base per il conteggio del premio concretizzi una dichiarazione inesatta o reticente resa dal Contraente al momento della stipulazione del contratto.

4 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

ART. RCT5 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI (RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI)

A seguire sono elencate le limitazioni e le esclusioni dell'assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi descritta in questa Sezione.

LIMITAZIONI

Sono esclusi tutti i danni che derivino naturalmente **da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati** determinati dalle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività assicurata.

A. SONO ESCLUSI I DANNI CAUSATI DA O DOVUTI A:

1. proprietà di impianti salvo quanto previsto dall'art. RCT-A "Proprietà di impianti di produzione di energie rinnovabili";
2. **asbesto**: assorbimento e/o contaminazione con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione, per via orale) di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto conseguenti:
   - ad attività di estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio dell'asbesto stesso o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
   - all'uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
3. **atti di guerra** dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché tutti gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
4. conseguenti a sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di **energia nucleare o di radioattività**, a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente,
5. detenzione e/o impiego di **esplodenti**;
6. emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;
7. **inquinamento** dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trovi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
8. **interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività** industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi;

9. **impianti di trasporto**: proprietà e/o uso teleferiche, funicolari e altri impianti di trasporto a fune e simili;
10. terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;

ESCLUSIONI

B. SONO ESCLUSI I DANNI ALLE COSE:

11. **da vibrazioni, assestamento, franamento**, bradisismo, cedimento del terreno da qualsiasi causa determinati.
12. derivanti **da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.**

NOTA BENE:
La Società non è tenuta:
- a prestare la copertura;
- indennizzare sinistri;
- a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza;

se tale copertura, indennizzo o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Società debba comunque attenersi.

ART. RCT6 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

NON SONO CONSIDERATI TERZI:
a. il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "stato di famiglia";
b. il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e e le persone che si trovino con loro nei rapporti di parentela indicati al punto precedente, se è assicurata una persona giuridica;
c. le società che, rispetto all'Assicurato persona giuridica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate all'Assicurato o al Contraente (Art. 2359 del Codice Civile e Legge n.216 del 1974), nonché i loro amministratori;
d. gli addetti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

ART. RCT7 FRANCHIGIA PER DANNI A COSE

La garanzia è prestata previa detrazione dell'importo minimo, per ogni sinistro che comporti danni a cose, indicato nella scheda di polizza anche in deroga a franchigie minori previste dalle singole condizioni di polizza.

NOTA BENE:
Qualora alcune condizioni di polizza prevedano franchigie o scoperti, di importo superiore, si intenderanno operanti questi ultimi.

ART. RCT8 LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE, SCOPERTI

L'assicurazione viene prestata con i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti indicati nella scheda di polizza.

ART. RCT9 PLURALITÀ DI ASSICURATI

Nel caso l'assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale assicurato stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento **resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.**

ART. RCT10 MASSIMALE ASSICURATO AGGREGATO PER SINISTRO

Nel caso di sinistri che coinvolgano contemporaneamente la Sezione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e la Sezione Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.), se attivata, **la Società non risponderà comunque per una somma superiore al massimale per sinistro previsto per la Sezione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.).**

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AZIENDA

LA TUTELA D'IMPRESA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE

I possibili danni arrecati involontariamente ad altri fanno parte dei rischi d'impresa.
In questa Sezione sono descritte le soluzioni per risarcire le altre persone del danno provocato, attraverso un'ampia gamma di coperture, di base e personalizzabili.

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) AZIENDA AGRITURISTICA

GLOSSARIO DI SEZIONE

A

Addetti
Titolari, soci e prestatori di lavoro, compresi i prestatori di lavoro stagionali se indicati nella scheda di polizza.

Aeromobili a pilotaggio remoto (Droni)
Mezzo aereo a pilotaggio remoto senza persona a bordo come definito dalle norme vigenti, regolamento ENAC: "mezzo aereo a pilotaggio remoto senza persone a bordo, non utilizzato per fini ricreativi e sportivi".

Agricoltura sociale/fattorie sociali
Insieme delle attività come definite dalla L. n. 141 del 2015 "Disposizioni in materia di Agricoltura Sociale" e successive modifiche, svolte in azienda, in quanto considerate connesse a quella agricola.

C

Committente
Il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.

Cose
Gli oggetti materiali e gli animali.

E

Esplodenti
Si intendono le sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali danno luogo a esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall'Art.83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A e successive modifiche e/o integrazioni.

Esplosione
Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

F

Fabbricati
Tutte le costruzioni edili adibite all'esercizio dell'attività dichiarata nonché:
- impianti tecnici al servizio del fabbricato,
- fissi ed infissi,
- opere di fondazione od interrate e tutte le parti ed opere murarie che non siano naturale completamento di singole macchine ed apparecchi,
- camini, cunicoli, gallerie e passaggi di comunicazione tra i vari fabbricati, incluse tutte le pertinenze quali strade, pavimentazioni esterne, recinzioni, fognature,
- nonché eventuali quote relative a fabbricati costituenti proprietà comune in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà.

Fatturato
Il volume di affari dichiarato relativo all'attività esercitata per la quale è prestata l'assicurazione, al netto dell'IVA e degli introiti derivanti sia dalla cessione di beni ammortizzabili, sia dall'intermediazione immobiliare.

I

Incendio
La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

L

Lavori non agricoli
Lavori diversi da quelli atti a produrre reddito agrario relativi alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali.

M

Macchine agricole
Macchine, con o senza ruote o cingoli, semoventi, trainate o portate, compresi carri, calessi e carrozze, destinate ad essere impiegate nell'attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali, atte a produrre reddito agrario.

P

Perdite patrimoniali
Questa definizione indica il pregiudizio economico non conseguente a danni fisici o a danni materiali.

Premio minimo
La somma dovuta dal Contraente alla Società, a corrispettivo dell'assicurazione, indipendentemente dal valore degli elementi variabili utilizzati per la determinazione del premio, e che rimane comunque acquisita dalla Società.

Prestatori di lavoro
Persone fisiche che svolgono, anche per periodi inferiori all'anno, l'attività dichiarata a favore dell'Assicurato sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle normative vigenti al momento del sinistro, compresi i lavoratori stagionali - se risultanti in polizza - nonchè occasionali, accessori, corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti, tutti **purchè in regola con l'assicurazione obbligatoria INAIL.**
Rimangono in ogni caso **esclusi i professionisti, i subappaltatori e i loro dipendenti.**

Prestatori di lavoro stagionale
I prestatori di lavoro stagionale svolgono l'attività dichiarata a favore dell'Assicurato, nel corso della medesima annualità assicurativa, per un periodo non superiore a 180 giorni, anche non continuativo.

Regola proporzionale
Criterio secondo il quale la Società riduce proporzionalmente l'indennizzo, in caso di sinistro, quando il numero dei prestatori di lavoro e/o dei coperti e/o dei posti letto e/o degli ettari e/o dei capi di bestiame e/o il valore del fatturato dichiarati nella scheda di polizza, utilizzato quale parametro per il calcolo del premio, risulti inferiore a quello determinato al momento del sinistro.

S

Scoppio
Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. **Non sono considerati scoppio gli effetti:**
- del gelo;
- del colpo d'ariete, cioè il fenomeno idraulico che accade quando un flusso di liquido in movimento all'interno di una condotta viene bruscamente fermato dalla repentina chiusura di una valvola o, viceversa, quando una condotta chiusa e in pressione viene aperta repentinamente.

Subappaltatori
Questa definizione indica, in riferimento esclusivamente alle Sezioni RC Azienda Generale e Terzi:
la persona fisica o giuridica cui l'Assicurato abbia ceduto, nel rispetto delle norme di Legge vigenti in materia al momento del sinistro, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi.
Ai fini della presente assicurazione s'intendono equiparati al subappaltatore:
- il prestatore di un contratto d'opera o di servizi come definito all'Art. 2222 del Codice Civile;
- il cottimista, inteso come lavoratore autonomo che compie prestazioni lavorative a tempo o a cottimo.

1 - COSA E' ASSICURATO

ART. RCTA1 OGGETTO DELLA GARANZIA

QUALI DANNI SONO COPERTI
La Società tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente causati a terzi per:

- morte e lesioni personali
- distruzione o deterioramento materiale di cose

in conseguenza dello svolgimento dell'attività dichiarata, **purché svolta direttamente dall'Assicurato o dai suoi addetti.**

L'assicurazione vale per i rischi derivanti **dall'esercizio dell'attività agrituristica,** attraverso **la ricezione e l'ospitalità** in alloggio o campeggio e/o la ristorazione, nel rispetto della normativa vigente.

L'assicurazione opera sino alla concorrenza dei Massimali indicati in polizza, e fermi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie indicati nella scheda di polizza.

ESEMPI
A titolo esemplificativo e non limitativo, l'assicurazione si intende estesa:

a) al fatto doloso delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere;
b) all'organizzazione, anche fuori dall'azienda agrituristica, di corsi enogastronomici, di attività ricreative, culturali, didattiche e formative ambientali, escursionistiche e di pratica sportiva, **ad esclusione dell'equitazione**. La garanzia opera altresì per la dimostrazione dei cicli di lavorazione nonché per la presentazione e degustazione dei prodotti;
c) alla conduzione di impianti sportivi, palestre, piscine, impianti per cure termali o idroterapiche, che non richiedano il controllo medico, solarium e saune, **purché gestiti all'interno dell'azienda ed esclusivamente per i clienti;**
d) al trasporto degli ospiti in azienda mediante l'uso di calessi e/o carrozze trainati da animali;
e) all'esercizio di magazzini, uffici e depositi ubicati nella Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano;
f) alla proprietà e/o uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere siti all'interno dell'azienda;
g) alla proprietà, all'uso ed alla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, di striscioni, ovunque installati sul territorio della Repubblica Italiana, di San Marino e dello Stato Città del Vaticano; sono **esclusi i danni alle opere od alle cose sulle quali sono installate le insegne, i cartelli e gli striscioni;**
h) al servizio antincendio o ad interventi diretti degli addetti dell'Assicurato per tale scopo;
i) al servizio di pulizia dei locali dell'azienda assicurata, comprese le aree esterne di pertinenza dei fabbricati;
l) all'uso e alla circolazione di biciclette, anche a pedalata assistita, ciclo furgoncini senza motore e mezzi di trasporto a mano sia all'interno che all'esterno dell'area dell'azienda dell'Assicurato.

NOTA BENE:
Nel caso in cui le attività e/o i servizi sopra elencati siano svolti da persone diverse dagli addetti dell'Assicurato, questa garanzia opera solamente per la responsabilità imputabile all'Assicurato quale committente.

ART. RCTA2 AZIONI DI RIVALSA

Sono comprese anche le azioni di regresso e/o di surroga intraprese dall'INAIL, dall'INPS e/o dall'ENPAIA originate da infortunio nei confronti di un soggetto diverso dagli addetti dell'Assicurato.

Eventuali azioni di regresso e/o di surroga intraprese da Enti diversi non rientrano nella garanzia.

ART. RCTA3 GARANZIE COMPLEMENTARI SEMPRE OPERANTI

Ad integrazione dell'Art. RCTA1 "Oggetto della garanzia" e a parziale deroga degli artt. RCTA5 "Esclusioni e limitazioni" e RCTA6 "Persone non considerate terzi", l'assicurazione vale per:

1. FABBRICATI DELL'AGRITURISMO
L'assicurazione comprende i rischi derivanti all'Assicurato dalla proprietà e/o dalla conduzione di fabbricati adibiti all'attività agrituristica.

LIMITAZIONI
La garanzia non opera per i danni derivanti da:
- manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione, demolizione,
- spargimento d'acqua e rigurgito di fogne, salvo che sia conseguente a rottura accidentale di tubazioni o condutture,
- i danni da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali;
- esercizio di attività nei fabbricati diverse da quella assicurata.

Copertura	Limite di risarcimento indicato in polizza
Franchigia/scoperto	indicati in polizza

2. VENDITA, SOMMINISTRAZIONE, DEGUSTAZIONE DI PRODOTTI DELL'AGRITURISMO
L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per le lesioni cagionate a terzi, durante il periodo di validità dell'assicurazione e con il limite annuo pari al massimale per sinistro, dai prodotti venduti e somministrati all'interno dell'azienda direttamente al cliente per la consumazione o per la degustazione (a titolo di esempio la mescita del vino e l'assaggio dell'olio), nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza alimentare, **esclusi i danni dovuti a difetto originario.**

Per i generi alimentari di produzione propria l'assicurazione si intende valida anche per i danni derivanti da difetto originario.

3. COSE CONSEGNATE O NON CONSEGNATE DAI CLIENTI DELL'AGRITURISMO
L'assicurazione comprende i danni dei quali l'Assicurato debba rispondere verso i clienti ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate o non consegnate. La somma massima di garanzia per ogni cliente è limitata, al netto dell'importo indicato in polizza; agli effetti dell'applicazione di tale limite, i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati un unico cliente.

ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla garanzia:
- i danni cagionati da incendio, da bruciature nonché da lavatura, smacchiatura e simili.
- valori, preziosi,
- veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute.

Copertura	Limite di risarcimento indicato in polizza
Franchigia/scoperto	indicati in polizza

4. DANNI CAGIONATI DA ANIMALI DELL'AGRITURISMO
L'assicurazione comprende i danni derivanti dall'esistenza nell'azienda di animali **esclusi quelli selvatici in genere.**

Copertura	Limite di risarcimento indicato in polizza
Franchigia/scoperto	indicati in polizza

2 - OPZIONI AGGIUNTIVE CON AUMENTO DEL PREMIO

Il Contraente può scegliere di acquistare la seguente garanzia, abbinandola alle altre garanzie comprese nella presente Sezione a fronte di un aumento del premio.
La garanzia sarà valida solo se espressamente richiamata in polizza e ne sia stato pagato il relativo premio.

ART. RCA-A DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. RCTA5 "Esclusioni e limitazioni" punto 15, l'assicurazione si estende ai danni a terzi per morte, lesioni personali, distruzione e deterioramento di cose in conseguenza di inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di evento improvviso ed accidentale.

Copertura	Limite di risarcimento indicato in polizza
Franchigia/scoperto	indicati in polizza

ART. RCA-B ESTENSIONE FIERE, EVENTI E CONVEGNI

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. RCTA5 "Esclusioni e limitazioni" punto 12, l'assicurazione è estesa ai danni alle cose di terzi esposte dall'Assicurato in fiere, mostre e mercati allestite al di fuori dell'azienda, anche all'estero, esclusi i danni da contagio di animali.

Inoltre, a parziale modifica dell'Art. RCTA 1 "Oggetto dell'assicurazione", l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla concessione a terzi dei locali o degli spazi dell'azienda per l'organizzazione di eventi o convegni.

Copertura	Limite di risarcimento indicato in polizza
Franchigia/scoperto	indicati in polizza

ART. RCA-C DANNI DA INCENDIO A COSE

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. RCTA5 "Esclusioni e limitazioni" punto 11, l'assicurazione è estesa ai danni causati alle cose altrui da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

NOTA BENE:

- I danni da incendio, esplosione e scoppio, dovuti ad una stessa causa iniziale, che si sviluppino per propagazione delle fiamme saranno considerati un unico sinistro;
- qualora i danni a cose altrui da incendio, esplosione e scoppio, risultino garantiti alla partita assicurata "Ricorso terzi" di polizza/e Incendio contratta dall'Assicurato, la presente garanzia interverrà per la parte di danno eccedente tale copertura, fermo in ogni caso il limite di indennizzo previsto nella scheda di polizza.

ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni ai **fabbricati e/o locali tenuti in locazione** dall'Assicurato stesso.

Copertura	Limite di risarcimento indicato in polizza
Franchigia/scoperto	indicati in polizza

ART. RCA-D INFORTUNI SUBITI DA FORNITORI

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. RCTA6 "Persone non considerate terzi", sono considerati terzi, limitatamente al caso di morte o di lesioni gravi o gravissime, come definite dall'Art. 583 del Codice Penale, i titolari ed i prestatori di lavoro di imprese fornitrici dell'Assicurato che, in via occasionale, possono partecipare ad operazioni complementari all'attività agrituristica.

NOTA BENE:
La garanzia è operante sempreché i danni siano conseguenti a fatti commessi dall'Assicurato o da un suo prestatore di lavoro del cui operato debba rispondere a norma dell'Art. 2049 del Codice Civile.

ART. RCA-E AREE DI SOSTA E MINICLUB

A parziale modifica dell'Art. RCTA 1 "Oggetto della garanzia", l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni a **veicoli a motore, tende, roulottes e campers** di proprietà dei *clienti* dell'agriturismo, trovantisi negli spazi dell'azienda destinati a parcheggio e/o campeggio, **esclusi i danni da furto, incendio, mancato uso o mancata disponibilità e quelli alle cose in essi contenute.**

Inoltre, a parziale modifica dell'Art. RCTA1 "Oggetto della garanzia", l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla esistenza di parco giochi e dalla prestazione, in favore dei clienti dell'agriturismo, di un servizio di **intrattenimento e sorveglianza di minori**; la garanzia comprende sia i danni cagionati a terzi dai minori sia quelli subiti dagli stessi.

Copertura	Limite di risarcimento indicato in polizza
Franchigia/scoperto	indicati in polizza

ART. RCA-F EQUITAZIONE E IPPOTURISMO

A parziale modifica dell'Art. RCTA 1 "Oggetto della garanzia", l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di gestore di un maneggio **esclusivamente per i clienti dell'agriturismo e con i cavalli indicati in polizza, anche con scuola di equitazione.**

La garanzia vale per la responsabilità personale degli istruttori e per i danni verificatisi all'esterno dell'azienda in occasione di escursioni a cavallo.

Si intendono compresi, **limitatamente ai casi di morte o di lesioni gravi o gravissime** come definite dall'art. 583 del Codice Penale, i danni subiti da coloro che cavalcano gli animali, sempreché dell'evento risulti responsabile l'Assicurato.

ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni subiti dai cavalli.

Copertura	Limite di risarcimento indicato in polizza
Franchigia/scoperto	indicati in polizza

3 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. RCTA4 AMBITO VALIDITÀ TERRITORIALE

La garanzia vale per i danni che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano e di tutti gli altri Paesi Europei ed è estesa al mondo intero in caso di:
- viaggi per trattativa d'affari;
- partecipazione a congressi, mostre, esposizioni.

4 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

ART. RCTA5 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

A seguire sono elencate le limitazioni e le esclusioni dell'assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi descritta in questa Sezione.

LIMITAZIONI

Sono esclusi tutti i danni che derivino naturalmente da comportamenti **prolungati, permanenti o reiterati** determinati dalle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività assicurata.

A. SONO ESCLUSI I DANNI DERIVANTI CAUSATI DA O DUVUTI A:

1. proprietà e/o circolazione di **veicoli a motore** su strade pubbliche o su aree ad esse equiparate relativamente ai rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale;
2. proprietà e/o conduzione di **aeromobili, di droni e di apparecchi utilizzati per il volo** da diporto o sportivo anche se non considerati aeromobili ai sensi dell'Art. 743 del Codice della Navigazione;
3. **furto**, smarrimento ed errata consegna;
4. detenzione e/o impiego di **esplodenti**;
5. impiego di veicoli a motore, macchinari e impianti che siano condotti o azionati **da persona non abilitata** a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
6. **difetto originario** di merci, prodotti e cose in genere dopo la loro consegna a terzi, salvo quanto previsto all'Art. RCTA2 "Garanzie complementari (sempre operanti)", punto 2.;
7. assorbimento e/o contaminazione con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione, per via orale) di **asbesto** puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto conseguenti:
   a. ad attività di estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio dell'asbesto stesso o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
   b. all'uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
8. atti di **guerra** dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché tutti gli incidenti dovuti a ordigni di guerra
9. lavori di **straordinaria manutenzione**, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
10. **terremoti, inondazioni, alluvioni** ed eruzioni vulcaniche;

ESCLUSIONI

B. SONO ESCLUSI I DANNI ALLE COSE DI TERZI:

11. derivanti da **incendio, esplosione e scoppio** di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto dall'Art. RCA- C "Danni da incendio";
12. **che l'Assicurato detenga** a qualsiasi titolo nonché a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, salvo quanto previsto dall'Art. RCTA 3 punto 3 "Cose consegnate o non consegnate dai clienti" e dall'Art. RCA -B "Estensione fiere, eventi e convegni";
13. **sulle quali si eseguono i lavori ed a quelle trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori** che per volume e peso possono essere rimosse;
14. causati da o dovuti **a impianti di energie rinnovabili non ad uso aziendale;**
15. da **inquinamento** dell'aria, dell'acqua e del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto dall'Art. RCA-A "Danni da inquinamento accidentale";
16. dall'incarico assunto da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di **Responsabile dei Lavori**, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione.

NOTA BENE:

La Società non è tenuta:

- a prestare la copertura;
- indennizzare sinistri;
- a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza;

se tale copertura, indennizzo o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Società debba comunque attenersi.

ART. RCTA6 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

NON SONO CONSIDERATI TERZI:

a. il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "stato di famiglia";
b. il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di parentela indicati al punto precedente, se è assicurata una persona giuridica;
c. le società che, rispetto all'Assicurato persona giuridica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate all'Assicurato o al Contraente (Art. 2359 del Codice Civile e Legge n.216 del 1974), nonché i loro amministratori;
d. gli addetti dell'Assicurato che subiscano il danno durante di lavoro o servizio.
e. tutte le altre persone diverse da quelle indicate alla lettera d. del presente articolo che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno durante la loro partecipazione manuale all'attività dichiarata, compresi i subappaltatori e i loro prestatori di lavoro e tutti i lavoratori autonomi.

ART. RCTA7 FRANCHIGIA PER DANNI A COSE

La garanzia è prestata previa detrazione dell'importo minimo, per ogni sinistro che comporti danni a cose, indicato nella scheda di polizza anche in deroga a franchigie minori previste dalle singole condizioni di polizza.

Qualora alcune condizioni di polizza prevedano franchigie o scoperti, di importo superiore, si intenderanno operanti questi ultimi.

ART. RCTA8 LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE, SCOPERTI

I limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti sono quelli indicati nella scheda di polizza.
Le garanzie complementari e le garanzie aggiuntive non sono cumulabili con analoghe coperture eventualmente previste nello stesso contratto di assicurazione e il limite complessivo di esposizione è quello con il massimale più elevato.

ART. RCTA9 PLURALITÀ DI ASSICURATI

Nel caso l'assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale assicurato stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

ART. RCTA10 MASSIMALE ASSICURATO AGGREGATO PER SINISTRO

Nel caso di sinistri che coinvolgano contemporaneamente la Sezione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e la Sezione Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.), se attivata, la Società non risponderà comunque per una somma superiore al massimale per sinistro previsto per la Sezione Responsabilità Civile verso Terzi.

ART. RCTA11 TOLLERANZA PARAMETRI DI PREMIO

Se dalle stime effettuate al momento del sinistro dovesse risultare che il numero dei posti letto e/o dei coperti eccede il valore dichiarato nella scheda di polizza, **la Società risponderà del danno in proporzione pari al rapporto tra il valore dichiarato nella scheda di polizza ed il valore risultante al momento del sinistro.**

La Società tuttavia rinuncia all'applicazione della suddetta regola proporzionale qualora l'eccedenza riscontrata al momento del sinistro risulti non superiore al 25%. **Qualora detto limite percentuale venga oltrepassato, si applicherà la regola proporzionale esclusivamente per l'eccedenza rispetto a detta percentuale.**

OBBLIGHI DEL CONTRAENTE
Il Contraente si obbliga ad **adeguare l'elemento preso come base per il conteggio del premio** per la residua durata del contratto a far tempo dalla prima scadenza di premio annuale successiva alla data del sinistro. Ove non venga ottemperato tale obbligo, la Società, in caso di sinistro, applicherà la proporzionale senza deroga alcuna.

NOTA BENE:
Tale tolleranza non troverà applicazione qualora l'inesatta dichiarazione dell'elemento preso come base per il conteggio del premio concretizzi una dichiarazione inesatta o reticente resa dal Contraente al momento della stipulazione

RESPONSABILITÀ CIVILE PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

1 - COSA È ASSICURATO

ART. RCO1 OGGETTO DELLA GARANZIA

QUALI DANNI SONO COPERTI
La Società tiene indenne l'Assicurato, di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro a condizione che l'**Assicurato sia in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro.**
Limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari e i soci sono equiparati ai dipendenti.
La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e/o di surroga intraprese dall'INAIL e/o dall'INPS.

L'assicurazione opera sino alla concorrenza dei Massimali indicati in polizza e fermi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie indicati nella scheda di polizza.

ESCLUSIONI
Eventuali azioni di regresso e/o di surroga intraprese da Enti diversi da quelli sopra citati non rientrano nella presente garanzia.

NOTA BENE:
Per i danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965, n° 1124 e del D Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, l'assicurazione si intende operante **esclusivamente per gli infortuni dai quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 5%.**

ART. RCO2 GARANZIE COMPLEMENTARI SEMPRE OPERANTI

Ad integrazione dell'Art. RCTO1 "Oggetto della garanzia" e a parziale deroga dell'art. RCO5 "Esclusioni e limitazioni":

1. ERRATA INTERPRETAZIONE INAIL
L'assicurazione RCO si intende valida anche in caso di inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia di assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, purché detta interpretazione **non derivi da dolo o colpa grave** dell'Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere.

2. SCAMBIO DI MANODOPERA
Sono equiparati ai prestatori di lavoro dell'Assicurato i titolari ed i prestatori di lavoro di **altre aziende agricole**, purché in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge, che prestino la loro opera, anche manuale, nell'azienda dell'Assicurato e per conto dello stesso, secondo la previsione dell'Art. 2139 del Codice Civile.

2 - OPZIONI AGGIUNTIVE CON AUMENTO DEL PREMIO

Il Contraente può scegliere di acquistare la seguente garanzia, abbinandola alle altre garanzie comprese nella presente Sezione a fronte di un aumento del premio.
La garanzia sarà valida solo se espressamente richiamata in polizza e ne sia stato pagato il relativo premio.

ART. RCO-A RCO CON FRANCHIGIA FISSA

A parziale modifica dell'Art. RCO1 "Oggetto della garanzia", l'assicurazione, limitatamente ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965, n° **1124 e del D.lgs. 23 febbraio 2000 n° 38**, si intenderà operante indipendentemente dalla percentuale di invalidità permanente accertata. Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per ciascun soggetto infortunato o deceduto, dell'importo indicato nella scheda di polizza.

Copertura	Limite di risarcimento indicato in polizza
Franchigia/scoperto	indicata in polizza

ART. RCO-B MALATTIE PROFESSIONALI

A parziale deroga all'Art. RCO5 "Esclusioni e limitazioni", punto 11, la garanzia è estesa alle malattie professionali indicate nelle tabelle allegate al D.P.R. n° 1124 del 30/6/1965, come risultano dall'elenco riportato dal D.P.R. 9 giugno 1975 n° 482 e successive modifiche e di quelle ritenute tali dalla Magistratura.

La garanzia vale se:
- le malattie si manifestano per la prima volta in data posteriore a quella di inizio della polizza
- e in conseguenza di fatti colposi originatisi **durante il periodo dell'assicurazione e/o nei 6 (sei) mesi precedenti alla data di effetto del contratto**, sempreché vengano denunciati alla Società in corso di contratto.

Per le malattie professionali, **il massimale indicato in polizza rappresenta l'esborso massimo della Società per ogni tipo di malattia professionale, qualunque sia il numero dei danneggiati e per anno assicurativo.**

OBBLIGHI DEL CONTRAENTE
Il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di denunciare immediatamente alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante in garanzia e di far tempestivamente seguire le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

ESCLUSIONI
- **asbestosi**, silicosi, ipoacusie conclamate;
- **sindrome da immunodeficienza** acquisita;
- **malattie professionali** provocate da comportamenti vessatori quali le discriminazioni e le molestie in genere posti in essere da colleghi o superiori per emarginare persone o gruppi di persone dal lavoro (mobbing).

L'assicurazione inoltre non vale per:
- i prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata;
- le malattie professionali conseguenti a intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge o alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omissioni nelle riparazioni o negli adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni sino al momento in cui l'Assicurato, per porre rimedio alla situazione, intraprenda accorgimenti ragionevolmente idonei a evitare il ripetersi del danno in rapporto alle circostanze;
- le malattie professionali che si manifestano dopo i mesi indicati nella scheda tecnica dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. RCO3 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE

La garanzia vale per il mondo intero.

ART. RCO4 TOLLERANZA PARAMETRI PREMIO

Se dalle stime effettuate al momento del sinistro dovesse risultare che il numero di tutti i prestatori di lavoro, compresi i prestatori di lavoro stagionali, eccede il valore dichiarato nella scheda di polizza, **la Società risponderà del danno in proporzione pari al rapporto tra il valore dichiarato nella scheda di polizza ed il valore risultante al momento del sinistro.**

La Società tuttavia rinuncia all'applicazione della suddetta regola proporzionale qualora l'eccedenza riscontrata al momento del sinistro risulti non superiore al 25%. **Qualora detto limite percentuale venga oltrepassato, si applicherà la regola proporzionale esclusivamente per l'eccedenza rispetto a detta percentuale.**

OBBLIGHI DEL CONTRAENTE
Il Contraente si obbliga ad adeguare l'elemento preso come base per il conteggio del premio per la residua durata del contratto a far tempo dalla prima scadenza di premio annuale successiva alla data del sinistro. Ove non venga ottemperato tale obbligo, la Società, in caso di sinistro, applicherà la proporzionale senza deroga alcuna.

NOTA BENE:
Tale tolleranza non troverà applicazione qualora l'inesatta dichiarazione dell'elemento preso come base per il conteggio del premio concretizzi una dichiarazione inesatta o reticente resa dal Contraente al momento della stipulazione del contratto.

4 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

ART. RCO5 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

LIMITAZIONI

A. SONO ESCLUSI I DANNI DERIVANTI DA:

1. **l'incarico assunto** da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e successive modifiche od integrazioni;
2. **la detenzione o impiego di esplosivi;**
3. **asbesto,** quali estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio e/o prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto; nonché da uso di prodotti fatti in tutto o in parte di asbesto;
4. **violazione** di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
5. **atti di guerra dichiarata o non,** guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
6. **umidità, stillicidio e, in genere, insalubrità dei locali;**
7. direttamente o indirettamente a **manipolazioni genetiche** e/o attività **biotecnologiche;**
8. **campi elettromagnetici;**

ESCLUSIONI

B. SONO ESCLUSI I DANNI VERIFICATISI:

9. in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati

artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili), ovvero da produzione, detenzione ed uso di **sostanze radioattive;**

C. SONO ESCLUSI I DANNI RELATIVI A:

10. malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla **encefalopatia spongiforme o sindromi affini, influenza aviaria, alcool, tabacco;**

D. SONO ESCLUSI I DANNI CONSEGUENTI A:

11. **malattie professionali,** salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva di cui all'articolo RCO-B "Malattie professionali".

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI

QUANDO IL PRODOTTO HA O DÀ PROBLEMI

Ci sono casi in cui i nostri prodotti hanno qualcosa che non va: un difetto di produzione o di funzionamento, subiscono un sinistro, causano un danno×
Le garanzie che trovi illustrate nella presente Sezione servono a garantirti una protezione da questi rischi.

GLOSSARIO DI SEZIONE

F

Fatturato USA e Canada
Il volume degli affari dichiarato ai fini IVA, derivante dalle esportazioni dirette in USA e Canada dei prodotti assicurati, al netto dell'IVA.
Resta escluso il corrispettivo derivante dalla vendita, per cessazione del loro utilizzo, di beni strumentali utilizzati dall'azienda assicurata.

Fatturato resto del mondo (R.O.W.)
Il volume degli affari dichiarato ai fini IVA, derivante dalle vendite e/o dalle esportazioni nei paesi del Mondo, esclusi USA e Canada, dei prodotti assicurati, al netto dell'IVA.
Resta escluso il corrispettivo derivante dalla vendita, per cessazione del loro utilizzo, di beni strumentali utilizzati dall'azienda assicurata.

P

Prodotto finito
Bene nel quale i prodotti descritti in polizza sono entrati a far parte quali componenti, consegnato al consumatore finale o al distributore la cui attività non implichi interventi che possano incidere sulla sicurezza dello stesso.

Produttore finale
In riferimento alla Sezione Responsabilità Civile Prodotti - Estensione Ritiro Prodotti indiretto, si intende il produttore di prodotti finiti.

S

Sinistro
Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Di seguito le definizioni relative a estensioni specifiche.

a. **Ritiro prodotti diretto:**
il verificarsi di una delle condizioni che rendono necessario l'avvio di un'operazione di ritiro dei prodotti descritti in polizza.

b. **Ritiro prodotti indiretto:**
la richiesta di risarcimento presentata da terzi all'Assicurato per le spese per il ritiro dal mercato di prodotti finiti destinati al consumatore finale.

c. **Sinistro in serie/danno in serie:**
Una pluralità di sinistri originati da uno stesso difetto anche se manifestatosi in più prodotti ed in tempi diversi anche nel caso di una pluralità di danneggiati e in presenza di un'azione risarcitoria collettiva intentata nei confronti dell'Assicurato.
Un danno in serie si considera avvenuto nel momento in cui si sia verificato il primo evento dannoso ed è assicurato solo se il primo evento dannoso di una serie sia avvenuto durante il periodo di validità della copertura assicurativa.
La portata della garanzia assicurativa, relativa ad un danno in serie, è regolamentata dalle Condizioni Contrattuali in vigore al momento in cui sia avvenuto il primo evento dannoso di una serie.
Per primo evento dannoso si intende la prima richiesta di risarcimento ricevuta per la prima volta dall'Assicurato durante la validità della presente polizza e la data della prima richiesta sarà considerata la data di ricevimento di tutte le richieste, anche quelle presentate successivamente alla prima ma comunque entro e non oltre il periodo di efficacia della polizza e nel rispetto del periodo di validità temporale della stessa.

1 - COSA È ASSICURATO

ART. RCP1 OGGETTO DELLA GARANZIA

QUALI DANNI SONO COPERTI
La Società garantisce l'Assicurato di quanto egli sia tenuto a pagare quando civilmente responsabile ai sensi di legge dei danni involontariamente cagionati a terzi dal difetto dei prodotti descritti nella scheda di polizza, anche venduti o distribuiti dall'Assicurato, per i quali **lo stesso rivesta in Italia la qualifica di produttore, come risultante dalle dichiarazioni precontrattuali,** dopo la loro consegna a terzi, per morte, lesioni personali e distruzione o deterioramento di cose diverse dai prodotti difettosi sopra indicati.
Le garanzie sono prestate nel limite del massimale assicurato, fermi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie indicati nella Scheda di polizza.

QUALI EVENTI SONO COPERTI
Danni causati da:
- difetti di imballaggio e confezionamento;
- carenza, omissioni, errori nelle istruzioni d'uso o di manutenzione;
- errata o difettosa conservazione.
  Dal momento che il sinistro derivante da errata o difettosa conservazione è indennizzabile anche dalla garanzia prevista dall'Art. RCT3 "Garanzie complementari sempre operanti" lett. C "Trasformazione, assaggio e vendita di prodotti" della Sezione "Responsabilità Civile verso Terzi", si conviene che i massimali e i limiti di indennizzo/risarcimento previsti dalle due garanzie non saranno cumulabili tra loro ma verranno applicati quelli più favorevoli all'Assicurato.

ART. RCP2 GARANZIE COMPLEMENTARI SEMPRE OPERANTI

A integrazione dell'Art. RCP 1 "Oggetto della garanzia" e a parziale deroga degli artt. RCP7 "Esclusioni e limitazioni" e RCP8 "Persone non considerate terzi", l'assicurazione vale per:

1. ESPORTAZIONE OCCULTA IN USA E CANADA
L'assicurazione vale per i danni verificatisi in USA e Canada provocati da prodotti non direttamente consegnati dall'Assicurato nei predetti Paesi bensì conseguenti a vendita eseguita da terzi all'insaputa dell'Assicurato stesso (esportazione indiretta o occulta).

2. DANNI AL PRODOTTO FINITO
L'assicurazione comprende i danni che i prodotti assicurati, quali componenti fisicamente scindibili o non

scindibili di altri prodotti, provochino ad altro componente o al prodotto finito.
Relativamente ai danni verificatisi in USA e Canada, la garanzia è prestata con i limiti previsti dalla garanzia di cui precedente punto 1.

Copertura	Limite di risarcimento indicato in polizza
Franchigia / Scoperto	indicati in polizza

3. DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ
La garanzia comprende anche i danni indiretti derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Copertura	Limite di risarcimento indicato in polizza
Franchigia / Scoperto	indicati in polizza

4. DANNI DA ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI
L'assicurazione comprende i danni materiali provocati dalla contaminazione accidentale dei prodotti dell'Assicurato con prodotti di terzi contenenti OGM (organismi geneticamente modificati).

Copertura	Limite di risarcimento indicato in polizza
Franchigia / Scoperto	indicati in polizza

5. DANNI DA MUFFE
L'assicurazione vale anche per i danni cagionati da prodotti alimentari di produzione aziendale derivanti da qualsiasi forma o tipo di muffa, fungo, fermento biocontaminante o spora, purchè risultino rispettate le norme in vigore sulla sicurezza alimentare.

Restano esclusi i danni derivanti da micotossine.

Copertura	Limite di risarcimento indicato in polizza
Franchigia / Scoperto	indicati in polizza

2 - OPZIONI AGGIUNTIVE CON AUMENTO DEL PREMIO

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più delle seguenti garanzie, abbinandole alle altre garanzie comprese nella presente sezione a fronte di un aumento del premio. Le garanzie indicate possono essere acquistate indipendentemente l'una dall'altra.
Ogni garanzia sarà valida solo se espressamente richiamata in polizza e ne sia stato pagato il relativo premio.

ART. RP-A ESTENSIONE IN USA E CANADA

QUALI DANNI SONO COPERTI
La presente estensione è valida purché il **fatturato relativo ai prodotti esportati in USA e Canada**, rispetto al fatturato totale del Contraente/Assicurato, **non superi la percentuale del 40%.**

A parziale deroga dell'Art. RCP4 "Ambito di validità territoriale", l'assicurazione è estesa:
- anche ai prodotti consegnati direttamente dall'Assicurato in USA e Canada per i danni ovunque verificatisi;
- solo per i sinistri relativi ai prodotti consegnati nel periodo di efficacia della presente assicurazione.

Il massimale rappresenta il massimo esborso della Società anche per più sinistri originati dallo stesso difetto e se manifestatosi in più prodotti.

NOTA BENE:
Il Contraente/Assicurato si impegna a comunicare alla Società se il fatturato relativo ai prodotti esportati negli USA e Canada, rispetto al fatturato totale del Contraente/Assicurato, superi la percentuale del 40%. In tal caso la Società potrà recedere dal contratto alla prima scadenza annuale successiva alla suddetta comunicazione, mediante lettera raccomandata con preavviso di 15 giorni.

Copertura	Limite di risarcimento indicato in polizza
Franchigia / Scoperto	indicati in polizza

ART. RP-B CONTAMINAZIONE DOLOSA

QUALI DANNI SONO COPERTI
A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. RCP16 "Esclusioni e Limitazioni", punto 10, l'estensione Ritiro Prodotti Diretto comprende anche le spese per le operazioni di ritiro dei prodotti descritti in polizza dovute a contaminazione, alterazione, manomissione intenzionale di prodotti compiute da chiunque, compresi i prestatori di lavoro dell'Assicurato, **ferma l'esclusione del dolo dell'Assicurato stesso.**

Questa estensione della garanzia viene prestata nel limite del massimale Ritiro Prodotti indicato nella scheda di polizza, che rappresenta la massima esposizione della Società:
- **per più sinistri** verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione;
- **per più operazioni di ritiro,** in qualunque periodo compiute, anche se relative a più prodotti;
- **per ogni singola operazione** di ritiro che si protragga oltre il periodo di assicurazione.

Copertura	Limite di risarcimento indicato in polizza
Franchigia / Scoperto	indicati in polizza

ART. RP-C CONFERIMENTO LATTE ALTERATO IN COOPERATIVA

A parziale deroga dell'Art. RCP8 "Persone non considerate terzi", si conviene che, nel caso in cui Contraente Assicurato sia socio di una cooperativa di allevatori produttori, la cooperativa e? considerata terza nei confronti dello stesso ed i soci conferenti sono considerati terzi tra loro. **Dall'assicurazione resta sempre escluso il socio danneggiante nonche? il controvalore del prodotto difettoso e le relative spese di smaltimento.**
L'assicurazione vale per i danni derivanti dal conferimento in cisterna di latte che ha subito un'alterazione causata da:
- comprovato ed involontario errore nell'uso consentito di antibiotici o per mancato rispetto dei tempi di smaltimento degli stessi da parte dell'animale trattato cosi? come prescritti dal medico veterinario e riportati nel registro di trattamenti farmacologici previsti dalla normativa vigente;
- contaminazione del latte da sostanze chimiche anche conseguenti all'uso di detergenti o disinfettanti utilizzati per la manutenzione dell'impianto di mungitura, compreso il contenitore (o cisterna);
- presenza di particelle di sangue da qualsiasi causa originate.

QUALI DANNI SONO COPERTI
Sono in copertura i seguenti danni:
a) il danno diretto cagionato agli altri soci produttori conferenti e alla cooperativa a seguito di alterazione per confusione dell'intero contenuto della cisterna. Il **danno è commisurato al prezzo del latte che sarebbe stato pagato ai produttori danneggiati o che dovra? essere pagato o e? stato pagato dagli acquirenti danneggiat**i.
b) il danno diretto cagionato al proprietario della cisterna che ha raccolto il latte alterato presso uno o piu? conferenti per le spese di smaltimento del latte alterato contenuto nella cisterna, nonche? le spese di pulizia della stessa.

Copertura	Limite di risarcimento dei punti a) e b) indicati in polizza

Franchigia / Scoperto	indicati in polizza

ART. RP-D IGIENIZZAZIONE E SMALTIMENTO IMBALLAGGI

L'assicurazione si intende estesa alle spese sostenute per igienizzare e/o smaltire le confezioni e gli imballaggi - contenenti i prodotti assicurati - sostenute dall'Assicurato a seguito di contaminazione accidentale del prodotto. **La garanzia opera a condizione che le spese siano regolarmente documentate e ragionevolmente sostenute, anche in assenza dell'ordine dell'Autorità di ritiro dei prodotti.**

LIMITAZIONI
Sono sempre esclusi i danni da **contaminazione dolosa** del prodotto

Copertura	Limite di risarcimento indicato in polizza
Franchigia / Scoperto	indicati in polizza

ART. RP-E RETROATTIVITA' ESTESA

A parziale integrazione dell'Art. RCP 3 "Validità temporale della garanzia", l'assicurazione è estesa alle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, **purché i prodotti assicurati siano stati consegnati a terzi non oltre 5 (cinque) anni prima dell'inizio della presente assicurazione.**

L'assicurazione opera in base alla dichiarazione resa in polizza circa l'assenza di atti o fatti che possano determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza.

NOTA BENE:
Le richieste di risarcimento originate da un medesimo difetto (sinistro in serie), anche se presentate in tempi successivi e dopo la cessazione dell'assicurazione, sono considerate tutte presentate alla data della prima richiesta, purché avvenute nel periodo di efficacia dell'assicurazione.

3 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. RCP3 VALIDITÀ TEMPORALE DELLA GARANZIA

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, **a condizione che i prodotti assicurati siano stati consegnati a terzi non oltre 2 (due) anni prima dell'inizio della presente assicurazione.**

La garanzia è operante anche nell'eventualità che la presente polizza ne sostituisca un'altra in corso con la Società per lo stesso rischio, senza soluzione di continuità, **a condizione che i prodotti assicurati siano stati consegnati a terzi non oltre 2 (due) anni prima dell'inizio della polizza sostituita.**

L'assicurazione opera in base alla dichiarazione resa in polizza circa l'assenza di atti o fatti che possano determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza.

NOTA BENE:
Le richieste di risarcimento originate da un medesimo difetto, "sinistro in serie", anche se presentate in tempi successivi e dopo la cessazione dell'assicurazione, sono considerate tutte presentate alla data della prima richiesta, purché avvenute nel periodo di efficacia dell'assicurazione.

ART. RCP4 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i prodotti per i quali l'Assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore, consegnati in tutto il mondo (esclusi USA e Canada) e per i danni ovunque verificatisi.

ART. RCP5 CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ

Nel caso in cui l'Assicurato abbia documentato di essere in possesso di almeno una delle certificazioni volontarie rilasciate da ente accreditato a norma di legge, la Società concede uno sconto del premio di tariffa.

NOTA BENE:
Lo sconto sarà annullato qualora la certificazione non venga rinnovata.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO:
L'Assicurato deve:

1. comunicare alla Società le eventuali modifiche rispetto a quanto risultante dalle dichiarazioni precontrattuali entro il termine di 60 giorni dalla data in cui si è verificata la circostanza;
2. pagare l'integrazione di premio, con effetto dal giorno in cui è venuto meno il diritto allo sconto.

In caso di mancata ottemperanza agli obblighi si applicherà quanto previsto dall'Art. 1898 del Codice Civile.

ART. RCP6 TOLLERANZA PARAMETRI DI PREMIO - ALTRO PRODOTTO

Se dalle stime effettuate al momento del sinistro dovesse risultare che il valore del fatturato eccede il valore dichiarato nella scheda di polizza, **la Società risponderà del danno in proporzione pari al rapporto tra il valore dichiarato nella scheda di polizza ed il valore risultante al momento del sinistro.**

La Società tuttavia rinuncia all'applicazione della suddetta regola proporzionale qualora l'eccedenza riscontrata al momento del sinistro risulti non superiore al 25%. **Qualora detto limite percentuale venga oltrepassato, si applicherà la regola proporzionale esclusivamente per l'eccedenza rispetto a detta percentuale.**

NOTA BENE:
In ogni momento la Società si riserva la facoltà di consultare **banche dati pubbliche** per reperire l'importo del fatturato aggiornato e di inoltrare al Contraente - entro 15 giorni dalla scadenza annuale - il calcolo dell'eventuale nuovo premio di polizza da pagare alla successiva scadenza annuale del contratto.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO:
L'Assicurato/Contraente deve adeguare l'elemento preso come base per il conteggio del premio per la residua durata del contratto a far tempo dalla prima scadenza di premio annuale successiva alla data del sinistro.

Ove non venga ottemperato tale obbligo, la Società, in caso di sinistro, applicherà la proporzionale senza deroga alcuna.

Inoltre, **tale tolleranza non troverà applicazione qualora l'inesatta dichiarazione dell'elemento preso come base per il conteggio del premio concretizzi una dichiarazione inesatta o reticente resa dal Contraente al momento della stipulazione del contratto.**

TOLLERANZA SUL PRODOTTO
Qualora oltre al prodotto dichiarato in polizza, l'Assicurato ne produca un altro, l'assicurazione RC Prodotti sarà valida anche per quest'ultimo purchè il relativo fatturato:

- sia compreso in quello totale dichiarato, preso come parametro del premio;
- non superi il 15% del fatturato complessivo.

4 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

ART. RCP7 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

ESCLUSIONI
La garanzia non opera per:

- **le spese di rimpiazzo** del prodotto difettoso o di sue parti, le spese di riparazione e l'importo pari al controvalore del prodotto;
- **spese e oneri** per il ritiro dal mercato e/o il richiamo di qualsiasi prodotto;
- le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per **ricerche e indagini volte ad accertare le cause del danno**, salvo che dette ricerche e indagini siano state autorizzate dalla Società;
- le spese da chiunque sostenute per **prove, analisi, controlli, verifiche** del prodotto per accertarne la sicurezza e per la necessaria informazione al possessore od al detentore a qualsiasi titolo del prodotto:
- i danni consistenti in **risarcimenti a carattere punitivo** (es. punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio.

LIMITAZIONI

QUALI DANNI?
La garanzia non opera per i danni:

- derivanti da **responsabilità volontariamente assunte** dall'Assicurato e non derivantigli dalla legge;
- derivanti da mancata o anormale produzione del freddo;
- i danni al prodotto trattato o comunque lavorato per conto terzi;
- da violazione di brevetti o marchi;
- direttamente riconducibili alla **intenzionale mancata osservanza di leggi**, norme e regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza, in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto;
- conseguenti a **inquinamento** dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- derivanti da **prodotti di origine organica umana** o riconducibili al virus dell'HIV, nonché i danni da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) come, a titolo esemplificativo, l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeld-Jacob (VCJD);
- derivanti da ingegneria genetica o bioingegneria;
- causati da o dovuti ad assorbimento e/o contaminazione con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione, per via orale) di **asbesto** puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto.
- derivanti dalla generazione di **campi od onde elettromagnetiche** da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianti;
- verificatisi in connessione con fenomeni di **trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo**, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- derivanti da **micotossine.**

ART. RCP8 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati Terzi:

a. **il Titolare, l'Amministratore, i Soci** a responsabilità illimitata dell'Assicurato (se persona giuridica);
b. **il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato** (se persona fisica), nonché i componenti del nucleo familiare dell'Assicurato risultanti dallo Stato di Famiglia;
c. le Società qualificabili come controllanti, controllate, collegate rispetto all'Assicurato in base all'Art. 2359 del Codice Civile nonché gli Amministratori delle stesse.

ART. RCP9 LIMITI DI RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE

L'assicurazione è prestata con i limiti di risarcimento, gli scoperti e le franchigie indicati nella Scheda di polizza.

Il massimale indicato in polizza rappresenta **il massimo esborso della Società:**

a. per sinistro;
b. per più sinistri avvenuti in uno stesso periodo annuo di assicurazione; oppure, per le polizze di durata inferiore all'anno, per più sinistri avvenuti nell'intero periodo di assicurazione;
c. per sinistri in serie.

Per "sinistro in serie" si intende l'insieme di più danni originati da uno stesso difetto e si considera a tutti gli effetti unico anche nel caso di una pluralità di danneggiati organizzatisi o meno in un'azione risarcitoria collettiva.

Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun danno con il minimo di 500 euro, fermi i maggiori importi previsti nella scheda di polizza.

NOTA BENE:
Le garanzie complementari e le garanzie aggiuntive non sono cumulabili con analoghe coperture eventualmente previste nello stesso contratto di assicurazione e il limite complessivo di esposizione è quello con il massimale più elevato.

ART. RCP10 PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, **il massimale stabilito resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.**

ART. RCP11 VINCOLO DI SOLIDARIETÀ

La garanzia è valida esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare, in via solidale, dal rapporto con altri soggetti non assicurati con la presente polizza.

ART. RCP12 NUOVI TIPI DI PRODOTTO

Nel caso in cui l'Assicurato inizi la produzione di nuovi tipi di prodotti non rientranti tra quelli descritti in polizza, gli stessi non si considereranno compresi in garanzia fino ad accettazione espressa da parte della Società.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO
L'Assicurato dovrà, a tale scopo, fornire alla Società tutte le informazioni utili per la valutazione del rischio, ferme le disposizioni dell'Art. 1898 del Codice Civile.

ESTENSIONE RITIRO PRODOTTI

Questa estensione di garanzia è operante solo se richiamata in Scheda di Polizza e se corrisposto il relativo premio.

NORME SPECIFICHE RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE RITIRO PRODOTTI DIRETTO

1 - COSA È ASSICURATO

ART. RCP13 OGGETTO DELLA GARANZIA

COSA COPRE LA GARANZIA
La Società si obbliga a coprire **le spese sostenute dall'Assicurato per il ritiro dal mercato** dei prodotti descritti nella Scheda di polizza, dopo la loro messa in circolazione a causa di un **difetto dei prodotti di cui l'Assicurato sia responsabile**, qualora:

- tali prodotti abbiano causato un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali;
- vi sia la documentata possibilità che tali prodotti possano causare un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali;
- il ritiro di tali prodotti sia stato ordinato dall'Autorità competente, in quanto accertata la pericolosità degli stessi e sussista un grave e immediato rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori.

Questa garanzia copre le spese per le operazioni di ritiro di prodotti decise dall'Assicurato e/o imposte dalle autorità e compiute direttamente dallo stesso o per mezzo di altri soggetti da lui incaricati, **purché i relativi costi siano sostenuti dall'Assicurato stesso.**

ART. RCP14 DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

QUALI SPESE SONO COPERTE
Questa garanzia copre **esclusivamente** le spese:

1. per la comunicazione relativa alla necessità di ritiro dei prodotti, dovendosi intendere tali le pubblicazioni su quotidiani o altri mezzi di stampa, gli annunci attraverso la radio, la televisione o altri mezzi di comunicazione;
2. per individuare, rintracciare e selezionare i prodotti assicurati;
3. per l'analisi del prodotto Assicurato, al fine di individuare la serie o il lotto da sottoporre a ritiro;
4. per il trasporto, l'imballaggio e il magazzinaggio temporaneo dei prodotti assicurati; le spese per il magazzinaggio temporaneo verranno rimborsate per un periodo massimo di 3 (tre) mesi;
5. per la distruzione dei prodotti assicurati, qualora la stessa sia ordinata dall'Autorità competente, oppure qualora tali spese siano inferiori a quelle necessarie per il trasporto e l'eventuale imballaggio e magazzinaggio temporaneo;
6. per la riparazione dei prodotti assicurati presso il consumatore finale, qualora tali spese siano inferiori a quelle necessarie per il trasporto e l'eventuale imballaggio e magazzinaggio temporaneo.

Le spese sopra elencate comprendono quanto pagato ai dipendenti dell'Assicurato a titolo di retribuzioni straordinarie per il personale, nonché le spese per l'assunzione temporanea di personale per effettuare l'operazione di ritiro.

2- CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. RCP15 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

Questa garanzia è operante per i sinistri verificatisi e denunciati alla Società durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, per le operazioni di ritiro iniziate durante lo stesso periodo nonché relative a prodotti in tale periodo messi in circolazione.

NOTA BENE:
In caso di cessazione dell'assicurazione per qualsiasi motivo, verranno coperte le spese per i sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, per le operazioni di ritiro iniziate durante lo stesso periodo e che si protraggano **non oltre dodici mesi dopo la suddetta cessazione.**

3 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

ART. RCP16 LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

LIMITAZIONI: SPESE DI RITIRO
Sono escluse dalla garanzia, sempre e comunque, le spese per il ritiro di prodotti:

1. dei quali i prodotti descritti in polizza siano entrati a far parte;
2. descritti in polizza qualora siano entrati a far parte di altri prodotti e purché non siano da essi scindibili;
3. che siano direttamente riconducibili a intenzionale violazione di leggi, norme o regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza e in vigore al momento della messa in circolazione dei prodotti stessi;
4. che, nel momento in cui il produttore li ha messi in circolazione, non potevano considerarsi difettosi, secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche;
5. immessi sul mercato senza le necessarie autorizzazioni di legge;
6. in cui sia presente amianto;
7. correlato al termine del ciclo di vita previsto dai prodotti assicurati.

LIMITAZIONI: ALTRE SPESE
Sono esclusi dalla garanzia:

8. le spese di distruzione o riparazione dei prodotti, salvo quanto previsto dall'Art. RCP14 "Delimitazione dell'assicurazione", punti 5 e 6;
9. le spese sostenute per riguadagnare la quota di mercato detenuta precedentemente all'operazione di ritiro o per il recupero dell'immagine, le perdite dovute a diminuzione del volume d'affari;
10. le spese per operazioni di ritiro dovute a contaminazione, alterazione, manomissione intenzionale di prodotti, compiute da chiunque, compresi i dipendenti o collaboratori dell'Assicurato;

ESCLUSIONI
Sono esclusi:

11. il controvalore dei prodotti descritti in polizza o dei prodotti finiti dei quali gli stessi siano entrati a far parte quali componenti;
12. le multe, le ammende e le penalità in genere.

NORME SPECIFICHE RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE RITIRO PRODOTTI INDIRETTO

1 - COSA È ASSICURATO

ART. RCP17 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per le spese sostenute dal produttore finale per il ritiro dal mercato di prodotti finiti, dei quali i prodotti descritti in polizza siano entrati a fare parte quali componenti, **dopo la loro messa in circolazione, qualora:**

- tali prodotti abbiano causato un danno a terzi consistente in **morte o lesioni personali**;
- vi sia la **documentata possibilità** che tali prodotti possano causare un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali;
- il ritiro di tali prodotti sia stato **ordinato dall'autorità competente**, in quanto accertata la pericolosità degli stessi e sussista un grave ed immediato rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori;

a causa di un difetto dei prodotti di cui l'Assicurato sia responsabile.

ART. RCP18 DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

QUALI SPESE SONO COPERTE

Questa garanzia **copre esclusivamente le spese:**

1. per la comunicazione relativa alla necessità di ritiro dei prodotti, dovendosi intendere tali le pubblicazioni su quotidiani o altri mezzi di stampa, gli annunci attraverso la radio, la televisione o altri mezzi di comunicazione;
2. per individuare, rintracciare e selezionare i prodotti finiti
3. per l'analisi del prodotto finito, al fine di individuare la serie o il lotto da sottoporre a ritiro;
4. per il trasporto, l'imballaggio e il magazzinaggio temporaneo dei prodotti finiti; le spese per il magazzinaggio temporaneo verranno rimborsate per un periodo massimo di 3 (tre) mesi;
5. per la distruzione dei prodotti finiti, qualora la stessa sia ordinata dall'Autorità competente, oppure qualora tali spese siano inferiori a quelle necessarie per il trasporto e l'eventuale imballaggio e magazzinaggio temporaneo;
6. per la riparazione dei prodotti finiti presso il consumatore finale, qualora tali spese siano inferiori a quelle necessarie per il trasporto e l'eventuale imballaggio e magazzinaggio temporaneo.

Le spese sopra elencate comprendono quanto pagato da chi effettua l'operazione di ritiro ai propri dipendenti a titolo di retribuzioni straordinarie per il personale, nonché le spese per l'assunzione temporanea di personale per effettuare l'operazione di ritiro.

2 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. RCP19 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

Questa garanzia è operante per i sinistri verificatisi e denunciati alla Società durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, **a condizione che i prodotti descritti in polizza, entrati a far parte quali componenti dei prodotti finiti oggetto delle operazioni di ritiro, siano stati messi in circolazione nello stesso periodo.**

NOTA BENE:
In caso di cessazione dell'assicurazione per qualsiasi motivo, verranno coperte le spese per i sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, per le operazioni di ritiro iniziate durante lo stesso periodo e che si protraggano **non oltre dodici mesi dopo la suddetta cessazione.**

3 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

ART. RCP20 LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

LIMITAZIONI: SPESE DI RITIRO
Sono escluse dalla garanzia, sempre e comunque, le spese per il ritiro di prodotti:

1. ritiro diretto dei prodotti descritti in polizza;
2. diversi dal prodotto finito, dei quali i prodotti descritti in polizza siano entrati a far parte;
3. che sia direttamente riconducibile a intenzionale violazione di leggi, norme o regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza e in vigore al momento della messa in circolazione dei prodotti stessi;
4. che, nel momento in cui il produttore li ha messi in circolazione, non potevano considerarsi difettosi, secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche;
5. immessi sul mercato senza le necessarie autorizzazioni di legge;
6. correlato al termine del ciclo di vita previsto dai prodotti assicurati;

LIMITAZIONI: ALTRE SPESE
Sono esclusi dalla garanzia, sempre e comunque, gli importi qui indicati:

7. le spese di distruzione o riparazione dei prodotti, salvo quanto previsto dall'Art. RCP18 "Delimitazione dell'assicurazione" -punti 5 e 6;
8. le spese sostenute per riguadagnare la quota di mercato detenuta precedentemente all'operazione di ritiro o per il recupero dell'immagine, le perdite dovute a diminuzione del volume d'affari;
9. le spese derivanti da impegni volontariamente assunti dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
10. le spese per operazioni di ritiro dovute a contaminazione, alterazione, manomissione intenzionale di prodotti, compiute da chiunque, compresi i dipendenti o collaboratori dell'Assicurato.

ESCLUSIONI
Sono esclusi

11. il controvalore dei prodotti descritti in polizza o dei prodotti finiti dei quali gli stessi siano entrati a far parte quali componenti;
12. **le multe, le ammende e le penalità in genere.**

NORME RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE RITIRO PRODOTTI DIRETTO E INDIRETTO

1 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. RCP21 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE

Questa garanzia vale per le operazioni di ritiro effettuate nei Paesi dell'Europa geografica.

ART. RCP22 ARBITRATO

In caso di disaccordo sull'operatività della garanzia, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi ad un collegio di tre periti

COME AGISCONO I PERITI
Ogni Parte deve indicare il proprio perito; il terzo sarà scelto di comune accordo, altrimenti la nomina sarà fatta dal Presidente del Tribunale del luogo di riunione del collegio - ovvero il luogo ove ha sede la Società o l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Questa scelta è fatta dalla parte attrice (cioè di chi promuove il contenzioso).

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo perito.

Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e **sono obbligatorie per le Parti** anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.

ART. RCP23 NUOVI TIPI DI PRODOTTI

Nel caso in cui l'Assicurato inizi la produzione di nuovi tipi di prodotti non rientranti tra quelli descritti in polizza, questi non si considereranno compresi in garanzia fino ad accettazione espressa da parte della Società.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO
L'Assicurato dovrà, a tale scopo, fornire alla Società tutte le informazioni utili per la valutazione del rischio, ferme le disposizioni dell'Art. 1898 del Codice Civile.

2- QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA

ART. RCP24 SCOPERTO

Questa garanzia è prestata previa applicazione, per ogni sinistro, di uno scoperto di importo pari al 10% delle spese rimborsabili con il minimo dell'importo indicato nella Scheda Tecnica di polizza.

ART. RCP25 LIMITI DI INDENNIZZO / RISARCIMENTO

Il massimale indicato in polizza per questa garanzia rappresenta il **massimo esborso della Società per sinistro** e viene prestato in eccedenza al massimale per l'assicurazione di Responsabilità Civile Prodotti.

NOTA BENE:
In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto massimale:

- per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione;
- per più operazioni di ritiro, in qualunque periodo compiute, originate dallo stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti;
- per ogni singola operazione di ritiro che si protragga oltre il periodo di assicurazione.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE FAMIGLIA

LA TUTELA D'IMPRESA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE

I possibili danni arrecati involontariamente ad altri fanno parte dei rischi legati alla vita privata, ma anche derivanti dall'essere proprietario di un'abitazione. In questa sezione vengono indicate le norme che regolano le soluzioni per risarcire le altre persone del danno provocato, attraverso un'ampia gamma di coperture, di base e personalizzabili.

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) - FAMIGLIA

GLOSSARIO DI SEZIONE

C

Cose
Gli oggetti materiali e gli animali.

D

Dimora abituale
L'abitazione dove ha la residenza anagrafica l'Assicurato.

Dimora saltuaria
Il luogo dove l'Assicurato abita saltuariamente senza avere residenza anagrafica.

N

Nucleo familiare
I soggetti che risultano iscritti nel certificato di stato di famiglia dell'Assicurato.

R

Responsabilità civile
La responsabilità patrimoniale che deriva all'Assicurato dalla lesione colposa di un diritto altrui.

1 - COSA È ASSICURATO

ART. RCF1 OGGETTO DELLA GARANZIA

QUALI DANNI SONO COPERTI
La Società tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente causati a terzi per:
- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento materiale di cose;

nell'ambito della vita privata.

L'assicurazione opera sino alla concorrenza dei Massimali indicati in polizza, fermi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie indicati nella scheda di polizza.

La garanzia comprende la Responsabilità Civile che possa derivare:
- all'Assicurato
- e/o alle altre persone con lui conviventi risultanti dal certificato anagrafico di stato di famiglia dal fatto anche doloso di:
  - figli minori (legittimi, naturali riconosciuti ai sensi di legge o adottivi), ancorché non conviventi;
  - minori in affidamento familiare, limitatamente al periodo dell'affidamento;
  - soggetti conviventi risultanti dal certificato anagrafico di stato di famiglia di cui sia tutore o curatore;
  - addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari nello svolgimento delle loro mansioni.

La garanzia comprende la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da:
- la proprietà della dimora abituale;
- la conduzione dell'abitazione, sia dimora abituale che saltuaria e dei relativi arredamenti, impianti (**ESCLUSI gli impianti fotovoltaici, solari termici e geotermico**) e pertinenze (box, cantine, soffitte, giardini)

ad **eccezione dei periodi in cui siano locate o cedute in comodato a Terzi o comunque non utilizzate dall'Assicurato** e/o dalle persone con lo stesso conviventi risultanti dal certificato anagrafico di stato di famiglia.
L'assicurazione comprende, inoltre, i danni da **spargimento d'acqua e da rigurgito di fogna** conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture della dimora abituale, esclusi **i danni da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali.**

ART. RCF2 GARANZIE COMPLEMENTARI SEMPRE OPERANTI

Ad integrazione dell'Art. RCF 1 "Oggetto della garanzia" e a parziale deroga degli artt. RCF4 "Esclusioni e limitazioni" e RCF5 "Persone non considerate terzi", l'assicurazione vale per:

A. SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE
L'assicurazione comprende i danni a terzi derivanti da intossicazione o avvelenamento a seguito di somministrazione di cibi e bevande.

B. DANNI DA INCENDIO
L'assicurazione vale per i danni a cose altrui provocati da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

NOTA BENE:
Qualora i danni a cose altrui da incendio, esplosione e scoppio, risultino garantiti alla partita assicurata "**Ricorso terzi**" di polizza Incendio contratta dall'Assicurato, la presente garanzia interverrà per la parte di danno eccedente tale copertura, fermo in ogni caso il limite di indennizzo previsto nella scheda di polizza.

Copertura	Limite di risarcimento indicato in polizza
Franchigia / Scoperto	indicati in polizza

C. DANNI CAGIONATI DA ANIMALI

L'assicurazione comprende i danni cagionati a terzi **dagli animali da compagnia di proprietà e/o in uso all'Assicurato e/o alle altre persone appartenenti al suo nucleo familiare** la cui responsabilità è garantita dall'assicurazione.

La garanzia vale per i danni cagionati a terzi da proprietà e/o uso di animali domestici diversi da quelli da compagnia, quali animali da cortile o da sella, **per esclusivo uso familiare e non di allevamento e con l'esclusione comunque dei rischi relativi alla partecipazione a fiere o a gare di ogni tipo**.

Limitatamente alla responsabilità civile derivante dalla proprietà/utilizzo del cane, **l'assicurazione opera a condizione che il proprietario/utilizzatore osservi le disposizioni imposte dalla normativa vigente al momento del sinistro in materia di tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.**

Copertura	Limite massimale di polizza
Franchigia / Scoperto	indicati in polizza

D. ATTIVITÀ SPORTIVE

L'assicurazione comprende i danni derivanti dalla pratica di attività sportive inclusa la partecipazione a gare dilettantistiche.

E. DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ

L'assicurazione comprende i danni indiretti derivanti da interruzione o sospensione di attività professionali, industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Copertura	Limite di risarcimento indicato in polizza
Franchigia / Scoperto	indicati in polizza

F. TRASPORTATI SU VEICOLI E MINORI ALLA GUIDA DI VEICOLI

L'assicurazione comprende i danni cagionati a terzi dall'Assicurato nella qualità di trasportato su veicoli, **con esclusione dei danni al veicolo nonché al guidatore ed ai trasportati.**

L'assicurazione comprende, inoltre, i danni cagionati a terzi da minori o da incapaci per legge a seguito di messa in circolazione/navigazione di veicoli a motore o natanti in violazione delle norme di abilitazione prescritte dalla legge.

La garanzia opera a condizione che:

- **la messa in circolazione sia avvenuta all'insaputa delle persone assicurate che rispondono civilmente del fatto del minore o dell'incapace;**
- **i veicoli, se di proprietà dell'Assicurato, risultino regolarmente garantiti per i rischi di responsabilità civile derivante dalla circolazione/navigazione.**

L'assicurazione vale anche in caso di rivalsa esercitata dalla società di assicurazione, ai sensi della vigente normativa sull'assicurazione RC Auto obbligatoria.

G. PROPRIETÀ, DETENZIONE E USO DI ARMI

L'assicurazione comprende i danni conseguenti alla proprietà, detenzione e/o uso, purché legittimo, delle armi dell'Assicurato o di altra persona appartenente al suo nucleo familiare, **con l'esclusione dell'esercizio dell'attività venatoria.**

H. DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE

L'assicurazione si estende ai danni a terzi per morte, lesioni personali, distruzione e deterioramento di cose in conseguenza di inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite **a seguito di evento improvviso ed accidentale.**

Copertura	Limite di risarcimento indicato in polizza
Franchigia / Scoperto	indicati in polizza

2 - OPZIONI AGGIUNTIVE CON AUMENTO DEL PREMIO

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più delle seguenti garanzie, abbinandole alle altre garanzie comprese nella presente Sezione a fronte di un aumento del premio. Le garanzie indicate possono essere acquistate indipendentemente l'una dall'altra.
Ogni garanzia sarà valida solo se espressamente richiamata in polizza e ne sia stato pagato il relativo premio.

ART. RF-A PROPRIETÀ DELLA DIMORA SALTUARIA

QUALI DANNI SONO COPERTI
A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. RCF 4 "Esclusioni e limitazioni" punto 4, la garanzia si estende ai danni derivanti dalla proprietà della dimora saltuaria dell'Assicurato, indicata nella scheda di polizza, compresi i locali e relativi arredamenti, impianti (**esclusi fotovoltaici, solari termici e geotermici**) e pertinenze (box, cantine, soffitte, giardini).

NOTA BENE:
Nel caso sia **contestualmente operante la garanzia aggiuntiva RF-C "Committenza di lavori edili"**, la copertura ivi prevista si estende altresì alla committenza di lavori edili effettuati nella dimora saltuaria dell'Assicurato come sopra individuata.

ART. RF-B COLLABORATORI FAMILIARI

QUALI DANNI SONO COPERTI
A parziale deroga di quanto previsto dagli Art. RCF 5 "Persone non considerate terzi", lett. b), la garanzia comprende - sempreché l'Assicurato ne debba rispondere - anche **i danni arrecati a terzi** dagli addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari in genere in occasione di lavoro o servizio, nonché le **lesioni gravi o gravissime**, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale, **dagli stessi subite** nello svolgimento delle loro mansioni.

ART. RF-C COMMITTENZA DI LAVORI EDILI

QUALI DANNI SONO COPERTI
A parziale deroga di quanto indicato all'Art. RCF 4 "Esclusioni e limitazioni" punto 5, l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori, ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, effettuati **presso la dimora abituale**, purché:
- **risultino designati il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e quello per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'espletamento dei relativi incarichi;**
- **dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o le lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale;**
- **i lavori siano stati affidati ad imprese che esercitino regolarmente l'attività edile ed impieghino i propri prestatori di lavoro in conformità alla normativa vigente.**

Tale estensione di garanzia comprende l'eventuale responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per gli **infortuni sul lavoro occorsi ai prestatori di lavoro** dell'impresa esecutrice.

NOTA BENE:
Nel caso sia contestualmente operante la garanzia facoltativa RF-A "Proprietà della dimora saltuaria", la copertura si estende altresì alla committenza di lavori edili effettuati nella dimora saltuaria dell'Assicurato indicata in polizza.

3 - OPZIONE AGGIUNTIVA CON RIDUZIONE DEL PREMIO

È prevista una riduzione del premio in caso il Contraente scelga di acquistare la seguente opzione, che sarà valida solo se espressamente richiamata in polizza.

ART. RF-D ESCLUSIONE DELLA PROPRIETÀ DELLA DIMORA ABITUALE

A parziale deroga dell'Art. RCF 1 "Oggetto dell'assicurazione", dall'assicurazione si intendono **esclusi i rischi relativi alla proprietà della dimora abituale dell'Assicurato.**

4 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. RCF3 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE

La garanzia è valida in tutto il Mondo.

5 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

ART. RCF4 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI: RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T)

A seguire sono elencate le limitazioni e le esclusioni dall'assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi descritta in questa sezione.

LIMITAZIONI

A. SONO ESCLUSI I DANNI CAUSATI DA O DOVUTI:

1. all'esercizio di **attività professionali** o comunque retribuite;
2. al **furto**;
3. a proprietà, uso o guida di **veicoli e natanti a motore** o da impiego di apparecchi per il volo, nonché dei mezzi aerei a pilotaggio remoto compresi i droni;
4. alla proprietà di **beni immobili diversi dalla dimora abituale** e dei relativi impianti, salvo quanto previsto all'Art. RF-A "Proprietà della dimora saltuaria";
5. a lavori di **manutenzione straordinaria**, ampliamento, sopraelevazione o demolizione di beni immobili ed in generale da lavori edili rientranti nel campo di applicazione del titolo IV del D.Lgs. n. 81 del 2008 - Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro come successivamente modificato e integrato, salvo quanto previsto all'Art. RF-C "Committenza di lavori Edili";
6. a **umidità, insalubrità dell'ambiente e stillicidio**;
7. verificatisi in occasione di atti di **guerra** (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, **occupazione militare** ed invasione;
8. alla pratica di paracadutismo, aeromodellismo e **sport aerei in genere**;
9. all'esercizio dell'**attività venatoria**;
10. di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente od indirettamente derivanti dall'**amianto** o da qualunque altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto;
11. a **inquinamento** dell'acqua, dell'aria e del suolo, salvo quanto previsto all'Art. RCF2 "Garanzie complementari sempre operanti", lett. H.

ESCLUSIONI

B. SONO ESCLUSI I DANNI ALLE COSE DI TERZI:

12. a qualsiasi titolo **detenute;**

C. DANNI CONSEGUENTI A:

13. sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di **energia nucleare o di radioattività**, a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente, a detenzione o impiego di sostanze esplosive nonché relativi a campi elettromagnetici.

ART. RCF5 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

NON SONO CONSIDERATI TERZI:

a) **tutte le persone assicurate** se appartenenti al nucleo familiare dell'Assicurato ovvero conviventi, i loro discendenti e ascendenti e qualsiasi altro parente o affine;
b) gli **addetti** ai servizi domestici e collaboratori familiari in genere che subiscano il danno in occasione di lavoro di servizio.

ART. RCF6 LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE, SCOPERTI

I limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti sono quelli indicati nella scheda di polizza.

Le garanzie complementari e le garanzie aggiuntive non sono cumulabili con analoghe coperture eventualmente previste nello stesso contratto di assicurazione e il limite complessivo di esposizione è quello con il massimale più elevato.

ART. RCF7 PLURALITÀ DI ASSICURATI

Nel caso l'assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale assicurato stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento **resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più persone assicurate fra di loro.**

SEZIONE INFORTUNI

TUTELA DELLA PERSONA

I possibili danni che si possono subire a seguito di un infortunio fanno parte dei rischi legati al lavoro in agricoltura ed alla vita privata. In questa sezione vengono indicate le norme che regolano le soluzioni per indennizzare le persone assicurate mediante un'ampia gamma di coperture personalizzabili

GLOSSARIO DI SEZIONE

C

Competizioni di regolarità pura
Manifestazioni, comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, nelle quali il rispetto dei tempi prestabiliti e non la velocità per percorrere i diversi settori in cui deve essere suddiviso il percorso (controlli orari) e determinati tratti dello stesso (prove di classifica) costituisce il fattore determinante per la classifica.

Convivente more uxorio
La persona, che in base a un rapporto personale duraturo e continuativo con l'Assicurato, adeguatamente documentato e socialmente noto, convive stabilmente con l'Assicurato e ha in comune la residenza anagrafica (o il domicilio abituale) e lo stato di famiglia.

D

Day hospital
La degenza diurna, in istituto di cura (pubblico o privato) regolarmente autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, documentata da cartella clinica e finalizzata all'erogazione di trattamenti terapeutici o chirurgici.

F

Frattura scheletrica
La soluzione di continuo di una struttura ossea per sollecitazioni traumatiche eccedenti il suo limite di resistenza, che sia strumentalmente accertata mediante idonea indagine radiografica: raggi standard e/o RMN (Risonanza Magnetica Nucleare) e/o TAC (Tomografia Assiale Computerizzata). L'accertamento diagnostico strumentale deve essere, inoltre, corredato da un referto medico di pronto soccorso ospedaliero o di uno specialista ortopedico. **Non sono da considerare fratture le lesioni a strutture cartilaginee nonché le infrazioni.**

I

Immobilizzo
Ogni mezzo di contenzione rigido costituito da gesso o altro apparecchio immobilizzante prescritto dal medico. Sono compresi i bendaggi elastici anche se adesivi limitatamente al trattamento di fratture radiologicamente accertate.

Inabilità temporanea (da infortunio)
La perdita temporanea, totale o parziale, a seguito di infortunio, della capacità dell'Assicurato di attendere alle attività professionali previste dalla Polizza.

Infortunio
Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte, l'invalidità permanente, l'inabilità temporanea e/o una delle altre prestazioni garantite dalla polizza.

Infortuni professionali
Gli infortuni che l'Assicurato subisce nell'esercizio delle attività professionali previste dalla Polizza. Sono inoltre compresi gli infortuni subiti dall'Assicurato nel tragitto dall'abitazione al luogo di lavoro e viceversa e nel tragitto dalla sede dove viene svolta l'attività lavorativa fino al raggiungimento di altre sedi e viceversa, purché l'infortunio avvenga durante il tempo necessario a compiere il percorso per via ordinaria e con gli abituali mezzi di locomozione, sia pubblici che privati.

Infortuni extra-professionali
Gli infortuni che l'Assicurato subisce nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere professionale e cioè quelli che subisce durante l'espletamento di tutte le attività concernenti la normale vita domestica, sociale e di relazione compresa l'esecuzione di lavori occasionali svolti per le normali esigenze familiari e la partecipazione ad attività di volontariato non retribuito.
Sono quindi esclusi tutti gli infortuni che l'Assicurato subisce mentre presta opera comunque retribuita alle dipendenze di terzi o in proprio a titolo professionale.

Invalidità permanente (per infortunio)
La perdita definitiva, totale o parziale, della capacità dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

Istituto di cura
Gli ospedali pubblici, le cliniche e le case di cura convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e/o private, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera e al ricovero dei malati. Sono esclusi: gli stabilimenti termali, le cliniche e le case di cura per la convalescenza, per la lunga degenza finalizzata alla riabilitazione in seguito ad un ricovero e/o intervento, per la cura di malati cronici e le strutture che prestano prevalentemente cure con finalità dietologiche ed estetiche.

R

Ricovero/Degenza
La permanenza in un istituto di cura che comporti il pernottamento.

S

Sforzo
L'evento straordinario e improvviso in cui, per evincere una resistenza esterna, è richiesto l'impiego di una energia muscolare superiore alle possibilità fisiche dell'Assicurato.

Sport professionistico
L'attività sportiva svolta da atleti a favore di una società sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline che hanno riconosciuto il professionismo e regolamentate dal CONI in base alla Legge n° 91 del 1981 (e successive eventuali modifiche) e/o attività sportiva che comporti remunerazione diretta (compenso monetario,
determinato, a carattere continuativo, percepito dai praticanti di uno sport come corrispettivo delle prestazioni continuative e ricorrenti eseguite a favore di una società o di un ente sportivo). Si precisa che non è considerato sport professionistico quello con remunerazione indiretta (compenso monetario, forfetario, a carattere non continuativo, percepito sottoforma di rimborsi delle spese e/o diarie sostenute dai praticanti uno sport come corrispettivo delle prestazioni continuative e ricorrenti e/o con premi monetari in base alla classifica di una gara/competizione).

1 - COSA È ASSICURATO

ART. INF1 OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società, **in caso di infortunio dell'Assicurato**, presta le seguenti garanzie, meglio descritte nei corrispondenti articoli:

- **morte;**
- **invalidità permanente;**
- **diaria da ricovero;**
- **diaria da immobilizzazione;**
- **diaria per inabilità temporanea;**
- **rimborso spese di cura.**

L'assicurazione è prestata **esclusivamente per le garanzie**, sempre operanti e opzionali, in relazione alle quali risultino **indicati in polizza le somme assicurate e/o i massimali** e i relativi premi e risulti, in polizza, l'indicazione della loro operatività

L'assicurazione viene prestata esclusivamente per gli infortuni che l'Assicurato subisca nell'espletamento delle attività proprie dei settori agricoltura, allevamento, silvicoltura e nello svolgimento di ogni altra attività che non abbia carattere professionale.

ART. INF2 GARANZIE COMPLEMENTARI SEMPRE OPERANTI

Sono compresi:

a) asfissia di origine non morbosa;
b) avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
c) annegamento;
d) assideramento o congelamento;
e) colpi di sole o di calore;
f) le affezioni conseguenti a morsi di animali e rettili o a punture di insetti o aracnidi, esclusa la malaria;
g) infortuni derivanti da colpa grave dell'Assicurato (in deroga all'Art. 1900 del Codice Civile);
h) infortuni causati da tumulti popolari **a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva** (in deroga all'Art. 1912 del Codice Civile);
i) infortuni derivanti da stati di malore o incoscienza, **non provocati da abuso di alcolici, di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o sostanze allucinogene**;
j) lesioni da sforzo, **con esclusione degli infarti e delle ernie**;
k) le conseguenze di movimenti tellurici, limitatamente alle sole garanzie Morte e Invalidità Permanente se attivate, per la somma assicurata in polizza ma **con il massimo di 75.000 euro per ognuna delle due garanzie e per ogni persona assicurata**. Sulla garanzia Invalidità Permanente viene applicata una **franchigia assoluta pari al 24%** se in polizza è stata scelta una franchigia inferiore, altrimenti si applica quella di polizza.

Sono inoltre compresi:

1) ERNIE ADDOMINALI DA SFORZO
Sono invece comprese le ernie addominali da sforzo **limitatamente ai casi di invalidità permanente e inabilità temporanea se prevista dal contratto.**
Se l'ernia addominale risulta operabile, viene corrisposta un'indennità per inabilità temporanea fino a un **massimo di 15 (quindici) giorni**; se l'ernia non risulta operabile, viene corrisposta un'indennità **non superiore al 10% della somma assicurata per la garanzia "Invalidità permanente"**.

2) ROTTURE SOTTOCUTANEE
L'assicurazione infortuni comprende inoltre gli esiti conseguenti di traumi diretti di rottura sottocutanea, di seguito indicati:
- tendine di Achille;

- tendine del bicipite brachiale (prossimale o distale);
- tendine dell'estensore del pollice;
- tendine del quadricipite femorale;
- cuffia dei rotatori.

Per le lesioni di cui sopra, la Società corrisponde forfettariamente, qualora in polizza sia compresa la garanzia "Invalidità permanente", una indennità pari al 5% della somma assicurata senza applicazione della franchigia prevista in polizza **e per un importo massimo di 30.000 euro per sinistro e per anno assicurativo**.

NOTA BENE:
Si precisa che:
- **per tali lesioni non verranno corrisposti altri indennizzi per le altre garanzie eventualmente previste in polizza, ad eccezione della garanzia "Assistenza";**
- **nel corso del contratto, considerando anche eventuali contratti sostituiti, non potrà essere indennizzato, per ogni arto, più di un sinistro relativo a ciascuna delle lesioni sopra indicate.**

3) USO E GUIDA DI VEICOLI A MOTORE
Si intendono compresi in garanzia gli infortuni derivanti da uso e guida di macchine agricole ed operatrici e di autoveicoli per i quali è prescritta una patente di categoria non superiore alla C, **purché l'Assicurato sia abilitato** a norma delle disposizioni in vigore. Sono inoltre compresi in garanzia gli infortuni causati da gare di gimkane trattoristiche **purché indette dalle organizzazioni sindacali dei produttori agricoli**.
La garanzia è estesa alle operazioni rese necessarie, in caso di fermata della macchina agricola, per la ripresa della marcia nonché dalle operazioni di aggancio e sgancio di macchine operatrici e attrezzi azionati dalla macchina agricola stessa.

ART. INF3 RISCHI SPORTIVI IN GARANZIA SENZA ALCUNA LIMITAZIONE

L'assicurazione comprende gli infortuni occorsi durante la pratica dei seguenti sport non professionalmente svolta.

a) Sport non agonistici
Attività sportive a carattere ricreativo che non prevedano un tesseramento alle federazioni sportive o enti di promozione sportiva.
Sono compresi gli sport che comportino gli allenamenti e la partecipazione a gare competitive aziendali e interaziendali e gli eventi avvenuti durante la pratica di sport (**escluso il ciclismo**) che prevedono un preventivo tesseramento alle federazioni sportive o enti di promozione sportiva, ma si sono verificati in ambito non agonistico (gare e allenamenti).

b) Sport agonistici a basso rischio
Partecipazione, a livello non professionistico, a gare e relativi allenamenti, anche con preventivo tesseramento alle competenti federazioni sportive o enti di promozione sportiva dei seguenti sport: atletica leggera, bocce, golf, pesca non subacquea, podismo, scherma, surf, tennis, tennistavolo, tiro, windsurf e vela.

c) Alpinismo su roccia fino al 5° grado della scala U.I.A.A. (Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche) **e scalata di ghiaccio fino al grado II - 3 della Scala Canadese**, purché non avvengano in solitaria e **con esclusione del free climbing.**

ART. INF4 RISCHIO VOLO

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca, **in qualità di passeggero**, durante i voli di linea regolari e i charter di Società di Traffico Aereo Regolare (elenco pubblicato su "Flight Guide Worldwide" - OAG). **Ciò a condizione che non siano effettuati da società e/o aziende di lavoro aereo in occasioni di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri e/o da aeroclubs.**
L'assicurazione è operante dal momento in cui l'Assicurato è salito a bordo in un aeromobile fino al momento in cui ne è disceso.
Sono inoltre considerati infortuni anche quelli occorsi in conseguenza di imprudenza o negligenza grave

dell'Assicurato in qualità di passeggero.

ART. INF5 RISCHIO GUERRA

A parziale deroga dell'Art. 1912 del Codice Civile, la garanzia è estesa agli infortuni:
- **connessi ad atti di guerra, guerra civile, insurrezione, occupazione militare;**
- **per il periodo massimo di 14 (quattordici) giorni dall'inizio delle ostilità;**
- **se e in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici in uno Stato estero.**

Si precisa che **non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni**.
Si precisa che se il sinistro non è relativo ad atti di guerra verrà comunque considerato in copertura anche se verificatosi in un paese considerato a rischio guerra.

GARANZIE PRINCIPALI

a) MORTE PER INFORTUNIO

ART. INF6 MORTE

La Società corrisponde in caso di decesso dell'Assicurato per infortunio la somma assicurata ai Beneficiari o in difetto di designazione agli eredi in parti uguali.

ART. INF7 MORTE PRESUNTA

Se la salma dell'Assicurato non viene ritrovata, **la Società liquida il capitale garantito dopo 6 (sei) mesi dalla presentazione e accettazione dell'istanza di morte presunta come previsto dagli Artt. 60 e 62 del Codice Civile**.
Se dopo il pagamento dell'indennizzo risulta che l'Assicurato è vivo o che l'infortunio non è indennizzabile, la Società ha diritto alla restituzione dell'intera somma pagata.

ART. INF8 CUMULO DELLE INDENNITA'

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento dell'indennizzo per Invalidità permanente e in conseguenza dell'infortunio, l'Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, se questa è maggiore, senza chiedere il rimborso in caso contrario.

ART. INF9 COMMORIENZA DEL CONIUGE

Se lo stesso infortunio causa il decesso dell'Assicurato e quello del coniuge o convivente more uxorio, il capitale verrà corrisposto con la maggiorazione del 100% e con il **limite massimo di maggiorazione di 400.000 euro** nei seguenti casi:
- a favore di uno o più figli minori che risultino fiscalmente a carico dell'Assicurato e/o del coniuge (o del convivente more uxorio) deceduti;
- a favore di un figlio con handicap che abbia una invalidità di almeno il 60%.

Qualora la stessa maggiorazione sia prevista da un contratto infortuni della Società in cui risulti Assicurato anche il coniuge (o il convivente more uxorio), il cumulo tra le maggiorazioni previste dai contratti non potrà comunque superare l'importo di 400.000 euro.

b) INVALIDITA' PERMANENTE DA INFORTUNIO

ART. INF10 INVALIDITA' PERMANENTE

La Società corrisponde un indennizzo in caso di infortunio che comporti un'invalidità permanente totale o parziale.

ART. INF11 TABELLA DI ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITÀ PERMANENTE - TABELLA INAIL

L'indennizzo è calcolato moltiplicando la somma assicurata per la percentuale accertata di invalidità permanente **al netto dell'eventuale franchigia operante in polizza**, secondo i seguenti criteri:

- se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente totale, la Società corrisponde l'intera somma assicurata più le eventuali maggiorazioni contrattualmente previste;
- se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente, che deve essere accertata con riferimento alla "Tabella di valutazione del grado percentuale di invalidità permanente - Tabella INAIL" di seguito riportata, convenzionalmente chiamata Tabella INAIL.

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL GRADO PERCENTUALE DI INVALIDITA' PERMANENTE
TABELLA INAIL
(Allegato 1 al D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124 escluse successive modifiche ed integrazioni)

Perdita totale, anatomica o funzionale di:	**Percentuali di valutazione**	
	Destro	**Sinistro**
Sordità completa di un orecchio	15%	
Sordità completa bilaterale	60%	
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio	35%	
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi	40%	

Altre menomazioni della facoltà visiva:

Visus perduto	Visus residuo	Percentuale per occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore)	Percentuale per occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore)
1/10	9/10	1%	2%
2/10	8/10	3%	6%
3/10	7/10	6&	12%
4/10	6/10	10%	19%
5/10	5/10	14%	26%
6/10	4/10	18%	34%
7/10	3/10	23%	42%
8/10	2/10	27%	50%
9/10	1/10	31%	58%
10/10	0/10	35%	65%

NOTE:
1. In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio;
2. la valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale;
3. nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di Invalidità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entità del vizio di refrazione;
4. la perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16%;
5. in caso di afachia monolaterale con:
   - visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15%;
   - visus corretto di 7/10 18%;
   - visus corretto di 6/10 21%;
   - visus corretto di 5/10 24%;
   - visus corretto di 4/10 28%;
   - visus corretto di 3/10 32%;
   - visus corretto inferiore a 3/10 35%;
6. in caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la percentuale riportata nella tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.

	Destro	**Sinistro**
Perdita totale, anatomica o funzionale di:		
- Stenosi nasale assoluta unilaterale	8%	
- Stenosi nasale assoluta bilaterale	18%	
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:		
- con possibilità di applicazione di protesi efficace	11%	
- senza possibilità di applicazione di protesi efficace	30%	
Perdita di un rene con integrità del rene superstite	25%	
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica	15%	
Perdita di un testicolo	0%	
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio	5%	
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	50%	40%
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola	40%	30%
Perdita del braccio:		
- per disarticolazione scapolo-omerale	85%	75%
- per amputazione al terzo superiore	80%	70%
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio	75%	65%
Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano	70%	60%
Perdita di tutte le dita della mano	65%	55%
Perdita del pollice e del primo metacarpo	35%	30%
Perdita totale del pollice	28%	23%
Perdita totale dell'indice	15%	13%
Perdita totale del medio	12%	
Perdita totale dell'anulare	8%	
Perdita totale del mignolo	12%	
Perdita della falange ungueale del pollice	15%	12%
Perdita della falange ungueale dell'indice	7%	6%
Perdita della falange ungueale del medio	5%	

Perdita della falange ungueale dell'anulare	3%	
Perdita della falange ungueale del mignolo	5%	
Perdita delle due ultime falangi dell'indice	11%	9%
Perdita delle due ultime falangi del medio	8%	
Perdita delle due ultime falangi dell'anulare	6%	
Perdita delle due ultime falangi del mignolo	8%	
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110°-75°:		
a. in semipronazione:	30%	25%
b. in pronazione	35%	30%
c. in supinazione	45%	40%
d. quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	25%	20%
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi	55%	50%
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi:		
a. in semipronazione	40%	35%
b. in pronazione	45%	40%
c. in supinazione	55%	50%
d. quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	35%	30%
Anchilosi completa dell'articolazione radiocarpica in estensione rettilinea	18%	15%
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:		
a. in semipronazione	22%	18%
b. in pronazione	25%	22%
c. in supinazione	35%	30%
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole	45%	
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi	80%	
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto	70%	
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	65%	
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	55%	
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede	50%	
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso	30%	
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso	16%	
Perdita totale del solo alluce	7%	
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si dà luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il	3%	
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio	35%	
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto	20%	
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri	11%	

Per gli esiti di rottura sottocutanea, del tendine di Achille, del tendine del bicipite brachiale (prossimale o distale), del tendine dell'estensore del pollice, del tendine del quadricipite femorale, della cuffia dei rotatori, vale quanto indicato nell'Art. INF2 "Garanzie complementari sempre operanti", punto 2.

NOTA BENE:

In caso di constatato mancinismo, le percentuali di riduzione della attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e quelle del sinistro al destro.

ART. INF12 CRITERI SPECIFICI DI INDENNIZZABILITÀ

In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

ART. INF13 CRITERI PARTICOLARI DI INDENNIZZABILITÀ

Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente parziale non prevista nella tabella scelta, si fa riferimento ai seguenti criteri:

- se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo, le percentuali vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
- se l'infortunio determina menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procede a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella suddetta e ai criteri sopra elencati, l'indennizzo è stabilito tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione;
- per la valutazione delle menomazioni visive e uditive, il grado di invalidità viene quantificato tenendo conto della possibilità di applicare dei presidi correttivi.

ART. INF14 MASSIMO INDENNIZZO PER LESIONI PLURIME

La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

ART. INF15 TABELLA DI INDENNIZZO

TABELLA DI INDENNIZZO - BASE

INVALIDITÀ ACCERTATA	SOMMA ASSICURATA		
	fino a 300.000 euro	oltre 300.000 euro e fino a 600.000 euro	oltre 600.000 euro
		Percentuale da liquidare	
1%	0%(*)	0%	0%
2%	0%(*)	0%	0%
3%	0%(*)	0%	0%
4%	1%	0%	0%
5%	2%	0%	0%
6%	3%	1%	0%
7%	4%	2%	0%
8%	5%	3%	0%
9%	6%	4%	0%
10%	7%	5%	0%
11%	8%	6%	1%
12%	9%	7%	2%
13%	10%	8%	3%
14%	11%	9%	4%
15%	13%	10%	5%

16%	14%	11%	6%
17%	15%	12%	7%
18%	16%	13%	8%
19%	17%	14%	9%
20%	18%	15%	10%
21%	19%	16%	11%
22%	20%	17%	12%
23%	22%	18%	13%
24%	23%	19%	14%
25%	24%	20%	15%
26%	27%	21%	16%
27%	28%	22%	17%
28%	30%	23%	18%
29%	31%	24%	19%
30%	32%	25%	20%
31%	33%	26%	21%
32%	34%	27%	22%
33%	36%	28%	23%
34%	37%	29%	24%
35%	38%	30%	25%
36%	39%	31%	26%
37%	41%	32%	27%
38%	42%	33%	28%
39%	43%	34%	29%
40%	44%	35%	30%
41%	45%	36%	31%
42%	47%	37%	32%
43%	48%	38%	33%
44%	49%	39%	34%
45%	50%	40%	35%
46%	51%	41%	36%
47%	53%	42%	37%
48%	54%	43%	38%
49%	55%	44%	39%
50%	55%	45%	40%
51%	66%	51%	51%
52%	67%	52%	52%
53%	69%	53%	53%
54%	70%	54%	54%
55%	71%	55%	55%
56%	73%	56%	56%
57%	74%	57%	57%
58%	75%	58%	58%
59%	76%	59%	59%
60%	78%	60%	60%

61%	79%	61%	61%
62%	80%	62%	62%
63%	82%	63%	63%
64%	83%	64%	64%
65%	84%	65%	65%
66%	85%	66%	66%
67%	87%	67%	67%
68%	88%	68%	68%
69%	89%	69%	69%
70%	91%	70%	70%
71%	92%	71%	71%
72%	93%	72%	72%
73%	94%	73%	73%
74%	96%	74%	74%
75%	97%	75%	75%
76%	99%	76%	76%
77%	100%	77%	77%
78%	101%	78%	78%
79%	102%	79%	79%
80%	104%	80%	80%
81%	105%	81%	81%
82%	106%	82%	82%
83%	107%	83%	83%
84%	109%	84%	84%
85%	110%	85%	85%
86%	111%	86%	86%
87%	113%	87%	87%
88%	114%	88%	88%
89%	115%	89%	89%
90%	117%	90%	90%
91%	118%	91%	91%
92%	119%	92%	92%
93%	120%	93%	93%
94%	122%	94%	94%
95%	123%	95%	95%
96%	124%	96%	96%
97%	126%	97%	97%
98%	127%	98%	98%
99%	128%	99%	99%
100%	130%	100%	100%

(*) Salvo quanto previsto dall'Art. "INF16 Pronta liquidazione". La pronta liquidazione può essere utilizzata in alternativa all'indennizzo calcolato secondo quanto indicato nella tabella sopra indicata.
Viene in ogni caso applicata la "Tabella di indennizzo - Rischi particolari", limitatamente ai casi da essa prevista.

TABELLA DI INDENNIZZO - PRIVILEGIATA

INVALIDITÀ ACCERTATA	SOMMA ASSICURATA fino a 300.000 euro	oltre 300.000 euro e fino a 600.000 euro	oltre 600.000 euro
		Percentuale da liquidare	
1%	0%(*)	0%	0%
2%	0%(*)	0%	0%
3%	0%(*)	0%	0%
4%	1%	0%	0%
5%	2%	0%	0%
6%	3%	1%	0%
7%	4%	2%	0%
8%	5%	3%	0%
9%	6%	4%	0%
10%	8%	5%	0%
11%	10%	6%	1%
12%	12%	7%	2%
13%	13%	8%	3%
14%	14%	9%	4%
15%	16%	10%	5%
16%	17%	11%	6%
17%	18%	12%	7%
18%	19%	13%	8%
19%	20%	14%	9%
20%	21%	15%	10%
21%	23%	16%	11%
22%	25%	17%	12%
23%	27%	18%	13%
24%	29%	19%	14%
25%	31%	25%	25%
26%	33%	26%	26%
27%	35%	27%	27%
28%	37%	28%	28%
29%	39%	29%	29%
30%	41%	30%	30%
31%	43%	31%	31%
32%	45%	32%	32%
33%	47%	33%	33%
34%	51%	34%	34%
35%	54%	35%	35%
36%	57%	36%	36%
37%	60%	37%	37%
38%	63%	38%	38%

39%	66%	39%	39%
40%	69%	40%	40%
41%	72%	41%	41%
42%	75%	42%	42%
43%	78%	43%	43%
44%	81%	44%	44%
45%	84%	45%	45%
46%	87%	46%	46%
47%	90%	47%	47%
48%	93%	48%	48%
49%	96%	49%	49%
50%	100%	50%	50%
51%	102%	51%	51%
52%	105%	52%	52%
53%	108%	53%	53%
54%	111%	54%	54%
55%	114%	55%	55%
56%	117%	56%	56%
57%	120%	57%	57%
58%	123%	58%	58%
59%	126%	59%	59%
60%	129%	60%	60%
61%	132%	61%	61%
62%	135%	62%	62%
63%	138%	63%	63%
64%	141%	64%	64%
65%	144%	65%	65%
66%	147%	66%	66%
67%	150%	67%	67%
68%	154%	68%	68%
69%	157%	69%	69%
70%	161%	70%	70%
71%	164%	71%	71%
72%	167%	72%	72%
73%	171%	73%	73%
74%	174%	74%	74%
75%	178%	75%	75%
76%	183%	76%	76%
77%	188%	77%	77%
78%	193%	78%	78%
79%	198%	79%	79%
80%	203%	80%	80%
81%	209%	81%	81%
82%	215%	82%	82%
83%	222%	83%	83%

84%	227%	84%	84%
85%	230%	85%	85%
86%	230%	86%	86%
87%	230%	87%	87%
88%	230%	88%	88%
89%	230%	89%	89%
90%	230%	90%	90%
91%	230%	91%	91%
92%	230%	92%	92%
93%	230%	93%	93%
94%	230%	94%	94%
95%	230%	95%	95%
96%	230%	96%	96%
97%	230%	97%	97%
98%	230%	98%	98%
99%	230%	99%	99%
100%	230%	100%	100%

(*) Salvo quanto previsto dall'Art. "INF16 Pronta liquidazione". La pronta liquidazione può essere utilizzata in alternativa all'indennizzo calcolato secondo quanto indicato nella tabella sopra indicata.
Viene in ogni caso applicata la "Tabella di indennizzo - Rischi particolari", limitatamente ai casi da essa prevista.

TABELLA DI INDENNIZZO - Calcolo percentuale di indennizzo con Franchigia assoluta 5%

INVALIDITÀ ACCERTATA	SOMMA ASSICURATA		
	fino a 300.000 euro	oltre 300.000 euro e fino a 600.000 euro	oltre 600.000 euro
	Percentuale da liquidare		
1%	0%	0%	0%
2%	0%	0%	0%
3%	0%	0%	0%
4%	0%	0%	0%
5%	0%	0%	0%
6%	1%	1%	0%
7%	2%	2%	0%
8%	3%	3%	0%
9%	4%	4%	0%
10%	5%	5%	0%
11%	6%	6%	1%
12%	7%	7%	2%
13%	8%	8%	3%
14%	9%	9%	4%
15%	10%	10%	5%
16%	11%	11%	6%
17%	12%	12%	7%
18%	13%	13%	8%
19%	14%	14%	9%
20%	15%	15%	10%
21%	16%	16%	11%
22%	17%	17%	12%
23%	18%	18%	13%
24%	19%	19%	14%
25%	20%	20%	15%
26%	22%	21%	16%
27%	23%	22%	17%
28%	25%	23%	18%
29%	26%	24%	19%
30%	27%	25%	20%

INVALIDITÀ ACCERTATA	SOMMA ASSICURATA		
	fino a 300.000 euro	oltre 300.000 euro e fino a 600.000 euro	oltre 600.000 euro
	Percentuale da liquidare		
51%	61%	46%	41%
52%	62%	47%	42%
53%	64%	48%	43%
54%	65%	49%	44%
55%	66%	50%	45%
56%	68%	51%	46%
57%	69%	52%	47%
58%	70%	53%	48%
59%	71%	54%	49%
60%	73%	55%	50%
61%	74%	56%	51%
62%	75%	57%	52%
63%	77%	58%	53%
64%	78%	59%	54%
65%	79%	60%	55%
66%	85%	66%	66%
67%	87%	67%	67%
68%	88%	68%	68%
69%	89%	69%	69%
70%	91%	70%	70%
71%	92%	71%	71%
72%	93%	72%	72%
73%	94%	73%	73%
74%	96%	74%	74%
75%	97%	75%	75%
76%	99%	76%	76%
77%	100%	77%	77%
78%	101%	78%	78%
79%	102%	79%	79%
80%	104%	80%	80%

31%	28%	26%	21%
32%	29%	27%	22%
33%	31%	28%	23%
34%	32%	29%	24%
35%	33%	30%	25%
36%	34%	31%	26%
37%	36%	32%	27%
38%	37%	33%	28%
39%	38%	34%	29%
40%	39%	35%	30%
41%	40%	36%	31%
42%	42%	37%	32%
43%	43%	38%	33%
44%	44%	39%	34%
45%	45%	40%	35%
46%	46%	41%	36%
47%	48%	42%	37%
48%	49%	43%	38%
49%	50%	44%	39%
50%	51%	45%	40%

81%	105%	81%	81%
82%	106%	82%	82%
83%	107%	83%	83%
84%	109%	84%	84%
85%	110%	85%	85%
86%	111%	86%	86%
87%	113%	87%	87%
88%	114%	88%	88%
89%	115%	89%	89%
90%	117%	90%	90%
91%	118%	91%	91%
92%	119%	92%	92%
93%	120%	93%	93%
94%	122%	94%	94%
95%	123%	95%	95%
96%	124%	96%	96%
97%	126%	97%	97%
98%	127%	98%	98%
99%	128%	99%	99%
100%	130%	100%	100%

Viene in ogni caso applicata la "Tabella di indennizzo - Rischi particolari", limitatamente ai casi da essa prevista.

TABELLA DI INDENNIZZO - Privilegiata e calcolo percentuale di indennizzo con Franchigia assoluta 5%

INVALIDITÀ ACCERTATA	SOMMA ASSICURATA		
	fino a 300.000 euro	oltre 300.000 euro e fino a 600.000 euro	oltre 600.000 euro
	Percentuale da liquidare		
1%	0%	0%	0%
2%	0%	0%	0%
3%	0%	0%	0%
4%	0%	0%	0%
5%	0%	0%	0%
6%	1%	1%	0%
7%	2%	2%	0%
8%	3%	3%	0%
9%	4%	4%	0%
10%	5%	5%	0%
11%	6%	6%	1%
12%	8%	7%	2%
13%	9%	8%	3%
14%	10%	9%	4%
15%	11%	10%	5%
16%	12%	11%	6%
17%	13%	12%	7%
18%	14%	13%	8%
19%	15%	14%	9%
20%	16%	15%	10%
21%	18%	16%	11%
22%	20%	17%	12%
23%	22%	18%	13%
24%	24%	19%	14%
25%	26%	20%	15%
26%	28%	21%	16%
27%	30%	22%	17%
28%	32%	23%	18%
29%	34%	24%	19%
30%	36%	25%	20%

INVALIDITÀ ACCERTATA	SOMMA ASSICURATA		
	fino a 300.000 euro	oltre 300.000 euro e fino a 600.000 euro	oltre 600.000 euro
	Percentuale da liquidare		
51%	97%	46%	41%
52%	100%	47%	42%
53%	103%	48%	43%
54%	106%	49%	44%
55%	109%	50%	45%
56%	112%	51%	46%
57%	115%	52%	47%
58%	118%	53%	48%
59%	121%	54%	49%
60%	124%	55%	50%
61%	127%	56%	51%
62%	130%	57%	52%
63%	133%	58%	53%
64%	136%	59%	54%
65%	139%	60%	55%
66%	147%	66%	66%
67%	150%	67%	67%
68%	154%	68%	68%
69%	157%	69%	69%
70%	161%	70%	70%
71%	164%	71%	71%
72%	167%	72%	72%
73%	171%	73%	73%
74%	174%	74%	74%
75%	178%	75%	75%
76%	183%	76%	76%
77%	188%	77%	77%
78%	193%	78%	78%
79%	198%	79%	79%
80%	203%	80%	80%

31%	38%	26%	21%
32%	40%	27%	22%
33%	42%	28%	23%
34%	46%	29%	24%
35%	49%	30%	25%
36%	52%	31%	26%
37%	55%	32%	27%
38%	58%	33%	28%
39%	61%	34%	29%
40%	64%	35%	30%
41%	67%	36%	31%
42%	70%	37%	32%
43%	73%	38%	33%
44%	76%	39%	34%
45%	79%	40%	35%
46%	82%	41%	36%
47%	85%	42%	37%
48%	88%	43%	38%
49%	91%	44%	39%
50%	95%	45%	40%

81%	209%	81%	81%
82%	215%	82%	82%
83%	222%	83%	83%
84%	227%	84%	84%
85%	230%	85%	85%
86%	230%	86%	86%
87%	230%	87%	87%
88%	230%	88%	88%
89%	230%	89%	89%
90%	230%	90%	90%
91%	230%	91%	91%
92%	230%	92%	92%
93%	230%	93%	93%
94%	230%	94%	94%
95%	230%	95%	95%
96%	230%	96%	96%
97%	230%	97%	97%
98%	230%	98%	98%
99%	230%	99%	99%
100%	230%	100%	100%

Viene in ogni caso applicata la "Tabella di indennizzo - Rischi particolari", limitatamente ai casi da essa prevista.

TABELLA DI INDENNIZZO - Calcolo percentuale di indennizzo con Franchigia relativa 3%

INVALIDITÀ ACCERTATA	SOMMA ASSICURATA		
	fino a 300.000 euro	oltre 300.000 euro e fino a 600.000 euro	oltre 600.000 euro
	Percentuale da liquidare		
1%	0%	0%	0%
2%	0%	0%	0%
3%	0%	0%	0%
4%	4%	0%	0%
5%	5%	0%	0%
6%	6%	1%	0%
7%	7%	2%	0%
8%	8%	3%	0%
9%	9%	4%	0%
10%	10%	5%	0%
11%	11%	6%	1%
12%	12%	7%	2%
13%	13%	8%	3%
14%	14%	9%	4%
15%	15%	10%	5%
16%	16%	11%	6%
17%	17%	12%	7%
18%	18%	13%	8%
19%	19%	14%	9%
20%	20%	15%	10%
21%	21%	16%	11%
22%	22%	17%	12%
23%	23%	18%	13%
24%	24%	19%	14%
25%	25%	20%	15%
26%	26%	21%	16%
27%	27%	22%	17%
28%	28%	23%	18%
29%	29%	24%	19%
30%	30%	25%	20%
31%	33%	26%	21%

INVALIDITÀ ACCERTATA	SOMMA ASSICURATA		
	fino a 300.000 euro	oltre 300.000 euro e fino a 600.000 euro	oltre 600.000 euro
	Percentuale da liquidare		
51%	66%	51%	51%
52%	67%	52%	52%
53%	69%	53%	53%
54%	70%	54%	54%
55%	71%	55%	55%
56%	73%	56%	56%
57%	74%	57%	57%
58%	75%	58%	58%
59%	76%	59%	59%
60%	78%	60%	60%
61%	79%	61%	61%
62%	80%	62%	62%
63%	82%	63%	63%
64%	83%	64%	64%
65%	84%	65%	65%
66%	85%	66%	66%
67%	87%	67%	67%
68%	88%	68%	68%
69%	89%	69%	69%
70%	91%	70%	70%
71%	92%	71%	71%
72%	93%	72%	72%
73%	94%	73%	73%
74%	96%	74%	74%
75%	97%	75%	75%
76%	99%	76%	76%
77%	100%	77%	77%
78%	101%	78%	78%
79%	102%	79%	79%
80%	104%	80%	80%
81%	105%	81%	81%

32%	34%	27%	22%
33%	36%	28%	23%
34%	37%	29%	24%
35%	38%	30%	25%
36%	39%	31%	26%
37%	41%	32%	27%
38%	42%	33%	28%
39%	43%	34%	29%
40%	44%	35%	30%
41%	45%	36%	31%
42%	47%	37%	32%
43%	48%	38%	33%
44%	49%	39%	34%
45%	50%	40%	35%
46%	51%	41%	36%
47%	53%	42%	37%
48%	54%	43%	38%
49%	55%	44%	39%
50%	56%	45%	40%

82%	106%	82%	82%
83%	107%	83%	83%
84%	109%	84%	84%
85%	110%	85%	85%
86%	111%	86%	86%
87%	113%	87%	87%
88%	114%	88%	88%
89%	115%	89%	89%
90%	117%	90%	90%
91%	118%	91%	91%
92%	119%	92%	92%
93%	120%	93%	93%
94%	122%	94%	94%
95%	123%	95%	95%
96%	124%	96%	96%
97%	126%	97%	97%
98%	127%	98%	98%
99%	128%	99%	99%
100%	130%	100%	100%

Viene in ogni caso applicata la "Tabella di indennizzo - Rischi particolari", limitatamente ai casi da essa prevista.

TABELLA DI INDENNIZZO - Calcolo percentuale di indennizzo fino a 300.000 euro con Franchigia relativa 5%

INVALIDITÀ ACCERTATA	SOMMA ASSICURATA		
	fino a 300.000 euro	oltre 300.000 euro e fino a 600.000 euro	oltre 600.000 euro
	Percentuale da liquidare		
1%	0%	0%	0%
2%	0%	0%	0%
3%	0%	0%	0%
4%	0%	0%	0%
5%	0%	0%	0%
6%	6%	1%	0%
7%	7%	2%	0%
8%	8%	3%	0%
9%	9%	4%	0%
10%	10%	5%	0%
11%	11%	6%	1%
12%	12%	7%	2%
13%	13%	8%	3%
14%	14%	9%	4%
15%	15%	10%	5%
16%	16%	11%	6%
17%	17%	12%	7%
18%	18%	13%	8%
19%	19%	14%	9%
20%	20%	15%	10%
21%	21%	16%	11%
22%	22%	17%	12%
23%	23%	18%	13%
24%	24%	19%	14%
25%	25%	20%	15%
26%	26%	21%	16%
27%	27%	22%	17%
28%	28%	23%	18%
29%	29%	24%	19%

INVALIDITÀ ACCERTATA	SOMMA ASSICURATA		
	fino a 300.000 euro	oltre 300.000 euro e fino a 600.000 euro	oltre 600.000 euro
	Percentuale da liquidare		
51%	66%	51%	51%
52%	67%	52%	52%
53%	69%	53%	53%
54%	70%	54%	54%
55%	71%	55%	55%
56%	73%	56%	56%
57%	74%	57%	57%
58%	75%	58%	58%
59%	76%	59%	59%
60%	78%	60%	60%
61%	79%	61%	61%
62%	80%	62%	62%
63%	82%	63%	63%
64%	83%	64%	64%
65%	84%	65%	65%
66%	85%	66%	66%
67%	87%	67%	67%
68%	88%	68%	68%
69%	89%	69%	69%
70%	91%	70%	70%
71%	92%	71%	71%
72%	93%	72%	72%
73%	94%	73%	73%
74%	96%	74%	74%
75%	97%	75%	75%
76%	99%	76%	76%
77%	100%	77%	77%
78%	101%	78%	78%
79%	102%	79%	79%

30%	30%	25%	20%
31%	33%	26%	21%
32%	34%	27%	22%
33%	36%	28%	23%
34%	37%	29%	24%
35%	38%	30%	25%
36%	39%	31%	26%
37%	41%	32%	27%
38%	42%	33%	28%
39%	43%	34%	29%
40%	44%	35%	30%
41%	45%	36%	31%
42%	47%	37%	32%
43%	48%	38%	33%
44%	49%	39%	34%
45%	50%	40%	35%
46%	51%	41%	36%
47%	53%	42%	37%
48%	54%	43%	38%
49%	55%	44%	39%
50%	56%	45%	40%

80%	104%	80%	80%
81%	105%	81%	81%
82%	106%	82%	82%
83%	107%	83%	83%
84%	109%	84%	84%
85%	110%	85%	85%
86%	111%	86%	86%
87%	113%	87%	87%
88%	114%	88%	88%
89%	115%	89%	89%
90%	117%	90%	90%
91%	118%	91%	91%
92%	119%	92%	92%
93%	120%	93%	93%
94%	122%	94%	94%
95%	123%	95%	95%
96%	124%	96%	96%
97%	126%	97%	97%
98%	127%	98%	98%
99%	128%	99%	99%
100%	130%	100%	100%

Viene in ogni caso applicata la "Tabella di indennizzo - Rischi particolari", limitatamente ai casi da essa prevista.

ART. INF16 PRONTA LIQUIDAZIONE

Valido solo se scelta franchigia Invalidità permanente per infortunio assoluta 3%.

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, l'Assicurato potrà richiedere, in luogo dell'accertamento del postumo indennizzabile secondo i normali criteri di liquidazione previsti dalla polizza (Art. INF15 "Tabella di indennizzo"), un sistema rapido di indennizzo denominato "pronta liquidazione".

La pronta liquidazione consiste nella determinazione dell'indennizzo, per i casi e nella misura indicati nella tabella di seguito riportata, senza attendere l'intervenuta stabilizzazione dei postumi e l'accertamento medico legale.
Inoltre, non avrà alcun rilievo la franchigia applicata sull'Invalidità permanente.

La pronta liquidazione non può essere richiesta nei casi indicati nelle condizioni di assicurazione:

- Art. INF35 "Limitazioni relative ai rischi sportivi assicurati"
- Art. INF-I "Attività sportive non professionalmente svolte" (se scelto in Polizza);
- Art. INF-L "Ampliamento delle attività sportive non professionalmente svolte" (se scelto in Polizza);
- e Art. INF17 "Tabella di indennizzo - Rischi particolari".

TABELLA DI INDENNIZZO - PRONTA LIQUIDAZIONE

LESIONE	SOMMA ASSICURATA			
	per ogni 1.000 euro	100.000 euro	200.000 euro	300.000 euro
	Indennizzo in euro	Esempi di indennizzo in euro		
	INAIL	INAIL	INAIL	INAIL
CAPO				
Frattura delle ossa nasali senza stenosi	***5***	500	1.000	1.500
ARTO SUPERIORE				
Frattura diafisaria di: - omero - radio e ulna - biossea di avambraccio	***28***	2.800	5.600	8.400
Frattura a legno verde	***5***	500	1.000	1.500
MANO				
Perdita anatomica:				
del medio	***78***	7.800	15.600	23.400
dell'anulare	***40***	4.000	8.000	12.000
del mignolo	***75***	7.500	15.000	22.500
falange ungueale dell'indice	***37***	3.700	7.400	11.100
falange ungueale del medio	***18***	1.800	3.600	5.400
falange ungueale dell'anulare	***5***	500	1.000	1.500
falange ungueale del mignolo	***18***	1.800	3.600	5.400
ultime due falangi dell'indice	***70***	7.000	14.000	21.000

ultime due falangi del medio	***45***	4.500	9.000	13.500
ultime due falangi dell'anulare	***28***	2.800	5.600	8.400
ultime due falangi del mignolo	***40***	4.000	8.000	12.000
Frattura:				
Del primo osso metacarpale	***5***	500	1.000	1.500
di ogni altro metacarpo	***5***	500	1.000	1.500
di una falange del pollice	***18***	1.800	3.600	5.400
di una falange di ogni altro dito	***5***	500	1.000	1.500
ARTO INFERIORE				
Frattura:				
branca ileo-pubica o ischio-pubica di bacino	***9***	900	1.800	2.700
diafisari isolata di tibia	***9***	900	1.800	2.700
diafisaria isolata di perone	***5***	500	1.000	1.500
diafisaria biossea di gamba	***28***	2.800	5.600	8.400
Frattura a legno verde	***5***	500	1.000	1.500
PIEDE				
Perdita anatomica:				
dell'alluce	***37***	3.700	7.400	11.100
di ogni altro dito del piede	***5***	500	1.000	1.500
Frattura:				
Del I o del V metatarso	***9***	900	1.800	2.700
Del II o III o IV metatarso	***5***	500	1.000	1.500
di una falange del primo dito	***5***	500	1.000	1.500
di una falange di ogni altro dito	***5***	500	1.000	1.500
TORACE				
Frattura:				
della scapola	***5***	500	1.000	1.500
di clavicola	***18***	1.800	3.600	5.400
dello sterno	***9***	900	1.800	2.700
di una costola	***5***	500	1.000	1.500

Per frattura si intende quanto indicato nelle definizioni alla voce "frattura scheletrica".

A deroga delle norme sulla "Denuncia e gestione del sinistro", tale diritto potrà essere fatto valere con richiesta scritta tramite raccomandata o fax, purché esercitata entro 30 (trenta) giorni dall'infortunio e corredata:

- dalla presentazione di un referto medico di pronto soccorso ospedaliero in originale;
- dall'accertamento diagnostico strumentale in originale ed eseguito in struttura pubblica, corredato della documentazione in originale rilasciata dalla stessa struttura pubblica che certifichi la lesione subìta.

Se non viene scelta la pronta liquidazione, l'Assicurato non può richiederla successivamente per lo stesso sinistro.

ESEMPIO

Esempio di calcolo in caso di pronta liquidazione: la somma assicurata viene divisa per mille e moltiplicata per gli importi indicati nella seconda colonna. Ad esempio, per frattura delle ossa nasali senza stenosi per una somma assicurata di 125.000 euro, verrà corrisposto con la "pronta liquidazione" l'importo di 625 euro (125.000 / 1.000 * 5).

ART. INF17 TABELLA DI INDENNIZZO - RISCHI PARTICOLARI

In caso di infortunio derivante da:

1) pratica degli sport elencati alle lettere a), b), c), d) dell'Art. INF35 "Limitazioni relative ai rischi sportivi assicurati";
2) pratica degli sport elencati ai punti 1), 2), 3) e 4) della lettera m) dell'Art. INF33 "Esclusioni e limitazioni", nei casi in cui venga acquistata la garanzia aggiuntiva dell'Art. INF-L "Ampliamento delle attività sportive non professionalmente svolte";

l'indennizzo per invalidità permanente, determinata con le modalità indicate in polizza, sarà calcolato applicando la seguente tabella:

TABELLA DI INDENNIZZO - RISCHI PARTICOLARI

INVALIDITÀ ACCERTATA	In caso di infortunio punto 1) sopra elencato		In caso di infortunio punto 2) sopra elencato.
	SOMMA ASSICURATA		
	fino a 600.000 euro	oltre 600.000 euro	Intera somma assicurata
	Percentuale da liquidare		
	Franchigia assoluta 5%	Franchigia assoluta 10%	Franchigia assoluta 10%
fino al 5%	0%	0%	0%
6%	1%	0%	0%
7%	2%	0%	0%
8%	3%	0%	0%
9%	4%	0%	0%
10%	5%	0%	0%
11%	6%	1%	1%
12%	7%	2%	2%
13%	8%	3%	3%
14%	9%	4%	4%
15%	10%	5%	5%
16%	11%	6%	6%
17%	12%	7%	7%
18%	13%	8%	8%
19%	14%	9%	9%

20%	15%	10%	10%
21%	16%	11%	11%
22%	17%	12%	12%
23%	18%	13%	13%
24%	19%	14%	14%
25%	20%	15%	15%
26%	21%	16%	16%
27%	22%	17%	17%
28%	23%	18%	18%
29%	24%	19%	19%
30%	25%	20%	20%
31%	26%	21%	21%
32%	27%	22%	22%
33%	28%	23%	23%
34%	29%	24%	24%
35%	30%	25%	25%
36%	31%	26%	26%
37%	32%	27%	27%
38%	33%	28%	28%
39%	34%	29%	29%
40%	35%	30%	30%
41%	36%	31%	31%
42%	37%	32%	32%
43%	38%	33%	33%
44%	39%	34%	34%
45%	40%	35%	35%
46%	41%	36%	36%
47%	42%	37%	37%
48%	43%	38%	38%
49%	44%	39%	39%
50%	45%	40%	40%
51%	46%	41%	41%
52%	47%	42%	42%
53%	48%	43%	43%
54%	49%	44%	44%
55%	50%	45%	45%
56%	51%	46%	46%
57%	52%	47%	47%
58%	53%	48%	48%
59%	54%	49%	49%
60%	55%	50%	50%
61%	56%	51%	51%
62%	57%	52%	52%
63%	58%	53%	53%
64%	59%	54%	54%

65%	60%	55%	55%
66%	61%	56%	56%
67%	62%	57%	57%
68%	63%	58%	58%
69%	64%	59%	59%
70%	65%	60%	60%
71%	66%	61%	61%
72%	67%	62%	62%
73%	68%	63%	63%
74%	69%	64%	64%
75%	70%	65%	65%
76%	71%	66%	66%
77%	72%	67%	67%
78%	73%	68%	68%
79%	74%	69%	69%
80%	75%	70%	70%
81%	76%	71%	71%
82%	77%	72%	72%
83%	78%	73%	73%
84%	79%	74%	74%
85%	80%	75%	75%
86%	81%	76%	76%
87%	82%	77%	77%
88%	83%	78%	78%
89%	84%	79%	79%
90%	85%	80%	80%
91%	86%	81%	81%
92%	87%	82%	82%
93%	88%	83%	83%
94%	89%	84%	84%
95%	90%	85%	85%
96%	91%	86%	86%
97%	92%	87%	87%
98%	93%	88%	88%
99%	94%	89%	89%
100%	95%	90%	90%

ART. INF18 CUMULO DELL'INDENNITA'

Se dopo il pagamento dell'indennizzo per invalidità permanente e in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, senza tuttavia richiedere il rimborso nel caso contrario.

ART. INF19 DECESSO INDIPENDENTE DALL'INFORTUNIO

Se l'Assicurato muore per cause indipendenti dalle lesioni subite prima che l'indennizzo per invalidità permanente, già concordato o determinato, sia stato pagato, la Società corrisponde agli eredi l'importo determinato sulla base delle risultanze mediche acquisite prima dell'avvenuto decesso dell'Assicurato. Se l'indennizzo al momento del decesso dell'Assicurato non era ancora stato concordato, gli eredi/ aventi causa hanno facoltà di dimostrare la sussistenza del diritto all'indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea.

ART. INF20 DANNO ESTETICO

La Società rimborsa le spese sostenute per interventi chirurgici resisi necessari per la riparazione di lesioni di natura estetica determinate da infortunio indennizzabile a termini di polizza fino alla concorrenza di 5.000 euro.
Se l'intervento chirurgico è dovuto a un infortunio che determini sfregi al viso o deformazioni permanenti del viso stesso, il rimborso delle spese sostenute sarà effettuato fino alla concorrenza di 10.000 euro.

ART. INF21 INFEZIONE DA HIV

In caso di contagio da infezione HIV provocato da trasfusione di sangue o di emoderivati resa necessaria da infortunio indennizzabile nei termini di polizza e comprovata da referto originale della prestazione di pronto soccorso o dalla cartella clinica del ricovero, la Società corrisponde un indennizzo pari a 30.000 euro.
L'indennizzo non verrà riconosciuto per le persone affette da emofilia e tossicodipendenza nonché quelle già sieropositive al momento del sinistro.
Resta comunque valido quanto previsto dall'Art. INF30 "Cessazione della garanzia".
La presente copertura è estesa anche al contagio provocato accidentalmente da ago di siringa.
In tal caso, l'Assicurato che ritiene di essere contagiato da HIV a seguito di tale evento, deve, **entro il termine di 3 (tre) giorni** da quando si è verificato il sinistro, **darne avviso** a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla Società o all'agenzia.
È fatto altresì obbligo all'Assicurato di inviare per raccomandata con avviso di ricevimento alla Società una relazione dettagliata dell'evento dannoso.
Entro 6 (sei) giorni dall'evento denunciato l'Assicurato deve sottoporsi ad una prima serie di accertamenti clinici volti ad individuare la presenza dell'infezione HIV presso un Centro specializzato.
Nel caso l'Assicurato risulti sieropositivo in seguito ai suddetti accertamenti non verrà corrisposto l'indennizzo previsto e l'assicurazione si intende automaticamente cessata nei suoi confronti.
Qualora invece i risultati di detti esami risultassero negativi l'Assicurato dovrà sottoporsi, presso lo stesso Centro specializzato, ad un successivo test immunologico entro i 180 (centottanta) giorni successivi.
Gli accertamenti di cui sopra non saranno ritenuti probatori se effettuati in forma anonima; l'Assicurato è pertanto obbligato a dichiarare le proprie generalità all'istituto di analisi prima di sottoporsi ad ogni test immunologico.
La Società, in caso di sieropositività accertata in occasione del secondo test immunologico, liquiderà l'indennizzo previsto pari a 30.000 euro.
Resta comunque valido quanto previsto dall'Art. INF30 "Cessazione della garanzia".

c) DIARIA DA RICOVERO PER INFORTUNIO

ART. INF22 DIARIA DA RICOVERO

La Società corrisponde in caso di ricovero per infortunio dell'Assicurato in istituto di cura un'indennità giornaliera per ciascun giorno di degenza **(il giorno di ingresso e di dimissione vengono conteggiati come un unico giorno). Nel conteggio dei giorni indennizzabili sono comprese eventuali interruzioni del ricovero per permessi medici.**

La durata massima dei giorni indennizzabili è di 90 (novanta) giorni per evento e di 180 (centottanta)

giorni per anno assicurativo.

In caso di degenza conseguente a un infortunio che comporta:
- intervento per asportazione di organi;
- trapianto;
- artro-protesi delle grandi articolazioni;

la diaria raddoppia.

La Società provvede al pagamento di quanto dovuto all'Assicurato entro 30 (trenta) giorni dalla dimissione dal ricovero su presentazione del documento attestante l'avvenuto ricovero e la copia della cartella clinica.

ART. INF23 DIARIA SUPPLETIVA

Nel caso l'infortunio indennizzabile a termini di polizza comporti un ricovero in istituto di cura, superiore a cinque giorni di degenza e purché sia stata acquistata la garanzia di diaria da ricovero per infortunio per un importo di almeno 30 euro, verrà riconosciuta una ulteriore diaria giornaliera per ogni giorno di ricovero, **per un massimo di quarantacinque giorni per evento e novanta giorni per anno assicurativo e con il massimo aumento giornaliero di 50 euro**, secondo le seguenti modalità:

IMPORTO DIARIA	INDENNIZZO	
fino a 29 euro	Nessun indennizzo ulteriore	
da 30 a 49 euro	Da 0 a 5 giorni di ricovero continuativi Dal 6° giorno continuativo in poi	Nessun indennizzo Raddoppio della diaria assicurata
pari o superiore a 50 euro	Da 0 a 5 giorni di ricovero continuativi Dal 6° giorno continuativo in poi	Nessun indennizzo Aumento della diaria assicurata di un ulteriore importo di 50 euro

La Società provvede al pagamento di quanto dovuto all'Assicurato entro trenta giorni dalla dimissione dal ricovero su presentazione del documento attestante l'avvenuto ricovero e la copia della cartella clinica.

ART. INF24 GARANZIE SPECIALI SEMPRE OPERANTI

Day hospital:
In caso di day hospital **per un periodo non inferiore a 3 (tre) giorni**, la garanzia è operante per una indennità pari al 50% dell'indennità prevista in polizza per il ricovero purché risulti che il day hospital sia avvenuto, fatta eccezione per le festività, senza interruzione.

Diaria da convalescenza post ricovero importante:

In caso di **ricovero di durata superiore a 10 (dieci giorni)**, seguito da convalescenza domiciliare prescritta dai medici che hanno avuto in cura l'Assicurato e corredata da certificato medico, **la Società corrisponde un'indennità per un periodo non superiore alla metà di quello del ricovero e per un numero massimo di 30 (trenta giorni) per evento.**
La diaria da convalescenza post ricovero non opera per i casi di interventi a: tonsille, vegetazioni adenoidi e parto non cesareo.

La Società provvede al pagamento di quanto dovuto all'Assicurato su presentazione del certificato medico in cui risulti la prescrizione da parte dei sanitari che hanno curato l'Assicurato.

Il pagamento avviene al termine della convalescenza prescritta.

d) DIARIA DA IMMOBILIZZAZIONE

ART. INF25 DIARIA DA IMMOBILIZZAZIONE

In caso di evento traumatico che dia luogo a fratture ossee, lesioni capsulari, rotture legamentose e distorsioni (quest'ultime solo se accertate da ente ospedaliero riconosciuto dal Servizio Sanitario Nazionale, o tramite Pronto Soccorso, o da medico ortopedico specialista), se l'infortunio comporta l'immobilizzazione, di una o più articolazioni, a titolo curativo, la Società corrisponde all'Assicurato un'indennità giornaliera indicata nella scheda di polizza fino alla rimozione del presidio e, comunque, **per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni per evento e per anno assicurativo**.
Per le seguenti fratture, purché radiologicamente accertate e indipendentemente dal provvedimento terapeutico adottato, resta inteso che verrà corrisposto un indennizzo forfettario pari a:

- 60 (sessanta) giorni per la frattura del bacino;
- 60 (sessanta) giorni per la frattura di uno od entrambi i femori;
- 60 (sessanta) giorni per la frattura della colonna vertebrale, di una o più vertebre;
- 20 (venti) giorni per la frattura completa di una o più costole;
- 5 (cinque giorni) per la frattura nasale;
- 50 (cinquanta) giorni per applicazione di mezzi di osteosintesi interni o esterni (ad esempio fissatore esterno assiale, placche, viti).

Se l'infortunio comporta sia il ricovero che l'applicazione di un presidio di immobilizzo, la diaria verrà corrisposta a partire dal giorno di dimissione.

Non sono considerati mezzi di immobilizzazione i collari a strappo, come i collari di Shantz, di Camp e similari.

Per i mezzi di contenzione immobilizzanti inamovibili, l'Assicurato è tenuto a presentare alla Società il certificato dell'Istituto di cura o del personale medico specializzato che ha provveduto all'applicazione del presidio (indicante anche i giorni di effettiva immobilizzazione).
Qualora l'immobilizzo non derivi da una frattura ossea e preveda l'applicazione di un mezzo di contenzione immobilizzante, l'indennizzo avverrà per un periodo massimo di 40 (quaranta) giorni e la somma assicurata indicata in polizza verrà ridotta del 50%.

Esclusioni e limitazioni.
I mezzi di contenzione immobilizzanti potranno essere anche amovibili, purché applicati (in assenza di ricovero) da Pronto Soccorso dipendente da presidio ospedaliero, ente ospedaliero riconosciuto dal S.N.N. o da medico ortopedico specialista: la garanzia, in tal caso verrà prestata con un **massimo di 25 (venticinque) giorni** per sinistro.
La garanzia sarà operante solo per i seguenti tutori amovibili con le limitazioni e condizioni indicate, anche se non applicati, purché prescritti da Pronto Soccorso dipendente da presidio ospedaliero o ente ospedaliero riconosciuto dal S.N.N o da medico ortopedico specialista.

Ginocchiera Donjoy
Limitatamente ad un periodo **massimo di 25 (venticinque) giorni** documentato da idonea certificazione medica, solo se viene diagnosticata radiologicamente una frattura o una rottura completa di legamento del ginocchio.

Stecca di Zimmer
Limitatamente ad un periodo **massimo di 25 (venticinque) giorni** documentato da idonea certificazione medica, solo se viene diagnosticata radiologicamente una frattura.
La garanzia è altresì operante in relazione ai seguenti apparecchi solo se applicati in seguito a frattura radiologicamente accertata, per un periodo **massimo di 25 (venticinque) giorni** e previa idonea certificazione medica rilasciata da Pronto Soccorso dipendente da presidio ospedaliero, ente ospedaliero riconosciuto dal S.N.N o da medico ortopedico specialista:

- bendaggi, apparecchi, busti, corsetti c.d. "semirigidi";
- apparecchi toraco-brachiali non gessati e amovibili;
- bendaggi elastici adesivi (Tensoplast, etc.).

Infine, in qualsiasi caso sia prescritto che la rimozione del presidio debba essere effettuata da personale medico

specializzato, l'Assicurato è tenuto a presentare il certificato di rimozione dello stesso.

e) DIARIA PER INABILITA' TEMPORANEA DA INFORTUNIO

ART. INF26 DIARIA PER INABILITÀ TEMPORANEA

Se l'infortunio ha per conseguenza un'inabilità temporanea, la Società liquida una diaria per ogni giorno in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle **attività professionali indicate all'Art. INF1 "Oggetto della garanzia", proprie dei settori agricoltura, allevamento, silvicoltura.**
Se l'Assicurato ha potuto attendere solo in parte alle sue occupazioni, la diaria è pari al 50% di quella indicata in polizza. Tuttavia, se l'infortunio ha comportato un ricovero l'indennizzo verrà riconosciuto sempre al 100%.

La diaria è corrisposta per un **massimo di 365 (trecentosessantacinque) giorni** per ogni sinistro e per anno assicurativo.

Limitazioni ed esclusioni

- Nel caso di ernie addominali da sforzo operabili viene corrisposto un indennizzo per un periodo **massimo di 15 (quindici) giorni**.
- La garanzia è operante all'estero per un periodo **massimo di 40 (quaranta) giorni** per ogni sinistro, se l'Assicurato non si sottopone alla visita e agli accertamenti medici in Italia.
- Qualora l'infortunio sia accaduto al di fuori dell'Europa, la garanzia opererà solo qualora ci sia stato ricovero.

Franchigia assoluta sull'inabilità temporanea
Al numero dei giorni di inabilità temporanea, determinati in base alle modalità indicate al paragrafo precedente, verranno detratti **7 (sette) giorni di franchigia o quelli indicati in polizza se diversi**.

ESEMPI

Esempio 1:
la franchigia indicata in polizza è di 7 giorni e vengono accertati 10 giorni di inabilità totale e 10 giorni di inabilità parziale. Il calcolo verrà effettuato in questo modo:

- 10 giorni di inabilità totale liquidata al 100% - meno 7 giorni di franchigia = 3 giorni liquidabili al 100%;
- 10 giorni di inabilità parziale liquidata al 50%.

Se l'importo della diaria prevista in polizza è di 80 euro verranno liquidati:

- 80 euro x 3 giorni di inabilità totale: pari a 240 euro
- 40 euro x 10 giorni di inabilità parziale: pari a 400 euro

Totale liquidabile 640 euro.

Esempio 2:
la franchigia indicata in polizza è di 7 giorni e vengono accertati 5 giorni di inabilità totale e 5 giorni di inabilità parziale. Il calcolo verrà effettuato in questo modo:

- 5 giorni di inabilità totale liquidata al 100% - meno 5 giorni di franchigia = 0 giorni liquidabili al 100%;
- 5 giorni di inabilità parziale liquidata 50% - meno 2 giorni di franchigia = 3 giorni liquidabili al 50%.

Se l'importo della diaria prevista in polizza è di 80 euro verranno liquidati:

- 0 giorni di inabilità totale: 0 euro;
- 40 euro x 3 giorni di inabilità parziale: pari a 120 euro.

Totale liquidabile 120 euro.

Eliminazione della franchigia
Qualora l'infortunio comporti:

- un ricovero di almeno 3 (tre) giorni;
- oppure un Day hospital di almeno 3 (tre) giorni consecutivi;
- oppure un ricorso al Pronto Soccorso dipendente da presidio ospedaliero, con prognosi rilasciata dall'ente ospedaliero di almeno 15 (quindici giorni);

- oppure una immobilizzazione resasi necessaria da frattura radiologicamente accertata di una o più articolazioni, secondo quanto previsto dall'Art. INF25 "Diaria da Immobilizzazione";

non verrà applicata alcuna franchigia.

ART. INF27 DIARIA PER INABILITÀ TEMPORANEA DA INFORTUNIO IMPORTANTE

Se l'infortunio ha per conseguenza un'inabilità temporanea, la Società liquida una diaria per ogni giorno in cui l'Assicurato si è trovato nell'incapacità fisica di attendere alle a**ttività professionali indicate all'Art. INF1 "Oggetto della garanzia", proprie dei settori agricoltura, allevamento, silvicoltura, esclusivamente se l'inabilità temporanea è determinata da un infortunio che comporti almeno una delle seguenti circostanze**:

- un ricovero di **almeno 5 (cinque) giorni** consecutivi **(il giorno di ingresso e dimissione vengono conteggiati come un unico giorno e sono comprese nel conteggio eventuali interruzioni del ricovero per permessi medici)**;
- una immobilizzazione secondo quanto previsto dall'Art. INF25 "Diaria da immobilizzazione";
- un ricovero o un ricorso al Pronto Soccorso dipendente da presidio ospedaliero con prognosi all'atto della dimissione di almeno 20 (venti) giorni.

L'indennità verrà corrisposta forfetariamente come segue:

- **al 100% per i primi 60 (sessanta) giorni di inabilità;**
- **al 50% per l'eventuale restante periodo superiore a sessanta giorni.**

La diaria è corrisposta per un massimo di 365 (trecentosessantacinque) giorni per ogni sinistro e per anno assicurativo.

La garanzia è operante all'estero per un periodo massimo di 40 (quaranta) giorni per ogni sinistro, se l'Assicurato non si sottopone alla visita e agli accertamenti medici in Italia.

Nel caso di ernie addominali da sforzo operabili viene corrisposto un indennizzo per un periodo massimo di 15 (quindici) giorni.

f) RIMBORSO SPESE MEDICHE

ART. INF28 RIMBORSO SPESE DI CURA

In caso di infortunio indennizzabile, la Società assicura fino alla concorrenza della somma assicurata e per la parte di spese che non risultano a carico del Servizio Sanitario Nazionale, il rimborso delle seguenti spese effettivamente sostenute nei 360 (trecentosessanta) giorni dalla data di accadimento del sinistro:

a) se c'è stato ricovero, day hospital o intervento chirurgico ambulatoriale

- accertamenti diagnostici (compresi gli onorari medici) **effettuati nei 90 (novanta) giorni precedenti al ricovero, al day hospital o alla data dell'intervento chirurgico ambulatoriale**;
- onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'équipe operatoria, diritti di sala operatoria e materiali di intervento compresi gli apparecchi terapeutici, protesici e le endoprotesi applicate durante l'intervento;
- rette di degenza;
- assistenza medica e infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali ed esami somministrati praticati durante il ricovero;
- esami, acquisto di medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, trattamenti fisioterapici o rieducativi, cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera) **effettuati nei giorni successivamente alla cessazione del ricovero, o del day hospital, o alla data di intervento chirurgico ambulatoriale**;
- tickets relativi alle prestazioni che precedono.

Sono inoltre comprese le spese per gli interventi di chirurgia plastica necessari per eliminare o ridurre sfregi o deturpazioni di natura fisiognomica conseguenti l'infortunio.

Se l'Assicurato non ha sostenuto alcuna spesa per i ricoveri ospedalieri, ad esclusione dei tickets, **la Società corrisponde una diaria sostitutiva di 50 euro per ogni giorno di ricovero, con il massimo di 30 (trenta) giorni per anno assicurativo**.

b) Se non c'è stato ricovero, day hospital o intervento chirurgico ambulatoriale
Gli accertamenti diagnostici, le radioscopie, le radiografie, gli esami di laboratorio, l'acquisto di medicinali, le prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, i trattamenti fisioterapici o rieducativi, le cure termali (escluse le spese di natura alberghiera) **effettuati nei giorni successivi all'infortunio**.

Limitazioni, franchigie e scoperti
Per queste spese il rimborso viene riconosciuto con lo **scoperto pari al 20%** della spesa documentata e **con il minimo di 100 euro** per ogni sinistro relativo a ciascun Assicurato.

Il rimborso non potrà comunque superare il 50% della somma assicurata, e limitatamente ai **trattamenti fisioterapici o rieducativi e alle cure termali**, il rimborso viene riconosciuto fino al **massimo del 30% della somma assicurata** con il limite **massimo di 2.500 euro per evento e per anno assicurativo**.

c) Cure e protesi dentarie da infortunio
Cure odontoiatriche, odontostomatologiche e ortodontiche, protesi dentarie con esclusione delle rotture o dei danneggiamenti di protesi preesistenti all'infortunio.

Limitazioni, franchigie e scoperti
Tali spese vengono rimborsate **con il limite del 30% della somma assicurata per evento e per anno assicurativo**.

Il massimale scelto costituisce il massimo rimborso per persona per uno o più sinistri verificatisi nello stesso anno assicurativo.

Il rimborso viene effettuato dalla Società a guarigione clinica avvenuta su presentazione dei documenti giustificativi (fattura o ricevuta del medico, ricevute del farmacista, documenti giustificativi dell'istituto di cura nel quale ha avuto luogo il ricovero e simili).
La domanda per il rimborso di queste spese con i documenti giustificativi deve essere presentata alla Società, entro il 30° (trentesimo) giorno successivo a quello in cui è terminata la cura medica e/o la degenza.
Sono comunque escluse dal rimborso le spese sostenute dall'Assicurato per visite medico legali non richieste dalla Società ai fini della liquidazione del sinistro.

La Società restituisce i predetti originali, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato.
Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenerne il rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto dietro dimostrazione delle spese sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi.
Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia in euro, applicando il tasso ufficiale di cambio B.C.E. rilevato nel giorno dell'ultimo pagamento sostenuto.

2 - OPZIONI AGGIUNTIVE CON AUMENTO DEL PREMIO

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più delle seguenti garanzie, abbinandole alle altre garanzie comprese nella presente Sezione a fronte di un aumento del premio. Le garanzie indicate possono essere acquistate indipendentemente l'una dall'altra.
Ogni garanzia sarà valida solo se espressamente richiamata in polizza e ne sia stato pagato il relativo premio.

Valgono gli scoperti e le franchigie indicati nella scheda di polizza.

ART. INF-A RADDOPPIO MORTE E INVALIDITÀ PERMANENTE NEI MESI PRESCELTI

A seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza avvenuto nei mesi prescelti dall'Assicurato preventivamente indicati in polizza, le somme assicurate per il caso Morte e Invalidità Permanente, qualora quest'ultima sia superiore al 5%, s'intendono raddoppiate.
L'assicurazione è prestata solo per gli infortuni occorsi durante le attività professionali indicate all'Art.

INF1 "Oggetto della garanzia", proprie dei settori agricoltura, allevamento, silvicoltura.

ART. INF-B RADDOPPIO DELLA DIARIA DA RICOVERO NEI MESI PRESCELTI

A seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, che comporti un ricovero dell'Assicurato in Istituto di Cura nei mesi da lui prescelti ed indicati in polizza, la società corrisponde per ogni giorno di ricovero il doppio dell'indennità assicurata in polizza, fermi in ogni caso i limiti indicati all'Art. INF22 "Diaria da ricovero".
L'assicurazione è prestata solo per gli infortuni occorsi durante le attività professionali indicate all'Art. INF1 "Oggetto della garanzia", proprie dei settori agricoltura, allevamento, silvicoltura.

ART. INF-C RADDOPPIO DELLE SOMME ASSICURATE PER INFORTUNIO ALLA GUIDA

Qualora l'infortunio avvenga in relazione alla guida (escluse comunque la salita e la discesa dal mezzo) di autoveicoli per i quali è prescritta una patente di categoria non superiore alla C, o di macchine agricole ed operatrici, purché l'Assicurato sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore, le somme assicurate in polizza per il caso di Morte e di Invalidità Permanente s'intendono raddoppiate **con il limite di 360.000 euro** per ciascuna garanzia, ferme restando le franchigie previste all'Art. INF15 "Tabella di indennizzo".

ART. INF-D TABELLA DI ACCERTAMENTO - SOPRAVVALUTAZIONE FINO A 300.000 EURO

In caso di perdita totale anatomica e/o funzionale, degli arti o della facoltà visiva o uditiva, si conviene che sulla parte di somma assicurata fino a 300.000 euro alcune percentuali di invalidità permanente vengono modificate come indicato nella "Tabella di accertamento - Sopravvalutazione degli arti fino a 300.000 euro" e il relativo indennizzo viene liquidato con la percentuale di invalidità accertata senza applicazione di alcuna franchigia, in deroga alla tabella di indennizzo scelta nel contratto.
Quanto previsto non si applica per la parte di somma assicurata superiore a 300.000 euro, per le invalidità non indicate nella Tabella suddetta e in caso di danno parziale.

TABELLA DI ACCERTAMENTO - SOPRAVVALUTAZIONE DEGLI ARTI FINO A 300.000 EURO

Perdita totale anatomica o funzionale di:	Percentuale di valutazione per l'accertamento dell'invalidità permanente
braccio o mano	100%
pollice	60%
falange del pollice	40%
indice	60%
falange dell'indice	40%
medio	30%
falange del medio	20%
anulare	15%
mignolo	15%
percentuale massima per la perdita totale del pollice, indice e medio di una mano o di due delle dita anzidette	80%
facoltà visiva di un occhio	50%
facoltà auditiva di ambedue le orecchie	75%
facoltà auditiva di un orecchio	20%

ART. INF- E RIMBORSO SPESE PER MANODOPERA DI TERZI

Limitatamente alle aziende condotte direttamente dall'Assicurato, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza che comporti un'inabilità temporanea o un ricovero dell'Assicurato stesso di **durata minima pari a 10 (dieci) giorni**, tale da impedirgli l'effettuazione delle attività agricole ordinarie ed urgenti (es. aratura, semina, raccolto), la Società rimborsa le **spese straordinarie documentate** (il ricorso a manodopera di terzi), **purché necessarie per il proseguimento delle suddette attività, non procrastinabili, fino alla concorrenza della somma 2.000 euro**.

NOTA BENE:
L'indennizzo verrà limitato alle sole spese per la manodopera sostenute dall'Assicurato.

ART. INF- F MUTUO SICURO

Nel caso l'Assicurato abbia in corso i seguenti rapporti bancari passivi:

- c/c passivi;
- mutui ipotecari e chirografari (compresi i prestiti personali);
- anticipazioni su titoli e valori;
- anticipazioni su merci e documenti rappresentativi di merci;
- sconto e anticipazioni su crediti;
- prestiti o finanziamenti, in qualsivoglia forma tecnica, comunque denominati, anche cambiari, a tasso normale od agevolato;
- finanziamenti in valuta all'importazione ed all'esportazione;

e in conseguenza di un infortunio derivi all'Assicurato una invalidità permanente superiore al 65% accertata secondo quanto previsto in "Invalidità permanente per infortunio" dall'Art. INF15 "Tabella di indennizzo", la Società corrisponde all'Assicurato un importo pari a 30.000 euro.
Si identificano nelle operazioni sopra descritte quelle che sono come tali contabilizzate dall'istituto bancario.
Resta inteso che la copertura assicurativa resterà ferma e valida anche se il saldo e/o l'esposizione dei rapporti stessi dovesse essere successivamente contabilizzata, per ragioni tecnico/legali in settori non previsti dall'elenco sopra riportato (es. c/sofferenze, ecc.). In tal caso l'Assicurato dovrà fornire adeguata documentazione dell'istituto che provi la provenienza del predetto saldo e/o esposizione.

NOTA BENE:
Per aver diritto all'indennizzo oltre alla documentazione dovuta a norma delle presenti condizioni di assicurazione (vedi Denuncia e gestione del sinistro) dovrà essere fornita idonea documentazione dell'Istituto erogatore del mutuo o del prestito, dal quale risulti il saldo in linea capitali del giorno precedente a quello in cui si è verificato l'infortunio.
In caso di rapporti cointestati a più persone fisiche oltre all'Assicurato, o intestati a Società di fatto o semplici o in accomandita semplice o in nome collettivo, in cui l'Assicurato risulti socio al momento del sinistro, l'indennizzo determinato con la procedura sopra esposta non subirà variazioni.

ART. INF-G RIMBORSO SPESE ADEGUAMENTO ABITAZIONE E AUTOVETTURA

In caso di infortunio dal quale derivi all'Assicurato una invalidità permanente superiore al 75%, accertata secondo quanto previsto dall'Art. INF15 "Tabella di indennizzo", la Società rimborserà:

- le spese sostenute dall'Assicurato per l'abitazione ove ha il proprio domicilio, finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche, fino ad un **massimo di 30.000 euro**. Il rimborso sarà effettuato una sola volta per tutta la durata del contratto. Le spese sostenute sono quelle realizzate per interventi previsti unicamente sugli immobili. Tra le spese rimborsabili sono compresi anche gli eventuali costi di progettazione;
- le spese sostenute sull'autovettura di proprietà dell'Assicurato per renderla idonea alla guida o al trasporto dei disabili. Le spese sono rimborsate fino ad un **massimo di 10.000 euro**. Il rimborso sarà effettuato **una sola volta** per tutta la durata del contratto.

La Società rimborserà **esclusivamente le spese che rimarranno a carico dell'Assicurato** al netto di quanto eventualmente rimborsato da enti pubblici o per effetto di altri risarcimenti da parte di terzi responsabili. Qualora le spese sostenute riguardassero un immobile in comproprietà, verranno rimborsate solo le spese sostenute

dall'Assicurato.
Per aver diritto all'indennizzo oltre alla documentazione dovuta a norma delle presenti condizioni di assicurazione (vedi Denuncia e gestione del sinistro) dovranno essere presentati, da parte dell'Assicurato, i documenti giustificativi, le ricevute e fatture.

ART. INF-H DIARIA DA CONVALESCENZA POST RICOVERO PER INFORTUNIO

In caso di ricovero **di almeno 3 (tre) giorni consecutivi (vedi anche Diaria Ricovero)**, reso necessario da infortunio, seguito da convalescenza prescritta dai medici che hanno avuto in cura l'Assicurato o dal medico curante, la Società corrisponde un'indennità per ogni giorno di convalescenza nel quale l'Assicurato non abbia potuto svolgere le sue normali occupazioni lavorative. **Ai fini del conteggio dei giorni di ricovero il giorno di ingresso e di dimissione vengono considerati come un unico giorno** e verranno considerati come ricovero anche i giorni in cui l'Assicurato abbia lasciato il luogo di ricovero con permesso medico risultante da idonea certificazione.
L'indennità sarà corrisposta:

- al 100% per una durata pari a 1/3 del periodo di convalescenza;
- al 50% per i restanti 2/3 del periodo di convalescenza.

La diaria è riconosciuta con il massimo di 60 (sessanta giorni) per anno assicurativo.

La Società provvede al pagamento di quanto dovuto all'Assicurato su presentazione del certificato medico in cui risulti la prescrizione da parte dei sanitari o del medico curante. La Società si riserva di sottoporre a visita medica l'Assicurato allo scopo di verificare diagnosi e prognosi di guarigione.
Il pagamento avviene al termine della convalescenza prescritta.

Esclusioni della diaria da convalescenza post ricovero.
La diaria da convalescenza post ricovero **non opera per i casi di interventi a: tonsille, vegetazioni adenoidi, parto non cesareo e malattie dipendenti da gravidanza**.

Diaria Day hospital: requisiti di indennizzabilità ed esclusioni.
La copertura è estesa anche al day hospital con intervento chirurgico, e in tal caso la diaria verrà corrisposta per una durata massima di **cinque giorni**.
Non viene tuttavia corrisposto alcun indennizzo qualora, per lo stesso evento, sia stata corrisposta:

- **la garanzia "Diaria da immobilizzazione";**
- **oppure la garanzia "Diaria per inabilità temporanea" / "Diaria per inabilità temporanea da infortunio importante".**

ART. INF-I ATTIVITÀ SPORTIVE SVOLTE NON PROFESSIONALMENTE

A deroga di quanto indicato dall'Art. INF35 "Limitazioni relative ai rischi sportivi assicurati", per gli infortuni derivanti dalla pratica di uno o più degli sport di cui alle lettere a., b., c., d., le garanzie previste nel contratto non subiscono la riduzione del 50% dell'indennizzo previsto, né viene applicato il limite di 350.000 euro di somma assicurata per il caso morte e invalidità permanente.

Limitazioni, franchigie e scoperti

- Per la garanzia "Invalidità permanente" non opera la tabella di indennizzo scelta in polizza ma la "Tabella di indennizzo - Rischi particolari";
- non è operativa la garanzia "Diaria per inabilità temporanea" / "Diaria per inabilità temporanea per infortunio importante";
- nella garanzia, se scelta in polizza, "Diaria da immobilizzazione", l'indennizzo è corrisposto **esclusivamente in caso di fratture o di lesioni capsulo legamentose** accertate in regime di pronto soccorso dipendente da presidio ospedaliero o da medico ortopedico specialista, e sottraendo cinque giorni di franchigia dai giorni di indennizzo previsti;
- per le seguenti prestazioni la garanzia "Rimborso spese di cura" è prestata fino alla concorrenza del 30% della somma assicurata:
  - laserterapia;
  - magnetoterapia;
  - T.A.C.;

- risonanza magnetica;
- artroscopia;
- tecarterapia.

Inoltre, qualora in seguito ad infortunio che abbia dato luogo a ricovero, si rendano necessarie cure fisioterapiche, quest'ultime saranno operanti fino al massimo del 30% della somma assicurata e con un **massimo di 3.500 euro** per evento e per anno assicurativo.

Infine, qualora l'infortunio non dia luogo a ricovero, la prestazione Rimborso Spese di Cura:
- opererà solo se l'infortunio è stato accertato da pronto soccorso dipendente da presidio ospedaliero o da medico ortopedico specialista;
- è prevista l'applicazione di uno **scoperto del 20% con il minimo di 100 euro per sinistro**;
- saranno rimborsate le spese per le eventuali cure fisioterapiche che dovessero rendersi necessarie;
- saranno rimborsate le spese fino al massimo del 30% della somma assicurata e con un massimo di 2.500 euro per evento e per anno assicurativo.

ART. INF-L AMPLIAMENTO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE NON PROFESSIONALMENTE SVOLTE

A deroga di quanto indicato dall'Art. INF33 "Esclusioni e limitazioni", lett. m., sono compresi in copertura gli infortuni derivanti dalla pratica di uno o più degli sport di cui alle lettere 1, 2, 3 e 4 (sport aerei), questi ultimi **purché esercitati nei Paesi Europei ed in quelli del bacino del Mediterraneo.**
La copertura è operante esclusivamente per quelli indicati nella scheda di polizza.

Limitazioni, franchigie e scoperti

- L'indennizzo previsto dalle garanzie di polizza viene ridotto della metà. In ogni caso la somma assicurata per le garanzie "Morte" e "Invalidità permanente " non potrà superare per ciascuna garanzia l'importo di 250.000 euro;
- per la garanzia "Invalidità permanente" non opera la tabella di indennizzo scelta in polizza ma la "Tabella di indennizzo - Rischi particolari";
- non è operante la garanzia "Diaria per inabilità temporanea" / "Diaria per inabilità temporanea da infortunio importante";
- nella garanzia "Diaria da immobilizzazione", se scelta in polizza, l'indennizzo è corrisposto esclusivamente in caso di fratture o di lesioni capsulo legamentose accertate in regime di pronto soccorso dipendente da presidio ospedaliero o da medico ortopedico specialista, e sottraendo cinque giorni di franchigia dai giorni di indennizzo previsti; per le seguenti prestazioni mediche la garanzia "Rimborso spese di cura" è operante **fino alla concorrenza del 30%** della somma assicurata:
- per le seguenti prestazioni mediche la garanzia "Rimborso spese di cura" è operante fino alla concorrenza del 30% della somma assicurata:
  - laserterapia;
  - magnetoterapia;
  - T.A.C.;
  - risonanza magnetica;
  - artroscopia;
  - tecarterapia.

  Inoltre, qualora in seguito ad infortunio che abbia dato luogo a ricovero si rendano necessarie cure fisioterapiche, la relativa garanzia sarà operante fino al **massimo del 30%** della somma assicurata e con un **massimo di 3.500 euro** per evento e per anno assicurativo.
  Infine, qualora l'infortunio non dia luogo a ricovero, la prestazione Rimborso Spese di Cura opererà:
  - solo se l'infortunio è stato accertato da pronto soccorso dipendente da presidio ospedaliero o da medico ortopedico specialista;
  - è prevista l'applicazione di uno **scoperto del 20% con il minimo di 100 euro** per sinistro;
  - la garanzia per eventuali cure fisioterapiche che dovessero rendersi necessarie sarà operante fino al **massimo del 30% della somma assicurata e con un massimo di 2.500 euro** per evento e per anno assicurativo.

3 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. INF29 DECORRENZA DELLA GARANZIA

Le garanzie della presente sezione hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento effettivo del premio.

DECORRENZA IN CASO DI SOSTITUZIONE
Se il contratto viene emesso, senza soluzione di continuità, in sostituzione di altra polizza per gli stessi Assicurati, i termini sopraindicati decorrono:

- dalla data di decorrenza della polizza sostituita, per le prestazioni e i massimali previsti da quest'ultima;
- dalla data di decorrenza del presente contratto, limitatamente alle diverse prestazioni e ai maggiori massimali da essa previsti.

La norma vale anche per le variazioni intervenute nel corso di uno stesso contratto.
Per i nuovi Assicurati il termine sopra indicato decorre dalla data di decorrenza del contratto.

ART. INF30 CESSAZIONE DELLA GARANZIA

La sopravvenienza in corso di contratto di una delle seguenti affezioni: intossicazione cronica alcolica, tossicodipendenza, epilessia, infezioni da HIV, schizofrenia, forme maniaco-depressive, stati paranoici, sindromi bipolari, Parkinson, Alzheimer e altre sindromi organiche-cerebrali, determina la immediata ed automatica risoluzione dell'intero contratto.

In questo caso la Società restituisce al Contraente la parte di premio versata relativo al restante periodo di garanzia ancora in corso e non goduto.
Per tutte le altre garanzie e per gli eventuali restanti Assicurati la Società si impegna a contrarre una nuova polizza, alle medesime condizioni della polizza annullata.

ART. INF31 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il mondo intero. **Se l'inabilità temporanea si verifica al di fuori dell'Europa, l'indennizzo viene erogato limitatamente al periodo di ricovero ospedaliero**: tale limitazione cessa dalle ore 24 del giorno di rientro in Europa dell'Assicurato.

4 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

ART. INF32 LIMITAZIONI DI GARANZIA PER SOPRAGGIUNTO LIMITE DI ETÀ

Gli Assicurati possono avere fino a 80 anni di età.

Nel caso in cui l'Assicurato compia l'età massima assicurabile nel corso del contratto, il contratto conserva efficacia fino alla sua scadenza annuale.

Poiché il superamento del limite d'età anche di un solo Assicurato comporta la risoluzione dell'intero contratto, per tutte le altre garanzie e per gli eventuali restanti Assicurati la Società si impegna a contrarre una nuova polizza, alle medesime condizioni della polizza annullata.
Tale impegno non matura se la polizza non si rinnova tacitamente (nella scheda di polizza è riportato "NO" alla voce "Tacito rinnovo").

ART. INF33 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

L'assicurazione non comprende gli infortuni causati da:

a) guida di veicoli o natanti se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.
Tuttavia è compreso l'infortunio subito dall'Assicurato con patente di guida scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;

b) **guida di mezzi di locomozione acquatici aerei o subacquei adibiti ad uso professionale.** L'esclusione non opera se l'infortunio deriva dall'esercizio **delle attività professionali indicate all'Art. INF1 "Oggetto della garanzia", proprie dei settori agricoltura, allevamento, silvicoltura;**
c) **operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da infortunio non indennizzabile ai sensi della polizza;**
d) **azioni delittuose** compiute o tentate dall'Assicurato**;**
e) **manovre militari, esercitazioni militari, arruolamento volontario, richiamo alle armi** per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale**;**
f) **gli infortuni causati da guida in stato di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o di sostanze allucinogene;**
g) **gli infortuni causati da azioni o comportamenti direttamente correlati a: sindromi psico-organiche, schizofrenia, forme maniaco depressive o gli stati paranoici, sindromi bipolari, epilessia e i sintomi epilettoidi, infezioni da HIV, Parkinson, Alzheimer;**
h) **gli infortuni subiti in stato di intossicazione cronica alcolica, tossicodipendenza;**
i) **i trattamenti dell'infertilità e della fecondazione artificiale;**
j) **gli infortuni derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo provocati dalla accelerazione artificiale delle particelle atomiche;**
k) **le conseguenze di guerre, alluvioni, esondazioni, inondazioni o eruzioni vulcaniche e altri fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale;**
l) **le contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo;**
m) Inoltre, salvo quanto previsto dall'Art. INF-L"Ampliamento delle attività sportive non professionalmente svolte" se richiamato in Polizza, sono esclusi gli infortuni che si verifichino durante la pratica non professionale dei seguenti sport:
   1) **arti marziali, rugby;**
   2) **sport con autoveicoli o motoveicoli anche se su pista. Restano compresi gli infortuni derivanti da competizioni di regolarità pura;**
   3) **sport con natanti a motore o motonautici a meno che non si tratti di competizioni di regolarità pura;**
   4) **sport aerei, compresi quelli definiti dalla legge "apparecchi per il volo da diporto o sportivo" (ultraleggeri, deltaplani, paracaduti, parapendii e simili).**

ART. INF34 ESCLUSIONI RELATIVE AI RISCHI SPORTIVI

L'ASSICURAZIONE NON COPRE GLI INFORTUNI CAUSATI DA QUALSIASI SPORT PROFESSIONISTICO

ESCLUSIONI: PRATICA DI SPORT PERICOLOSI

- pugilato, atletica pesante, lotta nelle varie forme, hockey a rotelle e su ghiaccio, football americano, bmx;
- scalata di roccia o di ghiaccio in solitaria, sci d'alpinismo, intendendosi come tale anche lo sci fuoripista e lo snowboard fuori pista (sono compresi invece in copertura se effettuati ai margini delle piste da sci battute), motoslitta, guidoslitta, bob (salvo piccole slitte carenate con fondo piatto per bambini), arrampicata libera (free climbing), free solo, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci estremo;
- uso di canoa nei tratti montani di fiumi e torrenti caratterizzati da cascate, rafting (salvo i casi in cui il rafting venga praticato insieme ad un istruttore);
- gli sport cosiddetti "estremi" (ad esempio: canyoning, bungee jumping, kite surf, spedizioni esplorative in genere, regate oceaniche, hydrospeed);
- body bulding/culturismo, intesi come ginnastica associata all'uso di integratori alimentari e farmacologici (non rientra in tale definizione l'uso di attrezzi in palestra per finalità atletiche e fisiche).

Sono esclusi anche: l'alpinismo, la speleologia e le immersioni subacquee svolte con modalità diverse da quelle indicate alle lettere c) dell'Art. INF3 "Rischi sportivi in garanzia senza alcuna limitazione" e b), c) e d) dell'Art. INF35 "Limitazioni relative ai rischi sportivi assicurati".
L'indicazione degli sport è esemplificativa e non limitativa.
L'esclusione ne comprende anche altri non qui elencati, ma riconosciuti come parimenti pericolosi e cioè quelli che implicano elevati rischi di incolumità fisica a causa di forti velocità e/o elevate altezze e/o sforzi fisici intensi e/o ambienti estremi e/o comunque richiedono dispositivi di protezione.

ART. INF35 LIMITAZIONI RELATIVE AI RISCHI SPORTIVI ASSICURATI

Per gli infortuni derivanti dalla pratica dei seguenti sport:

a) **Sport agonistici in genere**
partecipazione a tornei, gare e relativi allenamenti di qualunque altro sport, diverso da quelli definiti a "basso rischio" indicati alla lettera b. dell'Art. INF3 "Rischi sportivi in garanzia senza alcuna limitazione", che preveda un preventivo tesseramento alle competenti federazioni sportive o enti di promozione sportiva;

b) **Alpinismo**
su roccia e accesso ai ghiacciai oltre il 5° grado della scala U.I.A.A. (Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche) purché non avvenga in solitaria e con esclusione comunque del free climbing;

c) **Speleologia non a carattere professionale**
purché effettuata in gruppo e con impiego di adeguata attrezzatura;

d) **Immersioni subacquee con uso di autorespiratore**
comprese le conseguenze derivanti dalla pressione dell'acqua e di embolie gassose, a condizione che non siano dovute allo svolgimento delle attività professionali indicate all'Art. INF1 "Oggetto della garanzia", proprie dei settori agricoltura, allevamento, silvicoltura. La copertura opera a condizione che l'Assicurato sia in possesso del brevetto di attività subacquea rilasciato da associazione legalmente autorizzata oppure nell'ambito dello svolgimento di corsi di abilitazione con presenza di istruttore;

saranno operative le limitazioni di seguito indicate:

- l'indennizzo previsto dalle garanzie di polizza viene **ridotto della metà**, e in ogni caso la somma assicurata per le garanzie morte e invalidità permanente per infortunio, non potrà superare per ciascuna garanzia l'importo di 350.000 euro, se la somma assicurata scelta dovesse eccedere tale importo;
- per la garanzia "Invalidità permanente" non opera la tabella di indennizzo scelta in polizza ma la "Tabella di indennizzo - Rischi particolari";
- non è operativa la garanzia "Diaria per inabilità temporanea" / "Diaria per inabilità temporanea da infortunio importante";
- nella garanzia "Diaria da immobilizzazione", se scelta in polizza, l'indennizzo è corrisposto esclusivamente in caso di fratture o di lesioni capsulo legamentose accertate in regime di pronto soccorso dipendente da presidio ospedaliero o da medico ortopedico specialista, e sottraendo cinque giorni di franchigia dai giorni di indennizzo previsti;
- per le seguenti prestazioni la garanzia "Rimborso spese di cura", se scelta in polizza, è prestata fino alla concorrenza del 30% della somma assicurata:
  - laserterapia;
  - magnetoterapia;
  - T.A.C.;
  - risonanza magnetica;
  - artroscopia;
  - tecarterapia.

  Inoltre, qualora in seguito ad infortunio che abbia dato luogo a ricovero si rendano necessarie cure fisioterapiche, la relativa garanzia Rimborso Spese di Cura sarà operante fino al massimo del 30% della somma assicurata e con un **massimo di 3.500 euro** per evento e per anno assicurativo. Infine, qualora l'infortunio non dia luogo a ricovero, la prestazione Rimborso Spese di Cura opererà solo se l'infortunio è stato accertato da pronto soccorso dipendente da presidio ospedaliero o da medico ortopedico specialista, e inoltre:
  - è prevista l'applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di 100 euro per sinistro;
  - la garanzia per eventuali cure fisioterapiche che dovessero rendersi necessarie sarà operante per un importo massimo del 30% della somma assicurata e con il massimo di 2.500 euro per evento e per anno assicurativo.

Se è stata scelta la garanzia aggiuntiva Art. INF-I "Attività sportive non professionalmente svolte", la garanzia viene prestata senza la riduzione della metà dell'indennizzo e senza il limite di 350.000 euro per le garanzie Morte e Invalidità permanente.

SEZIONE TUTELA LEGALE AZIENDA - FORMULA BASE

LA TUTELA LEGALE

In questa sezione vengono indicate le soluzioni a protezione del patrimonio dell'azienda agricola nelle controversie legali nell'ambito dell'attività lavorativa.

GLOSSARIO DI SEZIONE

A

Arbitrato
L'Istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l'Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di vertenze concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto.

Archiviazione
Il Decreto d'archiviazione viene richiesto dal Pubblico Ministero allorché gli elementi indiziari acquisiti nel corso delle indagini preliminari non siano idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

Assoluzione
La dichiarazione emessa con la sentenza conclusiva del processo che esclude la responsabilità penale dell'imputato.

C

Calamità naturale
Lo stato di calamità è una condizione conseguente al verificarsi di eventi naturali calamitosi di carattere eccezionale che causano ingenti danni alle attività produttive dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Lo stato di calamità naturale viene richiesto dall'ente pubblico territoriale competente (Comune, Provincia, Regione) e poi riconosciuto con decreto ministeriale.

Carenza
Il periodo di tempo immediatamente successivo alla data di decorrenza dell'assicurazione, durante il quale le coperture assicurative non sono operanti.

Caso assicurativo
Il sinistro.

Chiamata in causa
L'azione attraverso la quale l'Assicurato chiama l'assicuratore di responsabilità civile laddove non sia convenuto in giudizio.

Controversie di lavoro
Il contenzioso inerente ad un rapporto di lavoro subordinato.

Costituzione di parte civile
L'azione civile di risarcimento, promossa nel processo penale, dal soggetto danneggiato da un reato.

D

D.A.S.
Abbreviazione della denominazione sociale: D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona, Via Enrico Fermi 9/B - 37135 VERONA - sito internet www.das.it, alla quale la Società affida la gestione dei sinistri riguardanti le garanzie di Tutela Legale previste dalla presente polizza.

Decisione passata in giudicato
La sentenza divenuta definitiva sulla quale nessun giudice può nuovamente decidere.

Delitto colposo
Solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.

Delitto doloso
Qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.

Derubricazione del reato
Qualificazione giuridica del reato diversa da quella inizialmente enunciata nell'imputazione c.d. rubricazione del reato (per esempio da doloso a colposo).

Dipendente
La persona fisica che si impegna, per effetto di un contratto, in cambio di una retribuzione (stipendio), a prestare il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione di un soggetto detto "datore di lavoro". Quest'ultimo impartisce le istruzioni al dipendente e si impegna a fornirgli le materie prime e gli strumenti necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Diritti reali
I diritti che hanno per oggetto una cosa e che possono essere fatti valere nei confronti di tutti; esempi la proprietà, l'usufrutto, la servitù di passaggio.

E

Esecuzione forzata
L'attuazione in via coattiva del diritto del creditore nei confronti del debitore (es. pignoramento dei beni).

F

Fase giudiziale
La fase della vertenza che si svolge davanti all'autorità giudiziaria.

Fase stragiudiziale
La fase della vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti senza l'intervento dell'autorità giudiziaria come ad esempio la mediazione e la negoziazione assistita

Fatto illecito
L'azione o l'omissione contraria all'ordinamento giuridico in quanto violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge che cagiona ad altri un danno ingiusto.

I

Indennità giornaliera
Il pagamento dovuto da D.A.S. al Contraente per il pregiudizio economico che ha subìto come conseguenza di un fatto/circostanza indicato in polizza.

M

Massimale
La somma massima liquidabile a termini di polizza dalla Società in caso di sinistro.

Massimale per anno
La somma massima liquidabile dalla Società per i sinistri insorti nello stesso anno assicurativo, anche se denunciati in momenti diversi, limitatamente agli oneri previsti dalla polizza.

Mediazione
L'istituto giuridico introdotto con il D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili.

N

Noleggio/Locazione
In diritto si definisce locazione il contratto con il quale una parte detto locatore si obbliga a fare utilizzare ad un altro soggetto (conduttore o locatario/a) una cosa per un dato tempo, in cambio di un determinato corrispettivo (canone).

O

Organismo di mediazione
Le procedure di mediazione possono essere gestite solo dagli organismi pubblici e privati iscritti a un apposito Registro presso il Ministero della giustizia. I requisiti e le modalità di iscrizione sono disciplinati in uno specifico decreto ministeriale.

P

Perito
L'esperto incaricato da una delle parti (C.T.P. consulente tecnico di parte) o dal giudice (C.T.U. consulente tecnico d'ufficio) per svolgere un accertamento tecnico (perizia)

Procedimento disciplinare
Il procedimento amministrativo davanti all'albo professionale dei medici che si conclude, ove venga riconosciuta la responsabilità del sanitario, con un provvedimento di natura sanzionatorio (es. sospensione dell'attività).

Procedimento penale
Il procedimento che inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo - doloso - preterintenzionale) del reato ascritto.

Q

Querela
L'azione per mezzo della quale una persona che si ritiene offesa o danneggiata da reati non perseguibili d'ufficio chiede agli organi giudiziari di procedere contro il colpevole.

R

Reati
I reati si distinguono in delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa, e in contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione penale dell'arresto e/o dell'ammenda.

Responsabilità amministrativa
Un tipo di responsabilità patrimoniale che si concretizza in capo ad un dipendente della pubblica amministrazione che si rende colpevole di un danno alle casse erariali. Il danno alle casse erariali si può realizzare o perché il dipendente ha danneggiato direttamente lo stato o perché ha costretto lo stato a risarcire un altro cittadino a causa di un errore del dipendente pubblico.

Responsabilità contrattuale
La responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte in favore dell'altra parte contrattuale.

Responsabilità extracontrattuale
La responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un fatto illecito, provoca ad altri un danno ingiusto.

Ricorso amministrativo
Il ricorso presentato agli Organi amministrativi, quali a titolo esplicativo e non esaustivo: Prefetto, Ministero, Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato.

S

Sanzione amministrativa
La sanzione prevista per la violazione di una norma giuridica in ambito amministrativo.

Sentenza definitiva (decisione passata in giudicato)
Giudicato è il provvedimento ormai divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione, o perché è scaduto il termine per poterlo fare, o perché sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Quindi il provvedimento passato in giudicato è caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, ovvero nessun giudice può nuovamente pronunciarsi su quella sentenza.

Spese arbitrali
Le spese sostenute per attivare la procedura arbitrale e per gli onorari dell'arbitro prescelto.

Spese di domiciliazione
Le spese dell'avvocato che ha il domicilio nella circoscrizione del Tribunale competente per il giudizio qualora l'avvocato incaricato dall'Assicurato risieda fuori da tale distretto.

Spese di giustizia
Le spese definite dal D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche.

Spese di resistenza
Le spese per resistere in giudizio per danni extracontrattuali.

Spese di soccombenza
Le spese che il giudice con la sentenza che chiude il processo pone a carico della parte soccombente per rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa.

Spese legali
Gli onorari e diritti del patrocinatore sensi di legge.

Spese liquidate
Le spese spettanti all'avvocato definite dal giudice in sede di sentenza.

T

Transazione
L'accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

V

Valore in lite
La determinazione del valore del sinistro.

Vertenza
Il conflitto di pretese tra Assicurato e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa.

1 - COSA È ASSICURATO

ART. TL1 OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società assicura le spese legali, peritali, di giustizia, processuali e di indagine che non possono essere pretese nei confronti della controparte, che servano agli Assicurati, così come definiti al successivo Art. TL2 "Assicurati", per la difesa dei propri interessi, nell'ambito del rischio indicato in polizza e nei casi indicati al successivo Art. TL3 "Casi assicurati".

SI GARANTISCONO:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza;
- compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia **solo se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;**
- compensi dell'avvocato domiciliatario, **se indicato da D.A.S.;**
- spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato;
- spese di esecuzione forzata **fino a due tentativi per sinistro;**
- spese dell'organismo di mediazione, **quando la mediazione è obbligatoria;**
- spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri;
- compensi dei periti;
- spese di giustizia;
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale;
- spese legali per l'intervento di **un solo avvocato per ogni grado di giudizio.**

Il Contraente è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza.

Salvo quanto diversamente previsto dalla scheda tecnica di polizza e/o da ciascun caso assicurato, le garanzie si intendono prestate con il seguente limite:

Limite	Massimale per sinistro e massimale per anno indicati in polizza

ART. TL2 ASSICURATI

Ai fini dell'operatività delle garanzie della presente sezione per Assicurati si intendono:

- il Contraente;

e solo se espressamente riportato nelle singole prestazioni:

- il legale rappresentante se il Contraente è una società di capitali o una cooperativa;
- i soci;
- i dipendenti del Contraente, regolarmente assunti a norma di legge.

Nel caso di vertenze fra Assicurati le garanzie operano unicamente a favore del Contraente.

ART. TL3 CASI ASSICURATI

La Società assicura le spese di cui all'Art. TL1 "Oggetto della garanzia", sostenute dagli Assicurati a seguito di sinistri insorti per **fatti connessi esclusivamente all'attività lavorativa** svolta a favore del Contraente.
Sono compresi i sinistri relativi a:

- conduzione o proprietà di un immobile o parte di esso adibito all'esercizio dell'attività assicurata;
- proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore o di macchine agricole utilizzati nell'esercizio dell'attività assicurata.

Le garanzie della presente sezione operano nei seguenti casi:

1. **Delitti colposi e contravvenzioni**
   Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa. La garanzia rimborsa le spese sostenute da tutti gli Assicurati.
2. **Pacchetto sicurezza**
   In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, compresa la committenza dei lavori, in

materia di sicurezza alimentare e in materia di tutela dell'ambiente sono coperte le spese sostenute:
- in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni
- per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie

In materia di protezione dei dati personali sono coperte le spese sostenute:
- in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni
- in procedimenti penali per delitti dolosi, **se l'Assicurato è assolto** con decisione passata in giudicato, **il reato è derubricato** da doloso a colposo, **il procedimento è archiviato** per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; la garanzia **non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa**
- per resistere **a secondo rischio**, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza, alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dall'Assicurato
- per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie
- per i reclami all'autorità competente

In ciascuna delle precedenti materie, la garanzia copre le spese sostenute dagli Assicurati e dai soggetti diversi da quelli assicurati solo per le attività svolte su incarico del Contraente.

In materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti sono coperte le spese sostenute:
- dall'azienda contraente in procedimenti di accertamento della sua responsabilità da reato e per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrativi non pecuniarie e pecuniarie
- dai soggetti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 231/2001, anche se non dipendenti dell'azienda contraente, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi, contravvenzioni e delitti dolosi previsti dal D.Lgs. 231/2001. Per i delitti dolosi sono coperte le spese sostenute **se l'Assicurato è assolto** con decisione passata in giudicato, **il reato è derubricato** da doloso a colposo, **il procedimento è archiviato** per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; non sono coperte le spese sostenute **nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa**

In tutte le materie, la garanzia opera anche per i sinistri avvenuti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell'attività presso l'azienda contraente.
Per questa garanzia, **il sinistro avviene alla data del compimento del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, ad eccezione dell'omicidio colposo, delle lesioni colpose o dei delitti dolosi, per i quali il sinistro avviene alla data della violazione o presunta violazione della norma di legge.**

La garanzia opera con il seguente limite:

Limite per impugnazione di sanzioni pecuniarie	Importo della sanzione pari o superiore a 250 euro

3. Locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali

Vertenze per locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relative ai beni immobili e ai fondi assicurati. Per vertenze in materia di usucapione, l'insorgenza del sinistro coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, purché questa richiesta sia avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa.
La garanzia copre le spese sostenute **esclusivamente dal Contraente**.

4. Danni subiti

Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.
La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

5. Vertenze contrattuali con i fornitori

Vertenze per inadempienze contrattuali con i fornitori di beni e servizi per inadempienze proprie o di controparte.
La garanzia copre le spese sostenute **esclusivamente dal Contraente**.

La garanzia opera con il seguente limite:

Limite generico	Valore in lite maggiore o uguale a 200 euro

2 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

Quanto illustrato qui di seguito è valido e applicabile a tutte le garanzie della presente sezione.

ART. TL4 QUANDO SONO IN COPERTURA I SINISTRI

Sono garantiti i sinistri, cioè gli eventi descritti nel successivo Art. TL5 "Quando avviene il sinistro", verificatisi:

a. dalla data di efficacia della copertura assicurativa, per:
- il danno o presunto danno extracontrattuale causato o subito dall'Assicurato;
- per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;

b. dopo un periodo di carenza di 90 giorni dalla data di effetto del contratto:
- in tutte le restanti ipotesi.

NOTA BENE:
Se il contratto è emesso senza interruzione della copertura per lo stesso rischio, dopo un precedente contratto, il periodo di Carenza, se previsto, opera soltanto per le garanzie non presenti nel precedente contratto.

ART. TL5 QUANDO AVVIENE IL SINISTRO

La data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la vertenza.

CASI GENERALI:
La data dell'evento, in base alla natura della vertenza, **è intesa:**
- per il danno o presunto danno extracontrattuale subìto o causato dall'Assicurato, **quella nella quale si è verificato il primo fatto che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per tutte le restanti ipotesi, quella in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo ha o avrebbe cominciato a **violare norme di legge o di contratto.**

CASI SPECIFICI: PACCHETTO SICUREZZA
(Vedi punto 3 dell'Art. TL3 "Casi assicurati")

CASI SPECIFICI: LOCAZIONE, DIRITTO DI PROPRIETA' ALTRI DIRITTI REALI
(Vedi punto 4 dell'Art. TL3 "Casi assicurati")

In materia di usucapione, l'evento coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, purché questa richiesta sia avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa.

ART. TL6 PLURALITÀ DI EVENTI

In presenza di più violazioni o eventi dannosi della stessa natura, per determinare il momento dell'evento si fa riferimento alla data della prima violazione o alla data in cui si verifica il primo evento dannoso.
Più violazioni o eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili allo stesso contesto, anche quando coinvolgono più soggetti:
- sono trattati e considerati come un **unico sinistro**;
- la data di **avvenimento è quella del primo evento dannoso o della prima violazione**.

ART. TL7 PLURALITÀ DI ASSICURATI

Se più Assicurati sono coinvolti nello stesso sinistro, la garanzia opera **con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate**. Se al momento della definizione del sinistro il massimale non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

ART. TL8 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE

DOVE OPERANO LE GARANZIE
Le garanzie operano **a seconda dei casi assicurati e dei paesi nei quali avviene il sinistro e in cui si trova l'ufficio giudiziario di competenza**, sulla base di quanto sotto indicato.

I casi assicurati dell'Art. TL3 "Casi assicurati" riguardanti:
- difesa penale (tranne delitti colposi o contravvenzioni per la sola materia fiscale e amministrativa);
- danni subìti;
- danni causati in materia di protezione di dati personali;

operano nell'Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.

I casi assicurati dell'Art. TL3 "Casi assicurati" riguardanti:
- delitti colposi o contravvenzioni, per la sola materia fiscale e amministrativa;
- impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative;
- reclami all'autorità in materia di protezione dei dati personali;
- vertenze in materia di locazione, proprietà e altri diritti reali;
- vertenze con i fornitori;

operano in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.

3 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

Quanto riportato in questo capitolo si intende valido e applicabile a tutte le garanzie della presente sezione.

ART. TL9 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

ESCLUSIONI DI RISCHIO
Sono esclusi i rischi relativi a:
1. **materia di diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;**
2. **attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici;**
3. **diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust;**
4. **fatti dolosi commessi dalle persone assicurate;**
5. **esercizio della libera professione.**

ESCLUSIONI DI GARANZIA
- **SPESE**

É escluso il rimborso di:
6. **compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;**
7. **compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;**
8. **compensi dell'avvocato domiciliatario se non indicato da D.A.S.;**
9. **spese per l'indennità di trasferta;**
10. **spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro;**
11. **spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria;**
12. **imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;**
13. **multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;**
14. **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;**

15. spese non concordate con D.A.S.;
16. in caso di domiciliazione ogni duplicazione di onorari.

- **VERTENZE**

Sono escluse le vertenze relative a:

17. materia fiscale o amministrativa, salvo quanto previsto all'Art. TL3 "Casi assicurati" al punto 1;
18. fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
19. fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
20. compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente;
21. proprietà, guida o circolazione di imbarcazioni da diporto, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
22. violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente all'omissione di fermata e assistenza;
23. casi in cui il conducente non è abilitato alla guida del veicolo, o il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria, salvo i casi in cui l'Assicurato dimostra di non essere a conoscenza dell'omissione degli oneri assicurativi da parte di terzi obbligati; casi in cui il veicolo non è omologato oppure è usato in modo difforme dall'immatricolazione o dalla destinazione e dall'uso indicati sulla carta di circolazione;
24. partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo il caso di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
25. fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
26. fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
27. compravendita o permuta di immobili;
28. costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura e posa in opera di materiali ed impianti;
29. trasformazione, ristrutturazione degli immobili con o senza ampliamento dei volumi;
30. qualsiasi evento riguardante la gestione di immobili direttamente gestiti dagli Assicurati, locati a terzi o concessi in uso a terzi a qualsiasi titolo;
31. reati di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa commessi da giornalisti nella loro attività professionale;
32. adesione ad azioni di classe (class action);
33. difesa penale per abuso di minori.

4 - TABELLA LIMITI DI COPERTURA

ART. TL10 TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA - ALTRI LIMITI
ART. TL 3 CASI ASSICURATI		
Delitti colposi e contravvenzioni	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
Danni dolosi nel pacchetto sicurezza		Non previsto
Sanzioni nel pacchetto sicurezza		Valore in lite pari o superiore a 250 euro
Reclami nella privacy		Non previsto
Danni causati nella privacy		Non previsto
Locazione proprietà e altri diritti reali		Non previsto
Richiesta danni		Non previsto
Vertenze con i fornitori		Valore in lite pari o superiore a 200 euro

SEZIONE TUTELA LEGALE AZIENDA - FORMULA COMPLETA

LA TUTELA LEGALE

In questa sezione vengono indicate le soluzioni a protezione del patrimonio dell'azienda agricola nelle controversie legali nell'ambito dell'attività lavorativa.

GLOSSARIO DI SEZIONE

A

Arbitrato
L'Istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l'Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di vertenze concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto.

Archiviazione
Il Decreto d'archiviazione viene richiesto dal Pubblico Ministero allorché gli elementi indiziari acquisiti nel corso delle indagini preliminari non siano idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

Assoluzione
La dichiarazione emessa con la sentenza conclusiva del processo che esclude la responsabilità penale dell'imputato.

C

Calamità naturale
Lo stato di calamità è una condizione conseguente al verificarsi di eventi naturali calamitosi di carattere eccezionale che causano ingenti danni alle attività produttive dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Lo stato di calamità naturale viene richiesto dall'ente pubblico territoriale competente (Comune, Provincia, Regione) e poi riconosciuto con decreto ministeriale.

Carenza
Il periodo di tempo immediatamente successivo alla data di decorrenza dell'assicurazione, durante il quale le coperture assicurative non sono operanti.

Caso assicurativo
Il sinistro.

Chiamata in causa
L'azione attraverso la quale l'Assicurato chiama l'assicuratore di responsabilità civile laddove non sia convenuto

in giudizio.

Controversie di lavoro
Il contenzioso inerente ad un rapporto di lavoro subordinato.

Costituzione di parte civile
L'azione civile di risarcimento, promossa nel processo penale, dal soggetto danneggiato da un reato.

D

D.A.S.
Abbreviazione della denominazione sociale: D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona, Via Enrico Fermi 9/B - 37135 VERONA - sito internet www.das.it, alla quale la Società affida la gestione dei sinistri riguardanti le garanzie di Tutela Legale previste dalla presente polizza.

Decisione passata in giudicato
La sentenza divenuta definitiva sulla quale nessun giudice può nuovamente decidere.

Delitto colposo
Solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.

Delitto doloso
Qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.

Derubricazione del reato
Qualificazione giuridica del reato diversa da quella inizialmente enunciata nell'imputazione c.d. rubricazione del reato (per esempio da doloso a colposo).

Dipendente
La persona fisica che si impegna, per effetto di un contratto, in cambio di una retribuzione (stipendio), a prestare il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione di un soggetto detto "datore di lavoro". Quest'ultimo impartisce le istruzioni al dipendente e si impegna a fornirgli le materie prime e gli strumenti necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Diritti reali
I diritti che hanno per oggetto una cosa e che possono essere fatti valere nei confronti di tutti; esempi la proprietà, l'usufrutto, la servitù di passaggio.

E

Esecuzione forzata
L'attuazione in via coattiva del diritto del creditore nei confronti del debitore (es. pignoramento dei beni).

F

Fase giudiziale
La fase della vertenza che si svolge davanti all'autorità giudiziaria.

Fase stragiudiziale
La fase della vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti senza l'intervento dell'autorità giudiziaria come ad esempio la mediazione e la negoziazione assistita

Fatto illecito
L'azione o l'omissione contraria all'ordinamento giuridico in quanto violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge che cagiona ad altri un danno ingiusto.

I

Indennità giornaliera
Il pagamento dovuto da D.A.S. al Contraente per il pregiudizio economico che ha subìto come conseguenza di un fatto/circostanza indicato in polizza.

M

Massimale
La somma massima liquidabile a termini di polizza dalla Società in caso di sinistro.

Massimale per anno
La somma massima liquidabile dalla Società per i sinistri insorti nello stesso anno assicurativo, anche se denunciati in momenti diversi, limitatamente agli oneri previsti dalla polizza.

Mediazione
L'istituto giuridico introdotto con il D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili.

N

Noleggio/Locazione
In diritto si definisce locazione il contratto con il quale una parte detto locatore si obbliga a fare utilizzare ad un altro soggetto (conduttore o locatario/a) una cosa per un dato tempo, in cambio di un determinato corrispettivo (canone).

O

Organismo di mediazione
Le procedure di mediazione possono essere gestite solo dagli organismi pubblici e privati iscritti a un apposito Registro presso il Ministero della giustizia. I requisiti e le modalità di iscrizione sono disciplinati in uno specifico decreto ministeriale.

P

Perito
L'esperto incaricato da una delle parti (C.T.P. consulente tecnico di parte) o dal giudice (C.T.U. consulente tecnico d'ufficio) per svolgere un accertamento tecnico (perizia)

Procedimento disciplinare
Il procedimento amministrativo davanti all'albo professionale dei medici che si conclude, ove venga riconosciuta la responsabilità del sanitario, con un provvedimento di natura sanzionatorio (es. sospensione dell'attività).

Procedimento penale
Il procedimento che inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo - doloso - preterintenzionale) del reato ascritto.

Q

Querela
L'azione per mezzo della quale una persona che si ritiene offesa o danneggiata da reati non perseguibili d'ufficio chiede agli organi giudiziari di procedere contro il colpevole.

R

Reati
I reati si distinguono in delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa, e in contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione penale dell'arresto e/o dell'ammenda.

Responsabilità amministrativa
Un tipo di responsabilità patrimoniale che si concretizza in capo ad un dipendente della pubblica amministrazione che si rende colpevole di un danno alle casse erariali. Il danno alle casse erariali si può realizzare o perché il dipendente ha danneggiato direttamente lo stato o perché ha costretto lo stato a risarcire un altro cittadino a causa di un errore del dipendente pubblico.

Responsabilità contrattuale
La responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte in favore dell'altra parte contrattuale.

Responsabilità extracontrattuale
La responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un fatto illecito, provoca ad altri un danno ingiusto.

Ricorso amministrativo
Il ricorso presentato agli Organi amministrativi, quali a titolo esplicativo e non esaustivo: Prefetto, Ministero, Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato.

S

Sanzione amministrativa
La sanzione prevista per la violazione di una norma giuridica in ambito amministrativo.

Sentenza definitiva (decisione passata in giudicato)
Giudicato è il provvedimento ormai divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione, o perché è scaduto il termine per poterlo fare, o perché sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Quindi il provvedimento passato in giudicato è caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, ovvero nessun giudice può nuovamente pronunciarsi su quella sentenza.

Spese arbitrali
Le spese sostenute per attivare la procedura arbitrale e per gli onorari dell'arbitro prescelto.

Spese di domiciliazione
Le spese dell'avvocato che ha il domicilio nella circoscrizione del Tribunale competente per il giudizio qualora l'avvocato incaricato dall'Assicurato risieda fuori da tale distretto.

Spese di giustizia
Le spese definite dal D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche.

Spese di resistenza
Le spese per resistere in giudizio per danni extracontrattuali.

Spese di soccombenza
Le spese che il giudice con la sentenza che chiude il processo pone a carico della parte soccombente per rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa.

Spese legali
Gli onorari e diritti del patrocinatore sensi di legge.

Spese liquidate
Le spese spettanti all'avvocato definite dal giudice in sede di sentenza.

T

Transazione
L'accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

V

Valore in lite
La determinazione del valore del sinistro.

Vertenza
Il conflitto di pretese tra Assicurato e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa.

1 - COSA È ASSICURATO

ART. TL1 OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società assicura le spese legali, peritali, di giustizia, processuali e di indagine che non possono essere pretese nei confronti della controparte, che servano agli Assicurati, così come definiti al successivo Art. TL2 "Assicurati", per la difesa dei propri interessi, nell'ambito del rischio indicato in polizza e nei casi indicati al successivo Art. TL3 "Casi assicurati".

SI GARANTISCONO:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza;
- compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia **solo se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;**
- compensi dell'avvocato domiciliatario, **se indicato da D.A.S.;**
- spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato;
- spese di esecuzione forzata **fino a due tentativi per sinistro;**
- spese dell'organismo di mediazione, **quando la mediazione è obbligatoria;**
- spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri;
- compensi dei periti;
- spese di giustizia;
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale;
- spese legali per l'intervento di **un solo avvocato per ogni grado di giudizio.**

Il Contraente è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza.

Salvo quanto diversamente previsto dalla scheda tecnica di polizza e/o da ciascun caso assicurato, le garanzie si intendono prestate con il seguente limite:

Limite	Massimale per sinistro e massimale per anno indicati in polizza

ART. TL2 ASSICURATI

Ai fini dell'operatività delle garanzie della presente sezione per Assicurati si intendono:

- il Contraente;

e solo se espressamente riportato nelle singole prestazioni:

- il legale rappresentante se il Contraente è una società di capitali o una cooperativa;
- i soci;
- i dipendenti del Contraente, regolarmente assunti a norma di legge.

Nel caso di vertenze fra Assicurati le garanzie operano unicamente a favore del Contraente.

ART. TL3 CASI ASSICURATI

La Società assicura le spese di cui all'Art. TL1 "Oggetto della garanzia", sostenute dagli Assicurati a seguito di sinistri insorti per fatti connessi esclusivamente all'attività lavorativa svolta a favore del Contraente.
Sono compresi i sinistri relativi a:

- conduzione o proprietà di un immobile o parte di esso adibito all'esercizio dell'attività assicurata;
- proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore o di macchine agricole utilizzati nell'esercizio dell'attività assicurata.

Le garanzie della presente sezione operano nei seguenti casi:

1. **Delitti colposi e contravvenzioni**
   Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa.
   Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata.
   La prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l.
   Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera **esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.**
   La prestazione opera a parziale in deroga all'Art. 9 "Esclusioni e limitazioni" punto 24.
   La garanzia rimborsa le spese sostenute da tutti gli Assicurati.
2. **Delitti dolosi**
   Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi anche in materia fiscale ed amministrativa.
   Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata.
   La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati ma opera solo nei seguenti casi:
   a. **l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato;**
   b. **il reato è derubricato da doloso a colposo;**
   c. **il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.**

   La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
   Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la Società non anticiperà alcuna somma nel corso del procedimento e rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.
   Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, D.A.S. richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.
   L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad D.A.S. la copia della sentenza.
3. **Pacchetto sicurezza**
   In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, compresa la committenza dei lavori, in materia di sicurezza alimentare e in materia di tutela dell'ambiente sono coperte le spese sostenute:
   - in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni
   - per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie

   In materia di protezione dei dati personali sono coperte le spese sostenute:
   - in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni
   - in procedimenti penali per delitti dolosi, **se l'Assicurato è assolto** con decisione passata in giudicato, **il reato è derubricato** da doloso a colposo, **il procedimento è archiviato** per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; la garanzia **non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa**
   - per resistere **a secondo rischio**, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza, alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dall'Assicurato
   - per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie
   - per i reclami all'autorità competente

   In ciascuna delle precedenti materie, la garanzia copre le spese sostenute dagli Assicurati e dai soggetti diversi da quelli assicurati solo per le attività svolte su incarico del Contraente.

   In materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti sono coperte le spese sostenute:
   - dall'azienda contraente in procedimenti di accertamento della sua responsabilità da reato e per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrativi non pecuniarie e pecuniarie
   - dai soggetti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 231/2001, anche se non dipendenti dell'azienda contraente, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi, contravvenzioni e delitti dolosi previsti dal D.Lgs. 231/2001. Per i delitti dolosi sono coperte le spese sostenute **se l'Assicurato è assolto** con decisione

passata in giudicato, **il reato è derubricato** da doloso a colposo, il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; non sono coperte le spese sostenute **nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa**

In tutte le materie, la garanzia opera anche per i sinistri avvenuti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell'attività presso l'azienda contraente.
Per questa prestazione, **il sinistro insorge alla data del compimento del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, ad eccezione dell'omicidio colposo, delle lesioni colpose o dei delitti dolosi, per i quali il sinistro insorge alla data della violazione o presunta violazione della norma di legge.**

La garanzia opera con il seguente limite:

Limite per impugnazione di sanzioni pecuniarie	Importo della sanzione pari o superiore a 250 euro

4. **Locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali**
   Vertenze per locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relative ai beni immobili e ai fondi assicurati. Per vertenze in materia di usucapione, l'insorgenza del sinistro coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, purché questa richiesta sia avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa.
   La garanzia copre le **spese sostenute esclusivamente dal Contraente**.
5. **Danni subiti**
   Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.
   La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.
6. **Opposizione a sanzioni amministrative per incidente stradale**
   Ricorso o opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione pecuniaria o amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale e connessa allo stesso.
   La presente prestazione viene garantita anche nel caso in cui venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l.
   Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera **esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.**
   La prestazione opera a parziale in deroga all'Art. 9 "Esclusioni e limitazioni" punto 24.
   La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

NOTA BENE:
D.A.S. provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e alla presentazione dell'opposizione o del ricorso. **L'Assicurato ha l'obbligo di far pervenire ad D.A.S. il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni** dalla data di notifica dello stesso.

7. **Anticipo cauzione penale**
   Anticipo della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero. L'anticipo della cauzione penale da parte della Società viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi alla Società entro 1 (un) mese dalla data di erogazione.
   La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

   La garanzia opera con il seguente limite:

Limite	Massimo € 11.000 equivalente in valuta locale

8. **Assistenza interprete**
   Assistenza dell'interprete per incidente stradale all'estero in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.
   La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

9. Vertenze di lavoro

Vertenze individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, che prestano la propria attività in favore e presso il Contraente.
La garanzia copre le spese sostenute **esclusivamente dal Contraente**.

10. Istituti o enti pubblici di assicurazione

Vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali (INPS - INAIL) relative alla propria posizione previdenziale/assistenziale.
La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

11. Vertenze contrattuali con i fornitori

Vertenze contrattuali con i fornitori
Vertenze per inadempienze contrattuali con i fornitori di beni e servizi per inadempienze proprie o di controparte.
La garanzia copre le spese sostenute **esclusivamente dal Contraente**.

La garanzia opera con il seguente limite:

Limite generico	Valore in lite maggiore o uguale a 200 euro

12. Vertenze contrattuali con i clienti

Vertenze per inadempienze contrattuali con i clienti per inadempienze proprie o di controparte.
Le garanzie per sostenere vertenze contrattuali con i clienti relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente, compreso il recupero crediti, vengono prestate **con il limite di 1 (uno) caso insorto in ciascun anno assicurativo.**
Per quanto riguarda il recupero crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate **decorsi 3 (tre) mesi dalla validità della presente polizza** ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o equiparata.
La Società, accertata la regolarità della denuncia del caso assicurativo, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al raggiungimento dell'accordo per il recupero del credito direttamente o tramite professionisti da essa scelti.
La Società, se sussistano oggettive possibilità di recupero, autorizza il procedimento di ingiunzione o esecutivo.
La garanzia copre le spese sostenute **esclusivamente dal Contraente**.

La garanzia opera con il seguente limite:

Limite generico	Valore in lite maggiore o uguale a 250 euro
Limite generico	1 caso per anno assicurativo

13. Spese di resistenza per danni extracontrattuali

Resistere alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dagli Assicurati.
La garanzia opera a primo rischio nei seguenti casi: la polizza di responsabilità civile **non opera nel merito**, in quanto non copre la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura o perché espressamente esclusa dalla copertura o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista in polizza o infine perché non sussiste responsabilità accertata dell'Assicurato.
La garanzia opera **a secondo rischio** nel caso in cui la polizza di responsabilità civile non operi in quanto l'assicuratore di responsabilità civile ha esaurito il massimale per liquidare il danno. In questo caso la garanzia opera per la parte di danno eccedente il massimale.
Sono escluse le spese sostenute per l'accertamento tecnico. Inoltre, la garanzia non opera se:

- la polizza di responsabilità civile **non esiste**;
- l'assicuratore di responsabilità civile copre il danno ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento;
- il sinistro è denunciato all'assicuratore di responsabilità civile oltre i termini di prescrizione.

2 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

Quanto illustrato qui di seguito è valido e applicabile a tutte le garanzie della presente sezione, comprese quelle aggiuntive acquistabili con maggiorazione di premio.

ART. TL4 QUANDO SONO IN COPERTURA I SINISTRI

Sono garantiti i sinistri, cioè gli eventi descritti nel successivo Art. TL5 "Quando avviene il sinistro", verificatisi:

a. **dalla data di efficacia della copertura assicurativa, per:**
   - il danno o presunto danno extracontrattuale causato o subito dall'Assicurato;
   - per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;

b. **dopo un periodo di carenza di 90 giorni dalla data di effetto del contratto:**
   - in tutte le restanti ipotesi.

NOTA BENE:
Se il contratto è emesso senza interruzione della copertura per lo stesso rischio, dopo un precedente contratto, il periodo di Carenza, se previsto, opera soltanto per le garanzie non presenti nel precedente contratto.

ART. TL5 QUANDO AVVIENE IL SINISTRO

La data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la vertenza.

CASI GENERALI:

La data dell'evento, in base alla natura della vertenza, **è intesa:**
- per il danno o presunto danno extracontrattuale subìto o causato dall'Assicurato, **quella nella quale si è verificato il primo fatto che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per tutte le restanti ipotesi, quella in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo ha o avrebbe cominciato a **violare norme di legge o di contratto.**

CASI SPECIFICI: PACCHETTO SICUREZZA
(Vedi punto 3 dell'Art. TL3 "Casi assicurati")

CASI SPECIFICI: LOCAZIONE, DIRITTO DI PROPRIETA' ALTRI DIRITTI REALI
(Vedi punto 4 dell'Art. TL3 "Casi assicurati")

In materia di usucapione, **l'evento** coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, purché questa richiesta sia avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa.

ART. TL6 PLURALITÀ DI EVENTI

In presenza di più violazioni o eventi dannosi della stessa natura, per determinare il momento dell'evento si fa riferimento alla data della prima violazione o alla data in cui si verifica il primo evento dannoso.
Più violazioni o eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili allo stesso contesto, anche quando coinvolgono più soggetti:
- sono trattati e considerati come un **unico sinistro**;
- la data di **avvenimento è quella del primo evento dannoso o della prima violazione**.

ART. TL7 PLURALITÀ DI ASSICURATI

Se più Assicurati sono coinvolti nello stesso sinistro, la garanzia opera **con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate**. Se al momento della definizione del sinistro il massimale non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

ART. TL8 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE

DOVE OPERANO LE GARANZIE

Le garanzie operano **a seconda dei casi assicurati e dei paesi nei quali avviene il sinistro e in cui si trova l'ufficio giudiziario di competenza**, sulla base di quanto sotto indicato.

I casi assicurati dell'Art. TL3 "Casi assicurati" riguardanti:
- difesa penale (tranne difesa penale per la sola materia fiscale e amministrativa);
- dissequestro;
- danni subìti;
- danni causati in materia di protezione di dati personali;

operano nell'Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.

I casi assicurati dell'Art. TL3 "Casi assicurati" riguardanti:
- difesa penale per la sola materia fiscale e amministrativa;
- impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative;
- reclami all'autorità in materia di protezione dei dati personali;
- vertenze in materia di locazione, proprietà e altri diritti reali;
- vertenze di lavoro;
- vertenze con i fornitori;
- vertenze con i clienti;
- vertenze istituti o enti pubblici di assicurazione;

operano in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.

3 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

Quanto riportato in questo capitolo si intende valido e applicabile a tutte le garanzie della presente sezione, comprese le garanzie aggiuntive acquistabili con aumento di premio.

ART. TL9 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

ESCLUSIONI DI RISCHIO
Sono esclusi i rischi relativi a:
1. **materia di diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;**
2. **attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici;**
3. **diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust;**
4. **fatti dolosi commessi dalle persone assicurate; salvo quanto previsto all'Art. TL3 "Casi assicurati" punto 2;**
5. **esercizio della libera professione.**

ESCLUSIONI DI GARANZIA

- **SPESE**

É escluso il rimborso di:

6. **compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;**
7. **compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;**
8. **compensi dell'avvocato domiciliatario se non indicato da D.A.S.;**
9. **spese per l'indennità di trasferta;**
10. **spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro;**
11. **spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria;**
12. **imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;**
13. **multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;**
14. **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;**
15. **spese non concordate con D.A.S.;**
16. **in caso di domiciliazione ogni duplicazione di onorari.**

- **VERTENZE**

Sono escluse le vertenze relative a:

17. **materia fiscale o amministrativa, salvo quanto previsto all'Art. TL3 "Casi assicurati" al punto 1;**
18. **fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;**
19. **fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;**
20. **compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente;**
21. **proprietà, guida o circolazione di imbarcazioni da diporto, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;**
22. **violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente all'omissione di fermata e assistenza;**
23. **casi in cui il conducente non è abilitato alla guida del veicolo, o il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria, salvo i casi in cui l'Assicurato dimostra di non essere a conoscenza dell'omissione degli oneri assicurativi da parte di terzi obbligati; casi in cui il veicolo non è omologato oppure è usato in modo difforme dall'immatricolazione o dalla destinazione e dall'uso indicati sulla carta di circolazione**
24. **partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo il caso di gare di pura regolarità indette dall'ACI**
25. **fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;**
26. **fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;**
27. **compravendita o permuta di immobili;**
28. **costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura e posa in opera di materiali ed impianti;**
29. **trasformazione, ristrutturazione degli immobili con o senza ampliamento dei volumi;**
30. **qualsiasi evento riguardante la gestione di immobili direttamente gestiti dagli Assicurati, locati a terzi o concessi in uso a terzi a qualsiasi titolo**
31. **reati di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa commessi da giornalisti nella loro attività professionale;**
32. **adesione ad azioni di classe (class action);**
33. **difesa penale per abuso di minori.**

4 - TABELLA LIMITI DI COPERTURA

ART. TL10 TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA - ALTRI LIMITI
ART. TL3 CASI ASSICURATI		
Delitti colposi e contravvenzioni	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
Danni dolosi nel pacchetto sicurezza		Non previsto
Sanzioni nel pacchetto sicurezza		Valore in lite pari o superiore a 250 euro
Reclami nella privacy		Non previsto
Danni causati nella privacy		Non previsto
Locazione proprietà e altri diritti reali		Non previsto
Richiesta danni		Non previsto
Vertenze con i fornitori		Valore in lite pari o superiore a 200 euro
Sanzioni in caso di incidente		Non previsto
Assistenza interprete		Non previsto
Vertenze lavoro		Non previsto
Vertenze con i clienti		Valore in lite pari o superiore a 250 euro
Istituti o enti pubblici di ass.ne		Non previsto
Anticipo cauzione penale	Nel limite di € 11.000 per sinistro	Non previsto
Spese di resistenza per danni extracontrattuali	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto

SEZIONE TUTELA LEGALE FAMIGLIA - FORMULA BASE

LA TUTELA LEGALE

In questa sezione vengono indicate le soluzioni a protezione del patrimonio della famiglia nelle controversie legali nell'ambito della vita privata (formula Base).

GLOSSARIO DI SEZIONE

A

Arbitrato
L'Istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l'Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di vertenze concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto.

Archiviazione
Il Decreto d'archiviazione viene richiesto dal Pubblico Ministero allorché gli elementi indiziari acquisiti nel corso delle indagini preliminari non siano idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

Assoluzione
La dichiarazione emessa con la sentenza conclusiva del processo che esclude la responsabilità penale dell'imputato.

C

Calamità naturale
Lo stato di calamità è una condizione conseguente al verificarsi di eventi naturali calamitosi di carattere eccezionale che causano ingenti danni alle attività produttive dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Lo stato di calamità naturale viene richiesto dall'ente pubblico territoriale competente (Comune, Provincia, Regione) e poi riconosciuto con decreto ministeriale.

Carenza
Il periodo di tempo immediatamente successivo alla data di decorrenza dell'assicurazione, durante il quale le coperture assicurative non sono operanti.

Caso assicurativo
Il sinistro.

Chiamata in causa
L'azione attraverso la quale l'Assicurato chiama l'assicuratore di responsabilità civile laddove non sia convenuto

in giudizio.

Controversie di lavoro
Il contenzioso inerente ad un rapporto di lavoro subordinato.

Costituzione di parte civile
L'azione civile di risarcimento, promossa nel processo penale, dal soggetto danneggiato da un reato.

D

D.A.S.
Abbreviazione della denominazione sociale: D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona, Via Enrico Fermi 9/B - 37135 VERONA - sito internet www.das.it, alla quale la Società affida la gestione dei sinistri riguardanti le garanzie di Tutela Legale previste dalla presente polizza.

Decisione passata in giudicato
La sentenza divenuta definitiva sulla quale nessun giudice può nuovamente decidere.

Delitto colposo
Solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.

Delitto doloso
Qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.

Derubricazione del reato
Qualificazione giuridica del reato diversa da quella inizialmente enunciata nell'imputazione c.d. rubricazione del reato (per esempio da doloso a colposo).

Dipendente
La persona fisica che si impegna, per effetto di un contratto, in cambio di una retribuzione (stipendio), a prestare il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione di un soggetto detto "datore di lavoro". Quest'ultimo impartisce le istruzioni al dipendente e si impegna a fornirgli le materie prime e gli strumenti necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Diritti reali
I diritti che hanno per oggetto una cosa e che possono essere fatti valere nei confronti di tutti; esempi la proprietà, l'usufrutto, la servitù di passaggio.

E

Esecuzione forzata
L'attuazione in via coattiva del diritto del creditore nei confronti del debitore (es. pignoramento dei beni).

F

Fase giudiziale
La fase della vertenza che si svolge davanti all'autorità giudiziaria.

Fase stragiudiziale
La fase della vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti senza l'intervento dell'autorità giudiziaria come ad esempio la mediazione e la negoziazione assistita

Fatto illecito
L'azione o l'omissione contraria all'ordinamento giuridico in quanto violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge che cagiona ad altri un danno ingiusto.

I

Indennità giornaliera
Il pagamento dovuto da D.A.S. al Contraente per il pregiudizio economico che ha subìto come conseguenza di un fatto/circostanza indicato in polizza.

M

Massimale
La somma massima liquidabile a termini di polizza dalla Società in caso di sinistro.

Massimale per anno
La somma massima liquidabile dalla Società per i sinistri insorti nello stesso anno assicurativo, anche se denunciati in momenti diversi, limitatamente agli oneri previsti dalla polizza.

Mediazione
L'istituto giuridico introdotto con il D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili.

N

Noleggio/Locazione
In diritto si definisce locazione il contratto con il quale una parte detto locatore si obbliga a fare utilizzare ad un altro soggetto (conduttore o locatario/a) una cosa per un dato tempo, in cambio di un determinato corrispettivo (canone).

O

Organismo di mediazione
Le procedure di mediazione possono essere gestite solo dagli organismi pubblici e privati iscritti a un apposito Registro presso il Ministero della giustizia. I requisiti e le modalità di iscrizione sono disciplinati in uno specifico decreto ministeriale.

P

Perito
L'esperto incaricato da una delle parti (C.T.P. consulente tecnico di parte) o dal giudice (C.T.U. consulente tecnico d'ufficio) per svolgere un accertamento tecnico (perizia)

Procedimento disciplinare
Il procedimento amministrativo davanti all'albo professionale dei medici che si conclude, ove venga riconosciuta la responsabilità del sanitario, con un provvedimento di natura sanzionatorio (es. sospensione dell'attività).

Procedimento penale
Il procedimento che inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo - doloso - preterintenzionale) del reato ascritto.

Q

Querela
L'azione per mezzo della quale una persona che si ritiene offesa o danneggiata da reati non perseguibili d'ufficio chiede agli organi giudiziari di procedere contro il colpevole.

R

Reati
I reati si distinguono in delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa, e in contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione penale dell'arresto e/o dell'ammenda.

Responsabilità amministrativa
Un tipo di responsabilità patrimoniale che si concretizza in capo ad un dipendente della pubblica amministrazione che si rende colpevole di un danno alle casse erariali. Il danno alle casse erariali si può realizzare o perché il dipendente ha danneggiato direttamente lo stato o perché ha costretto lo stato a risarcire un altro cittadino a causa di un errore del dipendente pubblico.

Responsabilità contrattuale
La responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte in favore dell'altra parte contrattuale.

Responsabilità extracontrattuale
La responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un fatto illecito, provoca ad altri un danno ingiusto.

Ricorso amministrativo
Il ricorso presentato agli Organi amministrativi, quali a titolo esplicativo e non esaustivo: Prefetto, Ministero, Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato.

S

Sanzione amministrativa
La sanzione prevista per la violazione di una norma giuridica in ambito amministrativo.

Sentenza definitiva (decisione passata in giudicato)
Giudicato è il provvedimento ormai divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione, o perché è scaduto il termine per poterlo fare, o perché sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Quindi il provvedimento passato in giudicato è caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, ovvero nessun giudice può nuovamente pronunciarsi su quella sentenza.

Spese arbitrali
Le spese sostenute per attivare la procedura arbitrale e per gli onorari dell'arbitro prescelto.

Spese di domiciliazione
Le spese dell'avvocato che ha il domicilio nella circoscrizione del Tribunale competente per il giudizio qualora l'avvocato incaricato dall'Assicurato risieda fuori da tale distretto.

Spese di giustizia
Le spese definite dal D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche.

Spese di resistenza
Le spese per resistere in giudizio per danni extracontrattuali.

Spese di soccombenza
Le spese che il giudice con la sentenza che chiude il processo pone a carico della parte soccombente per rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa.

Spese legali
Gli onorari e diritti del patrocinatore sensi di legge.

Spese liquidate
Le spese spettanti all'avvocato definite dal giudice in sede di sentenza.

T

Transazione
L'accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

V

Valore in lite
La determinazione del valore del sinistro.

Vertenza
Il conflitto di pretese tra Assicurato e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa.

1 - COSA È ASSICURATO

ART. TL1 OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società assicura le spese legali, peritali, di giustizia, processuali e di indagine che non possono essere pretese nei confronti della controparte, che servano agli Assicurati, così come definiti al successivo Art. TL2 "Assicurati", per la difesa dei propri interessi, nell'ambito del rischio indicato in polizza e nei casi indicati al successivo Art. TL3 "Casi assicurati".

SI GARANTISCONO:
- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza;
- compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia solo se, **a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;**
- compensi dell'avvocato domiciliatario, **se indicato da D.A.S.;**
- spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato;
- spese di esecuzione forzata **fino a due tentativi per sinistro;**
- spese dell'organismo di mediazione, quando la mediazione è obbligatoria;
- spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri;
- compensi dei periti;
- spese di giustizia;
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale;
- spese legali per l'intervento di **un solo avvocato per ogni grado di giudizio.**

Il Contraente è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza.

Salvo quanto diversamente previsto dalla scheda tecnica di polizza e/o da ciascun caso assicurato, le garanzie si intendono prestate con il seguente limite:

Limite	Massimale per sinistro e massimale per anno indicati in polizza

ART. TL2 ASSICURATI

Ai fini dell'operatività delle garanzie della presente sezione per Assicurati si intendono:
- il socio dell'azienda Contraente;
- il coniuge o il partner stabilmente convivente del socio;
- i componenti del nucleo familiare del socio o dell'imprenditore individuale risultanti da certificato di stato di famiglia o altro documento equipollente.

Sono coperti solo il coniuge, il partner e il nucleo familiare del socio il cui nominativo è indicato nella scheda di polizza.

Nel caso di vertenze fra Assicurati le garanzie operano unicamente a favore del Contraente.

ART. TL3 CASI ASSICURATI

La Società assicura le spese di cui all'Art. TL1 "Oggetto della garanzia", sostenute dagli Assicurati a seguito di sinistri insorti per fatti connessi alla propria vita privata.
Le garanzie operano anche in relazione:
- alla vita privata
- all'utilizzo del web e dei social o media network
- per fatti derivanti dalla proprietà e relativo uso di animali domestici
- conduzione o proprietà di immobili adibiti ad abitazione principale degli assicurati
- proprietà, guida e circolazione di veicoli a motore adibiti ad uso privato

Le garanzie della presente sezione operano nei seguenti casi:

1. Delitti colposi e contravvenzioni
   Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa. La garanzia rimborsa le spese sostenute da tutti gli Assicurati.
2. Danni subiti
   Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.
   Se il danno è subito via web sono coperte anche le spese legali necessarie per modificare o eliminare i contenuti della pubblicazione lesiva.
   La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.
3. Pedone, ciclista e trasportato
   Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subìti per fatti illeciti di terzi relativi ad incidenti stradali che coinvolgono gli Assicurati in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli **non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati** di un qualsiasi veicolo pubblico o privato.
   È compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.
   La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.
4. Vertenze contrattuali della vita privata
   Vertenze per inadempienze contrattuali proprie o di controparte nell'ambito della vita privata. Qualora la vertenza sia relativa all'ambito web sono garantite anche le spese previste in polizza nelle seguenti ipotesi:
   a) relativamente agli acquisti effettuati su portali di e-commerce (commercio elettronico);
   b) con il fornitore del servizio di connessione internet;
   c) con il fornitore del servizio di posta elettronica e/o di posta certificata;
   La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

La garanzia opera con i seguenti limiti:

Limite generico	Valore in lite maggiore o uguale a 300 euro
Limite vertenze in ambito web	Valore in lite maggiore o uguale a 200 euro

5. Collaboratori domestici
La garanzia opera per vertenze di lavoro con i collaboratori domestici regolarmente assunti.
6. Istituti o enti pubblici di assicurazioni
   Vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali (INPS - INAIL) relative alla posizione previdenziale/assistenziale dei membri del nucleo familiare. La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

2 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

Quanto illustrato qui di seguito è valido e applicabile a tutte le garanzie della presente sezione.

ART. TL4 QUANDO SONO IN COPERTURA I SINISTRI

Sono garantiti i sinistri, cioè gli eventi descritti nel successivo Art. TL5 "Quando avviene il sinistro", verificatisi:

a. dalla data di efficacia della copertura assicurativa, per:
- il danno o presunto danno extracontrattuale causato o subito dall'Assicurato;
- per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;

b. dopo un periodo di carenza di 90 giorni dalla data di effetto del contratto:
- in tutte le restanti ipotesi.

NOTA BENE:
Se il contratto è emesso senza interruzione della copertura per lo stesso rischio, dopo un precedente contratto,

il periodo di Carenza, se previsto, opera soltanto per le garanzie non presenti nel precedente contratto.

ART. TL5 QUANDO AVVIENE IL SINISTRO

La data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la vertenza.

La data dell'evento, in base alla natura della vertenza, **è intesa**:

- per il danno o presunto danno extracontrattuale subìto o causato dall'Assicurato, **quella nella quale si è verificato il primo fatto che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per tutte le restanti ipotesi, quella in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo ha o avrebbe cominciato **a violare norme di legge o di contratto.**

ART. TL6 PLURALITÀ DI EVENTI

In presenza di più violazioni o eventi dannosi della stessa natura, per determinare il momento dell'evento si fa riferimento alla data della prima violazione o alla data in cui si verifica il primo evento dannoso.
Più violazioni o eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili allo stesso contesto, anche quando coinvolgono più soggetti:

- sono trattati e considerati come **un unico sinistro;**
- la data di **avvenimento è quella del primo evento dannoso o della prima violazione.**

ART. TL7 PLURALITÀ DI ASSICURATI

Se più Assicurati sono coinvolti nello stesso sinistro, la garanzia opera **con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate**. Se al momento della definizione del sinistro il massimale non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

ART. TL8 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE

DOVE OPERANO LE GARANZIE
Le garanzie operano a seconda dei casi assicurati e dei paesi nei quali avviene il sinistro e in cui si trova l'ufficio giudiziario di competenza, sulla base di quanto sotto indicato.

I casi assicurati dell'Art. TL3 "Casi assicurati" riguardanti:

- delitti colposi o contravvenzioni (tranne delitti colposi o contravvenzioni per la sola materia fiscale e amministrativa)
- danni subìti
- vertenze contrattuali relative alla vita privata
- pedone, ciclista e trasportato

operano nell'Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.

I casi assicurati dell'Art. TL3 "Casi assicurati" riguardanti:

- delitti colposi o contravvenzioni, per la sola materia fiscale e amministrativa;
- istituti o enti pubblici di assicurazioni;
- collaboratori domestici,

operano in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.

Quando i casi assicurativi fanno riferimento **all'utilizzo del web e dei social o media network**, le garanzie operano per i sinistri **avvenuti in tutto il mondo, purché l'ufficio giudiziario competente si trova in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del**

Vaticano e Repubblica di San Marino.

3 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

Quanto riportato in questo capitolo si intende valido e applicabile a tutte le garanzie della presente sezione.

ART. TL9 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

ESCLUSIONI DI RISCHIO
Sono esclusi i rischi relativi a:

1. **materia di diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;**
2. **attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici;**
3. **diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust;**
4. **fatti dolosi commessi dalle persone assicurate;**
5. **esercizio della professione o attività medica o di operatore sanitario;**
6. **prestazioni mediche con finalità esclusivamente estetica, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva;**
7. **qualsiasi attività/mansione lavorativa, esercizio della libera professione o dell'attività di impresa.**

ESCLUSIONI DI GARANZIA

- **SPESE**

É escluso il rimborso di:

8. **compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;**
9. **compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;**
10. **compensi dell'avvocato domiciliatario se non indicato da D.A.S.;**
11. **spese per l'indennità di trasferta;**
12. **spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro;**
13. **spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria;**
14. **imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;**
15. **multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;**
16. **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;**
17. **spese non concordate con D.A.S.;**
18. **in caso di domiciliazione ogni duplicazione di onorari.**

- **VERTENZE**

Sono escluse le vertenze relative a:

19. **materia fiscale o amministrativa, salvo quanto previsto all'Art. TL3 "Casi assicurati" al punto 1;**
20. **fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;**
21. **fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;**
22. **compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente;**
23. **proprietà, guida o circolazione di imbarcazioni da diporto, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;**
24. **violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente all'omissione di fermata e assistenza;**
25. **casi in cui il conducente non è abilitato alla guida del veicolo, o il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria, salvo i casi in cui l'Assicurato dimostra di non essere a conoscenza dell'omissione degli oneri assicurativi da parte di terzi obbligati; casi in cui il veicolo non è**

omologato oppure è usato in modo difforme dall'immatricolazione o dalla destinazione e dall'uso indicati sulla carta di circolazione;
26. partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo il caso di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
27. fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
28. fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
29. compravendita o permuta di immobili;
30. costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura e posa in opera di materiali ed impianti;
31. trasformazione, ristrutturazione degli immobili con o senza ampliamento dei volumi, salvo gli interventi di ristrutturazione legati agli interventi di cui al decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito in legge n. 77 del 17 luglio 2020 e dei relativi decreti attuativi;
32. qualsiasi altro evento riguardante la gestione di immobili direttamente gestiti dagli Assicurati, locati a terzi o concessi in uso a terzi a qualsiasi titolo;
33. reati di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa commessi da giornalisti nella loro attività professionale;
34. adesione ad azioni di classe (class action);
35. difesa penale per abuso di minori.

4 - TABELLA LIMITI DI COPERTURA

ART. TL10 TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA - ALTRI LIMITI
ART. TL 3 CASI ASSICURATI		
1. Delitti colposi e contravvenzioni	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
2. Danni subiti		Non previsto
3. Pedone, ciclista o trasportato		Non previsto
4. vertenze contrattuali della vita privata		Valore in lite pari o superiore a 300 euro
4. vertenze contrattuali della vita privata in ambito web		Valore in lite pari o superiore a 200 euro
5. Collaboratori domestici		Non previsto
6. Istituti o enti pubblici di assicurazioni		Non previsto

SEZIONE TUTELA LEGALE FAMIGLIA - FORMULA COMPLETA

LA TUTELA LEGALE

In questa sezione vengono indicate le soluzioni a protezione del patrimonio della famiglia nelle controversie legali nell'ambito della vita privata (formula Completa.

GLOSSARIO DI SEZIONE

A

Arbitrato
L'Istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l'Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di vertenze concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto.

Archiviazione
Il Decreto d'archiviazione viene richiesto dal Pubblico Ministero allorché gli elementi indiziari acquisiti nel corso delle indagini preliminari non siano idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

Assoluzione
La dichiarazione emessa con la sentenza conclusiva del processo che esclude la responsabilità penale dell'imputato.

C

Calamità naturale
Lo stato di calamità è una condizione conseguente al verificarsi di eventi naturali calamitosi di carattere eccezionale che causano ingenti danni alle attività produttive dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Lo stato di calamità naturale viene richiesto dall'ente pubblico territoriale competente (Comune, Provincia, Regione) e poi riconosciuto con decreto ministeriale.

Carenza
Il periodo di tempo immediatamente successivo alla data di decorrenza dell'assicurazione, durante il quale le coperture assicurative non sono operanti.

Caso assicurativo
Il sinistro.

Chiamata in causa

L'azione attraverso la quale l'Assicurato chiama l'assicuratore di responsabilità civile laddove non sia convenuto in giudizio.

Controversie di lavoro
Il contenzioso inerente ad un rapporto di lavoro subordinato.

Costituzione di parte civile
L'azione civile di risarcimento, promossa nel processo penale, dal soggetto danneggiato da un reato.

D

D.A.S.
Abbreviazione della denominazione sociale: D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona, Via Enrico Fermi 9/B - 37135 VERONA - sito internet www.das.it, alla quale la Società affida la gestione dei sinistri riguardanti le garanzie di Tutela Legale previste dalla presente polizza.

Decisione passata in giudicato
La sentenza divenuta definitiva sulla quale nessun giudice può nuovamente decidere.

Delitto colposo
Solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.

Delitto doloso
Qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.

Derubricazione del reato
Qualificazione giuridica del reato diversa da quella inizialmente enunciata nell'imputazione c.d. rubricazione del reato (per esempio da doloso a colposo).

Dipendente
La persona fisica che si impegna, per effetto di un contratto, in cambio di una retribuzione (stipendio), a prestare il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione di un soggetto detto "datore di lavoro". Quest'ultimo impartisce le istruzioni al dipendente e si impegna a fornirgli le materie prime e gli strumenti necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Diritti reali
I diritti che hanno per oggetto una cosa e che possono essere fatti valere nei confronti di tutti; esempi la proprietà, l'usufrutto, la servitù di passaggio.

E

Esecuzione forzata
L'attuazione in via coattiva del diritto del creditore nei confronti del debitore (es. pignoramento dei beni).

F

Fase giudiziale
La fase della vertenza che si svolge davanti all'autorità giudiziaria.

Fase stragiudiziale
La fase della vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti senza l'intervento dell'autorità giudiziaria come ad esempio la mediazione e la negoziazione assistita

Fatto illecito
L'azione o l'omissione contraria all'ordinamento giuridico in quanto violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge che cagiona ad altri un danno ingiusto.

I

Indennità giornaliera
Il pagamento dovuto da D.A.S. al Contraente per il pregiudizio economico che ha subìto come conseguenza di un fatto/circostanza indicato in polizza.

M

Massimale
La somma massima liquidabile a termini di polizza dalla Società in caso di sinistro.

Massimale per anno
La somma massima liquidabile dalla Società per i sinistri insorti nello stesso anno assicurativo, anche se denunciati in momenti diversi, limitatamente agli oneri previsti dalla polizza.

Mediazione
L'istituto giuridico introdotto con il D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili.

N

Noleggio/Locazione
In diritto si definisce locazione il contratto con il quale una parte detto locatore si obbliga a fare utilizzare ad un altro soggetto (conduttore o locatario/a) una cosa per un dato tempo, in cambio di un determinato corrispettivo (canone).

O

Organismo di mediazione
Le procedure di mediazione possono essere gestite solo dagli organismi pubblici e privati iscritti a un apposito Registro presso il Ministero della giustizia. I requisiti e le modalità di iscrizione sono disciplinati in uno specifico decreto ministeriale.

P

Perito
L'esperto incaricato da una delle parti (C.T.P. consulente tecnico di parte) o dal giudice (C.T.U. consulente tecnico d'ufficio) per svolgere un accertamento tecnico (perizia)

Procedimento disciplinare
Il procedimento amministrativo davanti all'albo professionale dei medici che si conclude, ove venga riconosciuta la responsabilità del sanitario, con un provvedimento di natura sanzionatorio (es. sospensione dell'attività).

Procedimento penale
Il procedimento che inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo - doloso - preterintenzionale) del reato ascritto.

Q

Querela
L'azione per mezzo della quale una persona che si ritiene offesa o danneggiata da reati non perseguibili d'ufficio chiede agli organi giudiziari di procedere contro il colpevole.

R

Reati
I reati si distinguono in delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa, e in contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione penale dell'arresto e/o dell'ammenda.

Responsabilità amministrativa
Un tipo di responsabilità patrimoniale che si concretizza in capo ad un dipendente della pubblica amministrazione che si rende colpevole di un danno alle casse erariali. Il danno alle casse erariali si può realizzare o perché il dipendente ha danneggiato direttamente lo stato o perché ha costretto lo stato a risarcire un altro cittadino a causa di un errore del dipendente pubblico.

Responsabilità contrattuale
La responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte in favore dell'altra parte contrattuale.

Responsabilità extracontrattuale
La responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un fatto illecito, provoca ad altri un danno ingiusto.

Ricorso amministrativo
Il ricorso presentato agli Organi amministrativi, quali a titolo esplicativo e non esaustivo: Prefetto, Ministero, Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato.

S

Sanzione amministrativa
La sanzione prevista per la violazione di una norma giuridica in ambito amministrativo.

Sentenza definitiva (decisione passata in giudicato)
Giudicato è il provvedimento ormai divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione, o perché è scaduto il termine per poterlo fare, o perché sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Quindi il provvedimento passato in giudicato è caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, ovvero nessun giudice può nuovamente pronunciarsi su quella sentenza.

Spese arbitrali
Le spese sostenute per attivare la procedura arbitrale e per gli onorari dell'arbitro prescelto.

Spese di domiciliazione
Le spese dell'avvocato che ha il domicilio nella circoscrizione del Tribunale competente per il giudizio qualora l'avvocato incaricato dall'Assicurato risieda fuori da tale distretto.

Spese di giustizia
Le spese definite dal D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche.

Spese di resistenza
Le spese per resistere in giudizio per danni extracontrattuali.

Spese di soccombenza
Le spese che il giudice con la sentenza che chiude il processo pone a carico della parte soccombente per rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa.

Spese legali
Gli onorari e diritti del patrocinatore sensi di legge.

Spese liquidate
Le spese spettanti all'avvocato definite dal giudice in sede di sentenza.

T

Transazione
L'accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

V

Valore in lite
La determinazione del valore del sinistro.

Vertenza
Il conflitto di pretese tra Assicurato e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa.

1 - COSA È ASSICURATO

ART. TL1 OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società assicura le spese legali, peritali, di giustizia, processuali e di indagine che non possono essere pretese nei confronti della controparte, che servano agli Assicurati, così come definiti al successivo Art. TL2 "Assicurati", per la difesa dei propri interessi, nell'ambito del rischio indicato in polizza e nei casi indicati al successivo Art. TL3 "Casi assicurati".

SI GARANTISCONO:
- **compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza;**
- **compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia solo se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;**
- **compensi dell'avvocato domiciliatario, se indicato da D.A.S.;**
- **spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato;**
- **spese di esecuzione forzata fino a due tentativi per sinistro;**
- **spese dell'organismo di mediazione, quando la mediazione è obbligatoria;**
- **spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri;**
- **compensi dei periti;**
- **spese di giustizia;**
- **spese di investigazione difensiva nel procedimento penale;**
- **spese legali per l'intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio.**

Il Contraente è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza.

Salvo quanto diversamente previsto dalla scheda tecnica di polizza e/o da ciascun caso assicurato, le garanzie si intendono prestate con il seguente limite:

Limite	Massimale per sinistro e massimale per anno indicati in polizza

ART. TL2 ASSICURATI

Ai fini dell'operatività delle garanzie della presente sezione per Assicurati si intendono:
- il socio dell'azienda Contraente;
- il coniuge o il partner stabilmente convivente del socio;
- i componenti del nucleo familiare del socio o dell'imprenditore individuale risultanti da certificato di stato di famiglia o altro documento equipollente.

Sono coperti solo il coniuge, il partner e il nucleo familiare del socio il cui nominativo è indicato nella scheda di polizza.

Nel caso di vertenze fra Assicurati le garanzie operano unicamente a favore del Contraente.

ART. TL3 CASI ASSICURATI

A - VITA PRIVATA

La Società assicura le spese di cui all'Art. TL1 "Oggetto della garanzia", sostenute dagli Assicurati a seguito di sinistri insorti per fatti connessi alla propria vita privata.
Le garanzie operano anche in relazione:
- all'utilizzo del web e dei social o media network;
- per fatti derivanti dalla proprietà e relativo uso di animali domestici.

Le garanzie operano nei seguenti casi:
1. Delitti colposi e contravvenzioni

Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa.
La garanzia rimborsa le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

2. Delitti dolosi
   Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi anche in materia fiscale ed amministrativa.
   La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati **ma opera solo nei seguenti casi:**
   a. l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato;
   b. il reato è derubricato da doloso a colposo;
   c. il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

D.A.S. può anticipare le spese fino ad un massimo di 5.000 euro, in attesa della conclusione del procedimento. Se la sentenza definitiva è diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo oppure se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, l'Assicurato ha l'obbligo di restituire ad D.A.S. tutte le spese anticipate da D.A.S.. L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad D.A.S. la copia della sentenza definitiva.

3. Danni subiti
   Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.
   Se il danno è subito via web sono coperte anche le spese previste in polizza necessarie per modificare o eliminare i contenuti della pubblicazione lesiva.
   La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.
4. Pedone, ciclista e trasportato
   Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subìti per fatti illeciti di terzi relativi ad incidenti stradali che coinvolgono gli Assicurati in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli **non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati** di un qualsiasi veicolo pubblico o privato.
   È compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.
   La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.
5. Vertenze contrattuali della vita privata
   Vertenze per inadempienze contrattuali proprie o di controparte nell'ambito della vita privata. Qualora la vertenza sia relativa all'ambito web sono garantite anche le spese previste in polizza nelle seguenti ipotesi:
   a. relativamente agli acquisti effettuati su portali di e-commerce (commercio elettronico);
   b. con il fornitore del servizio di connessione internet;
   c. con il fornitore del servizio di posta elettronica e/o di posta certificata;
   La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

La garanzia opera con i seguenti limiti:

Limite generico	Valore in lite maggiore o uguale a 300 euro
Limite vertenze in ambito web	Valore in lite maggiore o uguale a 200 euro

6. Collaboratori domestici
   La garanzia opera per vertenze di lavoro con i collaboratori domestici **regolarmente assunti.**
7. Istituti o enti pubblici di assicurazioni
   Vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali (INPS - INAIL) relative alla posizione previdenziale/assistenziale dei membri del nucleo familiare. La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.
8. Danni causati
   Resistere alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dagli Assicurati nell'ambito della vita privata.
   La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati ma opera **solo a secondo rischio, quindi dopo**

l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza. L'operatività della garanzia è **subordinata quindi all'esistenza della polizza di responsabilità civile** e **al riscontro da parte dell'assicuratore di responsabilità civile in merito alla copertura del sinistro.**

Sono escluse le spese sostenute per l'accertamento tecnico preventivo.
Inoltre, la garanzia non opera nei seguenti casi:
- la polizza di responsabilità civile non esiste o non opera per qualunque motivo;
- l'assicuratore di responsabilità civile copre il danno ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento;
- il sinistro è denunciato all'assicuratore di responsabilità civile oltre i termini di prescrizione.

9. Opposizione a sanzioni amministrative nella vita privata
   Impugnazione delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da fatti della vita privata. La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

NOTA BENE:
D.A.S. provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e alla presentazione dell'opposizione o del ricorso. **L'Assicurato ha l'obbligo di far pervenire ad D.A.S. il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni** dalla data di notifica dello stesso.

La garanzia opera con il seguente limite:

Limite	Importo della sanzione pari o superiore a 300 euro

10. Atti di volontaria giurisdizione
    Sono garantite le spese sostenute per:
    a) il ricorso al tribunale per ottenere l'omologazione della separazione consensuale tra coniugi e la successiva domanda di divorzio, se il matrimonio è stato celebrato in Italia e se il ricorso è presentato congiuntamente dai coniugi con l'assistenza di un unico avvocato scelto di comune accordo tra i coniugi.
       L'eventuale successiva domanda di divorzio è coperta se è presentata sempre con l'assistenza di un unico avvocato scelto di comune accordo tra i coniugi e a condizione che:
       - la separazione consensuale sia avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa della polizza e ha originato un sinistro regolarmente insorto e gestito da D.A.S.;
       - c'è continuità della copertura assicurativa nel periodo di tempo intercorrente tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio;

       Il sinistro si considera unico e perciò il massimale della polizza resta unico e viene ripartito tra ricorso di separazione e domanda di divorzio.
    b) l'istanza di interdizione o inabilitazione o di revoca di tali provvedimenti, di un parente o di un congiunto.
    c) l'istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta di un parente o congiunto.
    d) il ricorso per la nomina o la revoca dell'amministratore di sostegno per un parente o congiunto.
    La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

B - IMMOBILI DIRETTAMENTE UTILIZZATI

La Società assicura le spese di cui all'Art. TL1 "Oggetto della garanzia", sostenute dagli Assicurati per gli **immobili da essi direttamente utilizzati,** in veste di proprietari e/o conduttori.
Le garanzie operano anche per le abitazioni temporaneamente occupate per ragioni di lavoro, studio o vacanza.

Le garanzie operano nei seguenti casi:
1. Delitti colposi e contravvenzioni
   Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni anche in materia fiscale ed amministrativa.
   La garanzia rimborsa le spese sostenute da tutti gli Assicurati.
2. Delitti dolosi
   Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi anche in materia fiscale ed amministrativa.
   La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati ma opera solo nei seguenti casi:

a. l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato;
b. il reato è derubricato da doloso a colposo;
c. il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

D.A.S. può anticipare le spese fino ad un massimo di 5.000 euro, in attesa della conclusione del procedimento. Se la sentenza definitiva è diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo oppure se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, l'Assicurato ha l'obbligo di restituire ad D.A.S. tutte le spese anticipate da D.A.S.. L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad D.A.S. la copia della sentenza definitiva.

3. Danni subiti
   Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.
   La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.
4. Locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali
   Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relativi agli immobili direttamente utilizzati dagli Assicurati. In materia di usucapione, l'avvenimento della vertenza coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, sempreché la richiesta sia avvenuta durante l'esistenza del contratto. La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.
5. Vertenze contrattuali degli immobili direttamente gestiti
   Vertenze relative a inadempienze contrattuali proprie o di controparte relative agli immobili direttamente utilizzati dagli Assicurati. La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

La garanzia opera con il seguente limite:

Limite	Valore in lite pari o superiore a 300 euro

6. Impugnazione delle delibere assembleari condominiali
   Impugnazione delle delibere assembleari condominiali relative agli immobili direttamente utilizzati dagli Assicurati. La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.
   La garanzia opera con il seguente limite:

Limite	5.000 euro per sinistro nel limite del massimale per anno indicato in polizza

7. Opposizione a sanzioni amministrative in materia di tutela della salute e della sicurezza
   Impugnazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e non in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, quando gli Assicurati siano committenti dei lavori di ristrutturazione o manutenzione degli immobili da questi direttamente utilizzati.

NOTA BENE:
D.A.S. provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e alla presentazione dell'opposizione o del ricorso. **L'Assicurato ha l'obbligo di far pervenire ad D.A.S. il provvedimento in originale entro 5 giorni** dalla data di notifica dello stesso.
Per l'opposizione alla sole sanzioni pecuniarie la garanzia opera con il seguente limite:

Limite	Importo della sanzione pari o superiore a 300 euro

C - CIRCOLAZIONE

La Società assicura le spese di cui all'Art. TL1 "Oggetto della garanzia" sostenute dagli Assicurati a seguito di sinistri insorti per fatti connessi alla proprietà, guida e circolazione di veicoli a motore adibiti ad uso privato.

Le garanzie operano nei seguenti casi:

1. **Delitti colposi e contravvenzioni**
   Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa.
   Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro del veicolo.
   La prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l.
   Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera **esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.**
   La prestazione opera a parziale in deroga all'art. TL9 "Esclusioni e limitazioni" punto 24.
   La garanzia rimborsa le spese sostenute da tutti gli Assicurati.
2. **Danni subiti**
   Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.
   La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.
3. **Opposizione a sanzioni amministrative per incidente stradale**
   Ricorso o opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione pecuniaria o amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale e connessa allo stesso.
   La presente prestazione viene garantita anche nel caso in cui venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l.
   Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera **esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.**
   La prestazione opera a parziale in deroga all'art. TL9 "Esclusioni e limitazioni" punto 24.
   La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

NOTA BENE:
D.A.S. provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e alla presentazione dell'opposizione o del ricorso. **L'Assicurato ha l'obbligo di far pervenire ad D.A.S. il provvedimento in originale entro 5** (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso.

4. **Anticipo cauzione penale**
   Anticipo della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero. L'anticipo della cauzione penale da parte della Società viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi alla Società entro 1 (uno) mese dalla data di erogazione.
   La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

La garanzia opera con il seguente limite:

Limite	Massimo € 11.000 equivalente in valuta locale

5. **Assistenza interprete**
   Assistenza dell'interprete per incidente stradale all'estero in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.
   La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

2 - OPZIONI AGGIUNTIVE ACQUISTABILI CON AUMENTO DEL PREMIO

Il Contraente può scegliere di acquistare le seguenti garanzie aggiuntive.
Questa garanzia si intende operante se indicata nella scheda di polizza la sua operatività.

ART. TL A LAVORO DIPENDENTE

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. TL 9 "Esclusioni e limitazioni", la presente garanzia opera per le spese sostenute dagli Assicurati per sinistri insorti nell'ambito delle attività e mansioni **da lavoro dipendente.**

La garanzia opera per i seguenti casi:

1. Delitti colposi e contravvenzioni
   Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni anche in materia fiscale ed amministrativa.
   La garanzia rimborsa le spese sostenute da tutti gli Assicurati.
2. Delitti dolosi
   Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi anche in materia fiscale ed amministrativa.
   La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati **ma opera solo nei seguenti casi:**
   a. l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato;
   b. il reato è derubricato da doloso a colposo;
   c. il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa

D.A.S. rimborsa le spese sostenute dagli Assicurati nel momento in cui si ha il passaggio in giudicato della sentenza o quando viene emesso il provvedimento di archiviazione.
Se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, l'Assicurato ha l'obbligo di restituire ad D.A.S. tutte le spese anticipate da D.A.S..
L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad D.A.S. la copia della sentenza definitiva.

3. Danni subiti
   Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.
   La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.
4. Rapporti di lavoro dipendente
   Sono coperte le spese sostenute per le vertenze di lavoro dipendente, comprese le vertenze di lavoro che sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (TAR e consiglio di stato).
   La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.
5. Istituti o enti pubblici di assicurazioni
   Vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali (INPS - INAIL) relative alla propria posizione previdenziale/assistenziale. La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.
6. Danni causati
   Resistere alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dagli Assicurati nell'ambito delle attività e mansioni svolte **come lavoratori dipendenti.**
   La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati ma opera **solo a secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità** civile per spese di resistenza e soccombenza. L'operatività della garanzia è **subordinata quindi all'esistenza della polizza di responsabilità civile e al riscontro da parte dell'assicuratore di responsabilità civile in merito alla copertura del sinistro.**

Sono escluse le spese sostenute per l'accertamento tecnico preventivo.
Inoltre, la garanzia non opera nei seguenti casi:

- la polizza di responsabilità civile non esiste o non opera per qualunque motivo;
- l'assicuratore di responsabilità civile copre il danno ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento;
- il sinistro è denunciato all'assicuratore di responsabilità civile oltre i termini di prescrizione.

NOTA BENE:
Per tutti i casi assicurati sopra indicati dal punto 1. al punto 6. sono esclusi:

- l'esercizio della professione medica e della professione sanitaria di ostetrica;
- l'attività di lavoro autonomo, di impresa e/o di altre tipologie di collaborazione;
- la difesa penale (delitti dolosi e delitti colposi) degli amministratori e dipendenti di enti pubblici.

ART. TL B IMMOBILI LOCATI A TERZI

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art.TL 9 "Esclusioni e limitazioni", la presente garanzia vale per le spese sostenute dagli Assicurati per sinistri che li vedano coinvolti in qualità di proprietari delle **unità immobiliari indicate in polizza e locate a terzi ad uso abitativo o commerciale.**

La garanzia opera per i seguenti casi:

1. Delitti colposi e contravvenzioni
   Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni.
   La garanzia rimborsa le spese sostenute da tutti gli Assicurati ed è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
2. Danni subiti
   Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.
   La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

3. Azioni di sfratto
   Sono garantite le spese sostenute per azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso.
   La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

La garanzia opera con i seguenti limiti:

Limite	2.000 euro per sinistro e nel limite del massimale per anno indicato in polizza
Franchigia	200 euro

4. Canoni non riscossi
   Sono garantite le spese sostenute per il recupero dei crediti derivanti da canoni di locazione arretrati non pagati, **sempreché i crediti siano rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o equiparata.**
   La garanzia **opera per la sola fase stragiudiziale.** D.A.S. si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.

   La garanzia non opera per:
   - l'eventuale fase giudiziale;
   - intimazione di licenza per finita locazione;
   - controversie tra comproprietari.

   La garanzia opera con il seguente limite:

Limite	Massimo 2 sinistri per anno assicurativo per ciascun immobile assicurato

3 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

Quanto illustrato qui di seguito è valido e applicabile a tutte le garanzie della presente sezione, comprese quelle aggiuntive acquistabili con maggiorazione di premio.

ART. TL4 QUANDO SONO IN COPERTURA I SINISTRI

Sono garantiti i sinistri, cioè gli eventi descritti nel successivo Art. TL5 "Quando avviene il sinistro", verificatisi:

a. dalla data di efficacia della copertura assicurativa, per:
- il danno o presunto danno extracontrattuale causato o subito dall'Assicurato;
- per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;

b. dopo un periodo di carenza di 2 anni dalla data di effetto del contratto per:
- il deposito del ricorso o dell'istanza all'Autorità giudiziaria per gli atti di volontaria giurisdizione di cui al punto 10 dell'Art. TL3 "Casi assicurati", lett. A - Vita Privata.

c. dopo un periodo di carenza di 120 giorni dalla data di effetto del contratto per:
- le azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso previste dalla garanzia aggiuntiva di cui all'Art. TL B "Immobili locati a terzi", al punto 3.

d. dopo un periodo di carenza di 90 giorni dalla data di effetto del contratto:
- in tutte le restanti ipotesi.

NOTA BENE:
Se il contratto è emesso senza interruzione della copertura per lo stesso rischio, dopo un precedente contratto, il periodo di Carenza, se previsto, opera soltanto per le garanzie non presenti nel precedente contratto.

ART. TL 5 QUANDO AVVIENE IL SINISTRO

La data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la vertenza.

CASI GENERALI:

La data dell'evento, in base alla natura della vertenza, **è intesa:**
- per il danno o presunto danno extracontrattuale subìto o causato dall'Assicurato, **quella nella quale si è verificato il primo fatto che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per tutte le restanti ipotesi, quella in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo ha o avrebbe cominciato a **violare norme di legge o di contratto.**

CASI SPECIFICI: ATTI DI VOLNTARIA GIURISDIZIONE
(Vedi punto 10 dell'Art. TL3 "Casi assicurati", lett. A - Vita privata)

In materia di volontaria giurisdizione **l'evento** coincide con la data del deposito del ricorso o dell'istanza all'Autorità giudiziaria.

CASI SPECIFICI: TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA
(Vedi punto 7 dell'Art. TL3 "Casi assicurati", lett. B - Immobili direttamente gestiti)
Per l'opposizione a sanzioni amministrative **l'evento** è inteso come il primo atto di accertamento ispettivo o di indagine.

CASI SPECIFICI: LOCAZIONE, DIRITTO DI PROPRIETA' ALTRI DIRITTI REALI
(Vedi punto 4 dell'Art. TL3 "Casi assicurati", lett. B - Immobili direttamente gestiti)
In materia di usucapione, **l'evento** coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, purché questa richiesta sia avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa.

ART. TL6 PLURALITÀ DI EVENTI

In presenza di più violazioni o eventi dannosi della stessa natura, per determinare il momento dell'evento si fa riferimento alla data della prima violazione o alla data in cui si verifica il primo evento dannoso.
Più violazioni o eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili allo stesso contesto, anche quando coinvolgono più soggetti:

- sono trattati e considerati come un **unico sinistro;**
- la data di **avvenimento è quella del primo evento dannoso o della prima violazione.**

ART. TL7 PLURALITÀ DI ASSICURATI

Se più Assicurati sono coinvolti nello stesso sinistro, la garanzia opera **con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate.** Se al momento della definizione del sinistro il massimale non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

ART. TL8 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE

DOVE OPERANO LE GARANZIE
Le garanzie operano **a seconda dei casi assicurati e dei paesi nei quali avviene il sinistro e in cui si trova l'ufficio giudiziario di competenza**, sulla base di quanto sotto indicato.
I casi assicurati dell'Art. TL3 "Casi assicurati" e delle garanzie aggiuntive di cui agli Art. TL A "Lavoro dipendente" e Art. TL B "Immobili locati a terzi", riguardanti:

- delitti colposi, dolosi o contravvenzioni, anche in materia fiscale ed amministrativa;
- danni subìti;
- vertenze contrattuali relative alla vita privata;
- pedone, ciclista e trasportato,

operano nell'Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.
I casi assicurati dell'Art. TL3 "Casi assicurati" e delle garanzie aggiuntive di cui agli Art. TL A "Lavoro dipendente" e Art. TL B "Immobili locati a terzi", riguardanti:

- istituti o enti pubblici di assicurazioni;
- collaboratori domestici;
- impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative;
- atti di volontaria giurisdizione;
- vertenze contrattuali degli immobili direttamente gestiti;
- locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali;
- impugnazione di delibere assembleari condominiali;
- rapporti di lavoro dipendente;
- azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso;
- recupero dei crediti derivanti da canoni di locazione arretrati non pagati;

operano in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.

Quando i casi assicurati fanno riferimento **all'utilizzo del web e dei social o media network**, le garanzie operano per i sinistri **avvenuti in tutto il mondo, purché l'ufficio giudiziario competente si trovi in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.**

CASI SPECIFICI: IMMOBILI LOCATI A TERZI
(Vedi garanzia aggiuntiva di cui all'Art. TL B "Immobili locati a terzi", se acquistata)
Le garanzie operano per i soli immobili ubicati in **Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino**, fermo restando quanto sopra indicato per il caso assicurato o garanzia specifica oggetto di sinistro.

4 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

Quanto riportato in questo capitolo si intende valido e applicabile a tutte le garanzie della presente sezione, comprese le garanzie aggiuntive acquistabili con aumento di premio.

ART. TL 9 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

ESCLUSIONI DI RISCHIO

Sono esclusi i rischi relativi a:

1. **materia di diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;**
2. **attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici;**
3. **diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust;**
4. **esercizio della professione o attività medica o di operatore sanitario;**
5. **prestazioni mediche con finalità esclusivamente estetica, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva;**
6. **qualsiasi attività/mansione lavorativa, esercizio della libera professione o dell'attività di impresa, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva di cui all'Art. TL A "Lavoro dipendente", se acquistata.**

ESCLUSIONI DI GARANZIA

- **SPESE**

É escluso il rimborso di:

7. **compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;**
8. **compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;**
9. **compensi dell'avvocato domiciliatario se non indicato da D.A.S.;**
10. **spese per l'indennità di trasferta;**
11. **spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro;**
12. **spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria;**
13. **imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;**
14. **multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;**
15. **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;**
16. **spese non concordate con D.A.S.;**
17. **in caso di domiciliazione ogni duplicazione di onorari.**

- **VERTENZE**

Sono escluse le vertenze relative a:

18. **materia fiscale e amministrativa, salvo quanto previsto all'Art. TL3 "Casi assicurati" lett. A - Vita privata punti 1 e 2;**
19. **fatti dolosi commessi dalle persone assicurate, salvo quanto previsto all'Art. TL3 "Casi assicurati" - lett. A - Vita privata al punto 2 e dalla garanzia aggiuntiva di cui all'Art. TL A "Lavoro dipendente" al punto 2, se acquistata;**
20. **fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;**
21. **fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;**
22. **compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente;**
23. **proprietà, guida o circolazione di imbarcazioni da diporto, aeromobili o veicoli che viaggiano su**

tracciato veicolato o su funi metalliche;

24. **iolazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente all'omissione di fermata e assistenza;**
25. **casi in cui il conducente non è abilitato alla guida del veicolo, o il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria, salvo i casi in cui l'Assicurato dimostra di non essere a conoscenza dell'omissione degli oneri assicurativi da parte di terzi obbligati; casi in cui il veicolo non è omologato oppure è usato in modo difforme dall'immatricolazione o dalla destinazione e dall'uso indicati sulla carta di circolazione;**
26. **partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo il caso di gare di pura regolarità indette dall'ACI;**
27. **fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;**
28. **fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;**
29. **compravendita o permuta di immobili;**
30. **costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura e posa in opera di materiali ed impianti;**
31. **trasformazione, ristrutturazione degli immobili con o senza ampliamento dei volumi, salvo gli interventi di ristrutturazione legati agli interventi di cui al decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito in legge n. 77 del 17 luglio 2020 e dei relativi decreti attuativi;**
32. **qualsiasi evento riguardante la gestione di immobili non direttamente gestiti dagli Assicurati, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva di cui all'Art. TL B "Immobili locati a terzi", se acquistata;**
33. **reati di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa commessi da giornalisti nella loro attività professionale;**
34. **adesione ad azioni di classe (class action);**
35. **difesa penale per abuso di minori.**

5 - TABELLA LIMITI DI COPERTURA

ART. TL 10 TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA - ALTRI LIMITI
ART. TL 3 CASI ASSICURATI		
A- VITA PRIVATA		
1. Delitti colposi e contravvenzioni	Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
2. Delitti dolosi		Non previsto
3. Delitti subiti		Non previsto
4. Pedone, ciclista o trasportato		Non previsto
5. vertenze contrattuali della vita privata		Valore in lite pari o superiore a 300 euro
5. vertenze contrattuali della vita privata in ambito web		Valore in lite pari o superiore a 200 euro
6. Collaboraori domestici		Non previsto
7. Istituti o enti pubblici di assicurazioni		Non previsto
8. Danni causati		Non previsto
9. Opposizione a sanzioni amministrative pecuniarie		Importo della pari o superiore a 300 euro
10. Atti di volontaria giurisdizione		
B - IMMOBILI DIRETTAMENTE GESTITI		
1. Delitti colposi e contravvenzioni	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
2. Delitti dolosi		Non previsto
3. Delitti subiti		Non previsto
4. Locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali		Non previsto
5. vertenze contrattuali degli immobili direttamente gestiti		Valore in lite pari o superiore a 300 euro
6. Impugnazione di delibere assembleari condominiali	5.000 euro per sinistro nel limite del massimale per anno indicato in polizza	Non previsto
7. Opposizione a sanzioni amministrative in materia di sicurezza	Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Importo della sanzione pari o superiore a 300 euro
C - CIRCOLAZIONE		
1. Delitti colposi e contravvenzioni	Nel limite di €11.000 per sinistro	Non previsto
2. Delitti subiti		Non previsto
3. Sanzioni in caso di incidente		
4. Assistenza interprete		Non previsto
5. Anticipo cauzione penale		Non previsto

ART. TL A (Garanzia aggiuntiva) LAVORO DIPENDENTE		
1. Delitti colposi e contravvenzioni	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
2. Delitti dolosi		Non previsto
3. Delitti subiti		Non previsto
4. Rapporti di lavoro dipendente		Non previsto
5. Istituti o enti pubblici di assicurazioni		Non previsto
6. Danni causati		Non previsto
ART. TL B (Garanzia aggiuntiva) IMMOBILI LOCATI A TERZI		
1. Delitti colposi e contravvenzioni	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
2. Delitti subiti		Non previsto
3. Azioni di sfratto	2.000 euro per sinistro nel limite del massimale per anno indicato in polizza	Franchigia 200 euro
4. Canoni non riscossi	Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza. Massimo 2 sinistri stragiudiziali per anno assicurativo per ogni immobile assicurato	Non previsto

SEZIONE DI ASSISTENZA

UN SUPPORTO PER LE URGENZE

Per garantire il regolare svolgimento dell'attività, in questa sezione sono garantiti servizi o prestazioni erogati in caso di necessità dell'azienda.

GLOSSARIO DI SEZIONE

A

Assistenza
L'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito dalla Società tramite la propria Struttura Organizzativa all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito di un sinistro.

P

Prestazioni
Le assistenze prestate dalla Struttura Organizzativa all'Assicurato.

S

Struttura Organizzativa
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. con sede in Assago Milano (MI) via del Mulino, 4 - Codice fiscale 80039790151, Partita IVA 01333550323, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Rea 754519 ed alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Società al contatto con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle Prestazioni entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico della Società.

ART AS1 COME ATTIVARE LE PRESTAZIONI

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, per poter usufruire delle prestazioni di assistenza, l'Assicurato deve **preventivamente contattare la Struttura Organizzativa** - attiva 24 ore su 24 - che interviene direttamente o ne deve autorizzare esplicitamente l'erogazione ai seguenti recapiti telefonici:

DALL'ITALIA:
800 572 572
(NUMERO VERDE)

DALL'ESTERO:
+39 02 5824 0565

Qualora l'Assicurato fosse impossibilitato a contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa può mettersi in contatto tramite l'indirizzo di posta elettronica:

servizi.assistenza@cattolicaassicurazioni.it

In ogni caso l'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa i seguenti dati:
- codice fiscale / P.IVA dell'Assicurato o numero di contratto;
- motivazione della richiesta / circostanza del rischio;
- tipo di servizio richiesto;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell'erogazione della prestazione.

Tale procedura può essere considerata come adempimento dell'obbligo di avviso di sinistro.

Le prestazioni sono erogate con costi a carico della Società ed entro i massimali eventualmente indicati in ogni singola prestazione. Qualora parte o tutto il costo della prestazione debba essere sostenuto dall'Assicurato, ciò viene esplicitato all'interno dell'articolo relativo a ciascuna singola prestazione.

La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato di formalizzare per iscritto la richiesta di assistenza con l'integrazione di ulteriore documentazione da spedire a:

Europ Assistance Italia S.p.A.
via del Mulino, 4
20057 Assago (MI)

La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria all'erogazione delle prestazioni; in ogni caso è sempre necessario inviare alla Struttura Organizzativa la documentazione in originale (non in fotocopia) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese effettivamente sostenute.

Eventuali richieste di rimborso delle spese effettivamente sostenute, a condizione che:
- siano state preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa o
- siano state organizzate senza possibilità di preventivo contatto da parte dell'Assicurato con la Struttura Organizzativa a seguito di causa di forza maggiore;

devono essere inoltrate, corredate dai relativi giustificativi delle spese effettivamente sostenute, a:

Europ Assistance Italia S.p.A.

via del Mulino, 4
20057 Assago (MI)

oppure tramite posta elettronica all'indirizzo: **rimborsi.servizi.assistenza@cattolicaassicurazioni.it**

La Struttura Organizzativa liquida entro 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione completa.

1 - COSA È ASSICURATO

ASSISTENZA AL FABBRICATO

ART. AS2 INVIO DI UN IDRAULICO

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che ha bisogno di un idraulico per un intervento urgente a seguito di:

- allagamento, infiltrazione o mancanza d'acqua ai fabbricati dell'azienda assicurata o a quelli dei vicini provocate da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico con **l'esclusione dei sinistri dovuti a:**
  - **guasti di qualsiasi natura degli apparecchi utilizzatori (ad es. le lavatrici);**
  - **interruzione della fornitura da parte dell'Ente erogatore;**
  - **rottu+ra delle tubature esterne all'edificio;**
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da un'otturazione alle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico con l**'esclusione**
  - **del trabocco dovuto a rigurgito di fogna**

ne invia uno presso i fabbricati dell'azienda assicurata entro le 3 ore successive alla richiesta, salvo specifico appuntamento concordato con l'Assicurato.

NOTA BENE:
La Società tiene a proprio carico il diritto di uscita e la manodopera.
Qualora il diritto di uscita e la manodopera non superino il massimale, la Società tiene a proprio carico, sempre entro il massimale della prestazione, anche il costo dei pezzi di ricambio necessari alla riparazione.

Massimale	300 euro per sinistro
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

Se, per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa, non fosse possibile reperire l'idraulico entro le 3 ore successive alla richiesta, l'Assicurato avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'intervento di quello da lui contattato.

Massimale	350 euro per sinistro

ART. AS3 INVIO DI PERSONALE SPECIALIZZATO PER DANNI DA ACQUA

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che ha bisogno di personale specializzato nei lavori di risanamento, bonifica, asciugatura, quali:

- raccolta di acqua e fluidi;
- rimozione di detriti;
- ricerca non distruttiva di perdite;
- ricerca di infiltrazioni;

a seguito di danni causati da spargimento d'acqua presso i fabbricati dell'azienda assicurata che causano:

- l'allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei fabbricati, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico con **l'esclusione di sinistri dovuti a:**
  - **guasti di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, lavastoviglie ecc.),**
  - **rottura delle tubature esterne del fabbricato e sinistri dovuti a colpa grave dell'Assicurato;**
- il mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico - sanitari del fabbricato, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico con **l'esclusione di danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna;**

ne invia uno entro le 3 ore successive alla richiesta, salvo specifico appuntamento concordato con l'Assicurato.

Massimale	500 euro per sinistro
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

Se, per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa, non fosse possibile reperire il personale specializzato entro le 3 ore successive alla richiesta, l'Assicurato avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'intervento di quello da lui contattato.

Massimale	550 euro per sinistro

ART. AS4 INVIO DI UN ELETTRICISTA

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che ha bisogno di un elettricista in caso di guasto all'impianto elettrico dei fabbricati dell'azienda assicurata che:

- blocchi l'erogazione della corrente e ne renda impossibile il ripristino o
- comporti pericolo d'incendio o di scossa elettrica;

con l'esclusione di tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- **interruzione della fornitura elettrica da parte dell'Ente erogatore;**
- **guasti al cavo di alimentazione dei locali del fabbricato a monte del contatore;**
- **guasti relativi agli apparecchi elettrici;**
- **corto circuito provocato da colpa grave dell'Assicurato;**

ne invia uno entro le 3 ore successive alla richiesta, salvo specifico appuntamento concordato con l'Assicurato.

NOTA BENE:
La Società tiene a proprio carico il diritto di uscita e la manodopera.
Qualora il diritto di uscita e la manodopera non superino il massimale, la Società tiene a proprio carico, sempre entro il massimale della prestazione, anche il costo dei pezzi di ricambio necessari alla riparazione.

Massimale	300 euro per sinistro
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

Se, per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa, non fosse possibile reperire l'elettricista entro le 3 ore successive alla richiesta, l'Assicurato avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'intervento di quello da lui contattato.

Massimale	350 euro per sinistro

ART. AS5 INVIO DI UN FABBRO/SERRAMENTISTA

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che ha bisogno di un fabbro/serramentista per un intervento urgente presso l'Ufficio indicato in polizza a seguito di:

- Fhurto o tentato Furto, smarrimento, rottura delle chiavi, guasto della serratura, purché non elettronica, che gli rendano impossibile l'accesso;
- Furto o tentato Furto o rottura delle chiavi, guasto della serratura o dei serramenti che abbiano compromesso la funzionalità della porta di accesso o dei serramenti in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dello stesso;

ne invia uno entro le 3 ore successive alla richiesta, salvo specifico appuntamento concordato con l'Assicurato.

NOTA BENE:
La Società tiene a proprio carico il diritto di uscita e la manodopera.
Qualora il diritto di uscita e la manodopera non superino il massimale, la Società tiene a proprio carico, sempre entro il massimale della prestazione, anche il costo dei pezzi di ricambio necessari alla riparazione.

Massimale	300 euro per sinistro
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

Se, per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa, non fosse possibile reperire il fabbro/serramentista entro le 3 ore successive alla richiesta, l'Assicurato avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'intervento di quello da lui contattato.

Massimale	350 euro per sinistro

ART. AS6 INVIO DI UN VETRAIO

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa individua, su richiesta dell'Assicurato che ha bisogno di un intervento di riparazione urgente ad un vetro esterno dei fabbricati dell'azienda assicurata rotto o danneggiato a seguito di Furto o tentato Furto, entro le 3 ore successive alla richiesta, salvo specifico appuntamento concordato con l'Assicurato, un vetraio per la riparazione che interverrà entro le 24 ore successive alla prima segnalazione.

Il costo dei pezzi di ricambio eventualmente necessari alla riparazione rimangono a carico dell'Assicurato.

Massimale	300 euro per sinistro
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

Se, per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa, non fosse possibile individuare il vetraio entro le 3 ore successive alla richiesta, l'Assicurato avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'intervento di quello da lui contattato.

Massimale	350 euro per sinistro

ART. AS7 INVIO DI UN CARPENTIERE

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa reperisce, su richiesta dell'Assicurato che ha bisogno di un intervento di riparazione o di manutenzione urgente presso i fabbricati dell'azienda assicurata, un carpentiere.

L'intero costo della prestazione (diritto d'uscita del carpentiere, manodopera, materiali, ecc.) rimane interamente a carico dell'Assicurato.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. AS8 INVIO DI UN ARTIGIANO PER INTERVENTI ORDINARI

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa reperisce, su richiesta dell'Assicurato che ha bisogno di un intervento di riparazione o di manutenzione dell'impianto idraulico, elettrico o degli infissi presso i fabbricati dell'azienda assicurata, un artigiano.
L'intero costo della prestazione (diritto d'uscita dell'artigiano, manodopera, materiali, ecc.) rimane interamente a carico dell'Assicurato.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

ART. AS9 INVIO DI UN SORVEGLIANTE

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che ha bisogno di un sorvegliante per garantire la sicurezza dei fabbricati dell'azienda assicurata compromessa a seguito di:

- incendio;
- esplosione;
- scoppio;
- danni causati dall'acqua;
- atti vandalici;
- furto o tentato furto;

ne invia uno entro le 3 ore successive alla richiesta, salvo specifico appuntamento concordato con l'Assicurato.

Massimale	72 ore per sinistro
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. AS10 INVIO PEZZI DI RICAMBIO PER MACCHINE AGRICOLE

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato e qualora i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione dei macchinari non siano reperibili sul posto, provvede

al loro reperimento ed invio con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto dei pezzi di ricambio, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.

NOTA BENE:

Il costo dei pezzi di ricambio rimane a carico dell'Assicurato e deve essere rimborsato alla Struttura Organizzativa dall'Assicurato stesso entro 30 giorni dall'invio.

COSA FARE IN QUESTO CASO

L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa tutti i dati utili ad identificare il pezzo di ricambio necessario (ad esempio: casa costruttrice, tipo, modello, anno di costruzione, ecc.).
La Struttura Organizzativa provvederà a comunicare tempestivamente le informazioni necessarie per il ritiro dei pezzi spediti.
La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per eventuali ritardi dovuti alla momentanea irreperibilità dei pezzi richiesti presso i concessionari italiani.

ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla Prestazione i pezzi di ricambio di cui la casa costruttrice ha cessato la fabbricazione o che richiedono l'impiego di mezzi di trasporto eccezionali.

Massimale	300 euro per sinistro
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART.AS11 RIENTRO ANTICIPATO DA FIERE E MOSTRE

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato in viaggio in Italia o all'estero come espositore a fiere o mostre di settore che deve rientrare immediatamente per evitare maggiori danni nei fabbricati dell'azienda assicurata reso inagibile a seguito di:

- incendio;
- esplosione;
- scoppio;
- implosione;
- danni da acqua;
- atti vandalici;
- furto o tentato furto;

fornisce un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. AS12 SPESE D'ALBERGO

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato i cui fabbricati dell'azienda assicurata e dallo stesso stabilmente abitati risultino inagibili a seguito di:

- incendio;
- esplosione;
- scoppio;
- implosione;
- danni da acqua;
- atti vandalici;

prenota un albergo. La Società tiene a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione.

Massimale	500 euro per sinistro
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. AS13 CONSULENZA VETERINARIA

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato impossibilitato a contattare il proprio veterinario che necessiti di:

- consigli di primo intervento per ingestione o contatto con sostanze tossiche;
- consigli di primo soccorso per malattie traumatiche, respiratorie, gastroenteriche;
- informazioni relative alla gestione delle patologie legate alla riproduzione (primi calori, monte non desiderate, metodiche di inseminazione, metodiche di sterilizzazione);
- consigli di primo soccorso durante il parto;
- consigli per malattie dei cuccioli;

predispone un consulto telefonico con uno specialista.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. AS14 INFORMAZIONI SUGLI OPERATORI DI SETTORE

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, fornisce informazioni in merito all'ubicazione di:

- centri di Pronto Soccorso veterinario;
- centri medici veterinari;
- negozi di/per animali;
- pensioni per animali;
- allevamenti;
- centri di addestramento.

Estensione territoriale	La prestazione è operante in tutto il MONDO
Operatività	La prestazioneè erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

ART. AS15 INFORMAZIONI FISCALI SU IMPOSTE SUGLI IMMOBILI

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa fornisce, su semplice richiesta dell'Assicurato, informazioni in merito alla procedura di pagamento delle imposte sugli immobili relative ai fabbricati dell'azienda assicurata, indicando la documentazione necessaria e la più vicina struttura atta a recepirla rispetto le esigenze dell'Assicurato.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazioneè erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

ART. AS16 INFORMAZIONI BUROCRATICHE

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa fornisce, su semplice richiesta dell'Assicurato, informazioni in merito a:

- certificati: cittadinanza, matrimonio, morte, nascita, penale, residenza, stato di famiglia, ecc.;
- documenti personali: carta d'identità, codice fiscale, libretto di lavoro, libretto di pensione, passaporto, patente di guida;
- varie: carta di circolazione, revisione auto, ecc.;
- rilascio e variazioni dei suddetti documenti.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazioneè erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

ASSISTENZA ALLA PERSONA

(valida solo se espressamente indicata in polizza)

ART. AS17 CONSULENZA MEDICA TELEFONICA

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che ha necessità di una consulenza medica a seguito di infortunio, predispone un consulto telefonico con i propri medici.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operante in tutto il MONDO
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

NOTA BENE:

Il servizio è gratuito e non fornisce diagnosi e/o prescrizioni.
La Struttura Organizzativa non si sostituisce né al servizio di guardia medica né al servizio nazionale di emergenza gestito tramite il numero unico 112 (ex-118 per le emergenze sanitarie).

ART. AS18 CONSULENZA MEDICA SPECIALISTICA TELEFONICA

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che ha necessità di consigli medici specialistici e non riesce a reperire il proprio medico di fiducia (cardiologo, pediatra, dermatologo, ginecologo, psicologo), predispone un consulto telefonico con un medico specialista convenzionato.
Qualora il medico specialista non fosse immediatamente reperibile, l'Assicurato viene ricontattato entro le successive 8 ore lavorative.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operante in tutto il MONDO
Operatività	La prestazioneè erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

NOTA BENE:
La Struttura Organizzativa non si sostituisce né al servizio di guardia medica né al servizio nazionale di emergenza gestito tramite il numero unico 112 (ex-118 per le emergenze sanitarie).
La prestazione non si sostituisce ad una visita medica specialistica e non fornisce diagnosi e/o prescrizioni.

ART. AS19 INVIO DI UN MEDICO A DOMICILIO

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato colpito da infortunio, accertata l'oggettiva necessità da parte dei medici della Struttura Organizzativa, reperisce ed invia un medico generico.
Qualora il medico fosse impossibilitato ad intervenire, la Struttura Organizzativa trasferisce l'Assicurato in autoambulanza verso il più vicino centro medico idoneo alla gestione dell'urgenza.

Massimale	260 euro per sinistro
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata nei giorni feriali dalle ore 20:00 alle ore 08:00 e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi

NOTA BENE:
La Struttura Organizzativa non si sostituisce né al servizio di guardia medica né al servizio nazionale di emergenza gestito tramite il numero unico 112 (ex-118 per le emergenze sanitarie).

ART. AS20 TRASPORTO IN AMBULANZA

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato colpito da infortunio, dimesso dal ricovero di primo soccorso, accertata l'oggettiva necessità da parte dei medici della Struttura Organizzativa, ne predispone il trasferimento verso il domicilio tramite autoambulanza.

Massimale	200 km per sinistro considerando il tragitto struttura di primo soccorso - domicilio dell'Assicurato andata e ritorno
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. AS21 INVIO DI UN INFERMIERE A DOMICILIO

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che necessita di essere assistito da un infermiere nella settimana successiva alla dimissione da un Istituto di cura a seguito di ricovero per infortunio, provvede al suo reperimento e all'invio.

Massimale	150 euro per sinistro
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 365 giorni all'anno con un preavviso di almeno 2 giorni rispetto il momento di reale fruizione e comprovata con l'invio del certificato di dimissione emesso dall'Istituto di cura

ART. AS22 TRASFERIMENTO IN UN CENTRO OSPEDALIERO ATTREZZATO

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato colpito da infortunio, affetto da una patologia che, per caratteristiche obiettive, non risulti curabile nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera della regione di residenza, previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante, si occupa di:

1) tenuto conto della disponibilità esistente, individuare e prenotare l'istituto di cura italiano o estero maggiormente attrezzato per la patologia di cui soffre l'Assicurato;
2) organizzare il trasporto dell'Assicurato, compatibilmente alle sue condizioni sanitarie, verso l'istituto di cura italiano o estero individuato con il mezzo più idoneo tra quelli di seguito elencati:
   - aereo sanitario limitatamente al trasferimento verso paesi dell'Europa e del bacino del Mediterraneo che non si trovino in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;
   - aereo di linea in classe economica eventualmente in barella;
   - treno in prima classe e qualora ce ne sia necessità in vagone letto;
   - autoambulanza senza limiti di chilometraggio.
3) ove necessario assistere l'Assicurato durante il trasporto con personale medico o paramedico.

Massimale	5.000 euro per sinistro
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operante in tutto il MONDO
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 365 giorni all'anno

ART. AS23 RIENTRO DAL CENTRO OSPEDALIERO ATTREZZATO

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che abbia beneficiato della prestazione di cui al precedente articolo AS22 Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato, in dimissione dall'Istituto di cura dopo la degenza, accertata l'oggettiva necessità da parte dei medici della Struttura Organizzativa, provvede all'organizzazione del suo rientro, inclusa l'assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa, utilizzando il mezzo di trasporto maggiormente idoneo allo stato di salute dell'Assicurato tra quelli di seguito elencati:

- aereo di linea in classe economica eventualmente in barella;
- treno in prima classe e qualora ce ne sia necessità in vagone letto;
- autoambulanza senza limiti di chilometraggio.

Massimale	5.000 euro per sinistro
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operante in tutto il MONDO
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 365 giorni all'anno e comprovata con l'invio del certificato di dimissione emesso dall'Istituto di cura

ART.AS24 RIENTRO SANITARIO

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato colpito da infortunio durante un viaggio, le cui condizioni sanitarie siano tali che i medici della Struttura Organizzativa d'intesa:

- con i medici curanti sul posto o
- in assenza di questi ultimi, con il medico inviato sul posto dalla Struttura Organizzativa ritengano necessario un trasferimento in un Istituto di cura prossimo alla residenza in Italia per garantire le cure più adeguate alle condizioni dell'Assicurato, ne organizza il rientro con il mezzo di trasporto più idoneo tra quelli di seguito elencati:
  - aereo sanitario limitatamente al trasferimento dai paesi dell'Europa e del bacino del Mediterraneo che non si trovino in stato di belligeranza dichiarata o di fatto (Albania, Algeria, Bosnia Erzegovina, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Montenegro, Serbia, Siria, Tunisia, Turchia);
  - dagli altri paesi del mondo con aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato (se necessario con l'accompagnamento di personale medico e/o infermieristico);
  - treno di prima classe e qualora ce ne siano le necessità tramite vagone letto;
  - autoambulanza.

ESCLUSIONI
Il trasferimento non è previsto:

- **per malattie infettive e per ogni patologia il cui trasporto implichi violazione di norme sanitarie;**
- **per infortuni che non impediscano all'Assicurato di proseguire il viaggio o che, a giudizio dei medici, non necessitino di rientro sanitario e possano essere curate sul posto;**
- **se l'Assicurato o i suoi familiari decidano per le dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.**

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa e quando il sinistro si verifica oltre 50 km dal comune in cui l'Assicurato è domiciliato
Estensione territoriale	La prestazione è operante in tutto il MONDO
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 365 giorni all'anno

ART. AS25 VIAGGIO DI UN FAMILIARE

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ricoverato in Istituto di cura a seguito di infortunio per un periodo superiore a 10 giorni ed in assenza di un congiunto sul posto che lo possa seguire, mette a disposizione di un familiare un biglietto di viaggio andata e ritorno:

- in treno in prima classe;
- in aereo in classe economica se il viaggio dovesse superare le sei ore;

per raggiungerlo.
Sono da intendersi in copertura, entro il massimale della prestazione, anche le spese di pernotto e di prima

colazione.

Massimale	150 euro per sinistro
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa e quando il sinistro si verifica oltre 50 km dal comune in cui l'Assicurato è domiciliato
Estensione territoriale	La prestazione è operante in tutto il MONDO
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 365 giorni all'anno

ART. AS26 RIENTRO SALMA

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa effettua il trasporto della salma dell'Assicurato deceduto a seguito di infortunio dal luogo in cui è avvenuto il decesso fino al luogo di sepoltura in Italia facendo fede la residenza dell'Assicurato.
La Società tiene a proprio carico:

- le spese del feretro sufficiente per il trasporto;
- il costo del trasporto della salma;
- le eventuali spese di recupero della salma con le limitazioni indicate.

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre.

Massimale	2.600 euro per sinistro
Erogabilità	1 volta per annualità assicurativa e quando il sinistro si verifica oltre 50 km dal comune in cui l'Assicurato è domiciliato
Estensione territoriale	La prestazione è operante in tutto il MONDO
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 365 giorni all'anno

ART. AS27 ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato in viaggio all'estero colpito da infortunio, gli anticipa delle spese improvvise di prima necessità che deve sostenere e non può provvedere direttamente ed immediatamente.
L'Assicurato deve restituire la somma anticipata entro un mese dalla data di erogazione. In caso di ritardo, verranno addebitati gli interessi al tasso legale corrente.
La prestazione **non è operante se il trasferimento di denaro all'estero comporta la violazione delle norme vigenti in materia in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato.**
Durante l'attivazione della prestazione l'Assicurato deve:

1. comunicarne la causa e l'ammontare della cifra necessaria;
2. fornire le adeguate garanzie bancarie scritte per la restituzione di quanto anticipato;
3. comunicare il suo recapito e quello dei referenti necessari a verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.

Massimale	3.000 euro per sinistro
Erogabilità	1 volta per annualità assicurativa e quando il sinistro si verifica oltre 50 km dal comune in cui l'Assicurato è domiciliato
Estensione territoriale	La prestazione è operante in tutto il MONDO con esclusione dell'ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

ART. AS28 INTERPRETE A DISPOSIZIONE

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ricoverato presso un Istituto di cura per infortunio e che non abbia familiarità con la lingua del luogo in cui si trova, reperisce ed invia un interprete.

Massimale	3.000 euro per sinistro
Erogabilità	3 vote per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operante in tutto il MONDO con esclusione dell'ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 365 giorni all'anno

ART. AS29 TELEFARMACOLOGIA

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale i medici della Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che si trova all'estero e necessita di conoscere il nome commerciale locale di un farmaco o del corrispondente principio attivo, forniscono le informazioni sanitarie richieste.
Il servizio è attualmente disponibile in 18 differenti lingue (italiano, inglese, francese, turco, russo, cinese, thailandese, olandese, ebraico, polacco, portoghese, tedesco, ceco, greco, rumeno, spagnolo, arabo, giapponese).

NOTA BENE:
La Struttura Organizzativa non si sostituisce né al servizio di guardia medica né al servizio nazionale di emergenza gestito tramite il numero unico 112 (ex-118 per le emergenze sanitarie).

Estensione territoriale	La prestazione è operante in tutto il MONDO con esclusione dell'ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 365 giorni all'anno

2 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. AS30 EFFETTI GIURIDICI

1. **Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione.**
2. La Struttura Organizzativa non si assume responsabilità per i danni causati dall'intervento delle Autorità del

Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.

3. **Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di 2 anni** dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.
4. In presenza di altre assicurazioni con altra o altre Società di assicurazione o di servizi che prevedono prestazioni analoghe, e nel caso in cui l'altra o le altre Società si siano già attivate, le prestazioni qui garantite, fermi i limiti previsti, si intendono operanti per gli eventuali maggiori costi sostenuti dall'Assicurato e non corrisposti dall'altra Società.
5. **Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.**
6. L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri oggetto della presente assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa.
7. La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.
8. La durata massima della copertura, per ciascun periodo di permanenza continuativa all'estero nel corso di ciascun anno di validità del servizio, è di **60 (sessanta) giorni.**

ART. AS31 AMBITO DI VALIDITÀ TERITORIALE

L'ambito di validità territoriale è riportato all'interno delle clausole che disciplinano ciascuna prestazione.
Ove indicato che la prestazione è operante in Italia si intende sempre anche estesa alla Repubblica di San Marino ed alla Città del Vaticano.

Le prestazioni sono valide solo se l'attività assicurata è situata in Italia.

3 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

ART. AS32 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

SONO ESCLUSI DALLE PRESTAZIONI I SINISTRI CAUSATI O DIPENDENTI DAI CASI SOTTO INDICATI

1. **dolo dell'Assicurato, suicidio o tentato suicidio;**
2. **guerra, terremoti, fenomeni atmosferici** aventi caratteristiche di **calamità naturale**, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. **scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari**, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
4. nei paesi in cui sia in vigore lo **stato di guerra, dichiarata o di fatto;**
5. sono **a carico dell'Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino** di parti dei fabbricati dell'azienda assicurata interessate dall'intervento di assistenza;
6. abuso di **alcolici o psicofarmaci**, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
7. **infortuni** derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idroscì, guida ed uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
8. **malattie** nervose e mentali; malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il 6° mese e dal puerperio; malattie già conosciute dall'Assicurato (malattie preesistenti) ed insorte anteriormente alla stipulazione della polizza; malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
9. **espianto e/o trapianto di organi.**

SEZIONE CYBER RISK

PER LA SICUREZZA DIGITALE

La sicurezza informatica è divenuta un'esigenza prioritaria per ogni attività: violazione dei nostri sistemi, furto di dati, interruzioni del servizio, danni reputazionali, danni pecuniari sono ormai all'ordine del giorno.
Contro gli imprevisti del mondo virtuale Generali Italia ha ideato una gamma di scelte reali, illustrate nella Sezione a seguire.

GLOSSARIO DI SEZIONE

A

Accesso o utilizzo non autorizzato
L'accesso o l'utilizzo di Sistemi Informatici di proprietà dell'Assicurato da parte di uno o più soggetti non autorizzati; oppure l'impiego di Sistemi Informatici con modalità non autorizzate.

Assicurato
a. Il Contraente e ogni Società controllata dal Contraente;
b. l'imprenditore persona fisica del Contraente, se il Contraente è una ditta individuale; oppure un socio se il Contraente è una Società di persone, ma esclusivamente per le funzioni svolte per conto dell'Assicurato.

Assistenza remota
Assistenza erogata telefonicamente allo scopo di fornire consigli, condividere raccomandazioni e migliori prassi ("best practice") o erogare supporto per problematiche di cyber security.
Tale servizio viene fornito per mezzo di linee guida e procedure che guidano l'Assicurato ad effettuare verifiche sui propri dispositivi, per identificare la tipologia e le probabili cause di un evento dannoso.

Attività multimediale
Qualsiasi testo, immagine, video o suono divulgato tramite una pagina web dell'Assicurato, l'utilizzo di social media o via e-mail.

B

Back-up
Il processo con cui si effettuano copie dei dati, qualunque essi siano, affinché possano essere recuperabili anche in caso di danneggiamento o perdita dei dati originali.

C

Claims made
Tipologia di polizza che copre le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta agli Assicurati durante il periodo di assicurazione.

Codice maligno
Virus, trojan horse, worm o ogni altro software simile, codice o script progettati appositamente per introdursi

nella memoria o in un disco del computer, e diffondersi da un computer all'altro.

D

Danni
Si intendono gli importi dovuti dall'Assicurato in forza di una sentenza di condanna al risarcimento, lodo arbitrale o transazione (raggiunta con il previo consenso della Società).

Danno alle cose o agli animali
Si intende il pregiudizio economico conseguente a deterioramento o distruzione di beni materiali e le lesioni, compresa la perdita del loro uso, o la morte provocata agli animali.
Ai fini di tale definizione, i beni materiali non includono i dati elettronici.

Danno alle persone
Si intende il danno provocato da lesione fisica, malattia, morbo o morte di una persona, compresa l'ansia, lo stress mentale o emotivo.

Danno
Si intende l'alterazione, cancellazione o danneggiamento, di Dati quali, ad esempio, Dati sensibili o Dati personali, presenti nel Sistema informatico dell'Assicurato.

Database
Archivio di dati strutturato in modo da razionalizzare la gestione e l'aggiornamento delle informazioni e da permettere lo svolgimento di ricerche complesse.

Dati confidenziali
Si intendono informazioni soggette ad un accordo di riservatezza.

Deep linking
Vedi "Framing"

Deep web
La porzione del web non indicizzata dai motori di ricerca, i cui contenuti sono accessibili con un normale browser conoscendone l'indirizzo.
A titolo esemplificativo: fanno parte del Deep Web le pagine Internet a cui per accedere è necessario autenticarsi o fare il login.

Denial of Service Attack
Letteralmente "negazione del servizio": il termine indica l'attacco informatico con cui qualcuno intenda saturare le capacità di un sistema informatico inviando a quest'ultimo un volume eccessivo di dati elettronici, così da impedire la possibilità di accesso autorizzato ad esso (ad esempio: fino a non renderlo non più in grado di erogare il servizio ai richiedenti).

Device
Dispositivi elettronici quali computer, smartphone e tablet. (Il termine nell'uso comune indica prevalentemente i dispositivi mobili.)

Dispositivo di supporto
Dispositivi di memorizzazione o di immagazzinamento dati, removibili e non removibili, che forniscono spazio fisico per ospitare archivi digitali (per esempio: pen drive e memory card - le "chiavette", memorie esterne, hard disk, ma anche cd e dvd).

Divulgazione non autorizzata
La diffusione o l'accesso a informazioni con modalità non autorizzate da parte dell'Assicurato senza la conoscenza, il consenso o l'accettazione di un membro del Vertice Aziendale.
In questa definizione si comprende anche la comunicazione effettuata attraverso il phishing (vedi).

F

Firewall
Software usato per proteggere un computer o un server da attacchi pervenuti via rete locale o via Internet. Consente il passaggio solamente di determinati tipi di dati, da determinati terminali e determinati utenti.

Fornitore di servizi (Service Provider)
Qualunque fornitore terzo di servizi di applicazione per computer dedicati all'Assicurato; ovvero per l'elaborazione, il mantenimento, l'hosting o la memorizzazione dei dati elettronici dell'Assicurato, in conformità al contratto stipulato con quest'ultimo per tali servizi.

Fornitore di servizi raccomandato dalla Società
Venditore o fornitore di servizi specializzato che potrà intervenire dopo un incidente (o un ragionevole sospetto di incidente) descritto all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" punti A.1 o A.2.

Fornitori di servizi nominati dalla Società
Fornitori di servizi raccomandati dalla Società dopo un incidente (o il ragionevole sospetto di un incidente) descritto nell'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" punti A. e B.

Framing
Pratica che consiste nell'inserire, apparentemente nel proprio sito internet, pagine o parti di pagine altrui; pur non illecita in sé, la tecnica lo diventa quando porta ad una confusione sulla reale titolarità e paternità dei contenuti.

H

Hardware
I componenti fisici di un qualunque Sistema Informatico o dispositivo che venga utilizzato per archiviare, trasmettere, elaborare, leggere, modificare o controllare i Dati; è incluso il Supporto dei dati.

HDD (Hard Drive Disk)
Dispositivo hardware che consente l'archiviazione e memorizzazione dei dati su supporti magnetici.

HDD esterno
Dispositivo hardware che consente l'archiviazione e memorizzazione dei dati su supporti magnetici, inserito in un apposito "case" (cioè l'involucro che contiene le singole parti) dotato di porte di connessione verso un personal computer.

I

Identità digitale
L'insieme delle informazioni presenti online e relative a un soggetto, che ne consentono la sua identificazione.

Informazioni identificative personali non pubbliche
Sotto questa definizione vi rientrano quelle informazioni relative ad una persona fisica che, non disponibili pubblicamente e quindi lecitamente sfruttabili, da sole o congiuntamente a qualsiasi altra informazione consentono di identificare un individuo; vi rientrano:

1. *le informazioni mediche o sanitarie relative a un soggetto;*
2. *le informazioni relative a un soggetto qualificabili come informazioni personali private ai sensi della normativa volta alla tutela di tali informazioni in qualsiasi stato, nel caso di richieste di risarcimento cui sia applicabile tale normativa;*
3. *le informazioni relative a un soggetto qualificabili come informazioni personali private (Regolamento generale per la protezione dei dati personali (GDPR) 2016/679;*
4. *le seguenti informazioni relative a un soggetto:*
   - *il numero di identificazione, inclusi la patente di guida, il codice fiscale e il numero di previdenza sociale;*
   - *i recapiti telefonici non pubblicamente disponibili;*
   - *i numeri di carte di credito, debito o conti finanziari in combinazione con i relativi codici di sicurezza, di accesso, password o PIN.*

Informazioni societarie di terzi
I segreti commerciali, i dati, i progetti, le interpretazioni, le previsioni, le formule, i metodi, le prassi, le informazioni sulle bande magnetiche di carte di credito e di debito, le stime, le registrazioni, i report o gli altri tipi di informazioni di un terzo (che non risulti assicurato in forza della presente polizza) che non siano di pubblico dominio e vengano fornite all'Assicurato nel rispetto di un accordo di riservatezza in forma scritta o di cui l'Assicurato sia legalmente tenuto a mantenere la riservatezza; tuttavia, le Informazioni Societarie di Terzi non includono le Informazioni identificative personali non pubbliche.

L

Legge sulla notifica della violazione
Ogni norma o legge che richieda la comunicazione ai soggetti le cui informazioni identificative personali non pubbliche siano state ragionevolmente violate tramite un accesso non autorizzato.

Legge sulla Privacy
Si intende qualsiasi legge o normativa - italiana o straniera, nazionale, federale, provinciale, statale, locale o di altra autorità amministrative di ogni Paese (incluse le istituzioni, agenzie o altri enti dell'Unione Europea) - che richieda all'Assicurato di tutelare la riservatezza e/o la sicurezza delle Informazioni identificative personali non pubbliche.

M

Malware
Qualsiasi software o Codice dannoso (come virus, spyware, worm, trojan, rootkit, ransomware, keylogger, dialer e rogue security software) progettato per ottenere l'accesso illecito e/o interrompere il funzionamento del Sistema informatico.

Massimale aggregato
La somma massima dell'esposizione della Società per uno o più sinistri per annualità assicurativa.

Massimale per anno
La somma massima liquidabile dalla Società per tutti i sinistri insorti nello stesso anno assicurativo, anche se denunciati in momenti diversi, limitatamente agli oneri previsti dalla polizza.

Materiale Pubblicitario
Indica ogni informazione in formato elettronico, inclusi:
- *parole, suoni, numeri, immagini o grafiche;*
- *pubblicità;*
- *video, contenuti in streaming, web-casting;*
- *forum online;*
- *bacheca e chat room.*

NOTA BENE:
Non si intendono computer, software o beni, prodotti o servizi descritti, illustrati o visibili in tale Materiale Pubblicitario.

Metatag
Metadati utilizzabili nell'HTML per veicolare informazioni aggiuntive correlate alla pagina web che ne fa uso; sono in genere analizzati ed utilizzati per mezzo di sistemi automatici (come i browser o i motori di ricerca), che li possono elaborare per fornire servizi o funzionalità specifiche.

Multa
Questa definizione indica:
1. *ogni ammenda o multa in denaro pagabile a qualsivoglia istituzione o organizzazione governativa, ove imposta a seguito di un Procedimento da parte di qualunque organizzazione governativa nazionale, federale, statale, provinciale, locale o di altro tipo di un paese, (inclusa ogni istituzione, agenzia o ente governativo dell'Unione Europea), in tale capacità normativa o ufficiale dell'organizzazione; l'assicurabilità delle multe dovrà essere conforme alla legge applicabile nella località che più favorisce la copertura di tali Sanzioni;*
2. *le somme che l'Assicurato sia obbligato a depositare in un fondo come equo indennizzo per il pagamento*

delle richieste di risarcimento dei consumatori dovute a causa di un giudizio avverso, ovvero la transazione di un Procedimento (compresi gli importi da versare in un "fondo di risarcimento dei consumatori"); non comprenderà invece i pagamenti a enti di beneficienza o la disposizione a favore di tali fondi diversa da quella per il pagamento dei crediti al consumatore per le perdite causate da un evento garantito all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" punti A1., A2. o A.3.

NON SI INTENDONO MULTE:
- i costi per rimediare o migliorare i Sistemi Informatici;
- i costi per stabilire, implementare, mantenere, migliorare o risanare le pratiche di sicurezza o privacy, procedure, programmi o politiche;
- i costi di verifica, valutazione, conformità o di comunicazione;
- i costi per proteggere la riservatezza, l'integrità e/o la sicurezza delle Informazioni Identificative Personali Non Pubbliche dal furto, perdita o divulgazione, anche se è in risposta a procedimento o indagine.

P

Patrimonio Informativo
Questa definizione indica:
- *i software o i dati elettronici presenti nei Sistemi Informatici e che sono soggetti a regolari procedure di back up;*
- *compresi i programmi per computer, le applicazioni;*
- *le informazioni contabili, le informazioni relative ai clienti, le informazioni private o personali, le informazioni di marketing, le informazioni finanziarie;*
- *ogni altra informazione gestita dall'Assicurato durante il normale svolgimento della propria attività.*

Perdita di profitto
Questa definizione indica:
1. *il profitto netto, al lordo delle imposte, che l'Assicurato non sia stato in grado di realizzare attraverso lo svolgimento delle proprie attività; o la perdita netta al lordo delle imposte che l'Assicurato non abbia potuto evitare attraverso lo svolgimento delle proprie attività come diretta conseguenza di una reale e necessaria interruzione o sospensione dei Sistemi Informatici;*
2. *le spese fisse di gestione sostenute dall'Assicurato (inclusi i compensi e gli stipendi), ma solamente nella misura in cui:*
   a. *tali spese di gestione debbano necessariamente continuare durante il Periodo di Ripristino (o Periodo Esteso di Interruzione, se applicabile);*
   b. *tali spese sarebbero state sostenute dall'Assicurato qualora l'interruzione o la sospensione non si fosse verificata.*

PERDITA DI PROFITTO: SPECIFICHE
La Perdita di Profitto dovrà essere ridotta nella misura in cui l'Assicurato o il Fornitore dei Servizi (provider), se esistente, siano capaci, con ragionevole sollecitudine e dovuta diligenza, di ridurre o limitare l'interruzione o sospensione dei Sistemi Informatici o di svolgere le proprie operazioni commerciali con altri mezzi.
Nel determinare la Perdita di Profitto vanno prese in dovuta considerazione:
1. le precedenti attività svolte dall'Assicurato prima dell'inizio del Periodo di Ripristino;
2. e le probabili attività che l'Assicurato avrebbe potuto intraprendere qualora non si fosse verificata la reale e necessaria interruzione o sospensione in seguito al malfunzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica, al fine di prevenire una Violazione della Sicurezza.

La Perdita di Profitto sarà calcolata su base oraria, prendendo come riferimento l'utile netto (o la perdita) dell'Assicurato e le spese fisse di gestione come stabilito sopra.

Perdita di profitti estesa
La Perdita di profitti durante il Periodo esteso di Interruzione.

Perdite
Questa definizione indica:
1. *i danni, le spese correlate alle richieste di risarcimento e le spese e costi per Privacy Notification;*
2. *rientrano nella definizione anche le perdite da interruzione dell'attività, le perdite per mancata protezione dei*

dati e le multe

Perdite da interruzione di attività
Questa definizione indica:
1. *perdite di profitti e spese straordinarie subite dall'Assicurato durante il periodo di ripristino;*
2. *perdita di profitti estesa subita dall'Assicurato se la perdita di profitti avviene durante il periodo di ripristino e, ove sia superiore, alla franchigia applicabile.*

Periodo di ripristino
Questa definizione indica il periodo di tempo che:
1. *inizia nella data e nell'ora specificati in cui si è verificata per la prima volta la reale e necessaria interruzione o sospensione dei sistemi informatici;*
2. *termina nella data e nell'ora specificati in cui la reale e necessaria interruzione o sospensione dei Sistemi Informatici termina, o sarebbe terminata se l'Assicurato o il fornitore di servizi (provider), se esistente, avesse adottato la dovuta diligenza e sollecitudine.*

Periodo esteso di interruzione
Questa definizione indica il periodo che:
1. *inizia nel giorno e nell'ora in cui termina il periodo di ripristino;*
2. *termina nel giorno e nell'ora in cui l'Assicurato ripristina o avrebbe ripristinato, se avesse agito con la dovuta diligenza e sollecitudine, l'utile netto al lordo delle imposte che avrebbe ottenuto direttamente attraverso lo svolgimento della propria attività, nel caso in cui non si fosse verificata la reale e necessaria interruzione o sospensione dei sistemi informatici.*

Privacy Policy
Si tratta di un documento reso disponibile all'interno del sito web, che informa gli utenti circa il trattamento dei loro dati personali, secondo quanto disposto dalla General Data Protection Regulation (GDPR, pubblicata su G.U. il 4/5/2016 ed attuata il 25 maggio 2018).

Procedimento
Si intende una richiesta di informazioni, un procedimento civile avviato a seguito della notifica di un reclamo o simili da parte del garante per la protezione dei dati personali, dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni o da qualsivoglia altra autorità o ente Italiano competente; ovvero da un ente federale, statale, locale o governativo estero o per suo conto nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite in relazione a tale procedimento.

R

Ransomware (Sequestro di informazioni)
Tipo di malware che infetta i sistemi informatici causando limitazioni all'accesso del sistema stesso e/o la criptazione dei dati informatici, finalizzato a richieste estorsive.

Rete
Un gruppo di Sistemi informatici collegati tra loro tramite una tecnologia (compreso Internet, Intranet e reti private virtuali) tale da permettere lo scambio di Dati.

Richiesta di risarcimento
Questa definizione indica:
1. *una richiesta scritta ricevuta dall'Assicurato per il pagamento di somme di denaro o per la prestazione di servizi, ivi inclusi la presentazione di un'istanza, l'avvio di un contenzioso ovvero l'istituzione di un procedimento arbitrale;*
2. *in relazione all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lett. C., l'avvio di un procedimento nei confronti di un Assicurato;*
3. *una richiesta scritta per impedire una prescrizione.*

S

Sicurezza Informatica

a. **Garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lett. A., B., C. e D:**
I software, i computer o i dispositivi hardware di rete, nonché le eventuali policies e procedure sulla sicurezza delle informazioni predisposte in forma scritta che siano adottate dall'Assicurato (incluse le misure minime di sicurezza di cui all'Art. 33 del Decreto Legislativo n° 196 del 30 Giugno 2003), il cui funzionamento o scopo sia quello di evitare: accesso o utilizzo non autorizzato, un Denial of Service Attack contro sistemi informatici, l'attacco a un sistema informatico attraverso un codice maligno ovvero la trasmissione di un codice maligno dai sistemi informatici.
La sicurezza informatica comprende i software anti-virus e i sistemi di rilevamento dell'intrusione (intrusion detection), firewalls e sistemi elettronici per il controllo dell'accesso ai sistemi informatici mediante l'impiego di password, identificazione biometrica o simili degli utenti autorizzati.

b. **Garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lett. E. e F.:**
I software, i computer o i dispositivi hardware di rete, la cui funzione o scopo è quella di: evitare un accesso o utilizzo non autorizzato, un Denial of Service Attack contro i sistemi informatici, l'attacco a un sistema informatico attraverso un codice maligno, ovvero la trasmissione di un codice maligno dai sistemi informatici.
La sicurezza informatica comprende i software anti-virus e i sistemi di rilevamento dell'intrusione, firewall e sistemi elettronici per il controllo dell'accesso ai sistemi informatici mediante l'impiego di password, identificazione biometrica o simili degli utenti autorizzati.
Soltanto in riferimento alle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" punti A., B. e C., con il termine sicurezza informatica si intendono anche le politiche e le procedure sulla sicurezza delle informazioni predisposte in forma scritta che l'Assicurato ha adottato con la funzione e il fine di evitare un accesso o utilizzo non autorizzato, un Denial of Service Attack contro i sistemi informatici, un'infezione dei sistemi informatici a causa di un codice maligno o la trasmissione di un codice maligno dai sistemi informatici.

Sistema operativo
Il software che gestisce le funzioni base di un computer o di un dispositivo hardware.

Sistemi informatici
L'hardware, l'infrastruttura, il software, i supporti elettronici o quant'altro necessario per creare, accedere a, elaborare, proteggere, controllare, conservare, recuperare, visualizzare, trasmettere dati:
- *gestiti e di proprietà dell'Assicurato ovvero da questi noleggiati;*
- *gestiti da un service provider terzo e impiegati per fornire servizi di applicazione per computer dedicati all'Assicurato; ovvero per l'elaborazione, il mantenimento, l'hosting o la memorizzazione dei dati elettronici dell'Assicurato, in conformità al contratto stipulato con quest'ultima per tali dispositivi.*

Sistemi informatici di terzi
Questa definizione indica i sistemi informatici che:
- *non siano di proprietà dell'Assicurato;*
- *non vengano gestiti o controllati dall'Assicurato.*

Si intendono inoltre esclusi i sistemi informatici di terzi, in relazione ai quali l'Assicurato svolga dei servizi.
I sistemi informatici comprendono dispositivi input e output correlati, dispositivi di memorizzazione dati, dispositivi di rete e sistemi di back up.

Social network
Siti web che rendono possibile la creazione di una rete sociale virtuale.

Software
Sistemi operativi e applicativi, codici e programmi con i quali i dati informatici sono elettronicamente raccolti, trasmessi, elaborati, archiviati o ricevuti.

Spese correlate alle richieste di risarcimento
Questa definizione indica:
1. *le spese ragionevoli e necessarie richieste e addebitate da un avvocato nominato in conformità all'Art. CR4 "Difesa in giudizio e transazione delle richieste di risarcimento", lett. A.;*
2. *tutti gli altri costi e spese legali che derivino dall'esame, dalla soluzione, dalla difesa e dall'impugnazione di una richiesta di risarcimento, di un'azione o di un procedimento connesso alla stessa, ovvero da circostanze che possano comportare una richiesta di risarcimento, se tali spese sono state sostenute dalla Società ovvero dall'Assicurato con il previo consenso scritto della Società.*

Le spese correlate alle richieste di risarcimento non comprendono i compensi, le spese di gestione o gli altri importi addebitati o sostenuti dall'Assicurato per l'assistenza alla Società nella difesa e nell'esame di una richiesta di risarcimento; ovvero di una circostanza dalla quale potrebbe sorgere una richiesta di risarcimento notificata ai sensi della presente polizza; ovvero le spese per ottemperare a provvedimenti, transazioni o decisioni.

Spese per un esperto informatico
Le spese ragionevoli e necessarie sostenute dall'Assicurato per verificare la fonte o la causa del malfunzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica, al fine di prevenire una Violazione della Sicurezza.

Spese straordinarie
Questa definizione indica:
1. *le spese ragionevoli e necessarie sostenute dall'Assicurato durante il Periodo di Ripristino per minimizzare, ridurre o evitare una Perdita di Profitto, a condizione che:*
   a. *tali spese siano superiori alle spese che l'Assicurato avesse sostenuto, nel caso in cui non si fosse stata alcuna interruzione o sospensione dei Sistemi Informatici;*
   b. *tali spese non superino l'importo del quale la Perdita di Profitto, eccedente la Franchigia e coperta dalla presente Polizza, viene così ridotta;*
2. *le spese per un esperto informatico, soggette al sottomassimale indicato nella scheda di Polizza.*

*Tra le Spese Straordinarie **non rientrano**, e non saranno pertanto garantite ai sensi di quanto indicato all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lett. E., le spese sostenute dall'Assicurato per:*
a. *aggiornare, potenziare, migliorare o sostituire i Sistemi Informatici al livello esistente prima del momento in cui è divenuta reale e necessaria l'interruzione o la sospensione dei Sistemi Informatici,*
b. *i costi e le spese sostenute dall'Assicurato per ripristinare, riprodurre o riottenere l'accesso a qualsiasi Database che era stato alterato, manomesso, distrutto, cancellato, danneggiato o reso inaccessibile in conseguenza di un malfunzionamento della Sicurezza Informatica al fine di prevenire una Violazione della Sicurezza.*

U

United States Code (U.S.C. o U.S.Code)
*Il "Code of Laws of the United States of America"(variamente abbreviato come "Code of Laws of the United States", "United States Code","U.S.Code", o "U.S.C.") è la compilatione ufficiale e la codificazione degli statuti federali generali e permanenti degli Stati Uniti. Contiene 53 titoli, fra i quali il Titolo 15 è specificatamente dedicato al commercio ed agli scambi e il sub §1681-c regola la "**Prevenzione del furto di identità; avvisi di frode e avvisi di servizio attivo**".*

V

Vertice Aziendale

Questa definizione indica, in riferimento esclusivamente alla Sezione Cyber Risk:

- *i soggetti che ricoprono, nell'ambito dell'Assicurato, le seguenti posizioni: Presidente; membri del Consiglio di Amministrazione; Amministratore Unico, Amministratore Delegato, Chief Information Officer; Chief Security Officer; Chief Privacy Officer; Manager;*
- *ogni soggetto che ricopra di fatto una posizione simile a quelle menzionate, o con responsabilità sostanzialmente simili a quelle menzionate, indipendentemente dall'esatta qualificazione di tale soggetto, e chiunque abbia precedentemente assunto una delle summenzionate posizioni.*

Virus

Questa definizione indica, in riferimento esclusivamente alla Sezione Cyber Risk:
il programma o software oggetto di auto-installazione ed esecuzione che può trovarsi all'interno di un programma o file informatico e che si propaga inserendo copie di sé stesso in un altro programma o documento, infettando così i computer e trasferendosi da un computer a un altro.
Alcuni si limitano solo a replicare, mentre altri potrebbero produrre seri danni che possono incidere sui sistemi operativi.

Vulnerabilità

Lo stato che rende un dispositivo suscettibile a essere alterato o distrutto da eventi o atti indesiderati.

1 - COSA È ASSICURATO

Nota: vista la complessità di questa tematica, a partire dall'ampia presenza di termini tecnici e in inglese, si rimanda alla consultazione del glossario.
Per facilitarne la consultazione, i termini riferiti a questa Sezione "Cyber Risk" sono identificati dall'uso del *corsivo*.

ART. CR1 OGGETTO DELLA GARANZIA

A. RESPONSABILITÀ PER LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI E DELLA PRIVACY

La Società si obbliga a indennizzare/risarcire ogni Assicurato in relazione a danni e spese correlate alle richieste di risarcimento da parte di Terzi, per gli importi assicurati e alle condizioni di seguito indicate (contemplanti franchigie e scoperti), che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento di danni, ivi incluse le spese conseguenti alla violazione della Legge sulla Privacy, per i casi di seguito descritti.

1. Furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche oppure di informazioni societarie di terzi che siano in possesso, custodia o controllo dell'Assicurato, o di un soggetto terzo per il cui furto, perdita o divulgazione non autorizzata è legalmente responsabile.

   Furto, perdita, o divulgazione non autorizzata devono avvenire per la prima volta successivamente alla data di validità della presente polizza.

2. Uno o più dei seguenti atti o eventi che derivino direttamente da un malfunzionamento colposo dei sistemi di Sicurezza Informatica adottati al fine di evitare la Violazione della sicurezza informatica:
   - alterazione, corruzione, distruzione, cancellazione o danneggiamento di un patrimonio informativo memorizzato sui Sistemi Informatici;
   - la trasmissione di un Codice maligno da Sistemi Informatici propri a Sistemi Informatici di terzi impossibile da evitare;
   - partecipazione del Sistema Informatico dell'Assicurato a un Denial of service attack nei confronti di un Sistema Informatico di terzi.

   Gli atti o eventi devono avvenire per la prima volta successivamente alla data di validità della presente polizza.

3. Mancanza colposa da parte dell'Assicurato di comunicazione tempestiva di un evento descritto nei summenzionati punti A.1 o A.2 in violazione degli obblighi imposti dalla normativa vigente sul tema della notifica della violazione di dati personali.

   L'evento che dà origine all'obbligo dell'Assicurato deve avvenire per la prima volta successivamente alla data di validità della presente polizza e prima della scadenza del periodo di copertura assicurativa.

4. Inadempimento colposo da parte dell'Assicurato di quella parte della Privacy Policy aziendale che esplicitamente:
   a. proibisce o limita la diffusione, la divulgazione e la vendita da parte dell'Assicurato, di informazioni identificative personali non pubbliche;
   b. richiede all'Assicurato, previa richiesta dell'interessato, di garantire l'accesso alle relative informazioni identificative personali non pubbliche ovvero la correzione delle stesse in caso di loro incompletezza o imprecisione;
   c. ordina l'adozione di procedure e sistemi atti ad evitare la perdita di informazioni identificative personali non pubbliche.

   Gli atti colposi, gli errori o le omissioni che costituiscono la violazione della Privacy Policy aziendale devono avvenire per la prima volta successivamente alla data di validità di questa polizza e prima della scadenza del periodo di copertura assicurativa.

5. Inadempimento colposo da parte dell'Assicurato nella gestione di un programma atto ad impedire il furto di identità prescritto dalle normative e direttive emanate in conformità all' "United States Code - titolo 15" della Legge degli U.S.A. e sue successive modificazioni; nonché da qualsivoglia normativa Europea o Italiana equivalente o corrispondente; o di un programma di gestione delle informazioni prescritto dalle normative e direttive promulgate in conformità all'"United States Code - titolo 15" della Legge degli U.S.A.

e sue successive modificazioni, nonché di qualsivoglia normativa Europea o Italiana equivalente o corrispondente.

Gli atti, gli errori o le omissioni che rappresentano tale inadempimento devono avvenire per la prima volta dopo la data di validità della presente polizza e prima della scadenza del periodo di copertura assicurativa.

NOTA BENE:
Le richieste di indennizzo/risarcimento presentate al Contraente/Assicurato e gli indennizzi/risarcimenti previsti da questa garanzia a favore del Contraente/Assicurato **devono pervenire per la prima volta durante il periodo di validità della polizza ed essere denunciate per iscritto alla Società nello stesso periodo**.

B. SPESE E COSTI PER PRIVACY NOTIFICATION
La Società indennizza/risarcisce il Contraente/Assicurato per:

- spese e costi per Privacy Notification, per gli importi che superano i limiti previsti di franchigia e sostenuti dall'Assicurato con il previo consenso scritto della Società;
- derivanti dall'obbligo dell'Assicurato di conformarsi alla Legge sulla Notifica della Violazione in conseguenza di un evento (o del ragionevole sospetto di un evento) descritto ai punti A.1 e/o A.2;
- che avvenga per la prima volta successivamente alla data di validità della presente polizza o di sue sostituite che garantiscano in ogni caso un periodo di copertura assicurativa unico ed ininterrotto e prima della scadenza del periodo di copertura assicurativa;
- purché l'evento o il ragionevole sospetto di un evento sia rilevato per la prima volta dall'Assicurato durante il periodo di polizza e denunciato alla Società durante il medesimo periodo.

Le Spese e Costi per Privacy Notification saranno indennizzate/risarcite **per la parte eccedente la franchigia o lo scoperto applicabili.**

QUALI COSTI SONO INCLUSI
Con il termine Spese e Costi per Privacy Notification si intendono i seguenti ragionevoli e necessari costi sostenuti dall'Assicurato per i fornitori di servizi nominati dalla Società entro un anno dalla comunicazione alla Società dell'evento o dal ragionevole sospetto dell'evento, per i casi di seguito descritti.

1. **Costi di consulenza, per:**
   a. nominare un esperto di sicurezza informatica che determini l'esistenza e la causa di un'eventuale violazione dei dati elettronici che abbia generato (o si sospetti abbia generato) il furto, la perdita o la divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche che possano richiedere all'Assicurato di adempiere alla Legge sulla Notifica della Violazione, e che determini la misura in cui è avvenuto l'accesso a tali informazioni da parte di uno o più soggetti non autorizzati;
   b. le spese legali sostenute per la nomina di un legale che individui le azioni che l'Assicurato è tenuto a intraprendere al fine di adempiere alla Legge sulla Notifica della Violazione in conseguenza di un furto, una perdita o una divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche.

Ciò a condizione che durante il complessivo Periodo di Polizza l'ammontare di cui ai precedenti punti (a) e (b) di questo paragrafo combinati tra di loro non superino l'importo indicato nella scheda di Polizza alla voce "Spese per Privacy Notification".

2. Per provvedere alla notifica:
   a. ai soggetti che devono essere informati ai sensi della Legge sulla Notifica della Violazione applicabile (la normativa prevede l'obbligo di comunicare specificatamente la violazione dei dati agli interessati solo se è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche);
   b. previa autorizzazione della Società, anche nei casi in cui la normativa non ne preveda l'obbligo, ai soggetti interessati da un evento in conseguenza del quale le loro informazioni identificative personali non pubbliche sono state soggette a furto, perdita o divulgazione non autorizzata in maniera tale da compromettere la sicurezza o la privacy di tali soggetti, comportando agli stessi un rischio significativo in termini di danno economico, reputazionale o di altra natura.
3. **Per le spese di consulenza per pubbliche relazioni**, allo scopo di rimuovere o mitigare il danno reputazionale arrecato all'Assicurato.

ESCLUSIONI
Le Spese e Costi per Privacy Notification non comprendono i salari/stipendi né le spese generali dell'Assicurato.

C. DIFESA IN GIUDIZIO
La Società indennizza/risarcisce l'Assicurato in relazione alle Spese correlate alle richieste di risarcimento sostenute dall'Assicurato, **per gli importi che superano i limiti previsti di franchigia oppure di scoperto**:

- con il preventivo consenso scritto della Società;
- in conseguenza di un procedimento che coinvolga l'Assicurato;
- instaurato per la prima volta durante il periodo di polizza e denunciato per iscritto alla Società nel corso del periodo di polizza derivante dalla violazione della Legge sulla Privacy e generato da uno degli eventi descritti ai punti A.1, A.2 o A.3 del presente articolo;
- che avvenga per la prima volta successivamente alla data di validità della presente polizza o di sue sostituite che garantiscano in ogni caso un periodo di copertura assicurativa unico ed ininterrotto e prima della scadenza del periodo di copertura assicurativa.

D. RESPONSABILITÀ PER L'ATTIVITÀ MULTIMEDIALE E PUBBLICITARIA
La Società indennizza/risarcisce l'Assicurato in relazione a danni e spese correlate alle richieste di risarcimento, **per gli importi che superano i limiti previsti di franchigia oppure di scoperto**, che l'Assicurato sarà tenuto a corrispondere per responsabilità civile derivante dalla Legge o dal contratto conseguente a una richiesta di risarcimento, per uno o più dei seguenti atti:

1. diffamazione, calunnia scritta, calunnia orale, discredito dei prodotti, diffamazione commerciale, atto o fatto illecito, inflizione di stress emotivo, offesa, condotta offensiva o altro illecito correlato al discredito o danneggiamento della reputazione o del carattere di una persona fisica o giuridica;
2. violazione del diritto alla privacy di una persona fisica, inclusa la diffusione di informazioni non vere, l'intrusione nella sfera privata di un individuo e la divulgazione al pubblico di fatti privati;
3. invasione o interferenza nel diritto di tutela all'uso dell'immagine di un individuo, tra cui l'appropriazione del nome commerciale, della persona, della voce o dell'immagine;
4. plagio, pirateria o appropriazione indebita di idee ai sensi di un contratto concluso per facta concludentia;
5. violazione del copyright;
6. violazione di nomi a dominio, marchi, segni distintivi, loghi, titoli, metatag o slogan, marchi commerciali o segni distintivi di servizio;
7. improprio collegamento ipertestuale (deep-linking o framing) all'interno di contenuti elettronici.

Questi atti devono essere colposi e devono essere stati commessi per la prima volta successivamente alla data di validità della presente polizza o di sue sostituite, che garantiscano in ogni caso un periodo di copertura assicurativa unico ed ininterrotto e durante la prestazione di attività pubblicitaria da parte dell'Assicurato; deve altresì trattarsi di richiesta di risarcimento presentata per la prima volta nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di polizza e denunciata alla Società nel corso del periodo di polizza.

E. MANCATA PROTEZIONE DEI DATI
La Società indennizza il Contraente per le Perdite per Mancata Protezione dei Dati, **per gli importi che superano i limiti previsti di franchigia oppure di scoperto**, e sostenute dall'Assicurato in conseguenza di:

1. alterazione, manomissione, distruzione, cancellazione o danneggiamento al Database Informatico;
2. impossibilità di accesso al Database Informatico;

occorsi per la prima volta durante il Periodo di Polizza e direttamente derivanti da un malfunzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica adottati al fine di evitare la Violazione della Sicurezza Informatica.
A CONDIZIONE CHE anche tale Violazione della Sicurezza avvenga durante il Periodo di Polizza.

F. COPERTURA DEI DANNI RELATIVI ALL'INTERRUZIONE DELLA PROPRIA ATTIVITÀ INFORMATICA
La Società indennizza il Contraente per le Perdite da Interruzione di Attività, **per gli importi che superano i limiti previsti di franchigia oppure di scoperto**, sostenute dall'Assicurato:

- durante il Periodo di Ripristino o il Periodo Esteso di Interruzione (se applicabile);
- come diretta conseguenza di una reale o necessaria interruzione o sospensione dei Sistemi Informatici;
- che sia conseguenza diretta di un malfunzionamento della Sicurezza Informatica adottata al fine di evitare la Violazione della Sicurezza Informatica.

A CONDIZIONE CHE anche tale Violazione della Sicurezza avvenga durante il Periodo di Polizza.

Ai fini della validità della garanzia il periodo di ripristino non deve superare i 30 (trenta) giorni.
Qualora, a seguito di un ripristino avvenuto entro il termine dei 30 (trenta) giorni, i sistemi siano realmente e necessariamente interrotti o sospesi nuovamente entro un'ora dall'avvenuto ripristino per la stessa causa dell'interruzione o sospensione iniziale, le eventuali ulteriori attività volte al ripristino si devono intendere come parte del precedente intervento di ripristino.
Il Periodo Esteso di Interruzione non potrà eccedere i 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno e dall'ora in cui termina il periodo di ripristino.

2 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. CR2 REGIME DI OPERATIVITÀ

L'Assicurazione viene prestata nella forma "Claims made and reported" e opera esclusivamente per le richieste di risarcimento giunte per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di polizza o il periodo di osservazione (se applicabile) e denunciate agli assicuratori nel corso del periodo di polizza.

Le eventuali spese sostenute per le richieste di risarcimento, in conformità a quanto previsto da questa polizza, riducono, fino ad annullare, il massimale e **sono soggette a franchigia (si rinvia all'art. CR 12 "Tabella riepilogativa: Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo")**.

ART. CR3 VALIDITÀ TERRITORIALE

L'Assicurazione si applica alle richieste di risarcimento presentate e agli atti, errori o omissioni commessi, o perdite, che si verifichino in qualsiasi zona del mondo.

ART.CR4 DIFESA IN GIUDIZIO E TRANSAZIONI SULLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO

COME MI PROTEGGE LA POLIZZA?

A. RICHIESTE DI RISARCIMENTO

In caso di vertenza giudiziale la Società ha la facoltà di indennizzare, nel rispetto di tutte le disposizioni, dei termini e delle condizioni di polizza, ogni richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato, anche nel caso in cui una o più contestazioni relative alla richiesta di risarcimento siano infondate, false o fraudolente.

L'avvocato difensore deve essere nominato di comune accordo dal Contraente e dalla Società. In mancanza di un accordo, prevarrà la decisione della Società.

NOTA BENE:
Eventuali richieste di risarcimento seriali derivanti:

- da atti, errori o omissioni;
- ovvero da una serie di atti, errori o omissioni correlati o ripetuti;
- ovvero da atti, errori o omissioni continuate;
- ovvero da violazioni della sicurezza multiple conseguenti al medesimo malfunzionamento degli strumenti di sicurezza informatica;

dovranno essere considerate come una singola richiesta di risarcimento, indipendentemente dal numero dei richiedenti o degli assicurati coinvolti nella richiesta di risarcimento.
Tali richieste di risarcimento si intenderanno tutte presentate alla data di presentazione della prima.

B. SPESE CORRELATE

La Società si fa carico delle spese correlate alle richieste di risarcimento e **sostenute con il suo previo consenso scritto**, per ogni richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato per danni risarcibili ai sensi di polizza.

Il massimale aggregato disponibile per il risarcimento dei danni, ovvero dei costi per Privacy Notification, sarà ridotto e potrà essere completamente utilizzato per il pagamento delle spese correlate alle richieste di risarcimento.
I danni, le spese e i costi correlati alle richieste di risarcimento saranno risarcibili se eccedenti la franchigia che resta a carico dell'Assicurato.

C. CONTESTAZIONI

Se l'Assicurato nega il proprio consenso a transazioni o accordi extragiudiziali proposti dalla Società e accettabili per il richiedente, e decide di contestare la richiesta di risarcimento, l'esposizione della Società per i danni e le spese correlate alle richieste di risarcimento non potrà eccedere il valore minore tra:

a. l'importo per cui la richiesta di risarcimento avrebbe potuto essere evasa, al netto della franchigia e sommato alle spese correlate alle richieste di risarcimento sostenute fino al momento del rifiuto, con l'aggiunta di:
   - il cinquanta percento (50%) di eventuali spese correlate alle richieste di risarcimento sostenute dopo la data di proposta all'Assicurato della transazione o dell'accordo extragiudiziale; nonché
   - il cinquanta percento (50%) dell'eventuale maggior danno venutosi a quantificare successivamente alla proposta di risarcimento rispetto all'importo inizialmente proposto

   (rimane a totale carico dell'Assicurato il restante cinquanta percento (50%) di tali spese correlate alle richieste di risarcimento e dei danni al di sopra dell'importo per il quale la vertenza avrebbe potuto essere evasa);

b. la massima esposizione della Società il massimale aggregato (o il diverso massimale applicabile).

La Società avrà diritto di astenersi dalle ulteriori attività di difesa, le cui spese rimarranno a carico dell'Assicurato.

ART. CR5 ALTRA ASSICURAZIONE

La copertura assicurativa si applica **in eccedenza rispetto a ogni altra assicurazione sottoscritta dall'Assicurato che sia valida, e quindi a secondo rischio, compresa ogni franchigia ovvero ogni parte deducibile della stessa, a meno che l'altra assicurazione sia stata stipulata esplicitamente per l'eccedenza rispetto al massimale della presente polizza.**

ART. CR6 CESSIONE

I diritti e le obbligazioni relativi a ogni Assicurato **non possono essere ceduti**.

In caso di morte o dichiarazione di interdizione o inabilitazione dell'Assicurato, l'assicurazione sarà comunque valida secondo quanto consentito dalla presente polizza.

ART. CR7 RECESSO E RISOLUZIONE

La Società può recedere da questa Sezione di polizza alla scadenza annuale, inviando o fornendo rispettivamente al Contraente all'indirizzo indicato comunicazione scritta, con preavviso di 60 gg rispetto alla scadenza annuale.

Le altre sezioni di questa polizza, se attivate, rimarranno comunque in vigore e il premio complessivo sarà computato considerando le sole sezioni rimaste attive.

ART. CR8 PRECISAZIONE - FORMA SINGOLARE DI UN TERMINE

Se il contesto lo richiede, la forma singolare di un termine (di una parola) includerà anche il suo plurale.

3 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

ART. CR9 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

Sono esclusi i casi sotto elencati.

ESCLUSIONI DI RISCHIO

1. **DANNI ALLE PERSONE O DANNI ALLE COSE O AGLI ANIMALI**

2. **VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTITRUST**
   violazione effettiva o presunta di:
   - normativa in materia di antitrust, limitazione della concorrenza e del mercato, concorrenza sleale, pubblicità falsa o ingannevole o la violazione della normativa Antitrust Italiana ed Europea;
   - Legge in materia di Tutela dei Consumatori incluse, e ove applicabile, la legislazione Statunitense inclusa nello Sherman Antitrust Act, nel Clayton Act, o nel Robinson-Patman Act, e loro successive modificazioni.

3. **ATTI, ERRORI, OMISSIONI, EVENTI ANTE EFFETTO POLIZZA**
   Atti, errori, omissioni, eventi, correlati o conseguenti in cui il primo atto, errore, omissione, avvenimento o mancanza sia stato commesso o sia avvenuto prima della data di effetto della polizza o di altre contratte con la Società, sostituite senza soluzione di continuità.

4. **PIANI FINANZIARI, FONDI E PATRIMONI**
   Ogni effettivo o presunto atto, errore o omissione di piani, fondi o patrimoni pensionistici, sanitari, sociali, di profit-sharing, comuni o di investimento, fondi o trusts, incluse le violazioni di leggi in materia di **Lavoro, Pensioni e Previdenza Sociale.**

   Sono comprese anche altre leggi o normative simili o analoghe di qualsivoglia Stato, Provincia o altra giurisdizione, le loro successive modifiche o qualsiasi violazione di ordinanze, norme o regolamenti emessi in conformità a tali leggi o normative.

5. **BREVETTI, COPYRIGHT, SEGRETO COMMERCIALE, PATRIMONIO INFORMATIVO**
   a. violazione - effettiva o presunta - di un brevetto o dei diritti correlati al brevetto o da un abuso di brevetto;
   b. violazione del copyright derivante o relativo a un codice software o a prodotti software, oltre che la violazione derivante da un furto o un accesso o utilizzo non autorizzato di un codice software da parte di una persona che non è una parte correlata;
   c. utilizzo o appropriazione indebita - effettiva o presunta - di idee, segreti commerciali o informazioni societarie di terzi da parte o per conto dell'Assicurato, o da ogni altra persona fisica o giuridica, nel caso in cui siano operati con la consapevolezza, il consenso o l'accettazione dell'Assicurato o di un membro del vertice aziendale;
   d. divulgazione, uso improprio o appropriazione indebita di idee, segreti commerciali o informazioni confidenziali relative a una persona o Società di cui si è entrati in possesso prima della data in cui la persona o la Società siano diventati un impiegato, un direttore, un dirigente, il titolare, un socio o Società controllata dall'Assicurato;
   e. ai sensi della garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lett. A. punto 2, furto o divulgazione non autorizzata effettivi o presunti di un Patrimonio Informativo.

6. **PERDITE, PASSIVITÀ, ECCEDENZE**
   a. le perdite d'esercizio, passività finanziarie o modifica dei valori delle poste di bilancio; eventuali perdite, trasferimenti o furto di denaro, titoli o beni materiali di altri di cui l'Assicurato abbia il possesso, la custodia o il controllo;
   b. il valore monetario di qualsiasi transazione o trasferimento elettronico di fondi da parte o per conto dell'Assicurato che sia perduto, ridotto o danneggiato durante il trasferimento da, ovvero tra i conti;
   c. il valore di buoni, sconti, premi, riconoscimenti, o altro importo in eccedenza rispetto al totale stabilito o previsto.

7. **ROYALTIES, COPYRIGHT, PREZZI DELLE MERCI, LOTTERIE E CONCORSI, JOINT VENTURE**
   Esclusioni, con riferimento alle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lett. D., relative a:
   a. ogni obbligo effettivo o presunto di effettuare pagamenti per diritti di licenza d'uso o royalties, compresi, senza limitazione, l'importo dei predetti pagamenti o la puntualità nell'effettuazione degli stessi;
   b. costi o spese che l'Assicurato o terzi abbiano sostenuto o debbano sostenere per la ristampa, il ritiro o richiamo, la rimozione o l'eliminazione di materiale pubblicitario o di ogni altra informazione, contenuto o media, compresi gli strumenti e i prodotti contenenti tali materiali pubblicitari, informazioni, contenuti o media;
   c. richieste presentate da o per conto di Società o enti Italiani, Europei o Statunitensi che concedano a terzi

diritti di proprietà intellettuale, in forza di legge sul copyright o di contratto, che siano impegnate nella gestione collettiva dei diritti;

d. reale o presunta imprecisa, inadeguata o incompleta descrizione del prezzo della merce, dei prodotti o dei servizi, garanzie di costo, dichiarazioni di costo, stime di costo contrattuale, autenticità delle merci, dei prodotti o dei servizi o non conformità delle merci, prodotti o servizi alla qualità o alle caratteristiche rappresentate;
e. reali o presunte scommesse, concorsi, lotterie, giochi promozionali o altri giochi d'azzardo;
f. connessione con una richiesta di risarcimento presentata da o per conto di ciascun contraente indipendente, joint venture attuale o partner derivanti o risultanti da controversie inerenti la titolarità di diritti sul materiale pubblicitario o sui servizi forniti da tale contraente indipendente, joint venture attuale o partner.

8. RISCHI PER LA SALUTE

a. utilizzo di amianto o altri materiali contenenti amianto in qualsiasi forma o quantità;
b. funghi, muffe spore o mico tossine di qualsiasi tipo:
   - loro formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta; ogni azione adottata da una parte come l'indagine, il controllo, la detenzione, il monitoraggio, il trattamento, il risanamento o la loro rimozione;
   - ogni provvedimento amministrativo o normativo, requisito, direttiva, mandato o decreto che richieda a una parte di adottare un'azione risolutiva dell'evento;
   - la Società non copre la responsabilità dell'Assicurato da formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi tipo;
c. esistenza, emissione o scarico di campi elettromagnetici, radiazioni elettromagnetiche o elettromagnetismo che influisca effettivamente o presumibilmente sulla salute, la sicurezza o la condizione di una persona o dell'ambiente o che influisca sul valore, la commerciabilità, le condizioni o l'utilizzo di un bene;
d. scarico, dispersione, rilascio o fuga effettiva, presunta o possibile di Agenti Inquinanti; o ogni direttiva o richiesta amministrativa, giudiziaria o normativa che richieda all'Assicurato - o a chiunque agisca sotto la direzione o il controllo dell'Assicurato - di testare, monitorare, pulire, rimuovere, raccogliere, trattare, disintossicare o neutralizzare gli agenti inquinanti.

Per Agenti Inquinanti si intendono le sostanze solide, liquide, gassose o termali irritanti o contaminanti, compresi gas, acidi, alcali, sostanze chimiche, calore, fumo, vapore, fuliggine o rifiuti. Con rifiuti si intendono, a titolo esemplificativo, i materiali da riciclare, ricostituire o recuperare.

9. PERDITE PER MANCATA PROTEZIONE DEI DATI

Con riferimento alle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lett. E., non rientrano nella perdita per mancata protezione dei dati:

a. i costi o le spese sostenute dall'Assicurato per identificare e rimuovere gli errori di programma o le debolezze del software o per aggiornare, sostituire, ripristinare, riunire, assemblare, riprodurre, raccogliere o migliorare un database o i sistemi informatici al livello in cui si trovavano immediatamente prima dell'alterazione, manomissione, distruzione, cancellazione o danneggiamento di tale database;
b. i costi e le spese per la ricerca e lo sviluppo di qualunque database, compresi e non limitati a segreti commerciali o altre informazioni di proprietà;
c. il valore monetario di profitti, royalties o quote di mercato che siano stati persi correlati a un database, compresi e non limitati a segreti commerciali o ad altre informazioni proprietarie o a qualsiasi altro importo relativo al valore del database;
d. perdita derivante da qualunque responsabilità o obbligazione nei confronti di terzi per ogni motivo;
e. costi di giustizia e spese legali di ogni tipo.

NOTA BENE:

Una perdita per mancata protezione dei dati si considererà avvenuta nel momento in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta dell'alterazione, corruzione, distruzione, cancellazione o danneggiamento o dell'impossibilità di accedere al database.

Tutte le perdite per la protezione dei dati risultanti dalla stessa o continuata violazione della sicurezza, da relative o ripetute violazioni della sicurezza o da multiple violazioni della sicurezza derivanti da un malfunzionamento della sicurezza informatica, saranno considerati come un'unica perdita per la protezione dei dati.

10. TRASFORMAZIONI DELL'ATOMO

Trasformazioni e/o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive.

LIMITAZIONI DI GARANZIA

Sono esclusi i danni derivanti da o conseguenti a:

11. LAVORO DIPENDENTE

Vertenze che nascano da rapporti di lavoro dipendente: policies, prassi, atti o omissioni, o qualunque rifiuto, effettivo o presunto, di assumere una persona, o **qualunque condotta impropria in relazione ai lavoratori dipendenti**, se la richiesta di risarcimento venga presentata da un dipendente, un ex-dipendente, un candidato per un impiego, oppure dal coniuge o dal convivente di tale soggetto.

ECCEZIONI

Questa limitazione non si applica:

- alle richieste di risarcimento già coperte ai sensi dell'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" punti A.1, A.2 o A.3, presentate da parte di un dipendente o di un ex-dipendente dell'Assicurato;
- al pagamento di costi per Privacy Notification che coinvolgano dipendenti o ex-dipendenti dell'Assicurato.

12. DIRIGENZA E MANAGER

Effettivi o presunti **atti, errori, omissioni o violazioni di obblighi da parte di ogni direttore, dirigente o manager nello svolgimento delle proprie mansioni**, se la richiesta di risarcimento venga presentata dal Contraente, da una sua Società controllata, da altro soggetto con qualifica di responsabile, direttore, dirigente o manager, azionista, socio o dipendente del contraente o di una sua Società controllata.

13. IOLAZIONI O INADEMPIMENTI DI CONTRATTO

Richieste di risarcimento o perdite relative a **responsabilità o obblighi contrattuali, o derivanti o risultanti da violazioni o inadempimenti del contratto o dell'accordo scritto o orale dal quale sono scaturiti i danni e/o le perdite**.

ECCEZIONI

Questa limitazione non si applica:

a. soltanto in relazione alla garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lett. A. punto 1, per ogni obbligo dell'Assicurato di mantenere la riservatezza o la sicurezza delle informazioni identificative personali non pubbliche o di informazioni societarie di terzi;
b. in relazione alla garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lett. D. punto 4, per responsabilità derivanti da appropriazione colposa di idee ai sensi di un contratto concluso per facta concludentia;
c. nella misura in cui l'Assicurato sarebbe stato ugualmente responsabile in mancanza del contratto o accordo da cui è stato generato il sinistro.

14. PRATICHE COMMERCIALI FALSE, INGANNEVOLI O SCORRETTE

Pratiche commerciali false, ingannevoli o scorrette presunte o effettive.

ECCEZIONI

Questa limitazione non si applica a:

a. richieste di risarcimento previste all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lett. A. punto 1, A. punto 2, A. punto 3. e lett. C;
b. richieste di risarcimento che risultano da furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche, purché nessun membro del vertice aziendale abbia partecipato o si presume abbia partecipato o agisca in collusione in tale furto, perdita o divulgazione non autorizzata.

15. ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI PERSONALI

A. Reale o presunta raccolta illecita o acquisizione di informazioni identificative personali non pubbliche.

ECCEZIONI

Questa limitazione non si applicherà alla reale o presunta raccolta o acquisizione o conservazione di informazioni identificative personali non pubbliche da parte di un terzo commesse all'insaputa dell'Assicurato. Non è altresì applicabile nel caso previsto dalla garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lett. A. punto 5. o altre informazioni personali dall'Assicurato, o per conto di, o con il consenso o la collaborazione dell'Assicurato; il mancato adempimento a un obbligo legale di fornire ai singoli individui la possibilità di consenso o di rifiutare il consenso alla raccolta, divulgazione o uso di informazioni identificative personali non pubbliche (ad esempio le cosiddette pratiche "opt-in" o "opt-out" relative alla gestione delle newsletter.

B. Distribuzione illecita di email, messaggistica istantanea, messaggi di testo o simili, illecita attività di telepromozione, attività di intercettazione telefonica, spionaggio o registrazione audio o video, qualora vengano svolte dall'Assicurato o per suo conto.
Resta fermo quanto previsto dall'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lett. A. punto 5.

16. SICUREZZA INFORMATICA O VIOLAZIONE DELLA SICUREZZA

Atti, errori, omissioni, eventi, incidenti, **malfunzionamenti della sicurezza informatica** o violazione della sicurezza, commessi o che si verifichino **prima della data di sottoscrizione della polizza** nei casi in cui:

a. l'Assicurato o un membro del vertice aziendale sia a conoscenza o avrebbe potuto ragionevolmente presupporre, prima della data di effetto della polizza, che gli atti sopra elencati potessero essere la base di una richiesta di risarcimento o perdita;
b. l'Assicurato abbia dato comunicazione di una circostanza che possa condurre a una richiesta di risarcimento o perdita, a un diverso assicuratore in forza di un'altra polizza in vigore prima della data di sottoscrizione della presente polizza.

17. SICUREZZA INFORMATICA

Qualunque azione, errore o omissione dolosa, penale, criminosa, fraudolenta o dannosa, qualunque violazione volontaria della sicurezza informatica, violazione volontaria di una privacy policy, o violazione intenzionale o consapevole della legge, se commessa dall'Assicurato, o da altri se l'Assicurato abbia colluso o vi abbia preso parte.

18. IOLAZIONI DEL CODICE PENALE E DI ALTRE NORME DI LEGGE

Violazioni delle disposizioni del Codice Penale Italiano (di seguito "C.P.") e di ogni altra legge volta a regolamentare gli ambiti di seguito indicati.

a) Leggi relative alla criminalità organizzata e all'estorsione;
b) Leggi relative a intermediazione finanziaria, Società di investimento e Società quotate;
c) Leggi relative a Lavoro e Impiego e a tutela dei Lavoratori;
d) Ogni discriminazione effettiva o presunta di qualsiasi genere, incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, discriminazioni basate su età, razza, etnia, sesso, credo religioso, origine, stato civile, preferenza sessuale, inabilità o stato di gravidanza.

ECCEZIONI

Le limitazioni elencate alle lett. a., b., c. e d. non si applicano a:

e) richieste di risarcimento garantite ai sensi. CR1 "Oggetto della garanzia" punti A.1, A.2 e A.3;
f) pagamento dei costi per privacy notification ai sensi della garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lett. B., che risultano da furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche, a condizione che nessuno membro del vertice aziendale abbia

agito (o presumibilmente agito) in collusione o abbia preso parte (o presumibilmente preso parte) a tale furto, perdita o divulgazione non autorizzata.

19. ORGANIZZAZIONI GOVERNATIVE

Richieste di risarcimento presentate da o per conto di ogni organizzazione governativa nazionale, federale, statale, provinciale, locale o di altro tipo, (ivi inclusa ogni istituzione, agenzia o ente governativo dell'Unione Europea) nella capacità istituzionale o ufficiale di tale organizzazione.

ECCEZIONI

Questa limitazione non si applica:

- alle richieste di risarcimento già coperte ai sensi della garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lett. C.
- al pagamento dei Costi di Notifica della Privacy previsti dalla garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lett. B. nella misura in cui tali Costi di Notifica della Privacy siano sostenuti per fornire servizi legalmente richiesti per rispettare una Legge di notifica della violazione.

20. RISARCIMENTI FRA ASSICURATI

Richiesta di risarcimento da parte o per conto di uno o più Assicurati ai sensi della presente Assicurazione, nei confronti di ogni altro Assicurato o di altri Assicurati ai sensi della presente Assicurazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: richiesta di risarcimento da parte di un socio per danni da lui subìti a seguito del comportamento colpevole di un altro socio, pur sempre nell'ambito dell'attività di azienda).

ECCEZIONI

Questa esclusione non si applica:

- alle richieste di risarcimento coperte in altro modo ai sensi della garanzia di cui Art. CR1 "Oggetto della garanzia" punti A.1, A.2., e A.3. per fatti commessi da un dipendente o un ex-dipendente dell'Assicurato.

21. PARTECIPAZIONE DELL'ASSICURATO IN SOCIETÀ O ENTI COMMERCIALI

Richieste di risarcimento presentate da un'impresa o una Società commerciale o altro ente nel quale un Assicurato detenga una partecipazione superiore al quindici percento (15%), o presentate da qualsivoglia Società (controllata, collegata o consociata) o da altra organizzazione che detenga oltre il quindici percento (15%) del Contraente.

22. TRASMISSIONI E PUBBLICAZIONI

Con riferimento alle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lett. A. (punti 1, 2, 3, 4 e 5), B. e C., relative a **distribuzione**, presentazione, esibizione, pubblicazione, esposizione o trasmissione di **contenuti o materiali in**:

a. trasmissioni, da o per conto di, o con il permesso o il controllo dell'Assicurato, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, in televisione, al cinema, via cavo, in trasmissioni televisive satellitari e radiofoniche;
b. pubblicazioni, da o per conto di, o con il permesso o il controllo dell'Assicurato, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, su giornali, attraverso newsletter, su riviste, libri o altra forma letteraria, monografia, brochure, directory, sceneggiatura, copioni e video, ivi inclusi i contenuti visualizzati su un sito internet;
c. pubblicità da o per conto dell'Assicurato.

ECCEZIONI

Questa limitazione non si applica:

- alla pubblicazione, distribuzione o visualizzazione della Privacy Policy adottata dall'Assicurato.

23. ATTI DI GUERRA E EVENTI CONTRARI ALL'ORDINE PUBBLICO

Atti di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (se la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, potere o usurpazione militare o il potere usurpato o di confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danneggiamento di beni da o sotto l'ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale.

24. DOLO E INTENZIONALITÀ

Con riferimento alle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lett. E. e F., relative a qualsiasi azione, errore o omissione criminale, intenzionale, fraudolenta o dannosa, qualsiasi violazione della sicurezza informatica, o violazione intenzionale o consapevole della legge, se

commessa da un membro del vertice aziendale o da una persona che agisca in partecipazione o in collusione con un membro del vertice aziendale.

25.INTERRUZIONI E GUASTI

Con riferimento alle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lett. E. e F., relative a:

a. qualsiasi mancato o errato funzionamento di servizi elettrici o delle infrastrutture elettriche o delle telecomunicazioni.

ECCEZIONI

Questa limitazione non si applica a qualunque richiesta di risarcimento o perdita altrimenti garantita ai sensi della presente polizza derivante da un malfunzionamento degli strumenti di sicurezza informatica, denial of service attack, adottata al fine di evitare la Violazione della Sicurezza Informatica che sia stata causato soltanto dal guasto o dal malfunzionamento di servizi o infrastrutture elettriche o delle telecomunicazioni che si trovino sotto il diretto controllo operativo dell'Assicurato;

b. incendio, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica, esplosione, temporale, vento, grandine, onda anomala, uragano, calamità naturale o altro evento fisico;
c. qualsiasi guasto satellitare.

26.PERDITE DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ

Con riferimento alle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lett. E., non si intendono comprese le perdite da interruzione di attività e quindi la stessa non si intenderà operante in nessuno dei seguenti casi:

a. perdita derivante da qualunque responsabilità o obbligazione nei confronti di terzi per qualsiasi motivo, costi di giustizia e spese legali di ogni tipo;
b. perdita subita a seguito di condizioni commerciali sfavorevoli, perdita a seguito di variazioni dei valori di mercato o ogni altra perdita consequenziale;
c. costi o spese che l'Assicurato dovesse sostenere per identificare e rimuovere gli errori di programma o le debolezze del software.

NOTA BENE:

Tutti i costi di interruzione di attività risultanti da molteplici interruzioni o sospensioni dei sistemi informatici coperti dalla presente polizza - che risultano dalla stessa o continuata violazione della sicurezza, da relative o ripetute violazioni della sicurezza o da multiple violazione della sicurezza derivanti da un malfunzionamento dei sistemi di sicurezza informatica - **saranno considerati come un'unica perdita da interruzione di attività; a condizione, tuttavia, che venga applicata a ogni periodo di ripristino una distinta franchigia come riportato nella scheda di polizza.**

27.INTERVENTI DI AUTORITA GOVERNATIVA

Con riferimento alle garanzie di cui all'Art.CR1 "Oggetto della garanzia" lett. E. e F. le perdite derivanti o risultanti da **pignoramento, nazionalizzazione, confisca o distruzione di sistemi informatici o database** per ordine di qualunque autorità governativa o pubblica.

28.PERDITE PER LE QUALI L'ASSICURATO PUÒ OTTENERE UN RISARCIMENTO

Perdite per le quali l'Assicurato può ottenere un risarcimento da parte dell'emittente dello strumento di pagamento o della banca.

29.MANCATA CONFORMITÀ DEI SISTEMI CON LE ULTIME DEFINIZIONI DI SICUREZZA DISPONIBILI

ART. CR10 MASSIMALE

Il massimale indicato sulla scheda di polizza è il massimale totale aggregato assunto dalla Società per tutte le perdite garantite ai sensi della polizza stessa.

COSA VIENE INDICATO IN POLIZZA

Nel riepilogo limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie, indicato in scheda di polizza, sono indicati i sottomassimali per sinistro e anno indennizzabili rispettivamente per:

A. le spese e costi per la sicurezza delle informazioni e della Privacy;
B. le spese e costi per Privacy Notification;
C. i danni e le spese correlate alla richiesta di risarcimento;

D. le spese e costi per attività multimediale e pubblicitaria;
E. le perdite per la protezione dei dati;
F. le perdite da interruzione di attività; in particolare, in questo caso per i dati gestiti da un service provider terzo e impiegati per fornire servizi di applicazione per computer dedicati all'Assicurato, ovvero per l'elaborazione, il mantenimento, l'hosting o la memorizzazione dei dati elettronici dell'Assicurato, in conformità al contratto stipulato con quest'ultima per tali dispositivi, la copertura è soggetta allo specifico sottomassimale indicato nella scheda di Polizza.

I sottomassimali e i relativi eventuali sottolimiti costituiscono parte integrante del massimale aggregato di polizza.

NOTA BENE:
Né l'inclusione di più di un assicurato ai sensi della presente polizza, né la presentazione di richieste di risarcimento da parte di più di una persona fisica o giuridica aumenterà il massimale aggregato.

La Società non è tenuta a garantire le perdite né ad assumere o continuare le attività di difesa in azioni o procedimenti successivamente all'esaurimento per la copertura delle perdite del massimale aggregato o ogni altro massimale applicabile indicato nella scheda di polizza.

Dopo l'esaurimento del massimale, la Società si asterrà da ulteriori attività di difesa relative ad ogni richiesta di risarcimento ai sensi della presente Polizza lasciando la gestione della difesa all'Assicurato.

ART. CR11 FRANCHIGIA

COME SI APPLICA LA FRANCHIGIA

L'importo della Franchigia indicato in scheda di polizza nel riepilogo limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie si applica separatamente a ogni evento o agli eventi correlati, da cui derivi una richiesta di risarcimento.

NOTA BENE:
La presenza di una franchigia comporta la sospensione di ogni pagamento da parte della Società di qualsiasi importo fino a che il danno non superi il valore della franchigia.
La Società sarà obbligata al pagamento degli importi eccedenti rispetto alla franchigia, nei limiti del massimale di polizza, la franchigia rimarrà a carico dell'Assicurato.

Con riferimento alla garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lett. E. e F., la franchigia indicata in scheda di polizza nel riepilogo limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie si applica separatamente a ogni violazione della sicurezza o perdita da interruzione dell'attività.

La Franchigia può essere anche espressa in percentuale sul danno indennizzabile.

4 - TABELLA LIMITI DI COPERTURA

ART. CR12 TABELLA RIEPILOGATIVA: FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA O SCOPERTO
ART. CR1 OGGETTO DELLA GARANZIA		
Cyber	Massimale indicato in polizza	Franchigia / Scoperto indicato in polizza

SEZIONE OBBLIGHI E INTERVENTI NEI VARI CASI DI SINISTRO

"COSA FARE IN CASO DI"

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Sono riassunte le modalità di denuncia, determinazione e liquidazione del sinistro per ciascuna Sezione acquistata.
Di seguito sono esposte in modo chiaro le regole da seguire in caso di sinistro, per rendere più semplici la denuncia e la liquidazione, oltre alla gestione delle emergenze.

Nella presente Sezione vengono illustrate le regole che l'Assicurato deve seguire nel caso in cui si verifichi un sinistro coperto dalle garanzie acquistate.

1 - INCENDIO - EVENTI ATMOSFERICI - MACCHINE AGRICOLE - APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE - CHE OBBLIGHI HO?

ART. SP1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Questi obblighi sono relativi alle Sezioni:

- Incendio;
- Eventi atmosferici;
- Macchine agricole;
- Apparecchiature elettriche ed elettroniche.

COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO?

- **Fare quanto gli è possibile** per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge all'Art.1914 del Codice Civile.

- **Denunciare per iscritto, all'autorità competente del luogo**. in caso di sinistri conseguenti a incendio, esplosione, scoppio, a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di sabotaggio e di terrorismo, **entro 48 ore** da quando ne è venuto a conoscenza.
  hella denuncia vanno indicati la Società, l'Agenzia e il numero di polizza e vanno precisate le circostanze dell'evento e l'entità approssimativa del danno.
  Una copia deve essere trasmessa, nei tempi e nei modi previsti, alla Società.

- **Avvisare** l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o la Società e**ntro 5 (cinque) giorni dall'evento** o da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile.

- **Conservare** le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione avvenuta del danno, ovvero fino a diversa comunicazione della Società antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto a indennità alcuna.

- **Predisporre un elenco** dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità, valore delle cose distrutte o danneggiate e, se richiesto, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, **mettendo a disposizione** registri, conti, fatture, o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
  In caso di danno alle Merci deve mettere a disposizione della Società anche la documentazione contabile di magazzino e la documentazione dettagliata del costo relativo alle merci danneggiate finite e/o in corso di lavorazione.

- **Denunciare**, in caso di distruzione di titoli di credito, l'accaduto ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, le procedure di ammortamento, fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese.

- Per sinistri conseguenti a furto di apparecchiature elettriche ed elettroniche:
  - **fare, entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza, denuncia scritta all'Autorità competente del luogo, indicando la Società**, l'agenzia e il numero di polizza, e precisando le circostanze dell'evento e l'entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società nei tempi e nei modi previsti;
  - nonché adoperarsi immediatamente nel modo più efficace per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste anche se danneggiate.

NOTA BENE:
L'inadempimento di uno di questi obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile, o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società in caso di loro omissione colposa.

ART. SP2 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

QUANDO SI PERDE IL DIRITTO ALL'INDENNIZZO?

Il Contraente o l'Assicurato **perdono il diritto all'indennizzo** nel caso in cui:
- **a.** esageri dolosamente l'ammontare del danno;
- **b.** dichiari distrutti beni che non esistevano al momento del sinistro;
- **c.** occulti, sottragga o manometta beni salvati;
- **d.** presenti mezzi o documenti falsi o fraudolenti;
- **e.** alteri dolosamente le tracce o i residui del sinistro, o ne faciliti il progresso.

La Società si riserva di intraprendere ogni azione in qualsiasi sede nei confronti dell'Assicurato e/o Contraente.

ART. SP3 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato:
a. direttamente dalla Società o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle due parti:
b. fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando vi sia disaccordo fra loro; possono designarne un terzo anche

prima su richiesta di uno di essi.
Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha diritto di farsi assistere e coadiuvare da altre persone che potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, le nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

ART. SP4 MANDATO DEI PERITI

COME AGISCONO I PERITI?

I periti devono:

a. **indagare** su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b. **verificare l'esattezza** delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali;
c. **riferire** se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero potuto aggravare il rischio e non fossero state comunicate
d. **verificare** se il Contraente e/o l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti in caso di sinistro;
e. **verificare** l'esistenza, la qualità, la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose stesse avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione spiegati all'Art. SP5 "Valore delle cose assicurate";
f. **procedere** alla stima e alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

I risultati delle operazioni illustrate ai punti e. ed f. sono **obbligatori per le parti** che rinunciano a qualsiasi facoltà di impugnativa salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente l'indennizzo del danno.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata in base all'Art. SP3 "Procedura per la valutazione del danno" lett. b. i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Le operazioni peritali devono essere impostate e condotte in modo di non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dalla osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. SP5 VALORE DELLE COSE ASSICURATE

SEZIONE INCENDIO
SEZIONE EVENTI ATMOSFERICI

COME VIENE STIMATO IL VALORE A NUOVO CHE LE COSE ASSICURATE AVEVANO AL MOMENTO DEL DANNO?

Fabbricati
Si quantifica la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escludendo il valore dell'area.

Macchinari, attrezzature, arredamento - Impianti di produzioni arboree e arbustive - Impianti di produzione di energie rinnovabili
Si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate, cioè il costo effettivo, comprensivo delle spese di trasporto,

di montaggio e fiscali, per la loro sostituzione con cose nuove eguali oppure, se non disponibili, con equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Apparecchiature elettriche ed elettroniche (se non assicurate con la apposita Sezione)
Corrisponde alla spesa necessaria per rimpiazzare le apparecchiature elettriche ed elettroniche con altre nuove uguali o equivalenti per rendimento economico, a condizione che:

a) la singola apparecchiatura elettrica ed elettronica risulti in stato di attività;
b) siano ancora disponibili, nello specifico mercato, apparecchiature elettriche ed elettroniche uguali o analoghe per rendimento economico e così per i loro ricambi;
c) sono trascorsi non più di cinque anni dalla data in cui l'apparecchiatura elettrica ed elettronica è stata acquistata come nuova.

Bestiame
Si stima il valore in relazione alla razza, all'età e all'attitudine degli animali.

Serre
In riferimento alle serre, corrisponde alla spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutte le serre assicurate, escludendo soltanto il valore dell'area.
In riferimento ai macchinari ed agli impianti sottostanti, si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate, cioè il costo effettivo, comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e fiscali, per la loro sostituzione con cose nuove eguali oppure, se non disponibili, con equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento.
Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche (se non assicurate con la apposita Sezione) sottostanti le serre, vale quanto detto in precedenza al punto Apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Per tutti gli altri enti
Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.
Le merci, sia finite che in corso di lavorazione, ed in generale i prodotti coltivati o trasformati dall'azienda, non ancora commercializzabili, vengono valutati in base al prezzo della materia prima aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove tali valutazioni superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si considereranno questi ultimi.
In particolare, per le colture delle serre e le piante in genere, si stima il valore di tutte le piante sulla base del costo di produzione secondo i seguenti criteri:

- per le piante madri: il costo iniziale o il costo di acquisto, sostenuto dall'azienda assicurata, delle piante, maggiorato delle spese di coltivazione necessarie fino all'entrata in produzione e dedotto il valore delle entità già utilizzate, costituenti la produzione;
- per le piante coltivate e/o parti di esse costituenti la produzione dell'azienda: il costo iniziale, sostenuto dall'azienda assicurata, della pianta e/o parte di essa, maggiorato delle spese di coltivazione relative all'intero ciclo produttivo. Relativamente alle piante costituenti la produzione aziendale che al momento del sinistro non avessero ultimato il ciclo produttivo, si dedurrà dal valore di cui sopra, la quota parte residua delle spese di coltivazione non sopportata, calcolata, in rapporto all'età effettiva della pianta rispetto all'intero ciclo produttivo. Qualora il costo di produzione all'azienda delle piante, determinato come sopra, superasse il valore commerciale delle medesime al momento del sinistro, verrà applicato quest'ultimo.

SEZIONE MACCHINE AGRICOLE

COME VIENE STIMATO IL VALORE CHE LE COSE ASSICURATE AVEVANO AL MOMENTO DEL DANNO?

VALORE A NUOVO

Corrisponde alla spesa necessaria per rimpiazzare le Macchine Agricole con altre nuove uguali oppure, se non disponibili, con equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, **a condizione che le Macchine Agricole siano state immatricolate per la prima volta nei 12 (dodici) mesi antecedenti la data di effetto della presente polizza o del suo ultimo rinnovo annuo.**

VALORE ALLO STATO D'USO

Per le Macchine Agricole la cui data di prima immatricolazione risale a più di 12 (dodici) mesi dalla data di effetto della presente polizza o del suo ultimo rinnovo annuo, il valore assicurato corrisponde al costo di rimpiazzo a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte e di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, modello, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

SEZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

COME VIENE STIMATO IL VALORE CHE LE COSE ASSICURATE AVEVANO AL MOMENTO DEL DANNO?

VALORE A NUOVO
Corrisponde alla spesa necessaria per rimpiazzare le apparecchiature elettriche ed elettroniche con altre nuove uguali o equivalenti per rendimento economico, a condizione che:

a) la singola apparecchiatura elettrica ed elettronica risulti in stato di attività;
b) siano ancora disponibili, nello specifico mercato, apparecchiature elettriche ed elettroniche uguali o analoghe per rendimento economico e così per i loro ricambi;
c) sono trascorsi non più di cinque anni dalla data in cui l'apparecchiatura elettrica ed elettronica è stata acquistata come nuova.

VALORE ALLO STATO D'USO
Questo criterio è utilizzato nel caso in cui non vengano soddisfatte le condizioni sopra riportate. Corrisponde alla spesa necessaria per rimpiazzare le apparecchiature elettriche ed elettroniche con altre nuove uguali o equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, funzionalità, rendimento e ogni circostanza concomitante.

ART. SP6 DETERMINAZIONE DEL DANNO

SEZIONE INCENDIO
SEZIONE EVENTI ATMOSFERICI
SEZIONE MACHINE AGRICOLE

COME VIENE DETERMINATO IL DANNO?

Il danno viene determinato separatamente per le seguenti partite:

AMMONTARE DEL DANNO A NUOVO

FABBRICATI
È la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, al netto del valore dei residui ed escludendo il valore dell'area (terreno).

MACCHINARI, ATTREZZATURE, ARREDAMENTO, IMPIANTI DI PRODUZIONI ARBOREE E ARBUSTIVE, IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIE RINNOVABILI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (queste ultime se non assicurate con la apposita Sezione)
È il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte e del valore residuo delle cose danneggiate.

BESTIAME
E' il valore effettivo al momento del sinistro, in relazione alla razza, all'età e all'attitudine degli animali.

MACCHINE AGRICOLE
E' il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte e del valore residuo delle cose danneggiate, a condizione che le Macchine Agricole siano state immatricolate per la prima volta nei 12 (dodici)

mesi antecedenti la data di effetto della presente polizza o del suo ultimo rinnovo annuo.

SERRE
In riferimento alle serre, è la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, al netto del valore dei residui ed escludendo il valore dell'area; in riferimento ai macchinari, agli impianti, alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, sottostanti, (queste ultime se non assicurate con la apposita Sezione), è il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte e del valore residuo delle cose danneggiate.

PER TUTTI GLI ALTRI BENI (ad eccezione di quanto previsto per la partita Colture)
E' il valore delle cose danneggiate in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Le merci, sia finite che in corso di lavorazione, ed in generale i prodotti coltivati o trasformati dall'azienda, non ancora commercializzabili, vengono valutati in base al prezzo della materia prima aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove tali valutazioni superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si considereranno questi ultimi.

AMMONTARE DEL DANNO ALLO STATO D'USO

FABBRICATI
È la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, al netto del valore dei residui e di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso e ad ogni altra circostanza concomitante, escluso il valore dell'area (terreno).

MACCHINARI, ATTREZZATURE, ARREDAMENTO, IMPIANTI DI PRODUZIONI ARBOREE E ARBUSTIVE, IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIE RINNOVABILI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (queste ultime se non assicurate con la apposita Sezione)
È il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte, del valore dei residui e di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

BESTIAME
Coincide con quanto indicato in "Ammontare del danno a nuovo".

MACCHINE AGRICOLE
Per le Macchine Agricole la cui data di prima immatricolazione risale a più di 12 (dodici) mesi dalla data di effetto della presente polizza o del suo ultimo rinnovo annuo, è il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte e di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, modello, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

SERRE
In riferimento alle *serre* è la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, al netto del valore dei residui e di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso e ad ogni altra circostanza concomitante ed escludendo il valore dell'area (terreno); in riferimento ai *macchinari, agli impianti, alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, sottostanti* (queste ultime se non assicurate con la apposita Sezione), è il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte, del valore dei residui e di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

PER TUTTI GLI ALTRI BENI *(ad eccezione di quanto previsto per la partita Colture)*
Coincide con quanto indicato in "Ammontare del danno a nuovo".

COLTURE
La determinazione del danno per le Colture, si calcola secondo i seguenti criteri:

si stima il valore di tutte le piante sulla base del costo di produzione:

a) per le piante madri: il costo iniziale o il costo di acquisto, sostenuto dall'azienda assicurata, delle piante, maggiorato delle spese di coltivazione necessarie fino all'entrata in produzione e dedotto il valore delle entità già utilizzate, costituenti la produzione;
b) per le piante coltivate e/o parti di esse costituenti la produzione dell'azienda: il costo iniziale, sostenuto dall'azienda assicurata, della pianta e/o parte di essa, maggiorato delle spese di coltivazione relative all'intero ciclo produttivo. Relativamente alle piante costituenti la produzione aziendale che al momento del sinistro non avessero ultimato il ciclo produttivo, si dedurrà dal valore di cui sopra, la quota parte residua delle spese di coltivazione non sopportata, calcolata, in rapporto all'età effettiva della pianta rispetto all'intero ciclo produttivo. Qualora il costo di produzione all'azienda delle piante, determinato come sopra, superasse il valore commerciale delle medesime al momento del sinistro, verrà applicato quest'ultimo.

SUPPLEMENTO DI INDENNITÀ
Il "supplemento di indennità" è costituito dalla differenza tra "danno a nuovo" e "danno allo stato d'uso".
L'ammontare del danno è determinato dal "danno allo stato d'uso" e dal "supplemento d'indennità".
Quest'ultimo viene riconosciuto entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo e purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole e del verbale definitivo di perizia.

A richiesta dell'Assicurato, la Società provvederà, in base agli stati di avanzamento dei lavori, ad anticipare acconti non superiori al 25% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato complessivamente in base alle risultanze acquisite e ogni sei mesi sino al temine dei lavori.
L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 30 giorni dalla richiesta dell'Assicurato, a meno che non siano insorte contestazioni sull'indennizzo del danno e sia stato pagato l'indennizzo determinato allo stato d'uso; i successivi anticipi avranno cadenza semestrale, su richiesta dell'Assicurato.
In nessun caso verrà riconosciuto il supplemento d'indennità per fabbricati e macchinari non in stato di attività nonché per mezzi di trasporto iscritti al PRA o altri registri esteri.

- **inferiore** al rispettivo "valore a nuovo", ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo": il supplemento di indennità per ogni partita viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- **eguale o inferiore** al valore al momento del sinistro: il supplemento di indennità per ogni partita, diventa nullo.

Fermo quanto previsto dall'art. SP10 "Limite di indennizzo", in nessun caso la Società:
- indennizzerà un importo superiore al doppio del relativo "valore allo stato d'uso";
- riconoscerà il "supplemento d'indennità" per impianti, macchine, apparecchiature elettriche ed elettroniche in stato di inattività o aventi vetustà superiore a cinque anni;
- riconoscerà il "supplemento d'indennità per gli Impianti di produzioni arboree e arbustive, per strutture dopo il quinto anno d'impianto.

NOTA BENE:
Per il bestiame, qualora venga riscontrata una densità di popolazione animale eccessiva rispetto a quella ritenuta tollerabile dalla pratica zootecnica, si provvederà a ridurre proporzionalmente il danno.

SEZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

COME VIENE DETERMINATO IL DANNO?

- si stima l'ammontare del danno a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte e del valore residuo delle cose danneggiate;
- si stima il costo di rimpiazzo allo stato d'uso delle cose danneggiate, al netto delle imposte, del valore dei residui.

SUPPLEMENTO DI INDENNITÀ
Il "supplemento di indennità" è costituito dalla differenza tra "danno a nuovo" e "danno allo stato d'uso".
L'ammontare del danno, se sono verificate le condizioni previste all'Art. SP5 " Valore delle cose assicurate" Sezione Apparecchiature elettriche ed elettroniche, punti a., b. e c., è determinato dal "danno allo stato d'uso" e dal "supplemento d'indennità", quest'ultimo riconosciuto entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo e purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole e del verbale definitivo di perizia.

In nessun caso la Società, fermo quanto previsto dall'art. SP10 "Limite di indennizzo", indennizzerà un importo superiore al doppio del relativo "valore allo stato d'uso; e per le apparecchiature elettriche ed elettroniche a impiego mobile l'indennizzo sarà effettuato applicando un deprezzamento stabilito in base allo stato di conservazione, d'uso e di ogni altra circostanza concomitante.

Se non sono verificate le condizioni previste all'Art. SP5 "Valore delle cose assicurate" Sezione Apparecchiature elettriche ed elettroniche, lett. a., b. e c., l'ammontare del danno è determinato dal "danno allo stato d'uso".

ART. SP7 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA PROPORZIONALE

SEZIONE INCENDIO
SEZIONE EVENTI ATMOSFERICI
SEZIONE MACHINE AGRICOLE

Se dalle stime fatte secondo le norme dell'Art. SP5 "Valore delle cose assicurate" risulta al momento del sinistro che i valori di una o più partite, presa ciascuna separatamente, eccedevano del 15% le somme assicurate, **la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata e il valore risultante al momento del sinistro.**

Limitatamente alle sezioni Incendio ed Eventi atmosferici, l'applicazione della proporzionale non sarà operante per danni di importo inferiore o uguale a 10.000 euro, mentre per danni di importo superiore sarà operante soltanto per l'eccedenza a tale importo.

ART. SP8 RACCOLTE E COLLEZIONI

Nel caso in cui siano danneggiate o asportate raccolte o collezioni, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati o asportati, escludendo qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o della collezione o delle rispettive parti

ART. SP9 TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
- salvo diversa pattuizione la Società non pagherà l'importo liquidabile prima delle relative scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo percepito non appena i titoli di credito siano divenuti inefficaci per effetto della procedura di ammortamento;
- il loro valore è dato dalla somma in essi riportata

ART. SP10 LIMITE DI INDENNIZZO

A nessun titolo la Società sarà tenuta a pagare una somma superiore a quella assicurata, ad eccezione del caso previsto all'Art. 1914 del Codice Civile.

ART. SP11 TERMINE PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

QUALI SONO ITEMPI NECESSARI PER L'INDENNIZZO?

Denuncia del sinistro
La Società si impegna **entro 60 giorni** dal ricevimento della denuncia di sinistro a formulare una congrua e motivata offerta per l'indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. Qualora nell'esame della pratica, la Società valuti la documentazione fornita incompleta e insufficiente per la valutazione e determinazione del danno e ne richieda l'integrazione, il termine sopra indicato decorre dal momento del ricevimento di tutti i relativi supplementi istruttori.

Liquidazione del sinistro
La Società si impegna a procedere alla liquidazione **entro 30 giorni** dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente / Assicurato (sempre che, nel caso in cui i beni siano soggetti a previlegio, pegno o ipoteca, non sia stata fatta opposizione da parte dei creditori, ai sensi dell'Art. 2742 del Codice Civile, e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato).

NOTA BENE:
Procedimento giudiziario
Se è in corso un procedimento giudiziario a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, dei soci e/o degli amministratori, la Società può posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso.
Tuttavia, l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, purché presenti fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società maggiorato degli interessi legali, nel caso in cui dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto di indennizzo.

ART. SP12 ANTICIPO DELL'INDENNIZZO

L'Assicurato ha diritto di ottenere a sua richiesta il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione che:**
- non siano insorte contestazioni sull'indennizzabilità del danno;
- non esistano impedimenti di tipo contrattuale (vincoli, interessi di terzi, ipoteche);
- e che l'indennizzo complessivo ammonti, secondo le stime eseguite, ad almeno 50.000 euro.

Il pagamento dell'anticipo dell'acconto sarà effettuato dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di anticipo del pagamento.
L'acconto non potrà comunque essere superiore a 1.000.000 euro qualunque sia l'ammontare del danno.

COME VIENE DETERMINATO L'ACCONTO?

La determinazione dell'acconto sarà effettuata come se l'assicurazione sulla base del "Valore a nuovo" non esistesse.
Trascorsi 30 (trenta) giorni dal pagamento dell'indennizzo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato avrà diritto al supplemento di indennizzo a "Valore a nuovo" in base all'avanzamento dei lavori, così come previsto dall'Art. SP6 "Determinazione del danno".
Tale pagamento verrà eseguito quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta riparazione o rimpiazzo anche parziale delle cose distrutte o danneggiate, fermi gli importi globali concordati in sede di perizia.

NOTA BENE:
L'acconto non costituisce in ogni caso né un riconoscimento al diritto all'indennizzo, né una rinuncia alle eccezioni e contestazioni, anche se fondate su elementi acquisiti prima del pagamento.
Qualora risultassero infondati i presupposti del pagamento, l'Assicurato dovrà restituire l'anticipo ottenuto con le spese e gli interessi entro 30 giorni dalla data di eccezione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà

effettuato, qualora dal procedimento risulti che tale causa non dipende da dolo del Contraente, dell'Assicurato, del Rappresentante legale, dei Soci a responsabilità illimitata.

ART. SP13 ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

La polizza può essere stipulata dal Contraente in nome proprio e per conto di chi spetta.
Gli obblighi derivanti dal contratto (salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti solo dall'Assicurato) gravano sul Contraente.
I diritti di natura pecuniaria spettano all'Assicurato, quindi l'indennità che sarà liquidata in contradditorio non potrà essere versata se non con l'intervento dell'Assicurato all'atto del pagamento.
Si conviene che gli altri diritti, azioni e ragioni di diversa natura sorgenti dall'assicurazione possono essere esercitati solo dal Contraente; pertanto, in caso di sinistro l'Assicurato:

- non potrà interferire nella nomina dei periti da eleggere dalla Società e dal Contraente;
- né potrà agire per impugnare la perizia.

ART. SP14 VERIFICA DELLO STATO DELLE COSE ASSICURATE E DOCUMENTAZIONE

Alla Società è consentito verificare lo stato delle cose assicurate,

- anche con ispezione alle stesse e ai luoghi ove sono poste,
- previo accordo con il Contraente e l'Assicurato in merito al tempo e alle modalità della verifica, avvalendosi della loro collaborazione.

In caso di sinistro la Società ha anche diritto di prendere visione dei libri contabili, registri, fatture per poter determinare l'ammontare del danno.

ART. SP15 SERVIZIO DI EMERGENZA IN CASO DI SINISTRO

PREMESSA

La Società ha sottoscritto una convenzione con una ditta specializzata (di seguito "ditta specializzata") che sviluppa e offre servizi e soluzioni nell'ambito della gestione, limitazione ed eliminazione del danno materiale in ambito domestico e industriale attraverso la realizzazione di piani di pronto intervento, progettazione delle attività di risanamento, fino all'insieme delle azioni di salvataggio, ripristino, bonifica, riparazione e sostituzione.
Questo consente ai propri assicurati di usufruire di una rete capillarmente presente sul territorio nazionale e di alto livello professionale in grado di garantire, in caso di sinistro, un pronto ed efficace piano di salvataggio e/o bonifica e/o ripristino dei beni e dei fabbricati colpiti da sinistro.

La richiesta di intervento di una "ditta specializzata" è possibile fermo quanto stabilito dall'Art. SP1 "Obblighi in caso di sinistro" - in caso di sinistri indennizzabili a termini della Sezione Incendio e della Sezione Eventi Atmosferici il cui importo sia stimato in una cifra **superiore a 3.000 euro** IVA esclusa, che abbiano colpito:

- Fabbricati con o senza foraggio (compresa la garanzia Rischio Locativo);
- Serre
- Abitazione
- Macchinari, Attrezzature e Arredamento
- Merci (anche in refrigerazione)
- Foraggio
- Colture
- Bestiame

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il Contraente e/o l'Assicurato hanno facoltà di richiedere l'intervento di tecnici specializzati nell'attività di salvataggio post sinistro. In tal caso la Società incaricherà una "ditta specializzata" per:

a. svolgere tutte le attività di limitazione del danno e messa in sicurezza in seguito a:
   - incendio, esplosione, scoppio, sviluppo di fumi, gas e vapori, bagnamento;

- eventi atmosferici;
- inondazione e alluvione;
- terremoto;
- deterioramento delle merci in refrigerazione;

b. **la riparazione** di fabbricati, impianti tecnici a servizio del fabbricato, serre e di quanto in essi contenuto danneggiati dal sinistro, anche provvisoria se necessaria per contenere l'entità del danno, la bonifica delle cose assicurate e degli ambienti aziendali;

c. **il salvataggio di** merci in refrigerazione.

ESCLUSIONI

Nell'ambito dell'attività di assistenza post sinistro svolta dalla "ditta specializzata" sono esclusi:

- i sinistri di responsabilità civile con danni a persone o a cose di terzi, salvo quelli riconducibili alla garanzia rischio locativo;
- le spese relative a onorari periti e la perdita delle pigioni;
- le spese di salvataggio relative a sinistri non indennizzabili a termini di polizza; dette spese possono essere oggetto di pattuizione separata tra la "ditta specializzata" e il Contraente e/o l'Assicurato, con costi a carico di questi ultimi;
- le spese relative a: strutture, rivestimenti, oggetti, che abbiano valore artistico, storico e culturale.

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO IN CASO DI SINISTRO

Il Contraente/'Assicurato, dopo aver subito un danno rientrante nell'"Oggetto della prestazione" può:

a. **denunciare il sinistro alla propria agenzia**, chiedendo nello stesso tempo l'intervento della "ditta specializzata"; l'agenzia ricevuta la denuncia di sinistro, informerà/incaricherà il perito assicurativo assegnato per zona inserendo nelle note del sinistro le richieste dell'Assicurato per l'intervento della "ditta specializzata". Il perito, ricevuto l'incarico, provvederà a:
   - contattare il danneggiato per concordare il sopralluogo e visionare il danno
   - contattare la "ditta specializzata" per richiederne l'intervento congiunto.

Al termine dell'intervento la "ditta specializzata" farà sottoscrivere all'Assicurato il verbale di fine lavori attestante l'esecuzione delle opere o il consuntivo finale dei lavori e provvederà a emettere la fattura, che verrà pagata direttamente dalla Società in regime di cessione del credito assicurativo.

b. **Contattare direttamente** la "ditta specializzata" al **Numero Verde 800 894 527** richiedendo una attività in regime di primo intervento per effettuare un sopralluogo ed eseguire le prime attività di salvataggio, limitazione del danno e messa in sicurezza. la "ditta specializzata", ricevute le informazioni da parte dell'Assicurato o del Contraente riguardo il n° di polizza, dati anagrafici e societari, comunicati tramite telefonata al Numero Verde o e-mail a **sinistri.cattolica@gruppoper.com**, provvederà a:
   - contattare l'agenzia di riferimento per verificare che abbia ricevuto notizia del sinistro;
   - contattare il perito assicurativo e concordare il giorno e ora del sopralluogo;

   la "ditta specializzata" effettuerà con il perito il sopralluogo nel giorno e ora stabiliti e quest'ultimo valuterà le condizioni di polizza informando l'Assicurato e PER della operatività del contratto (se l'intervento è fattibile a norma di polizza) prima di procedere all'esecuzione delle attività d'intervento;
   al termine dell'intervento la "ditta specializzata" farà sottoscrivere all'Assicurato il verbale di fine lavori attestante l'esecuzione delle opere o il consuntivo finale dei lavori e provvederà ad emettere la fattura che verrà pagata direttamente dalla Società in regime di cessione del credito assicurativo.

Nel corso del primo intervento la "ditta specializzata" effettuerà un sopralluogo gratuito sul luogo dell'evento e, nei giorni festivi, potrà effettuare in autonomia **esclusivamente le operazioni di messa in sicurezza.**
Il costo dell'intervento sarà a carico della Società secondo quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio) nel caso in cui il sinistro sia indennizzabile a termini di polizza.
In ogni caso il Contraente o l'Assicurato possono concordare direttamente con la "ditta specializzata"

eventuali ulteriori interventi.

La "Relazione di fine intervento" redatta dalla "ditta specializzata", sottoscritta senza riserve dal Contraente/Assicurato previa accettazione del terzo danneggiato (garanzia rischio locativo) e del perito nominato dalla Società costituisce, d'accordo fra le Parti, dichiarazione liberatoria di non aver altro a pretendere dalla "ditta specializzata" e dalla Società riguardo le prestazioni offerte.

NOTA BENE:
Nei casi in cui:
- la riparazione totale o parziale del danno non possa essere effettuata dalla "ditta specializzata";
- il Contraente o l'Assicurato o il terzo danneggiato (garanzia rischio locativo) sottoscrivano con riserva o non sottoscrivano la "Relazione di fine intervento";

il danno sarà valutato secondo il disposto dell'Art. SP3 "Procedura per la valutazione del danno" e Art. SP6 "Determinazione del danno".

RECESSO DELLA SOCIETA'

La Società ha facoltà di recedere dalla presente garanzia/servizio al termine di ciascun periodo di assicurazione comunicandolo per iscritto al Contraente con un preavviso di almeno 60 giorni.

PRIVACY
A integrazione dell'informativa ai sensi dell'Art. 13 del Reg. UE 2016/679 la Società informa che per fornire i servizi sopra indicati deve comunicare alcuni dati di polizza alla "ditta specializzata" PER, titolare di autonomo trattamento, e viene informata in merito agli interventi resi.
Ai fini di dare esecuzione al contratto di assicurazione, la Società si avvale dei dati raccolti dalla "ditta specializzata" in caso di intervento.

ART. SP16 RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO E LORO REINTEGRO

Norma valida per la Sezione Apparecchiature elettriche ed elettroniche, in relazione all'Art. EL2 "Delimitazioni di garanzia" lett. E ed all'Art. EL3 "Furto di apparecchiature all'aperto".

RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

In caso di sinistro le somme assicurate e i relativi limiti di indennizzo si riducono, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione annuo in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti senza la restituzione di premio.

Nel caso in cui la Società, a seguito del sinistro, decida di recedere dal contratto, si procederà al rimborso del premio annuo pagato e non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

REINTEGRO DELLE SOMME ASSICURATE

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società le somme assicurate e i limiti di indennizzo potranno essere reintegrati nei valori originari.
Il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso e il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. CG5 "Recesso in caso di sinistro" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

ART. SP17 RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Norma valida per la Sezione Apparecchiature elettriche ed elettroniche, in relazione all'Art. EL9 "Delimitazioni di garanzia" lett. E ed all'Art. EL2 "Furto di apparecchiature all'aperto".

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve avvisare la Società appena ne ha notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha indennizzato integralmente il danno, a meno che l'Assicurato non rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.
Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato può conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede a una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno accertato originariamente il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
L'Assicurato tuttavia può scegliere di lasciare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare tale abbandono, pagando l'indennizzo dovuto.

2 - FURTO E RAPINA - CHE OBBLIGHI HO?

ART. SF1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO?

Fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge all'Art.1914 del Codice Civile.

Fare, entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza, **denuncia scritta all'autorità** competente del luogo, indicando la Società, l'agenzia ed il numero di polizza e precisando le circostanze dell'evento e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa, nei tempi e nei modi previsti, alla Società;

Adoperarsi immediatamente nel modo più efficace **per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste** anche se danneggiate

Avvisare l'agenzia alla quale è assegnata la polizza od alla Società entro cinque giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile.

Conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione avvenuta del danno ovvero fino a diversa comunicazione della Società antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto ad indennità alcuna.

Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità, valore delle cose distrutte o danneggiate e, se richiesto, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore.

Mettere a disposizione registri, conti, fatture, o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
In caso di danno alle Merci deve mettere a disposizione della Società anche la documentazione contabile di

magazzino e la documentazione dettagliata del costo relativo alle merci danneggiate finite e/o in corso di lavorazione.

Denunciare, in caso di distruzione di titoli di credito, l'accaduto ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, alle procedure di ammortamento, fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese.

NOTA BENE:
L'inadempimento di uno di questi obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società in caso di loro omissione colposa.

ART. SF2 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

QUANDO SI PERDE IL DIRITTO ALL'INDENNIZZO?

Il Contraente o l'Assicurato perdono il diritto all'indennizzo nel caso in cui:

a. esageri dolosamente l'ammontare del danno;
b. dichiari distrutti beni che non esistevano al momento del sinistro;
c. occulti, sottragga o manometta beni salvati;
d. adoperi a giustificazione mezzi o documenti falsi o fraudolenti;
e. alteri dolosamente le tracce od i residui del sinistro o ne facilita il progresso.

La Società si riserva di intraprendere ogni azione in qualsiasi sede nei confronti dell'Assicurato e/o Contraente.

ART. SF3 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato:

a. direttamente dalla Società o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle due parti:

b. fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente **con apposito atto unico.**

I due periti devono nominarne un terzo quando vi sia disaccordo fra loro; possono designarne un terzo anche prima su richiesta di uno di essi
Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha diritto di farsi assistere e coadiuvare da altre persone che potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, le nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

ART. SF4 MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

a. **indagare** su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b. **verificare l'esattezza** delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali;
c. **riferire** se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero potuto aggravare il rischio e non fossero state comunicate;
d. **verificare** se il Contraente e/o l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti in caso di sinistro;
e. **verificare** l'esistenza, la qualità, la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose stesse avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione spiegati all'Art. SF5 "Valore delle cose assicurate";

f. **procedere** alla stima e alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

I risultati delle operazioni illustrate ai punti e. ed f. sono obbligatori per le parti le quali rinunciano a qualsiasi facoltà di impugnativa salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente l'indennizzo del danno.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata in base all'Art. SF3 "Procedura per la valutazione del danno" lett. b. i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Le operazioni peritali devono essere impostate e condotte in modo di non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dalla osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. SF5 VALORE DELLE COSE ASSICURATE

COME VIENE STIMATO IL VALORE CHE LE COSE ASSICURATE AVEVANO E AL MOMENTO DEL DANNO?
Impianti e Macchinari, Attrezzature e arredamento, Macchinari agricoli.
Si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali od equivalenti per rendimento economico al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

Bestiame
E' il valore in relazione alla razza, all'età e all'attitudine degli animali.

Merci ed altre cose assicurate
Si stima il valore delle merci e delle altre cose assicurate in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci e le altre cose assicurate, sia finite che in corso di lavorazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza, aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali.
Nel caso in cui la valutazione così formulata superi i corrispondenti prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.

ART. SF6 DETERMINAZIONE DEL DANNO

COME VIENE DETERMINATO IL DANNO?

Il danno si determina stimando il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte, del valore dei residui e di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

ART. SF7 RACCOLTE E COLLEZIONI

Nel caso in cui siano danneggiate o asportate raccolte o collezioni, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati o asportati, escludendo qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o della collezione o delle rispettive parti.

ART. SF8 TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
- La Società, salvo accordo diverso, non pagherà l'importo per essi liquidabile prima delle relative scadenze, se previste;

- l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo percepito non appena i titoli di credito siano divenuti inefficaci per effetto della procedura di ammortamento;
- il loro valore è dato dalla somma in essi riportata.

ART. SF9 LIMITE DI INDENNIZZO

A nessun titolo la Società sarà tenuta a pagare una somma superiore a quella assicurata, a eccezione del caso previsto all'Art. 1914 del Codice Civile.

ART. SF10 TERMINE PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

QUALI SONO I TEMPI NECESSARI PER L'INDENNIZZO?

Denuncia del sinistro
La Società si impegna **entro 60 giorni** dal ricevimento della denuncia di sinistro a formulare una congrua e motivata offerta per l'indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta.
Qualora nell'esame della pratica, la Società valuti la documentazione fornita incompleta e insufficiente per la valutazione e determinazione del danno e ne richieda l'integrazione, il termine sopra indicato decorre dal momento del ricevimento di tutti i relativi supplementi istruttori.

Liquidazione del sinistro
La Società si impegna a procedere alla liquidazione **entro 45 giorni** dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente / Assicurato (sempre che, nel caso in cui i beni siano soggetti a previlegio, pegno o ipoteca, non sia stata fatta opposizione da parte dei creditori, ai sensi dell'Art. 2742 del Codice Civile, e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato).

NOTA BENE:
Procedimento giudiziario
Se è in corso un procedimento giudiziario a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, dei soci e/o degli amministratori, la Società può posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso.
Tuttavia, l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, purché presenti fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società maggiorato degli interessi legali, nel caso in cui dal certificato di chiusura istruttoria o dalla **sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto di indennizzo.**

ART. SF11 ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

Questa polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e per conto di chi spetta; in caso di sinistro, però, i terzi interessati non potranno interferire nella nomina dei periti da eleggere dalla Società e dal Contraente, né potranno agire per impugnare la perizia: dato che le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dall'assicurazione stessa possono essere esercitati solo dal Contraente.
In base a quanto definito, l''indennità liquidata in contraddittorio dovrà essere versata con l'intervento all'atto del pagamento dei terzi interessati

ART. SF12 VERIFICA DELLO STATO DELLE COSE ASSICURATE E DELLE DOCUMENTAZIONI

Alla Società è consentito verificare lo stato delle cose assicurate, anche con ispezione alle stesse e ai luoghi ove sono poste, previo accordo con il Contraente e l'Assicurato in merito al tempo ed alle modalità della verifica, avvalendosi della loro collaborazione.

In caso di sinistro la Società ha anche diritto di prendere visione dei libri contabili, registri, fatture per poter

determinare l'ammontare del danno.

ART. SF13 RIDUZIONE E REINTEGRO DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO

RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

In caso di sinistro le somme assicurate e i relativi limiti di indennizzo si riducono, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione annuo in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti senza la restituzione di premio.
Nel caso in cui la Società, a seguito del sinistro, decida di recedere dal contratto, si procederà al rimborso del premio annuo pagato e non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

REINTEGRO DELLE SOMME ASSICURATE

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società le somme assicurate e i limiti di indennizzo potranno essere reintegrati nei valori originari.
Il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso e il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. CG5 "Recesso in caso di sinistro".

ART. SF14 RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve avvisare la Società appena ne ha notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha indennizzato integralmente il danno, a meno che l'Assicurato non rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.
Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato può conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede a una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno accertato originariamente il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
L'Assicurato tuttavia può scegliere di lasciare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare tale abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

3 - RESPONSABILITA' CIVILE - CHE OBBLIGHI HO?

ART. SR1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente/l'Assicurato deve:

1. **comunicare tempestivamente** richieste o azioni avanzate da un terzo danneggiato o dagli aventi diritto;
2. **mettere a disposizione** della Società o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso o, se non immediatamente disponibili, ragionevolmente acquisibili per agevolare le indagini e le verifiche del danno;
3. **astenersi** da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, senza essersi prima consultato con la Società o

con i legali e tecnici incaricati;
4. **trasmettere tempestivamente** alla Società ogni atto giudiziario notificato a lui o a un componente del suo nucleo familiare;
5. **collaborare** con la Società per consentire la corretta e puntuale gestione della vertenza;
6. **produrre** la documentazione in suo possesso o, se non immediatamente disponibile, ragionevolmente da lui acquisibile;
7. **comparire** in giudizio a semplice richiesta della Società, se la procedura giudiziale lo prevede o se la sua comparizione in giudizio è ragionevolmente ritenuta utile e necessaria dalla Società per la difesa.

Se il Contraente/l'Assicurato non adempie a questi obblighi, la Società può non assumerne la difesa.

L'Assicurato ha altresì facoltà di comunicare alla Società **eventuali circostanze**, suscettibili di generare una richiesta di risarcimento da parte di un terzo, **fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a fatti, date e persone coinvolte.** L'eventuale richiesta di risarcimento pervenuta all'Assicurato in seguito alla comunicazione della circostanza sarà considerata come se fosse stata fatta durante il periodo di validità dell'assicurazione.

ART. SR2 COME DENUNCIARE IL SINISTRO

"COME DENUNCIO IL SINISTRO?"

IN CASO DI SINISTRO IL CONTRAENTE/ASSICURATO DEVE:

Entro 5 giorni dal momento del sinistro, o da quando ne è venuto a conoscenza, denunciare il sinistro (ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile) in una delle seguenti modalità:

- **Comunicando per iscritto** all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società:
  - la causa del sinistro, la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze;
  - il nominativo di eventuali terzi danneggiati;
  - il numero di polizza e il nominativo del Contraente.

- **Utilizzando gli altri eventuali canali messi a disposizione dalla Società ed indicati sul sito www.cattolica.it alla pagina "Cosa fare in caso di sinistro - Sinistri non auto", fornendo nel rispetto delle procedure previste tutte le informazioni richieste.**

Se coesistono altre assicurazioni per lo stesso rischio, il Contraente o l'Assicurato **deve avvisare ciascun assicuratore**, secondo le modalità previste da ciascun assicuratore.

Se per gravi impedimenti documentabili, il Contraente o l'Assicurato non è in grado di adempiere a questi obblighi, sarà ritenuto valido l'avviso di sinistro dato da un familiare o da altra persona.

ART. SR3 GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, in nome del Contraente e/o Assicurato, nominando, ove occorra, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'Assicurato stesso.
La Società garantisce comunque la prosecuzione della difesa dell'Assicurato in sede penale fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del terzo danneggiato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere in giudizio all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato in polizza.
Se la somma dovuta al danneggiato supera il massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e il Contraente e/o Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

ESCLUSIONI:
La Società **non risponde di spese** sostenute dall'Assicurato per:

- legali o tecnici che non siano da essa designati;
- multe o ammende;
- spese di giustizia penale.

ART. SR4 TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL SINISTRO

Denuncia del sinistro
La Società si impegna **entro 60 giorni** dal ricevimento della denuncia di sinistro a formulare una congrua e motivata offerta per l'indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. Qualora nell'esame della pratica, la Società valuti la documentazione fornita incompleta e insufficiente per la valutazione e determinazione del danno e ne richieda l'integrazione, **il termine sopra indicato decorre dal momento del ricevimento di tutti i relativi supplementi istruttori.**

Liquidazione del sinistro
La Società, si impegna a procedere alla liquidazione **entro 30 giorni** dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente / Assicurato o del terzo danneggiato.

NOTA BENE:
Laddove sia stato aperto un **procedimento giudiziario** a carico del Contraente e/o dell'Assicurato relativamente al sinistro **è facoltà della Società posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso.**

4 - INFORTUNI - CHE OBBLIGHI HO?

ART. SI1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Entro 5 giorni dalla data del sinistro o dal momento in cui se ne è avuta conoscenza, l'Assicurato o, se impossibilitato a farlo, i suoi familiari o i suoi eredi, devono darne comunicazione per iscritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società stessa.

ART. SI2 DENUNCIA DEL SINISTRO

La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato, con una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento.

Deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.

L'Assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie, nonché ad autorizzare il proprio medico curante a fornire tutte le informazioni ritenute indispensabili per l'erogazione delle prestazioni di polizza.
L'Assicurato, o in caso di morte i suoi familiari o i suoi eredi, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari.

ART. SI3 CRITERI GENERALI DI INDENNIZZABILITA'

L'indennizzo corrisposto in caso di infortunio è determinato sulla base degli esiti diretti, esclusivi e obiettivamente constatabili che siano conseguenza dell'infortunio e indipendenti da condizioni patologiche preesistenti.

Nel caso in cui l'Assicurato abbia lesioni o menomazioni fisiche preesistenti al momento del verificarsi del sinistro, l'assicurazione copre solo le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio.

ART. SI4 VERIFICA DELL'INDENNIZZABILITA' E TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL SINISTRO

La Società, ricevuta tutta la documentazione richiesta, verifica l'indennizzabilità **entro 60 giorni** dalla data di ricevimento della denuncia, nel caso la documentazione medica presentata risulti esaustiva.
In caso contrario, la Società ne darà comunicazione scritta all'Assicurato e il termine di **60 giorni** decorrerà nuovamente dal ricevimento della documentazione completa.

In caso di decesso dell'Assicurato il capitale verrà liquidato ai suoi eredi.

La Società si riserva in ogni momento la possibilità di procedere a un accertamento medico diretto sull'Assicurato, o effettuare ulteriori indagini.
Una volta accertata l'indennizzabilità, la Società provvederà al pagamento **entro 30 (trenta) giorni** o nel caso in cui la Società non ritenga indennizzabile il sinistro, ne darà comunicazione all'Assicurato e**ntro 30 (trenta) giorni** dall'accertamento.

NOTA BENE:
Laddove sia stato aperto un **procedimento giudiziario** a carico del Contraente e/o dell'Assicurato relativamente al sinistro, **è facoltà della Società posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso.**

ART. SI5 CONTROVERSIE SULLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

Se tra la Società e l'Assicurato insorgono eventuali controversie di natura medica, la loro determinazione può essere demandata a un collegio di tre medici.
L'incarico deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione dei medici la documentazione eventualmente acquisita dalle parti e presentata prima dell'inizio dell'arbitrato.
Ogni parte designa un proprio consulente mentre il terzo medico viene designato di comune accordo e deve essere scelto tra i consulenti medici legali.
Se non vi è accordo sull'individuazione del terzo medico, questo deve essere scelto dal presidente del consiglio dell'ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il collegio o di chi ne fa le veci. Tale luogo coincide con il comune ove ha sede l'Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza dell'Assicurato.
Il collegio medico può, se lo ritiene opportuno, rinviare l'accertamento definitivo a un momento successivo da designarsi dal collegio stesso. **Le decisioni del collegio** sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e **sono vincolanti per le parti**, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta, anche solo a maggioranza, dal collegio medico: questa decisione deve essere accettata anche dalla parte il cui perito, anche dissenziente, non l'abbia sottoscritta.
Ciascuna parte sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo medico.
Resta fermo il diritto dell'Assicurato di rivolgersi all'Autorità giudiziaria per la risoluzione delle controversie indicate nel presente articolo senza sottoporre le stesse ad alcun arbitrato.

ART. SI6 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto di surrogazione previsto dall'Art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

ART. SI7 ANTICIPO DELL'INDENNIZZO

Qualora sulla base della documentazione acquisita la percentuale di invalidità permanente per infortunio stimata dalla Società sia pari o superiore al 15% verrà riconosciuto, su richiesta scritta dell'Assicurato, un anticipo pari al 50% del presumibile indennizzo definitivo. Qualora, a guarigione avvenuta, l'indennizzo dovuto sulla base della Invalidità permanente accertata in via definitiva dovesse risultare inferiore a quanto corrisposto a titolo di

"Anticipo indennizzo", la Società ha diritto alla restituzione della differenza tra quanto corrisposto e quanto effettivamente dovuto.

ART. SI8 RIMBORSO SPESE CARTELLA CLINICA

La Società, su richiesta scritta dell'Assicurato, rimborsa il costo amministrativo sostenuto per la produzione della cartella clinica eventualmente richiesta dalla Società per dar corso all'indennizzo delle garanzie di invalidità permanente per infortunio e di diaria da ricovero per infortunio.
La Società rimborserà i costi sostenuti fino ad un massimo di 50 euro per sinistro.

5 - TUTELA LEGALE - CHE OBBLIGHI HO?

ART. ST1 PREMESSA DI AFFIDAMENTO DEI SINISTRI

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:

D.A.S.
Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.
Via Enrico Fermi 9/B
37135 Verona

in questa documentazione **denominata D.A.S.** alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente. La Società si riserva la facoltà, a ogni scadenza annuale, di affidare ad altra impresa la gestione dei sinistri, dandone tempestiva comunicazione al Contraente.

Per tutte le prestazioni di Tutela Legale previste dalla polizza è istituito un servizio di consulenza telefonica di D.A.S. al quale l'Assicurato può rivolgersi chiamando il numero gratuito:

Servizio di Consulenza Telefonica di Tutela Legale D.A.S.

NUMERO VERDE:
800 562 562
DALL'ESTERO:
+39 045 83 92 721

Lunedì – venerdì 8.00 – 18.00

COSA OFFRE D.A.S. ALL'ASSICURATO?

Informazioni di carattere generale su:
- contratti e responsabilità extra contrattuale;
- leggi, regolamenti e normativa vigente;
- adempimenti previsti in caso di procedimenti civili, penali ed amministrativi;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie di polizza;
- modalità di denuncia di sinistro e documentazione necessaria.

COSA BISOGNA COMUNICARE SEMPRE?
- nome e cognome dell'Assicurato;

- numero di polizza.

ART. ST2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

COSA DEVE FARE L'ASSICURATO?

L'Assicurato deve:

1. **Denunciare immediatamente alla Società e/o D.A.S. qualsiasi sinistro** nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto. La denuncia del sinistro deve pervenire alla Società e/o D.A.S. nel **termine massimo di 24 mesi dalla data di cessazione del contratto.**
   Nel caso in cui la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri decorre per tutte le polizze dalla data di scadenza della polizza più recente;
2. **Informare immediatamente la Società e/o D.A.S. in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro** nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione. **In mancanza, D.A.S. non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.**
3. **Fornire le prove e argomentazioni per permettere ad D.A.S. di valutare la copertura assicurativa delle spese della fase giudiziale**, comprese eventuali successive impugnazioni.
4. **Restituire le spese che sono state anticipate da D.A.S. quando ha diritto di recuperarle dalla controparte. Inoltre, l'Assicurato deve restituire le spese che sono state anticipate da D.A.S.:**
   - **nei delitti dolosi**, se il giudizio si conclude con sentenza definitiva diversa da assoluzione, o senza la derubricazione del reato da doloso a colposo oppure se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo. L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad D.A.S. la copia della sentenza definitiva;
   - **nella chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile,** se la garanzia non opera perché l'assicuratore di responsabilità civile contesta il mancato pagamento o adeguamento del premio del contratto o la denuncia del sinistro oltre i termini di prescrizione.

ART. ST3 COME DENUNCIARE IL SINISTRO

L'Assicurato può denunciare i nuovi sinistri utilizzando:

DENUNCIA SINISTRI E SUCCESSIVA GESTIONE SINISTRI:

NUMERO VERDE:
800 572 572
DALL'ESTERO:
+39 02 24 12 85 70
Lunedì – venerdì 8.00 – 18.00

E – mail: sinistri@das.it

NOTA BENE:

L'Assicurato deve informare la Società e/o D.A.S., in modo completo e veritiero, di tutti i particolari del sinistro nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.
In mancanza, D.A.S. non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

ART. ST4 GESTIONE DEL SINISTRO

CHI GESTISCE LA VERTENZA?
Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa, D.A.S. gestisce la vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento, demandando ad Avvocati di propria scelta la trattazione stragiudiziale, anche in sede di mediazione.

Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione non riescano, l'Assicurato comunica ad D.A.S. gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di permettere ad D.A.S. di valutare le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo, la gestione della vertenza viene affidata all'Avvocato scelto nei termini dell'Art. SP11 "Libera scelta del legale per la fase giudiziale".

In sede penale la difesa viene affidata direttamente all'Avvocato scelto nei termini dell'Art. SP11 "Libera scelta del legale per la fase giudiziale".

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l'impugnazione presenti possibilità di successo.

In ogni caso la copertura delle spese legali per la transazione della vertenza, per l'instaurazione o la costituzione in giudizio e per la copertura delle spese per il Consulente Tecnico di Parte devono essere preventivamente confermate da D.A.S..

La Società e/o D.A.S. non sono responsabili dell'operato dei Consulenti Tecnici.

ART. ST5 TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL SINISTRO

COME E QUANDO VIENE PAGATO L'INDENNIZZO?

D.A.S. può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che D.A.S. assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.

Se l'Assicurato paga direttamente il professionista, **D.A.S. rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento.**

Il pagamento delle spese garantite avviene **entro il termine di 30 giorni** dalla presentazione della documentazione prevista in polizza, previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.

ART. ST6 LIBERA SCELTA DEL LEGALE PER LA FASE GIUDIZIALE

L'Assicurato, **limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale**, ha il diritto di scegliere liberamente l'Avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, purché **iscritto all'Albo degli Avvocati** dell'Ufficio Giudiziario competente per la vertenza oppure del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente / Assicurato. In quest'ultimo caso, se necessario, D.A.S. indica il nominativo del domiciliatario.

L'Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della vertenza o per la difesa penale all'Avvocato così individuato.

La Società e/o D.A.S. non sono responsabili dell'operato degli Avvocati.

ART. ST7 DISACCORDO CON D.A.S. PER LA GESTIONE DEL SINISTRO E CONFLITTI DI INTERESSI

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e D.A.S. in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere affidata a un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

In via alternativa è possibile adire l'autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere il proprio Avvocato nel caso di conflitto di interessi con D.A.S..

6 - ASSISTENZA - CHE OBBLIGHI HO?

ART. SAS 1 COME ATTIVARE LE PRESTAZIONI

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, per poter usufruire delle prestazioni di assistenza, l'Assicurato deve **preventivamente contattare la Struttura Organizzativa** - attiva 24 ore su 24 - che interviene direttamente o ne deve autorizzare esplicitamente l'erogazione ai seguenti recapiti telefonici:

DALL'ITALIA:
800 572 572
(NUMERO VERDE)

DALL'ESTERO:
+39 02 5824 0565

Qualora l'Assicurato fosse impossibilitato a contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa può mettersi in contatto tramite l'indirizzo di posta elettronica:

servizi.assistenza@cattolicaassicurazioni.it

In ogni caso l'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa i seguenti dati:
- codice fiscale / P.IVA dell'Assicurato o numero di contratto;
- motivazione della richiesta / circostanza del rischio;
- tipo di servizio richiesto;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell'erogazione della prestazione.

Tale procedura può essere considerata come adempimento dell'obbligo di avviso di sinistro.

Le prestazioni sono erogate con costi a carico della Società ed entro i massimali eventualmente indicati in ogni singola prestazione. Qualora parte o tutto il costo della prestazione debba essere sostenuto dall'Assicurato, ciò viene esplicitato all'interno dell'articolo relativo a ciascuna singola prestazione.

La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato di formalizzare per iscritto la richiesta di assistenza con

l'integrazione di ulteriore documentazione da spedire a:

Europ Assistance Italia S.p.A.
via del Mulino, 4
20057 Assago (MI)

La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria all'erogazione delle prestazioni; in ogni caso è sempre necessario inviare alla Struttura Organizzativa la documentazione in originale (non in fotocopia) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese effettivamente sostenute.

Eventuali richieste di rimborso delle spese effettivamente sostenute, a condizione che:

- siano state preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa o
- siano state organizzate senza possibilità di preventivo contatto da parte dell'Assicurato con la Struttura Organizzativa a seguito di causa di forza maggiore;

devono essere inoltrate, corredate dai relativi giustificativi delle spese effettivamente sostenute, a:

Europ Assistance Italia S.p.A.
via del Mulino, 4
20057 Assago (MI)

oppure tramite posta elettronica all'indirizzo: **rimborsi.servizi.assistenza@cattolicaassicurazioni.it.**

La Struttura Organizzativa liquida **entro 60 giorni** dalla data di ricezione della documentazione completa.

7 - CYBER RISK - CHE OBBLIGHI HO?

ART. SC1 COMUNICAZIONI DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, PERDITE O CIRCOSTANZE CHE POTREBBERO COMPORTARE UNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO

"COSA DEVO FARE IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO?"

A. Se nei confronti dell'Assicurato viene presentata una richiesta di risarcimento, **l'Assicurato dovrà inviare, non appena possibile, alla Società comunicazione scritta di tale richiesta di risarcimento a mezzo fax, e-mail, corriere ovvero raccomandata unitamente ad ogni richiesta, notifica, atto di citazione o altro atto che l'Assicurato o il rappresentante dell'Assicurato abbia ricevuto. In nessun caso tale notifica alla Società potrà pervenire successivamente al termine del periodo di polizza, ovvero oltre il trentesimo giorno successivo alla data di scadenza del periodo di polizza in caso di richieste di risarcimento presentate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato durante gli ultimi 30 (trenta) giorni del periodo di polizza.**

B. In relazione alla garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lett. B. per un obbligo legale di conformarsi alla Legge sulla Notifica della Violazione a causa di un evento (o il ragionevole sospetto del verificarsi di un evento) descritto nella garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" punti A.1 e A.2, **tale evento o il ragionevole sospetto del verificarsi di un evento deve essere comunicato per iscritto alla Società non appena possibile, durante il Periodo di Polizza successivamente alla scoperta dell'evento da parte dell'Assicurato.**

C. Se durante il Periodo di Polizza l'Assicurato viene a conoscenza di circostanze che potrebbero ragionevolmente rappresentare il presupposto per una richiesta di risarcimento, potrà essere fornita comunicazione scritta alla Società, a mezzo fax, e-mail, corriere ovvero raccomandata, contenente:

1. **i dettagli specifici relativi dell'atto, errore o omissione o Violazione della Sicurezza che potrebbe rappresentare ragionevolmente il presupposto di una richiesta di risarcimento**
2. **lesione o danno che potrebbero derivare o siano derivate dalla circostanza;**
3. **i fatti attraverso i quali l'Assicurato ha avuto conoscenza della circostanza, dell'atto, dell'errore, dell'omissione o della violazione della sicurezza.**

Ogni successiva richiesta di risarcimento presentata nei confronti dell'Assicurato derivante da tale circostanza che sia oggetto di comunicazione scritta verrà considerata presentata nel momento in

cui la comunicazione scritta presentata conformemente ai summenzionati requisiti sia stata trasmessa per la prima volta alla Società.

D. Una richiesta di risarcimento o un obbligo legale previsto dal precedente paragrafo A. o B. si considererà comunicato alla Società al ricevimento da parte di essa della comunicazione scritta inviata a mezzo fax, e-mail, corriere ovvero raccomandata avente ad oggetto la richiesta di risarcimento o l'obbligo legale, o un atto, un errore, o un'omissione, dai quali si potrebbe ragionevolmente prevedere possa derivare una richiesta di risarcimento se fornita in conformità al precedentemente paragrafo C.

E. con riferimento alla garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lett. E. **l'Assicurato deve inoltrare la comunicazione scritta a mezzo fax o raccomandata alla Società subito dopo la scoperta dell'alterazione, manomissione distruzione, cancellazione, danneggiamento o impossibilità di accesso al database così come previsto dalla presente Polizza; a condizione che tutte le perdite da mancata protezione dei dati coperte in polizza siano scoperte e segnalate (in conformità all'Art. SC4 "Prova e stima della perdita") alla Società non oltre sei mesi dopo la fine del Periodo di Polizza;**

F. con riferimento alla garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lett. F., **l'Assicurato deve inoltrare alla Società appena ne abbia avuto conoscenza a mezzo fax o raccomandata, la comunicazione scritta dell'interruzione o sospensione dei sistemi Informatici, così come previsto dalla presente polizza. Tale comunicazione deve essere fornita durante il periodo di polizza o non oltre dieci (10) giorni dopo la fine del periodo di polizza; tuttavia, tutte le perdite da Interruzione dell'Attività coperte ai fini della presente assicurazione devono essere segnalate (in conformità all'Art. SC4 "Prova e stima della perdita") alla Società non oltre sei mesi dopo la fine del periodo di polizza.**

ART. SC2 ASSISTENZA E COLLABORAZIONE

A. La Società ha la facoltà di effettuare i controlli che ritenga necessari, **e l'Assicurato dovrà collaborare con la Società in tutti i predetti controlli. L'Assicurato sarà tenuto a dare esecuzione - direttamente o per il tramite di terzi dallo stesso incaricati - a tutti i documenti necessari e garantire tutta l'assistenza richiesta dalla Società. L'Assicurato si impegna a non effettuare alcuna azione che aumenti l'esposizione della Società ai sensi della presente polizza.**

B. Su richiesta della Società**, l'Assicurato offrirà la propria collaborazione nelle transazioni, nella gestione dei procedimenti e nell'esercitare il diritto all'ottenimento di pagamenti o risarcimenti nei confronti di persone fisiche e giuridiche che possano essere responsabili nei suoi confronti in conseguenza di atti, errori o omissioni, incidenti o eventi in relazione ai quali l'Assicurazione viene accordata ai sensi della presente polizza; e l'Assicurato parteciperà alle udienze e ai procedimenti e si adopererà per garantire e fornire le prove e per assicurare la partecipazione dei testimoni.**

C. L'Assicurato non ammetterà responsabilità, non effettuerà pagamenti, né assumerà obblighi, non si farà carico di spese, non concluderà alcuna transazione, né pattuirà sentenze o lodi arbitrali o disporrà di richieste di risarcimento senza il consenso scritto della Società. L'adeguamento alla Legge sulla Notifica della Violazione non sarà considerato come un'ammissione di responsabilità agli effetti di quanto stabilito alle lett. C. e D.;

D. Eventuali spese sostenute dall'Assicurato per l'assistenza e la collaborazione con la Società non rappresentano Spese correlate alle richieste di risarcimento ai sensi della polizza.

ART. SC3 SURROGAZIONE

Se, ai sensi della presente polizza, è effettuato un pagamento e la Società gode dei diritti di surrogazione spettanti all'Assicurato nei confronti di un terzo, essa manterrà tali diritti. L'Assicurato eseguirà e fornirà gli strumenti ed i documenti necessari e si adopererà in ogni modo da garantire tali diritti. **L'Assicurato non compirà alcuna azione che possa pregiudicare tali diritti. Ogni recupero verrà computato anzitutto per le spese di surrogazione, e successivamente per la perdita subita dalla Società, e infine per la franchigia**. Ogni importo aggiuntivo recuperato verrà versato al Contraente.

ART. SC4 PROVA E STIMA DELLA PERDITA

A. Prova della Perdita

Con riferimento alla garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lett. E. ed F., affinché la copertura assicurativa sia operante, l'Assicurato deve:

1. redigere e sottoporre alla Società una relazione scritta e dettagliata della perdita, entro novanta (90) giorni successivi alla scoperta da parte dell'Assicurato di una perdita da mancata protezione dei dati o alla perdita da Interruzione dell'attività sostenuta dall'Assicurato (se applicabile), ma in nessun caso oltre i sei (6) mesi successivi la fine del periodo di polizza (a meno che il periodo non sia stato esteso con il consenso scritto della Società). Tale prova della perdita dovrà includere una descrizione con tutti i particolari di tale perdita da mancata protezione dei dati o la perdita da Interruzione dell'attività, inclusi il tempo, il luogo e la causa della perdita da mancata protezione dei dati o della perdita da Interruzione dell'attività, un calcolo dettagliato di qualsiasi perdita da mancata protezione dei dati o perdita da Interruzione dell'attività, gli interessi dell'Assicurato e gli interessi dei terzi nella titolarità dei dati, il "fair value" di tali interessi e l'importo della perdita da mancata protezione dei dati o della perdita da interruzione dell'attività o danni derivanti e qualsiasi altra Assicurazione che copra la stessa perdita;
2. **su richiesta della Società**, rilasciare un'apposita e dettagliata dichiarazione sottoscritta e giurata circa le perdite subite e fornire le copie dei relativi documenti, dati e materiali che ragionevolmente si riferiscono o sono a fondamento della richiesta di risarcimento per tale perdita da mancata protezione dei dati o perdita da Interruzione dell'attività.

I costi e le spese per predisporre una prova della perdita e per stabilire e provare la perdita da mancata protezione dei dati, la perdita da Interruzione dell'attività o qualsiasi altra perdita ai sensi di questa polizza saranno effettuate a cura e spese esclusive dell'Assicurato e non saranno coperti dalla presente polizza.

B. Stima della Perdita

Se l'Assicurato e la Società non trovano un accordo sull'importo della perdita, ciascuna delle parti deve nominare a propria cura e spese un perito o un altro esperto qualificato (il "perito") incaricato di individuare l'ammontare della perdita o le spese ragionevoli; i periti a loro volta dovranno nominare un arbitro. Se i periti non riescono ad accordarsi su un arbitro, l'Assicurato o la Società possono chiedere al giudice del Tribunale competente di effettuare tale nomina. Ogni perito individua l'importo della perdita o le spese ragionevoli da sottoporre all'esame dell'arbitro; l'accordo raggiunto tra l'arbitro e almeno uno dei periti in ordine all'ammontare della perdita sarà considerato vincolante per tutti gli Assicurati e la Società. L'Assicurato e la Società divideranno equamente i costi dell'arbitro e tutti gli altri costi diversi dal costo dei periti. Questa disposizione disciplina soltanto la stima dell'ammontare di una perdita, e non disciplina la determinazione della copertura o meno di tale perdita ai sensi della polizza. La Società manterrà e non rinuncerà al proprio diritto di negare la copertura o imporre obblighi diversi previsti dalla presente polizza.

ART. SC5 RECUPERO DEI BENI

Se l'Assicurato o la Società recuperano eventuali proprietà, somme di denaro o database dopo che sia stato pagato l'indennizzo, la parte che ha effettuato il recupero deve darne tempestiva comunicazione all'altra parte. Se il bene recuperato è una somma di denaro o altri beni economici, il recupero sarà utilizzato prima per il rimborso dei costi sostenuti dalla Società per tale recupero, poi per il rimborso alla Società dei pagamenti di indennizzo effettuati dalla Società stessa ed infine per il pagamento della franchigia sostenuta dall'Assicurato. Se il bene recuperato non è una somma di denaro o altri beni economici, allora l'Assicurato può mantenere il bene recuperato e restituire il pagamento dell'indennizzo, più gli eventuali costi di recupero sostenuti dalla Società, o mantenere il pagamento dell'indennizzo meno i costi di recupero sostenuti dalla Società e trasferire tutti i diritti sul bene a favore della Società.

ART. SC6 TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL SINISTRO

QUALI SONO I TEMPI NECESSARI PER IL PAGAMENTO?

Denuncia del sinistro

La Società si impegna **entro 60 giorni** dal ricevimento della denuncia di sinistro a formulare una congrua e motivata offerta per l'indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta.

Liquidazione del sinistro

La Società si impegna a procedere alla liquidazione **entro 30 giorni** dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente / Assicurato (sempre che, nel caso in cui i beni siano soggetti a previlegio, pegno o ipoteca, non sia stata fatta opposizione da parte dei creditori, ai sensi dell'Art. 2742 del Codice Civile., e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato).

Procedimento giudiziario

Se è in corso un procedimento giudiziario a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, dei soci e/o degli amministratori, la Società può posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso.

L'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, purché presenti fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società maggiorato degli interessi legali, nel caso in cui dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto di indennizzo.

SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE:
VIA MAROCCHESA, 14 - 31021 MOGLIANO VENETO (TV)
TEL. 041 54 92 111

www.cattolica.it

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi - www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com